UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA:

Il caso ThyssenKrupp:
problemi in tema di tutela penale del lavoro

CANDIDATA | **RELATORE**
JENNIFER GASTINELLI | PROF. DAVIDE PETRINI

A.A.2014/2015

L’Italia resta il Paese europeo
con il maggior numero di infortuni sul lavoro.
Ma occorre il fatto enorme, come è stato quello della Thyssen,
perché almeno l’emozione si manifesti

Vladimiro Zagrebelsky,
intervista in “La Stampa”, 21 settembre 2014

*Ringraziamenti***:**

Il presente lavoro ha beneficiato dell'opera di consulenza di Fabrizio Pezzolo, Amministratore Delegato dell'impresa RVS S.R.L., specializzata in idraulica ed oleodinamica, di Sebastiano Basso, Dottore in ingegneria chimica ed alimentare, e di Daniel Gastinelli, Dottore in ingegneria informatica, a cui porgo i miei più sentiti ringraziamenti; si ringraziano anche, per la collaborazione e disponibilità, Massimiliano Quirico, Direttore della Rivista Sicurezza e Lavoro, Antonio Boccuzzi, unico sopravvissuto tra gli addetti alla Linea APL 5 dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino nell'incendio del 6 dicembre 2007, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia Centrale, in particolare nella persona del Prof. Roberto Di Maria, ed il progetto Stop AIDS/ Stop MST, nella persona del Dott. Giuseppe Comite.

A mamma e papà, che mi hanno sempre sostenuta lasciandomi la scelta

A Daniel, collega di orgoglio in famiglia

Ad Andre, che mi regala il sorriso e il tocco

Ai migliori amici che si possano desiderare

Alle nonne che ci sono e ai nonni che ci sono comunque.

INDICE

CAPITOLO I

IL CASO THYSSENKRUPP

CAPITOLO I – IL CASO THYSSENKRUPP

1 – Descrizione del procedimento di lavorazione dell'acciaio in fisiologia

Lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino è sito in Corso Regina Margherita n.400, su di una vasta area, confinante da un lato con il fiume Dora Riparia. All'interno del sito vi è un capannone principale in cui, nell'anno 2007, erano collocati la linea di cesoiatura, i laminatoi Sendzimir, i laminatoi Skin-pass e le linee di trattamento; oltre al capannone principale si trova una serie di costruzioni minori, tra cui la palazzina uffici, i magazzini, l'officina, i depositi; l'impianto di trattamento delle acque, da cui proveniva, al tempo del fatto, la Squadra di Emergenza interna, è situato tra il capannone principale ed il fiume. Secondo i consulenti tecnici, l'impianto vanta una superficie di 2.400 metri quadri; nel documento di valutazione del rischio incendio è riportato però un dato differente, corrispondente a 3.900 metri quadri[1].

Al tempo dei fatti che tra poco verranno esaminati, il sito produttivo ThyssenKrupp di Torino si occupava della lavorazione "a freddo" dell'acciaio, consistente -per ciò che qui interessa- nella laminazione e nel processo di ricottura e decapaggio dello stesso, non effettuando, perciò, alcuna operazione di "colata" del materiale[2]. Il processo di laminazione consiste nella riduzione dello spessore del nastro di acciaio grazie all'apposito macchinario (laminatoio)[3]; tale fase avviene a temperature di poco superiori a quella ambiente, comporta

---

[1] L'indicazione di tale superficie, oltre a contrastare con quanto affermato dai consulenti tecnici, si pone in contrasto con alcuni indici contenuti nel Documento di Valutazione e Prevenzione del Rischio Incendi, da cui sembrerebbe dedursi che oggetto della valutazione fosse esclusivamente il tratto con forno a metano, anziché l'intera linea; circa tale problematica, si veda *infra*.

[2] La lavorazione "a caldo" veniva invece effettuata, oltre a quella "a freddo", nello stabilimento ThyssenKrupp di Terni: alcune delle bobine prodotte dallo stesso giungevano poi allo stabilimento di Torino, per l'effettuazione dei trattamenti a freddo. Il trattamento a caldo del materiale *"comprende la parte acciaieria, quindi proprio il colaggio dell'acciaio liquido e la parte laminazione a caldo"*, come emerge dal testo della sentenza della Corte d'Assise di Torino in analisi, 14/11/2011, n.31095, ThyssenKrupp, in De Jure; la scannerizzazione del testo originale della decisione è disponibile in www.amblav.it.

[3] Una descrizione maggiormente dettagliata del laminatoio è fornita dalla sentenza, dove si legge che si tratta di *"una macchina a cilindri ad assi paralleli, ruotanti in senso opposto [...] e consiste in una incastellatura d'acciaio nella quale sono alloggiati 4 rulli, 2 chiamati rulli di lavoro a diretto contatto col materiale da lavorare motorizzati elettricamente , 2 d'appoggio col compito di contenere la flessione dei 2 rulli di lavoro. Un laminatoio esercita un'azione di strozzatura contemporaneamente produce l'avanzamento per attrito del materiale accostato ai cilindri."*; il laminatoio presente nello stabilimento di Torino è del modello Sendzimir , è dotato di un sistema di cilindri portanti, consente elevate velocità di laminazione a freddo e forti pressioni; *"i*

l'impiego di olio di laminazione con finalità lubrificante e raffreddante, consente di ottenere risultati uniformi e precisi e, dopo la riduzione di spessore, prevede il riavvolgimento del nastro di acciaio -ancora intriso di olio- in una bobina, dove esso viene protetto da eventuali graffi, sfregamenti e danneggiamenti, per tutta la lunghezza, da uno strato di carta, detta "infraspira". La bobina, o *"coil"*, necessita quindi di essere srotolata e sottoposta ad una fase di ricottura, che avviene in forno, al fine di riacquistare la struttura cristallina originaria[4]; infine, si procede all'immersione del materiale in vasche di acido -fase del decapaggio-, che elimina lo strato di ossido formatosi sulla superficie e dona lucentezza al nastro; dopo di che esso viene, nuovamente, riavvolto sotto forma di *"coil"*. Tale fase di "ricottura e decapaggio" veniva svolta, nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino, all'interno della linea APL5; in fisiologia, il procedimento dovrebbe seguire i seguenti passaggi: le bobine che hanno subito il processo di laminazione giungono, intrise di olio di laminazione e protette da carta infraspira, alla Linea 5, dove riposano per qualche tempo, al fine di consentire lo sgocciolamento di buona parte dell'olio; successivamente il *coil* è posto su un aspo. Nella Linea 5, quest'ultima operazione poteva essere effettuata sull'Aspo n.1 o n.2: situati in posizione ravvicinata ma sfalsata (figura 5), permettevano che la lavorazione investisse il nastro posto su uno dei due, mentre il personale procedeva a posizionare un nuovo *coil* sul secondo; l'Aspo 1 si trovava in posizione arretrata e sopraelevata rispetto all'Aspo 2, il quale era quindi ravvicinato rispetto alla bocca del forno. Il nastro di acciaio veniva centrato ed iniziava a scorrere in direzione del forno, mentre un apposito dispositivo procedeva al riavvolgimento ed alla raccolta della carta infraspira[5]. Sulla Linea APL5 la lavorazione si svolgeva "a ciclo continuo", ossia 24 ore su

---

cilindri di lavoro, molto piccoli sono sostenuti ciascuno da un insieme di nove cilindri portanti [a] racchiusi nella cosiddetta "gabbia"". Ulteriori chiarimenti circa il funzionamento del laminatoio e degli altri macchinari impiegati nello stabilimento di Torino sono disponibili in www.dors.it, sito internet del Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, segnatamente nei pdf. situati nell'*"Area ThyssenKrupp"* e denominati *"La storia dell'infortunio"*, a cura di Gabriele Mottura, Enrico Fileppo, Susanna Barboni del Servizio Pre S.A.L. dell'Asl TO5, e *"Requisitoria processo di primo grado"*, a cura di R.Guariniello, L.Longo, F.Traverso, della Procura della Repubblica di Torino.

[4] Il forno è una camera lunga circa 60 metri, rivestita internamente da spesse pareti di refrattario; il nastro è dapprima riscaldato a fiamma diretta e, successivamente, viene raffreddato ad aria e ad acqua, indirizzate sulla superficie. Una descrizione dettagliata delle sezioni forno, raffreddamento e chimica è fornita da M.Zucchetti, ingegnere e professore ordinario presso il politecnico di Torino, nominato Consulente Tecnico di Parte Civile nel procedimento di primo grado, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, in staff.polito.it; gli stralci di tale opera concernenti tali sezioni della Linea APL 5 ed il fenomeno del *flash fire* sono riportati al termine del presente lavoro.

[5] L'imbocco del nastro è consentito dalla spianatrice, o -tecnicamente- "raddrizzatrice", macchinario che provvede a conferire planarità alla lamiera, grazie a un sistema di rulli in acciaio.

24; la giornata lavorativa era suddivisa in 4 turni di 8 ore ciascuno, in ognuno dei quali venivano impiegati -come si di vedrà fra poco- 5 addetti.

Figura 1: *Coil* di acciaio, il cui diametro può raggiungere i due metri[6].

È necessario che la lamiera sia privata dei "codacci", ossia degli estremi che si presentano naturalmente irregolari a seguito della laminazione; poiché lo scorrimento dell'acciaio in forno e nelle vasche deve essere continuo ed uniforme, gli addetti procedono a saldare l'estremo del nastro precedente, ancora in trattamento, con l'estremo del nuovo nastro, ancora da lavorare. Si aggiunge che l'avanzamento automatico della lamiera è consentito dalla presenza di una fotocellula, che ne rileva la presenza; inoltre, la centratura del nastro è effettuata e monitorata da uno specifico meccanismo, controllabile dal pulpito (sul quale si veda tra poco). Lo scorrimento dell'acciaio è consentito da coppie di rulli motorizzate, dette "briglie di tiro", e da rulli guida non motorizzati, ossia "folli", che consentono allo stesso di effettuare cambi di direzione e di essere centrati rispetto all'asse macchina. Gli addetti alla linea controllano il procedimento da una console principale, detta "pulpito principale", dove sono presenti monitor e comandi, e da postazioni minori, i "pulpitini"; la presenza di personale sulla linea è prevista per l'effettuazione delle operazioni di imbocco del nastro, taglio dei codacci tramite cesoia ed unione delle estremità di due nastri tramite saldatrice, al

[6] Le immagini qui impiegate sono tratte da www.dors.it, cit.: in particolare, le figure 1, 2, 3 sono tratte dal pdf. *"La storia dell'infortunio"*, cit., a cura del Servizio Pre S.A.L. dell'Asl TO5; le figure 6-12 provengono dal pdf. *"Requisitoria processo di primo grado"*, a cura della Procura della Repubblica di Torino. La figura 4 è tratta dal sito internet www.sicurezzaonline.it. Al fine di rendere più chiara l'esposizione, si è proceduto alla creazione della figura 5 ed alla lieve modifica della figura 3, partendo da alcune immagini presenti nel documento *"La storia dell'infortunio"*, cit., senza comunque discostarsi dal testo della sentenza.

fine di originare un unico, continuo, nastro di acciaio. In particolare, dovrebbero normalmente essere impiegati cinque addetti per ogni turno di lavoro: un primo addetto, un osservatore, un gruista e due addetti alla linea.

Figura 2: Fotografia della Linea APL 5, dove si possono vedere, procedendo da sinistra, il corridoio di passaggio più ampio, dove è posteggiato il muletto (a riguardo di entrambi, si veda anche *infra*), ed il pulpito principale, caratterizzato da una struttura metallica di colore blu e da ampie vetrate.

È necessario che il materiale permanga per un tempo definito tanto nel forno, quanto nelle vasche; lo stazionamento per un periodo eccessivo nel forno comporta il surriscaldamento della lega e ne compromette le caratteristiche meccaniche, l'eccedente esposizione all'acido la corrode: in entrambi i casi l'acciaio è da scartare. Altre operazioni, quali la saldatura delle estremità dei nastri e l'imbocco, si presentano invece "discontinue"[7] e più rapide rispetto alla fase di trattamento, per cui è necessaria la presenza di "sezioni di accumulo"[8], dove il nastro può stazionare, al fine di consentire uno scorrimento uniforme e costante dello stesso nella fase continua (ossia, nella ricottura seguita da decapaggio).

[7] Nello specifico, la Corte ha indicato che le sezioni discontinue sono costituite da: imbocco-svolgimento-saldatura in entrata ed avvolgimento-taglio in uscita.
[8] Le sezioni di accumulo sono concepite originando una zona *"a fisarmonica"*, dove si realizzano *"delle ampie spire di nastro"* da allungare o accorciare, secondo le necessità.
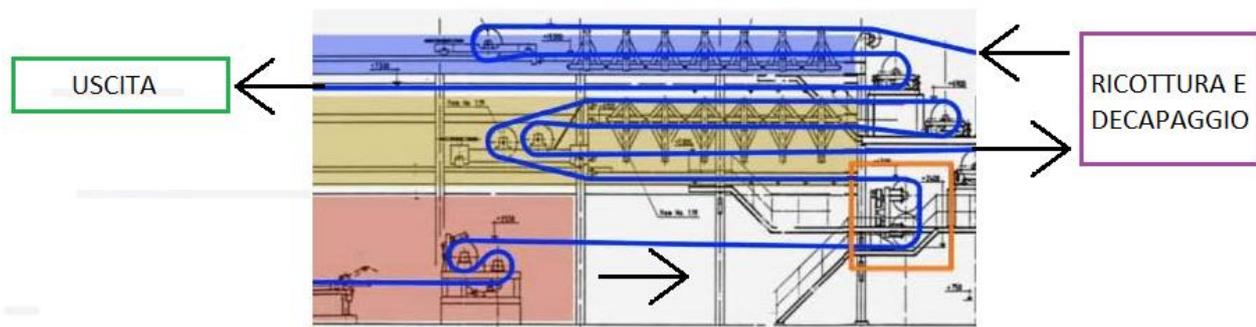
Figura 3: sezione della linea APL5, dove il nastro di acciaio è rappresentato in blu: la sezione di accumulo in entrata è di colore giallo ocra, quella di accumulo in uscita è di colore blu. Il riquadro arancio indica i rulli guida che permettono di centrare il nastro rispetto all'asse macchina.

Dopo il trattamento, il nastro viene riavvolto in una bobina, protetto nuovamente da carta infraspira; giunto alla lunghezza desiderata[9], gli operatori procedono al taglio dello stesso mediante una cesoia; nella sezione di uscita, un addetto si occupa del controllo qualità, rilevando l'eventuale presenza di difetti del prodotto. I vari meccanismi della linea vengono alimentati dalla corrente elettrica e sono movimentati grazie ad un circuito oleodinamico, costituito da tubazioni rigide e flessibili, al cui interno si trova olio minerale sotto pressione[10]; si coglie l'occasione per evidenziare che l'olio di laminazione e quello minerale sono differenti, oltre che per la funzione, anche per il punto di infiammabilità, più alto per il primo ed inferiore per il secondo[11]. Il dispositivo di riavvolgimento e raccolta della carta può essere impostato in modalità automatica oppure manuale; normalmente, durante la lavorazione, dovrebbe essere impostata la modalità automatica, la quale comporta, nel caso in cui la carta rimanga adesa all'acciaio, l'arresto della sezione; l'addetto può quindi inserire la modalità manuale ed occuparsi personalmente della rimozione della carta.

---

[9] Il prodotto finito si presenta normalmente di una lunghezza compresa tra i 300 e i 4000 metri; il nastro è largo 1 o 1,5 metri e, per la programmazione specifica della Linea 5, può raggiungere lo spessore di 3,5 mm. Dato che, però, nel 2007 si lavoravano nastri spessi anche 4 mm, era necessario procedere ad una saldatura di rinforzo.

[10] Nello specifico, vi sono una *"stazione di pompaggio, banco valvole, elettrovalvola a due o tre posizioni, tubazioni rigide (in acciaio) e flessibili di raccordo, e attuatore (cilindro idraulico o motore idraulico), serbatoio contenente olio idraulico con punto di infiammabilità di circa 220 °C."*: queste le parole impiegate dagli addetti del Servizio Pre S.A.L. dell'Asl TO5 nel documento *"La storia dell'infortunio"*, cit. La Corte ha ripreso il passo appena citato, aggiungendo che la stazione di pompaggio è unica per tutti i circuiti.

[11] Si segnala inoltre l'esistenza di una terza tipologia, l'olio sintetico, impiegabile in sostituzione dell'olio minerale all'interno del circuito oleodinamico, di cui però non si faceva uso nello stabilimento di Torino.

2 – Descrizione della Linea APL5

La Linea 5 si sviluppa su tre livelli: uno rialzato, uno intermedio ed uno sotterraneo; il livello interrato è caratterizzato dalla presenza della centrale oleodinamica ed è l'unico ad essere dotato di un sistema automatico di rilevazione[12] e spegnimento incendi. I circuiti oleodinamici presenti sulla linea sono collegati all'unica stazione di pompaggio sotterranea, dotata di un capiente serbatoio; lungo i macchinari del piano intermedio si trovano ulteriori centraline a servizio dei diversi meccanismi di movimento, dotate di un serbatoio -minore rispetto a quello sotterraneo- ciascuna. Il passaggio da un punto all'altro dell'impianto e tra i livelli è consentito da numerose scalette di collegamento e passerelle di transito. La linea si svolge per una lunghezza di oltre 200 metri, è larga circa 12 metri ed alta circa 9; presenta una configurazione "ad Omega". I macchinari sono posizionati lungo un lato del locale, lasciando un corridoio di passaggio ampio circa 3 metri; dall'altro lato, invece, il passaggio tra la macchina ed il muro -che si segnala dividere i locali dall'esterno- è angusto, poco maggiore di un metro[13]. La Linea 5 è separata dalla linea 4 dal muro che delimita il passaggio più ampio; nella parete si aprono quattro passaggi, che permettono l'accesso e l'uscita del personale e dei carrelli elevatori (o "muletti") dai locali della linea stessa.

---

[12] Nella sentenza della Corte d'Assise torinese n.31095/2011, cit., come del resto nei documenti aziendali (*infra*), compare molto spesso l'espressione "impianto di *rivelazione* e spegnimento automatico", a cui sembra però preferibile quella di "impianto di *rilevazione* e spegnimento automatico".

[13] Le dimensioni dei due corridoi emergono rispettivamente dalla testimonianza di B.P. e di Gi.Pa., addetta di Polizia Scientifica; è possibile apprezzare visivamente la larghezza del corridoio più ampio grazie alle figure 2 e 4.

Figura 4: Fotografia scattata dal livello del suolo, dove si vedono i diversi livelli lungo cui si svolgeva il trattamento del nastro, nonché alcune scalette di collegamento, due *coils* ed il muletto che impedì l'investimento di B.A. da parte del *flash fire* (su cui *infra*). È inoltre possibile notare l'aspetto bruciato di parte dei macchinari (a sinistra), del muretto e della parete di mattoni (sulla destra). L'interessamento di questi ultimi da parte dell'incendio emerge con chiarezza dalla testimonianza di B.P.; in particolare, dopo il *flash fire* l'incendio si sviluppò in senso orizzontale e verticale, sbarrando interamente il passaggio attraverso il corridoio (*infra*).
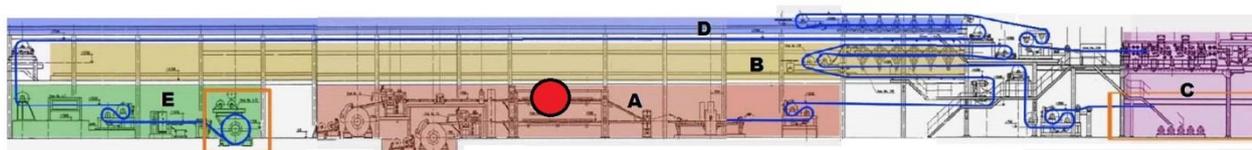
Figura 5: schema della Linea APL 5: il nastro di acciaio viene imboccato nella sezione qui denominata A, e viene trasportato nella B, ossia la sezione di accumulo in entrata, in giallo ocra; successivamente è sottoposto a ricottura e decapaggio nella sezione C, per giungere alla sezione D, di accumulo in uscita, in blu ; infine, nella sezione E, la lamiera esce e viene riavvolta in un *coil*. Appare quindi evidente la cd. configurazione "ad Omega" della linea; il nastro in acciaio è rappresentato con la linea blu, il punto in cui si è originato l'incendio (*infra*) è indicato con un cerchio rosso. Nella sezione A sono i visibili, procedendo da sinistra, l'Aspo 1 e l'Aspo 2, su cui *supra*. L'immagine complessiva è stata elaborata a partire dai singoli segmenti forniti nel documento a cura del Servizio Pre S.A.L. dell'Asl di TO5, *"La storia dell'infortunio"*, cit.

3 – Le criticità della Linea APL5 e gli attori coinvolti nella vicenda

La notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2007, intorno all'una, si originò un tragico incendio, che portò alla morte sette dipendenti impiegati nello stabilimento[14]; il caso ha destato

---

[14] La vicenda è oggetto di numerosissimi contributi dottrinali; a riguardo del giudizio di primo grado, si segnalano R.Bartoli, *La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi consolidata e profili d'innovazione*, in "Legislazione Penale", 2012, f.2, pp.529-536; M.Bellina, *Infortuni sul lavoro: la giurisprudenza penale alla "svolta" del dolo eventuale?*, in "Il lavoro nella Giurisprudenza", 2012, f.2, pp.152-159; C.Blengino, C.Torrente, *Nuovo management pubblico e crimini di impresa: il caso della procura di Torino*, in "Studi sulla Questione Criminale", 2013, f.1, pp.75-92; D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, in "Legislazione Penale", 2013, f.1, pp.163-177; G. De Francesco, *L'imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra personalismo e rafforzamento della tutela*, in "Legislazione Penale", 2012, f.2, pp.555-558; A. De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness*, in "Diritti Lavori Mercati", 2011, pp.475-503; G.P.Demuro, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale*, in www.penalecontemporaneo.it, pp.142-151; G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, in www.penalecontemporaneo.it, pp.1-13; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2013, p.343; C.Maggiore, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per il "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, in "Studi sulla questione criminale", VIII, n.1, 2013, pp.61-74; A.Manna, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in "Archivio Penale", 2011, f.2, pp.405-422; G.Marra, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2012, pp.431-440; A.Natale, *Dopo la Thyssen*, in "Questione Giustizia", 2012, f.2, pp.147-166; P.Pascucci, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2012, pp.441-452; il medesimo saggio, corredato da un'introduzione dello stesso autore, è disponibile in www.amblav.it; M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, in "Archivio Penale", 2012, f.3, pp.961-972; M.Persiani, M.Lepore, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Utet, Milanofiori Assago, 2012, pp.677-682; S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, in "La Giurisprudenza di Merito", 2012, pp.1377-1389; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2012, pp.1077-1119; relativamente al giudizio d'appello, A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, pp.49-69 in www.penalecontemporaneo.it; P.Astorina Marino, *Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2013, f.3, pp.1565-1585; R.Bartoli, *Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp*, pp.1-9, in www.penalecontemporaneo.it; F.D'Alessandro, *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, in "Questione Giustizia", 2013, f.4, pp.91-108; B.Deidda, *La sentenza d'appello per la Thyssen*, in www.questionegiustizia.it; G.di Biase, *ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, pp.1-32, in www.penalecontemporaneo.it; G.Gentile, *Se io avessi previsto tutto questo…*, pp.1-43, in www.penalecontemporaneo.it; M.N.Masullo, *Il commento*, in "Diritto Penale e Processo", 2013, f.8, pp.929-939; A.Natale, *Il cd. caso Thyssen: la sentenza di appello*, in "Questione Giustizia", 2013, f.4, pp.65-90; D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, pp.1-25, in www.penalecontemporaneo.it; C.Santoriello, *Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello*, in "Archivio Penale", 2013, n.2, disponibile in www.archiviopenale.it; per una nota a sentenza della

particolare interesse nell'opinione pubblica ed è caratterizzato da una sentenza di primo grado, come definita da più voci, "epocale", per aver riconosciuto per la prima volta la sussistenza del dolo eventuale in caso di incidente mortale sul lavoro[15]. Si ritiene particolarmente utile ricostruire la successione dei fatti, come cronologicamente verificatisi, grazie all'impiego del testo della sentenza in analisi, in base, perciò, alle risultanze tecniche e testimoniali che emergono dalle parole della stessa. Come si vedrà ampiamente in seguito, la vicenda è caratterizzata dalla sconcertante carenza di misure prevenzionistiche che connotava le condizioni dell'intero stabilimento; alcune di esse vengono già indicate nell'esposizione che segue, ed emergono con particolare evidenza se confrontate con il quadro fisiologico poco sopra esposto. In particolare, al fine di una chiara illustrazione dei fatti di quella notte, si segnala che le bobine non venivano lasciate a riposo per un tempo sufficiente prima di procedere all'imboccatura finalizzata alla ricottura e decapaggio, comportando così lo sgocciolamento di grandi quantità di olio di laminazione sugli impianti[16]; la carta infraspira -

---

decisione emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, G.Capitani, *Non più l'accettazione del rischio qualifica il dolo eventuale. L'adesione all'evento lo distingue dalla colpa cosciente*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, in De Jure.

[15] Così M.Bellina, *Infortuni sul lavoro: la giurisprudenza penale alla "svolta" del dolo eventuale?*, cit., p.153; S.Della Volpe, *ThyssenKrupp: la Cassazione di fronte ad una sentenza storica*, in www.articolo21.org.; R.Dubini, *Processo Thyssen: sentenza epocale*, in www.amblav.it. Per contro, in linea con l'interessante e originale ricostruzione dell'intera vicenda offerta nella propria opera, A.Natale, *Dopo la Thyssen*, in "Questione Giustizia", cit., pp.156, 157, evidenzia come proprio la Corte di primo grado, richiamando Cass.Pen.(Sez.I), sent.10411/2011, in De Jure, sembra aver voluto *"sminuire la portata della propria decisione, come a ribadire che la decisione del caso Thyssen non rappresenta una svolta, ma la semplice riaffermazione di principi già sviluppati in precedenza dalla giurisprudenza."*. Evidenziano che la sentenza merita di essere segnalata per aver riconosciuto, per la prima volta, il dolo di omicidio in capo al datore di lavoro e, comunque, in relazione agli infortuni sul lavoro D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, cit., p.163; G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., pp.2, 11; C.Maggiore, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per il "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, cit., pp.62, 63, rilevando peraltro che *"la sentenza ThyssenKrupp rappresenta un unicum proprio perché unico e, forse, difficilmente ripetibile appare il contesto di fatto entro cui la vicenda si è svolta. [...] Ciò che costituisce, dunque, la novità della sentenza parrebbe rappresentare anche il suo limite intrinseco"*; M.N.Masullo, *Il commento*, in "Diritto Penale e Processo", cit., p.929; D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.1, dove la sentenza è letteralmente definita come *"esemplare"*; S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, cit., p.1378; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, cit., p.1082.

[16] Si tratta della cosiddetta lavorazione *"just in time"*, per cui l'acciaio appena laminato veniva imboccato nella Linea 5 prima che esso potesse adeguatamente raffreddarsi e privarsi dell'olio di laminazione. Con le parole di B.R., Responsabile Operativi Manutenzione e coordinatore dei 4 capiturno manutenzione fino a giugno 2007, l'acciaio veniva *"scaricato da una parte e caricato dall'altra"*.

intrisa di olio di laminazione- era utilizzata più volte e si spezzava facilmente; per tale ragione, gli addetti preferivano mantenere il selettore della carta sull'impostazione "manuale", dovendo troppo frequentemente procedere in prima persona alla rimozione della stessa, tanto adesa sul nastro, quanto spezzata[17]. Nonostante gli interventi di eliminazione periodica di parte della carta depositatasi a bordo linea[18], le quantità di essa presenti nel locale erano ingenti, e brandelli della stessa si depositavano sotto il macchinario ed in ogni anfratto lungo i macchinari.

Figura 6: grande quantità di carta presente su una briglia di tiro della Linea 5 (nello specifico, si tratta della briglia 1).

Figura 7: carta impressa sul pavimento della linea 5.

[17] Oltre che per usura, la carta infraspira tendeva a spezzarsi con facilità in ragione del fatto che le bobine appena laminate non permanevano sufficientemente a riposo: non avendo abbastanza tempo per raffreddarsi, comportavano talvolta l'adesione della carta sulla superficie ancora calda, con conseguente rottura della stessa al momento della raccolta tramite l'apposito dispositivo riavvolgi-carta.

[18] Peraltro, come correttamente osserva B.A., *"noi* [gli operatori] *eravamo addetti alla linea, non alla pulizia"*.

Figura 8: carta impressa sui cilindri di una briglia della Linea 5 (briglia 2).

Figura 9: presenza di carta sul tetto della saldatrice.

Figura 10: carta impressa su un rullo centratore.

Olio di laminazione e derivante da perdite del circuito oleodinamico[19] era inoltre presente sui pavimenti e sui macchinari, impregnando la carta, e, spesso, le calzature e gli indumenti del personale; al fine di evitare lo scivolamento degli addetti o lo slittamento dei muletti, esso veniva spesso coperto da uno strato di segatura, in seguito non rimossa. Infine, il sistema di centratura del nastro era difettoso: nell'impianto superiore era da tempo fuori uso, perché danneggiato meccanicamente; all'Aspo 2, il sistema di centratura del nastro era meccanicamente integro, ma non funzionante. Ne deriva che lo scorrimento della lamiera comportava sovente lo sfregamento dell'acciaio contro la carpenteria, con la conseguente produzione di scintille[20]. Si segnala, per inciso, che anche tale sfregamento causa un difetto del nastro, come l'esposizione per un tempo eccessivo al calore o all'acido. Si aggiunge, infine, che l'apparecchio telefonico presente nel pulpito presentava dei malfunzionamenti,

---

[19] Sebbene la decisione abbia affermato che *"l'impianto oleodinamico è un sistema "chiuso", per il quale quindi non dovrebbe essere necessario "rabboccare" alcun serbatoio"*, è necessario precisare che la presenza di minime perdite e la diminuzione di volume del fluido sono fisiologiche: proprio tale ragione è doveroso tenere sotto controllo il livello di olio presente nel circuito e, quando necessario, rabboccarlo. Il punto sembra emergere anche ad un'attenta lettura delle parole di Gi.Gi., ispettore A.S.L. 1 di Torino, quando, pur riferendosi ad una differente problematica, afferma che *"l'aspetto pulizia dovrebbe essere particolarmente curato in situazion*[i] *dove già gli aspetti impiantistici, se non delle carenze vere e proprie, determinano la frequente perdita di olio"*; se con l'espressione "aspetti impiantistici" il teste si riferisce alla presenza di piccole e fisiologiche perdite, trafilamenti o stillicidi in prossimità, ad esempio, dei punti di congiunzione tra più tubazioni, la testimonianza non può che confermare la precisazione appena effettuata; l'espressione assume minor rilievo ai presenti fini se si riferisce, invece, al necessario sgocciolamento dal nastro dell'olio di laminazione, sebbene sia da rilevarsi che le quantità di liquido perse dal nastro durante il trattamento, a regime, avrebbero dovuto essere decisamente minori di quelle effettivamente riscontratesi, non essendo la lavorazione, in fisiologia, *"just in time"*. Nel sito produttivo torinese le perdite di olio minerale erano però grandemente superiori rispetto a quelle fisiologiche, essendo rappresentate da una quantità di circa 8-10 tonnellate al mese. Sul punto il teste Gi.Gi., afferma che *"le perdite di olio oleodinamico [...] veramente sono risultate cospicue, diffuse",* mentre B.F., tecnico della prevenzione in servizio presso la A.S.L.1 di Torino, testimonia che *"vi era un tubo flessibile che perdeva nel momento in cui eravamo lì, si vedeva vistosamente la perdita d'olio"*; al riguardo, la stessa Corte parla di un *"dato macroscopicamente" allarmante""*. Secondo il teste B.P., *"gli impianti erano abbandonati a se stessi"* e la necessità di rabboccare la centralina era aumentata, nell'ultimo periodo; in punto perdite di olio, si veda ancora *infra*.

[20] La produzione delle stesse poteva essere, inoltre, dovuta al "grippaggio" tra alcuni componenti dell'impianto: esso consiste nel bloccaggio, ossia nell'inceppamento, in seguito allo sfregamento tra due superfici solide a contatto ed in moto relativo di strisciamento; esso può essere dovuto ad eccessivo attrito ed a mancanza di lubrificazione, a difetti di costruzione, a dilatazione o ad altre cause e determina la produzione di calore; si vedano voce *Grippaggio* in www.dizionari.corriere.it, voce *Grippare* in www.dizionari.corriere.it, voce *Grippaggio* in www.treccani.it.

potendosi utilizzare solo quando si riusciva a far fare contatto al cavo nella cornetta, muovendolo.

Figure 11 e 12: segni di sfregamento del nastro contro la carpenteria metallica.

Prima di procedere all'esposizione della successione degli eventi, risulta ancora opportuno individuare i differenti attori della vicenda che si vuole ricostruire; innanzitutto, gli addetti alla Linea 5 che prestavano servizio la notte dell'incendio erano 6, anziché 5[21]: oltre a S.R., L.A., R.R. e D.M.G., giunti sul luogo per il turno delle 22:00, si fermarono in "straordinario comandato" S.A. e B.A., i quali avevano appena terminato il turno lavorativo precedente: il primo, perché era assente un operatore che avrebbe dovuto effettuare il turno di notte, il secondo per compensare l'inesperienza dell'addetto L.A., adibito alla Linea 5 solo da pochi giorni[22]. Il turno iniziò alle ore 22:00 ed avrebbe dovuto terminare alle 6:00 del mattino successivo. Nello stabilimento si trovavano anche gli addetti alla lavorazione presso impianti diversi dalla Linea 5 ed il personale dell'infermeria[23]; nello sito produttivo erano, inoltre, presenti delle guardie, o sorveglianti, ed una squadra di emergenza, composta da manutentore

---

[21] Si tratta di Boccuzzi Antonio, De Masi Giuseppe, Laurino Angelo, Marzo Rocco, Rodinò Rosario, Santino Bruno, Schiavone Antonio, Scola Roberto.

[22] Circa la presenza di S.A., è opportuno specificare che l'obbligo di permanere sul luogo di lavoro in occasione della non completezza della squadra "montante" fosse stato ricordato ai dipendenti dal Direttore S.R. in data 20/07/2007, con un comunicato, accanto alle eventuali sanzioni comminabili in caso di inadempimento. A riguardo della ragione per cui B.A. si trovava ad effettuare il turno, ci si limita per ora a porre in evidenza che la non conoscenza della Linea 5 da parte dell'addetto L.A. non è che una conseguenza della manodopera scarsa e poco preparata impiegata nel sito torinese, accompagnata dal frequente cambio di mansioni a cui venivano sottoposti i lavoratori; sul punto, si veda più ampiamente *infra*.

[23] Nel testo della sentenza della Corte d'Assise di Torino compaiono A.R., B.P., Be.Gi., C.F.D., C.D., C.G., F.T., L.G., M.C., R.P., S.F., P.G., P.S., T.R.G., Re.Pa. (elettricista) e l'infermiera G.G.

elettrico, manutentore meccanico, addetti all'ecologia e capoturno manutenzione[24]. Il Piano di Emergenza e di Evacuazione dello stabilimento di Torino disciplinava l'iter da seguire in caso di incendio, indicando il ruolo dei diversi operatori: se i lavoratori non riuscivano a spegnere l'incendio insorto durante la lavorazione, erano tenuti a telefonare alla sicurezza interna, ossia alle guardie[25]; essa avveniva attraverso un apparecchio posto nel pulpito o in prossimità dei macchinari, collegato esclusivamente ad una linea interna allo stabilimento, e la comunicazione con i Vigili del Fuoco non era consentita. I dipendenti All System avvertivano, allora, il capoturno manutenzione via radio; quest'ultimo si occupava di chiamare la squadra di emergenza, munita di un veicolo Fiorino attrezzato[26], situata in una palazzina staccata dal capannone principale. Detta squadra, giunta sul luogo dell'incendio, toglieva la corrente che alimentava la linea, ossia *"metteva in sicurezza"* l'impianto[27] e procedeva alle operazioni di spegnimento delle fiamme. Cruciale era il ruolo del capoturno manutenzione: egli coordinava gli interventi e decideva se autorizzare, o meno, i sorveglianti a chiamare i Vigili del Fuoco; tale, da ultima indicata, modalità rappresentava l'unica via possibile attraverso cui l'intervento dei pompieri poteva essere richiesto. La ragione consiste plausibilmente nella preferenza di un intervento tardivo dei Vigili del Fuoco, rispetto alla presenza degli stessi sul luogo di lavoro quando ciò non fosse strettamente necessario, rappresentando quest'ultima un elemento problematico agli occhi dell'impresa[28]. Circa la

---

[24] In particolare, il Piano di Emergenza e di Evacuazione dello stabilimento di Torino prevedeva la presenza, per ogni turno, di un capo turno manutenzione, 1+2 addetti impianti ecologici, 1+9 addetti manutenzione pronto intervento elettrica e/o meccanica; copia di tale disposizione è presente nel documento *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit., alla p.100. Le mansioni del capoturno manutenzione sono specificate dal teste C.R., ultimo capoturno manutenzione a lasciare lo stabilimento, e sono rappresentate dal pronto intervento quotidiano, tanto elettrico, quanto meccanico, e gestione della squadra antincendio; nell'ultimo compito rientrano le *"ispezioni ai sistemi antincendio fissi,* [il] *(controllo) ordine e pulizia delle cabine elettriche del reparto"* ed, in caso di emergenza, l'intervento con la squadra antincendio.

[25] La postazione delle guardie è situata nella portineria all'ingresso dello stabilimento; esse sono dipendenti della "All System", un'impresa che eroga servizi di vigilanza.

[26] Sul Fiorino si trovavano maschere, tute ignifughe, estintori, manichette ed altri dispositivi di protezione individuale.

[27] Nella sentenza in analisi si legge che la chiave che apre la serratura della cabina elettrica, da cui è possibile privare l'impianto di alimentazione elettrica, non era a disposizione degli addetti alla linea, ma solo dei componenti della squadra di emergenza.

[28] Sul punto appare sufficiente rammentare che anche in occasione di incendi notevoli, quali quello che nel 2006 investì la bocca del forno ed originò fiamme alte circa dieci metri, i Vigili del Fuoco non vennero comunque allertati. In occasione di un diverso incendio, risalente al mese di giugno del 2007, un dipendente della TK Torino contattò direttamente i Vigili del Fuoco e, proprio per questo, il personale venne richiamato per non aver rispettato la procedura.

figura del capoturno, può essere utile indicare che prima del 2007 era consuetudine che egli - nello specifico, *"il signor Chi."*- effettuasse, ad inizio turno, la prova radio, in modo tale che gli addetti venissero anche a conoscenza di chi fosse il capoturno in servizio; da settembre, però, non venne più dato luogo a tale pratica e ciò, unitamente alla riduzione del personale, comportò la sostanziale ignoranza di quali capiturno prestassero ancora servizio presso la ThyssenKrupp ed a chi ci si dovesse rivolgere, di volta in volta, in caso di necessità[29].

4 – La ricostruzione dei fatti

Il giorno 5 dicembre 2007 gli addetti al turno pomeridiano si trovarono a fronteggiare l'ordinario inconveniente della carta infraspira al nastro di acciaio -problema, come si è detto, riconducibile al non sufficiente stazionamento *"a riposo"* dei *coils*- e rilevarono, probabilmente, il malfunzionamento di una fotocellula; B.A. ed M.R.[30] procedettero alla rimozione della carta "adesa" sulla lamiera e ad una sommaria pulizia della linea nel tardo pomeriggio, secondo B.A., o qualche ora più tardi[31]; dopo un arresto dei macchinari, la

---

[29] La confusione circa chi dovesse ricoprire di volta in volta il ruolo di capoturno emerge in più punti. Si segnalano, in particolare, le parole di P.S., operaio di secondo livello, arrivato al quinto livello con *"fascia da leader"*, ossia *"spalla"* del capoturno:
"Domanda del PM: M.R. quella sera che ruolo svolgeva?
Risposta di P.S.: Capoturno
Domanda del PM: Capoturno cosa? Capoturno produzione?
Risposta di P.S.: Non si capiva più niente là perché il mio capoturno era S.V. e da lì iniziavano oggi c'era S.V. domani c'era M.R.". Dalla testimonianza dello stesso e di Re.Pa., elettricista, emerge, inoltre, che "ultimamente" chi rivestiva il ruolo di Capoturno, lo rivestiva per tutto lo stabilimento, assommando le figure di capoturno produzione e capoturno manutenzione. Nello stesso senso si pongono le parole di Carlo Marrapodi, ex operaio ThyssenKrupp, nel contributo "*Solitudine operaia*", in *ThyssenKrupp – morti speciali S.p.A.*, Becco Giallo Editore, Padova, 2009, p.8. Utili anche le parole di D.F.R., responsabile del servizio ecologia e della squadra di emergenza, che narra un episodio in cui egli aveva necessità di comunicare con il capoturno e stava quindi cercando un certo G.C., venendo in seguito a conoscenza delle avvenute dimissioni dello stesso.

[30] Sebbene la sigla impiegata dal testo della sentenza reperibile in De Jure coincida con quella identificativa del capoturno deceduto a causa dell'incendio, è possibile risalire agli estremi dei due differenti addetti attraverso il testo della decisione disponibile su amblav.it: colui che rimosse la carta nel pomeriggio del 5 dicembre insieme a B.A. è Morano Rocco, addetto alla Linea 5, mentre il capoturno perito a seguito dell'incidente è Marzo Rocco. Le iniziali si riferiscono, nel presente scritto, al capoturno manutenzione, fatta eccezione per il riferimento corrente e per la nota a piè di pagina successiva, dove indicano l'operatore in servizio il pomeriggio del 5 dicembre 2007.

[31] È infatti possibile che la pulizia sia avvenuta tra le ore 20:06 e le 21:40 circa di quella sera, durante un arresto della linea. Preme rilevare come, nonostante l'intervento di pulizia, le quantità di carta oleata presenti nei locali

lavorazione riprese intorno alle 21:40; verso le ore 23:07 la sezione corrispondente all'Aspo 1 della Linea 5 venne fermata, in ragione di un guasto; in particolare, la fotocellula non percepiva la presenza della lamiera nell'aspo[32]; la lavorazione ripartì, dopo l'individuazione e la riparazione del malfunzionamento, alle ore 00:35. Durante la fermata, alcuni addetti[33] hanno provveduto nuovamente alla sommaria pulizia della linea, eliminando parte della carta oleata depositatasi durante la lavorazione. Secondo le ricostruzioni, sul posto mancava M.R., capoturno, giunto sulla linea in un momento di poco posteriore alla ripartenza dei macchinari. Successivamente alla soluzione del problema ed al riavvio della sezione superiore Aspo 1, gli addetti in servizio -probabilmente, sette su otto[34]- conversero nel pulpito principale[35]; il livello

della Linea APL5 fossero ingenti al momento dell'incendio e, secondo le parole di "M.R." (Mo.R.), già alle ore 22:00 della stessa sera.

[32] Le condizioni delle fotocellule costituiscono un ulteriore indice del degrado in cui versava l'intero stabilimento; come emerge dalla testimonianza di P.S., *"spalla"* del capoturno, era consuetudine smontare le fotocellule funzionanti da un macchinario all'altro, per impiegarle sulla macchina di volta in volta in funzione. La questione "fotocellula", sebbene sia stata nel giudizio *"sviscerata in tutti i particolari"*, non riveste un ruolo determinante nel corso degli eventi che hanno portato all'incendio mortale, ma rappresenta l'ennesimo esempio della situazione degradata in cui versavano gli impianti dello stabilimento torinese alla fine dell'anno 2007. Per completezza, si segnala che la funzione della stessa è limitata alla rilevazione della presenza del nastro di acciaio sulla linea, senza rapporto alcuno con il sistema di centratura della lamiera (questa la ragione per cui si è ritenuto di specificare, poco sopra, che il malfunzionamento in questione nulla ebbe a che vedere con l'originarsi delle fiamme); la fotocellula in questione presentava un difetto meccanico, essendo sostenuta da una staffa storta, difetto già rilevato in data anteriore al 5 dicembre; il malfunzionamento era già stato notato il venerdì precedente, 30 novembre 2007; dopo la fermata del fine settimana, gli addetti indicarono su un foglio i lavori che avrebbero dovuto essere effettuati; non essendo presente alcun manutentore, il foglio venne lasciato nel pulpito, ma la segnalazione venne effettuata poco dopo oralmente al capo della manutenzione M.E.; Re.Pa. si recò infatti sul luogo del malfunzionamento già il giorno lunedì 3 dicembre 2007, procedendo ad una riparazione sommaria, con l'intento di *"sistemare la "staffa" in occasione di una fermata"*. Il mancato intervento di riparazione definitiva viene qualificato dall'organo giudicante di primo grado come un atto di *"trascuratezza"* da parte dei manutentori, mentre il malfunzionamento della fotocellula non può considerarsi un'anomalia della notte dell'incidente. La sera dell'incendio, il guasto venne individuato da S.A. e riparato ancora provvisoriamente, mediante il posizionamento di un catarifrangente e l'impiego di nastro adesivo.

[33] Si trattò di B.A., S.R. e R.R. Il testo della sentenza si sofferma brevemente sui movimenti, in tale lasso temporale, dell'elettricista S.R. e di alcuni altri addetti; il passo in questione è qui omesso, non rivestendo particolare rilevanza causale nello svolgimento dei fatti di quella notte.

[34] Nel testo della sentenza non vengono specificati i movimenti dei singoli operatori, in particolare di M.R., capoturno, con i compiti *di "controllare la "squadra" di quel turno e prendere atto dello straordinario di S.A. e di B.A."*, e di S.B., che si trovava sul luogo per giustificare con M.R. il proprio ritardo nel prendere servizio quella sera. Del resto, come specifica la Corte, non appare di particolare rilievo l'individuazione della precisa collocazione di ogni addetto al momento dell'innesco dell'incendio, potendosi ritenere provato che, appena si accorsero dell'incendio in atti, tutti di precipitarono sulla linea per spegnerlo. Si coglie l'occasione per specificare che sette degli otto addetti non avevano mai frequentato un corso antincendio, mentre S.A. frequentò le sole lezioni teoriche di un corso aziendale.

dell'Aspo 2 non era, invece, in funzione[36]. Pare opportuno rilevare fin d'ora che non risulta imposta dal tipo di lavorazione, né da alcun ordine, disposizione, indicazione o suggerimento aziendale, la presenza continuativa degli addetti "a bordo linea" durante il trattamento del nastro d'acciaio: la sola postazione "ravvicinata" e costante in prossimità dei macchinari era quella del collaudatore, *"che controllava e indicava i difetti del nastro"*. Tutti gli altri operatori, ad eccezione dei momenti in cui la lavorazione richiedeva la presenza degli stessi a bordo linea e di *"un paio"* di controlli dei macchinari da effettuarsi "a vista" durante ogni turno di 8 ore, trascorrevano buona parte del tempo nel pulpito principale, da cui era possibile sorvegliare l'intera linea attraverso i monitor, quindi molto più agevolmente rispetto al limitato monitoraggio che sarebbe possibile effettuare "a vista" in prossimità della macchine[37]. Vero è che, in presenza di anomalie e problemi della lavorazione, era necessario che gli operatori fossero presenti a bordo linea, ma è anche vero che, quella notte, la ripartenza dei macchinari dopo la fermata per il guasto della fotocellula non rappresentava una situazione anomala, né di allarme o pericolo: non è, quindi, possibile ravvisare alcuna condotta riprovevole degli addetti, anzi appare del tutto regolare il rientro degli stessi nel

---

[35] Il dato non è, però, certo; con buona probabilità si trovavano nel pulpito principale B.A., M.R., R.R., S.A. e S.B.; sussistono incertezze circa la presenza di D.M.G., che in quanto collaudatore avrebbe potuto essere tanto nel pulpito principale, quanto nella cabina di collaudo; nulla si specifica circa L.A., ma in alcune deposizioni rese nell'immediatezza dei fatti si legge che tutti gli addetti si trovavano nel pulpito principale, al momento dell'innesco dell'incendio; l'ottavo addetto, ossia S.R., si trovava invece a bordo linea.

[36] Ciò emerge chiaramente dalla testimonianza di B.A., secondo cui l'Aspo 1 stava girando, mentre l'Aspo 2 era in "*stand-by"*.

[37] Gli unici momenti in cui era necessaria la presenza degli addetti a bordo linea erano rappresentati dal "carico" e lo "scarico" dei *coils* dagli aspi e le altre operazioni richieste dal ciclo produttivo, quali la saldatura delle estremità di due nastri, la *"saldatura in uscita"* o la patologica rimozione della carta infraspira adesa alla lamiera, oltre al paio di controlli "a vista" da effettuarsi in ogni turno. Il punto è efficacemente riassunto dalla testimonianza di Ve.Le., primo addetto alla Linea 5: *"chi saldava, chi imboccava, poi tutti nel "gabbiotto" a controllare con i monitor, invece il collaudatore aveva la sua postazione"*. Si richiama anche la testimonianza dell'Ing. V.L. il quale, avendo inizialmente sostenuto l'esistenza di un obbligo di presidio continuativo degli addetti a bordo linea, ha poi appreso dell'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti per il reato di falsa testimonianza ed ha modificato la propria versione, affermando che *"ogni addetto aveva i suoi compiti, terminati i quali poteva stare dove voleva, in particolare dal pulpito a controllare la lavorazione con i monitor."*. Che l'esistenza di un obbligo di presidio costante della linea si presentasse come implausibile ed incompatibile con la lavorazione, poste le dimensioni e la complessità della stessa e l'esiguo numero di operatori addetti ai macchinari, viene anche posto in evidenza dall'organo giudicante. In luogo di "un paio" di controlli "a vista" della linea per ogni turno di 8 ore, in un documento sequestrato all'imputato E.H. e di certa provenienza aziendale, si legge che l'ispezione dovrebbe avvenire *"una volta durante ogni turno, per rimuovere i residui cartacei* -dei quali, quindi, la dirigenza doveva essere a conoscenza- *e per tener pulito il capannone"*.

pulpito principale, una volta riavviata la linea 5[38]. Poco dopo il personale si accorse della presenza di fiamme al di sotto della spianatrice; non è chiaro se gli addetti videro per primi il fuoco attraverso i monitor, o se ne vennero a conoscenza a seguito dell'annuncio di S.R., che si trovava ancora sulla linea e si precipitò nel pulpito a dare l'allarme[39]. La questione della tempestività o meno dell'avvistamento delle fiamme e dell'intervento degli addetti su di esse è stato ampiamente sviscerato nel giudizio e necessita di alcune specificazioni; innanzitutto, può ritenersi accertato che l'azione degli operatori nei confronti del principio di incendio avvenne con qualche momento di ritardo rispetto al momento dell'innesco. Contrariamente alla tesi della difesa, però, ciò non rappresenterebbe affatto una anomalia[40]: poste le dimensioni e la complessità della Linea 5, le operazioni che gli addetti dovevano effettuare e le condizioni complessive di lavoro, la vera "anomalia" sembrerebbe essere rappresentata dall'avvistamento e dall'intervento tempestivo dei principi di incendio in occasione di tutti i focolai precedenti[41]. In ogni caso, grazie all'analisi dei dati registrati dal computer di

---

[38] Efficacemente, il giudice di primo grado afferma infatti che *"i lavoratori, quella notte, non hanno "colpevolmente" omesso di controllare la sezione di entrata dopo il riavvio della Linea, perché, con gli elementi dati, non se ne ravvisava -ex ante- la necessità."*; il punto rileva, come si vedrà *infra*, perché solamente un comportamento abnorme del lavoratore consente di ritenere sussistente l'interruzione del nesso di causa tra la condotta del datore di lavoro e l'evento, ai sensi dell'art.41, comma secondo, c.p.; peraltro, si anticipa che nella vicenda in analisi non sembra rinvenibile alcuna condotta abnorme dei dipendenti, restando perciò intatto il nesso di causa.

[39] Sul punto, le testimonianze dell'unico sopravvissuto B.A. sono comprensibilmente confuse, affermando prima che al momento dell'avvistamento delle fiamme tramite i monitor tutti gli addetti si trovavano nel pulpito, poi che le stesse sono state avvistate da S.R., a bordo linea, il quale si è recato nel pulpito a dare l'allarme. Il punto non è, peraltro, di particolare rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti, essendo dato incontroverso che, appena ricevuto l'allarme, tutti gli operatori *"si precipitarono per tentare di spegnerlo"*.

[40] I difensori hanno infatti sostenuto che l'incidente mortale sarebbe l'esito di un processo causale in cui si sono inserite numerose "anomalie", tra cui il tardivo intervento degli addetti sulle fiamme. Altri elementi che avrebbero reso "anomalo" l'episodio del 6 dicembre sarebbero stati il guasto della fotocellula, privo invece di rilevanza causale nei confronti dell'incendio, la ripartenza della linea a seguito della riparazione della fotocellula, che non richiedeva invero la presenza degli addetti a bordo linea, lo sviluppo stesso delle fiamme, alimentate come molte altre volte dalla carta oleata, dalla segatura, dai rifiuti e dall'olio minerale e di laminazione -nemmeno la presenza dei combustibili, quindi, può considerarsi "anomala"-, la mancata centratura del nastro, di cui sono anzi ben visibili sulla carpenteria i segni di precedente sfregamento. Nemmeno il *flash fire* (*infra*) può considerarsi una reazione chimica anomala ed imprevedibile, essendo viceversa segnalato e descritto in numerose norme e raccomandazioni.

[41] Nello stesso senso si pongono le parole di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit., in un passo che si ritiene di dover riportare per intero: *"In ultima analisi, lo scrivente si stupisce come l'evento incidentale che ha causato la morte dei sette operai si sia verificato con tale ritardo, viste le condizioni in cui funzionava l'impianto, ovvero in palese violazione con ogni norma di sicurezza. Tutto quanto era umanamente*

controllo, è possibile effettuare un tentativo di quantificazione del ritardo con cui gli addetti sono intervenuti sull'incendio: dalle ore 00:31 alle 00:35[42] l'operatore inviò i comandi preparatori al riavvio della linea; alle ore 00:35, 46 secondi circa i macchinari ripartirono alla velocità di 21 metri al minuto; non è dato sapere se gli sfregamenti tra l'acciaio e la carpenteria metallica, generatori di scintille, ebbero inizio fin da quel momento. Alle 00:44 il collaudatore segnalò un difetto del nastro e 9 secondi dopo si arrestò la sezione di ingresso della linea; nel minuto successivo, la velocità venne ridotta da un operatore da 21 a 18 metri al minuto -la ragione non è certa, potrebbe essere o meno l'avvistamento delle fiamme- e vennero impartiti ulteriori comandi (nello specifico, *"riavvio pompe"*): si tratta delle ultime operazioni effettuate da una persona fisica. Dopo due minuti e mezzo dopo, ossia alle ore 00:48, giunse dai macchinari l'allarme *"basso livello olio"* dal che si deduce che dovevano già essere collassati uno o più flessibili; alle 00:53 si registrò un secondo allarme, *"minimo livello serbatoio"*; dieci secondi dopo l'impianto si bloccò. Come segnalato poco *supra*, sembra di potersi affermare che l'avvistamento del fuoco avvenne con qualche minuto di ritardo rispetto all'innesco, il che, poste le dimensioni e la complessità della linea e, soprattutto, l'assenza di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi, appare del tutto comprensibile[43]; l'organo giudicante di primo grado manifesta, comunque, il disaccordo con la ricostruzione proposta dalla difesa, per cui l'intervento con gli estintori sarebbe avvenuto ben 11 minuti dopo l'inizio della combustione. Venuti a conoscenza della presenza delle fiamme, gli operai uscirono dal pulpito principale; secondo le ricostruzioni, ciò sarebbe avvenuto forse intorno alle ore 00:45, con sufficiente certezza prima delle ore 00:53[44].

---

possibile per rendere provabilissimo il disastro era stato fatto o omesso dall'azienda con incredibile e costante pervicacia".

[42] I dati sono stati qui arrotondati al secondo; per i centesimi di secondo e alcune operazioni registrate dal sistema che non si sono qui riportate si rimanda al testo della sentenza; in particolare, pare opportuno specificare che le operazioni disposte dal personale e quelle effettuate automaticamente dai macchinari erano memorizzate all'interno di un *server*, con ogni probabilità in *file di log*.

[43] Si ritiene di specificare che nessun obbligo di permanenza in prossimità dei macchinari verteva sugli addetti, ma che, anche se ciò fosse stato imposto -o anche solo "consigliato"-, nulla potrebbe dirsi rispetto all'avvistamento delle fiamme: in una linea disposta su oltre 200 metri di lunghezza, sviluppata su tre livelli e caratterizzata da numerosi anfratti, fosse e passerelle, instaurare un diretto collegamento tra la presenza fisica a bordo linea e l'avvistamento immediato dell'incendio non appare affatto agevole. Si segnala, inoltre, che l'avvistamento delle fiamme con qualche minuto di ritardo non sembra affatto riconducibile a condotte particolarmente negligenti degli addetti, quali guardare la televisione o giocare alla *Play Station*.

[44] Sul punto cristalline sono le parole della Corte: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, che ritiene di far coincidere l'innesco dell'incendio con il riavvio della linea e di collocare l'azione degli addetti ben 11 minuti dopo, il giudice di primo grado non ritiene di poter affermare con certezza i momenti in cui le scintille vennero

É probabile che uno degli operatori, prima di precipitarsi presso i macchinari, si sia adoperato a disporre l'arresto della linea superiore, tramite i comandi del pulpito; i lavoratori si munirono di estintori e si portarono a bordo linea, per spegnere le fiamme che, al momento, sembravano essere di modesta entità, presentando un'altezza di circa 10-15 centimetri. Secondo le ricostruzioni, il fuoco dovrebbe essersi originato dallo sfregamento del nastro d'acciaio contro la carpenteria metallica, in ragione del non corretto centramento dello stesso[45]; le scintille così prodottesi, a contatto con la carta oleata accumulatasi sul pavimento al di sotto della spianatrice, avrebbero innescato l'incendio, alimentato dall'olio -di laminazione ed idraulico-, da altra carta, dalla segatura e dalla sporcizia ivi presenti. Doveroso è il rimando alle figure 11 e 12, *supra*, dove sono evidenti i segni lasciati dagli sfregamenti tra l'acciaio e la carpenteria metallica: ciò mostra con evidenza che il fenomeno doveva essersi già presentato con frequenza prima dell'incidente, producendo scintille, innescando altri focolai e non rappresentando affatto un'anomalia della notte dell'incidente[46]. I lavoratori, intenti nello spegnimento delle fiamme, svuotarono alcuni estintori; altri erano già esauriti, tant'è vero che B.A., unico sopravvissuto, ha affermato -in una testimonianza- di averne gettato via uno, stizzito, essendosi accorto che era scarico proprio al momento in cui stava

---

prodotte, i combustibili si infiammarono ed alimentarono le fiamme e la durata dell'intervento con gli estintori prima della decisione di impiegare la manichetta ad acqua.

[45] È stato infatti accertato che *"l'Aspo 1 non era centrato sulla carpenteria della Linea 5, bensì disassato e spostato verso il lato operatore"*. Null'altro si è riuscito ad accertare in sede dibattimentale, restando una mera ipotesi che l'Aspo 1 fosse stato imboccato appositamente fuori asse dalla squadra impiegata nel turno lavorativo precedente, perché "sciabolato" -ossia non perfettamente laminato, con conseguenti difetti di planarità-, al fine di *"spianarlo"*, senza che essa avesse "*passato le consegne*" alla squadra successiva, informandola dello spostamento dell'Aspo 1. La Corte afferma a chiare lettere che se si può concordare sulla mancata centratura dell'Aspo 1, nulla può concludersi sulla sciabolatura o meno del nastro di acciaio in lavorazione al momento dell'incendio.

[46] Precisamente, l'incendio si originò nella Sezione di Entrata della Linea APL5, sulla verticale della spianatrice dell'Aspo 2, situata al di sotto del secondo pinzatore dell'Aspo 1: cfr. figura 5, *supra*. Le scintille vennero alimentate dai materiali combustibili più volte indicati, quali carta infraspira oleata, olio minerale e di laminazione, segatura, rifiuti. Non è possibile confermare, né smentire, che il primo combustibile che avrebbero trovato le scintille sia stata la carta infraspira adesa all'acciaio, di cui gli operatori non si sarebbero accorti: sebbene il riavvolgitore della carta fosse impostato su "manuale", anziché "automatico", non vi è certezza alcuna che la carta fosse effettivamente adesa al nastro al momento dell'innesco. Non è infatti escluso che il selettore fosse impostato su "manuale" senza che, al momento, vi fosse effettivamente della carta infraspira adesa alla lamiera; come si evince da alcune testimonianze, vi erano infatti delle squadre di addetti che preferivano lavorare sempre in "manuale", nonostante ciò richiedesse una maggiore attenzione, anziché impostare l'avvolgimento automatico, perché era possibile che anche impostando quest'ultimo la sezione di entrata, in caso di rottura della carta, non si arrestasse -come invece avrebbe dovuto-, comportando il rischio che essa arrivasse nel forno e rendesse l'acciaio inservibile.

cercando di utilizzarlo. Nel frattempo le fiamme aumentarono, alimentate dalle grandi quantità di olio, carta, segatura e sporcizia; secondo le ricostruzioni, il fuoco ha raggiunto un tubo flessibile del circuito oleodinamico, in cui era presente olio minerale ad alta pressione (140 Bar[47]). Contemporaneamente, alcuni addetti decisero di intervenire sull'incendio impiegando una manichetta che, collegata all'apposito innesto, avrebbe permesso all'acqua di fuoriuscire e spegnere il fuoco[48]; uno di essi (B.A.) si diresse, allora, in direzione dell'idrante, posizionato a 4-5 metri di distanza dal fulcro dell'incendio, con l'intenzione di collegarla all'apposito attacco. Nell'attimo immediatamente successivo all'innesto della manichetta sull'idrante, il flessibile raggiunto dalle fiamme cedette, forandosi e comportando la fuoriuscita dell'olio minerale, nebulizzato, in esso contenuto. L'olio si incendiò istantaneamente, dando origine al cd. "*flash fire*", ossia una nube di fuoco che si propaga ad estrema velocità, investendo i lavoratori, intenti a spegnere le fiamme, che si trovavano nei pressi del macchinario[49]. Non venne investito dalla nube di fuoco l'operatore B.A., che si stava occupando dell'innesto della manichetta, protetto da un muletto che si trovava, casualmente, parcheggiato tra il flessibile danneggiato dalle fiamme e l'idrante. Di particolare impatto si presenta il particolare per cui la nube di fuoco investì proprio il carrello elevatore che ha protetto l'unico superstite, lasciando sul muro una proiezione del mezzo costituita dalla fuliggine; in altre parole, è come se il muletto avesse svolto il ruolo di *"stencil"*, permettendo alla nuvola incendiaria di disegnarne il profilo sulla parete. B.A., dopo aver visto il *flash fire,*

---

[47] Una pressione di 140 Bar corrisponde a quella esercitata dall'acqua a 1400 metri di profondità.

[48] È opportuno precisare che la manichetta anti incendio presenta due estremità: una viene collegata all'idrante che permette l'erogazione dell'acqua, la seconda consente la fuoriuscita del liquido in direzione delle fiamme tramite una "lancia" e necessita che venga girata un'apposita maniglia posta su di essa.

[49] Il movimento della fiammata, essendo essa costituita da olio sotto pressione, nebulizzato ed istantaneamente infuocatosi, si presentò differente rispetto a quello che viene normalmente effettuato dalle fiamme: se il fuoco tende, nella maggior parte dei casi, verso l'alto, in presenza di *flash fire* si genera una sorta di *"onda anomala"*, come una *"grossa mano"* -queste la parole di B.A.-, che si propaga anche verso il basso. Il fenomeno non è accompagnato da un forte boato, simile ad un'esplosione, ma al rumore -naturalmente, amplificato- *"che fa* (la) *fiammella all'interno della caldaia"*, quando si apre il rubinetto dell'acqua calda -si tratta di una similitudine impiegata dallo stesso B.A.-. Sarebbe utile stimare con sufficiente precisione la durata dell'intervento degli operatori nei confronti delle fiamme, anche al fine di comprendere se l'avvistamento del fuoco da parte degli stessi sia stato tempestivo o meno; ciò non è però possibile, posto che l'azione degli addetti avverso l'incendio probabilmente non è stata sincrona, è stata effettuata da diverse posizioni e che non è dato conoscere la precisa quantità di materiale estinguente a disposizione in ogni estintore. Per le ragioni appena esposte, a poco può servire la nozione -oggetto di un esperimento proposto dalla difesa- per cui un estintore impiega circa 75 secondi per scaricarsi. Per quanto concerne una caratteristica specifica dell'olio minerale, si riportano le considerazioni dell'ing. Lu., che seguì gli interventi antincendio nello stabilimento ternano, secondo cui l'olio allo stato liquido si infiamma a +300°, mentre quando è nebulizzato *"brucia (a) molto meno"*.

si diresse allora nel pulpito e cercò di utilizzare il telefono, senza successo -come si è visto, l'apparecchio presentava delle difficoltà di funzionamento già prima dell'incidente-, al fine di chiedere aiuto; uscì quindi dal pulpito, ed in quel momento vide S.R. che gli andava incontro, completamente coperto dalle fiamme; B.A. cercò di spegnere il fuoco che investiva il corpo del compagno, riuscendoci, fatta eccezione per le scarpe -probabilmente, eccessivamente impregnate di olio-; dopo di che, tolse delicatamente i brandelli dal corpo ustionato del collega. Le fiamme investivano, al momento, il corridoio di passaggio nella sua ampiezza, sviluppandosi quindi non solo in altezza, sopra i macchinari, ma anche in larghezza. B.A. riuscì a prendere possesso di una bicicletta ed, urlando ripetutamente che erano tutti morti, attraversò un passaggio[50]; giunse così alla linea 4 e la percorse per circa 100 metri. Dopo aver avvistato ed avvicinato alcuni colleghi, li condusse alla linea 5, dove le fiamme avevano ormai raggiunto il soffitto del capannone, incendiando anche il carroponte, da cui si staccavano pezzi di materiale infuocato. Alla vista si presentavano un "muro di fuoco" costituito da altissime fiamme, ed un muro di mattoni che stava a sua volta bruciando. Vicino al fuoco si trovavano i corpi di L.A. e S.R., *"completamente nudi, avevano le scarpe che bruciavano e qualche pezzo di vestito"*[51]. Uno degli addetti alla linea 4, nello specifico S.F., montò una manichetta al fine di intervenire nuovamente sull'incendio, ma la maniglia della lancia si staccò e l'acqua iniziò ad uscire lateralmente, anziché davanti, rendendone particolarmente difficoltoso l'utilizzo. Gli operatori effettuarono le chiamate di emergenza all'infermeria interna, ai Vigili del Fuoco[52] e al Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica[53] (118); altri provarono a spegnere le fiamme che avvolgevano i corpi, ancora vivi, impiegando dei mezzi di fortuna, in particolare dei giubbotti, un maglione (B.P.) ed una pentola piena d'acqua[54]; allontanarono poi i corpi gravemente ustionati di S.R. e L.A. dalle fiamme.

[50] B.A. specifica di aver urlato quelle parole non perché ne fosse convinto, ma per comunicare immediatamente ai colleghi la gravità di ciò che era accaduto e, quindi, della situazione di emergenza in atto.

[51] Così, la testimonianza di B.P.; dalle parole dello stesso addetto si evince, inoltre, che è probabile che L.A. e S.R. fossero riusciti ad uscire dalle fiamme con le proprie forze, rimanendo, esausti e a terra, a circa 3 metri dalle stesse.

[52] Le chiamate al 115 sono state separatamente effettuate dal 118, dalle guardie, e -con il proprio telefono cellulare- da B.P., che afferma di avere già provato a chiamare i Vigili del Fuoco ma di aver ricevuto, in risposta, che essi erano già impegnati per delle emergenze. La telefonata di B.P: al 118 è riportata per intero all'inizio della motivazione in diritto della sentenza della Corte d'Assise di Torino n.31095/2011, cit., e può essere ascoltata sul sito www.dors.it.

[53] Nello specifico, la chiamata al 118 venne effettuata da B.P. all'una e 43 secondi. In seguito altre persone si sono rivolte a tale numero, come P.S. e l'infermiera G.G.

[54] La pentola venne impiegata da R.P. per spegnere le fiamme che investivano le scarpe di S.R.

Attraverso una diversa via, altri feriti uscirono dal fuoco con le proprie forze, e si presentarono gravemente ustionati e svestiti, ma coscienti ed in piedi, alla vista dei colleghi, domandando preoccupati in che condizioni stessero versando, dato che non riuscivano a vedersi[55]; gli addetti alla linea 4, insieme a B.A., cercarono di mettere al riparo i sei colleghi. Al momento, sembra che si stessero verificando delle "esplosioni"[56] ed all'interno delle fiamme fosse rimasto soltanto più S.A., purtroppo in una posizione inaccessibile ai colleghi; le richieste di aiuto di S.A. giungevano, secondo le testimonianze, *"(d)all'interno del fuoco, delle fiamme"*, *"la voce arrivava da dentro le fiamme"*[57] ed in un momento successivo l'addetto P.G. dispose l'allontanamento di B.A., poiché quest'ultimo effettuò a più riprese il disperato tentativo di gettarsi in mezzo alle fiamme per correre in soccorso di S.A.[58]. L'elettricista di pronto intervento (Re.Pa.), pur facendo parte della squadra di emergenza, si trovava in un'apposita cabina, non lontana dal luogo dell'incendio; sentendo delle urla, si avvicinò alla linea 5. Venuto a conoscenza della situazione, avvisò le guardie, si preoccupò di mettere in sicurezza l'impianto, staccando l'elettricità dalla linea e, in un momento successivo, chiudendo la valvola del gas metano[59]. I sorveglianti vennero informati dell'incendio anche da una chiamata proveniente dall'infermeria, in particolare dell'infermiera G.G.; essi suggerirono alla stessa di avvertire il 118. L'infermiera effettuò la telefonata, venendo però a conoscenza che i soccorsi erano già stati allertati e che le autoambulanze stavano arrivando. La squadra di emergenza interna all'impresa venne avvisata dalle guardie: si noti che essa avrebbe dovuto venire a conoscenza dell'incendio attraverso un apposito allarme, che però non funzionò; le guardie comunicavano tra loro tramite ricetrasmittente, quando vennero intercettati dai membri della squadra di emergenza,

---

[55] Dalle testimonianze emerge che essi erano riconoscibili solo dalla voce, presentando un aspetto gravemente compromesso; tra gli altri, furono specificamente riconosciuti G.D.M., S.B. ed il capoturno M.R.

[56] Tali esplosioni sarebbero dovute al cedimento di ulteriori flessibili; sul punto, cfr. lo stralcio della relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit., riportata al termine del presente lavoro; nel medesimo passo è riportata, con maggiore specificità, la dinamica del *flash fire*.

[57] La prima espressione appartiene a S.F., addetto alla linea 4; la seconda a D.F.R., responsabile del servizio ecologia, ossia membro della squadra di emergenza. Sul punto si pronuncia anche il collega P.G., che afferma di avere preso un Vigile del Fuoco per il bavero della giacca al fine di spronarlo ad intervenire in soccorso di S.A., che si trovava ancora nelle fiamme e che continuava a chiedere aiuto.

[58] Per un'evocativa illustrazione di tale episodio e del fenomeno del *flash fire*, cfr. le immagini riprodotte al termine della presente trattazione nell'Appendice n.1 e tratte da A.Di Virgilio, M.De Carli, in *ThyssenKrupp – morti speciali S.p.A.*, cit., pp.24 e 26.

[59] Nello specifico, egli staccò tutti i ventilatori dei forni, disattivò *"tutte le utenze e i secondari dei trasformatori, gli MCC e via via fine al 22000"*, interruppe la circolazione dell'energia elettrica e chiuse le valvola del metano; dalla testimonianza dello stesso emerge il timore che l'incendio causasse lo scoppio del forno.

che aveva sentito la conversazione tramite radio. Informata, quindi, dai sorveglianti, la squadra di emergenza cercò, invano, di avvertire il capoturno, sull'identità del quale sussistevano peraltro dubbi ed incertezze; giunta sul posto tramite il Fiorino in dotazione, non riuscì in un primo momento ad avvicinarsi al luogo dell'incidente, in ragione del fatto che il portone di accesso non si apriva; il motivo della mancata apertura dello stesso consisteva nella circostanza per cui esso, non essendo dotato di alimentazione elettrica autonoma, non era raggiunto dalla corrente, staccata dall'elettricista al momento della messa in sicurezza dell'impianto. Uno dei membri della squadra scese quindi dal Fiorino e, dopo aver provato, senza successo, ad aprire il portone, proseguì a piedi, disponendo che il fiorino accedesse per altra via; seguite le istruzioni, il mezzo si introdusse nel capannone e venne indirizzato nei pressi della linea 5, dove venne posteggiato. Nel frattempo, le fiamme continuarono a svilupparsi in altezza, ma non più in larghezza, non investendo più il corridoio che accompagnava la linea 5 nella sua lunghezza. I membri della squadra, dopo aver provato ad intervenire sulle fiamme, spostarono i feriti ed, all'arrivo dei Vigili del Fuoco, indicarono loro dove si stesse sviluppando l'incendio, pur non possedendo precise conoscenze circa il funzionamento dei macchinari ivi presenti. Un addetto, probabilmente membro della squadra di emergenza, si recò a piedi presso l'infermeria, dove l'infermiera G.G. stava già calzando gli scarponi anti infortunistici per precipitarsi sul posto; l'uomo e la donna si recarono quindi al punto di raccolta più vicino, dove c'erano alcuni dei feriti, coscienti, tra cui M.R., ed altre vittime che si avvicinavano camminando. Al momento dell'intervento dell'infermiera G.G., i mezzi di soccorso erano sempre più vicini, come si poteva evincere dal rumore delle sirene.

Gli operatori di Polizia, giunti sul posto, cercarono delle assi per portare i corpi lontano dalla linea, pur rendendosi conto che era sufficiente anche solo sfiorarli per causare loro ulteriori sofferenze. I Vigili del Fuoco, dopo aver allontanato i componenti della squadra di emergenza ed i poliziotti, disposero il non allontanamento dell'elettricista ed intervennero sull'incendio impiegando le tubazioni alimentate dalle macchine in loro dotazione, non potendo innestarle sugli impianti anti incendio della fabbrica, caratterizzati da una pressione insufficiente al fine della formazione della schiuma. Un vigile del fuoco si diresse sulla linea 4, insieme a B.P., per metterla in sicurezza, data la presenza di metano. Anche gli infermieri del 118 raggiunsero il sito, provvedendo al trasporto dei corpi tramite lettighe sulle ambulanze. I Vigili del Fuoco rinvennero il corpo completamente nudo di S.A., con profonde ustioni, dietro ad un carrello; lo trasportarono verso l'esterno, richiedendo l'intervento di

un'ambulanza del 118; l'addetta di Polizia Scientifica Gi.Pa., in una testimonianza, afferma di aver rinvenuto il corpo fuori dai locali della linea 5, precisamente *"nello spazio antistante l'ingresso del capannone dove era posta la linea 5"*. Mentre i pompieri provvedevano allo spegnimento delle fiamme, la Polizia, impiegando le liste che indicano i nomi di chi dovrebbe trovarsi al lavoro al momento, verificò la mancanza di una persona -S.A., appunto, l'unico degli operai a essere già deceduto al momento dell'intervento[60]-, identificò i testimoni ed inviò sulla linea 5, mano a mano che li individuava, quegli addetti che avrebbero potuto essere di utilità ai Vigili del fuoco, in ragione delle proprie conoscenze e competenze circa il funzionamento della linea stessa e la presenza di serbatoi infiammabili o altri elementi di potenziale pericolo. Gli operatori di Polizia si adoperarono anche alla ricerca di un addetto alla sicurezza, che normalmente -come emerge dalla testimonianza degli stessi- è tra le prime persone a comparire davanti ad essi in caso di simili eventi, con il ruolo di indicare le potenziali fonti di pericolo e le eventuali iniziative da intraprendere; nel caso in parola fu invece necessario ricercarlo. Dopo circa 45 minuti, vennero rintracciati ed identificati Br., responsabile della sicurezza industriale, e C.C., responsabile di sicurezza e prevenzione infortuni[61]. La Polizia rimosse inoltre il cadavere di S.A. ed, effettuato il -parziale- sopralluogo della Polizia Scientifica, della Procura e del consulente, appose i sigilli al luogo dell'incendio[62]. Come emerge dalle parole dell'addetta di Polizia Scientifica Gi.Pa., il sopralluogo dovette essere interrotto in ragione dell'insorgenza di un secondo incendio, verso le ore 6 del mattino, su cui intervennero i Vigili del Fuoco. La Polizia Scientifica tornò sul posto il giorno successivo, terminando la documentazione dello stato dei luoghi; quest'ultimo si presentava, chiaramente, alterato rispetto ai primi accertamenti[63]. Durante le operazioni, i feriti meno gravi ricevettero assistenza dall'infermiera G.G., che effettuò alcune medicazioni e somministrò Lexotan a chi si presentava particolarmente agitato; alcune delle persone che

---

[60] Il corpo di S.A. venne riconosciuto sul posto, davanti alla Polizia, dall'elettricista Re.Pa., che si offrì volontario per tale incombenza, conoscendo la vittima in quanto compagni di turno da molto tempo.

[61] Sembra che i due responsabili vennero rintracciati dagli operatori di Polizia con l'ausilio del personale di vigilanza.

[62] L'apposizione dei sigilli è stata effettuata, nello specifico, dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato G.M., che afferma di essere stata l'ultima persona ad andare via dal luogo. Furono gli operatori della Polizia di Stato a chiamare la Polizia Scientifica.

[63] Lo stato dei luoghi si considera alterato quando anche solo un elemento si trova in un posizione differente rispetto alla prima analisi; come si evince dalle parole dell'addetta di Polizia Scientifica Gi.Pa., *"nel momento in cui l'oggetto viene spostato, anche se di pochi centimetri per me la situazione è alterata, non corrisponde a quella che io avevo visto durante la notte."*

avevano subito lesioni, principalmente dovute al contatto con il fuoco o con l'inalazione di fumo, vennero mandate in ospedale[64]. La stessa G.G. avvisò C.C. (come detto, Responsabile della Sicurezza) ed una seconda infermiera, R.V., che si presentò successivamente sul posto per prestare soccorso ai feriti meno gravi. Il giorno successivo all'incidente, l'impresa richiese l'intervento urgente dell'impresa di pulizie Edileco e della C.M.A., specializzata in dispositivi antincendio, al fine migliorare le condizioni in cui versava l'intero stabilimento, fatta eccezione per la Linea 5, sotto sequestro.

I sei operai che non avevano ancora perso la vita al momento dell'intervento morirono a poca distanza di tempo, in ragione delle ustioni particolarmente estese e gravi subite[65]; dalle considerazioni medico-legali esposte dal dr. R.T., emerge che peculiari furono due aspetti delle condizioni delle vittime: innanzitutto, le ustioni sul corpo erano caratterizzate da una singolare uniformità, a differenza della maggior parte dei casi, dove le lesioni sono localizzate in alcuni punti; tale peculiarità è riconducibile al fenomeno del *flash fire*. Inoltre, è stato riscontrato un importante interessamento delle vie aeree, con ustione a livello polmonare: ciò avvalora l'ipotesi per cui gli operai non solo furono esposti alle fiamme, ma vennero investiti e sommersi da una nube incandescente, con conseguente inalazione dell'olio idraulico nebulizzato ed infiammato[66].

---

[64] Secondo la testimonianza di G.M., Ispettore Capo della Polizia di Stato, vennero mandati in ospedale S.F., P.G. e B.A.

[65] La morte di S.A. venne attestata dai sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incendio, ed è collocata dagli stessi alle ore 2 di notte; essa *"è stata causata da ustioni di terzo e quarto grado estese 90% della superficie corporea, che hanno determinato un quadro di shock primario immediato con meccanismo dicardiaco o neurogeno"*. Il 7 dicembre 2007 hanno perso la vita S.R., S.B. e L.A.; i tre uomini avevano subito ustioni estese circa al 95% della superficie corporea; segnatamente, S.R. morì per arresto cardiocircolatorio causato da un quadro di shock ipovolemico -ossia, per diminuzione acuta della massa sanguigna- da ustioni di terzo grado; S.B. per collasso cardio-circolatorio; L.A. per collasso cardio-circolatorio e grave shock ed insufficienza renale acuta in grande ustionato. Dal testo della sentenza non emergono dettagli circa la morte di M.R., ma si afferma *"con assoluta tranquillità che causa della morte di M.R. furono le conseguenze delle gravissime ustioni patita in occasione dell'infortunio sul lavoro del 6/12/2007."*; egli perse la vita il giorno 17 dicembre. La morte degli addetti R.R. e D.M.G sopraggiunse successivamente, rispettivamente il 19/12/2007, per insufficienza multiorgano, segnatamente cardiorespiratoria, e 30/12/2007, per uno stato settico , in particolare una polmonite bilaterale, insorto come complicanza del decorso di gravissime ustioni. B.A., unico sopravvissuto, riportò lesioni di secondo grado al viso e alla mano destra, dovute principalmente al volontario avvicinamento alle fiamme per salvare i colleghi.

[66] Dal testo della sentenza non emerge, però, con chiarezza se tutti i sette operai, o solo alcuni di essi, vennero investiti dalla nube incendiaria; dalle considerazioni del Dottor R.T. emerge che tutti i deceduti riportarono ustioni uniformi, compatibili con l'investimento da *flash fire*, ma dalla testimonianza di B.A. risulta ignota la precisa posizione di S.A., nulla si dice circa L.A. e R.R., mentre S.B. viene localizzato in due differenti posizioni

5 – La struttura organizzativa della ThyssenKrupp

Al fine di meglio ricostruire la dinamica dei fatti e, conseguentemente, di indagare circa la possibile sussistenza del dolo eventuale nella vicenda in analisi, risulta opportuno soffermarsi brevemente sulla struttura organizzativa dell'impresa ThyssenKrupp e sulle caratteristiche strutturali dello stabilimento di Torino.

Quest'ultimo appartiene, dalla seconda metà degli anni '90, alla multinazionale ThyssenKrupp AG[67]; essa rappresenta la "casa madre", ha sede in Germania e si occupa esclusivamente delle decisioni relative al gruppo, quali la strategia, la gestione degli investimenti, il rapporto con l'azionariato diffuso; il settore in cui tale impresa opera è principalmente la lavorazione dell'acciaio, insieme alla produzione di alcuni beni strumentali quali tecnologia, ascensori e scale mobili[68]. La gestione della ThyssenKrupp AG -"TKAG"-, ai tempi dei fatti, era affidata ad un Comitato Esecutivo, o "Executive Board", composto da 8 membri, e ad un Comitato di Sorveglianza, o "Supervisory Board", che contava 25 membri[69]; il ruolo del primo consisteva nell'assunzione delle decisioni manageriali quotidiane, quello del secondo era di monitorare l'operato dell'Executive Board. Le rimanenti decisioni, tanto strutturali, quanto operative, erano di competenza delle sub-holding, che facevano capo ad una capogruppo per ogni settore; alla TKAG fanno capo due gruppi, uno dedicato alla lavorazione dell'acciaio al carbonio, o *"steel"*, ed uno che si occupa dell'acciaio inossidabile, o *"stainless"*.

Lo stabilimento di Torino appartiene al secondo: al vertice del gruppo TK stainless si trova la capogruppo TK Stainless AG, con sede in Germania, a cui fanno riferimento sei società operative, con propri stabilimenti in diverse parti del mondo e da essa controllate: si tratta di TK Nirosta, TK Mexinox, TK Shanghai, TK International, TK Vdm e TK Acciai Speciali Terni S.p.a. (ossia la "TK AST S.p.A."). Quest'ultima è controllata dalla capogruppo

---

(ossia in basso e nella zona più alta; ciò potrebbe essere dovuto ad un errore del teste o di trascrizione). Nell'illustrazione fornita in A.Di Virgilio, M.De Carli, in *ThyssenKrupp – morti speciali S.p.A.*, cit., p.24, riportata alla fine del presente lavoro, gli operai investiti dalla nube incendiaria sarebbero cinque.

[67] Le lettere AG costituiscono l'abbreviazione del termine tedesco *"Aktiengesellschaft"*, che significa, letteralmente, "Società per azioni".

[68] Attraverso il sito internet ufficiale dell'impresa ThyssenKrupp (versione italiana) è possibile venire a conoscenza dei differenti prodotti di cui si occupa, a cui si aggiungono, a quelli già indicati, tappeti mobili, montacarichi, pedane mobili di accessibilità, ponti di imbarco per aeroporti, con possibilità di richiedere servizi personalizzati.

[69] I dati risalgono al 2007, anno dell'incidente, ed emergono dal testo della sentenza in analisi.

TK Stainless AG attraverso la società TK Italia S.p.a. ed opera attraverso due stabilimenti, uno situato a Terni ed uno a Torino; all'interno della stessa operano un Consiglio di Amministrazione ed un *"Board"*, su cui si veda *infra*.

6 – Il caso ThyssenKrupp: questioni introduttive

6.1 – La *"penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso"*

Coerentemente con le conclusioni esposte nel secondo capitolo del presente lavoro, la Corte d'Assise torinese che venne chiamata a pronunciarsi sui fatti della ThyssenKrupp ha ritenuto necessario soffermarsi sui numerosi dettagli fattuali che caratterizzano la vicenda, al fine di stabilire se nel caso in parola sia configurabile l'elemento soggettivo del dolo eventuale e di fornire una corretta qualificazione alle numerose questioni che il drammatico episodio ha aperto. La particolareggiata analisi della vicenda consente, altresì, di fugare la tesi difensiva secondo cui gli eventi della notte del 6 dicembre 2007 rappresenterebbero l'esito di decorsi causali anomali ed imprevedibili. Ai fini di chiarezza, si segnala fin d'ora che la ricostruzione adottata dalla Corte di primo grado condivide la coincidenza fra il dolo eventuale e l'accettazione del rischio dell'evento; diverso l'approccio della Corte d'Assise d'Appello, secondo cui oggetto di accettazione deve essere l'evento, in quanto prezzo che il reo accetta di pagare pur di perseguire il proprio obiettivo; quest'ultima impostazione viene condivisa, come si vedrà ampiamente *infra*, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a cui è stato sottoposto il caso. Tali sono, perciò, le ragioni per cui la ricchezza di dettagli nella descrizione delle condizioni del sito torinese, della struttura organizzativa della società, dei fatti del 6 dicembre e dell'iter che ha portato alla verificazione degli stessi si presenta quanto mai necessaria; per riprendere un'efficace espressione -sebbene impiegata all'interno di una decisione connotata da palese *sincretismo additivo*-, è necessario che il giudicante, al fine di riuscire a distinguere le figure del dolo eventuale e della colpa cosciente, effettui una *"acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della*

loro proiezione finalistica"[70]. Il punto è peraltro evidenziato proprio dall'Assise torinese, sottolineando che la dettagliata conoscenza delle condizioni del sito produttivo consente di comprendere l'origine e lo svolgimento dell'incendio, nonché di escludere l'intervento di fattori eccezionali ed anomalie[71]; infine, preme rilevare come solo da una descrizione particolareggiata tanto dello stato in cui i luoghi si presentavano, quanto del ruolo rivestito dai diversi soggetti coinvolti nella vicenda (dagli imputati, alla casa madre tedesca, ad agenti in qualche modo "estranei" ai processi decisionali, quali le compagnie assicuratrici, l'A.S.L. o i Vigili del Fuoco), è possibile evincere i diversi indicatori del dolo che, complessivamente valutati, consentono di ritenere sussistente o meno l'elemento soggettivo in esame. Proprio la sentenza in analisi, in sede di accertamento del dolo dell'imputato E.H., specifica che *"al fine di compiere un esaustivo accertamento dell'elemento soggettivo*" è necessario tenere in considerazione un'ulteriore circostanza di fatto, fornita dallo stesso in sede di esame[72]. L'attenzione dell'organo giudicante di primo grado ad ogni, minuto, aspetto della vicenda è apprezzata da numerose voci della dottrina[73]; analogamente, sono in molti ad esprimere

---

[70] Si tratta della decisione Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., di cui ampi stralci sono ripresi dalla sentenza della Corte d'Assise torinese in esame; in particolare, di un certo rilievo è un passaggio della decisione, che qui si riporta: *"La delicata linea di confine tra il "dolo eventuale" e la "colpa cosciente" o "con previsione" e l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, impongono al giudice di attribuire rilievo centrale al momento dell'accertamento e di effettuare con approccio critico un'acuta, penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità, dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'id quod plerumque accidit alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici."*; il concetto di *sincretismo additivo* sarà illustrato *infra.*

[71] In particolare, nel giudizio è emersa, tra le altre, la supposizione della difesa per cui l'incendio si sarebbe sviluppato a seguito della non tempestiva rimozione della carta infraspira, adesa al nastro d'acciaio; dalla minuta descrizione delle condizioni dello stabilimento emerge, invece, un quadro diverso, nel quale l'innesco e l'espansione di un incendio rappresentano eventi tutt'altro che eccezionali o dovuti alla rimproverabilità degli addetti alla linea.

[72] Tale attenzione è quanto mai apprezzabile, posto che la specificazione della Corte a riguardo dell'elemento che ora si esporrà si pone all'esito di una descrizione delle circostanze di fatto e delle scelte che hanno preceduto l'evento estremamente ampia e dettagliata. In particolare, si trattava di un'affermazione dell'imputato concernente l'ultima visita da lui effettuata nel polo torinese: E.H. sostenne che non era nemmeno più necessario che, nell'ultimo periodo, egli visitasse lo stabilimento, in ragione dei bassi livelli produttivi che erano raggiunti: affermazione, questa, che viene evidenziata dall'organo giudicante al fine di fornire un'ulteriore prova di come l'imputato prendesse in considerazione lo stabilimento di Torino sotto l'esclusivo profilo produttivo.

[73] R.Bartoli, *La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi consolidata e profili d'innovazione*, cit., p.530; M.Bellina, *Infortuni sul lavoro: la giurisprudenza penale alla "svolta" del dolo eventuale?*, cit., p.159;

l'opinione per cui ogni giudice, nell'assolvere il proprio compito, dovrebbe necessariamente considerare con occhio attento ogni circostanza del caso concreto[74]. Anche la Corte d'Assise d'Appello di Torino che si pronunciò sulla vicenda ThyssenKrupp ha evidenziato che l'indagine circa la *"linea di demarcazione"* tra dolo eventuale e colpa cosciente deve essere effettuata *"utilizzando indizi e regole di esperienza e valorizzando tutti gli elementi probatori raccolti"* e che *"Al Giudice dunque spetta un compito preciso seppur molto complesso: tener conto di tutti gli elementi specifici e di contesto della particolare vicenda sottoposta a giudizio"*, accostando tale enunciazione alla formula di Frank e richiamando, peraltro, proprio il passo -già citato- della decisione Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., dove si enuncia che il giudice deve effettuare *"una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso"* [75]. L'approfondita analisi delle circostanze fattuali che hanno portato all'incendio della notte del 6 dicembre 2007 è fondamentale, quindi, per analizzare e comprendere i profili di conoscenza e prevedibilità, previsione e accettazione dell'evento, nonché per controbattere alle vigorose asserzioni della difesa secondo cui l'incidente si sarebbe originato da un *""coacervo di anomalie", tutte contemporaneamente e inaspettatamente verificatesi"*.

La Corte d'Assise di Torino che si occupò della vicenda in esame ritenne sussistente l'elemento psicologico del dolo eventuale in relazione al delitto di omicidio esclusivamente in capo all'Amministratore Delegato, Harald Espenhahn, mentre la morte dei sette lavoratori

---

G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo,* cit., p.9; C.Maggiore, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per il "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp,* cit., pp.67,68,73, che parla di una *"ricostruzione rigorosa del caso concreto"* effettuata dal giudice di primo grado, *"individuando meticolosamente i fatti che possono essere considerati indicatori [...] sintomatici dell'elemento soggettivo del "dolo""*; A.Natale, *"Il cd. caso Thyssen: la sentenza di appello"*, p.82, che definisce *"magistrali e puntigliose"* le ricostruzioni in fatto effettuate dai giudici di primo grado e d'appello e, dello stesso Autore, *Dopo la Thyssen,* cit., p.148; S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, cit., p.1382-1384, 1386, secondo cui la sentenza dell'assise torinese avrebbe valorizzato le *"singole circostanze di fatto conosciute (o ritenute processualmente tali)"* da E.H., *"ricavandone indicazioni pratiche che, seguite puntualmente, hanno consentito di stigmatizzare l'elemento soggettivo quale dolo eventuale"*.

[74] Così, G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo,* cit., p.10, dove si legge che *"giocano un ruolo determinante le circostanze del caso concreto"*; analogamente, A.De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness,* cit., p.494; M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente,* cit., p.968.

[75] Nello specifico, la Corte d'Appello pose in relazione il vaglio di tutti gli elementi del caso concreto con l'applicazione della formula di Frank; il punto verrà affrontato *infra.*

venne addebitata agli altri cinque imputati a titolo colposo[76]. Prima di passare all'analisi degli elementi che, nell'opinione del giudice di primo grado, consentirebbero di ritenere sussistente l'integrazione del dolo eventuale, è opportuno soffermarsi su alcune questioni che si rivelano di cruciale rilevanza al fine dell'analisi della vicenda; in particolare, è necessario indagare il fondamento della posizione di garanzia del datore di lavoro e la configurabilità, nella vicenda in questione, della responsabilità omissiva impropria; in seguito, si focalizzerà l'attenzione sul reato di cui all'art.437 c.p., sulla figura del datore di lavoro nella ThyssenKrupp AST e sul Comitato Esecutivo della medesima. Infine, verranno prese in analisi le figure dell'unità produttiva e della delega di funzioni. Si tratta di questioni che si sono poste nella vicenda giudiziaria in esame e che consentono di chiarire il quadro in cui si è calata la decisione *"epocale"* che ha affermato per la prima volta l'elemento psicologico del dolo eventuale in un caso di infortunio mortale sul lavoro.

6.2 – La posizione di garanzia del datore di lavoro

A riguardo del fondamento della posizione di garanzia del datore di lavoro, è necessario indicare l'art.2087 c.c., norma generale che sancisce l'obbligo in capo a tale soggetto di adottare le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori *"secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica"*; in tale disposizione la Suprema Corte ravvisa il fondamento della posizione di garanzia del datore di lavoro ed evidenzia che, nel caso in cui egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo subito dal lavoratore gli sarà addebitabile in funzione del disposto dell'art.40, comma

---

[76] In particolare, Harald Espenhahn era Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo ("*Board*") della TK AST S.p.A., con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali; in luogo del nome "*Harald*", compare talvolta "*Herald"*. Coimputati in tale processo furono Marco Pucci, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con delega per il commerciale ed il marketing; Gerald Preignitz, membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, con delega per l'amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi; Daniele Moroni, dirigente con funzioni di Direttore dell'Area Tecnica e Servizi, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio; Raffaele Salerno, direttore dello stabilimento di Torino; Cosimo Cafueri, dirigente con funzioni di Responsabile dell'Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP nello stabilimento di Torino. A riguardo di quest'ultimo, è opportuno segnalare che, in base alla documentazione acquisita dalla Corte, egli non rivestiva formalmente carica dirigenziale, ma svolgeva nei fatti tale ruolo, esercitando *"poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali"* nell'ambito a lui affidato, nonché nei settori "ecologia", "sicurezza" ed "emergenza antincendio".

secondo, c.p.[77]; si tratta del meccanismo ascrittivo della responsabilità omissiva impropria, preso in considerazione all'interno della vicenda in analisi anche dalle Sezioni Unite con sentenza n.38343/2014, su cui si tornerà *infra*. L'Assise torinese ha indicato, poi, gli artt.41, 32 e 2 della Costituzione, evidenziando, attraverso il richiamo alla decisione Cass.Pen. (Sez.IV), 41985/2003, che il dovere di solidarietà di cui all'art.2 Cost. si traduce, per il datore di lavoro, nei doveri di conoscenza e rispetto della disciplina antinfortunistica; il giudice torinese, a completamento del quadro, ha inoltre specificato che *"il diritto alla vita della persona, alla sua incolumità ed integrità fisica, è il primo ed assoluto tra i "diritti inviolabili" dell'uomo"*. La Corte cita inoltre il D.Lgs.626/1994, ora trasfuso nel Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs.81/2008[78]. Si rende opportuna una specificazione: la lettura delle disposizioni dell'art.2087 c.c. e l'enunciazione degli indicati principi costituzionali non risultano, nonostante il loro *"ampio contenuto"*, in contrasto con il principio di determinatezza delle norme penali: essi, infatti, costituiscono il *"criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, a cominciare dal D.Lgs.626/1994 […] passando per i decreti ministeriali […], per giungere alle norme "tecniche""*[79].

Il rispetto delle norme tecniche vigenti in materia prevenzionistica non si rivela, però, ancora sufficiente al fine di escludere la responsabilità del datore di lavoro: è necessario, infatti, che egli provveda a quella che le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciandosi proprio sulla vicenda in questione, definiscono *"autonormazione"*[80]. Non essendo concepibile

---

[77] Così, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12230/2005, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.23944/2010, in De Jure.

[78] Al tempo della commissione del fatto era ancora vigente il D.Lgs.626/1994; il Testo Unico 81/2008, entrato in vigore successivamente e che ha tratto, forse, impulso proprio dalla tragedia in analisi, è applicabile al caso limitatamente all'art.300 e *"per alcuni richiami incidentali di altre sue norme"*: così, P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, in "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2012,, pp.441, 442

[79] Queste le esatte parole impiegate dalla Corte d'Assise torinese.

[80] Si tratta della più volte citata decisione Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, dove si legge a chiare lettere che *"è illusorio pensare che ogni contesto rischioso possa trovare il suo compiuto governo in regole precostituite e ben fondate, aggiornate, appaganti rispetto alle esigenze di tutela."*. La questione emerge anche all'interno del giudizio di primo grado: come rammenta la Corte d'Assise, non pare configurabile un sistema in cui sia la fonte legislativa ad indicare le specifiche misure da adottare per fronteggiare tutti i rischi , generati da innumerevoli variabili, che si presentano in una data realtà produttiva; con le parole del giudice torinese, non è concepibile l'esistenza di una norma che imponga al datore di lavoro di *"valutare il rischio incendio nella zona di entrata di una linea di ricottura e decapaggio attrezzata come la linea 5, inserita nel processo produttivo di uno stabilimento come quello di Torino, in un dato momento storico; e poi espressamente gli imponga di prevedere ed installare, in quell'area, l'impianto x e/o le altre misure y"*. Ciò non significa che non possano esistere

l'esistenza di disposizioni che indichino, per ogni possibile realtà produttiva, le specifiche misure da adottare, né essendo normativamente recepiti tutti i mezzi prevenzionistici elaborati dalla scienza e dalla tecnica, essenziale è la disposizione "di chiusura" rappresentata dal già indicato art.2087 c.c.[81]: è, infatti, necessario che il datore di lavoro adotti le misure tecnologicamente più avanzate, aggiornandole costantemente al progredire della scienza e della tecnica, nella veste sua propria di *"garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro"*[82]. Il dettato dell'art.2087 c.c. finisce, perciò, per fungere da strumento integratore delle eventuali lacune nella disciplina di settore, insieme al *"sapere extragiuridico"* fornito dalla scienza e dalla tecnologia[83]. La Corte torinese ha ritenuto, peraltro, di escludere che la vicenda in analisi possa rappresentare uno di

---

disposizioni tecniche maggiormente dettagliate, quali le disposizioni contenute nel Testo Unico n.81/2008 o in quelle *"norme tecniche"* che lo stesso giudicante ha richiamato in sede di prevedibilità dell'evento *flash fire*, ma pare comunque opportuno mettere in guardia dall'illusione che per ogni contesto produttivo siano previste, normativamente, le misure da adottare; in aggiunta, è necessario segnalare come si riveli altresì illusoria la convinzione che la gamma di tutte le possibili misure tecniche, finora elaborate dalla scienza e dalla tecnica e volte a fronteggiare determinati rischi, siano recepite in una disposizione di diritto positivo. In altre parole, se è vero che sono rinvenibili disposizioni tecniche volte ad indicare al datore di lavoro quali dispositivi adottare al fine di prevenire determinati rischi sul lavoro, irrinunciabile rimane comunque l'attività di *autonormazione* richiesta, ed anzi imposta, allo stesso.

[81] La centralità del progresso tecnico emergeva, peraltro, anche dall'art.3, primo comma, lettera b), del D.Lgs.626/1994.

[82] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.3567/1999, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.37432/2003, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.5117/2007, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12794/2007, in De Jure, indica il datore di lavoro tra le *"figure tipiche di garanti"*; A.Cadoppi, S.Canestrari, M.Papa, A.Manna, *I delitti contro la vita e l'incolumità personale*, 2011, Utet, Milanofiori Assago, p.365; sul punto si pronuncia anche P.Cendon, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Volume I, Utet, Milanofiori Assago, 2008, p.1364, affermando che : *"Si tratta di un onere certamente gravoso, ma giustificato dalle complessive finalità sociali perseguite dall'ordinamento e dall'esigenza di non lasciare nulla al caso e di fare in modo che la protezione sia in ogni caso completa ed efficace."*.

[83] Il disposto dell'art.2087 si presenta come strumento integratore di lacune nel senso che rende ininfluente l'assenza dell'indicazione di determinate misure tecniche prevenzionistiche nella disciplina di settore; similmente, le conoscenze scientifiche e tecniche più avanzate conferiscono significato all'obbligo che incombe sul datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c.; a completamento del quadro, pare opportuno rammentare un passo della sentenza Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., secondo cui *"la scienza e la tecnologia sono le uniche fonti certe, controllabili, affidabili. Traspare, così, quale interessante rilievo abbia il sapere extragiuridico sia come forte delle cautele, al fine di conferire determinatezza alla fattispecie colposa, sia come guida per l'app[r]ezzamento demandato al giudice."*

quei casi in cui la disciplina tecnica non ha ancora recepito le più moderne innovazioni, derivando tutti i reati di cui si discute da violazioni della già vigente normativa di settore[84].

Sul punto risulta opportuno effettuare una specificazione, richiamando Cass.Pen. (Sez.III), sent.3437/1995, in De Jure[85]: sebbene il profilo economico possa concretamente rappresentare un ostacolo, agli occhi del datore di lavoro, per l'impiego delle tecnologie antinfortunistiche più avanzate, ciò non può rilevare al fine della limitazione della responsabilità dello stesso nel caso in cui il fatto si verifichi. Se così si facesse, infatti, si finirebbe per subordinare la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori alle capacità economiche dell'impresa presso cui essi prestano servizio, degradando inaccettabilmente un bene costituzionalmente tutelato.

L'Assise torinese si è soffermata, poi, sulla *ratio* che sorregge l'affidamento della tutela dei lavoratori proprio al datore di lavoro, anziché ad altri soggetti; la risposta sta nella circostanza per cui egli *"decide, organizza, sceglie, progetta, valuta, agisce, investe"* ed *"è l'unico a "conoscere" come, in concreto, si articoli la sua attività economico-produttiva, come e quando cambi o si modifichi, di conseguenza quali siano i "rischi" che i lavoratori concretamente corrano alle sue dipendenze e quali cautele siano necessarie per eliminarli e, quando ciò non sia tecnicamente possibile, ridurli."*.

La Corte ha inoltre evidenziato la necessità che il datore di lavoro sia a conoscenza dell'importanza della propria valutazione a riguardo dei rischi dell'impresa e delle cautele in conseguenza disposte; tale attività deve compiersi in trasparenza, *"con un atteggiamento opposto a quello che, purtroppo,"* è emerso nel corso del dibattimento del giudizio in analisi, spesso volto alla sottovalutazione dei rischi e all'occultamento degli stessi[86].

---

[84] Sul punto si tornerà più avanti, in relazione all'assenza di un dispositivo automatico di spegnimento incendi, o *"sprinkler"* -su cui la stessa Corte si è particolarmente soffermata-, ma anche al mancato impiego di olio idraulico non infiammabile e di guaine protettive ignifughe per le tubazioni.

[85] Le parole della Corte sono cristalline, in particolar modo quando essa afferma che *"la concentrazione esclusiva in quest'ultimo elemento* [ossia il costo delle opere] *porterebbe ad introdurre l'insostenibile principio, secondo il quale la tutela della salute dei lavoratori sarebbe affidata all'alea incerta delle possibilità economiche del singolo datore di lavoro."*.

[86] Essi, infatti, pur essendo conosciuti dalla dirigenza, non erano adeguatamente evidenziati negli appositi documenti, quale la tabella contenuta nel Documento di Valutazione e Prevenzione del Rischio Incendi, riprodotta nella figura n.16.

6.3 – L'applicabilità dell'art.40, secondo comma, c.p. al caso di specie

Come già accennato, la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro comporta l'applicabilità dell'art.40, comma secondo, c.p., consentendo di ascrivere un determinato evento al soggetto in ragione del fatto per cui sullo stesso incombeva l'obbligo giuridico di impedirne la verificazione. Il punto è pacificamente condiviso tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza[87]; al fine di affrontare la questione concernente la causalità omissiva impropria, è necessario procedere ad una differenziazione tra i reati commessi mediante azione e quelli realizzati attraverso omissione[88]. La questione è affrontata dalle Sezioni Unite in relazione proprio alla vicenda ThyssenKrupp: in caso di condotta attiva, la sussistenza del nesso causale tra l'azione e l'evento viene vagliata con l'esperimento del giudizio controfattuale, consistente nell'eliminazione mentale della condotta, seguita dall'interrogativo se l'evento si sarebbe comunque verificato. In caso di risposta negativa, deve ritenersi sussistente il nesso di causa tra l'azione e l'evento; nel corso di tale indagine il profilo della causalità e quello della colpa si mantengono separati, indagando inizialmente sul primo ed in seguito sul secondo. L'analisi, come evidenziato da parte della dottrina, *"muove da un dato della realtà"*, la condotta attiva tenuta, *"per ipotizzarne la mancanza"*[89]; detto altrimenti, nelle ipotesi di causalità attiva il nesso di causa rappresenta una *"relazione reale tra accadimenti"*[90]. Lo stesso non può dirsi dei reati omissivi, o "commissivi mediante omissione", dove ad un'iniziale analisi circa la posizione di garanzia segue l'individuazione della condotta doverosa omessa, che avrebbe impedito l'evento[91]; si tratta di una indagine che

---

[87] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12230/2005, cit., per citare solo una delle numerosissime sentenze emesse dal giudice di legittimità sull'argomento; evidenzia come, in caso di fattispecie omissive, il reo debba essersi *"rappresentato la sussistenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire l'infortunio"*, D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., pp.7,8.

[88] Peraltro, è la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., ad evidenziare come, talvolta, la qualificazione di una condotta come attiva od omissiva possa rivelarsi problematica; a tal fine, essa suggerisce di interrogarsi se *"nella spiegazione dell'evento abbia avuto un ruolo significativo e preponderante la condotta commissiva o quella omissiva"*, in tal modo riuscendo a qualificare la condotta come attiva od omissiva.

[89] F.Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte* generale, cit., p.280

[90] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Giuffrè, Milano, 2012, p.221

[91] Sul punto, cfr. C.Santoriello, *"Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello"*, cit., p.12, dove si impiega la formula per cui è ravvisabile il nesso di causa quando si accerti che, se l'azione doverosa omessa fosse stata tenuta, l'evento *"non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità"*, presente, *ex pluribus*, in Cass.Pen. (SS.UU.), sent.30328/2002, Franzese, in De Jure.

"è ad un tempo propria della causalità e della colpa"[92]. Essa si attua introducendo mentalmente la condotta doverosa omessa all'interno dell'iter causale che ha portato all'evento, per verificare se quest'ultimo non si sarebbe, in tal caso, realizzato; l'azione omessa rappresenta un dato inesistente nella realtà, che viene ipotizzato in sede di giudizio controfattuale al fine di indagare se l'evento si sarebbe comunque verificato o se, per contro, la condotta attiva avrebbe l'avrebbe impedito[93]. L'ipotesi di causalità omissiva appare particolarmente problematica perché, di frequente, non è semplice affermare se l'evento dannoso, in presenza dell'azione doverosa omessa, si sarebbe evitato o meno; eloquente è l'ambito della responsabilità medica, dove, a fronte di una procedura correttamente espletata - la condotta che, se omessa, apre l'indagine sulla causalità omissiva-, l'esito favorevole sulla salute del paziente può verificarsi con maggiore o minore probabilità. In altre parole, non è affatto escluso che, in caso di particolari interventi eseguiti a regola d'arte, l'operazione porti comunque con buone probabilità ad un esito infausto; peraltro, è invero possibile che anche un intervento che non causa complicazioni nella quasi totalità dei casi possa generare, talvolta, effetti negativi inaspettati, nonostante l'esecuzione a regola d'arte. All'interno di tale problematica si è inserita la notissima sentenza "Franzese", Cass.Pen. (SS.UU.), 30328/2002, cit., citata dalla decisione a Sezioni Unite n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; ci si limita a segnalare che le conclusioni a cui essa perviene sono rappresentate dalla necessità di effettuare un giudizio che valorizzi tutti gli elementi tipici del caso concreto, nonché indaghi circa l'esistenza di decorsi causali alternativi, al cui esito possa ritenersi, con *"un alto grado di probabilità logica"*, la sussistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva del reo e la verificazione dell'evento.

Focalizzando l'attenzione sulla vicenda ThyssenKrupp ed anticipando quanto si dirà più avanti, numerose sono le condotte da prendere in esame; innanzitutto, il reato di cui all'art.437 c.p. non richiede la verificazione di un evento naturalistico, essendo di mera condotta; ne consegue che l'indagine sarà limitata a vagliare l'effettiva tenuta della condotta omissiva di non collocazione delle misure prevenzionistiche, accompagnata dalla

---

[92] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[93] Sul punto, cfr. F.Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2013, pp.279-281, secondo cui, in tal caso, il giudice dovrà *"calare la sua congettura nella concretezza della situazione storica ricostruita in tutti i particolari conosciuti e suscettibili (ipoteticamente) di incidere sull'efficacia impeditiva dell'azione omessa"*, nonché E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2012, cit., pp.221, 222 , per cui *"nei reati omissivi il rapporto di causalità tra omissione ed evento è ipotetico"* mentre, come visto, in caso di causalità attiva il nesso di causa si pone tra due *"accadimenti reali"*.

consapevolezza di tale omissione e della destinazione dell'oggetto materiale della condotta. Relativamente alla commissione dei reati di incendio -colposo o doloso- e di omicidio -colposo o doloso-, entrambi reati d'evento, è necessario spostare l'attenzione sulla condotta degli imputati (nello specifico, dell'Amministratore Delegato) e sulla possibile qualificazione della stessa come attiva od omissiva; la questione si presenta di non semplice soluzione, e sarà esposta *infra*; per il momento ci si limita ad indicare che nel caso in analisi l'organo giudicante ha ravvisato condotte tanto omissive quanto commissive, rappresentate dalla mancata predisposizione delle misure prevenzionistiche doverose e dal rinvio nel tempo tanto degli investimenti destinati a tali misure, quanto della conseguente installazione delle stesse, uniti alla prosecuzione della produzione nello stabilimento.

6.4 – L'art.437 c.p.

Ruolo centrale nella vicenda in analisi, sebbene non direttamente relazionata alla problematica della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, è la violazione dell'art.437 c.p., concernente l'omissione o rimozione dolosa di cautele volte a prevenire infortuni sul lavoro. Le condotte incriminate dalla norma sono rappresentate dall'omessa collocazione di impianti, apparecchi o segnali la cui destinazione è quella di prevenire disastri o infortuni sul lavoro -si tratta, quindi, di un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente da coloro che hanno una qualifica giuridica che comporti il dovere di procedere a tale collocazione- o dalla rimozione o danneggiamento del medesimo oggetto materiale della condotta, caratterizzato da identica finalità -avendosi, perciò, un reato comune, potendo chiunque tenere le due condotte da ultimo indicate-; si tratta, inoltre, di un reato di pericolo presunto: non è, perciò, necessario verificare se l'omissione nel caso concreto abbia o meno determinato una situazione di pericolo[94]. Nel caso in analisi l'attenzione deve focalizzarsi sulla prima parte della norma, essendosi verificata l'omissione di una cautela in particolare, individuata dalla Corte nel cd. *sprinkler*, un sistema automatico di rilevazione e spegnimento a spruzzo degli incendi; in particolare, il giudicante ritenne che l'obbligo di collocare tale dispositivo si estendesse anche al punto della Linea 5 dove si verificò l'incendio con

---

[94] Così M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, cit., p.963 e Corte d'Assise di Torino, 14/04/2011, ThyssenKrupp, cit.

conseguente *flash fire*, corrispondente alla sezione di ingresso. Al secondo comma, la norma prevede un aumento di pena (reclusione da 3 a 10 anni, in luogo della reclusione da 6 mesi a 5 anni prevista dal primo comma) nel caso in cui dal fatto derivi un disastro o un infortunio; la qualificazione della proposizione in analisi non è univoca, sussistendo ragioni tanto per qualificare la stessa come una circostanza aggravante rispetto a quanto disposto dal primo comma, quanto per ritenere che essa rappresenti un autonomo titolo di reato. A sostegno della prima tesi si pone la struttura lessicale della norma, incentrata -come sono, di regola, le disposizioni che prevedono una circostanza aggravante- sull'aumento di pena; l'opinione è, talvolta, condivisa dal giudice di legittimità, come è avvenuto per Cass.Pen. (Sez.I), sent.20370/2006, in De Jure, citata dalla decisione in analisi, o da Cass.Pen. (SS.UU.), 38343/2014, cit., relativa proprio alla vicenda ThyssenKrupp[95]. Al contempo, sussistono valide ragioni per ritenere di essere in presenza di un autonomo titolo di reato: innanzitutto, alla luce di un'interpretazione sistematica, appare evidente che le circostanze del reato dovrebbero essere rappresentate da un elemento accessorio, accidentale rispetto al disvalore del fatto incriminato, che non viene quindi a mutare a seconda che la circostanza si verifichi o meno. Nell'articolo in analisi, invece, il secondo comma non prevede affatto un elemento accessorio rispetto all'omissione di un impianto, apparecchio o segnale finalizzato alla prevenzione di infortuni o disastri, prevedendo un sostanzioso aumento di pena in caso di verificazione di un evento particolarmente grave, quale è, appunto, un infortunio o disastro. In secondo luogo, è necessario focalizzare l'attenzione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze e sull'istituto della prescrizione: nel caso in cui la verificazione dell'infortunio o disastro venisse qualificata come circostanza, l'aumento di pena ad essi corrispondente finirebbe per rientrare nel giudizio di bilanciamento che l'organo decidente effettua tra le aggravanti, rischiando che la pena per un fatto connotato da grande disvalore e gravità venga annullata o abbondantemente attenuata. Per quanto concerne la prescrizione, è necessario tenere a mente il momento in cui essa inizia a decorrere, ossia, per ciò che qui rileva, quando avviene la consumazione[96]; il destino della circostanza è totalmente dipendente da quello del fatto a cui la stessa si riferisce: essa verrà meno nel momento in cui cesserà la condotta -per i

---

[95] Il secondo comma dell'art.437 c.p. è qualificato come circostanza aggravante anche da parte della dottrina: *ex pluribus*, cfr. F.D'Alessandro, *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, cit., p.94; G.di Biase, *ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, cit., p.4.

[96] Si veda l'art.158 c.p., dove sono contemplati anche i casi di reato tentato, di reato permanente e di subordinazione della punibilità alla sussistenza di una condizione.

reati di mera condotta- o si verificherà l'evento -nei reati d'evento-. Ne deriva che considerando il secondo comma dell'art.437 c.p. come circostanza aggravante dell'omissione di cautele, nel momento in cui tale reato sarà prescritto, l'applicazione della disciplina contenuta nel capoverso non potrà più avere luogo; diversamente, qualificando la verificazione dell'infortunio o disastro come autonomo titolo di reato, si conferirà alla disposizione una autonomia sotto il profilo della prescrizione, consentendo la punibilità del reo indipendentemente da quella del reato disciplinato dal comma primo. Il punto assume un'importanza cruciale in tutti i casi in cui il reato di omissione di cautele sia ormai prescritto, ma abbia innescato un processo causale che ha portato alla verificazione dell'infortunio o del disastro a distanza di molto tempo[97]; molto agevole è richiamare, come esempio, le patologie derivanti dalla respirazione delle fibre di amianto -in particolare, il mesotelioma pleurico-, le

---

[97] Il concetto di infortunio rimanda ad un *"evento lesivo istantaneo, conseguente ad un trauma verificatosi per una causa violenta anch'essa istantanea"*, ma, secondo l'apprezzabile -e, forse, al confine tra l'analogia e l'interpretazione estensiva- intervento creativo della giurisprudenza, in esso possono ricomprendersi anche tutte quelle patologie che si sviluppano conseguentemente all'esposizione, dovuta all'attività lavorativa, ad agenti esterni elettrici, chimici, radioattivi, barici ed altri ancora: esse possono insorgere anche molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e sono conosciute come *"malattie-infortunio".* Di creazione giurisprudenziale, il concetto viene elaborato verso la metà degli anni '70 al fine di soddisfare la comprensibile esigenza di estendere la tutela effettiva nei confronti dei lavoratori, al di là del dato letterale che, come è evidente, fa riferimento all'esclusivo infortunio sul lavoro. Prima di illustrare le tre principali critiche avanzate nei confronti di tale impostazione, è opportuno rammentare la tripartizione che può farsi discendere da alcune sentenze del giudice di legittimità, tra cui Cass.Pen. (Sez.III), sent.215/1998, in De Jure: secondo tale filone giurisprudenziale, sarebbero configurabili tre differenti ipotesi, ossia l'infortunio sul lavoro, evento traumatico ed istantaneo, la malattia-infortunio, manifestazione morbosa prodotta dagli agenti patogeni poco sopra indicati, e la malattia professionale in senso stretto, manifestazione morbosa contratta nell'esercizio e a causa del lavoro, ma non prodotta da agenti esterni meccanico-fisici. Un primo rilievo critico nei confronti di tale figura concerne la distinzione tra la *"malattia-infortunio"* e la *"malattia professionale in senso stretto"*, la quale non trova fondamento né dal punto di vista normativo, né da quello medico-legale; in secondo luogo, se anche si effettuasse tale distinzione, si finirebbe per lasciare al di fuori della tutela penale tutti i casi di malattia professionale in senso stretto, senza che sia possibile ravvisare la *ratio* di tale esclusione. Il terzo rilievo da muoversi nei confronti della figura della malattia-infortunio si origina dall'art.25 della Costituzione ed è stato oggetto dell'ordinanza di inammissibilità della Corte Costituzionale n.232/1983, in www.cortecostituzionale.it, dove si legge che *"alla Corte si chiede una pronuncia dalla quale scaturirebbe una nuova fattispecie penale, la cui previsione è invece riservata al legislatore, in forza del fondamentale precetto dell'art.25 Cost.*". Il tema è stato trattato a partire dalle nozioni e definizioni fornite negli atti del convegno *"La prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro secondo la moderna strategia di derivazione Europea"*, Bergamo, 16 novembre 2012, pagina 3, nota 1, disponibili in www.ordineingegneri.bergamo.it; in A.Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Giuffrè, Milano, 2008, pp.560, 561; in N.D'Angelo, *Infortuni sul lavoro e responsabilità penale,* Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2008, pp.141, 142; in Cass.Pen. (Sez.I), sent.14/09/1990, massima in De Jure; in Cass.Pen. (Sez.I), sent.350/1998, in De Jure; in Cass.Pen. (Sez.I), sent.11894/2002, massima in De Jure; in Cass.Pen. (Sez.I), sent.12367/1990, RV.185325, parzialmente riportata da N.D'Angelo, *Infortuni sul lavoro e responsabilità penale*, cit., p.141; l'ordinanza di inammissibilità della Corte Costituzionale è la n.232/1983, cit.

quali possono rimanere latenti per 20 o più anni, per poi manifestarsi quando -in ipotesi- il reato punibile *ex* 437 primo comma c.p., integrato dalla omessa collocazione di appositi dispositivi atti ad aspirare le fibre impedendo il contatto delle stesse con i lavoratori, si è già prescritto[98]. Ancora differente si presenta un'ulteriore argomentazione a sostegno della qualificabilità del capoverso dell'articolo in analisi come autonomo titolo di reato; essa viene rammentata proprio all'interno di una nota vicenda giudiziaria concernente le patologie originate dall'amianto, il caso Eternit, nello specifico da parte del Tribunale di Torino, sent.14/05/2012[99]. Si tratta del rapporto di specialità che dovrebbe caratterizzare ogni circostanza aggravante rispetto alla figura base di reato a cui essa si applica: come ha affermato la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella sentenza n.26351/2001, in De Jure, il reato e la circostanza ad esso applicabile devono avere i medesimi elementi essenziali, ma la seconda specifica od aggiunge degli elementi circostanziali. Ha negato la sussistenza di tale rapporto di specialità tra i due commi dell'art.347 c.p., come detto, il Tribunale di Torino, nella decisione poco sopra indicata; in essa si legge, infatti, che *"tra le due ipotesi non vi è né corrispondenza di elementi essenziali [...], né rapporto di specialità alcuna."*. Il medesimo organo giudicante si premura di precisare che il primo comma concerne un reato di pericolo astratto e non include il disastro o l'infortunio nell'oggetto del dolo, mentre il secondo descrive un reato di danno con evento naturalistico, il quale, consistente nel disastro o infortunio, deve essere investito dal dolo. Nel caso in analisi, la Corte ha ritenuto sussistenti tanto l'omissione di cautele, quanto la conseguente verificazione del disastro o (*rectius*, e) infortunio sul lavoro[100]; il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento incendio, che a sua

---

[98] Che la patologia possa manifestarsi anche 20 anni dopo la prima esposizione all'amianto, non diminuendo, ma restando costante, il rischio di tale manifestazione nonostante la cessazione dell'esposizione all'amianto, che i sintomi possano insorgere anche oltre i 50 anni dopo l'esposizione, che il rischio per la salute sia direttamente legato alla quantità ed al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica ed alla predisposizione personale allo sviluppo della malattia sono dati appurati e disponibili in www.airc.it, www.mesoteliomamaligno.it, www.ispesl.it.

[99] La sentenza è disponibile in http://osservatorioamianto.jimdo.com; per una nota concernente tale decisione, dove l'Autore si sofferma specificamente sulla natura di circostanza o di titolo autonomo di reato del comma secondo dell'art.437 c.p. e sul rapporto di specialità che deve sussistere tra due norme perché una delle due possa qualificarsi come circostanza, si veda S.Zirulia, *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in De Jure.

[100] Rammentando le parole di Cass.Pen. (Sez.I), sent.6393/2005, in De Jure, è opportuno evidenziare come l'applicabilità dell'articolo in analisi sia consentita anche nel caso in cui l'omissione di cautele metta a rischio l'incolumità di singoli lavoratori, senza che sia necessario che la mancata predisposizione di cautele rappresenti un pericolo *"un'indistinta e generalizzata incolumità pubblica [...] la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone"*; la decisione in analisi rimanda, a sua volta, a numerose sentenze del medesimo

volta ha causato la morte dei sette lavoratori, è ritenuto sussistente dalla Corte ai sensi dell'art.40, secondo comma, c.p. Ai fini dell'applicabilità dell'art.437 c.p. all'incidente del 6 dicembre 2007 è opportuno specificare che l'elemento soggettivo di tale fattispecie è integrato in presenza della consapevolezza, da parte dell'omettente, di non installare una misura destinata a prevenire disastri e infortuni sul lavoro[101]; in secondo luogo, è necessario interrogarsi circa l'esistenza o meno di un dovere giuridico, in capo all'impresa, di adottare gli impianti, apparecchi o segnali atti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Come già si è specificato, non è necessario indagare circa l'esistenza -difficilmente immaginabile, stanti le infinite variabili che possono caratterizzare ogni diverso sito produttivo- di una disposizione tanto specifica da indicare *"al metro o al centimetro"* le precauzioni che i vertici avrebbero dovuto disporre[102]; il quadro normativo di riferimento è stato *supra* illustrato: oltre all'art.2087 c.c., la Corte indica il D.Lgs.626/1994, il D.P.R. 547/1955, il D.M. 10/03/1998 ed il D.M. 09/05/2007. Interessanti possono essere alcune considerazioni concernenti, innanzitutto, il contenuto dell'art.2087 c.c.: le misure che avrebbero potuto tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, quali lo *sprinkler*, la guaina antifiamma e l'olio idraulico non

---

avviso; a sostegno della correttezza di tale interpretazione, viene poi richiamata l'argomentazione per cui il secondo comma è applicabile anche nel caso in cui si verifichi un solo infortunio, essendo, quindi, sufficiente la messa in pericolo dell'incolumità anche di una sola persona.

[101] Sul punto si soffermano la Corte d'Assise di primo grado di Torino e la Corte d'Assise d'Appello, occupandosi della vicenda in analisi; la prima, indicando che si tratta di un reato di pericolo presunto, caratterizzato da dolo generico *"consistente nella volontà e nell'intenzione di violare il proprio obbligo giuridico, omettendo di collocare il o i dispositivi prescritti; il soggetto deve essere altresì consapevole della destinazione antinfortunistica del o dei dispositivi; consapevolezza che implica la pericolosità della condotta omissiva."*; secondo la Corte d'Assise d'Appello di Torino, 28/02/2013, cit., *"l'art.437 c.p. individua un reato di pericolo in cui il dolo dell'agente è costituito dalla consapevolezza di violare l'obbligo giuridico di installare un impianto destinato a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, così esponendolo al rischio del verificarsi di tali eventi"*, ed ancora che *"È sufficiente ad integrare il dolo della fattispecie la consapevolezza dell'agente di violare la norma prevenzionale, cioè di omettere di installare un impianto il cui scopo è quello di evitare gli eventi dannosi.*"; cfr. anche M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, cit., p.963, secondo cui ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente la consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo; peraltro, non sembrano ravvisabili sostanziali differenze tra la consapevolezza della situazione di pericolo e la consapevolezza di star omettendo una cautela volta a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; cfr. anche C.Santoriello, *Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura della sentenza d'appello*, in "Archivio penale", 2013, n.2, p.16; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.10048/1993, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.6393/2005, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.20370/2006, cit.

[102] Questa l'espressione impiegata dai giudici di merito e richiamata dalla Suprema Corte nella decisione Cass.Pen. (Sez.I), sent.20370/2006, cit.; con le parole dell'organo giudicante, *"non è certo necessario [...] l'individuazione di una norma giuridica specifica che imponga di installare un impianto di quel tipo nella zona di entrata di una linea di ricottura e decapaggio montata ed attrezzata esattamente come la linea 5 dello stabilimento di Torino"*.

infiammabile (*infra*), devono considerarsi come già esistenti ed, addirittura, note al momento dell'incendio; in esse possono ravvisarsi quelle misure tecnologicamente più avanzate che il datore di lavoro è tenuto a disporre a tutela dei propri dipendenti, *ex* 2087 c.c. Inoltre, non si può qui non richiamare l'art.3 del D.Lgs. 626/1994, dove viene enunciata la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e che i rischi vanno eliminati o, quando ciò non sia possibile, ridotti al minimo grazie all'impiego delle misure tecnologicamente più avanzate. Una disposizione tecnica è poi individuata dall'organo giudicante, concernente proprio l'obbligo del datore di lavoro di disporre *"impianti di spegnimento fissi, manuali o automatici"* in caso di rischio incendio non rimovibile, non riducibile od elevato: si tratta del punto 5.3 dell'Allegato V al D.M. 10/03/1998, la cui violazione risulta accertata, stanti le condizioni di rischio incendio che caratterizzavano la Linea 5 e che erano dovute alla presenza di fonti di innesco, di materiale combustibile e di olio minerale sotto pressione. L'applicabilità dell'articolo in parola ha comportato il sollevamento di accesi rilievi da parte della difesa, concernenti l'elemento soggettivo che avrebbe sorretto la condotta omissiva; se si è ben inteso, i difensori ritengono che l'omissione possa qualificarsi come dolosa solo dal momento in cui gli investimenti in materia antincendio per il sito torinese vennero posti nel nulla, ossia dal 4 ottobre 2007, e non precedentemente. Ciò verrebbe, però, svuotato di significato, posto che, se anche si fosse disposta, in luogo del differimento degli investimenti, la realizzazione dello *sprinkler*, tale opera avrebbe comunque richiesto dei tempi di realizzazione lunghi, con conseguente inoperatività del dispositivo di rilevazione e spegnimento al momento dell'incendio del 6 dicembre[103]; ne conseguirebbe la non sussistenza del nesso di causa tra l'omissione dolosa di cautele e l'evento incendio ed infortunio mortale verificatosi. L'opinione, non condivisa dalle due Corti di merito, è stata invece accolta in sede di legittimità, con conseguente non applicabilità al caso in analisi del secondo comma dell'art.437 c.p. ed emersione della contestazione a titolo di incendio colposo, ritenuta assorbita nel comma secondo dell'art.437 c.p. nel giudizio di appello. Sul punto preme evidenziare che, volgendo l'attenzione sulle misure di più rapida attuazione rispetto al dispositivo e spegnimento, quali possono essere le guaine antifiamma e l'olio idraulico sintetico, la risposta avrebbe, forse, potuto essere diversa;

[103] La questione venne, peraltro, già sollevata dall'imputato E.H. nel giudizio di primo grado, quando durante un esame egli affermò *"questi interventi* [quelli indicati dall'imputato nella precedente risposta, ossia la sostituzione delle parti in plastica della Linea 5 e l'installazione di un impianto antincendio per il decapaggio] *avrebbero richiesto dodici mesi o più per essere completati".*

una ricostruzione alternativa verrà proposta *infra*, specificamente nella nota a piè di pagina n.296.

6.5 – Il datore di lavoro nella TK AST

Risulta opportuno chiedersi quali soggetti possano essere considerati come "datore di lavoro" nel caso in analisi; ai sensi dell'art.2 D.Lgs.626/1994, egli è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, colui che detiene i poteri decisionali e di spesa[104]: si tratta del cd. "principio di effettività", rammentato da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, cit. In ragione di tali poteri, egli ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività[105] o dell'unità produttiva (per la trattazione di quest'ultimo profilo si veda *infra*) ed è titolare di una posizione di garanzia; richiamando le efficaci parole della Corte, *"il principio di effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri di decidere e di spendere"*. Rammenta il giudice di legittimità che non è consentito escludere tale responsabilità su base volontaria o contrattuale, permanendo, anche in caso di delega di funzioni valida ed efficace, un dovere di controllo sull'operato del soggetto delegato. Intendendo trattare ognuno dei profili accennati, è

---

[104] Nello specifico, si tratta del testo risultante a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 242/1996; il presente scritto prenderà in considerazione la figura del datore di lavoro in ambito privatistico, tralasciando l'analisi del datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il criterio della titolarità del rapporto di lavoro integra la *"definizione formale"* di tale figura, mentre è definita *"sostanziale"* quella che volge lo sguardo ai poteri decisionali e di spesa; sul punto, cfr. Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, in De Jure.

[105] Se, all'entrata in vigore del D.Lgs.626/1994, il principio di effettività, o di *"sostanzialità*", doveva ancora emergere del tutto, qualificandosi come datore di lavoro *"qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento"* (criterio di imputazione definito *"di natura prevalentemente giuridico-formale*), grazie alla modifica intervenuta il 07/05/1996 esso ha acquisito maggior concretezza, tramite l'introduzione della titolarità dei poteri decisionali e di spesa quale parametro per l'individuazione del soggetto responsabile dell'impresa (o dell'unità produttiva); ulteriore rafforzamento di tale principio sembra, poi, essere intervenuto al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.81/2008, il cui testo è stato citato nella presente trattazione (sebbene si rammenti che i fatti, risalenti al 2007, sono avvenuti nella vigenza delle precedenti disposizioni), dove alla *"responsabilità dell'impresa"* è stata sostituita la *"responsabilità dell'organizzazione"*. Quest'ultima versione, secondo parte della dottrina, rimanda infatti al concetto di *"ambiente di lavoro"*, più ampio rispetto a quello di *"impresa*"; così A.De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness*, cit., pp.480, 481; G.Natullo, *Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni*, p.9, in www.safersrl.it.

opportuno soffermarsi innanzitutto sull'individuazione dei soggetti che, nel caso in analisi, sono qualificabili come datore di lavoro.

Richiamando la medesima sentenza, può affermarsi che il datore di lavoro in senso civilistico è rappresentato dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico; esso è dalla Corte qualificato come *"l'originario datore di lavoro"* e riveste una *""posizione di garanzia" inderogabile, di natura pubblicistica"* in ragione della natura dei beni tutelati, primi fra tutti la vita e la salute dei lavoratori. I commentatori più attenti preferiscono effettuare un'ulteriore specificazione, evidenziando come, ai fini della tutela penale del lavoro, non possa affermarsi che il datore di lavoro è rappresentato dal Consiglio di Amministrazione, bensì, più correttamente, da *"tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione in cooperazione colposa"*. E non solo: con la finalità di effettuare una ricostruzione quanto più rigorosa possibile, è opportuno rammentare che, nel rispetto dell'art.27, comma primo, della Costituzione, l'attenzione dell'organo giudicante dovrà essere diretta nei confronti di ognuno dei consiglieri singolarmente, *"in relazione alle sue competenze, alla sua partecipazione effettiva al consiglio"*[106].

Nel caso -più frequente- in cui il Consiglio di Amministrazione nomini uno o più Amministratori Delegati, in capo allo stesso permarrà un obbligo di controllo sulla gestione effettuata dai soggetti delegati; la ragione è rappresentata dall'impossibilità di rinunciare alla totalità dei poteri originari derivanti dalla posizione, garantistica, di datore di lavoro[107]. Come insegnano Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, cit., e Cass.Pen. (Sez.IV), sent.38991/2010, in De Jure, non è comunque possibile trasferire, da parte del Consiglio di Amministrazione, i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega: in tal senso, è possibile affermare che nelle società di capitali *"gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di*

---

[106] Così, l'avv. M.Gebbia, intervento nella lezione di diritto penale del lavoro presso l'Università degli Studi di Torino del 30/04/2013.

[107] Si è, qui, richiamato il caso di più frequente verificazione e coincidente con la fattispecie in analisi, ossia quello di individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un Amministratore Delegato a cui sia, tra l'altro, affidata la materia prevenzionistica; non è escluso, però, che il Consiglio di Amministrazione opti per la nomina di un soggetto come Amministratore Delegato e di un altro, dal primo distinto, che si occupi dell'esclusiva materia della sicurezza o dell'ambito tecnico-produttivo; tale figura potrebbe assumere la qualificazione di *"consigliere delegato per la sicurezza"*; così, M.Gebbia, cit.; la *"delega"* in parola corrisponde alla *"delega di gestione"*, o *"organizzativa"*, contemplata dall'art.2381, secondo comma, c.c.; differente da essa è invece la *"delega di funzioni"* disciplinata dagli artt.16 e 17 del D.Lgs.81/2008, su cui si veda *infra*.

amministrazione"[108], anche in caso di conferimento di una delega -specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e di spesa- ad uno o più Amministratori Delegati. Così, se la posizione di garanzia rivestita dal Consiglio di Amministrazione può volontariamente ridursi, essa non avrà comunque la possibilità di estinguersi del tutto[109]. La nomina di uno o più Amministratori Delegati viene da taluni definita come una *"individuazione del datore di lavoro in via originaria"*, sebbene essa avvenga con un atto di autonomia privata -il conferimento, appunto, della delega di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato, il quale rappresenta un atto rientrante nell'organizzazione dell'impresa e che rappresenta un presupposto ai fini dell'individuazione del soggetto penalmente responsabile-[110]. Particolarmente rilevante è l'individuazione degli obblighi che residuano in capo ad ogni membro del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui quest'ultimo proceda alla nomina di un Amministratore Delegato: come detto, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.6820/2007, cit., -tra le altre- individua il dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso in cui l'amministratore non eserciti la delega; accanto a dette incombenze, non si può non prendere in considerazione il profilo delle cd. *"violazioni strutturali"*. Si tratta di quelle decisioni e, correlativamente, delle violazioni ad esse connesse, sulle quali si sofferma Cass.Pen. (Sez.IV), sent.38991/2010, cit.; la sentenza specifica che su tutti i componenti del consiglio di amministrazione incombe l'obbligo di *"vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda"* ed introduce una distinzione tra le occasionali disfunzioni, la verificazione delle quali non comporta l'insorgere di responsabilità in capo ai membri del Consiglio, e le violazioni strutturali, rappresentate dall'inosservanza di norme sulla sicurezza e igiene sul lavoro tanto *"gravi, reiterate e "strutturali" da richiedere decisioni ad alto livello aziendale"*[111]; sebbene la

---

[108] Queste la parole di Cass.Pen. (Sez.IV), sent.6820/2007, in De Jure; cfr. anche P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro"*, cit., p.446.

[109] Nello stesso senso, P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro"*, cit., p.448, che riconduce la permanenza di tali obblighi sul Consiglio di Amministrazione all'inderogabilità della posizione di garanzia dei membri del Consiglio di Amministrazione.

[110] Si tratta di ulteriori considerazioni di M.Gebbia, cit.

[111] Come esempio di tali violazioni, l'avv. M.Gebbia, cit., richiama, per i reati ambientali -caso in cui, con maggior frequenza, si presenta la possibilità di violazioni strutturali-, la decisione se bonificare un sito contaminato, se utilizzare o meno un combustibile alternativo, se qualificare o meno un rifiuto come sottoprodotto e, quindi, se sostenere i costi per lo smaltimento, se depurare l'acqua o impiegarla nel riciclo interno; circa le questioni connesse alla lavorazione dell'amianto, dal momento in cui è emersa la pericolosità della sostanza, le decisioni strutturali hanno riguardato la scelta tra la chiusura dell'impresa, la prosecuzione della stessa a seguito di conversione del processo produttivo o senza effettuare tale conversione. Altri casi si

distinzione si presenti astrattamente chiara, è fuor di dubbio che, in assenza di un'apposita disciplina legislativa, spetti all'organo giudicante un ruolo connotato da discrezionalità: ad esso, infatti, spetterà il compito di qualificare una violazione effettivamente verificatasi come strutturale ed organizzativa o, per converso, occasionale e *"di dettaglio"*, con conseguenza insorgenza -o meno- di responsabilità in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione.

L'analisi si complica ulteriormente se ci si domanda in cosa consistano i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e sulla politica complessiva della sicurezza che i membri del Consiglio di Amministrazione dovrebbero esercitare anche in caso di nomina dell'Amministratore Delegato[112]; si tratta delle medesime questioni che sorgono in relazione al differente istituto della delega di funzioni, su cui *infra*. In particolare, non è chiaro se sul Consiglio di Amministrazione -o sul delegante, in caso di delega di funzioni- incomba un obbligo di controllo *"attivo"*, rappresentato dalla convocazione del soggetto delegato o, comunque, dalla richiesta allo stesso di fornire un rendiconto o una relazione del proprio operato, oppure se tale obbligo di controllo finisca col fondersi con il dovere di attivazione in caso di inadempienza, traducendosi in una attività di intervento sostitutivo per il caso in cui il consiglio *"venga a conoscenza"* -non a seguito di controllo attivo- di eventuali inadempienze circa il generale andamento della gestione e la complessiva politica della sicurezza[113].

---

presentano, invece, maggiormente complessi, come per l'insorgenza di malattie professionali connesse al rumore o muscolo-scheletriche: in tal caso può risultare complesso qualificare una decisione e la violazione ad essa connessa come *"strutturale"* o, viceversa, come relativa all'organizzazione del lavoro e/o degli ambienti di separazione (quest'ultimo profilo è specificamente connesso alla patologia dell'ipoacusia).

[112] I doveri di intervento sostitutivo che incombono sul consiglio di amministrazione non sembrano presentare, invece, le medesime criticità.

[113] Nelle organizzazioni maggiormente complesse, quale era ed è, appunto, la ThyssenKrupp AST, il quadro si complica maggiormente; il dato salta facilmente all'occhio prendendo in considerazione le qualifiche degli imputati che non rivestivano il ruolo di amministratore delegato: due soggetti erano membri del consiglio di amministrazione ed, al contempo, del *"board"*, su cui *infra*, con rispettiva delega per il commerciale, ossia le vendite, ed il marketing (P.M.) e per amministrazione, finanze, controllo di gestione, approvvigionamenti, servizi informativi (P.G.); le due deleghe appena indicate, insieme a quella dell'amministratore delegato, vennero conferite con il Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della TK AST S.p.A. del 2 marzo 2006; altri tre soggetti rivestivano ruolo apicale con specifici compiti in relazione allo stabilimento di Torino: M.D., Dirigente con funzioni di direttore dell'Area Tecnica e servizi della TK AST S.p.A., investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per il sito torinese; S.R., direttore dello stabilimento di Torino; C.C., Dirigente con funzioni di responsabile dell'area ecologia, ambiente e sicurezza e di RSPP dello stabilimento di Torino: in siffatti casi, un ipotetico controllo attivo da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione potrebbe forse tradursi nella richiesta di rendiconto ai differenti soggetti; in mancanza di adesione all'ipotesi di necessità di un controllo attivo, non è comunque escluso che un

Peraltro, non mancano voci della dottrina che delineano il sistema in maniera parzialmente differente, richiamando la disciplina di cui all'art.1381 c.c.: il Consiglio di Amministrazione, infatti, oltre a determinare contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, avere la facoltà di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, *"sulla base delle informazioni ricevute"* valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ed esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, quando elaborati; inoltre, *"sulla base della relazione degli organi delegati"*, valuta il generale andamento della gestione[114]. Inoltre, la norma dispone che gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società, mentre, dal canto loro, gli amministratori *"sono tenuti ad agire in modo informato"* ed ognuno di essi può chiedere agli organi delegati di fornire al Consiglio di Amministrazione informazioni relative alla gestione della società. Ne derivano diversi spunti per non escludere che, sebbene la norma individui i canali informativi del Consiglio di Amministrazione nelle *"informazioni ricevute"* e nella *"relazione degli organi delegati"*, permane comunque in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione un potere di richiedere informazioni agli organi delegati, che si traduce in un dovere dal medesimo contenuto, se letto alla luce dell'obbligo degli stessi di *agire in modo informato*. Per quanto concerne il profilo del dovere di controllo oppure di valutazione del generale andamento della gestione, vero è che il secondo pare essere meno pregnante del primo, ma se si aggiunge che, ai sensi dell'art.40, secondo comma, c.p., il membro del Consiglio di Amministrazione è chiamato a rispondere dei reati commessi dagli amministratori operativi quando non abbia fatto quanto in suo potere per impedirli, e se si rammenta quanto detto circa l'obbligo di ogni consigliere di agire in modo informato, sembra che il dovere di controllo in capo ad ogni membro del consiglio nei confronti dell'attività del delegato possa riempirsi nuovamente di significato; tale omissione deve, peraltro, essere sorretta dall'elemento soggettivo doloso, ossia essere oggetto di una

---

più generico "dovere di controllo e di intervento sostitutivo" da parte dei membri del consiglio di amministrazione possa investire anche l'operato di tali figure. Sul punto si vedano anche le considerazioni poco oltre riportate, circa il contenuto del *"Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"* della TK AST S.p.A. del 2 marzo 2006.

[114] È invece nel testo previgente dell'art.2392 c.c., in vigore fino al 31/12/2003, che si legge che *"In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose."*.

scelta del consigliere che, consapevole della commissione *in itinere* del reato, decida di non attivarsi per impedirlo[115].

Per ciò che concerne la fattispecie in analisi, sembra di potersi affermare che le decisioni di trasferire gli impianti altrove, di chiudere il sito torinese e di proseguire, fino a quel momento, la produzione senza più nulla investire nella manutenzione e nella prevenzione degli infortuni sul lavoro possa configurarsi come una violazione strutturale[116]. Interviene però, a complicazione del quadro, un ulteriore elemento: nel Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della TK AST S.p.A. del 2 marzo 2006, grazie al quale vennero conferite le deleghe agli imputati E.H., P.G. e P.M., compare che essi furono delegati a *"**Curare** l'espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli previsti dalle norme sia generali che particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, **in ordine alla prevenzione degli infortuni**, all'igiene ambientale, alla tutela dell'ambiente esterno, con poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri anche in via continuativa*[117]*"*. I tre soggetti vennero, perciò, incaricati non solo dei compiti relativi alla rappresentanza esterna dell'impresa[118], ma anche della cura dei controlli e della predisposizione delle cautele volte a prevenire gli infortuni sul lavoro[119]. Sebbene l'organo giudicante si premuri di differenziare due *"piani diversi",* ossia quello concernente la sicurezza sul lavoro -di cui P.G. e P.M. scelsero volontariamente di occuparsi, ricevendo apposita delega da parte del Consiglio di Amministrazione- e quello relativo all'individuazione del datore di lavoro, sembra di potersi comunque concludere che i soggetti in questione, ai fini di entrambe le indagini, possano essere individuati nell'Amministratore

---

[115] Cfr. A.De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness*, cit., pp.482 – 485; Cass.Pen. (Sez.V), sent.23838/2007, in De Jure.

[116] Di tale avviso, in particolare per ciò che concerne la scelta di trasferire gli impianti, è anche l'avv. M.Gebbia, cit.

[117] Lo stralcio del verbale è riportato all'interno della sentenza di primo grado, come l'impiego del carattere neretto; specifica l'avv. M.Gebbia, cit., che ciò consiste in un atto di autonomia privata, non in una individuazione legale. Si tratta del punto 5.10 della delibera del Consiglio di Amministrazione risalente al 23 gennaio 1997.

[118] Si tratta della facoltà di rappresentare la TK AST S.p.A. dinnanzi alle *"Pubbliche Amministrazioni, Enti ed uffici privati, nonché innanzi a tutti gli Organi di vigilanza, verifica e controllo per gli adempimenti prescritti "dalle leggi, regolamenti e disposizioni urgenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza sul lavoro".".*

[119] La Corte segnala che in data 09/01/2007 una mail concernente l'elenco aggiornato dei poteri di firma e destinata, tra gli altri, ad E.H., P.G., e P.M., indica che i poteri indicati nello stralcio riportato possono essere esercitati *"a firma singola"* da ognuno dei tre imputati.

Delegato E.H. e nei due consiglieri delegati P.G. e P.M.; nella motivazione della sentenza si legge a chiare lettere, infatti, che *"anche P.G. e P.M., oltre ad E.H., erano, a tutti gli effetti, datori di lavoro di THYSSEN KRUPP AST"* e che *"in capo a P.G. ed a P.M., così come ad E.H., proprio in forza delle citate deleghe, continuassero ad esservi, in pieno, tutte le funzioni -e gli obblighi- tipici del datore di lavoro"*[120]. In relazione a quanto affermato circa gli obblighi che residuano in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione, le parole della Corte, perfettamente in linea con il quadro poco sopra delineato, affermano che su di essi residuavano i soli doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo per il mancato esercizio della delega. Meno comprensibile è la conclusione a cui la Corte perviene, non affermando responsabilità penale alcuna in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione diversi dai tre membri del *board*; non manca, infatti, chi si premura di evidenziare che nel caso in esame non sembra ravvisabile l'adempimento dei doveri di controllo e di intervento sostitutivo, mancanza che dovrebbe comportare l'insorgenza di responsabilità penale in capo agli omettenti[121]; altri ancora, focalizzando l'attenzione sulle decisioni strutturali e sulle violazioni macroscopiche caratterizzanti la vicenda in analisi, sembrano condividere tale opinione[122].

6.6 – Il Comitato Esecutivo, o *"Board"*

Nel caso in analisi, il Consiglio di Amministrazione nominò l'imputato E.H. come Amministratore Delegato, con delega, peraltro, per la produzione e sicurezza sul lavoro, il

---

[120] Si tratta del fenomeno a cui P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, cit., p.450, si riferisce parlando di *"pluralità [...] dei datori di lavoro preminenti".* Per inciso si segnala un'ulteriore questione, sollevata dai difensori e non condivisa dall'organo giudicante, secondo cui gli imputati P.G. e P.M. sarebbero stati datori di lavoro *"parziali"*, ossia esclusivamente per la sicurezza di quei lavoratori che prestavano servizio nel loro settore di competenza; la Corte torinese sul punto rammenta che il datore di lavoro non ha la possibilità di decidere di occuparsi solo di alcuni dipendenti e non di altri.

[121] P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro"*, cit., p.449; si aggiunge che non è del tutto escluso che possa esservi stata una qualche attività di controllo o intervento sostitutivo da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, ma, se così fosse, non essa non è rinvenibile e non pare, comunque, aver sortito effetti; allo stesso modo, non si esclude che la questione sia stata trattata nel giudizio o sia stata posta nei capi di imputazione, ma non sono ravvisabili tracce della stessa all'interno dell'ampia motivazione della decisione.

[122] Il riferimento è alle considerazioni dell'avv. M.Gebbia, cit., di cui *supra* ed alla nota a piè di pagina n.116.

personale, gli affari generali e legali[123]; la situazione presenta, però, delle peculiarità rispetto al caso fino ad ora ipotizzato: nel 2001, all'interno del Consiglio di Amministrazione venne istituito un comitato, composto da tre membri, il quale si occupava di alcune materie singolarmente delegate dal Consiglio di Amministrazione e che adottava collegialmente le proprie decisioni. Si trattava di un Comitato Esecutivo, o *"board"*, che prese le mosse dalla facoltà indicata dal secondo comma dell'art.2381 c.c.[124]; le ragioni per cui il Consiglio di Amministrazione in allora operativo optò per tale istituzione, indicate nel verbale del 16 giugno 2001, sono rappresentate dall'intenzione dell'impresa di *"operare una ristrutturazione dell'assetto organizzativo del management locale"*, sostanzialmente adeguandosi al modello adottato dalle altre società che fanno capo alla ThyssenKrupp, analoghe alla TK AST. Il paradigma di riferimento era rappresentato dall'istituzione di un Comitato Esecutivo, composto da tre *managers*, i quali appartengono al Consiglio di Amministrazione della società e da esso vengono nominati[125]. Il *board* venne formalmente soppresso nell'anno 2005, ma il giudice torinese ha ragione di credere che esso continuasse ad operare al momento dell'incidente del 6 dicembre 2007. Innanzitutto, nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione risalente al 10 marzo 2005, data in cui il comitato fu formalmente abolito, non si ravvisa l'indicazione delle ragioni di tale soppressione; il documento si limita ad indicare l'intenzione di *"rimodellare l'assetto organizzativo della società, revocando il Comitato Esecutivo e nominando un Amministratore Delegato e quattro Consiglieri Delegati"*. Sebbene l'esposizione delle ragioni non fosse necessaria ai fini dell'efficacia della statuizione, l'assenza delle stesse desta nel giudice di primo grado alcuni sospetti, ponendosi

---

[123] Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione conferì la delega ad E.H. *"in materia di Produzione, Materie Tecniche, Personale, Pubbliche relazioni. Allo stesso Amministratore Delegato, quale responsabile della Produzione, competono conseguentemente tutte le responsabilità in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela degli ambienti interni ed esterni degli Stabilimenti di Terni e di Torino ed in genere l'osservanza di tutte le normative relative all'attività lavorativa, con piena autonomia gestionale e di spesa, in conformità con le procedure amministrative interne e con attribuzione di ogni correlativo potere di rappresentanza, da esercitarsi a firma singola"*, a cui si aggiunge ancora la delega per gli *"Affari Generali/Legali ed Internal Auditing"*.

[124] Per una ricostruzione del sistema che coinvolge gli artt.2380 bis, 2381 e 2392 c.c., cfr. P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro",* cit., pp.443, 444.

[125] Si legge, inoltre, che *"Il Comitato potrebbe avere gli stessi poteri dell'Amministratore Delegato e dovrebbe prendere a maggioranza le sue decisioni nell'ambito di regolari riunioni. Il Comitato Esecutivo sarà presieduto da un Presidente, al quale saranno conferiti i poteri di rappresentanza della Società di fronte ai terzi"*. Come si evince dall'atto notarile attraverso cui si procede a modifica statutaria, il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, nei limiti di legge, *"attribuzioni e poteri suoi propri diversi da quelli sui quali il consiglio ha competenza esclusiva per legge o ai sensi del presente Statuto"*.

in collisione con le ragioni, dal Consiglio esplicitate e sopra richiamate, per cui esso venne istituito; la figura dell'*executive board*, con le peculiarità che lo caratterizzavano già nel 2001 presso le società analoghe alla TK AST, non era infatti venuta meno nel corso di quei quattro anni, ed anzi continuava a rappresentare il *"modello organizzativo di tutte le società del gruppo multinazionale"*. Sul punto è di particolare interesse segnalare che l'organo giudicante torinese si è persuaso che la formale soppressione del *board* potesse ricondursi alla sentenza di condanna di primo grado relativa all'incendio nel sito torinese del 2002: essa risale al 10 maggio 2004 ed estende la responsabilità dell'accaduto non solo all'Amministratore Delegato in allora operativo, ma anche ai due altri membri del Comitato Esecutivo. L'ufficiale soppressione dello stesso, perciò, sarebbe da ricondursi all'intento di concentrare la punibilità su una sola figura -si suppone, l'Amministratore Delegato-, in caso di eventuali incidenti futuri. Alla mancata indicazione delle ragioni che avrebbero portato alla soppressione del Board ed al contrasto con il modello impiegato presso le altre società del gruppo si aggiungono numerosi elementi emersi nel dibattimento che portano ad affermare, con sufficiente grado di certezza, che -a differenza del dato formale- il Comitato Esecutivo della TK AST non venne mai davvero abolito. Oltre alle numerose testimonianze che richiamano il *board* o, comunque, l'esistenza di tre consiglieri delegati[126], è necessario richiamare la *"procedura n.051"*, grazie a cui veniva da essi formulato ed approvato il piano degli investimenti -anche concernenti l'area tecnica-: all'interno della stessa può leggersi che *"il Comitato Esecutivo di TK AST approva numeri e strategie, piano ed anno; eventuali variazioni che si rendessero necessarie e modificano il Piano, debbono essere riportate al Comitato Esecutivo per ottenere una nuova approvazione"*: tali parole rendono palese non solo l'esistenza del *board*, ma anche le attività a cui esso si dedicava. Numerosissimi verbali, redatti in occasione delle riunioni del Comitato, sono poi emersi durante una perquisizione dello stabilimento ternano; con una cadenza bimensile, essi sono intestati *"ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. Riunione dei Membri Esecutivi del Board"* e, tra le altre indicazioni, compaiono il luogo, quasi sempre l'ufficio di E.H., ed i partecipanti, ossia gli imputati E.H., P.G., P.M. e l'estensore K.; di frequente compare l'acronimo *EMB,* ossia

---

[126] Come Se.A., responsabile dell'area a freddo di Terni, G.S., responsabile del controllo investimenti, Pe.Ma., Bu.An., Re.P, C.F. -contraddicendosi-, F.V., M.S., R.C., Sa.Vi., U.M., V.C.; sembra identificare alcune differenze tra il due G.S., secondo cui il *board ante* 2005 era un organismo unitario, mentre dal 2005 ognuno dei tre membri era singolarmente responsabile del proprio settore; sul punto, però, il teste sembra confuso e pare cadere in contraddizione; la stessa corte rileva che la questione *board* mette molti testi *"in difficoltà"*.

"Executive Members of the Board", seguito dall'attività di volta in volta svolta[127]. Le proposte, decisioni e discussioni riportate in tali documenti concernono i profili di ordinaria amministrazione della società e si presentano varie[128]; per quanto riguarda l'ambito che qui interessa, non manca la trattazione di questioni riguardanti la *"produzione e gli investimenti negli e sugli impianti"*[129] ed il fenomeno degli incendi[130]. Nel verbale relativo alla riunione del 22 giugno 2006, viene riportato, dato particolarmente rilevante ai fini del presente lavoro, che l'imputato E.H. fornì *"una panoramica circa l'incendio presso TKL NR di Krefeld"*[131]; in quello del 28 agosto 2007 si legge che venne programmata una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro ad opera dell'imputato E.H., in ragione dei frequenti incidenti che nell'ultimo periodo si stavano verificando nell'area di TKL-AST. Nel medesimo verbale -risalente, si noti, a poco più di tre mesi prima dell'incidente in analisi- si aggiunge che *"c'è una grande necessità (e un grande bisogno) di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappaltatori…"*; si segnala fin d'ora la rilevanza che può rivestire tale verbale nell'indagine circa l'elemento soggettivo dei vertici della ThyssenKrupp AST, il particolare dell'Amministratore Delegato: in esso compaiono la competenza e l'attenzione di quest'ultimo nell'ambito della sicurezza sul lavoro, nonché la consapevolezza degli incidenti che effettivamente si stavano verificando; infine, ben evidente è la consapevolezza della

---

[127] Sulla corrispondenza tra l'acronimo ed il significato ad esso attribuito, la Corte ritiene che non siano ravvisabili dubbi; solamente F.K., estensore di molti verbali del *board*, afferma che nonostante si scrivesse la sigla, le decisioni venivano prese dal solo E.H., e che il Comitato non decidesse alcunché, ma desse solo luogo ad uno scambio di idee; peraltro, il giudice di primo grado ritiene di non attribuire peso a tali dichiarazioni, accompagnate da *"improbabili interpretazioni linguistiche tra tedesco e inglese e viceversa"*, ed anzi di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per il reato di falsa testimonianza.

[128] Ad esempio riguardano gli investimenti ed i *budget* destinati a specifici progetti, i rapporti con i clienti, i volumi di produzione e gli eventuali aumenti programmati, i macchinari da acquistare, i rapporti con i sindacati e gli scioperi, i risultati produttivi ed economici, i prezzi delle materie prime -come il nichel o i rottami di carbonio- e la situazione del mercato, nonché la sicurezza sul lavoro.

[129] Sul punto, la Corte evidenzia che l'imputato E.H. non era, perciò, l'unico responsabile. Nel verbale del 2/12/2005 si legge della discussione del programma di investimenti per lo stabilimento di Torino e sulla gestione dello stesso.

[130] In particolare, nelle riunioni il *board* ha trattato la questione dell'assicurazione contro gli incendi e per interruzione dell'attività.

[131] Sebbene il punto possa rivelarsi di particolare interesse per quanto concerne le conoscenze specifiche dell'imputato in materia antincendio e la previsione o meno degli eventi incendio e conseguente morte dei lavoratori, è comunque opportuno precisare che tale panoramica sembra essere stata fornita da E.H. ai fini dell'organizzazione della produzione tra gli stabilimenti di Torino e Terni, al fine di sopperire alle esigenze produttive del sito di Krefeld in seguito all'incendio; si tratta, peraltro, di una delle ragioni (*infra*) che comportarono il rinvio della chiusura dello stabilimento Torinese.

necessità di curare maggiormente la questione sicurezza in tutta la società AST, con speculare contezza della non sufficienza delle misure fin a quel momento approntate. Si tratta di profili che consentono di avvicinare la prevedibilità di incendi ed infortuni alla effettiva previsione degli stessi da parte della dirigenza e, primo fra tutti, dell'Amministratore Delegato E.H. Può, perciò, concludersi che l'organismo denominato *board* continuasse ad operare anche in data successiva al 2005 e che si occupasse di tutti gli aspetti di gestione operativa, ossia di ordinaria amministrazione, a riguardo delle materie ad esso delegate: ogni questione concernente la direzione, la gestione e l'organizzazione della società, tanto per il sito ternano quanto per quello torinese, era sottoposta al Comitato da uno o più dei suoi membri -in particolare, ciascuno sollevava, tendenzialmente, la trattazione dei temi che rientravano nella materia a lui delegata- ed era decisa collegialmente dagli stessi. Una menzione particolare merita la statuizione del *budget* da destinare alla sicurezza sul lavoro ed, in particolare, alla prevenzione incendi: dalla ricostruzione a cui è giunto il giudice di merito emerge che l'approvazione del *budget* complessivo da destinarsi alla TK AST fosse di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto e che l'approvazione *"definitiva"*, insieme alla definizione dell'*"indirizzo generale"*, spettasse al Consiglio di Amministrazione della capogruppo TK Stainless -o al rispettivo *board*-, con sede in Germania, essendo la TK AST una società controllata; approvati il *budget* complessivo e l'indirizzo da seguire, le scelte operative concernenti la TK AST erano collegiali, condivise e provenivano dal *board* della TK AST; può, quindi, concludersi che la destinazione -*rectius*, la non destinazione- degli investimenti all'ambito prevenzionistico e della sicurezza all'interno della società era di spettanza dell'intero Comitato Esecutivo, ancora operativo -nonostante la formale abolizione- al momento dell'incidente mortale. A riprova dell'ultima asserzione si pone una email, risalente al 4 ottobre 2007, dove Re. richiede proprio ai tre membri del *board* di approvare l'investimento per la protezione incendi 2007/2008.

6.7 – L'unità produttiva

Ipotizzando la presenza di un'unità produttiva, ossia di uno "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale", è possibile affermare che il detentore dei poteri di decisione e di spesa

relativamente alla stessa coincide con il datore di lavoro, la cui individuazione -come detto in caso di nomina dell'Amministratore Delegato- avviene in via originaria[132]. È preferibile soffermarsi brevemente sul punto, come d'altra parte fa l'organo giudicante, senza che, però, la questione assuma particolare rilevanza nel caso in analisi; non sembra, infatti, che il sito torinese potesse qualificarsi come un'unità produttiva autonoma rispetto a Terni. Ne sono la conferma l'affermazione, da parte di E.H., di essere il datore di lavoro tanto per Terni, quanto per Torino, la delega attraverso cui il Consiglio di Amministrazione lo nominò amministratore Delegato in relazione ad entrambi gli stabilimenti e tutti gli elementi da cui è possibile evincere la dipendenza del sito torinese da quello ternano[133].

6.8 – La delega di funzioni

A complicazione del quadro si pone un'ulteriore questione, concernente l'istituto della delega di funzioni, disciplinato dagli artt.16 e 17 del D.Lgs.81/2008; rispettando i limiti e condizioni ivi indicati, il datore di lavoro ha la facoltà di delegare i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate, compresi quelli concernenti la salute e sicurezza sul lavoro. Due attività non possono essere delegate: la valutazione dei rischi, con conseguente elaborazione del documento di valutazione degli stessi, e la designazione del RSPP[134]; nel primo dei due limiti sono ravvisabili l'impossibilità di delegare integralmente la posizione di garanzia del datore di lavoro e la centralità del documento in

[132] I concetti qui esposti derivano dall'art.2, lettere b) e t), del D.Lgs.81/2008, già art.2, lettere b) ed i) del D.Lgs.626/1994.

[133] In particolare, i dirigenti di Terni prendevano le decisioni *"operative e progettuali"* in ogni settore, ossia *"finanziario, produttivo, tecnico, di sicurezza sul lavoro* [e] *relativo al personale in generale"*, comprese le conclusioni dei contratti con le compagnie assicuratrici e le imprese di pulizia presso Torino, la produzione, la gestione dell'attività formativa dei dipendenti torinesi e dei rapporti contrattuali con gli stessi, le decisioni circa il *budget* straordinario destinato dalla TK Stainless per la prevenzione incendi. L'analisi dell'organo giudicante prende in esame gli argomenti "personale", "*budget*", "*budget* straordinario e rapporti con le assicurazioni" e "produzione" al fine di dimostrare che le decisioni spettavano ai vertici ternani, e non al Direttore S.R. Senza dilungarsi sul punto, si riporta la conclusione a cui è giunta la Corte, per cui il sito ternano esercitava su quello torinese un controllo *"diffuso, pregnante e costante" "del tutto analogo a quello esercitato su di un "settore" o "reparto" dello stabilimento di Terni".* Di diverso avviso la testimonianza di Fe.Ar., per il quale il sito torinese era *"pienamente" "autonomo sotto tutti gli aspetti".*

[134] Sul punto, cfr. anche P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro"*, cit., p.444

parola per ciò che concerne la sicurezza sul lavoro[135]. Sul punto, interessanti sono le riflessioni offerte da parte della dottrina, la quale focalizza l'attenzione sulla delegabilità delle due funzioni ora indicate da parte del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato, ma non anche da parte di quest'ultimo ad altri soggetti, quali dirigenti o preposti[136]; al riguardo, si parla di una concentrazione di poteri, inizialmente spettanti ad un gruppo di soggetti che già *ab origine* sono identificati come datore di lavoro -ossia, i componenti del Consiglio di Amministrazione-, nei confronti di uno di essi -l'Amministratore Delegato-[137]. A tale ricostruzione si aggiungono le conclusioni a cui perviene il giudice di legittimità in alcune sue decisioni, quali Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4123/2008, in De Jure, e Cass.Pen. (Sez.IV), sent.33661/2010, in De Jure, per cui un ulteriore limite alla delegabilità di funzioni sarebbe rappresentato dalle *"scelte di carattere generale della politica aziendale"*, altrimenti dette *"scelte aziendali di fondo, relative all'organizzazione delle lavorazioni"*[138].

---

[135] Così si pronuncia l'avv. M.Gebbia, cit., per il quale il documento di valutazione dei rischi è *"lo strumento principale della sicurezza".*

[136] Si tratta di P.Pascucci, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro",* cit., pp.446-448

[137] L'Autore afferma, alla p.447, che, con il conferimento della delega di gestione, *"la posizione di garanzia datoriale [...] resta pur sempre incardinata in capo a soggetti depositari del governo della società"*; alla p.448, che *"poiché tale individuazione riguarda comunque un soggetto membro del consiglio, la posizione datoriale da garanzia, prima diffusa su più soggetti, si concentra e si consolida in capo ad esso"*.

[138] In entrambe le decisioni compare, inoltre, il riferimento alle *"carenze strutturali"*, fenomeno di cui il delegante continua ad essere responsabile, nonostante l'eventuale presenza di una delega di funzioni efficace; nella decisione del 2010, a tali carenze sono contrapposte quelle *"operative"*, di cui invece il delegante non risponde, in ragione della delega conferita; interessante sarebbe stata una pronuncia della Corte, a riguardo dei medesimi casi, volta a coordinare tale responsabilità per carenze strutturali -abitualmente richiamate nel differente ambito dei doveri residui in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione in caso di conferimento di delega di gestione- e l'efficace predisposizione ed attuazione del modello organizzativo di cui all'art.30 del D.Lgs.81/2008. Sebbene si possa, in prima battuta, rispondere che non sono delegabili la valutazione dei rischi, il documento che si occupa della stessa, la nomina del RSPP e le scelte di fondo dell'organizzazione imprenditoriale, essendo invece delegabili le altre funzioni, con residuo obbligo di vigilanza del delegante soddisfatto dalla efficace attuazione del modello organizzativo, il quadro si complica nel momento in cui si pone l'attenzione su ciò che può rientrare, in vicende realmente accadute, nei concetti di *"scelta organizzativa di fondo"* (o *"scelta di carattere generale della politica aziendale"*), di *"vigilanza"* che il delegante deve effettuare sul delegato e di *"carenza strutturale"*. A chiarimento, è sufficiente citare proprio la sentenza emessa dalla IV sezione della Corte di Cassazione, n.33661/2010, cit.: si tratta del caso di un'impresa dove era seguita una modalità di montaggio di sospensioni motorizzate altamente rischiosa e *contra legem*; a seguito di tali carenze, un lavoratore perse la vita, a causa dell'impatto con una pedana metallica precipitata perché non adeguatamente assicurata. Dalla lettura della decisione sembra potersi evincere che l'adozione della procedura di lavoro non regolare fosse qualificabile come carenza *"strutturale",* o *"organizzativa"*, idonea quindi rendere responsabile il soggetto delegante; un secondo profilo che pare emergere è rappresentato dal rimprovero di mancata vigilanza nel confronti del soggetto delegato, dimostrata proprio dall'instaurazione della prassi irregolare. Volendo

Essenziale è, inoltre, l'indicazione secondo cui la delega di funzioni deve concedere al soggetto delegato l'*"autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate"*: quest'ultimo punto si rivelerà di notevole interesse in relazione alla vicenda in analisi; per completezza, si segnala la possibilità di conferire una, ed una soltanto, subdelega, a condizione che vi sia la previa intesa tra il subdelegante ed il datore di lavoro[139]. Si rammenta, inoltre, che l'impiego dell'istituto della delega di funzioni non comporta il venir meno dell'obbligo, in capo al delegante, di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al soggetto delegato; si tratta di un dovere di controllo sull'*an*, più che sul *quomodo*, come si evince dalle parole impiegate da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.10702/2012, in De Jure, secondo cui la vigilanza del delegante nei confronti del soggetto delegato dovrebbe riguardare la *"correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato"*, e non anche la *"concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante"*[140]. L'obbligo di vigilanza si considera però assolto se il modello organizzativo di verifica e controllo di cui all'art.30 D.Lgs.81/2008 viene adottato ed efficacemente attuato; ciò rappresenta una presunzione *iuris et de iure* o che, comunque, *"difficilmente si riuscirà a scalfire nel concreto"*[141].

---

spostare l'attenzione sul caso ThyssenKrupp, è interessante considerare che sebbene le fasi di lavorazione dell'acciaio seguite nello stabilimento torinese fossero -di per sé- organizzate regolarmente, è quanto mai nota l'instaurazione di numerose prassi non regolari (dal mancato sgocciolamento dei *coils* allo spostamento dei componenti da un macchinario all'altro, per non citare le altre carenze manutentive ed igieniche); con ciò, si è inteso evidenziare tanto la difficoltà di applicazione concreta di concetti, apparentemente chiari, quali possono essere quelli di *"carenza strutturale"*, *"scelta di fondo relativa all'organizzazione delle lavorazioni"*, *"scelta di carattere generale della politica aziendale"*, quanto i risvolti che possono annidarsi dietro all'obbligo di vigilanza che incombe sul delegante nei confronti del soggetto a cui è destinata la delega di funzioni; in ogni caso, la questione non necessitò di particolari approfondimenti in giudizio, essendo le deleghe di funzioni attribuite da E.H. non efficaci per mancato conferimento dell'autonomia di spesa. Alle sentenze indicate si aggiunge Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12794/2007, cit., per cui *"tale delega implicita poi, di regola, non esonera dalla responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto"*.

[139] Altre condizioni per conferire la subdelega sono indicate dall'art.16, comma 3 bis, del D.Lgs.81/2008; l'istituto è stato espressamente riconosciuto e regolato dal D.Lgs. 106/2009,che ha introdotto il comma appena citato.

[140] La Suprema Corte aggiunge, infatti, che, diversamente, l'istituto della delega di funzioni si svuoterebbe di qualsiasi significato; sul punto si veda anche R.Dubini, *Delega di funzioni: autonomia di spesa, pubblicità e vigilanza,* in www.puntosicuro.it.

[141] Così, G.Cocco, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2004, in De Jure e P.Ferrua, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II) Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in "Diritto Penale e Processo", 2001, in Leggi d'Italia.

Proseguendo l'indagine circa il caso ThyssenKrupp, è necessario focalizzarsi sulla "delega di funzioni" conferita dall'imputato E.H. all'imputato M.D.[142]: essa investe il delegato degli obblighi riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori relativamente alle attribuzioni e competenze ad egli assegnate, ossia l'*"Area Tecnica e Servizi"*[143] e prevede che il delegato possa impiegare in piena autonomia il denaro a lui assegnato e, nel caso in cui esso non sia sufficiente, debba immediatamente informare il delegante, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. Si tratta, perciò, di una delega di funzioni non efficace, non liberatoria nei confronti del delegante; ne consegue che in capo all'imputato M.D., in quanto Dirigente, permangono gli obblighi indicati dal D.Lgs.626/1994, senza che a nulla rilevi l'atto proveniente da E.H., e che su quest'ultimo restano gli originari compiti concernenti la pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio che sono propri della figura datoriale. Analogamente, risulta che l'Amministratore Delegato avesse conferito, in data 20/10/2003, una delega con la responsabilità *"della Produzione e delle Tecnologie"* all'imputato S.R., Direttore dello stabilimento di Torino, Dirigente -in quanto tale, come poco sopra rammentato, destinatario di norme prevenzionistiche-, soggetto "Responsabile Produzione a Freddo Torino" ed autodefinitosi "datore di lavoro" per il sito torinese; in punto autonomia di spesa, si ravvisa la criticità poco sopra rilevata, che comporta l'assenza di efficacia liberatoria nei confronti del delegante[144]: come per la delega diretta

[142] Si coglie l'occasione per segnalare come il quadro della vicenda in analisi si presenti particolarmente complesso: a fronte dell'identificazione come "datore di lavoro" di tre differenti soggetti, membri del *board* formalmente abolito, si riscontra una delega di funzioni proveniente da un solo di essi, costituito dall'Amministratore Delegato. Vi sono, perciò: un datore di lavoro in via originaria, designato però con atto di autonomia privata da parte del Consiglio di Amministrazione: esso è l'amministratore delegato E.H.; due soggetti qualificabili -e qualificati dall'organo giudicante- come datori di lavoro, a loro volta, per aver assunto volontariamente su di sé le funzioni indicate dalle deleghe ad essi destinati da parte del Consiglio di Amministrazione; infine, vennero dall'Amministratore Delegato conferite due deleghe di funzioni, una al Dirigente M.D. ed una al Direttore S.R., le quali non erano però efficaci per assenza dell'autonomia di spesa per svolgere le funzioni delegate in capo a questi ultimi.

[143] Il contenuto di tale delega era rappresentato dalla facoltà di rappresentare l'impresa, relativamente all'ambito delegato, davanti a Pubbliche Amministrazioni, Enti ed uffici privati, Organi di vigilanza, verifica e controllo per gli adempimenti indicati da leggi, regolamenti e disposizioni vigenti per la tutela dell'ambiente e per l'igiene e sicurezza sul lavoro (tale è il contenuto dei punti 5.8 e 5.9 della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 1997, a cui la "delega di funzioni" in commento rimanda); all'interno dell'atto compariva altresì l'incarico di curare l'espletamento di vigilanza, verifica e controllo e la predisposizione delle cautele richieste da legge o regolamento in relazione alla prevenzione degli infortuni: si tratta del punto 5.10 della medesima delibera, trascritto *supra*, coincidente con l'incarico che il Consiglio di Amministrazione assegnò agli imputati E.H., P.G. e P.M. in sede di delega in data 2 marzo 2006.

[144] Efficacia liberatoria, si intende, con i limiti appena illustrati.

all'imputato M.D., anche quella destinata a S.R. consentiva al delegato l'autonomo impiego del *budget* a lui assegnato, con necessità di informare E.H. in caso di insufficienza dello stesso, in modo tale che questi adottasse gli opportuni provvedimenti[145].

7 – La decisione trasferire la produzione da Torino a Terni

L'organo giudicante di primo grado ha evidenziato l'utilità di una ricostruzione storica della decisione di interrompere la produzione nel sito di Torino, poiché sarebbe da rinvenirsi proprio in ciò la ragione del progressivo degrado delle condizioni dello stabilimento. Già dal mese di marzo 2005, in una presentazione aziendale interna in *power point*, si prevedeva di trasferire gli impianti di Torino presso il polo di Terni verso il mese di dicembre 2005; la dislocazione venne poi rinviata all'estate del 2006, in ragione dello svolgimento delle Olimpiadi Invernali a Torino nel febbraio 2006[146]. Il trasferimento degli impianti venne nuovamente posticipato a causa di un disastroso incendio che ebbe luogo il 22 giugno 2006 su una linea di ricottura e decapaggio della stabilimento TK Nirosta di Krefeld, in Germania: emergendo la necessità di sopperire alle difficoltà produttive originate dal detto incidente, parte delle lavorazioni spettanti allo stabilimento tedesco vennero dirottate verso gli impianti di Torino, con la necessità di posticipare nuovamente, nello specifico all'anno 2007, la chiusura del sito[147]. La ricostruzione risulta coerente con quanto affermato dal teste G.M., che

[145] La delega, immutata, è stata rinnovata, sempre tra E.H. e S.R., in data 09/03/2006; dall'esame dell'imputato S.R. emerge che egli aveva la facoltà di disporre "a firma singola" solamente le spese minori, stimate dallo stesso prima in diecimila, poi in ventimila euro, con l'aggiunta che egli avrebbe avuto la facoltà di autorizzare spese anche maggiori, a condizione che poi le stesse venissero *"sottoposte all'approvazione degli enti interessati"*. E.H. ha identificato, invece, tale cifra in trentamila euro; il teste Fe.Ar. ha ipotizzato un meccanismo per cui, nonostante un limite di spesa a suo avviso di 50.000 euro per ogni operazione, non fosse preclusa a S.R. l'effettuazione di plurime operazioni, ognuna con il limite massimo indicato; tale prassi non risulta da alcun documento aziendale, avrebbe nei fatti annullato quanto disposto dalla delega e non sembra credibile all'organo giudicante, con conseguente trasmissione dei relativi atti alla Procura della Repubblica.

[146] Le ragioni del rinvio sono indicate in un documento aziendale che la Guardia di Finanza sequestrò nella borsa personale dell'Amministratore Delegato E.H.; è probabile che lo svolgimento delle Olimpiadi avrebbe richiamato l'attenzione dei media sulla città di Torino, per cui lo smantellamento degli impianti ThyssenKrupp, con conseguente trasferimento della produzione, avrebbe potuto rappresentare una pubblicità negativa per l'impresa. Le Olimpiadi Invernali del 2006 ebbero luogo dal 10 al 26 febbraio, come indicato nel sito www.coni.it.

[147] Le linee di ricottura e decapaggio di Krefeld e Torino possono, infatti, considerarsi equivalenti; come già indicato *supra*, entrambi gli stabilimenti facevano parte del gruppo TK Stainless.

riferisce di essere stato investito dall'Amministratore Delegato, verso la fine dell'anno 2005 o inizio 2006, del compito di *"analizzare la possibilità di "concentrare" a Terni tutta la produzione"*; il progetto non proseguì, finché alla fine del 2006/inizio del 2007 l'imputato E.H. ordinò allo stesso di riprendere tale attività, a cui poi egli afferma di essersi dedicato *"a tempo pieno"* dall'inizio dell'anno 2007.

Nei mesi di aprile e maggio 2007 si verificarono diversi scioperi dei lavoratori, volti ad ottenere maggiori informazioni circa il futuro dello stabilimento.

Il giorno 7 giugno 2007 la TK AST rese pubblica la decisione di chiudere lo stabilimento di Torino e di spostare gli impianti ivi presenti a Terni; tale scelta comportò, peraltro, un esubero di personale tra gli operatori di Torino. Lo smontaggio di alcuni, grandi, impianti ebbe inizio proprio nell'estate 2007[148].

In seguito ad una serie di incontri fra l'impresa ed i sindacati, anche con l'intermediazione ministeriale, il 23 luglio 2007 si giunse a siglare un accordo "*in cui si definisce la chiusura dello stabilimento di Torino entro 15 mesi da quella data*" e che comportava l'impegno da parte dell'impresa nella ricollocazione del personale. Si verificarono, inoltre, numerose "*conciliazioni*" tra i singoli lavoratori e la TK AST. Occorre precisare che la decisione di procedere alla dismissione dello stabilimento di Torino secondo modalità graduali, smontando gli impianti con contemporanea prosecuzione della produzione, fu di esclusiva competenza del vertice TK AST[149] e non viene presa in analisi dall'organo giudicante: ciò che essa prende in attenta esame sono, invece, le condizioni sempre più degradate in cui le lavorazioni venivano svolte.

In punto "*chiusura*" dello stabilimento, è opportuno soffermarsi brevemente sulle differenti posizioni assunte, in sede giudiziale, dall'organo decidente e dai difensori: questi ultimi sostennero, infatti, che non fosse corretto parlare di *"chiusura"* dello stabilimento, dovendosi preferire il termine *"trasferimento"* della produzione; l'intento della difesa, a parere della Corte, era quello di evitare un collegamento tra la valenza negativa del termine

---

[148] In particolare, vennero smontati il laminatoio Sendzimir 54 e la Linea BA; la linea 1 era ferma, nonostante non fosse soggetta a trasferimento; degli impianti principali, restavano quindi in funzione le linee 4 e 5 ed il laminatoio Sendzimir 62. Degli impianti complessivi, ossia 12, ad effettuare lavorazioni nel turno di notte erano solo più 4: le linee 4 e 5, il Sendzimir 62 e lo Skinpass 62.

[149] Si tratta della sfaccettatura economico-produttiva della decisione della ThyssenKrupp di intraprendere una dismissione graduale del sito; ad essa, la difesa affianca la finalità di *"permettere in tempi più lunghi la ricollocazione del personale e così rendere meno traumatica la decisione,* [di] *migliorare le relazioni industriale e* [di] *facilitare l'accordo"*

"chiusura" ed il concetto di "abbandono" del sito, tanto dal punto di vista degli investimenti, quanto della gestione generale. L'organo giudicante evidenziò, però, che in diversi documenti aziendali si menzionava proprio la *"chiusura"* dello stabilimento di Torino; il trasferimento a Terni, inoltre, comportava effettivamente la chiusura di Torino, per cui la preferenza per il termine *"trasferimento"* non sarebbe altro che una questione terminologica, anziché di sostanza. In aggiunta, l'impiego di quest'ultimo è stato qualificato come preferibile dalla difesa al fine di porre in evidenza l'interesse aziendale al mantenimento degli impianti in buono stato; l'organo giudicante ha evidenziato come ciò appaia completamente contraddetto, invero, dalle reali condizioni in cui versava l'intero stabilimento, inclusi i macchinari ipoteticamente soggetti a trasferimento, e che l'interesse al trasferimento degli impianti non appare comunque, di per sé solo, sufficiente a garantire la sicurezza dei lavoratori.

8 – La priorità della strategia antincendio nel gruppo ThyssenKrupp

È necessario segnalare che l'incendio sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 e GBL3 dello stabilimento di Krefeld, che le distrusse interamente e venne definito come "miracoloso" per non aver comportato la morte di alcuna persona, ha segnato un punto di svolta per l'intero gruppo *Stainless*: dopo quell'episodio, infatti, la sicurezza antincendio divenne una priorità per la multinazionale. L'incendio originò un ingentissimo danno economico, del valore di 300 milioni di euro circa, e comportò la creazione di un gruppo di lavoro appositamente dedicato alla individuazione del rischio incendi sulle linee di ricottura e decapaggio, presenti in ogni sito produttivo della ThyssenKrupp, e delle misure atte a fronteggiarlo; l'attenzione dell'impresa era invece rivolta, fino a quel momento, principalmente sul rischio incendio che interessava le aree produttive *"a caldo"* ed i laminatoi. In seguito all'incendio, le due linee vennero ricostruite e dotate di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, di cui non erano fino a quel momento munite; inoltre, il gruppo di lavoro ritenne opportuno installare detto dispositivo su ogni linea di ricottura e decapaggio negli stabilimenti ThyssenKrupp, per lo meno nell'area del decapaggio ed in prossimità delle centrali oleodinamiche.

In conseguenza all'incidente di Krefeld, il 16 e 17 marzo 2007 venne tenuto, in Messico, un incontro della ThyssenKrupp; i documenti e le presentazioni del *meeting*

affermano a chiare lettere che la prevenzione incendio riveste una posizione centrale tra i progetti del gruppo, rammentando gli incendi di Torino del 2002, presso il laminatoio Sendzimir 62, di Krefeld del dicembre 2005, alla linea di rettifica bobine, e del giugno 2006, presso le linee di ricottura e decapaggio KL3 e GBL3, di Magnitokorsk -il nome corretto della città potrebbe essere, probabilmente, Magnitogorsk-, in Russia, dove nel novembre del 2006 persero la vita, proprio sulla linea di decapaggio, ben 10 persone. Nella medesima presentazione si affermò che *"una strategia di prevenzione antincendio altamente sofisticata è assolutamente necessaria"* e si indicarono le modalità attraverso cui pervenire a tale risultato: oltre all'aumento della consapevolezza del personale nei confronti del rischio e l'organizzazione di specifici corsi di formazione, i vertici del gruppo multinazionale disposero un vero e proprio stanziamento di fondi *ad hoc*[150]*;* per quanto concerne la sola area a freddo di Terni, la casa madre statuì un investimento di ben 4.000.000 di euro.

9 – Le condizioni dello stabilimento di Torino

9.1 – L'intero stabilimento

Le carenze manutentive ed igieniche non caratterizzavano l'esclusiva Linea 5, ma tutto lo stabilimento; in particolare, a seguito di accertamenti iniziati il giorno 10 dicembre 2007, gli addetti al servizio SPRESAL dell'A.S.L.1 di Torino[151] individuarono numerose infrazioni in tutto lo stabilimento, tra cui aperture da cui o in cui gli addetti sarebbero potuti cadere, parti pericolose di macchinari che avrebbero potuto cagionare lo schiacciamento degli operatori,

---

[150] La struttura e le caratteristiche specifiche delle linee di ricottura e decapaggio di Krefeld, parzialmente differenti da quelle della Linea APL 5, non valgono a giustificare le omissioni rinvenibili nel sito Torinese, evidentemente contrastanti con le centralità della prevenzione antincendio, da attuare peraltro mediante misure *"sofisticate"*, enunciata dalla ThyssenKrupp nel *meeting* messicano. Oltretutto, a sostegno della non rilevanza delle differenze rinvenibili tra le linee di ricottura e decapaggio di Krefeld e quella di Torino, si segnala che non esistono, negli stabilimenti TK Stainless, *"due linee di ricottura e decapaggio "strutturate" in modo assolutamente identico"*, sebbene gli impianti oleodinamici, i macchinari, le vasche di acido, i liquidi in esse contenuti ed in generale tutte le *"apparecchiature fondamentali"* siano i medesimi. Proprio per la ragione da ultimo indicata, nonostante le specifiche differenze -rappresentate, ad esempio, dallo sviluppo degli impianti in verticale (Krefeld), orizzontale (LAF4 di Terni) o misto (APL5 di Torino)-, tutte le linee di ricottura e decapaggio del gruppo TK Stainless sono assimilabili. Le decisioni prese a Torino circa il non adeguamento alle linee-guida esposte nel *meeting* non sembrano, infine, giustificabili nemmeno alla luce di quella *"autonomia"* di cui la TK AST godeva rispetto alla TK Stainless.

[151] Si tratta del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambiente di Lavoro effettuato dall'A.S.L. 1 della città.

perdite di olio minerale dai tubi flessibili, *"numerosi conduttori e parti elettriche danneggiate, quadri elettrici con indicazioni illeggibili"* ed altre, numerose violazioni concernenti l'impianto elettrico, accumulo di vari materiali infiammabili, quali foglie secche, solventi, segatura e stracci imbevuti di olio, guanti, mozziconi di sigaretta, rifiuti e moltissima carta oleata[152]; dopo l'incendio vennero inoltre rinvenuti, dalla Polizia Scientifica, dei manicotti antincendio lacerati. In particolare può risultare interessante soffermarsi sull'impiego della segatura al fine di assorbire l'olio, minerale e di laminazione: se la pratica non può dirsi *ex se* scorretta, essendo anche effettuata dai dipendenti della Edileco, vi è da specificare che essa, appena assorbito il liquido, dovrebbe essere immediatamente rimossa, rappresentando una possibile fonte di incendio, come rammentato dal titolare della Edileco stessa; la prassi instauratasi nello stabilimento, per cui la segatura impiegata per assorbire le perdite non era successivamente rimossa, denota un'ulteriore carenza formativa ed informativa nei confronti dei dipendenti dell'impresa. Le condizioni degradate appena descritte risultano strettamente riconducibili alla riduzione degli interventi di manutenzione e pulizia nello stabilimento, nonché a specifiche carenze relative a particolari dispositivi, quali un sistema automatico di estinzione dell'incendio a pioggia, o "*sprinkler*", ed un pavimento

---

[152] Le carenze qui indicate ed i rischi ad esse correlati, accanto ad altri ancora, sono indicati nel documento *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit., segnatamente alla p 47. Ulteriori violazioni sono rappresentate dal rischio, per gli operatori, di venire trascinati da parti meccaniche non adeguatamente protette, la mancanza del *"doppio rivestimento"* che dovrebbe essere presente nei quadri elettrici, l'assenza delle apposite "placchette" sulle tubazioni, che dovrebbero indicare la vetustà dell'oggetto ed il fluido o gas trasportato, funzionali ad una corretta manutenzione programmata, impiego copioso di nastro adesivo per chiudere quadri elettrici, *"rattoppare"* manichette antincendio, riparare *"un conduttore che alimenta un dispositivo di sicurezza"* e per gli usi più vari, nonché numerose violazioni relative ai quadri elettrici, quali le indicazioni mancanti, i numerosi contatti elettrici "non a norma", una benda di tessuto impiegata per *"trattenerne sommariamente"* uno, i *"quadri di comando sospesi "precariamente""*, il livello di contaminazione che rendeva illeggibile qualsiasi indicazione sulla superficie e le targhette per i pulsanti dei quadri di comando, *"una elettrovalvola che pendeva con tutte le parti elettriche esposte"*; in punto "perdite di olio", si evidenzia che esse rendevano il pavimento scivoloso anche per chi indossasse scarpe antinfortunistiche, che era presente *"un po' su tutta la linea* [4]*, specialmente nei pressi delle centraline"* e che il liquido, unito al grasso, impregnava alcuni pannelli. A riguardo delle numerose violazioni vennero emesse ben 116 prescrizioni, seguite dalla parziale cessazione dell'attività torinese e da alcuni adempimenti alle stesse, con ammissione al pagamento; per una interessante visione delle fotografie concernenti alcune delle violazioni indicate, si veda *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit.; per quanto concerne alcune carenze non ancora indicate specificamente riferite alla Linea 5, si segnalano il nastro adesivo blu per legare due tubi insieme e sul dado terminale di un rullo folle, i *"collegamenti elettrici "volanti", pendenti da attrezzature, fissati con nastro isolante"* ed il fatto che le indicazioni su pulsanti ed interruttori dei quadri di comando lungo la linea, o "pulpitini", erano scritte a pennarello o del tutto inesistenti, incluse quelle che avrebbero dovuto identificare il pulsante di emergenza.

caratterizzato dalla pendenza necessaria per consentire il deflusso di eventuali liquidi infiammabili e/o sdrucciolevoli[153]; erano, invece, a disposizione degli addetti alcuni estintori a CO_2 *"da azionare utilmente ad una distanza dalla fonte di non più di un metro"*, comportando il pericoloso avvicinamento dell'operatore alle fiamme, e delle manichette antincendio ad acqua.

Le condizioni di degrado ed "abbandono" del sito torinese appaiono ancor più evidenti se confrontate con lo stabilimento ternano: esso, infatti, disponeva di una squadra di Vigili del Fuoco interna in servizio 24 ore su 24, dotata di autocisterna e mezzi più piccoli; nelle sezioni di entrata e di uscita della linea LAF4, analoga alla linea APL5 di Torino, erano stati collocati, in un momento immediatamente successivo all'incendio di Krefeld, estintori carrellati a lunga gittata; infine, dalle affermazioni del teste P.M. si evince che *"per affrontare la situazione generale antincendio"* si tenevano a Terni delle riunioni mensili, a cui partecipavano gli imputati E.H. e M.D.[154]. Ulteriore elemento a sostegno del differente trattamento riservato ai due stabilimenti è costituito dagli investimenti effettuati in materia antincendio: per l'area che a Terni si occupava della lavorazione a freddo furono impiegati, dal 2000 al 2007, circa 12 milioni di euro, cifra decisamente superiore rispetto a quella investita per lo stabilimento di Torino, corrispondente a 2.784.000 euro[155]. A seguito dell'incendio di Krefeld, poi, sembra

---

[153] Al punto 5.6 della sentenza 31095/2011, cit., la descrizione delle condizioni dello stabilimento di Torino viene effettuata indicando alcuni, specifici, punti, primo fra tutti *"la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento privo della pendenza necessaria per il deflusso"*. Gli altri elementi caratterizzanti le condizioni del luogo, segnatamente indicati dall'organo giudicante di primo grado e che verranno ripresi *infra*, sono costituiti dai frequenti incendi che interessavano le linee, la mancanza di adeguata formazione ed informazione dei lavoratori e la copiosa riduzione del numero dei dipendenti dello stabilimento, in particolare delle professionalità più qualificate.

[154] Il teste P.M. rivestiva l'incarico di Responsabile dei servizi ecologici e ambientali, tra cui il servizio antincendio; nelle riunioni, essi si confrontavano *"per vedere gli incendi che c'erano stati, i principi di incendio nel periodo, analizzare le cause e prendere delle contromisure e vedere tutte le cose che aveva[*n*]o fatto per minimizzare il rischio incendi"*, con esclusivo riferimento allo stabilimento ternano. Dal testo della sentenza emergono anche evidenti differenze tra le condizioni dello stabilimento di Torino e quello di Krefeld; in particolare si legge, nelle parole del teste P.S., che in Germania *"era pulito, era tutto in ordine… pulivano, loro fermavano una volta a settimana l'impianto […] pulizia completa rulli e tutto quanto"*. In occasione di uno scambio, ciò che il personale tedesco evidenziò dello stabilimento torinese fu che *"in Italia non c'è sicurezza e pulizia"*; infine, può destare particolare interesse l'espressione *"hai visto che roba?"* impiegata dall'imputato R.S. -e riportata dal teste P.S.- a riguardo delle eccellenti condizioni dello stabilimento di Krefeld.

[155] Come evidenzia A.Natale, *Il cd. caso Thyssen: la sentenza di appello*, cit., p.87, peraltro, l'allocazione di tali fondi per la messa in sicurezza del polo ternano non può che dimostrare che *"Espenhahn sapeva "come" garantire sicurezza"*.

che a Terni siano stati installati, tanto sulle linee a caldo quanto su quelle a freddo, dei mezzi antincendio particolarmente efficaci, quali le bombole carrellate a polvere e schiumogeno a lunga gittata[156].

9.2 – L'assenza dello *sprinkler* e le norme tecniche

Vista la dinamica dell'incidente, caratterizzata dalla verificazione del fenomeno devastante del *flash fire*, sembra di potersi affermare che la carenza determinante fu rappresentata dalla mancanza dello *sprinkler*; innanzitutto, è necessario segnalare che si ritiene da escludere che esso non rappresenti una misura rientrante a pieno titolo nel campo delle conoscenze acquisite dalla scienza e dalla tecnica; in altre parole, non può negarsi che l'obbligo di installare tale dispositivo ricada nell'ambito operativo dell'art.2087 c.c. A riprova di ciò, eloquente è la circostanza per cui, già nella sentenza di condanna conseguente all'incendio nel sito torinese del 2002, sia stato citato un sistema di rilevazione e spegnimento degli incendi, sebbene il materiale estinguente consigliato fosse la schiuma in luogo dell'acqua.

Parimenti, lo stesso *flash fire* costituisce un fenomeno del tutto noto, oggetto di numerose disposizioni: diverse norme tecniche, tanto finalizzate alla prevenzione di infortuni sul lavoro, quanto volte a proteggere i "beni materiali" di cui l'impresa dispone, si occupano di tale fenomeno e suggeriscono proprio l'installazione di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi per fronteggiarlo: innanzitutto, i punti 4 e 4.2 della norma UNI ISO n.7745[157] rendono edotti della possibilità che l'olio in pressione fuoriesca dalla tubazione, proiettandosi a notevole distanza, in caso di cedimento della stessa o di piccole perdite, nonché che è possibile che il liquido si infiammi, comportando un serio rischio di incendio, in caso di combustione già in atto o per autoaccensione da attrito; la SUVA, compagnia assicurativa svizzera che si occupa specificamente di sicurezza sul lavoro, segnala i fenomeni della nebulizzazione dell'olio idraulico, che persiste fino al momento in cui la

---

[156] Questa la dichiarazione di Menecali D., capo reparto delle linee di ricottura e decapaggio per il sito di Terni.

[157] L'acronimo UNI sta ad indicare l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, mentre la sigla ISO specifica che il livello di normazione è mondiale, poiché è originato dalle iniziali della *"International Organization for Standardization"*; nel testo della decisione si legge che si tratta dell'organizzazione internazionale di normazione americana ed europea. IL testo della norma in questione è reperibile in lingua inglese o francese sul sito ufficiale della ISO, www.iso.org .

pressione nella tubazione non si esaurisce, e dell'incendiamento di esso a contatto con il calore; essa indica, inoltre, che il *"dardo di fuoco" "brucia tutto il materiale infiammabile che incontra nei paraggi"* proprio come, tragicamente, è avvenuto nei confronti dei lavoratori che la notte del 6 dicembre furono investiti dalla nube incendiaria[158]. La compagnia svizzera raccomanda, quindi, l'installazione di due misure: si tratta di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi e di un sistema, collegato ad un interruttore di arresto, che comporti lo scaricamento della pressione del sistema idraulico. Si coglie l'occasione per segnalare che il dispositivo *sprinkler*, o di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi, è un impianto antincendio che effettua le operazioni di rilevazione delle fiamme, seguita dalla segnalazione tramite allarme, e di spegnimento, con lo spruzzo -appunto, "*sprinkle"*- di materiale estinguente attraverso degli ugelli[159].

---

[158] I termini *"combustibile"* ed *"infiammabile"* sono impiegati nel presente scritto, come nella sentenza Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, cit., con il significato che assumono nella lingua italiana comune; per completezza si segnala, però, che tra i due concetti è ravvisabile una differenza: senza scendere eccessivamente nei dettagli, mentre una sostanza infiammabile (o altamente infiammabile) forma vapori che in presenza di sufficiente quantità di ossigeno e di un innesco si incendiano anche a temperature più basse, una sostanza combustibile è suscettibile di infiammarsi, ma il fenomeno avviene a temperature ambientali; la carta infraspira e l'olio minerale, per citare due fattori intervenuti nell'incidente in analisi, sono da considerarsi un materiale ed un liquido combustibili. Circa quest'ultimo, è opportuno segnalare che in caso di nebulizzazione l'incendiabilità della sostanza si presenta come esponenzialmente maggiore; se, per ipotesi, venisse gettato un fiammifero in una pozza di olio minerale, la reazione incendiaria non si innescherebbe; se accanto a tale pozza si sviluppassero delle fiamme, la temperatura del liquido salirebbe progressivamente, portando la sostanza -dopo un determinato lasso di tempo- ad incendiarsi; in caso di contatto tra olio nebulizzato e fiamma, la reazione sarebbe istantanea, come di fatto è avvenuto la notte del 6 dicembre.

[159] Cfr. relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit., dove è riportata la dichiarazione di A.B., ingegnere presso la compagnia assicuratrice AXA. Egli specifica che lo *sprinkler "classico"* provvede sia alla rilevazione, sia allo spegnimento delle fiamme, e comporta, di frequente, *"l'interblocco della macchina ovunque vi sia una possibilità di innesco dell'incendio"*; in presenza di centraline oleodinamiche, è *"fondamentale"* che il dispositivo di rilevazione e spegnimento comporti altresì l'arresto dei macchinari, in modo tale da *"garantire il distacco della sorgente pericolosa"*.
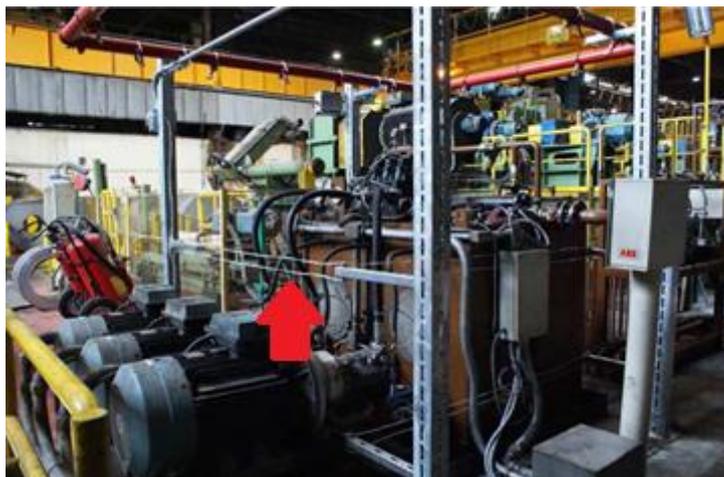
Figura 13: Dispositivo *sprinkler* installato sulla Linea LAF 4 di Terni, analoga alla Linea APL 5 di Torino; è possibile notare la cordicella termosensibile, indicata con la freccia rossa, che rileva la presenza di eventuali fiamme e determina, in tal caso, l'azionamento del getto estinguente tramite le apposite aperture della tubazione di colore rosso. Si coglie l'occasione per segnalare che lo stabilimento ternano era munito, altresì, di dispositivi automatici di rilevazione e spegnimento incendi con materiale estinguente a polvere (per un'immagine si rimanda a *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit., p.206).

Le norme provenienti dalla National Fire Protection Association menzionano la possibilità di effettuare una sostituzione dell'olio idraulico minerale con quello non infiammabile e descrivono il fenomeno del flash fire[160]. La compagnia assicurativa F.M.Global, volta alla tutela delle "cose materiali", prende a sua volta in considerazione la possibilità della nebulizzazione dell'olio idraulico, il quale può incendiarsi -come essa segnala- per contatto con il calore e può estendersi fino a una distanza di 12 metri, e raccomanda alle imprese di adottare un sistema automatico di rilevazione e spegnimento, o *"sprinkler"*[161].

[160] Esse non sono state, però, prese in considerazione ai fini della decisione dalla Corte torinese, in ragione della contestazione, proveniente dalla difesa, circa la mancata traduzione in contraddittorio .

[161] Essa indica, inoltre, le specifiche di quegli impianti per cui è consentito non adottare tale cautela, essendo gli stessi di ridotte dimensioni e caratterizzati da una capacità complessiva dell'olio che *"non supera i 100 galloni (380 litri)"* e quando *"la costruzione e l'utenza adiacente non sono combustibili; le fonti di innesco sono normalmente non presenti"*. Il punto assume un particolare rilievo, come si vedrà, al fine di qualificare l'elemento soggettivo dell'Amministratore Delegato in relazione all'evento; in particolare, durante il proprio esame dibattimentale, egli confermò di *"conoscere e di utilizzare le regole tecniche predisposte dagli organismi internazionali"*.

Sul punto, particolarmente rilevante è la circostanza per cui a Krefeld, in occasione della ricostruzione delle linee distrutte nel giugno 2006, già vennero installati dei sistemi *sprinkler* in numerosi punti degli impianti, quali il settore cantina/sala idraulica/ingresso, saldatrice, cantina/sala idraulica/uscita, decapaggio, nonché dispositivi *sprinkler* di ridotte dimensioni sugli impianti oleodinamici più piccoli: ciò rappresenta una prova evidente del fatto che i meccanismi di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi non rappresentavano affatto, alla fine dell'anno 2007, una misura preventiva ancora in fase di studio, perché di assoluta avanguardia; ne consegue che essi costituivano una misura adottabile ed, anzi, da adottarsi, da parte dei vertici dell'impresa.

Da ciò deriva che l'evento *flash fire* verificatosi non rappresentava affatto una anomalia o un evento imprevedibile in un luogo con le caratteristiche della Linea 5, tanto strutturali quanto di degrado manutentivo, né costituiva un fenomeno ancora in fase di studio e non fronteggiabile per assenza di misure tecniche, ma rappresentava, anzi, la concretizzazione del rischio tipico da prevenire in presenza di olio infiammabile sotto pressione, fonti di innesco e materiale combustibile.

Che la presenza dello *sprinkler* avrebbe potuto impedire la morte degli addetti non sembra affermazione suscettibile di essere contraddetta: la presenza di olio in pressione rappresentava, *ex se*, una circostanza sufficiente per procedere all'installazione, in particolar modo se posta in relazione con quanto affermato dalle norme tecniche *supra* riportate e dalle relazioni fornite dalla compagnia assicuratrice AXA, si cui si veda *infra*. L'affermazione per cui, in passato, non vi erano mai stati incendi nel preciso punto dove si svilupparono le fiamme la notte del 6 dicembre, per cui il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere il fenomeno ed installarvi uno *sprinkler*, rappresenta, peraltro, un elemento privo di rilievo, perché per far sorgere l'obbligo prevenzionistico è sufficiente che *"in "quel punto" preciso della Linea 5 [che] si riscontrano tutte le condizioni di rischio -sorgenti di innesco, combustibile, prossimità con impianti e condutture di olio in pressione- di incendio e di conseguente "flash fire" descritte dalle norme tecniche"*.

Sebbene, come si vedrà, le condotte da cui il giudice di primo grado ha ritenuto di poter dedurre la presenza del dolo eventuale siano qualificate dallo stesso come commissive, sembra di non potersi porre in dubbio che l'omissione di tale misura, in cui le condotte attive di slittamento dei fondi e degli interventi sono sfociate, abbia comportato il tragico evento: ipotizzando l'installazione del dispositivo automatico di rilevazione e spegnimento, sembra di

potersi concludere che le fiamme non avrebbero raggiunto il tubo flessibile, causandone il collasso; esso, inoltre, avrebbe evitato l'intervento ravvicinato all'incendio da parte degli operatori (come avrebbe potuto fare, d'altronde, la dotazione di estintori a lunga gittata). Se anche, in una remota ipotesi, l'azione di spegnimento del fuoco non si fosse rivelata efficace, l'evento *flash fire* si sarebbe comunque evitato, perché i sistemi automatici di rilevazione e spegnimento sono progettati per eliminare automaticamente la pressione dell'olio nel circuito oleodinamico: se il tubo flessibile fosse stato interessato dalle fiamme ed avesse ceduto, il liquido in esso contenuto non sarebbe fuoriuscito in pressione e, quindi, si sarebbe incendiato con maggiori difficoltà e non avrebbe avuto la capacità espansiva propria di un liquido sotto pressione e nebulizzato[162]. Peraltro, richiamando quanto affermato in relazione all'accertamento del nesso di causa in presenza di condotte doverose omesse, nel caso in analisi non sembra presentarsi una difficoltà di accertamento elevata come in caso di responsabilità medica: se, a fronte di un'operazione chirurgica eseguita a regola d'arte, è possibile -con maggiore o minor frequenza- che l'esito per il paziente non sia positivo, sembra invece di potersi affermare che, nel caso in esame, l'installazione dello *sprinkler* avrebbe con ogni probabilità evitato l'incendio e la morte dei sette lavoratori.

9.3 – Le altre misure che avrebbero potuto evitare l'evento

Nonostante l'attenzione dell'organo giudicante si sia focalizzata in particolar modo sulla misura impeditiva dell'evento rappresentata dallo *sprinkler*, essa ha identificato ulteriori dispositivi che avrebbero potuto, se adottati, ridurre il rischio di incendi sulla Linea 5. In particolare, essa indica gli estintori a lunga gittata, i sensori di rilevamento della posizione non corretta del nastro con arresto automatico dell''avanzamento[163], il pulsante di emergenza per disattivare l'alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche e per togliere la pressione dalle tubazioni appartenenti al medesimo sistema; i benefici che tali misure avrebbero apportato sono, rispettivamente, l'intervento degli operatori sulle fiamme ad una distanza maggiore rispetto a quella necessaria per l'impiego utile di estintori manuali a breve gittata, la

---

[162] Tali considerazioni vengono altresì effettuate da M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit.

[163] Tutto ciò che era installato sulla Linea 5 in relazione allo sbandamento del nastro era rappresentato da alcuni sensori luminosi -la cui lampadina, la notte del 6 dicembre, non funzionava-, senza che la rilevazione dell'anomalia comportasse alcun arresto automatico del macchinario.

mancata produzione di scintille da sfregamento dell'acciaio contro la carpenteria o, comunque, la produzione delle stesse per un lasso di tempo decisamente ridotto, l'assenza di nebulizzazione del fluido in caso di danneggiamento della tubazione contenente olio. L'organo giudicante ha suggerito, inoltre, l'adozione di una *"procedura operativa"* secondo la quale, in caso di incendio, venisse imposto agli addetti di azionare immediatamente e sistematicamente il pulsante di emergenza appena citato. È opportuno segnalare che le misure indicate erano, invece, presenti sulla Linea ternana omologa alla Linea APL 5 torinese, dotata di estintori a lunga gittata dal momento immediatamente successivo all'incendio di Krefeld e di sensore di percezione dello sbandamento del nastro ed arresto della linea dall'anno 2002; l'organo giudicante si premura di segnalare che non si tratta di misure all'avanguardia o di particolare complessità tecnica.

Alcune questioni riguardano, poi, il "pulsante di emergenza": esso aveva la funzione di arrestare l'intera linea e di interrompere il flusso di olio proveniente dalla centrale sotterranea, dotata di un capiente serbatoio[164], consentendo l'eventuale uscita di fluidi solo per la quantità ancora contenuta nei serbatoi lungo la linea (in corrispondenza delle centraline) e non anche, invece, per il liquido presente nel locale sotterraneo[165]. Se si fosse azionato il pulsante, quindi, la quantità di olio nebulizzato in conseguenza alla rottura della tubazione sarebbe stata di molto inferiore ai 437 litri che risultano, invece, fuoriusciti dal flessibile la notte del 6 dicembre; la diffusa prassi di non premere il pulsante d'allarme trova la sua ragione nello spreco di tempo e di prodotto che l'operazione avrebbe comportato: la ripartenza della lavorazione avrebbe sottratto ai dipendenti fino a mezz'ora di tempo -necessario anche per innalzare le temperature del forno, calate nella fermata- ed avrebbe danneggiato l'acciaio

---

[164] Si tratta della centrale, o stazione di pompaggio, situata al livello sotterraneo, dotata -come detto- di un capiente serbatoio e protetta da un impianto di rilevazione e spegnimento. Dal testo della decisione non appare chiaro se la Linea 5 fosse dotata di un unico pulsante di emergenza o di una pluralità di essi, ma dalle fotografie disponibili nel documento *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit., pp.276, 277, 279, 280 e dai termini ivi impiegati sembra di potersi intendere che ve ne fossero più di uno.

[165] Informazioni maggiormente dettagliate si trovano nel testo della decisione, in particolare che l'azionamento del pulsante di emergenza avrebbe interrotto il flusso di olio proveniente dal serbatoio sotterraneo nei confronti delle centraline *"idrauliche poste sull'impianto munite di elettrovalvole a tre posizioni; non si sarebbe interrotto in quelle munite di valvole a due sole posizioni"*; nel medesimo senso, cfr. M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit. La Corte conferma, comunque, che il liquido in pressione che sarebbe fuoriuscito sarebbe stato *"de residuo"* ed in quantità ridotta rispetto al caso di mancato azionamento del pulsante.

presente nelle vasche e nel forno[166]. Il mancato azionamento di tale dispositivo e le conseguenze dello stesso sono perfettamente compatibili con le informazioni registrate dal *server*, rappresentate da un primo allarme di *"basso livello olio"* e da un successivo allarme di *"minimo livello serbatoio"*, con arresto automatico del macchinario. Si deve aggiungere che residua, in ogni caso, un dubbio circa gli effettivi benefici che avrebbe apportato la pressione del pulsante, non potendosi escludere che il sistema di interruzione del flusso di olio presentasse anch'esso dei malfunzionamenti, poste le condizioni di scarsa manutenzione che caratterizzavano la sostanziale totalità dei macchinari; il punto, come si vedrà tra poco, non riveste un'importanza cruciale, poiché viene "assorbito" dall'assenza di una procedura operativa. È opportuno segnalare che dal meccanismo in analisi si differenziano quei comandi che gli operatori potevano azionare, e frequentemente azionavano, al fine di arrestare singole sezioni della macchina, con conseguente impiego dei carri di accumulo. Particolarmente rilevante è, inoltre, la mancanza di qualsivoglia procedura volta ad imporre o anche solo a consigliare l'azionamento del pulsante di allarme ai lavoratori: non risulta, infatti, che essa fosse scritta nel "Piano di Emergenza", in direttive specifiche od in altri documenti aziendali destinati ai dipendenti, né che fosse stata trasmessa a questi ultimi in occasione di attività formative o informative[167]. Sul punto provengono dai testi risposte circolari, secondo cui i lavoratori sapevano di dover azionare il pulsante perché avrebbero dovuto saperlo, senza potersi affermare che qualcuno avesse dato loro tale indicazione, e che l'informazione non venne fornita perché *"tutti sapevano"*; la mancanza di una procedura esecutiva comporta l'impossibilità di muovere un rimprovero ai lavoratori per non aver arrestato la linea ed il flusso di olio. Da ultimo, si segnala che la forma del pulsante in analisi non era regolamentare, ma non è possibile ricondurre a tale violazione la mancata pressione dello stesso nelle situazioni di emergenza: quest'ultima era esclusivamente dovuta, come detto, all'assenza di una procedura esecutiva che la prevedesse.

A completamento di quanto suggerito dalla Corte, si segnalano alcune, ulteriori, misure a disposizione della scienza e della tecnica al momento dell'incidente che avrebbero, con ogni probabilità, evitato l'evento flash fire e la morte conseguente dei sette lavoratori. Innanzitutto, sono disponibili in commercio delle guaine antifiamma in grado di proteggere le tubazioni da temperature estremamente elevate, le quali possono presentarsi come costanti o discontinue:

[166] Si aggiunge, inoltre, che non era esclusa la possibilità che il nastro si cristallizzasse nel forno, rompendosi e comportando una fermata della linea per due o tre giorni.
[167] Così, il teste M.A.

alcune guaine in commercio sopportano senza infiammarsi un'esposizione continua ad una temperatura fino a +260˚, con picchi di resistenza a +1090˚ per esposizioni fino a 20 minuti e di ben +1650˚ per calore circoscritto a 15-30 secondi: l'adozione di tale misura avrebbe impedito alle fiamme di lacerare il tubo flessibile ed avrebbe evitato, in conseguenza, l'investimento del personale da parte del getto di olio in pressione nebulizzato[168].

Figure 14 e 15: Fascio di guaine antifiamma applicate ad alcuni tubi e singola guaina non applicata nella cui sezione sono visibili la fibra di vetro, bianca, ed il silicone di rivestimento, in color arancio scuro.

Un'ultima misura che, se adottata, avrebbe indubbiamente evitato l'evento *flash fire* e che è stata incidentalmente segnalata dal giudice torinese è costituita dall'olio idraulico "sintetico"; approfondendo il punto, è opportuno evidenziare che esistono in commercio essenzialmente due tipologie di fluido idraulico in grado di resistere alle elevate temperature senza incendiarsi: la prima è rappresentata dall'olio senza punto di infiammabilità, la seconda è costituita dall'olio con elevato punto di infiammabilità. Nella composizione del fluido

[168] Il riferimento è, nello specifico, alle guaine antifiamma Parker, Difast e Anamet, di cui si forniscono due immagini; il filamento interno è in fibra di vetro intrecciata, mentre il rivestimento è in silicone; differenti sono, invece, le guaine ed i manicotti volti a proteggere la tubazione da forti abrasioni -alcune sono resistenti, rispettivamente, fino a +120˚ e +150˚-; per la medesima finalità è possibile ricorrere alla guaina a spirale, la quale offre una resistenza, però, di +93˚, con possibilità di favorire la combustione, anziché ostacolarla. I dati appena esposti sono stati forniti dall'impresa RVS s.r.l. e sono reperibili in pdf.directindustry.it e in www.difast.it.

idraulico non infiammabile è rinvenibile una parte acquosa, ragione per cui esso non risulta impiegabile in ogni circuito oleodinamico: l'acqua è, infatti, un liquido comprimibile, il che comporta la non impiegabilità dell'olio non infiammabile in presenza di pressioni superiori a 150/160 Bar. Nel punto in cui cedette il tubo flessibile della Linea APL 5, la pressione risultava corrispondere a 140 Bar: si ritiene, quindi, di affermare che se, in ipotesi, la detta pressione massima avesse rappresentato il picco dell'intero circuito oleodinamico -dato che non si evince dal testo della decisione-, il fluido in analisi avrebbe potuto essere impiegato ed avrebbe sicuramente evitato l'evento flash fire. Nel caso in cui detta misura non fosse stata applicabile, la scelta avrebbe potuto ricadere su una seconda tipologia di fluido idraulico, ossia l'olio sintetico con alto punto di infiammabilità; esso presenta un *flash point* di +290˚ ed un *fire point* di +330˚, mantenendo una buona capacità di resistenza alla compressione anche a pressioni elevate[169].

9.4 – I *"rapportini"*

Ogni giorno a ciascuna linea produttiva del polo torinese spettava il compito di redigere un rapporto, in cui venivano indicati *"le produzioni, le velocità, gli eventuali guasti, le eventuali fermate"*; esso era ritirato, alla fine di ogni turno lavorativo, dal capoturno, che lo sottoponeva all'attenzione degli addetti ai Controlli Fattori Produttivi e dal caporeparto. Dal mese di settembre, sembra invece che essi non venissero più ritirati, rimanendo *"all'interno del pulpito per giorni"*[170].

Gli addetti alle linee avevano, altresì, l'incarico di effettuare le segnalazioni alla Squadra di Emergenza a riguardo degli incendi avvenuti sulle linee; D.F.R, responsabile di detta squadra, afferma però che tali "rapportini" non venivano più compilati.

---

[169] Il *flash point*, o punto di infiammabilità, corrisponde alla temperatura minima a cui la sostanza emette vapori i quali, in presenza di innesco e di ossigeno, possono infiammarsi, senza che necessariamente la combustione continui; il *fire point*, o punto di combustione o di accensione, è la temperatura a cui un materiale si infiamma e brucia per almeno 5 secondi; i dati qui riportati si riferiscono alla scheda tecnica dei fluidi idraulici Houghto-Safe 620 e Cosmolubric HF-130 E; per le definizioni di *flash point* e *fire point*, si vedano P.Andreini, F.Pierini, *Generatori di vapore di media e piccola potenza*, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2009, pp. 112, 114; D.Bandinelli, M.Ronge, *Tra scienza e* tecnologia, Sillabe, Livorno, 2000, p.98; www.itisterni.it.
[170] Testimonianza di B.A.

9.5 – Le ispezioni di sicurezza

Stando alle testimonianze, appare poco chiara l'effettuazione delle ispezioni di sicurezza, in particolar modo sulle cabine elettriche e sugli impianti: nonostante la presenza di alcune voci secondo cui dette ispezioni avrebbero avuto luogo, la Corte ritiene di concludere nel senso di una totale assenza delle stesse sugli impianti[171]. Esse avrebbero dovuto essere effettuate da Da.Gi., peraltro del tutto inesperto rispetto agli impianti da esaminare[172], il quale afferma di averne eseguite a decine, ma di non averle documentate *"per mancanza di tempo"*.

9.6 – I consumi di materiale estinguente

Un dato particolarmente eloquente è rappresentato dagli ingenti consumi di materiale estinguente, in special modo di quello impiegato all'interno degli estintori portatili. Non mancano testi che hanno affermato di essere arrivati addirittura a cambiare, nel medesimo turno lavorativo, fino a 16 estintori: si tratta della dichiarazione di A.S., capoturno sia alla Linea 4, sia alla Linea 5, che manifesta, peraltro, le proprie perplessità circa l'adeguatezza dell'impiego di estintori a CO_2 nei confronti della carta infraspira incendiata, perché l'utilizzo degli estintori sulla stessa comportava di frequente che essa volasse *"di qua e di là, andando magari ad incendiare altrove"*. Alla ricarica degli estintori ed al controllo periodico degli impianti antincendio provvedevano gli addetti dell'impresa C.M.A., in collaborazione con la ThyssenKrupp da circa 12 anni; tali interventi avvenivano ogni 10 giorni o, quando necessario, a chiamata. Il tipo di accordo concluso tra le parti denotava un uso frequente degli estintori e la consapevolezza della necessità di una assidua sorveglianza nei confronti delle misure antincendio; il contratto con la C.M.A. era concluso non con i dirigenti di Torino, bensì *"con Terni"*. Dalle testimonianze si evince che solo sulla linea 5 vi era necessità di

---

[171] Da.Gi. afferma invece di aver effettuato le ispezioni delle linee, ma di non averle documentate *"per mancanza di tempo"*. Le ispezioni in parola venivano indicate all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, dove si legge che esse erano volte a *""integrare" i controlli operativi con una visione "esterna", a verificare la correttezza delle pratiche operative, a "verificare le eventuali condizioni di pericolo imminente"."*.

[172] L'addetto afferma, infatti, di avere effettuato le suddette ispezioni *"appoggiandosi"* il più possibile agli addetti alle linee.

sostituire, ogni mese, una media di 30-40 estintori[173], nonché la circostanza per cui non fosse affatto infrequente che l'attività dei dipendenti della C.M.A. venisse effettuata a chiamata, nel periodo compreso fra due interventi programmati, proprio in ragione dell'ingente impiego, nello stabilimento, di materiale estinguente. Particolarmente esaurienti si presentano, poi, i dati relativi ai consumi di quest'ultimo, ad ulteriore conferma della grande frequenza con cui venivano impiegati i dispositivi antincendio: la Corte calcola che ogni anno, nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2007, erano utilizzati ben 822 estintori a CO_2 da 5 kg[174]; essa evidenzia, inoltre, come tale consumo sia stato plausibilmente molto più intenso nel periodo precedente l'incendio, stanti le numerose testimonianze circa l'alta frequenza di piccoli e grandi focolai caratterizzante tale arco temporale. Risulta opportuno soffermarsi brevemente sulla tipologia di estinguente impiegato, rappresentato dall'anidride carbonica: nonostante l'impiego dei detti estintori non si presentasse come ideale per lo spegnimento di carta infiammata, comportando il rischio di sollevamento e dispersione della stessa, con conseguente innesco di ulteriori focolai, sembra che la CO_2 fosse stata scelta dall'impresa *"anche perché (l)a polvere lascia residui e quindi avremmo avuto problemi di uso macchinari"*: considerazione, questa, che evidenzia una precisa opzione, da parte dell'impresa, nel senso di non arrestare o rallentare la produzione, anche a costo di rinunciare alla *"massima efficienza estinguente"*, oltre a palesare che incendi o, comunque, focolai, rappresentavano l'ordine del giorno nello stabilimento, non costituendo un problema l'arresto di una linea per rimuovere residui di materiale estinguente quando l'operazione in parola rappresenti un saltuario inconveniente[175]. L'effettuazione di tale scelta, insieme

[173] Appare opportuno segnalare che la causa che con maggior frequenza determina la necessità di sostituire gli estintori è identificabile nell'utilizzo degli stessi, sebbene sia possibile che ciò avvenga anche in ragione dell'esposizione dell'estintore a temperature superiori ai 60 gradi. Dalla sentenza emergono ulteriori dettagli, quali le circostanze per cui lo stabilimento disponesse di 350 estintori portatili circa, da 5 kg, e che il maggiore consumo di estintori avvenisse proprio nella Linea 5, in particolare nella zona saldatura. Si evidenzia, inoltre, che il sito disponeva di una riserva di circa 40-50 estintori, a cui talvolta attingevano, direttamente, gli stessi lavoratori. Secondo il dichiarante C.F., dipendente dell'impresa CMA, sembra che i 30-40 estintori venissero sostituiti, perché vuoti o parzialmente usati, ogni 10 giorni; sul punto, cfr. la relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit.

[174] Per completezza si riporta il passo della sentenza in cui si indica che nell'arco di tempo indicato risultarono ricaricati, escludendo quelli impiegati in corsi antincendio, *"4912 estintori portatili a CO_2 da 5 chili [...]; 797 estintori carrellati a CO_2 da 30 chili; 1392 bombole a CO_2 da 45 chili; 513 estintori a polvere da 6 chili; 115.320 chili di CO_2 ricaricata nel serbatoio".* Il risultato di 822 è ottenuto escludendo dal totale gli estintori, stimati per eccesso, ricaricati alla scadenza temporale e in ragione di valvole difettose.

[175] Dalla testimonianza del dipendente L.C. sembra che la CO_2 venisse erroneamente considerata come "universale"; si sofferma sul punto il giudice di primo grado, specificando che così non è, essendo associato ad

all'elevatissimo numero di ricariche di materiale estinguente effettuate ed alle caratteristiche del contratto concluso con la C.M.A., non può che denotare la chiara consapevolezza, da parte della dirigenza della TK AST, della frequenza degli incendi che interessavano il sito produttivo di Torino. Un ulteriore fattore che svela la conoscenza delle condizioni precarie in cui versava il sito produttivo, specificamente circa la questione "estintori", è rappresentato dalla richiesta, da parte della ThyssenKrupp ed effettuata già il giorno 7 dicembre 2007, dell'intervento della C.M.A. al fine di provvedere al controllo ed alla messa in regola dei detti dispositivi all'interno dello stabilimento -fatta eccezione, come già si è indicato *supra*, per la linea 5, sotto sequestro-: C.F., dipendente C.M.A., si presentò tempestivamente presso il sito, ma non poté procedere a quanto richiesto in ragione di un presidio di operai; recatosi nuovamente sul posto, avrebbe effettuato interventi nello stabilimento nei giorni 17, 18 e 19 dicembre; infine, dato di cruciale interesse, venne *"fermato mentre cerca di portare via oltre 60 estintori, che vengono sequestrati"*[176].

Destano particolare interesse le risultanze riportate dall'Ing.Bennardo a seguito della verifica della funzionalità degli estintori sequestrati presso la linea 5 dall'Ing.Marmo e dal Personale A.S.L. nel giorno successivo all'incendio[177]; innanzitutto, non è semplice affermare quanti estintori fossero già scarichi prima dell'incidente; gli indicatori che consentono di giungere a qualche conclusione sono rappresentati dalla spina di sicurezza in metallo e dal sigillo di sicurezza: quando la spina è inserita ed il sigillo è integro, può ragionevolmente presumersi che l'estintore non sia stato utilizzato. Dei 32 estintori sequestrati, si prendono qui in analisi i soli a riguardo dei quali si possa giungere a conclusioni di rilievo: 8 estintori erano non funzionanti, di cui 4 erano scaduti; uno, con la carica al 7%, probabilmente non venne impiegato la notte dell'incidente, presentandosi quindi come sostanzialmente scarico già prima dell'incendio; solo 18 erano dotati di cartellino e tra essi ben 12 avevano il controllo semestrale scaduto; 13 etichette su 32 non erano leggibili.

---

ogni classe di incendio uno specifico materiale estinguente. In punto estintori a CO_2, si richiama quanto accennato *supra*, in particolare che l'impiego degli stessi comporta necessariamente l'avvicinamento dell'operatore alle fiamme, dovendo essere azionati dalla distanza massima di un metro.

[176] Queste le precise parole impiegate dalla Corte; si aggiunge che il dipendente afferma di essere intervenuto su almeno 25 estintori.

[177] Tali informazioni sono tratte dalla relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit.

9.7 – I consumi di olio idraulico

In punto consumi di olio minerale, particolarmente interessanti sono le dichiarazioni di alcuni testi, secondo cui il liquido era presente in quantità tanto ingenti sulla linea da ostacolare il movimento dei carrelli elevatori, le cui ruote slittavano; un'altra voce definisce le condizioni del pavimento in prossimità dell'ultimo aspo della Linea 5, letteralmente, come *"un lago"*; altri ancora segnalano che la necessità di rabboccare la centralina era aumentata nell'ultimo periodo[178]. Il teste B.A. ha affermato che *"negli ultimi mesi c'era un allarme costante di basso livello olio"*, ragione per la quale non era affatto infrequente che i lavoratori intervenissero effettuando dei rabbocchi di olio minerale, operazione che, anzi, *"accadeva molto molto spesso"*. La necessità di frequenti rabbocchi -da un minimo di una volta a settimana, fino a *"uno o due al giorno"*- indica la presenza di una dispersione di olio idraulico decisamente superiore a quella fisiologica: come già si è detto *supra*, le perdite di olio idraulico ammontavano a circa 8-10 tonnellate ogni mese, dato *"macroscopicamente "allarmante""* ed *"a conoscenza non dei soli imputati che operavano a Torino, ma di tutti i dirigenti di Terni"*. Le perdite di olio dal circuito oleodinamico venivano fronteggiate con diverse misure, quali i contenitori di raccolta definiti "paciasse", la copertura delle chiazze con segatura, poi non rimossa, o il posizionamento di una tettoia di plastica, come avvenuto a livello dell'Aspo 2, volta ad evitare lo sgocciolamento sull'acciaio e -nell'opinione di alcuni- anche sulle persone. L'impresa di pulizie disponeva dell'apposito veicolo *"combi"*, attrezzato specificamente per l'aspirazione dell'olio, a riprova della massiccia presenza del liquido lungo gli impianti ed al di sotto di essi; da plurime testimonianze si evince che nel periodo precedente all'incendio del 6 dicembre tale veicolo non venne più avvistato nello stabilimento e che, inoltre, non venne più permesso ai capiturno di effettuare la *"chiamata diretta"* dello stesso[179]. L'ingente presenza di olio nei locali è altresì deducibile dalla quantità di segatura impiegata dall'impresa di pulizia per assorbirlo: stando alle testimonianze, essa ammonterebbe a 20 sacchi contenenti, ognuno, 120 litri di segatura, ogni mese, per un totale di ben 2.400 litri di segatura mensili.

---

[178] Si tratta, rispettivamente, delle parole di D.G., M.R. e B.P.

[179] La massiccia presenza di olio sulle Linee, che comportava la necessità dell'intervento del veicolo Combi, è invece attestata dall'alta frequenza con cui esso veniva chiamato nei periodi precedenti: a fronte dei 4 o 5 interventi mensili previsti contrattualmente, esso arrivava ad essere impiegato anche 20 volte al mese, di cui 5 per la Linea APL5; così M.G., addetto alle pulizie, relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit.

Come sopra accennato, un intervento degli addetti Edileco venne richiesto d'urgenza il giorno successivo all'incidente mortale, per effettuare la pulizia di ogni locale, superficiale e sotterraneo, dello stabilimento, ad eccezione della sola Linea APL 5, sotto sequestro: tale condotta non può che evidenziare la sussistenza della conoscenza, da parte della dirigenza, delle condizioni in cui versava l'intero sito produttivo. Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del dolo eventuale, si tiene a sottolineare come la contezza dei cd. "segnali d'allarme" che si presentano come rivelatori dell'eventuale evento dannoso non possa essere confusa con l'avvenuta rappresentazione -in termini sufficientemente precisi, *supra*- dell'evento né, a maggior ragione, con l'accettazione della verificazione dello stesso.

La Corte di primo grado ha evidenziato, poi, come le condizioni dello stabilimento continuassero a presentarsi assolutamente carenti agli occhi dei funzionari A.S.L. che lo ispezionarono nel periodo successivo all'incendio, nonostante il massiccio e tempestivo intervento d'urgenza dei dipendenti Edileco[180].

9.8 – L'attività di pulizia

La TK AST ha intrattenuto, dall'anno 2000 al 30 settembre 2007, un rapporto contrattuale con l'impresa di pulizie Edileco, in funzione del quale la stessa provvedeva, in cambio di un canone mensile, alle cd. *"pulizie tecnologiche"*. Cinque o sei dipendenti della Edileco, ogni giorno feriale, prestavano servizio a partire dalle ore 6 o 8 del mattino; al sabato, gli stessi si occupavano delle pulizie nelle ore mattutine; alla domenica effettuavano la rimozione dei cassonetti; a partire dal mese di giugno 2007, però, la Direzione di Terni richiese a Ma.Gi., titolare della Edileco, di offrire una *"forte disponibilità ad essere elastico"*, adeguandosi alla variabile produttività delle differenti linee. Dal 1 ottobre 2007 il contratto subì un'importante variazione, sostituendo l'attività programmata di pulizia con un servizio *"a chiamata"* e, conseguentemente, con l'introduzione della fatturazione a *"consuntivo"* in luogo della corresponsione di un *"canone"* mensile; prestavano un servizio continuativo, non *"a chiamata"*, solamente due dipendenti della Edileco. Dall'analisi della documentazione

[180] Il punto emerge cristallino anche dalle parole del teste B.F., tecnico della prevenzione in servizio presso la A.S.L.1 di Torino, che afferma che non solo non vide i risultati di alcun intervento di pulizia straordinaria, ma che addirittura le carenze concernenti quest'ultima furono le prime ad essere contestate dai dipendenti A.S.L.: testimonianza che ben rende l'idea delle condizioni degradate in cui versava l'intero sito.

sequestrata emergono le variazioni numeriche delle ore prestate dalla Edileco, evidenziate attentamente dal teste C.P., ufficiale della Guardia di Finanza: se nel 2006 esse corrispondevano a 12.648 all'anno -mediamente, quindi, 1.054 al mese-, nell'intero anno 2007 furono 7.989, accompagnate da una progressiva diminuzione delle stesse: se mediamente risultano essere state effettuate 666 ore di pulizie al mese, vero è che la maggior parte delle stesse ebbe luogo prima di maggio 2007 (800 ore mensili circa), per poi calare *"drasticamente"* a 500 *"e poi ancora giù a scendere"*[181]. Approfondendo l'analisi del dato in parola, è poi da evidenziarsi che nella cifra complessiva concernente le ore di pulizia effettuate nello stabilimento vengono anche conteggiate tutte quelle dedicate ai siti in fase di smontaggio e dismissione, risultando che il tempo impiegato per gli impianti ancora in funzione era ancora meno[182]. L'impresa di pulizia Edileco era dotata dei mezzi idonei per fronteggiare le condizioni tipiche di un impianto come quello della linea 5, disponendo di strumenti atti all'aspirazione di olio dalle fosse -in particolare, il veicolo denominato *"combi"*- e alla rimozione dei rotoli di carta oleata; dalla testimonianza di B.A., risulta che nei periodi precedenti al degrado delle condizioni dello stabilimento l'intervento da parte dell'impresa di pulizia avveniva ogni giorno -o quasi- e che le carenze iniziarono qualche mese prima dell'annuncio della chiusura dello stabilimento, nell'anno 2006. Sul punto, la Corte di merito ha evidenziato che il profilo della pulizia riveste un'importanza cruciale nella prevenzione contro gli incendi; la questione risulta di particolare interesse se rapportata al versante rappresentativo del dolo eventuale: sembra fuor di dubbio, infatti, che l'imputato E.H. fosse perfettamente consapevole del valore strategico della pulizia in uno stabilimento del tipo di quello in cui avvenne l'incidente. L'Amministratore Delegato ha rivelato più volte, nello svolgimento dell'attività lavorativa, la propria attenzione al profilo prevenzionistico degli infortuni sul lavoro, ordinando ai collaboratori di fare altrettanto; lo stabilimento ThyssenKrupp di Terni era infatti caratterizzato da condizioni assai differenti da quelle di Torino e proprio nel primo sembra essersi verificato un episodio di richiamo, da parte di E.H., nei confronti di un dipendente che lasciò un "bicchierino" a terra. L'episodio viene rammentato al fine di evidenziare la scrupolosa attenzione alla pulizia che caratterizza l'imputato, in evidente contraddizione con il differente atteggiamento dello stesso nei

---

[181] Queste le esatte parole impiegate dall'ufficiale della Guardia di Finanza C.P.

[182] Per ulteriori dati concernenti l'impresa di pulizie Edileco, l'attività di aspirazione mediante apposito veicolo *"combi"*, la mancata chiamata dello stesso nel periodo precedente l'incendio del 6 dicembre e la richiesta di intervento urgente immediatamente successiva allo stesso, si veda poco *supra*.

confronti dello stabilimento di Torino. A seguito delle forti riduzioni degli interventi di pulizia ad opera di personale specializzato, l'incombente era sostanzialmente slittato sugli addetti alle linee, che vi provvedevano arrestando la lavorazione per circa trenta minuti o un'ora, *"quando la Linea era proprio messa male"*[183]. Un'ulteriore testimonianza narra di un episodio in cui un addetto, intenzionato ad effettuare delle operazioni di pulizia, venne richiamato da S.R. con le parole *"non è ora di pulire"*; altre voci evidenziano come l'incombente in parola fosse sostanzialmente transitato sugli stessi lavoratori, comportando uno sconfinamento dalle mansioni originarie tipiche di un addetto a una linea di ricottura e decapaggio[184].

9.9 – Le carenze manutentive

Carenze il punto manutenzione vengono in più punti evidenziate dalla Corte quali, in particolare, la mancata riparazione delle tubazioni, tanto rigide quanto flessibili, da cui fuoriusciva, pertanto, abbondante olio idraulico; si è in più punti evidenziato, inoltre, che i malfunzionamenti venivano fronteggiati attraverso interventi provvisori, cospicuo impiego di nastro adesivo e spostamento di componenti da un macchinario all'altro; come ultimo esempio, si segnala che, per fronteggiare la perdita di un giunto del loopcar di entrata, in luogo della riparazione -per la quale sarebbe stato necessario *"un tempo pazzesco"*-, venne predisposto un contenitore volto a raccogliere l'olio, detto *"paciassa"*[185].

I *deficit* manutentivi rappresentano una diretta conseguenza della riduzione di personale, in particolar modo qualificato, che ha interessato lo stabilimento torinese nel periodo precedente al disastro del 6 dicembre: per il momento, ci si limita a rammentare le parole di B.A., secondo cui *"c'erano dei lavori che non venivano eseguiti perché non c'era il personale… (ne)gli ultimi tempi bastava che l'impianto girasse"*; la questione sarà a breve trattata.

---

[183] Si tratta della testimonianza di M.E., da più voci confermata.

[184] Il riferimento è alle parole di B.A:, il quale evidenzia che i lavoratori non avrebbero potuto dedicarsi *"sempre"* alle pulizie, precisando: *"anche perché noi eravamo addetti alla linea, non alla pulizia"*.

[185] Una correlazione tra la carente manutenzione e le sempre maggiori perdite di olio idraulico viene evidenziata dal teste B.P.

Le carenze in parola sembrano avere avuto inizio nei mesi di marzo-aprile 2007 e vengono evidenziate, insieme all'insufficiente opera di pulizia degli impianti, dagli addetti al servizio SPRESAL dell'A.S.L.1 di Torino[186]. A conferma delle stesse si pone la nitida testimonianza di P.S., secondo il quale la prassi instauratasi nello stabilimento, in caso di necessità di procedere alla sostituzione di un componente, era quella di controllare la disponibilità dello stesso nel magazzino, o di *"staccarlo"* da un altro impianto[187]; il dipendente C.D. richiama invece la fantasia degli operatori, necessaria per adattare i mezzi a disposizione per sopperire alla mancanza dei pezzi di ricambio, proseguendo così la produzione. Dato altamente indicativo dell'assenza di una regolare ed efficiente manutenzione è inoltre rappresentato dalla circostanza per cui mentre a regime, in caso di guasto, si procedeva ad annotare sui quaderni della cabina elettrica -segnatamente, della linea 5- la riparazione provvisoria, seguita poi da quella definitiva, dal mese di luglio 2007 sono scomparse le indicazioni dell'avvenuta riparazione definitiva. I malfunzionamenti appena indicati sembrano essersi originati da carenze manutentive tanto ordinarie, quanto periodiche: gli interventi che, a regime, avrebbero dovuto essere effettuati sugli impianti potevano infatti essere di *"pronto intervento"*, ossia ad opera dei manutentori elettrici e meccanici costantemente in servizio presso lo stabilimento che, in occasione di ogni guasto, intervenivano tempestivamente, oppure di *"manutenzione programmata"*, che si verificava a cadenza periodica. Quest'ultima avveniva, in fisiologia, ogni 3 settimane/una volta al mese, con arresto dell'impianto per 8 ore o più ed effettuando una *"vera e propria "revisione""* dello stesso; il controllo dei macchinari era affidato ai dipendenti del Consorzio "Ulisse"[188],

---

[186] Al mese di novembre dello stesso anno risale invece una manifestazione di preoccupazione da parte del sindacato a riguardo della manutenzione destinata ai due Responsabili del Personale Fe.Ar., per Terni, e Vi.Gi., per Torino; il primo rispose che sarebbero stati richiamati alcuni manutentori -i quali giunsero effettivamente nello stabilimento nel mese di gennaio 2008- e che avrebbe coinvolto i dipendenti del Consorzio *"Ulisse"*, che già si occupavano della manutenzione programmata.

[187] Sembra quindi escluso che si procedesse ad ordinare il componente in questione, come si evince dalle parole di P.S.: *"i pezzi non c'erano, se c'era qualcosa da sostituire non andavano più a fare un'ordinazione… per far arrivare il pezzo nuovo";* ammette la vigenza della prassi di attingere ad altri macchinari per procurarsi i pezzi di ricambio anche il teste F.P.; circa gli avvenuti cali di manutenzione provenivano lamentele anche da parte dei responsabili di manutenzione. La prassi in parola è già stata indicata *supra* con riferimento alle fotocellule; parla, invece, di acquisto dei pezzi mancanti il teste B.V.

[188] Tale consorzio era *"composto da tre ditte: la SIMAV per l'ingegneria, la GAVAZZI per l'elettricità e la BS per la meccanica"*, prestava servizio esclusivamente per lo stabilimento TK di Torino dal 1998 e cessò la propria attività nell'anno 2008. Dalle testimonianze di S.G., responsabile del Consorzio "Ulisse", emerge che negli anni 1998-2000 si effettuavano delle giornate appositamente dedicate alla manutenzione, con l'arresto di intere linee sino a 9 ore a fini manutentivi e con l'impiego fino a 40 dipendenti; ogni settimana veniva inoltre effettuata una

esterni alla ThyssenKrupp, seguendo le indicazioni del gestore di manutenzione dell'impianto, a sua volta informato dagli ispettori di manutenzione. Per quanto concerne il periodo precedente l'incidente mortale del 6 dicembre 2007, è da rilevarsi come la manutenzione programmata non venisse più effettuata a cadenze regolari, bensì *"solo sulla base delle segnalazioni degli operatori"*; riprendendo le parole della Corte, potrebbe addirittura affermarsi che essa fosse stata sostanzialmente eliminata. Allarmante risulta la prassi per cui venivano qualificati come interventi di manutenzione programmata delle fermate dei macchinari originate da cause totalmente differenti, quali guasti che causavano un arresto degli impianti anche di 7-9 ore; l'ordine di tenere tale condotta sembra essere stato impartito dall'imputato S.R[189]. Infine, la procedura di controllo dei tubi flessibili sembra essere stata adottata nello stabilimento a partire dal giorno 2 gennaio 2008, emergendo con evidenza l'assenza della stessa nel periodo precedente all'incidente.

9.10 – L'attività di formazione e informazione dei lavoratori

Innanzitutto, è necessario evidenziare che, nello stabilimento ThyssenKrupp, le carenze investivano tanto la formazione professionale dei dipendenti, quanto quella antincendio ed, in generale, antinfortunistica; quando il sito produttivo operava ancora a regime, le necessità di effettuare le due tipologie di attività formativa nei confronti dei dipendenti venivano *"raccolte"* dalla segretaria T.A.; in seguito era elaborato un *"budget preventivo di formazione"*, poi inviato a Terni per ottenere il benestare da Fe.Ar.; lo stesso stabiliva, a livello centrale, l'ammontare del *budget* formativo[190]. Peraltro, come ha affermato la Corte d'Assise torinese, *"tutte le decisioni riguardanti la formazione venivano prese dai dirigenti di Terni"*. Per quanto concerne i corsi antincendio tenuti dai Vigili del Fuoco sul luogo di lavoro, si segnala la scarsa partecipazione dei lavoratori agli stessi, risultando che nel

---

fermata programmata, su una o due linee; in seguito, la durata degli interventi è calata dalle 8-9 ore a 2-3 ore. Nel periodo precedente l'incendio la manutenzione programmata sembra essere stata sostanzialmente eliminata, fatta eccezione per una *"valutazione"* dei macchinari che si effettuava il sabato, non essendo gli impianti in funzione nel fine settimana, senza che la stessa sembrasse comunque sortire particolari effetti sul buon funzionamento delle linee.

[189] Come risulta dalla testimonianza di B.V

[190] Dalla testimonianza della segretaria emerge che *"all'inizio"* l'affluenza ai corsi di formazione fu copiosa, per poi diminuire *"di un 80%"*.

periodo compreso tra il 2002 ed il 2007, dei 204 partecipanti, solamente 105 completarono il percorso formativo; dato allarmante è rappresentato dalle copiose assenze degli stessi ai suddetti incontri, imposte dalla stessa ThyssenKrupp[191]. Desta altrettanto sconcerto la mancanza di qualsivoglia esame finale, volto -come ovvio- alla verifica delle conoscenze effettivamente apprese; non solo l'impresa non richiese mai ai Vigili del Fuoco di sottoporre i lavori ad un esame di idoneità tecnica, ma sembrano essersi addirittura verificati dei diverbi tra lavoratori, interessati all'ottenimento di un attestato di frequenza al corso, ed il dirigente C.C.[192]. Si ha inoltre notizia di un'ulteriore attività di formazione antincendio, rappresentata da un corso di alcuni giorni tenutosi a Pavia, destinata solamente ad alcuni degli addetti alla squadra di emergenza, dei capiturno e degli addetti alla manutenzione e seguito, quindi, da *"pochi"*, come testualmente si legge nella sentenza[193]. Le uniche disposizioni destinate ai

---

[191] Nel testo della sentenza in analisi può leggersi testualmente che si assentarono dal corso 99 lavoratori, *"di cui 66 per più di un giorno, 36 dei 99 senza partecipare alla prova pratica per l'uso degli estintori"*. Circa l'imposizione dell'assenza al corso da parte dell'impresa, si segnala la testimonianza di P.M., che afferma di essere stato *"richiamato al lavoro"* mentre stava assistendo al corso antincendio, essendogli successivamente addirittura assegnato il ruolo di addetto alla squadra antincendio, senza che egli potesse vantare alcuna istruzione o formazione al riguardo.

[192] Si tratta della testimonianza di Z.M., Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dal 2005, da cui emerge che alla richiesta dell'ottenimento del suddetto attestato, il C.C. avrebbe risposto che l'interessato avrebbe dovuto recarsi presso i Vigili del Fuoco e pagare un corso: solo allora avrebbe potuto ottenere il documento in questione. Inoltre, il mancato conseguimento, da parte di ognuno dei partecipanti ai corsi di formazione, dell'attestato di idoneità tecnica venne evidenziato dal personale dell'A.S.L.1 di Torino, in data 31/01/2008, dinnanzi agli addetti di Polizia giudiziaria; il punto emerge dalla relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit.

[193] Nella stessa viene inoltre effettuato un riferimento ad un corso antincendio tenutosi nel febbraio 2007, con *"una adesione molto, molto scarsa"*, che risulta essere l'ultimo corso di quel tipo nello stabilimento di Torino fino al giorno dell'incidente. Al riguardo sembra opportuno soffermarsi brevemente su alcune criticità riguardanti detti corsi formativi (tanto anticendio, quanto professionali), dal mese di febbraio -come si è visto- venuti meno; innanzitutto, la scarsa partecipazione dei lavoratori all'attività formativa era incentivata dal fatto che gli stessi avevano luogo al di fuori dell'orario lavorativo, in particolare successivamente alla conclusione del turno, erano retribuiti con paga ordinaria anziché con quella corrispondente allo straordinario e che l'assenza agli stessi non veniva sanzionata -ciò risulta dalle parole della segretaria- in alcun modo. Sull'ultimo punto deve peraltro rilevarsi che proprio la circostanza per cui gli incontri avessero luogo al di fuori dell'orario lavorativo comportava l'impossibilità di imporre ai dipendenti, da parte della ThyssenKrupp, qualsivoglia partecipazione agli stessi. Scarsi risultati venivano ottenuti dall'opera della segretaria T.A., la quale provvedeva a convocare i dipendenti, a rammentare loro l'obbligatorietà della partecipazione ed a sollecitare i capiturno perché ricordassero ai lavoratori tale partecipazione. Lo svolgimento dei corsi in parola al di fuori dell'orario lavorativo costituisce, come evidenziato dal giudice di primo grado, una violazione dell'art.22, sesto comma, della legge n.626/1994, allora in vigore; inoltre, un ostacolo materiale si opponeva alla partecipazione degli addetti agli stessi: i lavoratori, terminato il proprio turno lavorativo, si recavano nei locali delle docce e successivamente tornavano subito a casa, senza che qualcuno riuscisse a fermarli e ad imporre la frequenza agli incontri formativi

lavoratori sembrano essere state alcune raccomandazioni, prive di qualsivoglia tenore formativo e più volte ripetute da C.C., secondo le quali gli addetti non avrebbero dovuto *"fare gli eroi"* ed avrebbero dovuto intervenite in caso di incendio, *"ma senza farsi male"*[194]. Per quanto concerne le riunioni antinfortunistiche, è possibile ravvisare sostanziali differenze tra la metodologia adottata fino ad un anno prima dell'incidente mortale e quella seguita nel periodo precedente allo stesso: le prime, tenute dal Dirigente C.C. nella palazzina uffici, avevano luogo periodicamente, sebbene fossero caratterizzate dalla scarsa partecipazione del personale, poiché tenute al di fuori dell'orario di lavoro; le seconde avvenivano *"alle 2 di notte nell'ora di pausa"* o *"durante le ore di lavoro"* , impianto per impianto, ad opera del capoturno[195] e erano caratterizzate dalla durata di quindici minuti, mezz'ora circa. Si segnala, inoltre, che durante i suddetti incontri l'attenzione dei lavoratori poteva essere frequentemente catturata da incombenze lavorative, quali la necessità di rimuovere della carta infraspira spezzata, effettuare una saldatura, imboccare un nastro o altre ancora. Circa tali riunioni emerge poi un dato sconcertante, rappresentato dalla prassi per cui i destinatari delle stesse firmassero le schede attestanti la loro presenza all'incontro, senza che esso fosse mai avvenuto.

Circa l'essenzialità della formazione e dell'addestramento del personale al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro, cristalline risultano le conoscenze del Direttore dello stabilimento S.R., provenendo dallo stesso una comunicazione, diretta ai capiturno e risalente al giorno 17 ottobre 2007, in cui i destinatari venivano sollecitati *"a illustrare a verificare a*

---

in atto. A nulla può rilevare l'obiezione sollevata da Fe.Ar., per cui lo svolgimento dei corsi durante le ore di lavoro avrebbe comportato la perdita, da parte degli addetti al secondo e terzo turno, della maggiore paga (o *"maggiorazione turni"*), per cui lo stato delle cose in allora vigente sarebbe stato dettato da un "tacito accordo" tra l'impresa ed i sindacati, risalente a data antecedente addirittura al 1997. Infine, non sembrano potersi muovere particolari rimproveri ai Vigili del Fuoco per la situazione "corsi antincendio" creatasi nello stabilimento, risalendo l'unica carenza ad essi riconducibile alla fine degli anni '90-inizio 2000, rappresentata dall'attesa di un esame finale perché *"dovevano "organizzarsi""*; la Corte evidenzia, peraltro, che a rilevare ai fini del giudizio sono gli anni successivi.

[194] Sembra che proprio in occasione di una riunione e della raccomandazione "*di non farsi male*", lo stesso C.C. abbia comunicato ai lavoratori che l'impresa, sprovvista di assicurazione, avrebbe dovuto chiudere se si fosse verificato un grande incendio.

[195] L'inadeguatezza della nuova metodologia sembra essere stata segnalata da B.A. all'imputato C.C., poiché le *"riunioni fatte durante il turno non davano l'opportunità a tutti di ascoltare e sentire quello che veniva detto durante le stesse riunioni".* Differenti dagli incontri appena indicati sembrano, invece, le riunioni antinfortunistiche tenute, prima dell'emorragia di personale, da parte dei capiturno manutenzione: esse avvenivano con cadenza indicativamente trimestrale, duravano circa un'ora, erano indirizzate alla squadra presso cui il capoturno prestava servizio e si avvalevano, talvolta, dell'ausilio del responsabile della sicurezza.

pretendere la giusta applicazione delle modalità delle procedure di lavoro", a maggior ragione perché -specifica poco prima il mittente- erano in atto *"degli spostamenti di personale tra i vari impianti"*. Quest'ultimo profilo è strettamente connesso alle carenze in punto formazione professionale del personale e verrà trattato a breve.

9.11 – Le riduzioni quantitative e qualitative del personale

Ulteriore profilo che merita particolare attenzione è rappresentato dalla riduzione del personale; per quanto concerne la figura del capoturno, si è già ricordata la testimonianza secondo cui nel sito non era noto chi ricoprisse tale ruolo, perché *"da settembre il personale era poco"*[196]. I dipendenti a cui era affidato tale ruolo, inoltre, dovevano svolgere contemporaneamente le funzioni di capoturno produzione e manutenzione, per tutto lo stabilimento. Più specificamente, da quattro capiturno in servizio per ogni turno lavorativo (rispettivamente, uno per il trattamento, i laminatoi, il finimento, la manutenzione elettrica e meccanica; quest'ultimo rivestiva anche il ruolo di responsabile della squadra di sicurezza) si giunse, tra il mese di agosto e quello di novembre 2007, ad un solo capoturno per l'intero stabilimento che, al momento dell'incidente mortale, era rappresentato da M.R.[197].

A riguardo degli addetti alla manutenzione, è necessario segnalare l'emorragia di personale che principiò al momento della decisione della chiusura del sito, nel giugno 2007, e che caratterizzò lo stabilimento per tutto l'anno solare[198]; il 90% dei manutentori non venne rimpiazzato ed, al giorno dell'incidente, il numero di manutentori meccanici ancora in servizio era pari a zero[199], mentre quello dei manutentori elettrici corrispondeva a due. Il teste

---

[196] Così D.F.R., Responsabile del Servizio Ecologia e della Squadra di Emergenza: *"non sapevamo in alcun modo chi fosse il capoturno perché appunto da settembre il personale era poco"*.

[197] Il punto è confermato dal capoturno produzione M.G., il quale afferma di avere ricoperto, nell'ultimo periodo, il ruolo di capoturno produzione per l'intero stabilimento.

[198] Dalla testimonianza di C.G., capoturno manutenzione presso il polo torinese dal 2002 al mese di novembre 2007, pare, peraltro, che l'emorragia di personale abbia avuto inizio già nel mese di marzo; cfr. M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit.

[199] Stando alle parole di B.R., il fenomeno avrebbe attraversato le seguenti fasi: dapprima, diminuzione dei manutentori meccanici; in seguito, subentro dei gestori di manutenzione; successivo trasferimento dell'incarico ai capiturno produzione, che giunse ad effettuare la -saltuaria- manutenzione insieme ai dipendenti dell'impresa esterna Biesse. A tale impresa sembra riferirsi il teste R.M. con il nome di "consorzio Ulisse"; che anche i dipendenti dell'impresa esterna avessero nell'ultimo periodo, perso di professionalità viene indicato dal teste M.E.

P.S., "spalla" del capoturno, ha affermato che i manutentori elettrici, come quelli meccanici, dovrebbero sempre svolgere la propria attività in coppia, mentre *"ultimamente"* l'elettricista era, invece, solo. In ragione dell'esodo dei manutentori meccanici, sorse la necessità di ampliare i compiti dei dipendenti dell'impresa Biesse, fino a quel momento incaricata della sola manutenzione programmata[200]. Da inizio dicembre, nemmeno più un capoturno manutenzione era in servizio presso lo stabilimento di Torino.

A riguardo di una più generica riduzione di personale, si rammenta un'affermazione evocativa, secondo cui *"gli organici erano ridotti all'osso"*, ragione per cui il personale addetto alle linee ruotava continuamente ed effettuava gli straordinari con maggior frequenza[201]. Si segnala inoltre la testimonianza di Re.Pa. che, assentatosi dal servizio dal mese di agosto 2007 per ferie ordinate dall'impresa stessa, tornò nello stabilimento a metà novembre 2007 e venne a conoscenza della copiosa emorragia di personale in corso[202]. Il teste Vi.GI., Responsabile del Personale per lo stabilimento di Torino e dipendente dal Responsabile del Personale di Terni, ha affermato che solo da quest'ultimo erano gestite la contrattazione sindacale e le questioni concernenti il rapporto con i lavoratori, *"anche in funzione del ridimensionamento degli organici"* ; dallo stesso teste provengono informazioni maggiormente dettagliate circa la diminuzione numerica dei dipendenti dello stabilimento di Torino, effettuando un illuminante confronto tra il mese di novembre 2006 e quello dell'anno successivo: nel primo risultano in servizio 320 operai, impiegati, nel mese di dicembre 2006, su 12 impianti e 21 turni settimanali; un anno dopo, gli operai erano solamente 160, occupati

---

[200] Oltre che dal testo della decisione di primo grado, il dato emerge dalla relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit.

[201] Così, C.R.; nello stesso senso si pongono le osservazioni di A.A., per cui nel mese di settembre 2007 *"non c'erano più le squadre, erano tutti spostati"*, di B.V., secondo il quale *"nell'ultimo anno i lavoratori venivano spostati di qua e di là, anche direttamente da S.R."*, di A.C.: *"Nell'ultimo periodo frequenti spostamenti dei lavoratori tra i vari impianti"*, di M.A. *"hanno mischiato le squadre"* e di altri ancora.

[202] In particolare, il teste narra di essere venuto a conoscenza del fatto che il suo capoturno C.R. avrebbe lasciato il lavoro pochi giorni dopo, così come un altro capoturno manutenzione, P., il *""caposervizio" manutenzione"* B. e, al riguardo, afferma : *"capii subito che dovevo lavorare senza un diretto capo elettrico, capii anche che le cose andavano male anche a livello di personale perché avevo guardato il servizio e c'era stata un'ulteriore riduzione di personale…".* La sopravvenuta scarsità di manodopera rappresenta, inoltre, una delle ragioni per cui gli addetti S.A. e B.A., che avevano già effettuato il turno lavorativo precedente, si trovavano ancora sulla Linea 5 nel turno di notte.

su 5 impianti. I turni lavorativi, dal numero complessivo di 21, dopo le vacanze estive erano scesi a 15 per 4 impianti e a 5 per un impianto[203].

Le progressive diminuzioni numeriche di personale sono state accompagnate dall'emorragia dei dipendenti più qualificati, esperti e specializzati, tanto tra i manutentori, quanto tra i quadri e gli addetti alle linee; se all'esodo delle personalità maggiormente competenti si aggiungono la scarsa opera di formazione ed informazione -sia antincendio, sia specifica per ogni lavorazione[204]- fornita dall'impresa ai propri lavoratori ed il frequente spostamento degli addetti da una tipologia di lavorazione, emerge con cristallina chiarezza lo stato delle cose, in punto qualificazione del personale, che vigeva tra i dipendenti nel periodo precedente l'incendio del 6 dicembre[205]. Circa l'incompetenza, tra gli altri, si segnalano le

---

[203] In aggiunta, si segnalano le parole di B., responsabile di manutenzione operativa presso il sito di Torino, secondo cui, dopo la decisione di chiudere lo stabilimento, il personale da lui coordinato *"è diminuito per dimissioni e ricollocazioni in altre aziende"*; i capiturno sarebbero scesi da 4 a zero, i manutentori elettrici da 5 a 3,i manutentori meccanici da 4 a 2.

[204] Sul punto può risultare interessante soffermarsi sulla distinzione tra i concetti di informazione funzionale ed informazione regolatrice, elaborati da C.Raffestin, applicati al caso ThyssenKrupp: la prima viene utilizzata dall'impresa per produrre, per passare *"dal punto A al punto B"*, mentre la seconda si impiega per evitare la pericolosità dell'informazione regolatrice. Quando, in ambito lavorativo, si è a conoscenza della prima, ma non della seconda, *"si lavora nell'ignoranza delle cose"*. Nell'opinione dell'Autore, mentre l'informazione funzionale veniva fornita ai lavoratori, i quali sapevano come far funzionare gli impianti al fine del processo produttivo (anche se ci si permette di rilevare che ampie lacune erano rinvenibili a riguardo, poste le discutibili metodologie con cui le nozioni concernenti il funzionamento dei macchinari e le operazioni da effettuarsi venivano trasmesse agli addetti, affidati sostanzialmente all'apprendimento sul campo, per imitazione ed apprendimento diretto dai colleghi), a disposizione degli stessi non era messa l'informazione regolatrice, che garantisce la perennità del sistema e che nel caso in analisi può essere ravvisata nella manutenzione e pulizia dei macchinari; nello specifico, si aggiunge che, al di là delle nozioni a disposizione o meno dei lavoratori volte ad assicurare la perennità del sistema in modo tale da evitare che esso "collassasse su sé stesso", come poi si è drammaticamente verificato, si ritiene che l'informazione regolatrice non fosse sostanzialmente valorizzata, sotto profilo alcuno, nemmeno dai vertici dell'impresa. In altre parole, non solo l'informazione regolatrice non era trasmessa ai dipendenti, ma era di fatto accantonata -pur nella conoscenza della stessa e della sua utilità- dai responsabili del sito, proprio in ragione dell'imminente chiusura. Il punto si presenta di particolare interesse se si tiene a mente l'obiettivo dichiarato, forse non corrispondente a realtà, di trasferire gli impianti a Terni, che presupponeva l'interesse a mantenere i macchinari in buono stato manutentivo. L'applicazione di tali concetti alla vicenda in analisi è stata effettuata da C.Raffestin in occasione dell'incontro-dibattito al teatro Astra di Torino del 6 dicembre 2014, nel quale sono intervenuti, tra gli altri, A.Boccuzzi, unico sopravvissuto tra gli addetti della Linea 5 ed indicato nel presente scritto con la sigla B.A., il magistrato G.Caselli ed il Direttore della Rivista Sicurezza e Lavoro M.Quirico; cfr. anche C.Raffestin, Régulation, échelles et aménagement du territoire, in http://archive-ouverte.unige.ch; G.P.Torricelli, *Localizzazione, mobilità e impatto territoriale,* in www.gpt.adhoc.ch.

[205] La scarsità di personale qualificato ed il frequente spostamento degli addetti da una lavorazione all'altra, nell'ignoranza degli stessi circa le specifiche mansioni a cui venivano adibiti, costituisce una delle ragioni che

parole del capoturno produzione -nell'ultimo periodo, unico per tutto lo stabilimento- M.G., che afferma di non conoscere gli impianti che si occupano di attività diverse dalla laminazione; M.R., investito del ruolo di capoturno, aveva sempre e solo lavorato al finimento, non avendo esperienza alcuna a riguardo delle linee; assolutamente sconosciute erano le aree di trattamento e laminazione per il capoturno S.V.[206]. Nonostante le ampie lacune, i tre capiturno vennero inoltre investiti, da parte del dirigente C.C., del ruolo di responsabili delle emergenze[207]. Un altro episodio che denota la scarsa attenzione da parte dell'impresa nei confronti della sicurezza è rappresentato dalla nomina, poco dopo l'incendio del 6 dicembre, del dipendente Da.Gi. come RSPP, nonostante le insufficienti competenze dal medesimo esposte e richiamate *supra*; l'incompetenza dello stesso venne peraltro rilevata dall'A.S.L. che, circa una settimana dopo il conferimento dell'incarico, emise una apposita prescrizione e comportò la riassunzione della funzione da parte dell'imputato C.C.

I membri della Squadra di Emergenza operativa la notte dell'incidente, D.F.R. e P.M., non versavano in condizioni formative migliori: il primo ha riferito, infatti, di non essere nemmeno in grado di usare un estintore carrellato (nonostante la frequenza al corso di Pavia), mentre il secondo non beneficiò di formazione antincendio alcuna[208]. Secondo il teste B.A., il

---

comportarono la presenza dell'addetto B.A. sulla Linea 5 nella notte tra il 5 ed il 6 dicembre 2007, nonostante egli avesse già effettuato il turno lavorativo precedente; sul punto, si veda anche *supra*.

[206] La Corte, al riguardo, afferma che *"almeno da ottobre 2007, non vi erano più lavoratori idonei a ricoprire l'incarico di capiturno produzione"*.

[207] L'investimento del ruolo di responsabile della Squadra di Emergenza risulta essere la causa che portò il capoturno M.D. a rassegnare le dimissioni proprio il pomeriggio del giorno della tragedia, ossia il 5 dicembre 2007, ritenendo lo stesso di non potersi assumere una responsabilità tanto importante, non avendo nemmeno conseguito un attestato finale di un corso antincendio. Per inciso, la "formazione" dei capiturno in relazione al nuovo incarico di responsabili dell'emergenza sembra essere consistita nell'illustrazione, da parte di Da.Gi., dell'uso della radio e *"nella raccomandazione ad essere sempre "reperibili""*. Analogamente alle carenze formative ed informative appena illustrate, il dipendente L.G. afferma: *"negli ultimi tempi mi è capitato di lavorare in linee dove non sapevo dove mettere le mani"*. Anche l'operatore G.C. sostiene di aver ricoperto, nel mese prima dell'incidente, il ruolo di unico capoturno per tutto lo stabilimento. L'assenza di qualsivoglia specifica formazione in capo ai quattro capiturno produzione -si tratterebbe di M.G., M.R., S.V. e M.D., ma dal testo della sentenza il ruolo sembra essere stato ricoperto anche da G.C.- è evidenziata a chiare lettere dalla Corte di primo grado.

[208] Nella relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit., viene richiamato il documento *"VV.F. Torino, prescrizioni a norma dell'art.20 del D.L.vo n.758 del 19.12.1994"*, dove i Vigili del Fuoco indicano che il responsabile dell'emergenza non frequentò il corso di formazione per addetti antincendi (di cui all'allegato IX del D.M. 10/03/1998), né sostenne l'esame di idoneità tecnica; che dei tre componenti della Squadra di Emergenza, solo due completarono il corso di formazione, mentre nessuno sostenne l'esame di idoneità tecnica.

D.F.R. , membro della Squadra di Emergenza, era l'unico del turno con titolo e professionalità per intervenire in tale circostanza di emergenza.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dall'imposizione ai dipendenti di turni straordinari, comportando di frequente l'effettuazione delle lavorazioni nello stato di stanchezza tipico di chi ha appena completato un turno lavorativo[209]. I due dipendenti che dovettero fermarsi nello stabilimento per proseguire la produzione nella linea 5 la notte dell'incidente, B.A. e S.A., avevano dovuto tenere la medesima condotta già le due notti precedenti: è dato pacifico che incidenti ed infortuni, tanto sul lavoro quanto in ogni campo dell'azione umana, si presentino con maggior frequenza quando il *"livello di concentrazione o di attenzione si abbassa"*[210].

10 – I precedenti incendi nello stabilimento torinese

Il 24 marzo 2002, sul laminatoio Sendzimir 62 dello stabilimento di Torino, divampò un devastante incendio, che i Vigili del Fuoco riuscirono a spegnere dopo ben 3 giorni ed impiegando 16 delle proprie squadre. A riguardo venne intrapreso un procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna emessa il 10/5/2004 dal Tribunale di Torino, per il reato di cui all'art.449, primo comma, c.p. a carico dell'allora Presidente del Comitato Esecutivo e membro del Consiglio di Amministrazione, nonché titolare delle deleghe in materia di sicurezza ed igiene del lavoro[211]. Le critiche mosse dal giudice di prime cure, che trovarono conferma di fronte alla Corte di Cassazione, erano focalizzate sulla scelta di affidarsi a sistemi

[209] Come emerge da una testimonianza, *"se il personale del turno montante non era presente si fermavano quelli del turno smontante".* Al riguardo, il direttore S.R. emise un comunicato in cui rammentava tale imposizione e le relative sanzioni; l'obbligo era valido non solo per gli addetti alle linee, ma per tutto il personale dello stabilimento, come emerge dalla circostanza per cui anche S.G., elettricista (iniziali identiche a quelle del responsabile del Consorzio Ulisse ma, chiaramente, persona diversa), abbia dovuto fermarsi la notte dell'incidente in "straordinario obbligato".

[210] Queste le esatte parole che si leggono nel documento *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit., p.19. Ulteriore fattore di stress e disattenzione sembra poter essere rappresentato dalla preoccupazione degli addetti di cercare un nuovo impiego, in ragione della chiusura dello stabilimento, a maggior ragione se si tiene a mente che la maggior parte dei lavoratori che prestavano servizio presso lo stabilimento Torinese negli ultimi mesi dell'anno 2007 erano poco qualificati ed esperti; la considerazione appena esposta viene evidenziata in *"Requisitoria processo di primo grado"*, cit., p.19.

[211] Nello specifico, si trattava dell'Ing. V.G.; la sentenza venne confermata dalla Corte di Appello di Torino, con sentenza del 28/03/2008 e Da Cass.Pen. (Sez.V), sent.4123/2008, in De Jure.

di spegnimento dell'incendio non automatici, bensì ad azionamento manuale, e su alcune disposizioni del piano di emergenza. A seguito dell'incendio, vennero attivate pulizie straordinarie, che procedettero alla rimozione di olio e carta dalle fosse e dalle zone sottostanti i macchinari, al fine di evitare che a seguito di eventuali visite da parte della compagnia assicurativa, i premi potessero lievitare[212]. Altri incendi di modeste dimensioni ebbero luogo nell'arco di tempo compreso tra gli anni 2002 e 2006; in particolare, nel 2006 prese fuoco la bocca del forno, le fiamme si svilupparono in altezza per circa una decina di metri e, proprio come avvenne nella notte del 6 dicembre 2007, dopo lo spegnimento delle fiamme si verificò un nuovo principio di incendio. Altri incendi si originarono nella primavera del 2007 e nel periodo estivo (luglio-agosto) dello stesso anno, in ragione dello sfregamento della lamiera sulla carpenteria e dell'accumulo di carta nei pressi dei macchinari; si segnala che in tale occasione il dirigente S.R. pare aver rimproverato i lavoratori, intervenuti sull'incendio, con l'espressione *"complimenti, siete riusciti a bruciare tutto"*. Nel mese di novembre 2007 ci fu un altro incendio, con fiamme "molto alte". Il periodo che precede il tragico evento del 6 dicembre era inoltre caratterizzato da numerosi incendi di ridotte dimensioni, definiti dai lavoratori ora come *"quasi giornalieri"*, ora come più frequenti, che si innescavano *"anche più volte in un turno"*; altri ancora hanno qualificato i fenomeni di combustione all'interno dello stabilimento come *"una cosa normale ormai"*, *"di routine"*. Appare doveroso segnalare, inoltre, che se nell'anno precedente all'incendio del 6 dicembre 2007 sulla Linea APL 5 si verificarono tre incendi particolarmente devastanti, uno di essi si originò, proprio come quello mortale, a partire dallo sfregamento del nastro contro la carpenteria metallica; il teste C.F., dipendente dell'impresa C.M.A. ed addetto da 12 anni alla manutenzione degli estintori nel sito di Torino, ha riferito che nello stabilimento gli incendi *"grandi"* si verificavano con la frequenza di uno al mese.

[212] A preoccuparsi della questione furono sicuramente gli imputati S.R. e C.C., che riferirono inoltre le difficoltà assicurative insorte in conseguenza dell'incendio in una riunione con i capiturno ed i gestori di manutenzione.

11 – Profili e carenze "documentali" in relazione al polo torinese

11.1 – Il Piano di Emergenza e di Evacuazione

Le disposizioni da seguirsi in caso di incendio, contenute nel Piano di Emergenza e di Evacuazione dello stabilimento torinese, si presentavano inadeguate e di non chiara comprensibilità: nel documento si legge, infatti, che *"Se la persona è istruita al servizio antincendio deve attivarsi direttamente utilizzando l'attrezzatura antincendio posta in prossimità del luogo dell'evento […] Se l'incendio appare già di palese gravità deve: chiamare telefonicamente la sorveglianza […]"*[213]; al riguardo, emergono con chiarezza tre criticità: non è chiaro quale debba essere il significato da attribuire al termine *"istruita"*, non si specifica quale debba essere la condotta di chi non sia istruito al servizio anticendio ed, infine, suscita perplessità l'espressione *"incendio di palese gravità"*[214]. Sui punti si è focalizzata l'attenzione dei giudici di primo grado, accompagnata dal rilievo per cui già da una semplice ma attenta lettura emergono, posta l'inevitabilità dell'esposizione al fuoco da parte dei lavoratori, il carattere di inadeguatezza del documento e la *"conseguente ed intrinseca pericolosità della sua applicazione pratica"*[215]; all'oscurità delle disposizioni in sé considerate, contenute nel suddetto piano, si affianca l'assenza di qualsivoglia intervento chiarificatore all'interno di attività formative e/o informative.

La Corte evidenzia, innanzitutto, che il termine corretto che avrebbe dovuto impiegarsi in luogo di *"istruita"* è quello di *"formata"*, ma non ritiene di condividere l'assunto sostenuto

---

[213] Si sono qui riportati esclusivamente i punti che hanno destato maggiori incertezze interpretative ed applicative; il testo completo del piano in parola è riportato all'interno della sentenza di primo grado; ci si limita qui ad indicare che oltre alle disposizioni qui riportate, il Piano di Emergenza e di Evacuazione prevedeva che il dipendente, informata la sorveglianza, si portasse sul punto segnalato, al fine di *"ricevere e condurre sul luogo dell'evento la squadra di primo intervento e/o ambulanza"*, che il vigilante, ricevuta l'informazione, richiedesse l'intervento degli addetti agli impianti ecologici e del capoturno manutenzione e che il capoturno di area, nell'attesa dell'arrivo della squadra di emergenza, provvedesse all'allontanamento dei materiali pericolosi, degli eventuali visitatori e del personale non interessato all'emergenza o al servizio di imprese appaltatrici; giunta la squadra di primo intervento, egli avrebbe dovuto collaborare con essa per qualsiasi evenienza. Il Piano di Emergenza e di Evacuazione è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, su cui si veda *infra*.

[214] Le tre criticità sono evidenziate altresì dal personale dell'A.S.L.1 di Torino, in data 31/01/2008, dinnanzi agli addetti di Polizia giudiziaria, come emerge dalla relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit.

[215] Pare opportuno segnalare che la necessità dell'intervento da parte dei lavoratori sulle fiamme veniva rammentata agli addetti dai capiturno durante le riunioni di sicurezza tenute all'interno dello stabilimento, come emerge dalla testimonianza di B.A.

dalla Procura della Repubblica, secondo cui la scelta lessicale sarebbe indotta dalla consapevolezza della carente formazione antincendio dei lavoratori. Essa evidenzia, però, che l'impiego del termine "istruita" -o, forse più correttamente, l'introduzione dell'intera disposizione in parola- all'interno del piano di emergenza ed evacuazione, insieme alla mancata specificazione del comportamento da tenersi da parte di chi non venne istruito, ha sostanzialmente comportato *"una applicazione costante e generalizzata che ha imposto di "dovere" intervenire in caso di incendio, senza alcun riguardo alla "istruzione", da parte di tutti i lavoratori"*, applicazione entrata saldamente nella prassi dello stabilimento, posta la particolare frequenza con cui si mostrava necessaria l'effettuazione di interventi antincendio.

Una seconda lacuna che è doveroso segnalare è rappresentata dall'assenza di qualsivoglia disposizione volta ad indicare come debba agire una persona non istruita al servizio antincendio.

All'assenza di interventi chiarificatori concernenti i caratteri dell'incendio di "palese gravità" sono conseguite differenti interpretazioni dell'espressione in parola; in particolare, le differenti definizioni fornite dai testi parlano di un incendio che non è suscettibile di essere fronteggiato dal personale e dall'attrezzatura, che *"non si riusciva a spegnere con gli estintori*", o che era o meno domabile, seguito di un tentativo infruttuoso oppure già *"a prima vista"*. Talvolta è stato definito come *"una cosa soggettiva"* , che i lavoratori non avrebbero dovuto affrontare, *"se non se la sentivano"* o se avevano paura, dove l'intervento avrebbe potuto effettuarsi secondo il *"buon senso [...] del singolo operaio"*, o, secondo una diversa interpretazione, come un incendio caratterizzato da fiamme alte almeno un metro o un metro e mezzo; con contraddizioni, si reputa ora *"di palese gravità"* un incendio che si riesce ad estinguere in meno di 10 minuti, ora *"palese"* uno che riesce a spegnersi in 5 secondi. Ci si permette di evidenziare come da quest'ultima interpretazione e da differenti testimonianze possa evincersi come, di fronte ad ogni principio di incendio, venisse comunque effettuato un tentativo di spegnimento da parte degli addetti: solo nel caso in cui esso si rivelasse infruttuoso si sarebbe proceduto ad avvertire la sorveglianza.

Riferimento al Piano di Emergenza venne effettuato anche da parte della difesa, la quale sostenne una tesi del tutto infondata, per cui *"i lavoratori non avrebbero dovuto intervenire con gli estintori; sia in quanto "non formati" in materia antincendio, sia in quanto, al momento dell'intervento, non si trattava più di un "focolaio", bensì già di incendio vero e proprio"*: intervenendo sulle fiamme, secondo tale assunto, i lavoratori non avrebbero

rispettato le disposizioni del Piano di Emergenza. Il giudice di primo grado respinge con forza detta asserzione, rammentando l'ambiguità terminologica del Piano e l'applicazione dello stesso, insieme alla circostanza per cui il documento in questione parlava esplicitamente di *"incendio"*, non di *"focolaio"* o di *"principio di incendio"*[216]; la Corte evidenzia, infine, come il concetto di "palese gravità" riferito all'incendio su cui gli addetti non avrebbero dovuto intervenire non sia mai stato oggetto di una seria esplicazione, essendo invece oggetto di interpretazioni variegate e soggettive.

Parzialmente connessa al concetto di incendio di "palese gravità" sembra invece essere una differente questione posta in luce dalla difesa: come visto *supra*, l'unico sopravvissuto B.A. ha asserito che, al momento dell'intervento degli operatori, le fiamme non superavano i 10-15 cm di altezza; l'obiezione che viene mossa insinua, invece, che le stesse si presentassero come maggiori, posti l'intervento massivo degli otto addetti e la rapida degenerazione che ha portato all'intaccamento di un flessibile, con fuoriuscita dell'olio sotto pressione. Se così fosse stato, gli addetti non avrebbero dovuto intervenire: facendolo si sarebbero inseriti *motu proprio* nel decorso causale che si concluse con l'esito letale, contravvenendo alle disposizioni del Piano di Emergenza. A ciò, l'organo decidente ha controbattuto che i lavoratori, normalmente, intervenivano con tutti i mezzi e gli uomini a disposizione, e che talvolta accorrevano anche operatori impiegati negli impianti vicini; il giudice di primo grado ha evidenziato, inoltre, che se le fiamme fossero apparse come alte ed indomabili, gli uomini non avrebbero nemmeno provato ad intervenire. Non può, perciò, concludersi che i lavoratori abbiano violato le disposizioni del Piano di Emergenza, ma deve anzi ritenersi che oltre ad averle rispettate, furono messi in pericolo proprio da esse.

La Corte ha posto in evidenza, infine, che il Piano di Emergenza e di Evacuazione rimase immutato nonostante l'incendio verificatosi nello stabilimento TK Nirosta di Krefeld appena due giorni dopo l'adozione dello stesso[217], a dispetto della corposa diminuzione di personale qualificato al servizio presso lo stabilimento di Torino e, ci si permette di rilevare,

---

[216] Peraltro, emerge dalla sentenza che nessun lavoratore ha saputo, nelle testimonianze, attribuire a detti termini una corretta definizione; la mancanza di un'opera di formazione dei lavoratori incaricati di gestire l'emergenza e di qualsivoglia informazione tanto tecnica, quanto qualitativa a riguardo di ciò che si debba intendere con l'espressione in commento, evidenziate dalla disarmonia delle risposte fornite dai lavoratori nell'attribuzione di un significato all'espressione "incendio di palese gravità", è altresì evidenziata dal Prof. Ing. M.Zucchetti, Consulente tecnico di Parte Civile nel Procedimento Penale, nello scritto *"Alcuni fatti sull'incendio Thyssen Krupp"*, cit., alle pp.3 e 5.

[217] L'adozione del piano risale al 20 giugno 2006, mentre l'incendio presso lo stabilimento di Krefeld si verificò in data 22 giugno 2006.

malgrado la pronuncia di una sentenza di condanna a titolo di incendio colposo, confermata in sede di legittimità, che mosse severi rilievi proprio a riguardo della tardività con cui avvenivano gli interventi antincendio della squadra di emergenza[218].

11.2 – Il Documento di Valutazione dei Rischi

Sembra ora opportuno soffermarsi sull'adempimento, previsto dall'art.4 del D.Lgs. 626/1994, rappresentato dal Documento di Valutazione dei Rischi: come già indicato *supra*, l'affidamento della redazione dello stesso al datore di lavoro trova la sua *ratio* nella circostanza per cui tale soggetto è colui che meglio conosce l'attività economico-produttiva, da lui diretta ed organizzata, nonché i pericoli che essa genera. Come la sentenza in analisi si premura di rammentare, l'attività di valutazione dei rischi è seguita dall'elaborazione di un documento che individua le misure di prevenzione e protezione ed indica il programma con cui si intende dare attuazione alle stesse[219]; le operazioni individuate sono volte alla riduzione dei pericoli al livello minimo possibile, nella disillusa consapevolezza del non sempre raggiungibile azzeramento dei rischi che possono manifestarsi nell'espletamento delle funzioni lavorative. Tale compito, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresenta un'incombenza non delegabile ad altri soggetti, come si evince dall'art.1, comma 4 ter, del medesimo decreto; ciò non significa, comunque, che in tale attività egli non possa avvalersi della consulenza di professionisti specializzati. Alcune importanti criticità sono state rilevate dalla Corte torinese in relazione al documento di valutazione dei rischi nello stabilimento: innanzitutto, esso forniva una descrizione non completa della Linea 5; in secondo luogo, ma sicuramente non meno importante, la valutazione in analisi ometteva di indicare, tra i 18 elementi di rischio nello stabilimento, proprio il *"rischio incendio"*[220]. Un ulteriore rilievo che può essere mosso nei confronti del

---

[218] Come risulta dalla sentenza della Corte d'Assise di Torino n.31095/2011, la sentenza del Tribunale di Torino del 10/05/2004 evidenziò infatti che la procedura prevista dal piano di emergenza in quel momento vigente comportava un intervento tardivo della squadra di ecologica, proprio come -ci si permette di rilevare- il piano di emergenza in vigore durante l'incendio del 2007.

[219] Oltre ai due punti qui riportati, il documento deve contenere una relazione sulla valutazione dei rischi, indicante i criteri adottati nell'effettuazione di quest'ultima.

[220] In particolare, sebbene *"esplosioni e incendi"* vengano indicati tra i fattori di rischio dello stabilimento nel capitolo *"selezione dei fattori di rischio"* del Documento di Valutazione dei Rischi, essi non vengono poi

Documento di Valutazione dei Rischi del sito torinese concerne la disposizione contenuta nell'art.4, settimo comma[221], del D.Lgs. 626/1994, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la rielaborazione del documento in questione nel caso in cui si verificassero delle *"modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori"*. Sul punto, la Corte torinese e la difesa hanno aderito a due differenti impostazioni: quest'ultima affermò che i cambiamenti conseguenti alla decisione di dismettere lo stabilimento furono di tipo esclusivamente "organizzativo", non comportando modificazione alcuna del processo produttivo e non rendendo, quindi, necessaria la rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro. Di diverso avviso l'opinione dell'organo giudicante; innanzitutto, i dipendenti di un'impresa costituiscono, economicamente parlando, uno dei fattori produttivi: poiché risulta accertato che la decisione di chiudere lo stabilimento torinese modificò le condizioni di lavoro del personale, specialmente in punto sicurezza, non può negarsi che si originarono dei mutamenti concernenti un fattore di produzione. In secondo luogo, la Corte ha evidenziato che anche il processo produttivo stesso venne modificato dalla scelta di dismettere il sito; se si rammentano, a riguardo del personale, il frequente cambio di mansioni e le carenze formative e, circa il concreto svolgimento dell'attività produttiva, tutti i mutamenti intervenuti negli ultimi mesi -per un esempio di modifica al processo produttivo, si pensi alla lavorazione di *coils* intrisi di olio di laminazione, troppo caldi per consentire un agevole distacco automatizzato della carta infraspira, con conseguente opzione di alcuni operatori per il mantenimento del selettore in modalità manuale-, non si può che condividere tale asserzione. Lo stesso si dica a riguardo della violazione del comma 5, lettera b), del medesimo articolo, che prescrive al datore di lavoro di aggiornare le misure di prevenzione nel caso in cui si verifichino dei mutamenti organizzativi e produttivi *"che hanno rilevanza ai fini della salute*

---

riportati nella tabella *"stima e selezione dei rischi"*. A riguardo degli apparecchi in pressione, ossia le tubazioni contenenti olio minerale, si evidenzia inoltre che le *"misure di prevenzione e protezione"* indicate consistono solamente nella generica *"manutenzione"* e nella *"ispezione"*, senza che accenno alcune venga effettuato a riguardo della possibile fuoriuscita di liquidi infiammabili nebulizzati.

[221] Erroneamente, la sentenza così come reperibile all'interno del sistema De Jure indica, in luogo del comma settimo, il comma primo; in ragione di altre, numerose, imprecisioni ed errori di battitura di tale documento, si consiglia di fare riferimento alla sentenza così come disponibile in www.amblav.it, dove è possibile consultare la scannerizzazione dell'originale della sentenza in analisi. Nel medesimo documento, come nella relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit., sono i riportati i nomi per intero dei soggetti coinvolti nella vicenda, indicati con le sole iniziali nel testo della decisione disponibile in De Jure e nel presente scritto.

e della sicurezza dei lavoratori": nessun aggiornamento è stato effettuato dai vertici dell'impresa a seguito della decisione di dismettere il sito produttivo, nonostante le modifiche che -come appena visto- hanno investito tanto il profilo organizzativo, quanto quello produttivo, proprio in ragione della chiusura dello stabilimento; sembra anzi di potersi affermare, come fa l'organo giudicante, che *"tutta la materia della sicurezza* [sia stata], *di fatto, "dimenticata": tanto, si stava "chiudendo""*.

In aggiunta, è opportuno rammentare come il Documento in questione non rappresenti un mero *"adempimento "burocratico" da assolvere in cartaceo con considerazioni di tipo generale ed astratto, possibilmente scaricabili da internet"*, ma debba riflettere, invece, la realtà dei fatti a cui si riferisce: se un impianto o un intero stabilimento sono destinati alla dismissione, è più che probabile che anche le condizioni concrete in cui si svolgono le lavorazioni siano soggette a mutamento e che le modifiche, in luogo di un carattere meramente "organizzativo", si rivelino spesso anche "produttive"[222].

In ragione dell'omissione, nel documento in parola, dell'indicazione del rischio incendio tra gli elementi di pericolo dello stabilimento, risulta opportuno spostare l'attenzione su un differente documento, ossia il Documento di Valutazione e Prevenzione del Rischio Incendi.

11.3 – Il Documento di Valutazione e Prevenzione del Rischio Incendi

Innanzitutto, non appare chiaro se la valutazione del rischio incendio si riferisse all'intera Linea 5, oppure esclusivamente al tratto della linea *"con forno a metano"*: inducono a propendere per la prima ipotesi l'indicazione della *"superficie in pianta"*, corrispondente a circa 3.900 metri quadri, delle lavorazioni effettuate e della presenza di *"olio delle macchine"* come combustibile e di *"fiamme libere"* e *"scintille"* come fonti di innesco; inoltre, si legge che risposta affermativa venne data alle voci concernenti la presenza di sostanze infiammabili, liquidi e materiali combustibili, sorgenti di innesco ed, addirittura, di persone *"esposte ai rischi di incendio"*. Suggeriscono di aderire alla seconda il titolo dell'apposito paragrafo, *"Linea n.5 di trattamento finale – tratto con forno a metano"*, l'assenza di qualsivoglia

[222] Circa le violazioni delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994 e nel D.P.R. 547/1955 riscontrabili nel Documento di Valutazione dei Rischi, si veda *infra*.

indicazione concernente il processo produttivo effettuato nella Linea 5, la presenza di centraline idrauliche e tubazioni contenenti olio in pressione e la mancanza di segnalazioni circa l'acido fluoridrico diluito contenuto nelle vasche della zona di decapaggio ed i relativi coperchi costituiti da materiale plastico. La carente qualità che caratterizza il documento in analisi denota ulteriormente la scarsa attenzione dei vertici dell'impresa nei confronti della prevenzione di incidenti ed infortuni sul luogo di lavorativo e desta oltremodo stupore, posto che al momento in cui esso fu redatto si era già verificato l'incendio di Krefeld, era già stato attivato il WGS, aveva già avuto luogo lo stanziamento straordinario per la prevenzione degli incendi da parte della Stainless, si era già verificata la visita del sito da parte degli ingegneri della compagnia assicurativa AXA, con conseguente comunicazione tra gli stessi e gli imputati S.R. e C.C. ed era già stato approvato dalla Stainless un progetto di investimenti straordinari di 8 milioni di euro destinati alla TK AST[223].

La parte seguente del documento in analisi, intitolata *"valutazione qualitativa del rischio di incendio: Linea n.5 di trattamento finale"*, sembra riferirsi con maggiore univocità di interpretazioni all'intera linea, ma il contenuto della stessa non desta meno sconcerto, potendosi leggere che il pericolo era "ridotto", senza indicazione alcuna delle cause da cui tale riduzione deriverebbe, che non era ravvisabile esposizione delle persone, che non vi era probabile propagazione nella fase iniziale e che non sussistevano *"pericolo di danno immediato o difficoltà di evacuazione"*[224].

Circa l'esposizione delle persone, aspetto cruciale posti gli eventi del 6 dicembre 2007, desta particolare sconcerto la circostanza per cui, in altri punti del documento in analisi, sia stata chiaramente indicata la presenza numerica degli addetti a bordo linea ed, addirittura, si sia affermato che *"tutto il personale è potenzialmente esposto al rischio di incendio"*; la contraddizione emerge poi con evidenza se si rammentano le diposizioni -poco sopra analizzate- del Piano di Emergenza ed Evacuazione, le quali disponevano che gli addetti -se

---

[223] Le questioni indicate verranno trattate *infra*; per il momento, ci si limita a precisare che la sigla WGS indica il "Working Group Stainless" e che l'intera somma degli 8 milioni di euro destinati alla TK AST venne riservata allo stabilimento di Terni.

[224] Risposta affermativa, a sostegno dell'effettivo rischio di incendi nella Linea 5 era invece data ai quesiti circa la presenza di materiale combustibile e facilmente infiammabile e l'essere le condizioni dei locali favorevoli all'insorgere dell'incendio.

"istruiti" - avrebbero dovuto intervenire sulle fiamme, ad eccezione del caso in cui esso si presentasse *"di palese gravità"*[225].

Circa l'asserita non probabilità di propagazione delle fiamme nella fase iniziale, è necessario evidenziare che, similmente a quanto è avvenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi, la descrizione della Linea 5 *"è stata quasi completamente omessa"*: non risulta, quindi, comprensibile come si sia potuta effettuare una valutazione circa la propagabilità dell'incendio nella fase iniziale della Linea -peraltro, con esito negativo-, senza essere a conoscenza delle caratteristiche dell'impianto, in particolare della presenza di centraline idrauliche connesse tra loro ed alla centrale sotterranea mediante *"decine di tubi, flessibili e non, contenenti olio in pressione"* e di olio di laminazione derivante dalla lavorazione[226]. Vero è che tra i combustibili possibili si trova l'indicazione di *"olio delle macchine"*, ma essa si presenta come assolutamente insufficiente, non indicando che esso provenisse dal circuito oleodinamico o dalla laminazione e che si presentasse ad alta pressione[227].

Come per le altre risposte negative fornite ai quesiti, è da rilevarsi la non correttezza della negazione, da parte del compilatore, di un *"pericolo di danno immediato"*; appare invece corretta la negazione di difficoltà di evacuazione nei locali in analisi, essendo presente un corridoio sufficientemente ampio tra i macchinari e la parete che divideva la stessa dai

---

[225] Circa la condizione di intervento dell'"*essere istruiti*" ed il significato da attribuire all'espressione *"incendio di palese gravità"*, si veda *supra*; tenendo contro di quanto già detto, risulta quindi intuitivo che è impossibile che l'esposizione degli addetti al rischio incendio, dovendo essi intervenire sulle fiamme sempre in prima persona con estintori e manichette, fosse insussistente.

[226] L'omissione delle indicazioni appena riportate costituisce, peraltro, una violazione dell'Allegato I del Decreto Ministeriale 10/03/1998, *"Linee Guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro"*, punto 1.4.1.1., che, nell'ambito della identificazione dei pericoli di incendio segnala che *"Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale perché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono* […] *prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio"*. Si coglie l'occasione per segnalare che in tale elencazione compaiono anche *"grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio"*, *"materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma"* -si pensi alle vasche per l'acido fluoridrico, in materiale plastico-, *"prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio"*.

[227] Dalla lettura del documento in parola non era possibile, inoltre, evincere la presenza di carta infraspira, peraltro oleata, della medesima lunghezza dei nastri di acciaio in lavorazione; ciò si pone nuovamente in contrasto con la disciplina del Decreto Ministeriale 10/03/1998, dove al punto 1.4, lettera a), indica che nella prima fase della valutazione dei rischi di incendio è necessario procedere all'individuazione di ogni pericolo di incendio, tra cui è ravvisabile la presenza di *"sostanze facilmente combustibili e infiammabili"* quale è, appunto, la carta intrisa di olio minerale e di laminazione.

locali della Linea 4. Attraverso le risposte date ai differenti quesiti, la Linea 5 risultava, quindi, essere soggetta ad un rischio medio di incendio[228].

Figura 16: tabella relativa ai differenti quesiti ed alle relative risposte fornite dal compilatore; come si può apprezzare, la Linea 5 sarebbe risultata un luogo appartenente alla classe di rischio alto, se ad ogni quesito fosse stata fornita la corretta risposta.

L'organo giudicante sospetta che il compilatore abbia preferito indicare le risposte che si vedono nella tabella proprio allo scopo di poter attribuire alla linea un livello di rischio medio, anziché elevato[229].

---

[228] La maggior parte degli impianti torinesi venne, peraltro, classificata come *"a rischio di incendio medio"*, compresa la Linea 4, a detta dei difensori più pericolosa della Linea 5; il rischio venne individuato come alto solamente *"in alcuni locali sotterranei ed in alcuni tratti delle gallerie"*; a rischio basso risultarono, ad esempio, il piazzale ed alcuni depositi.

[229] Circa i due documenti da ultimo analizzati -ossia il Documento di Valutazione dei Rischi ed il Documento di Valutazione e Prevenzione del Rischio Incendi- è possibile, quindi, concludere che: il rischio incendio sulla Linea 5 non venne adeguatamente valutato e prevenuto e fu erroneamente qualificato come "medio" in luogo di "elevato"; si verificò una violazione delle disposizioni del Decreto Ministeriale 10/03/1995; sussisteva la possibilità di una rapida propagazione dell'incendio, in ragione della presenza di olio di laminazione e carta oleata; anche le centraline idrauliche e le tubazioni dell'impianto oleodinamico rappresentavano un pericolo, in ragione dell'olio minerale ad alta pressione in esso contenuto.

11.4 – La mancanza del Certificato di Prevenzione Incendi

Il polo Torinese era sprovvisto del Certificato di Prevenzione Incendi, con richiesta di proroga pendente e relativa ad interventi individuati in una relazione risalente al dicembre del 2003; solo una volta completati gli interventi necessari i Vigili del Fuoco avrebbero proceduto ad un sopralluogo e, successivamente, al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Fin dal giorno 8 marzo 1985 lo stabilimento operava con un *"nullaosta"* provvisorio, concesso in base ad una dichiarazione dell'impresa; una relazione concernente la valutazione del rischio incendi risale al 3 dicembre 1997; essa venne approvata il 24 giugno 1998 dai Vigili del Fuoco, che subordinarono il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi all'effettuazione di specifici interventi e ad un sopralluogo da parte degli stessi. Dopo esattamente quattro anni di silenzio da parte tanto della ThyssenKrupp, quanto dei Vigili del Fuoco, questi ultimi comunicarono un primo sollecito all'impresa, a cui essa rispose con la relazione dell'Ing. Q.B., del 12 dicembre 2003, indicante gli interventi in programma. Tre mesi prima della ricezione del sollecito, nello stabilimento torinese si verificò l'incendio presso il laminatoio Sendzimir 62, con inizio del relativo procedimento penale; i Vigili del Fuoco risposero celermente alla relazione da ultimo indicata, appena undici giorni dopo, approvando -con la stessa formula già impiegata, ossia realizzazione degli interventi, successivo sopralluogo ed, infine, concessione del Certificato- tanto gli interventi in programma, quanto quelli già effettuati sul laminatoio Sendzimir 62 a seguito dell'incendio. Successivamente a tale data, giunsero da parte dell'impresa richieste di proroga per completare gli interventi; nell'ultima, risalente al 10 gennaio 2006, redatta ad opera dell'imputato C.C., si richiese l'ulteriore proroga fino al mese dicembre 2007. Agevole è calcolare che la richiesta venne effettuata ben otto anni dopo l'approvazione, da parte dei Vigili del Fuoco, della prima relazione e circa tre anni dopo l'approvazione della seconda; al momento dell'incendio letale, quindi, il sito torinese si trovava sprovvisto del Certificato di Prevenzione incendi, versando ancora in attesa di proroga per quegli interventi che vennero individuati come necessari già nel 2003.

Sul punto è necessario richiamare le tesi difensive che vennero avanzate nel giudizio di primo grado: innanzitutto, venne sostenuta l'insussistenza del nesso di causalità tra gli interventi programmati, necessari per il rilascio del Certificato in parola ed indicati nella relazione dell'Ing. Q.B., e la morte degli operai nella notte del 6 dicembre 2007; venne affermato, inoltre, che l'impresa ottemperò a quasi tutte le richieste dei Vigili del Fuoco, ma

se anche avesse le avesse soddisfatte per intero e se il Certificato fosse stato rilasciato, ciò non avrebbe comunque influito sul decorso causale che portò al tragico evento di quella notte. La Corte torinese confermò la non ravvisabilità del nesso di causa, ma pose in evidenza come gli interventi in questione derivassero *"proprio dalla valutazione del rischio effettuata dall'azienda"* aggiungendo criticamente che *"se incompleta e carente era quest'ultima e i "controllori" non l'avevano rilevato, logicamente gli stessi interventi non potevano "eliminare" e/o "ridurre" rischi mai evidenziati e considerati."*.

L'intera vicenda si rivela di particolare interesse perché consente di indagare la componente conoscitiva degli imputati rispetto alla carente situazione dello stabilimento in punto prevenzione incendi: si ha traccia di numerose comunicazioni interne intercorse fra gli imputati S.R., E.H., C.C., M.D., il teste D.M. ed il Dirigente di Terni Pe.Ma. dove ci si raccomanda di *"collaborare"* per rendere effettive le indicazioni contenute nella missiva dei Vigili del Fuoco del 23 dicembre 2003, di completare l'adeguamento degli impianti antincendio entro il giorno 31 dicembre 2005, per richiedere una visita di Pe.Ma. al sito di Torino per *"completare la valutazione tecnica delle offerte dei vari fornitori"*[230]. Ovvio è che tali comunicazioni e gli adeguamenti a cui le stesse fanno riferimento non avrebbero mai avuto ragione di esistere, se le condizioni dello stabilimento fossero state *"a norma"*; per tale ragione esse rappresentano un serio indice della conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti delle carenze che caratterizzavano il sito torinese in punto prevenzione incendi[231]. Al tempo stesso pare opportuno evidenziare, come del resto fa lo stesso organo giudicante, che la *"prolungata inerzia"* -risalente già all'estate del 1998- e le richieste di proroga -intervenute tra la fine del 2003 e l'inizio del 2006- rappresentano un ulteriore indice della scarsa considerazione in cui l'incolumità dei dipendenti, nello specifico relativamente al rischio incendi, veniva tenuta dall'impresa.

---

[230] Si tratta del contenuto delle comunicazioni inviate, rispettivamente, da S.R. a E.H., da C.C. a M.D. e, per conoscenza, a S.R. e D.M., da C.C. a Pe.Ma. e, per conoscenza, a S.R. e M.D.; per le comunicazioni concernenti gli investimenti di *"fire prevention"*, si veda *infra*.

[231] Una questione che sembra interessante richiamare concerne l'anello antincendio, che la difesa degli imputati assume come completato, al pari di molti altri interventi necessari al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi; l'asserzione difensiva si scontra con una testimonianza dei Vigili del Fuoco, da cui emerge che la notte dell'incendio, proprio in ragione della insufficiente pressione degli idranti dello stabilimento al fine della formazione della schiuma estinguente, essi hanno dovuto intervenire sull'incendio con le *"tubazioni alimentate della loro macchine"*. La prescrizione concernente il rifacimento del detto anello venne impartita anche perché nel 2002, secondo quanto affermato da R.U., Comandante dei Vigili del Fuoco e membro del C.T.R. (*infra*), *"quando si è sviluppato l'incendio* -sul laminatoio Sendzimir 62- *invece dell'acqua usciva il vapore perché le tubazioni erano in cantina"*.

11.5 – La qualificazione del sito produttivo di Torino come stabilimento a rischio di "incidente rilevante"

Una differente ma connessa questione concerne la qualificazione del sito produttivo torinese come stabilimento a rischio di *"incidente rilevante"*: nel mese di dicembre 2004 l'Ing. O.G.M., funzionario della Regione Piemonte addetto al settore "grandi rischi ambientali" effettuò un sopralluogo nel sito *ex* art.6 D.Lgs.334/1999 e si accorse che lo stesso, in ragione delle quantità di acido fluoridrico presenti sul posto, rientrava nell'art.8 del medesimo Decreto[232]; l'applicabilità di tale articolo comportava che per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco fosse necessaria un'ulteriore fase procedimentale, rappresentata dalle determinazioni del Comitato Tecnico Regionale[233]. Al contempo, l'applicabilità del Decreto Legislativo in parola rendeva necessario l'intervento di un comitato aggiuntivo, nominato dal Ministero dell'Ambiente, per verificare il sistema di gestione della sicurezza. L'acido fluoridrico, impiegato nella stabilimento nella fase di decapaggio al fine di conferire nuova lucentezza al materiale sottoposto a laminazione e successiva ricottura, si presenta come *"velenoso"* e rappresenta la potenziale causa di *"gravi ulcerazioni"* a lenta guarigione, di irritazioni agli occhi, alla pelle e all'apparato respiratorio e di edema polmonare[234]. In base all'art.8 del D.Lgs.334/1999, il gestore deve, nel caso in cui la sostanza pericolosa sia presente *"in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato*

---

[232] È necessario sottolineare come l'applicabilità di tale decreto allo stabilimento di Torino, valido per tutte le realtà economico-produttive, non escluda affatto la soggezione dello stesso alla disciplina del D.Lgs. 626/1994 e del D.M.10/03/1998, attuativo del primo, concernenti le esclusive realtà economico-produttive caratterizzate da *"particolari "rischi""*. Nello specifico, con una lettura congiunta del punto 9.2 del D.M. da ultimo citato e del D.P.R. 175/1988, a cui esso rimanda, si giunge a qualificare il sito torinese come una delle *"aziende a rischio di incidente rilevante"*; ciò comporta che i corsi di formazione per gli addetti debbano avere una durata minima di 16 ore, disposizione evidentemente violata nel caso in analisi. Tale D.P.R. costituisce la cd. "Legge Seveso", attuativa della Direttiva CEE n.82/501; essa si originò a partire dal *"Disastro di Seveso"* del 10 luglio 1976, dove una reattore dell'impresa Industrie Chimiche Meda Società Azionaria (ICMESA) esplose, liberando una nube di diossina TCDD. Il succitato D.Lgs. 334/1999 viene denominato "Seveso bis", è a sua volta integrativo del D.P.R. 175/1988 ed ha la finalità, indicata all'art.1, *"di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente"*.

[233] Ciò è quanto disposto dall'art.3 del D.M. 19/03/2001;

[234] Informazioni tratte da www.chimica-online.it, www.knoc.com.ar e www.cipaatpistoia.it; in quest'ultimo si legge dettagliatamente che *"L'assorbimento di una quantità eccessiva di F- può portare fluorosi sistemiche acute con ipocalcemia, interferenze con varie funzioni metaboliche e danni ad organi (cuore, fegato, reni)*"; nel sito internet da primo indicato si legge inoltre che la morte può ipoteticamente sopraggiungere per inalazione, ma le dosi letali dovrebbero essere respirate in uno stato già di incoscienza, poiché se inspirate in stato vigile causano forte irritazione agli occhi e all'apparato respiratorio, ponendo il soggetto in allarme.

I, parti 1 e 2 , colonna 3", redigere un *"rapporto di sicurezza"*; a riguardo di ciò è ravvisabile la mancanza della ThyssenKrupp, la quale non indicò correttamente le quantità di sostanza dannosa all'interno della notifica che il gestore è tenuto a presentare in forma di autocertificazione a determinati Enti[235]. Sul punto risulta ancora interessante rammentare le parole della Corte: anche se è vero che il sito venne qualificato come *"a rischio di incidente rilevante"* in ragione della presenza dell'acido fluoridrico, non è comunque escluso che la massima attenzione *"esigibile e possibile"* debba essere prestata ad ogni misura preventiva, comprese quelle antincendio, ed all'interazione fra i diversi fattori di rischio tipici della lavorazione[236]. I lavori dei due organi previsti dal D.Lgs.334/1999 diedero luogo ad un verbale e ad una relazione finale; il primo venne formato il 21 giugno 2007 dal Comitato Tecnico Regionale a seguito di una seduta collegiale a cui parteciparono anche gli imputati S.R. e C.C., in quanto rappresentanti dell'impresa. La seconda proveniva dal Comitato nominato dal Ministero dell'Ambiente e risale al mese di dicembre del 2007; può destare sconcerto l'assenza, in entrambi i documenti, di riferimenti -fatta eccezione per due prescrizioni nel verbale del C.T.R., sulle quali si veda *infra*- alle criticità tipiche del sito produttivo torinese, ma, ad una attenta analisi, è possibile ravvisare le ragioni della stessa. In primo luogo, il verbale, sebbene sia stato formato circa cinque mesi dopo, si riferisce allo

---

[235] Su tale notifica, cfr. art.6 del suddetto D.Lgs.; l'errore in cui era incorsa l'impresa fu quello di aver *"interpretato male come si facesse la somma pesata sulla quantità della sostanza… era indicata correttamente la quantità di sostanza anidra, non correttamente la parte di sostanza in soluzione acquosa"*. Destano sconcerto tanto l'errore in sé, appartenendo lo stabilimento ad un gruppo multinazionale ed avendo quindi la possibilità di *"avvalersi di consulenti e di professionisti esperti"*, quanto la circostanza per cui già il giorno seguente al sopralluogo e alla rilevazione dello sbaglio l'impresa trasmise all'autorità il rapporto di sicurezza corrispondente.

[236] Per un esempio di interazione fra i diversi fattori di rischio, può essere opportuno portare l'esempio della relazione che può intercorrere tra il liquido tossico in parola ed un incendio in corso: sebbene l'acido non sia infiammabile, *"l'esposizione alle fiamme può causare la rottura o l'esplosione del recipiente*", portando alla dispersione del liquido ed al potenziale contatto tanto diretto quanto per inalazione con lo stesso, a maggior ragione se si tiene a mente che i fumi dell'acido sono più pesanti dell'aria, tendendo ad accumularsi al livello del suolo o al di sotto di esso; se il luogo è poco ventilato, la tossicità ed il rischio di inalazione aumentano esponenzialmente; in presenza di umidità, esso reagisce con la maggior parte dei metalli, liberando idrogeno, gas altamente infiammabile ed esplosivo: semplice è immaginare le possibili conseguenze in caso di incendio già in atto; a contatto con l'acqua, forma acidi corrosivi e causa la rapida corrosione di alcuni metalli. L'acido fluoridrico, sotto forma di liquido o vapori, reagisce con ossidi metallici e metalli non anti corrosione, provocando la formazione di idrogeno. La pericolosità aumenta esponenzialmente se si ipotizza la presenza di sostanze che possono bollire, quali l'ammoniaca e gli idrocarburi: l'esposizione a calore delle dette sostanze, infatti, ne determina la volatilizzazione, comportando la probabilità che esse entrino in contatto con l'acido in questione, con conseguente produzione di idrogeno ed innesco di reazioni a catena. L'esempio è stato elaborato grazie alle informazioni reperite in www.cipaatpistoia.it, in www.treccani.it e la consulenza di S.Basso, dottore in ingegneria chimica ed alimentare.

stabilimento così come si presentava nel mese di gennaio 2007: come è noto, a quel tempo le condizioni dei luoghi non erano nemmeno paragonabili a quelle, sempre deteriori, che caratterizzano l'anno solare successivo; lo stesso può dirsi della relazione finale del comitato di nomina ministeriale: pur giungendo nel dicembre 2007, essa si riferiva ad un sopralluogo terminato alla fine del mese di giugno dello stesso anno.

Inoltre, è da rilevarsi come entrambi i documenti siano stati elaborati principalmente sulla base di risultanze documentali fornite dall'impresa stessa, secondo *"lo spirito di collaborazione tra azienda ed Enti pubblici di controllo che informa"* il D.Lgs. 334/1999. Fanno eccezione solamente alcune visite dello stabilimento, peraltro non svolte "liberamente", ma "guidate" dagli imputati S.R. e C.C.[237].

Infine, la non emersione di particolari criticità concernenti lo stabilimento torinese nei documenti finali è dovuta alla circostanza per cui la valutazione "rischi di incidenti rilevanti" concerne *"SOLO i rischi di incendi riferiti alle sostanze pericolose"*, e non anche il pericolo di incendio connesso -ad esempio- all'impiego della saldatrice o allo sfregamento del nastro di acciaio contro la carpenteria. Come accennato, nel verbale del C.T.R. del 21 giugno 2007 compaiono però due prescrizioni, le quali pongono in evidenza come nonostante le circostanze appena illustrate, fossero già emerse alcune criticità relative al sito torinese: una prima prescrizione concerneva infatti la *"necessità di "togliere" le perdite di olio"*, in ragione del rinvenimento, durante l'ispezione, di olio, carta o stracci impregnati di olio, il quale rappresentava *"un indice molto grave di bassa attenzione nei riguardi della sicurezza"*[238]. La seconda consisteva in una raccomandazione immediatamente precettiva, non necessitando di *"interventi operativi"*, con cui il C.T.R., venendo a conoscenza della

---

[237] In particolare, il giorno 05/06/06 il sopralluogo "guidato" del sito venne effettuato dal Vigile del Fuoco D.M.L., membro sia del CTR, sia del comitato ministeriale, e da altri componenti dei comitati; nella visita non venne compresa la Linea 5, *"la cui "valutazione" del rischio era stata tratta esclusivamente dai documenti aziendali"*; il giorno 15/01/2007 parteciparono, invece, R.U., Comandante dei Vigili del Fuoco e membro del C.T.R., e G.M., segretario del C.T.R. e membro del gruppo di lavoro Sistema Gestione Sicurezza. A riguardo della Linea 5, visionata in tale visita, il testa R.U. afferma che essa non attirò la sua attenzione, in quanto *"sulla base delle informazioni fornite dall'azienda "non si appalesava come una zona a rischio incendi""* e la presenza di tubazioni contenenti olio idraulico sotto pressione era nota solo a chi già conoscesse l'impianto (o, si aggiunge, ne venisse messo al corrente dal personale della ThyssenKrupp).

[238] Dalla sola lettura delle parole *""togliere" le perdite"*, riportate dalla sentenza, non è chiaro il contenuto della prescrizione, potendo la stessa riferirsi all'olio di laminazione -e, quindi, prescrivendo l'intervento contro gli sgocciolamenti- o a quello idraulico -impartendo perciò l'ordine di riparare le tubazioni del circuito oleodinamico-. In ogni caso, di rilievo è la valenza negativa della stessa, rammentata da F.M., allora Direttore Generale dei Vigili del Fuoco, ed appena riportata.

possibile chiusura del sito produttivo, richiedeva che il Sistema di Gestione della Sicurezza fosse attuato con un'attenzione particolare a quelle operazioni di sicurezza in caso di *"eventi anomali"* che erano *"affidate alla mano umana"*, anziché essere automatiche: così facendo, il C.T.R. -in particolare, nella persona del Direttore Generale dei Vigili del Fuoco- manifestò di essere preoccupato del fatto che le operazioni da effettuarsi per fronteggiare qualsiasi incidente o emergenza fossero affidate interamente all'attività umana, preoccupazione ancor più giustificata in relazione ad un sito produttivo in via di dismissione.

È necessario segnalare un ultimo episodio, verificatosi durante la seduta collegiale del C.T.R. del 21 giugno 2007: nel verbale della stessa vennero indicati dei lavori da effettuarsi all'interno dello stabilimento e gli imputati S.R. e C.C., destando lo stupore del funzionario A.R.P.A. Z.C., anziché sollevare obiezioni e rimostranze favorevoli all'impresa e concernenti le prescrizioni o i tempi in cui adempiere alle stesse, dichiararono semplicemente che *"entro l'anno l'azienda avrebbe chiuso e che quindi probabilmente questi lavori* […] *non sarebbero mai stati fatti"*.

12 – La violazione del D.Lgs.626/1994 e del D.P.R.547/1955

Prima di procedere ad illustrare con l'illustrazione delle criticità concernenti il sito produttivo torinese, pare opportuno soffermarsi sulle violazioni che l'organo giudicante ha riscontrato a riguardo della disciplina contenuta nel D.Lgs. 626/1994 e nel D.P.R.547/1955; innanzitutto, per quanto concerne la prima norma, la Corte ha ritenuto che il Documento di Valutazione dei Rischi violasse l'art.3, comma primo, lettere a), b) e d), concernenti rispettivamente la valutazione dei rischi, l'eliminazione o riduzione al minimo degli stessi grazie alle conoscenze tecnicamente più avanzate e la programmazione della prevenzione. Guardando alle illustrate condizioni in cui versava il sito produttivo è, inoltre, ravvisabile la violazione delle disposizioni di cui alle lettere g), o), p), r), s), t)[239]; merita un'apposita

---

[239] L'articolo in analisi illustra quali sono le *"misure generali"* per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori; le indicate lettere citano, rispettivamente, la priorità con cui devono essere predisposte le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali, le misure di protezione collettiva ed individuale, le misure di emergenza per il pronto soccorso, la lotta agli incendi, l'evacuazione ed le situazioni di pericolo grave e immediato, la *"regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti"*, l'attività, diretta ai lavoratori ed ai loro

menzione la prima di esse, concernente la priorità con cui è necessario che il datore di lavoro predisponga le misure protettive collettive, rispetto a quelle individuali: come si è già visto, presso molti impianti del sito torinese e, nello specifico, presso l'intera Linea APL 5, la rilevazione e lo spegnimento degli incendi erano esclusivamente affidati all'attività umana; in aggiunta, non si può non rammentare che le dette attività, oltre a non essere effettuate od anche solo agevolate da dispositivi automatici, venivano svolte in circostanze di grave carenza manutentiva, tanto dei macchinari quanto dei dispositivi antincendio -si pensi alla maniglia della lancia antifiamme che si staccò quando S.F. cercò di usarla contro le fiamme, all'insufficiente pressione degli idranti al fine della formazione della schiuma, all'estintore che B.A. afferma essere già scarico al momento dell'intervento sull'incendio- ed in assenza di una adeguata formazione ed istruzione[240]. La Corte richiama, inoltre, l'art.4 del detto D.Lgs., commi primo, secondo, quinto lettere a), b), d), e), h), i), q) e settimo: la violazione dei commi primo -concernente la valutazione dei rischi che deve essere effettuata dal datore di lavoro-, secondo -riguardante la relazione sulla valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure e la programmazione delle stesse al fine di prevenire i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, conseguenti alla valutazione dei rischi-, quinto lettera b) -sull'aggiornamento delle misure di prevenzione in caso di mutamenti organizzativi o produttivi o *"in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione"*- e settimo -sulla rielaborazione della valutazione dei rischi e del Documenti di Valutazione dei Rischi in caso di *"modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori"*- è rinvenibile in quanto detto circa il Documento di Valutazione dei Rischi, corrispondente al contenuto del capitolo nono della sentenza in analisi[241]. Il comma 5 lettera a), secondo cui il datore di lavoro *"designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione e lotta antincendio [...][242]"*, a detta della Corte è violato dall'affidamento al deceduto M.R. del ruolo di coordinamento della squadra di emergenza, nonostante l'assenza di qualsivoglia opera formativa destinata allo stesso e *"senza*

---

rappresentanti, di informazione, formazione, consultazione e partecipazione a riguardo della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché le adeguate istruzioni che devono essere fornite al personale.

[240] Si rammenti, inoltre, che era lo stesso Piano di Emergenza a disporre l'intervento sulle fiamme ad opera degli addetti alle linee.

[241] Per quanto concerne l'aggiornamento delle misure preventive in base al progresso tecnico e scientifico, di cui all'articolo 5 lett.b), si rimanda alle considerazioni riguardanti il dispositivo *sprinkler*, l'olio idraulico non infiammabile e la guaina ignifuga per tubazioni.

[242] La norma prosegue indicando le misure *"di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza."*.

neppure il tempo materiale necessario ad acquisire le nozioni minime indispensabili per svolgere tale compito". La violazione della lettera d) del medesimo comma concerne la mancata fornitura agli addetti dei dispositivi di protezione individuale *"necessari ed idonei"*; sul punto, l'organo giudicante rimanda al capitolo 11 della decisione, riguardante le misure che avrebbero dovuto essere adottate. Le rimanenti lettere suindicate del comma quinto, ossia le lettere e), h), i), q), dispongono rispettivamente che al datore di lavoro spetta l'adozione delle misure atte a fare sì che solo i lavoratori che abbiano ricevuto le adeguate istruzioni possano accedere alle *"zone che li espongono a un rischio grave e specifico"*, che egli deve adottare le misure funzionali al controllo delle situazioni pericolose durante le emergenze e fornisce le istruzioni per garantire l'allontanamento dei lavoratori da esse[243], che è doveroso informare *"il più presto possibile"* i lavoratori del rischio a cui possono essere esposti e delle misure adottate o da adottare in materia di protezione e che il datore di lavoro deve adottare le misure *"adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero di persone presenti"* e necessarie per prevenire gli incendi, consentire l'evacuazione dei lavoratori e per fronteggiare le situazioni di pericolo grave ed immediato; il giudice di Torino ravvisò la violazione di tali disposizioni nelle condizioni di lavoro dello stabilimento, le quali vengono ampiamente illustrate nel quinto capitolo della decisione ed i cui caratteri sono stati analizzati *supra*. Ai capitoli della sentenza già indicati rimanda, poi, la Corte, nell'affermare l'avvenuta violazione degli artt.12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38 e 43 del D.Lgs. in parola, concernenti rispettivamente le misure che il datore di lavoro deve disporre al fine di adeguarsi all'art.4, quinto comma, lett.q) (art.12), il contenuto dei decreti che devono essere adottati dai Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale (art.13), la precisazione di cosa debba intendersi per *"informazione"* (art.21) e *"formazione"*(art.22) dei lavoratori, le definizioni dei termini *"attrezzatura di lavoro"*, *"uso"* della stessa, *"zona pericolosa"*(art.34), gli obblighi del datore di lavoro (art.35), ancora la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori (artt.37 e 38) e gli obblighi del datore di lavoro in relazione ai dispositivi di protezione individuale (art.43). Opportuno è effettuare un'ulteriore specificazione a riguardo dell'art.35, già indicato: la Corte evidenzia, infatti, che esso dispone che il datore di lavoro, al momento della scelta delle attrezzature di lavoro, prenda in considerazione i rischi derivanti dal loro uso, mentre i fatti mostrano che lo stesso

---

[243] La lettera h) del comma 5 recita infatti che il datore di lavoro *"adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave , immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa"*.

non considerò *"i rischi legati alla lavorazione* -*anche*- *sulla linea 5."*; sul punto, si consiglia di distinguere due differenti profili: l'atto della scelta dei macchinari, a quanto risulta dalle parole dell'organo giudicante non accompagnato da una adeguata valutazione della pericolosità degli stessi, da un lato, e la valutazione dei rischi, accompagnata dal mutamento sopravvenuto delle condizioni dei macchinari e dei luoghi dove si svolgeva la lavorazione, dall'altro. Le parole impiegate dalla decisione potrebbero, infatti, fuorviare, portando la mente alla carente attività di valutazione dei rischi, anziché alla mancata valutazione della pericolosità delle attrezzature al momento della loro scelta da parte del datore di lavoro: sebbene, come già detto, risultino accertate le carenze concernenti l'attività di valutazione dei rischi, il documento che ne deriva e l'opera di aggiornamento dello stesso, è opportuno rammentare come l'asserita violazione dell'art.35, segnatamente al punto 3, lett.c), si riferisca al solo atto della scelta dei macchinari da parte del datore di lavoro, e non anche ai momenti ad esso successivi.

Prescrizioni antincendio generali sono, poi, previste dagli artt.33 e ss. del DPR.547/1955: anch'esse sono state violate tramite l'omissione delle *"misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi"* da parte dei vertici della ThyssenKrupp; attenzione particolare merita proprio l'indicato art.33, il quale, insieme all'art.3 del D.Lgs.626/1994, permette di evincere che le misure volte a proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori devono essere, *in primis*, di natura automatica e, in subordine, *"a mezzo di misure organizzative o mediante dispositivi di protezione individuale"*: palese è la violazione di tale combinato disposto all'interno dello stabilimento torinese -nello specifico, sulla Linea 5-, dove l'assenza di un impianto automatico di rilevazione e spegnimento incendi ha rappresentato una delle cause della morte dei sette lavoratori.

13 – I controlli da parte degli Enti Pubblici

Un ulteriore profilo su cui è necessario soffermarsi concernenti controlli effettuati da parte degli Enti Pubblici nei confronti dello stabilimento ThyssenKrupp di Torino: se l'operato dei Vigili del Fuoco e dei comitati *ex* D.Lgs. 334/1999 è, come appena visto, risultato regolare, lo stesso non può dirsi a riguardo dell'attività effettuata da alcuni funzionari dell'A.S.L. in data precedente all'incidente letale. Oggetto di separato procedimento penale,

sembrano essersi verificati episodi punibili *ex* art.323 c.p. -abuso d'ufficio- e art.479 c.p. -falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative-: testi la cui attendibilità è stata confermata affermano infatti che l'impresa veniva messa al corrente delle visite da parte dell'A.S.L. con qualche giorno di anticipo, in modo tale da poter procedere a pulizie *ad hoc*, appositamente in funzione dell'imminente verifica, al fine di conferire un aspetto presentabile al sito produttivo. Il rinvenimento ed il sequestro di alcune mail a riguardo provenienti dagli imputati S.R. e C.C. e dirette ai dirigenti, ai capireparto ed ai capiturno del sito torinese costituiscono un indicatore particolarmente solido della conoscenza delle condizioni precarie ed "impresentabili" dello stabilimento; come più volte ribadito, ciò non consente però di ritenere rappresentato ed accettato il diverso evento "morte di sette lavoratori", oggetto del procedimento in analisi. In aggiunta, è opportuno segnalare come i controlli e le prescrizioni provenienti dall'A.S.L. fossero connotati da una *"complessiva scarsità e [...] carente incisività"*; ciò non può attenuare, comunque, le responsabilità del datore di lavoro, posto il cruciale ruolo che egli riveste nell'individuazione e nella riduzione al minimo dei pericoli per l'incolumità dei suoi dipendenti[244]. È infatti il datore di lavoro il destinatario delle norme antinfortunistiche, con il compito di vagliarne l'applicazione concreta, a prescindere dagli interventi delle Autorità preposte a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori[245].

A riguardo di quest'ultimo punto può risultare opportuno rammentare una questione che venne sollevata dai difensori nel giudizio di primo grado: quale fu il ruolo giocato dai sindacati, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e dai lavoratori *"in generale"* nell'ambito della prevenzione degli infortuni, in particolare connessi al rischio

---

[244] La *"assoluta centralità"* del datore di lavoro in tali ambiti viene sancita dai D.Lgs. 334/1999 e 626/1994, dalla Costituzione e dalle norme generali contenute nel Codice Civile ed è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione: sul punto, si veda anche *infra*.

[245] Il punto è cristallinamente illustrato da due sentenze della Corte di Cassazione, richiamate dalla Corte d'Assise di Torino nella decisione in analisi: si tratta di Cass.Pen. (Sez.IV), sent.41985/2003, massima in De Jure, per cui: *"In quanto destinatario delle norme antinfortunistiche che lo riguardano, l'imprenditore non può non conoscere tali norme, a prescindere dai suggerimenti o dalle prescrizioni delle autorità cui spetta la vigilanza ai fini del rispetto di quelle norme, e, pertanto, la circostanza che, in occasione di visite ispettive, non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina, non può essere invocata dal costruttore-venditore per escludere la propria responsabilità."* e di Cass.Pen. (Sez.IV), sent.10767/2000, riportata in Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, cit., e rinvenibile parzialmente in www.di-elle.it, secondo la quale: *"la normativa antinfortunistica è direttamente rivolta ad assicurare che i datori di lavoro assumano tutti i provvedimenti atti ad evitare infortuni indipendentemente dai controlli e dalle prescrizioni degli organi ispettivi... il dovere così imposto al datore di lavoro trae diretta origine nella legge, dalla cui osservanza il destinatario non può essere sollevato in virtù dell'intervento della autorità amministrativa"*.

incendio, nello stabilimento torinese? La difesa ha richiamato, innanzitutto, la disponibilità dell'impresa al recepimento di *"nuove idee"* provenienti dai dipendenti a riguardo di tale tema, concretizzata nel cd. *"Progetto Archimede"*; in secondo luogo, essa ha evidenziò i compiti che gli artt.18 e 19 del D.Lgs. n.626/1994 assegnano agli R.L.S. L'organo giudicante, dal canto suo, ha confermato come non sia stata effettuata, da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, *"un'attività sistematica e pregnante di "stimolo" dell'azienda"* in tema di sicurezza. Appare allora opportuno soffermarsi sulle ragioni per cui ciò non sia avvenuto, pur essendo quanto mai doveroso evidenziare che la dirigenza era tenuta a conoscere, ed invero conosceva, le carenze che caratterizzavano l'intero sito produttivo[246]: sembra da escludersi che la pericolosità delle condizioni del sito produttivo sia stata sottovalutata dai lavoratori; a maggior ragione, non può ritenersi che l'assenza di tale stimolo nei confronti dell'impresa da parte dei dipendenti possa trovare la sua origine nella regolarità delle condizioni dello stabilimento: la circostanza per cui quest'ultimo versava in uno stato di sempre peggior degrado è confermato da numerose voci, tanto interne quanto esterne alla ThyssenKrupp, nonché dalle fotografie in atti. La ragione delle mancate sollecitazioni in tema di prevenzione incendi da parte dei dipendenti, pur nella contezza del degrado dello stabilimento, sembra invece essere riconducibile ad una *""concentrazione", da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulla questione della loro futura occupazione"*; assumendo come corretta la conclusione della Corte, sembra interessante effettuare alcune considerazioni su quest'ultimo punto: se è vero che la preoccupazione circa il proprio futuro lavorativo può distogliere l'attenzione di un dipendente dalle questioni concernenti carenze manutentive e degrado delle condizioni in cui egli opera, non appare meno vero che tale preoccupazione può essere stata accompagnata da un meccanismo mentale assimilabile a quello che si verifica, economicamente parlando, in caso di giochi ad orizzonte finito: le relazioni tra più agenti possono calarsi in un orizzonte finito, ossia "definito", in cui i giocatori percepiscono il periodo finale del rapporto, oppure infinito, o "indefinito", dove si presuppone che il gioco proseguirà ancora nel tempo, senza che sia percepito nitidamente il momento in cui esso terminerà. La strategia dominante che ogni agente è portato ad adottare è rappresentata dalla non collaborazione, ossia dalla tendenza alla massimizzazione del proprio beneficio, a scapito

[246] Pende, infatti, su di essi il dovere, normativamente imposto ed indipendente da sollecitazioni altrui, di valutare i rischi e disporre le relative misure prevenzionistiche all'interno del sito lavorativo di cui sono responsabili.

di quello degli altri agenti[247]; la strategia collaborativa tende però a prevalere ed affermarsi in presenza di un orizzonte temporale infinito[248]. Per quanto rileva ai presenti fini, sembra di poter ravvisare nella relazione tra i lavoratori della ThyssenKrupp e l'impresa stessa un mutamento in punto collaborazione proprio in ragione del passaggio dalla percezione di un orizzonte infinito a quella di un orizzonte finito: a causa della sopravvenuta *"fine dei giochi"*, lo stimolo cooperativo sarebbe venuto meno; le conseguenze sono già state illustrate e sono rappresentate dalla mancanza di sollecitazioni, destinate all'impresa, nel senso della riduzione della situazione di degrado in cui versava lo stabilimento. Probabilmente superfluo è evidenziare che, se è vero che i lavoratori erano a conoscenza della pericolosità delle condizioni in cui operavano, la mancanza delle dette pressioni nei confronti dell'impresa è stata probabilmente generata non solo dalla "preoccupazione" per il proprio futuro lavorativo e dalla dominanza di una strategia non collaborativa tipica di un gioco ad orizzonte finito, ma anche da un atteggiamento di miopia e superficialità dei medesimi, che hanno omesso di segnalare adeguatamente -ad eccezione di alcuni casi- quei fattori di rischio che ponevano in pericolo la loro stessa persona[249]. Ciò detto, è comunque fuor di dubbio che, pur nell'assenza di sollecitazioni da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, le carenze in parola fossero imputabili all'impresa e che la dirigenza dovesse essere, ed effettivamente fosse, a piena conoscenza dello stato di degrado in cui il sito produttivo versava.

14 – Le raccomandazioni provenienti dalla Compagnia Assicuratrice AXA

Nel mese di aprile del 2007 lo stabilimento ricevette una visita da parte di due addetti della Compagnia Assicurativa AXA, gli Ing. U.W. e A.B.; l'obiettivo perseguito dall'impresa era quello di *""abbattere" la franchigia che l'assicurazione aveva imposto sulle linee di*

---

[247] Per un esempio, si pensi al notissimo dilemma del prigioniero: chi non preferirebbe incolpare il complice, scampando quindi alla pena, se non fosse dissuaso dalla possibilità che anche quest'ultimo faccia lo stesso?

[248] È necessario specificare che i concetti di orizzonte finito ed infinito rappresentano un elemento di percezione della durata del gioco da parte dell'agente, più che un dato reale: la vita, infatti, è di per sé sempre finita, per cui a rigore sarebbe possibile ipotizzare orizzonti esclusivamente finiti.

[249] Le nozioni qui riportate concernenti la teoria dei giochi in relazione allo stimolo collaborativo in presenza di orizzonte finito ed infinito sono tratte dai documenti *"Teoria dei giochi"*, a cura di A.Torre, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia, in www.collegioborromeo.it e *"Introduzione al sistema economico (Economia Politica)"*, file *"Modello non neoclassico 2"*, a cura di R.Marchionatti, dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino.

ricottura e decapaggio dopo l'incendio di Krefeld", impiegando, però, la minor somma di denaro possibile. In vista di essa, l'Ing. L.C., che prestava la propria attività all'impresa, dispose una presentazione del sito produttivo, peraltro contenente alcune inesattezze, nella quale venne espressamente indicata la zona saldatura della Linea APL 5 come area da sottoporre a protezione, proprio in ragione della presenza di olio sotto pressione nelle zone circostanti, che può fuoriuscire rapidamente dalle tubazioni favorendo il propagarsi dell'incendio; come possibile causa delle fiamme vennero indicate le scintille derivanti dall'attività di saldatura. Sebbene il quadro fornito dall'impresa stessa non fosse completo, omettendo di menzionare lo sfregamento ed il grippaggio del nastro d'acciaio come possibili inneschi delle fiamme e menzionando esclusivamente l'olio idraulico presente nella centralina, non dando conto di quello nelle numerosissime tubazioni e del collegamento con la centrale sotterranea, appare comunque evidente come il rischio di incendio e la pericolosa, potenziale interazione tra il fuoco e l'olio in pressione fossero fenomeni del tutto noti all'Ing. L.C.

Al 26 giugno e al 31 luglio 2007 risalgono due relazioni, predisposte dagli ingegneri A.B. e U.W. a servizio della Compagnia AXA, nelle quali si può leggere che l'installazione di uno *sprinkler* sulle linee di ricottura e decapaggio del sito torinese, tra cui la Linea APL 5, venne espressamente raccomandata[250]; in particolare, nella prima delle due, tra le operazioni da effettuarsi compaiono l'isolamento delle unità idrauliche dai componenti adiacenti tramite divisioni non combustibili e la predisposizione di protezioni *sprinkler* presso ogni circuito di

[250] In una relazione risalente al 16 marzo è possibile ravvisare la medesima raccomandazione in riferimento alle linee di ricottura e decapaggio dello stabilimento ternano; in essa sono espressamente suggeriti, come nella prima relazione concernente il sito torinese, l'isolamento delle unità idrauliche dai componenti adiacenti mediante divisioni non combustibili e la predisposizione di protezioni *sprinkler* presso ogni circuito di olio minerale con capacità maggiore di 500 litri. La finalità delle visite dei consulenti e delle relazioni qui indicate è la riduzione della franchigie assicurative al livello standard per impianti di quel tipo. Nel testo originale della sentenza, disponibile in www.amblav.it, è riportato il contenuto delle relazioni, in cui compaiono lo stato delle modifiche antincendio, il *budget* ad ognuna destinato, l'organizzazione consigliata della squadra di emergenza (sul punto è possibile rinvenire una non corretta valutazione da parte del consulente, il quale ritiene soddisfacente l'opera di addestramento antincendio del personale; al momento della testimonianza, però, egli limitò le proprie, positive, considerazioni all'esclusivo dato numerico delle squadre. Ci si permette di rilevare come permangano zone d'ombra sul punto, leggendosi nella relazione che la composizione della squadra di emergenza viene considerata *"di buona qualità"* e che egli suggerisce di aumentare proprio il numero dei componenti della stessa), la manutenzione da effettuarsi ed il cattivo stato di alcuni apparecchi, le criticità concernenti i mezzi attraverso cui si procede al decapaggio. Ad ognuno dei punti indicati l'ingegnere ha aggiunto un proprio commento. Sul punto, cfr. la relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio* ThyssenKrupp, cit., dove si possono leggere gli estremi delle differenti raccomandazioni e le misure indicate rispettivamente dalle stesse, come segnalati dall'Ing. A.B.

olio minerale con capacità maggiore di 500 litri[251]; le misure indicate vengono consigliate particolarmente per i punti in cui sono situati gli aspi avvolgitori e svolgitori delle linee di ricottura e decapaggio 4 e 5, oltre che per quelli delle linee di ricottura *"Brillante"*. Per quanto concerne i livelli di priorità con cui tali interventi dovrebbero essere effettuati, si segnalano i circuiti oleodinamici che rappresentano la maggiore potenzialità dannosa *"in termini di danno alla proprietà"* e di interruzione della produzione, l'accessibilità (o meno) da parte del personale, al fine di procedere all'estinzione manuale delle fiamme, ed il *"grado di esposizione verso altre attrezzature importanti"*; coerentemente con quanto poco sopra segnalato, la protezione con *sprinkler* dei circuiti oleodinamici presenti nella zona degli aspi avvolgitori e svolgitori è qualificata come prioritaria, con una differenza: in tal caso, infatti, non viene fatta menzione alcuna alla capacità dei circuiti, essendo, perciò, prioritaria la protezione con sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi per le tubazioni presso gli aspi anche per circuiti la cui capacità è inferiore ai 500 litri. Inutile è aggiungere che ciò rappresenta un elemento solido a sostegno della prevedibilità e, forse, anche della effettiva previsione della possibilità di verificazione di incendi su tale tipologia di linee; ancora una volta, però, è opportuno ribadire che se ciò rappresenta un passo ulteriore nella direzione della configurazione del dolo eventuale a riguardo dell'evento "incendio", nulla può ancora concludersi circa l'avvenimento "morte di sette lavoratori" conseguente alle fiamme.

Una seconda relazione concernente lo stabilimento di Torino proviene dall'ing. U.W. ed ha ad oggetto, a differenza della prima, il *"miglioramento* (della) *sicurezza tecnica antincendio delle linee di decapaggio"*, e non una più generale prevenzione dei sinistri nell'intero sito; si tratta di uno scritto finalizzato alla riduzione delle franchigie assicurative specificamente relative a tale tipologia di linee. Essa indica le numerose fonti di pericolo tipiche delle linee, dalla formazione di idrogeno nella fornace all'infiammabilità dell'olio minerale, dalla presenza di locali elettrici all'alta corrosività dei bagni di decapaggio; segnala, inoltre, l'assenza di un dispositivo automatico di rilevazione e spegnimento incendi. L'analisi, pur rilevando l'omissione da ultimo indicata, focalizza maggiormente la propria attenzione sulla pericolosa presenza di ingenti quantità di materiale plastico; infine, punto di cruciale rilevanza, nell'opinione del consulente U.W. il rischio potenziale di incendio relativo agli *"impianti di decapaggio APL 4 e 5deve essere considerato da medio ad elevato"*, in evidente

[251] La capacità in analisi è riferita al serbatoio a servizio del circuito.

contrasto con quanto si evince dal Documento di Valutazione e Prevenzione del Rischio incendi, riprodotto alla figura 16.

In seguito alla visita da parte dei consulenti della AXA, l'impresa e la compagnia assicuratrice giunsero ad un accordo, statuendo *"formalmente"* gli interventi da effettuare su ogni linea di ricottura e decapaggio al fine di abbassare la franchigia assicurativa. Limitando l'analisi alle misure concordate per la Linea APL 5 si segnala, in alternativa alla sostituzione dei rivestimenti e dei tubi in PPS (materiale plastico) con acciaio inossidabile, l'installazione di un sistema fisso ed automatico di estinzione incendi, ad acqua o schiuma, nelle aree di decapaggio e di scarico; confrontando le misure con quanto raccomandato dagli ingegneri e sopra esposto, risulta evidente la mancata previsione di misure quali la compartimentazione delle unità idrauliche, la protezione mediante sprinkler di quelle con capacità maggiore di 500 litri e di quelle, anche meno capienti, a servizio degli aspi avvolgitori e svolgitori[252]. La Corte, a seguito di un'ampia istruttoria, ha ritenuto di poter affermare che, nonostante la segnalazione di tali misure da parte del consulente A.B. della Compagnia Assicurativa AXA, i dirigenti e vertici della ThyssenKrupp AST non hanno in alcun modo preso in considerazione il punto, focalizzandosi esclusivamente sulle misure, concernenti il pericolo "materiale plastico", suggerite dal consulente U.W.: così facendo, hanno ignorato i segnali di allarme incendio emersi a seguito di una visita dell'intero stabilimento, limitando un ipotetico intervento alle sole risultanze della seconda relazione, specificamente rivolta alla riduzione delle franchigie delle esclusive linee di ricottura e decapaggio. Si è impiegato l'attributo "ipotetico" perché, sebbene nell'accordo siano stati presi in considerazione i soli interventi suggeriti dall'ing. U.W., nemmeno essi vennero poi effettivamente programmati e tantomeno attuati, essendone rimandata l'effettuazione ad un momento successivo al trasferimento delle linee a Terni.

In punto copertura assicurativa dell'impresa, è necessario soffermarsi proprio sulla questione "franchigie", le quali -come detto- subirono un innalzamento in seguito all'incendio di Krefeld; per le linee di ricottura e decapaggio dell'intero gruppo Stainless, la franchigia per danni da incendio o interruzione dell'attività aziendale venne elevata da 30 a 100 milioni di

---

[252] Il punto è stato dibattuto in giudizio; se A.B. ha affermato di non aver misurato la capacità di ogni centralina a bordo linea, è comunque vero che egli raccomandò la protezione *sprinkler* per le unità idrauliche presso gli aspi e che, come affermano gli ingegneri A.B., U.W. e Lu, tale misura si riferisce non solo all'olio interno ad ogni serbatoio, ma all'intero sistema, il quale faceva capo, per tutta la Linea 5, al serbatoio principale situato nel piano sotterraneo.

euro, con impossibilità di riduzioni *"in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio"*. L'innalzamento concernente i danni da incendio e interruzione dell'attività aziendale relativo agli altri impianti era rappresentato, invece, da 35 milioni di euro, che portavano l'iniziale franchigia di 15 milioni a 50; ponendo a confronto le cifre finali, è possibile evincere con grande facilità come il livello di rischio caratterizzante le linee di ricottura e decapaggio fosse di molto superiore -banalmente, il doppio- rispetto a quello che investiva tutti gli altri impianti. Si tratta di un livello assicurativo globale, ossia relativo a tutte le imprese del gruppo; localmente, poi, ogni società avrebbe avuto la facoltà di assicurarsi per la quota di danno rientrante nella franchigia. Ciò avvenne, per quanto concerne le linee di ricottura e decapaggio relative alla TK AST, con le Assicurazioni Generali, per i danni da 0 a 30 milioni di euro, e con la SAI Fondiaria, per la copertura compresa tra 30 e 100 milioni di euro. La questione dell'innalzamento delle franchigie rappresenta un ulteriore elemento da cui è desumibile la consapevolezza, da parte dei vertici dell'impresa, dell'incombenza del rischio incendi, in particolare sulle linee di ricottura e decapaggio. Si segnala, come fa anche l'ing. U.W., che le indicazioni fornite nelle relazioni erano volte a ridurre i costi da danno ai macchinari e da fermo della produzione, i quali crescono a seconda dell'importanza della linea[253]; di fondamentale importanza è ribadire come le franchigie fossero relative a tali tipologie di costo, e non si riferissero anche ai danni cagionati nei confronti delle persone. Proprio per quest'ultima ragione, il giudice di primo grado specifica che la valutazione del rischio incendio effettuata dall'assicurazione diverge da quella *"che deve compiere il datore di lavoro a tutela dei dipendenti che su quegli impianti lavorano"*.

15 – Il WGS

Ai fini di un'esposizione completa, è opportuno soffermarsi sull'attività di un particolare comitato di studio e di lavoro, creato nel 2002 dalla capogruppo TK Stainless, denominato Working Group Stainless (o, brevemente, WGS); esso venne istituito con la precisa finalità di occuparsi della prevenzione antincendio e *"per avere un coordinamento*

---

[253] Ad esempio, la Linea 4 torinese si presentava come più importante della Linea 5, perché capace di sopperire alle esigenze produttive in caso di fermo di quest'ultima, mentre non è vero il contrario; ne consegue che, dal punto di vista assicurativo, la prima Linea su cui sarebbe stato razionale intervenire era rappresentata dalla più produttiva tra le due, ossia la Linea 4.

generale per le attività antincendio, per l'analisi del rischio, per la scelta degli impianti, per definire delle "linee-guida" in materia"; sarebbe proprio tale funzione di coordinamento a caratterizzare il comitato, garantita dalla partecipazione di personale tecnico proveniente da ogni società collegata[254]. Sarebbe, poi, spettato ad ogni singola società del gruppo il compito di attuare a livello locale quanto indicato dal WGS. Esso fu costituito, inoltre, al fine di *"migliorare la situazione nei confronti degli aspetti assicurativi"* del gruppo TK Stainless.

In seguito all'incendio di Krefeld venne istituito, all'interno del WGS stesso, un ulteriore gruppo di studio (su cui si veda anche *supra*), focalizzato sul rischio di incendi incombente, in particolare, sulle linee di ricottura e decapaggio; in rappresentanza della TK AST vi partecipava l'imputato M.D. Tale sottogruppo si occupò di redigere un *"modello di presentazione"* per la valutazione dei rischi tipici delle aree di ricottura e decapaggio e delle *"linee-guida programmatiche per migliorare la protezione"*, indicanti anche, come obiettivo primario, la *"sicurezza del personale!"*. Oltre all'intento di ridurre le franchigie ai valori consueti e ad altre indicazioni, all'interno delle linee-guida si rinvengono la segnalazione del rischio di scoppio di tubi idraulici o manicotti, con *"propagazione estremamente rapida delle fiamme dovuta all'alta pressione"* -ancora una volta, si tratta del pericolo di nebulizzazione del fluido- e la previsione di sistemi a spruzzo fissi ed automatici antincendio, ad acqua o CO_2, rappresentati dai dispositivi *sprinkler*; l'acquisto di questi ultimi è, poi, indicato fra le misure da attuare prossimamente.

Quando il personale a servizio della AXA visitò il sito torinese giunse, come detto, ad un accordo con l'impresa; sul punto, vi sono opinioni discordanti circa l'operato del WGS (in particolare, del sottogruppo dedicato alla ricottura e decapaggio): se secondo alcune voci il comitato si adeguò alle richieste delle assicurazioni, limitandosi a recepire le indicazioni da esse fornite e focalizzandosi sulla sola questione delle vasche in materiale plastico contenenti acido nella sezione decapaggio, le quali comportarono la disastrosa espansione dell'incendio di Krefeld, per altre esso elaborò anche delle linee-guida volte alla prevenzione degli incendi (ragione, peraltro, per cui il *budget* straordinario fu appositamente stanziato, come si vedrà a breve).

[254] Peraltro, sembra che nessun membro proveniente dallo stabilimento di Torino abbia partecipato ai lavori del WGS dopo il mese di maggio 2007.

16 – Il *meeting* di Krickenbeck e lo stanziamento del *budget* straordinario

Nell'incontro di Krickenbeck del 17 febbraio 2007 venne illustrata alle società del gruppo la decisione del comitato esecutivo della TK Stainless di prevedere appositi investimenti in materia antincendio, seguendo le indicazioni tecniche provenienti dal WGS e, dato particolarmente rilevante, allo stesso sembra avere partecipato anche l'imputato E.H. La documentazione relativa a tale incontro, intitolata *"iniziative collegiali sulla riduzione dei danni da incendio"*, ha previsto lo stanziamento di un *budget* straordinario per tale finalità di 45,7 milioni di euro, da suddividersi in tre esercizi, di cui 16,7 erano destinati alla TK AST[255]. Venne inoltre illustrato il progetto di ridurre il carico d'incendio -per la definizione di esso, si rimanda alla nota a piè di pagina n.262-, l'effettuazione di una compartimentazione antincendio[256], il miglioramento dei sistemi di rilevazione incendio e di quelli di estinzione; la presenza dell'Amministratore Delegato al *meeting* in analisi si rivela, poi, particolarmente rilevante per un ulteriore tema che venne ivi dettagliatamente trattato, ossia la ricostruzione delle linee di ricottura e decapaggio distrutte a Krefeld, nella quale era prevista l'installazione di un impianto di rilevazione e spegnimento automatico a protezione dell'intera linea[257]; venne inoltre indicato il costo di tale intervento, pari a circa 1 milione di euro.

17 – La documentazione relativa al rischio incendio nello stabilimento di Torino

In punto conoscenza del rischio incendi incombente sugli stabilimenti ThyssenKrupp, particolarmente rilevante è un articolo, pubblicato sul sito internet della TK AST il 12 luglio 2007, intitolato *"Prevenire è meglio che spegnere"*[258], nel quale viene richiamato il devastante incendio presso la TK Nirosta a Krefeld; cristalline sono le parole impiegate, per

[255] Nello specifico, all'esercizio 2006/2007 furono destinati 8 milioni di euro, al 2007/2008 5 milioni, al 2008/2009 3,7 milioni. Al fine di decidere come impiegare il denaro appartenente allo stanziamento straordinario si tennero delle riunioni, a cui partecipò l'imputato M.D.

[256] Per compartimentazione antincendio si intende la suddivisione dell'edificio in diverse sezioni, verticali od orizzontali, separate da elementi costruttivi -banalmente, muri, porte od altri- che ostacolino la propagazione dell'incendio e proteggano adeguatamente le vie di fuga; la definizione è stata elaborata a partire dalle nozioni reperite in www.puntosicuro.itm alla pagina 135 del documento disponibile al link riportato nella sitografia.

[257] Nello specifico, si parla di tre impianti *sprinkler*: uno a protezione della sezione di entrata, uno nella zona di decapaggio e uno in quella di uscita.

[258] Il testo completo dell'articolo è consultabile al in www.terninox.it.

cui *“L’incendio […] di Krefeld […] dimostra quanto sia serio il rischio di simili eventi all’interno di realtà come le nostre, dove le potenziali cause di incendio sono moltissime”*. Lo scritto prosegue con un elenco di misure prevenzionistiche ed indicando la necessità di una continua manutenzione e di una grande attenzione alla pulizia dei luoghi[259].

Un secondo elemento documentale indicativo del rischio incendi incombente sul sito torinese e della consapevolezza dello stesso è rappresentato verbale del *board* del 28 agosto 2007: esso, oltre a segnalare che l’Amministratore Delegato E.H. avrebbe tenuto pochi giorni dopo una conferenza stampa sulla sicurezza sul lavoro[260], rammenta che nel periodo recente si verificarono *“diversi incidenti nell’area TKL-AST”*, nonché -dato quanto mai rilevante- che *“C’è una forte necessità (un forte bisogno) di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST e dei suoi subappaltatori”*.

Per quanto concerne la destinazione del *budget* straordinario, si segnala il documento *“richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi”*, risalente al 5 ottobre 2007, dove sono indicate le differenti aree dello stabilimento, con le relative misure da adottarsi; in linea generale, si enuncia che gli investimenti straordinari sono finalizzati alla protezione delle persone, degli impianti e delle strutture, dell’ambiente interno ed esterno alla fabbrica. A riguardo della Linea 5, si legge che essa viene qualificata come non conforme *“alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del WGS”* e che si intendono migliorare le attrezzature antincendio della stessa, al fine di adeguarle alle indicazioni appena citate. Dalla lettura del documento emerge con evidenza il rischio di incendio che incombeva su uno stabilimento così bisognoso di interventi; ciò

---

[259] In particolare è interessante notare come tra gli oggetti di continua manutenzione siano segnalati anche gli impianti fissi di spegnimento, quale è, appunto, il dispositivo *sprinkler*.

[260] Una questione lessicale si presentò in relazione al termine “sicurezza”, comparendo nel documento originale in lingua inglese l’espressione *“work security”*: letteralmente, la traduzione dell’espressione dovrebbe rimandare ai *“furti o attentati”* nei confronti dell’impresa, assumendo un significato del tutto estraneo alla vicenda in analisi; la questione è stata pianamente risolta dalla giudice, con il consenso degli interpreti propri, della difesa, e dell’accusa: trattandosi la versione inglese di una traduzione effettuata da un redattore dei verbali di origini tedesche (P.G.), ed assumendo l’unico termine *“sicherheit”* -come l’italiano *“sicurezza”*- tanto il significato relativo all’ambito lavorativo, quanto alla protezione da agenti esterni, è semplice concludere che l’impiego dell’espressione *“work security”* in luogo di quella, corretta, di *”safety and security at work*” (o, semplicemente, *“work safety”*) abbia rappresentato un errore di traduzione da parte del verbalizzatore; tale conclusione è avallata dalla natura riservata ed *“interna”* dei verbali del *board*, non destinata a diffusione alcuna, nonché dalla logica e la coerenza interna dello scritto: si rammenta, infatti, che nel medesimo verbale si legge che *“Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell’area di TKL AST”*, dove il termine “incidenti” sembra senza dubbi riferito all’ambito lavorativo, anziché a furti o attentati, e rappresenta proprio il contenuto dello scritto intitolato *“work security”*.

rappresenta una precisa indicazione, che avrebbe dovuto essere colta dai vertici dell'impresa, sulla pericolosità delle condizioni in cui i dipendenti continuavano a prestare servizio.

Su uno dei computer in sequestro è stato rinvenuto un foglio di calcolo in formato Excel non firmato, che risulta "salvato" dal teste Da.Gi., direttamente subordinato all'imputato C.C., contenente uno schema in cui sono elencati i rischi di incendio nei diversi impianti torinesi e la cui ultima modifica risulta risalire al 5 maggio 2007; esso menziona, relativamente alla zona "aspi ingresso" della Linea 5, proprio quelli che rappresentarono i fattori della serie causale che portò alla morte dei sette lavoratori, in particolare la presenza di olio -idraulico e di laminazione- e di carta. È opportuno notare come la zona "aspi ingresso" corrisponda proprio all'area di entrata della linea, dove la notte del 6 dicembre si svilupparono le fiamme. Vengono inoltre indicati il rischio di incendio, accompagnato dalla presenza di estintori ed idranti a parete, e la presenza di organi meccanici in movimento[261]. Il punto risulta di particolare importanza, se si tiene a mente che ad appena 17 giorni dopo risale l'ultima versione del Documento di Valutazione del Rischio Incendi, da cui il rischio incendio risulta essere di livello medio.

Nel gennaio 2007 Ri.Ma., Responsabile del WGS, inviò ai testi M.D. e D.A. una mail contenente delle *"matrici sulle misure di lotta antincendio per le linee di ricottura e decapaggio"* elaborate dal WGS stesso e da compilare, le quali indicavano con estrema precisione le potenziali fonti di incendio, i combustibili e le relative sezioni dell'impianto, per giungere ad una fedele valutazione dei rischi incendio nelle linee dedicate a tali operazioni[262].

---

[261] Tale, da ultimo indicato, elemento può rappresentare un pericolo tanto non connesso all'incendio, essendo comunque pericolosa per l'incolumità fisica la movimentazione di grossi elementi meccanici in sé considerata, quanto connesso a tale rischio, essendo lo sfregamento del nastro d'acciaio contro la carpenteria ed il grippaggio due fenomeni che portano alla produzione di scintille. Riportando la classificazione effettuata in tale documento, gli elementi di rischio indicati sono *"Olio idraulico e di laminazione; Carta; Org. Mecc. In Mov."*; le possibili anomalie sono rappresentate da *"Grippaggio; Sgocciolamento olio dai rotoli"*; il rischio è quello di incendio; i provvedimento in atto sono *"Estintori port. e carrellati a CO_2, Idranti a parete"*, mentre gli ulteriori provvedimenti da adottare sono *"Curare la pulizia delle fosse; Aumentare il numero delle Ispezioni; spostamento comandi oleodin. Cambio cavi"*. La penultima misura qui indicata corrisponde allo spostamento della centralina e indica, a detta della Corte, proprio l'intenzione di allontanare dagli operatori il rischio di *flash fire*.

[262] Nello specifico, le matrici richiedono una compilazione che rifletta l'effettiva situazione degli impianti; le linee sono suddivise nelle sezioni *"ingresso, saldatrice, sgrossatura, accumulo"*; i *"carichi di incendio"* sono rappresentati da *"olio, grasso, carta, legname, materie plastiche"*; le sorgenti di innesco sono *"nastro caldo, corto circuito elettrico, connessioni elettriche staccate, sovraccarico elettrico, difetto dei cuscinetti, temperatura di processo, scintille, attività di manutenzione, sigarette"*. Circa i carichi di incendio, è opportuno segnalare che si intende per carico di incendio *"la quantità di calore che si svilupperebbe per combustione completa di tutti i*

Ad esse conseguì una relazione sul rischio incendio per le linee di ricottura e decapaggio redatta da D.A. e destinata al diretto superiore, l'imputato S.R., in base all'esperienza da lui maturata come caporeparto trattamento nel sito torinese per circa un anno; la Corte manifesta dei dubbi sulla piena professionalità del relatore, non in ragione della qualifica dello stesso, dottore in chimica industriale, ma per il ristretto lasso di tempo in cui egli si dedicò alla gestione della Linea 5, peraltro nell'ignoranza circa la manutenzione dei macchinari; sembra, inoltre, che l'analisi dei rischi della linea 5 secondo le dette matrici sia stata effettuata dal teste seguendo le indicazioni fornite dalle assicurazioni, anziché tramite valutazioni autonome.

18 – L'approccio al rischio incendio nello stabilimento di Terni

Di cruciale importanza, al fine dell'indagine circa il profilo conoscitivo dei vertici dell'impresa a riguardo dei rischi a cui erano esposti i lavoratori addetti alla fase di ricottura e decapaggio, risulta essere l'analisi del *"manuale di uso e manutenzione" della Linea LAF 4 di Terni*; essa è, infatti, simile alla Linea 5 dello stabilimento Torinese[263]. È fondamentale richiamare che esso indica come possibile fattore che favorisce l'innesco di incendi la presenza di carta, anche oleata, e di liquidi idraulici; nello stesso compaiono poi i suggerimenti di alcune misure volte a fronteggiare il rischio in analisi, quali l'eliminazione

---

materiali combustibili contenuti nel compartimento [ossia, nel settore di edificio], *ivi compresi le strutture, gli infissi, le opere di finitura dei muri, pavimenti e soffitti costituiti da materiali combustibili"*: è, quindi, evidente che nel caso specifico sotto la dicitura *"carichi d'incendio"* sono stati indicati i materiali combustibili che possono generare quella quantità di calore potenziale tecnicamente definibile come "carico d'incendio", focalizzando l'attenzione sugli elementi infiammabili tipici della lavorazione della Linea APL 5 e tralasciando l'indicazione degli elementi architettonici indicati dalla definizione; dalla semplice lettura della sentenza non è dato conoscere se tale, da ultimo indicata, omissione rifletta la realtà delle linee produttive di ricottura e decapaggio, prive di strutture ed infissi infiammabili, o dimostri una comprensibile focalizzazione dell'analisi tramite matrici sugli elementi di rischio caratteristici di tale fase del processo produttivo. Non è possibile trovare una risposta in quel *"muro di fuoco"* di cui si parla in alcune testimonianze relative alla notte del 6 dicembre, essendosi infiammati la parete di mattoni ed il muretto basso del corridoio della Linea 5 in ragione dell'investimento degli stessi da parte dell'olio in pressione nebulizzato ed infiammato. Le definizioni di *"carico d'incendio"* e di *"compartimento"* qui impiegate sono disponibili in http://web.quipo.it; la definizione di "carico d'incendio" è anche fornita nel D.M. 09/03/2007, Allegato I, Art.1 lett.c): *"Carico d'incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. […]"*.

[263] Tale similitudine è affermata dai tecnici e dai testi sentiti dall'organo giudicante; si segnala che non è stato rinvenuto, e quindi sequestrato, manuale operativo alcuno concernente la Linea APL 5 del sito torinese.

delle perdite di olio già al momento della loro formazione -e, comunque, l'impedimento della formazione di ristagni di olio[264], la predisposizione di appositi sistemi antincendio, l'adeguata istruzione di operai e manutentori a riguardo, con verifica dell'effettivo recepimento degli insegnamenti da parte degli stessi, *"le dettagliate indicazioni per la manutenzione sui "sistemi idraulici e pneumatici""*, l'avvertenza per cui un getto d'olio può perforare la pelle umana ed entrare nel flusso sanguigno, evenienza da fronteggiarsi con soccorso medico immediato; infine, può leggersi che *"se questi avvertimenti vengono ignorati esistono serie possibilità di incidenti al personale"*.

Di una certa rilevanza si presenta, poi, un dato ulteriore: nel documento di valutazione del rischio incendio dello stabilimento di Terni compare l'indicazione della possibilità di sostituire l'olio minerale con quello non infiammabile; sebbene l'assenza di una prova in tal senso non avrebbe comunque comportato il venir meno dell'obbligo, incombente sul datore di lavoro, di disporre le cautele tecnologicamente più avanzate, l'effettiva presa in considerazione della misura nel documento ternano e non, invece, in quello torinese, non può che rappresentare un ulteriore indice della scarsa considerazione di cui godeva il tema della sicurezza sul lavoro nel secondo stabilimento, rispetto al primo.

La situazione delle misure antincendio adottate a Terni veniva, inoltre, monitorata dagli imputati E.H. e M.D. mensilmente, attraverso una riunione: ciò evidenzia come essi fossero perfettamente consapevoli dei rischi di incendio che incombono su tale tipologia di impianti produttivi: non si vede perché, se i *meeting* periodici erano necessari per Terni, non lo dovessero essere anche per Torino, a maggior ragione se si tengono a mente le differenti condizioni in cui i due stabilimenti versavano; la risposta sembra, ancora una volta, riconducibile al sopravvenuto disinteresse nei confronti dell'intero sito produttivo torinese, prossimo alla chiusura e quindi, considerato come non più meritevole di particolari attenzioni[265]. Il confronto che si poneva inevitabilmente dinnanzi agli occhi

---

[264] L'olio a cui la disposizione si riferisce sembra essere quello idraulico, parlandosi di perdite derivanti da interventi di manutenzione o rotture di componenti; la ragione della non menzione dell'olio di laminazione è forse dovuta alla circostanza per cui, in una linea di ricottura e decapaggio a regime, gli sgocciolamenti di tale fluido sulla linea sono ridotti, stazionando il *coil* appena laminato nella apposita zona di riposo per un lasso di tempo adeguato.

[265] Per completezza si segnalano le misure che compaiono nel *"Documento di valutazione del rischio incendio"* del sito ternano, come aggiornato al mese di settembre 2008: oltre alla "campagna" di sostituzione e controllo dei tubi idraulici flessibili, sono stati avviati degli studi finalizzati alla sostituzione dell'olio minerale con l'olio idraulico sintetico ed un'attività di protezione delle *"centraline idrauliche fino a 400 litri d'olio con estintori sprinkler automatici a polvere da 12 kg[...], tutte le altre centraline idrauliche con capacità maggiore sono*

dell'Amministratore Delegato tra le condizioni complessive del sito ternano e di quello torinese rappresenta un serio indice a sostegno della previsione dell'evento -per lo meno, dell'evento "incendio"- da parte dello stesso, a maggior ragione se si considerano la professionalità, le competenze, l'esperienza e l'attenzione alla pulizia che caratterizzano la personalità dell'imputato; il profilo sarà ripreso *infra*, in punto previsione dell'evento.

19 – Le prime conclusioni della Corte

A fronte di tutti i profili finora illustrati è evidente che il quadro si presenta particolarmente ricco, soprattutto per ciò che concerne la sussistenza di numerosi segnali di pericolo in relazione al rischio incendi ed alla possibilità di verificazione di conseguenti infortuni. Tenendo a mente il monito per cui non è consentito innescare una serie di "deduzioni a catena" in funzione della quale dalla prevedibilità dell'evento, connessa alla presenza dei segnali di pericolo, si fa automaticamente discendere la previsione dello stesso e, di conseguenza, l'accettazione della sua verificazione[266], pare opportuno interrogarsi sugli elementi che consentirebbero di ritenere provata l'effettiva previsione degli eventi incendio e conseguente morte, in particolare per quanto concerne l'imputato E.H., unico soggetto in capo al quale la Corte di primo grado ritenne sussistente il dolo eventuale.

L'organo giudicante ha esposto, all'interno del paragrafo "prime conclusioni", di ritenere sussistente il nesso di causa tra le condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino e l'incendio; posta l'inesistenza di anomalie, esso ha escluso la configurabilità del caso fortuito, affermando l'esistenza della *"evidente prevedibilità da parte di tutti coloro che dirigevano, gestivano ed organizzavano il lavoro in quello stabilimento"*; la specificazione pare qui riferirsi all'evento "incendio", mentre la conclusione immediatamente successiva evidenzia la prevedibilità *"anche di possibili drammatiche conseguenze -rischio per l'integrità fisica dei lavoratori-"*, non causate da imprudenza, negligenza o imperizia degli addetti. Ci si permette di evidenziare la grande attenzione che è necessario rivolgere all'oggetto della prevedibilità e, ancor più, della previsione ed accettazione dell'evento, al fine

---

protette con sistemi di rivelazione e spegnimento di tipo automatico"; il progressivo adeguamento a dette misure è attestato da numerose testimonianze risalenti ai mesi di maggio e giugno 2009; nell'udienza del 21 ottobre 2009, l'imputato M.D. indicò numerosi interventi che vennero nel frattempo completati nel sito ternano.

[266] La questione sarà trattata nella seconda parte del presente lavoro.

dell'accertamento del dolo eventuale: sebbene rivesta già una qualche rilevanza la sussistenza di prevedibilità a riguardo dell'incendio e del cagionamento di lesioni a persone, è assolutamente necessario procedere ad un preciso delineamento di tale oggetto, insieme all'accertamento dell'effettiva previsione e dell'accettazione del suo verificarsi[267]. In altre parole, devono essere tenuti ben distinti la verificazione dell'incendio, le lesioni personali ad un uomo, la causazione delle stesse a più persone, la morte di uno di essi o la morte di ben sette lavoratori: solo nel caso in cui si riesca a pervenire ad una prova oltre ogni ragionevole dubbio della previsione dell'evento verificatosi, per lo meno nei suoi tratti essenziali (nel caso, morte, come si è visto, di ben sette persone), accompagnata dall'accettazione dell'evento (all'esito di un giudizio di bilanciamento, si veda ampiamente *infra*), sarà possibile ascrivere l'esito letale a titolo di dolo eventuale in capo ai soggetti responsabili. Per quanto concerne la sentenza di primo grado, iniziale tassello del percorso che ha portato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad elaborare i caratteri del dolo eventuale appena esposti, è però opportuno evidenziare come il giudice torinese abbia aderito all'impostazione dottrinale e giurisprudenziale in allora maggioritaria, che ravvisava la sussistenza del dolo eventuale in presenza dell'accettazione *del rischio* di verificazione dell'evento. L'organo giudicante soggiunse che alla prevedibilità del rischio di lesioni agli addetti, in ragione dell'intervento quasi quotidiano sugli incendi, si deve aggiungere la prevedibilità del rischio derivante dall'originarsi di un *flash fire*[268], fenomeno che, oltre alle lesioni, comportò la morte dei sette lavoratori.

Circa l'interruzione del nesso di causa, è dato ormai pacifico che la stessa sussista solo nel caso in cui la condotta del lavoratore sia così abnorme, anomala ed imprevedibile da costituire una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a causare l'evento[269]; con estrema chiarezza si pronuncia sul punto, già nel 1996, la IV sezione penale della Corte di Cassazione,

---

[267] I confini di tale figura, in particolare il profilo della rappresentazione dell'evento e dell'accettazione dello stesso, costituiscono lo specifico oggetto del secondo capitolo del presente scritto.

[268] Pur non parlando esplicitamente di *flash fire*, è chiaro il riferimento ad esso nelle parole della Corte: *"Vedremo infra* […] *la prevedibilità del rischio derivante, in particolare, dalla combinazione tra l'incendio e la presenza, lungo la linea 5, di numerosissime condutture -flessibili o meno- portanti olio idraulico ad una pressione di 140 Bar"*.

[269] La corte torinese effettua un richiamo alle sentenze Cass.Pen. 3580/1999 (Sez.IV), massima in De Jure; Cass.Pen.,(Sez.IV), sent.22615/2008, in De Jure; Cass.Pen.(Sez.IV), sent.14440/2009, in De Jure; per altri esempi ancora, ci si permette di segnalare Cass.Pen. (Sez.IV), sent.952/1996, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.25502/2007, in De Jure; recentemente, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11819/2015, in De Jure. La lettura in analisi è volta a riempire di significato il testo dell'art.41, secondo comma, c.p. in relazione alla tutela penale del lavoro.

evidenziando che può definirsi *"abnorme"* il comportamento imprudente del lavoratore che sia dallo stesso posto in essere *"del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli"*, oppure che *"rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ma sia consistito in qualcosa che sia radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro"*[270]. Un estremo realismo è ravvisabile nelle parole della Corte, avendo la stessa ben chiaro che, nell'espletamento delle funzioni lavorative, la tenuta di condotte imprudenti non rappresenta affatto un fattore di anomalia, costituendo anzi uno degli elementi che il datore di lavoro deve prevedere e fronteggiare; il limite oltre al quale non è più esigibile tale contegno da parte del responsabile è costituito dai comportamenti imprudenti dei lavoratori che non siano *"ipotizzabili e, quindi, prevedibili"*. Un'ultima asserzione che si legge nella sentenza appare particolarmente degna di nota: che la condotta del lavoratore, per interrompere il nesso di causa, oltre ad essere abnorme deve anche essere sconosciuta al datore di lavoro[271]. Il punto mostra, ancora una volta, l'attenzione dell'organo giudicante nei confronti della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, tesa ad assicurare il maggior grado di tutela possibile per i dipendenti: può considerarsi prevedibile, infatti, non solo quella condotta negligente che viene tenuta da una moltitudine di lavoratori appartenenti ad una determinata categoria -si pensi, ad esempio, all'omissione di caschetto protettivo, scarpe antinfortunistiche o guanti nelle

---

[270] Si tratta della sentenza Cass.Pen. (Sez.IV), sent..952/1996, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12115/1999, in De Jure, soggiunge che il comportamento del lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui proprie possa ritenersi abnorme o imprevedibile *"solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi che mirano appunto ad evitare l'abnorme, l'imprevedibile e pertanto che il lavoratore per eseguire il proprio lavoro si avvalga di accorgimenti diversi da quelli imposti dalla legge o suggeriti dalla migliore ricerca"*, non prendendo però in considerazione il caso in cui il comportamento del dipendente sia sì abnorme, ma conosciuto dal datore di lavoro. Le condotte abnormi del lavoratore, che interrompono il nesso di causa e sollevano il datore di lavoro dalla responsabilità per il fatto, possono allora configurarsi solo laddove il datore di lavoro abbia adempiuto ad ogni obbligo impostogli in materia di sicurezza sul lavoro; a rigor di logica, tali obblighi dovrebbero coincidere con il contrasto ad ogni condotta prevedibile dei lavoratori, per quanto imprudente, imperita o negligente essa possa essere. Per completezza è inoltre necessario segnalare Cass.Pen.(Sez.IV), sent.13939/2008, massima in De Jure, sebbene la vicenda a cui essa si riferisce si discosti dall'ambito in analisi, occupandosi della morte per annegamento di un bambino di tre anni non adeguatamente sorvegliato dalla madre, secondo cui *"Le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, bensì anche quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, presentino caratteri di assoluta anomalia, eccezionalità ed imprevedibilità."*.

[271] *"Il F., dunque, aveva dato vita ad un comportamento abnorme, imprevedibile, non noto al datore di lavoro, comportamento dal quale, a catena, era scaturito l'evento"*.

giornate più calde, in particolare per gli addetti al settore edile-, ma anche quella che sia in uso presso uno o più specifici operatori, nella conoscenza del datore di lavoro. Se il concetto di abnormità, infatti, potrebbe rimandare ad un uso deviante rispetto ad una collettività di riferimento[272], l'integrazione dello stesso con l'elemento della prevedibilità ne comporta il rafforzamento, non potendosi infatti ritenere imprevedibile agli occhi del datore di lavoro quella condotta, magari tipica solo dello specifico sito lavorativo o di singoli dipendenti, della cui tenuta il datore stesso sia a conoscenza. Per concludere con un esempio, si pensi alle macchine tipografiche tagliacarte: sebbene non sia diffusa nella collettività di operatori del settore la prassi di bloccare con il nastro adesivo uno dei due tasti della doppia pulsantiera -in modo tale da poter azionare la discesa della lama impiegando una sola mano-, ed ammesso che il macchinario stesso lo consenta[273], non potrà considerarsi "abnorme" la condotta dell'addetto che proceda al detto stratagemma, quando il datore di lavoro ne sia a conoscenza; il contegno del dipendente, quindi, potrà ritenersi abnorme ed imprevedibile, interrompendo il nesso di causalità ed escludendo la responsabilità del datore di lavoro, solo quando sia stato effettivamente non prevedibile dallo specifico datore di lavoro "in concreto".

20 – L'imputazione degli eventi incendio e morte

Innanzitutto, in relazione all'evento "incendio", è necessario soffermarsi sulla coincidenza tra il fenomeno verificatosi nei locali della Linea 5 la notte del 6 dicembre 2007 e la definizione giuridica dello stesso; essa è stata elaborata in via giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione. In particolare, rilevanti sono le parole di Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, cit., dove si rammenta che in caso di incendio colposo trova applicazione l'art.449 c.p., mentre quello doloso è sanzionato dall'art.423 c.p.; entrambi, sebbene collocati in Capi diversi, si trovano all'interno del medesimo Titolo del Codice Penale, intitolato *"Dei delitti*

[272] Per mantenere l'esempio, è quindi difficile considerare "abnorme" l'omissione dei dispositivi di protezione individuale appena indicati, nella collettività di riferimento "operai edili" in una calda giornata estiva; ne consegue che dette condotte non costituiscono un elemento di rottura nei confronti del nesso causale.

[273] È, infatti, possibile che il dispositivo sia regolato in modo tale da rendere impossibile il bloccaggio di un pulsante, o la non discesa della lama nel caso in cui ciò avvenga; l'esempio è modellato prendendo in considerazione un macchinario a doppia pulsantiera, dove la lama, ricordando la ghigliottina, può scendere -e tagliare la carta- solo se viene esercitata la pressione contemporanea sui due pulsanti, con entrambe le mani, posti ovviamente a debita distanza tra loro e dalla lama.

contro l'incolumità pubblica"[274]. La medesima decisione fornisce, richiamando copiosa giurisprudenza, la definizione del fenomeno, secondo la quale esso è qualificabile come incendio nel caso in cui il fuoco sia caratterizzato dalla *"vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento, mentre non è richiesto che il fuoco abbia forza prorompente e distruggitrice"*[275]; per quanto concerne la necessaria tendenza espansiva, o diffusività, del fuoco, il giudice di legittimità specifica che essa è rappresentata dalla possibilità che le fiamme, se non immediatamente spente o contenute, possano *"attingere una comunità di persone indipendentemente dalla circostanza che questa comunità sia delimitata e non estensibile"*. Tutti i caratteri appena indicati sono ravvisabili nel fenomeno verificatosi la notte del 6 dicembre: la vastità delle proporzioni emerge dalle testimonianze *supra* riportate e dai rilievi effettuati sul luogo in seguito al fatto; per limitarsi a richiamare due elementi, si rammentano le voci che hanno parlato di un *"muro di fuoco"* e le fotografie scattate in seguito all'incendio e *supra* riprodotte[276]. Circa la diffusività delle fiamme, si richiamano le parole di B.A., che qualificava l'incendio iniziale come *"molto, molto piccolo"*, e la presenza di materiale combustibile a bordo linea e nelle tubazioni, nonché la possibilità che il fuoco venisse in contatto -come, poi, si è tragicamente verificato- con una *collettività* di individui, anche se in un certo senso *"delimitata e non estensibile"*, rappresentata da coloro che per ragioni lavorative si trovavano sulla Linea 5, dalle persone che in un secondo momento intervennero in soccorso dei primi ed, ad uno sguardo più ampio ed adottato dalla Corte torinese, dalla totalità dei lavoratori che prestavano servizio presso lo stabilimento. A riguardo dell'indagine sulla diffusività delle fiamme, è forse opportuno specificare che a nulla rileva la circostanza per cui il fuoco si fosse sviluppato in uno spazio delimitato, rappresentato dai locali della Linea APL 5, e che non avrebbe forse potuto estendersi ulteriormente; questa la conclusione che può trarsi applicando l'insegnamento fornito dalla quarta sezione della Corte di legittimità[277]. Infine, in punto difficoltà di

---

[274] Rammenta Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, cit., che *"Com'è noto i delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per la loro attitudine ad esporre a rischio la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. I danni alle cose non costituiscono l'oggetto della tutela se non nei limiti in cui dal loro incendio possa derivare un pericolo per la vita e la sicurezza delle persone."*.

[275] Nello stesso senso, *ex pluribus*, si vedano Cass.Pen. (Sez.I), sent.03/07/1978, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.26/10/1990, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.1802/1995, in De Jure.

[276] Per un'elencazione dettagliata delle tracce lasciate dall'incendio sui luoghi, cfr. la sentenza in esame.

[277] Il riferimento è, ancora una volta, a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, cit., che affermò quanto appena riportato in relazione ad un incendio sviluppatosi all'interno della camera iperbarica dell'Istituto Ortopedico

spegnimento, è forse superfluo rammentare che le fiamme continuarono ad investire il locale fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, per poi tornare, dopo essere state estinte, ad interessare nuovamente i luoghi verso le 6 del mattino, comportando l'evacuazione dei presenti[278]. È necessario, infine, segnalare che la già citata decisione Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003 si sofferma sulla distinzione tra le fattispecie di incendio di cosa propria e di cosa altrui, contemplata dall'art.423 c.p.: la prima si ritiene integrativa di un reato di pericolo concreto, la seconda di pericolo astratto; sebbene il trattamento sanzionatorio per le due ipotesi sia il medesimo, è opportuno interrogarsi sulla qualificabilità del caso in analisi come reato di pericolo concreto o meno, in modo tale da procedere -se la risposta fosse affermativa- all'indagine circa l'effettiva causazione di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Trattandosi, la Linea APL 5, di una proprietà della società TK AST S.p.A., ed essendo imputati per l'incendio della stessa dei soggetti in rapporto di dipendenza con l'impresa, è possibile affermare che la fattispecie in analisi corrisponda ad un caso di incendio di cosa altrui, con conseguente non necessità di indagare l'effettiva messa in pericolo dell'incolumità pubblica[279]. Se anche il caso in esame fosse stato configurabile incendio di cosa propria, non pare arduo concludere che il fenomeno rappresentò una effettiva situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori impiegati presso lo stabilimento di Torino.

Per quanto concerne la fattispecie di incendio colposo, disciplinata dall'art.449 c.p. in relazione all'art.423 c.p., è possibile ravvisare delle differenze tra la figura della colpa cosciente come delineata nella seconda parte del presente lavoro e quella ricostruita dal giudice torinese; quest'ultimo adotta, infatti, l'impostazione per cui l'evento deve essere rappresentato dal reo come possibile e causalmente connesso alla condotta, ma non delinea con particolare precisione la figura della colpa, in particolare cosciente, che ha ritenuto integrata da parte di tutti gli imputati diversi dall'Amministratore Delegato. Pur citando anche la definizione di tale figura plasmata -*a contrario*- sulla formula di Frank[280], l'Assise torinese

---

"Galeazzi" di Milano e che non avrebbe potuto estendersi ulteriormente rispetto a quanto non avesse già fatto, in ragione della conformazione propria del macchinario.

[278] L'innesco del secondo incendio viene rammentato dal giudice torinese a riprova tanto della presenza di cospicue quantità di materiale infiammabile sul luogo quanto della difficoltà, per chi era presente nei locali della Linea 5, di accorgersi di un principio di incendio in atto.

[279] Sul punto ci si permette di rilevare che sembra, pertanto, difficilmente configurabile un caso di incendio di cosa propria, comportante la necessità di indagare l'esistenza del pericolo concreto, quando il fenomeno si sviluppi in luoghi e su oggetti calati all'interno di un'organizzazione facente capo ad una Società per Azioni.

[280] Si tratta della ricostruzione rinvenibile in Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., richiamata nella decisione in esame, secondo cui *"nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto*

ha finito per ritenere sussistenti i reati tanto di incendio colposo, quanto di omicidio doloso - peraltro, sempre richiamati congiuntamente, con l'espressione *"incendio ed infortunio anche mortale"*- in funzione del criterio della ragionevole speranza; sul punto, si rimanda a quanto esposto *infra*.

Circa l'oggetto della rappresentazione, il giudice di primo grado ha specificato che l'evento previsto deve essere *"simile"* a quello poi verificatosi, ma non identico, non potendosi esigere un livello rappresentativo che finisca per coincidere con la preveggenza; nel medesimo senso, si vedano le riflessioni effettuate *supra*. Spostando l'attenzione sulla vicenda in esame, si segnala che la Corte torinese ritenne integrata la previsione dell'evento incendio da parte di tutti gli imputati[281]; in relazione al solo imputato E.H., il giudicante ritenne integrato il reato di cui all'art.423 c.p., sorretto dall'elemento soggettivo del dolo eventuale; come indicato dalla sentenza poco *supra* citata, si tratta di un delitto di comune pericolo mediante violenza.

In relazione all'evento morte, ascritto a titolo di dolo eventuale nei confronti del solo Amministratore Delegato ed a titolo di colpa aggravata *ex* art.61, n.3, c.p., è doveroso segnalare che i magistrati hanno parlato di rappresentazione della verificazione *"di un infortunio anche mortale"*. Particolarmente interessante è il nesso che l'organo giudicante ha instaurato tra la rappresentazione della verificazione di un incendio e l'evento morte: la Corte, infatti, ha affermato che *"la rappresentazione di un "incendio" su di un impianto lungo il quale i lavoratori si trovano ad effettuare varie operazioni [...] ben difficilmente [...] si può disgiungere dalla pari rappresentazione -"previsione"- che esso possa coinvolgerli, ledendo la loro incolumità e la loro vita."*, a maggior ragione -ha proseguito la Corte- se l'agente è a conoscenza della presenza di numerose tubazioni contenenti olio in pressione in prossimità dei macchinari[282]. Anticipando quanto poi si dirà, si segnala che l'organo giudicante ha

---

avrebbe trattenuto l'agente"; peraltro, tanto la sentenza della Suprema Corte, quanto quella del giudice torinese richiama altresì la ricostruzione per cui tale figura sussisterebbe quando il reo ha agito *"nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori"*.

[281] Si coglie l'occasione per richiamare i rilievi effettuati dalla sentenza Cass.Pen. (SS.UU.), 38343/2014, cit., sulle differenze che possono intercorrere tra il profilo rappresentativo integrativo della colpa cosciente e quello, maggiormente preciso e dettagliato, che deve originare il dolo eventuale; essi saranno approfonditi nella seconda parte del presente lavoro.

[282] Incidentalmente si segnala una questione sollevata dalla difesa, per cui l'evento incendio sarebbe stato prevedibile solamente in relazione ad altri punti della Linea 5, rispetto a quello in cui si verificò; tale asserzione deriva dalla circostanza per cui, prima del 6 dicembre 2007, la maggior parte dei focolai si era sviluppata in aree differenti dalla zona di entrata. Il punto non è condiviso dal giudicante, che rammenta che la pericolosità di

ritenuto di sposare una delle ricostruzioni della figura della colpa cosciente *infra* analizzate, in particolare aderendo alla corrente secondo cui l'agente, pur rappresentandosi l'evento, ne abbia poi escluso la verificazione, confidando o sperando ragionevolmente di poterlo evitare per abilità personale o intervento di altri fattori; oltre all'impostazione enunciata dalla Corte, nel testo della decisione è ripetutamente ravvisabile un riferimento al concetto di speranza ragionevole. Il punto riveste particolare importanza, rappresentando l'ago della bilancia a cui il giudizio si affida al fine di imputare a titolo di colpa cosciente o di dolo gli eventi "incendio" ed "infortunio anche mortale"; il concetto di ragionevolezza, canone a parere di chi scrive oggettivo e suscettibile delle plurime critiche *infra* indicate, rappresenta infatti un elemento indagato dall'assise in relazione ad ognuno dei sei imputati; l'esistenza di una speranza in sé considerata, quale intimo auspicio di non verificazione dell'evento, non è stata infatti messa in dubbio dalla Corte in relazione ad alcuno dei sei imputati. È stata, invece, la qualificazione della stessa come ragionevole, nonostante la previsione dell'evento, o come non ragionevole a determinare l'imputazione a titolo di colpa cosciente per cinque soggetti e per dolo eventuale in capo al solo E.H.; come già segnalato, sarebbe stato l'affidamento di ognuno dei cinque imputati a competenze e professionalità altrui a costituire un ragionevole appiglio per credere che gli eventi incendio ed infortunio, anche mortale, non si sarebbero verificati. Per quanto concerne l'Amministratore Delegato E.H., invece, l'organo giudicante, pur ritenendo sussistente l'intima speranza di non verificazione di tali avvenimenti, non ravvisò nella stessa alcun carattere di ragionevolezza; sulle ragioni di tale differenziazione, nonché sulle conclusioni raggiunte, sul punto, dai giudici di Appello e di legittimità, si tornerà a breve.

21 – Le condotte tenute dall'Amministratore Delegato

Per quanto concerne le condotte tenute dall'imputato E.H., si segnala innanzitutto l'*"avere posticipato gli investimenti di "fire prevention" per Torino"* all'anno successivo

---

determinati fattori deve essere valutata in funzione delle norme giuridiche e tecniche di volta in volta applicabili: se la sezione di ingresso risultava -in ragione degli elementi già indicati, quali la presenza di olio in pressione, la possibilità di sbandamento del nastro con produzione di scintille, l'eventuale accumulo di carta infraspira ed olio- pericolosa e soggetta a rischio incendi, la predisposizione delle adeguate misure prevenzionistiche si presentava come doverosa, indipendentemente dalla maggiore o minore frequenza con cui i focolai si verificavano in altri punti della linea.

(anziché 2006/2007, al 2007/2008), poi all'avvenuto trasferimento degli impianti a Terni; si tratta di una condotta che l'Assise torinese qualifica come commissiva, mentre secondo parte della dottrina sarebbe opportuno considerarla omissiva[283]; si tratta, probabilmente, di soluzioni entrambe valide: la condotta può dirsi commissiva se si focalizza l'attenzione sull'atto della posticipazione dell'investimento, mentre può considerarsi omissiva per il profilo del "non aver investito alcunché in sicurezza", nonostante ve ne fosse la necessità. La decisione dell'Amministratore Delegato si colora di particolare gravità se accostata alle peculiarità della personalità dell'imputato, particolarmente scrupoloso e dall'alta professionalità, ed alla conoscenza dettagliata delle complessive condizioni in cui versava il sito torinese; sul punto si tornerà *infra*, in sede di approfondimento delle ragioni che avrebbero portato E.H. ad optare per la posticipazione dell'investimento ad un momento successivo al trasferimento degli impianti da Torino a Terni. Accanto ad essa è spesso citata, nella sentenza in esame e nelle opere dottrinali che si occupano del caso, la sua diretta conseguenza, rappresentata dalla mancata adozione di qualsivoglia misura antincendio nel sito torinese, in particolar modo sulla Linea 5. Per quanto concerne tutte le condotte tenute da E.H., tanto omissive quanto commissive, la Corte d'Assise non ritiene comunque di porre in dubbio che sussista il nesso di causa tra le stesse e gli eventi della notte del 6 dicembre[284].

---

[283] Così, ad esempio, A.De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness*, cit., p.478.

[284] La questione della qualificazione di una condotta come omissiva o commissiva e delle conseguenze che ne derivano venne affrontata dal giudice di legittimità che, con la decisione più volte citata Cass.Pen. (SS.UU.), 38343/2014, si pronunciò proprio sulla vicenda in analisi; il punto è già stato esposto *supra*. In tale sede, si era rinviata la trattazione della qualificazione delle condotte in esame come attive od omissive, al fine di indagare sulla correlata questione della sussistenza del nesso di causa. Per quanto concerne il giudizio di primo grado, le condotte di E.H. che vennero ritenute la causa degli eventi incendio ed infortunio mortale sono i già indicati rinvio degli investimenti a data successiva al trasferimento degli impianti e prosecuzione della produzione; come accennato, esse sono state qualificate dal giudice di primo grado come commissive. Ne consegue che, in luogo dell'applicazione dell'art.40, comma secondo, c.p., con conseguente aggiunta mentale dell'azione doverosa omessa e vaglio della verificabilità dell'evento, è sufficiente ricercare il nesso di causa tra due "gruppi" di accadimenti reali, rappresentati dallo slittamento degli investimenti unito alla prosecuzione della produzione e gli eventi incendio e morte dei sette lavoratori. Similmente, la Corte d'Assise d'Appello evidenzia come, in caso di condotta commissiva -come sono quelle contestate ad E.H.- *"la causazione si svolge secondo il rapporto naturalistico e non secondo quello giuridico di equivalenza" ;* in un secondo momento, però, essa pone in luce che nella vicenda in analisi la distinzione tra condotte omissive e commissive appare *"evanescente, perché la decisione di slittamento dell'utilizzo dei fondi appare solo la formalizzazione di una lunga serie di omissioni che avevano da tempo tagliato gli investimenti destinati alla prevenzione"*; il quadro si complica ulteriormente quando il giudice d'Appello afferma che le condotte commissive dell'imputato evidenziate nel primo grado di giudizio non vennero prese *"in solitudine"* dall'Amministratore Delegato, essendo frutto di un accordo tra lo

Una ulteriore condotta che assume particolare rilevanza nella vicenda in esame è rappresentata dalla decisione di proseguire la produzione[285]; essa si colora di significato se valutata accanto alla decisione di nulla investire in misure prevenzionistiche nello stabilimento (fino a data successiva al trasferimento degli impianti), alla conseguente mancata predisposizione delle stesse, nonché alle conoscenze che l'imputato possedeva a riguardo delle carenze che caratterizzavano i luoghi ed alle elevate professionalità, scrupolosità ed esperienza dello stesso.

Altre condotte tenute dall'imputato e che meritano di essere evidenziate sono costituite dal controllo che lo stesso continuò ad esercitare nei confronti della sola produzione[286], rinunciando *"completamente al suo ruolo di "datore di lavoro" e lasciando che per tutta la materia antinfortunistica ed antincendio, per tutta la materia di tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori, dei dipendenti THYSSEN KRUPP AST nello stabilimento di Torino […], ad occuparsene fossero i suoi "collaboratori" di Torino, privi di ogni potere decisionale e di spesa autonomo"*; il giudicante aggiunge che l'approccio quotidiano di tali soggetti e gli effetti dello stesso erano conosciuti e compresi da E.H. -ancora una volta, viene richiamata la personalità del reo, in particolar modo sotto il profilo della preparazione e competenza-.

---

stesso e l'imputato M.D., ed avendo superato il vaglio del *board*, nelle persone di P.M. e P.G. Sulla questione si pronunciano anche le Sezioni Unite, con la più volte citata decisione 38343/2014; se ben si è inteso, essa pone l'accento sulle condotte omissive *"consistite nel non aver assicurato la sicurezza delle lavorazioni ed in particolare la prevenzione del rischio di flash fire a causa di scelte gestionali già ampiamente esposte"*; condividendo la decisione della Corte d'appello di attribuire poco rilievo alla distinzione tra condotte omissive e commissive nel caso in analisi, essa sembra comunque propendere per la qualificazione delle stesse come omissive, affermando che *"In effetti quelle* [le condotte] *attive afferenti alla conformazione dei bilanci onde consentire lo slittamento nella spesa dei fondi per la sicurezza non costituiscono che un risvolto tecnico al servizio dell'omissione di cautele giuridicamente rilevante quale nucleo delle condotte colpose e causa prima degli eventi. […] Non vi è quindi dubbio che la colposa omissione insita nella già evocata scelta aziendale abbia avuto un sicuro ruolo eziologico rispetto agli eventi."* e, dato particolarmente rilevante, la Suprema Corte sostiene che *"Il controfattuale della causalità omissiva è in questo caso lineare: l'adozione di tutte le cautele doverose, primarie e secondarie, avrebbe certamente evitato il drammatico sinistro"*.

[285] In relazione alle condotte indicate, ossia la decisione di posticipare gli investimenti antincendio a data successiva allo spostamento degli impianti a Terni, pur proseguendola produzione, nonché quella -simbiotica- di posticipare l'adeguamento della Linea 5 al medesimo momento, è opportuno segnalare l'opinione di R.Bartoli, *La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi consolidata e profili d'innovazione*, cit., p.532, secondo il quale dette condotte *"costituiscano due indicatori piuttosto solidi dell'atto decisionale di accettazione dell'evento"*.

[286] Per tale profilo si rimanda a quanto affermato dall'imputato in sede di esame e richiamato *supra*, alla nota a piè di pagina n.72

Nella contestazione del P.M. compare, poi, l'omissione di due misure: di *"una adeguata e completa valutazione del rischio incendio"* e della predisposizione di un *"sistema automatico di rivelazione e spegnimento incendi"*, rese entrambe necessarie dalla presenza - per ciò che qui rileva, sulla Linea APL 5- di olio minerale in pressione, olio di laminazione e carta infraspira impregnata di tali liquidi. Riguardo alla prima, si richiama quanto già detto circa la spettanza al datore di lavoro, ed a lui solo, dell'incombenza della valutazione del rischio, con conseguente redazione del relativo documento e di *"quelli costituenti di esso parte integrante"*, come, nel caso in analisi, il Documento di Valutazione del Rischio Incendi ed il Piano di Emergenza; le criticità degli stessi sono state *supra* analizzate[287]. L'Amministratore Delegato non ha potuto che riconoscere la paternità degli stessi, sebbene la Corte ritenga che egli non si occupò personalmente (nemmeno avvalendosi di tecnici esperti) di tali valutazioni, lasciando che se ne occupassero C.C., l'ing. Q.B. e S.R.[288]. In punto installazione dello *sprinkler*, misura prevista in numerose disposizioni (si veda *supra*), non è in dubbio che il dispositivo (omesso in conseguenza al rinvio degli investimenti antincendio, ma si veda più dettagliatamente *infra*, alla nota a piè di pagina n.296, in relazione ai tempi tecnici di realizzazione dello stesso) avrebbe con altissima probabilità evitato la propagazione dell'incendio, con conseguenti interessamento e collasso del tubo flessibile, verificazione del *flash fire* ed investimento del personale da parte dell'olio nebulizzato ed infuocato; la conoscenza e l'utilizzo di tali norme da parte dell'imputato E.H. è stata dallo stesso confermata in sede di esame.

22 – Il profilo rappresentativo del dolo eventuale in relazione all'Amministratore Delegato

---

[287] In particolare, si richiamano qui l'errata valutazione del rischio incendio, che qualificava lo stesso come medio, anziché elevato, sulla Linea 5, l'inadeguata procedura indicata dal piano di emergenza e gli scarsi ed inadeguati mezzi antincendio a disposizione degli addetti alle linee.

[288] Il giudicante specifica che tali soggetti non disponevano della professionalità di E.H., circostanza di cui l'Amministratore Delegato era consapevole; la decisione richiama, sul punto, che la scarsa competenze degli stessi si riflette nell'errata compilazione dello schema di valutazione del rischio; si ritiene di specificare che, però, non è escluso che non si trattasse di un errore, bensì di una intenzionale sottovalutazione del rischio incendi, al fine di qualificare la pericolosità della linea come minore rispetto a quella effettiva.

In un ampio elenco puntato, l'Assise torinese ha richiamato tutte le questioni finora trattate, rappresentate dal ruolo di datore di lavoro ricoperto dal E.H., dall'inefficacia della delega di funzioni conferita ad S.R. (e, ci si permette di aggiungere, di quella diretta ad M.D.), dalla sussistenza del nesso di causa tra l'incendio e la morte dei sette lavoratori, nonché tra la violazione delle disposizioni volte a prevenire infortuni ed incendi sul lavoro e la verificazione dei due eventi appena indicati, dal fatto che la Linea 5 rappresentava un luogo ad *"elevato rischio incendio"* e che l'intero stabilimento torinese rientrava nell'ambito delle imprese *"a rischio di incidente rilevante"* e non era munito del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché di una adeguata e completa valutazione del rischio incendio; si rammentano, inoltre, l'assenza di un'adeguata attività formativa ed informativa destinata ai lavoratori, la mancata installazione di un sistema automatico di rilevazione e spegnimento incendi -e, ci si permette di aggiungere, la predisposizione delle altre misure tecniche che avrebbero potuto evitare l'incendio, quali l'olio idraulico sintetico o le guaine antifiamma-. Non può, poi, non rammentarsi che il numero dei dipendenti impiegati nelle lavorazioni e la professionalità degli stessi diminuirono drasticamente, accanto agli interventi propriamente manutentivi e di pulizia nei confronti degli impianti[289]. Infine, rappresentavano un segnale di allarme del rischio incendi, in particolar modo per le linee di ricottura e decapaggio, l'innalzamento delle franchigie assicurative ed il contenuto delle relazioni predisposte dagli ingegneri a servizio della compagnia AXA[290], lo stanziamento straordinario di fondi proveniente dalla casa madre

---

[289] All'interno dell'elenco non compaiono i due punti da ultimi citati, ma si ritiene che essi non possano non essere richiamati, rappresentando la ragione per cui, sulla Linea 5, si erano accumulate grandi quantità di carta infraspira e di olio; circa il profilo manutentivo, non è dato sapere se il flessibile che cedette si presentava, già prima di essere interessato dalle fiamme, in condizioni che ne hanno poi favorito il cedimento; sembra possibile, però, avanzare l'ipotesi che se fossero stati disposti dei dispositivi di arresto automatico della linea per non regolare centratura della lamiera o misure volte a fronteggiare il problema dei nastri irregolari, si sarebbe probabilmente evitata -o, quantomeno, limitata- la produzione di scintille da strusciamento; si rammenta, inoltre, che la lampadina che avrebbe dovuto segnalare lo strusciamento del nastro non era funzionante al momento dell'incidente, e rappresentava comunque un sistema inefficace (*"non serviva a niente… non andava proprio bene"*, testimonianza di B., Responsabile operativi manutenzione e coordinatore dei 4 capiturno manutenzione fino a giugno 2007); si coglie l'occasione per richiamare le carenze, sopra indicate, concernenti gli estintori a disposizione del personale di tutto lo stabilimento, nonché la maggiore protezione di cui avrebbero goduto gli addetti se fossero stati dotati di estintori a lunga gittata.

[290] Si rammenta che nella relazione del 16 marzo 2007 si raccomandava l'installazione di un sistema di protezione antincendio automatico *"mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio"* di Terni, mentre quella del 26 giugno 2007 riportava la medesima indicazione relativamente al sito di Torino, quella del 31 luglio 2007 raccomandava nuovamente *"l'installazione di un sistema di spegnimento automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l'APL 5 di Torino"*. Come evidenzia M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit., le due relazioni da ultime citate evidenziavano il rischio incendio

-in particolare, secondo le indicazioni tecniche provenienti dal WGS e con l'esplicita previsione di installare dei sistemi automatici di rilevazione e spegnimento proprio sulle linee di ricottura e decapaggio[291]-, su cui ci si è soffermati *supra*, nonché il precedente incendio di Krefeld, seguito dalla ricostruzione delle linee dotandole di impianti *sprinkler* prima non presenti, e la qualificazione della linea 5 come *"non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS"* nella richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi del 05/10/2007. In punto previsione dell'evento, l'organo giudicante ha ritenuto di poter desumere la rappresentazione degli eventi "incendio" ed "infortunio anche mortale" dalla conoscenza dell'imputato circa i segnali d'allarme appena indicati[292]; l'Assise torinese ha impiegato l'attributo *"concreta"* accanto al termine *"possibilità"*, aderendo ad una delle impostazioni di cui si rileveranno le criticità nel secondo capitolo del presente lavoro.

Intendendo focalizzare l'attenzione sulla *"epocale"* condanna a per incendio ed omicidio a titolo di dolo eventuale pronunciata nei confronti dell'Amministratore Delegato, si prenderanno ora in considerazione i singoli elementi da cui il giudice torinese ha ritenuto di poter trarre la prova della previsione ed accettazione *del rischio* dell'evento[293].

---

nelle zone degli aspi avvolgitori e svolgitori e nelle sezioni di entrata e di uscita, nonché l'assenza di *sprinkler* in tali punti; emblematica è la segnalazione per cui *"le sezioni d'entrata e d'uscita"* erano *"munite di sistemi di movimentazione idraulica"* ed erano *"prive di protezione a sprinkler"*.

[291] Si tratta della decisione del Comitato Esecutivo della TK Stainless, illustrata nel *meeting* di Krickenbeck del 17/02/2007e richiamata al punto 4) contestato dalla Procura della Repubblica.

[292] Circa la corrispondenza tra l'evento rappresentato e quello effettivamente verificatosi, la Corte evidenzia che essi devono presentare *"delle analogie e delle somiglianze "fondamentali""*; analogamente, si vedano le considerazioni *infra* effettuate, nel secondo capitolo del lavoro; circa la non anomalia e la non eccezionalità degli eventi verificatisi la notte del 6 dicembre, si rimanda nuovamente a quanto già detto.

[293] Per l'analisi dettagliata di ogni elemento conosciuto da ognuno degli altri imputati, in relazione ai quali il giudicante ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della colpa cosciente, nonché della misura in cui venne ritenuto integrato il profilo rappresentativo per ciascuno di essi, si rimanda all'ampia motivazione della sentenza; si tratta sostanzialmente di tutti gli elementi finora esposti nel presente scritto. In sintesi, si segnala che l'Assise torinese ritenne sussistente la *"piena e diretta"* conoscenza delle condizioni del sito da parte degli imputati S.R. e C.C., del rischio in cui lo stabilimento versava e della possibilità degli stessi, in funzione di tali conoscenze, di rappresentarsi l'eventualità *"del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 5"*; la condotta loro contestata venne qualificata come omissiva e colpevole, *"in forza della posizione di garanzia da ciascuno di loro ricoperta [...] nonostante la previsione dell'evento"*; non si ravvisano approfondimenti circa l'accettazione del rischio -o, come si suggerirà ampiamente *infra*, dell'evento-, se non per l'indagine effettuata circa la ragionevolezza della speranza nella non verificazione dell'evento da essi nutrita, ricondotta alla posizione aziendale degli stessi, dipendente *in toto* da Terni, sia per il profilo gerarchico, sia per quello tecnico; come afferma la Corte, può ritenersi che *"entrambi confidassero sul fatto che le scelte e le decisioni dei dirigenti tecnici di Terni e dei vertici di TK AST in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto"*.

L'indagine della Corte si è soffermata, in particolare, sulla piena consapevolezza dell'imputato circa le ragioni e le finalità dello stanziamento straordinario proveniente dalla casa madre: l'Amministratore Delegato, infatti, partecipò al *meeting* di Krickenbeck, dove vennero illustrate linee guida ed obiettivi della TK Stainless a riguardo della prevenzione incendi; nella medesima occasione furono illustrate le misure in adozione presso il sito di Krefeld in occasione della ricostruzione delle linee, tra cui un sistema *sprinkler*. A riguardo di quest'ultima questione, il profilo rappresentativo dell'imputato si riempie notevolmente di contenuto -per lo meno, in relazione all'evento incendio- quando si viene a conoscenza di una e-mail inviata dallo stesso (tramite la propria segretaria) a M.D. e Pe.Ma., contenente anche lo schema della ricostruzione delle linee di Krefeld, dove si richiede se esso si potesse *"applicare al nostro fire prevention"*; una seconda comunicazione, risalente al 2 marzo 2007 ed ugualmente eloquente, proviene dall'imputato ed è diretta alla propria segretaria, affinché ella la trasmettesse ad He.: essa contiene dei lucidi che indicano le *"questioni incendi"* per il solo impianto ternano. Questi ultimi concernono il profilo prevenzionistico, i *"vigili del fuoco dell'azienda"*, i dati statistici, le attività antincendio svolte dall'anno 2004 al 2006; il sito torinese compare solamente in relazione alle attività future (dal 2006 al 2008), al fine di ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Al riguardo, emerge un dato di particolare rilevanza, rappresentato dallo stanziamento di 4 milioni e 100.000 euro, destinato all'attività di *fire prevention*, proprio per il sito torinese; il denaro avrebbe dovuto essere impiegato nel biennio 2006/2007 e 2007/2008. Da ciò possono trarsi diverse conclusioni: innanzitutto che l'imputato, destinando tale somma agli interventi torinesi, fosse quanto mai consapevole della necessità degli stessi, nonché della situazione di pericolo che avrebbe potuto ingenerarsi in caso di mancata attuazione degli interventi; in secondo luogo, suppone la

---

L'imputato M.D. era, a sua, volta, a conoscenza della situazione in cui versava il sito produttivo; l'organo giudicante si sofferma in particolar modo sulla competenza tecnica dello stesso, che, unita alle conoscenze di cui la Corte lo ritiene in possesso circa le condizioni dello stabilimento, lo poneva nella condizione di rappresentarsi la verificazione di incendi ed infortuni anche mortali sulla Linea 5. Come per S.R. e C.C., l'indagine circa il profilo volitivo del dolo si limita alla qualificazione della speranza del reo come *"ragionevole"*, dovuta alla sua sottoposizione rispetto alle decisioni dei tre membri del *board*; in altre parole, appare credibile -agli occhi della Corte- che egli confidasse nell'impedimento dell'evento (incendio e verificazione di infortunio, anche mortale) attraverso le decisioni dei vertici della TK AST. Infine, circa gli imputati P.G. e P.M., i quali rivestivano -come detto- la posizione di garanzia di datori di lavoro, l'Assise torinese ritenne sussistente la previsione degli eventi incendio ed infortunio anche mortale sulla Linea 5 e qualificò come ragionevole la speranza di non verificazione dell'evento, ritenendola fondata sull'affidamento *"all'esperienza e alla professionalità, in materia di produzione come di sicurezza sul lavoro, di E.H."*; detto altrimenti, essi confidavano *"sul fatto che le proposte operative ed il "controllo" esercitato da E.H. in qualche modo evitassero il verificarsi dell'evento previsto."*.

Corte, che proprio la necessità di destinare tale somma ad un sito destinato a cessare l'attività abbia indotto l'imputato a decidere *"di dare corso alla già stabilita (dal 2005 […]) decisione di "dismettere" quello stabilimento"*. I medesimi lucidi riportano, inoltre, le probabilità statistiche con cui determinati fattori possono generare un incendio: eloquente è il dato per cui la più alta percentuale è riferita allo *"sporco"*, mentre la terza per importanza è la *"presenza di olio"*[294]. Sempre circa il profilo conoscitivo dei segnali d'allarme e rappresentativo dell'evento incendio, è necessario segnalare che in seguito all'incontro di Krickenbeck E.H. comunicò ai propri sottoposti non solo lo schema ricostruttivo delle linee tedesche, ma anche *"l'importanza"* e *"l'urgenza"* degli interventi antincendio, qualificati dalla capogruppo come una *"priorità assoluta"* ed uno *"dei progetti più importanti attualmente in corso all'interno del […] gruppo"*; da uno scambio di mail tra E.H., M.D., e Pe.Ma. risalente al 5 marzo 2007, riportato nella decisione, emerge che l'Amministratore Delegato desiderava che i tecnici della TK AST esaminassero al più presto le misure predisposte a Krefeld con la ricostruzione delle linee, in coerenza con la celere attivazione richiesta dalla capogruppo. Al 28/03/2007 risale una mail proveniente da Re.P. e destinata ad E.H. dove venivano specificamente indicate le attività in programma per la prevenzione incendi nella TK AST; l'importanza attribuita alla *fire prevention* in tale documento emerge con evidenza, essendo stanziati per il periodo 2006/2007 9,1 milioni di euro, in luogo degli 8 milioni indicati dalla casa madre. Focalizzando l'attenzione sul solo sito torinese, però, può notarsi che il *budget* destinato alla prevenzione incendi equivale alla minore cifra di 1,5 milioni di euro, senza ulteriori specificazioni[295]; appena 5 giorni dopo, nella lista dei progetti e degli investimenti lo stanziamento per Torino non è più riferito al periodo 2006/2007, bensì a quello successivo. Risale al 4 ottobre 2007 l'ultima tappa di quel procedimento che ha portato alla vanificazione di ogni investimento in materia di *fire prevention* destinato allo stabilimento torinese, ed in cui la Corte d'Assise ritiene di poter ravvisare l'integrazione del profilo volitivo del dolo eventuale; a tale data, infatti, risale il piano di investimenti relativo al periodo 2007/2008, nel quale, anziché essere indicati -come avrebbero dovuto- gli stanziamenti per il sito di Torino,

---

[294] La percentuale relativa alla sporcizia è pari al 25,8%, mentre quella concernente l'olio equivale al 19,35%; l'organo giudicante, sommando i due dati, conclude che le due cause principali che originarono l'incidente del 6 dicembre rappresentavano, statisticamente, i fattori che causano un incendio negli stabilimenti nel 45,15% dei casi. Il dato avrebbe dovuto destare l'attenzione dell'imputato, in particolar modo in ragione della conoscenza che egli possedeva delle condizioni del sito torinese; sul punto, si veda *infra*.

[295] A riguardo dello stabilimento ternano, la destinazione del *budget* antincendio prevedeva, invece, la dettagliata elencazione delle misure da adottarsi.

si legge che un *budget* equivalente a 800.000 euro veniva destinato alla *"zona fredda PIX"* per la *"linea di ricottura e decapaggio n.5" "from"* Torino[296]. Ciò significa che l'investimento sulla Linea 5 sarebbe stato effettuato solo in un momento successivo al trasferimento della stessa da Torino a Terni; tale decisione fu assunta dall'Amministratore Delegato E.H., in accordo con l'imputato M.D.[297]. Il punto ha generato numerose e complesse problematiche a riguardo dell'integrazione del reato di cui all'art.437 c.p., che continuano ad essere oggetto di discussione anche nel giudizio di appello successivo all'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite[298].

---

[296] Un campanello d'allarme particolarmente significativo emerge, però, dalla lettura della relazione di M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio ThyssenKrupp*, cit., relativamente al dichiarante A.B., ingegnere presso la compagnia assicuratrice AXA; lo stesso ha infatti affermato che già il giorno 4 luglio 2007, in occasione di un *meeting* a Terni, gli venne comunicato che *"era previsto lo spostamento delle linee da Torino a Terni e che gli interventi relativi alle raccomandazioni dell'assicurazione sarebbero stati considerati in occasione di tale trasferimento"*; ciò fa sorgere per lo meno il sospetto che la decisione di non destinare alcunché in interventi preventivi nel polo torinese non risalga al 4 ottobre 2007, bensì ad almeno 3 mesi prima, il che aggraverebbe ulteriormente la posizione degli imputati, con particolari conseguenze per ciò che concerne l'elemento soggettivo che sorregge l'art.437 c.p., affrontato tra poco.

[297] Sebbene, infatti, le decisioni venissero prese collegialmente dai tre membri del *board*, è appurato che *"l'impulso propositivo"* in materia di prevenzione incendi provenisse da E.H.

[298] Il riferimento è a quanto sollevato dai difensori nell'udienza tenutasi il giorno 28 maggio 2015 davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Torino, in veste di giudice del rinvio. Sebbene i profili concernenti l'applicazione dell'art.437 alla vicenda in parola non siano suscettibili di modificazioni, non smettono di essere oggetto di rilievi da parte della difesa; se ben si è intesa la questione, l'elemento soggettivo doloso relativo all'art.437 venne ritenuto sussistente proprio in ragione della decisione di non investire nulla in prevenzione antincendio nel sito torinese. La questione fu posta dinnanzi al giudice d'Appello, che la respinse evidenziando come la strategia di E.H. di disporre lo slittamento degli investimenti iniziò già nel mese di febbraio 2007, e che i fondi avrebbero potuto essere investiti in interventi di *"protezione primaria"*, di più rapida e facile realizzazione rispetto allo *sprinkler*, come venne fatto a Terni (con l'espressione *"protezione primaria"* o *"prevenzione primaria"*, l'assise d'appello torinese indica l'attività prevenzionistica effettuabile attraverso *"personale formato, pulizia sistematica, manutenzione accurata degli impianti, mezzi di allarme e spegnimento adeguati"*; per un esempio delle misure da ultimo indicate, non potendosi indicare lo *sprinkler* proprio per i lunghi tempi di realizzazione, si pensi agli estintori a lunga gittata o, comunque, a manichette anticendio o autobotti in corretto stato di manutenzione -non come quelle, emerse dalle testimonianze, presenti sulla Linea 5 nel dicembre del 2007). Il punto venne sottoposto anche alle Sezioni Unite, le quali ritennero condivisibile l'assunto secondo cui, se anche si fosse dato l'avvio alla costruzione del sistema *sprinkler*, esso non sarebbe comunque stato completato e non avrebbe, perciò, evitato l'evento del 6 dicembre (si presume che la data di riferimento sia quella del 4 ottobre 2007, quando lo stanziamento venne posto nel nulla; si rammenta che già in data 02/04 l'investimento fu rinviato: non è impossibile ravvisare anche in tale condotta l'integrazione di una omissione dolosa di cautele, scientemente non attuate); ne discende la non applicabilità del comma secondo dell'art.437 c.p., per insussistenza del nesso di causa tra tale omissione e l'evento del 6 dicembre; sul punto, non è mancata la proposta dei difensori di porre nel nulla l'applicazione, altresì, del primo comma di tale articolo, ritenendo che, posti i tempi di realizzazione dello *sprinkler*, nemmeno l'omissione dolosa di cautele sarebbe stata integrata; la proposta si pone, peraltro, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo cui il reato di

L'Amministratore Delegato aveva, poi, approfondita conoscenza dell'incendio di Krefeld del 2006 (fu E.H., infatti, ad informare gli altri due membri del *board* dell'avvenimento), nonché della conseguente centralità che assunse la prevenzione degli incendi per la capogruppo, dello stanziamento straordinario *ad hoc*, dei progetti ricostruttivi delle linee tedesche, della qualificazione come *"miracolo"* dell'assenza di morti e feriti in occasione del rogo in Germania.

L'imputato era indubbiamente a conoscenza della questione "innalzamento franchigie" relative alle linee di ricottura e decapaggio: ne sono la prova la mail di K., che esponeva le mutate condizioni del rapporto con gli assicuratori, il verbale del *board* del 24/11/2006, dove veniva affrontato l'argomento, le tre relazioni provenienti dagli ing. A.B. e U.W.; lo stesso imputato, nel proprio esame, lo ha confermato. Egli era, inoltre, a conoscenza del documento *"richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi"*, nel quale veniva anche indicato il progetto di migliorare l'attrezzatura antincendio ed in cui erano

---

cui all'art.437 c.p. sarebbe integrato in presenza della *"semplice consapevolezza e accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari"*. Ci si permette di fornire una differente ricostruzione: innanzitutto, è necessario statuire se l'omissione di misure prevenzionistiche, a prescindere dalla decisione del 4 ottobre 2007 di non destinare gli investimenti a tale finalità, è qualificabile come dolosa (437 c.p.) o colposa (451 c.p.); nel caso in cui si ritenesse dolosa, la questione che ora si illustrerà perderà di rilevanza, applicandosi senz'altro l'art.437 c.p. Nell'ipotesi in cui sia qualificabile come colposa, il momento del rinvio degli investimenti assume un'importanza cruciale nell'integrazione del reato di omissione dolosa di cautele, rappresentando la consapevole decisione di non disporre le stesse, pur nella conoscenza della loro destinazione alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro. Ciò premesso, si suggerisce di approfondire la questione delle misure di protezione a cui lo stanziamento rinviato -e, di fatto, posto nel nulla- era destinato: sebbene il dispositivo *sprinkler* sia stato costantemente citato all'interno dell'intera vicenda quale misura che avrebbe potuto impedire l'evento, non è affatto escluso che gli stanziamenti rinviati potessero essere impiegati per disporre misure differenti, quali le guaine antifiamma o l'olio idraulico sintetico. Nel caso in cui risultasse che gli stanziamenti erano destinati esclusivamente allo *sprinkler*, sarebbe comunque rinvenibile un profilo di rimproverabilità circa tale opzione, essendo noti i lunghi tempi che la realizzazione di tale sistema può richiedere: in altre parole, non pare chiara la ragione per cui lo stanziamento avrebbe dovuto essere destinato esclusivamente ad un dispositivo molto costoso, dai lunghi tempi di realizzazione e non, sostanzialmente, completabile prima della chiusura del sito, posto che nel panorama della scienza e della tecnica sono disponibili altre misure, quali le due citate, presumibilmente di più rapida realizzazione. Se, invece, risultasse che all'interno della destinazione dei fondi per la messa in sicurezza possono rientrare le dette misure, la scelta di rinviare l'investimento a data successiva al trasferimento a Terni consentirebbe di ritenere integrato il reato di omissione dolosa di cautele nonostante i lunghi tempi di realizzazione dello *sprinkler*, essendo posta nel nulla la predisposizione di misure che sarebbero state suscettibili di realizzazione prima della chiusura del sito e, forse, in un lasso di tempo compreso tra il 4 ottobre 2007, quando si decise di annullare l'investimento per Torino (se non addirittura il 3 marzo), ed il 6 dicembre 2007, data in cui, se nel circuito l'olio fosse stato sintetico o le tubazioni protette da guaine antifiamma, l'evento *flash fire* -e conseguente morte- si sarebbe con sostanziale certezza evitato.

indicate, al primo posto tra gli oggetti di protezione di tali misure, le persone. Spostando l'attenzione sul periodo estivo precedente l'incidente mortale, due sono gli avvenimenti che meritano di essere rammentati: nel mese di luglio, sul sito internet dell'impresa comparve l'articolo *"Prevenire è meglio che spegnere"*, della cui conoscenza da parte dell'Amministratore Delegato la Corte pare certa; il mese successivo, durante la riunione del 28 agosto del *board*, fu E.H. ad affermare che *"Recentemente ci sono stati diversi incidenti nell'area di TKL-AST"* e che *"C'è una forte necessità (un forte bisogno)di migliorare la sicurezza sul lavoro di AST"*.

Arretrando nel tempo, l'organo giudicante si è soffermato sull'incendio che si verificò proprio nel sito torinese nel 2002, ritenendo che E.H. fosse sicuramente a conoscenza dello stesso, nonché della conseguente sentenza di condanna, emessa in data 10/05/2004[299]; inoltre, l'imputato ricopriva già la carica di consigliere delegato nel mese di marzo 2005, quando venne statuita la -*supra* illustrata- formale soppressione del *board*.

Sembra fuor di dubbio che egli sapesse che lo stabilimento torinese era privo del certificato antincendio, nonché degli interventi la cui attuazione era condizione necessaria per il conseguimento dello stesso; parimenti, l'imputato era al corrente che il sito rientrava tra le imprese a *"rischio di incidente rilevante"*.

L'Amministratore Delegato era, inoltre, a conoscenza delle condizioni di degrado igienico e manutentivo in cui versava lo stabilimento, oltre ad essere al corrente di ogni altro aspetto, dalla tipologia e volume delle lavorazioni alla diminuzione quantitativa e qualitativa del personale, dagli impianti presenti nel sito ed il processo produttivo in cui erano impiegati alle carenti misure preventive ivi predisposte, dalla frequenza con cui si innescavano i focolai alla insufficiente opera di formazione ed informazione dei lavoratori: per richiamare le parole della Corte, *"tutto il quadro"* concernente le condizioni dello stabilimento *"era conosciuto da E.H. in tempo reale, in ogni particolare; tutte le omissioni costituenti specifica violazione della normativa antinfortunistica [...] erano -di fatto- conosciute da E.H."*. Egli disponeva di tali informazioni grazie alle visite effettuate, in prima persona ed una o due volte al mese circa, nel sito produttivo; la frequentazione si mantenne costante dal momento dell'assunzione della carica, nel marzo 2005, al mese di settembre 2007, ed era accompagnata da colloqui con

[299] L'Assise torinese ha specificato che all'interno della decisione comparivano dei rilievi avverso il piano di emergenza in allora vigente e la *"carenza di impianti collettivi di protezione antincendio"*, di cui E.H., perciò, poteva essere a conoscenza.

il Direttore di stabilimento ed i collaboratori di quest'ultimo[300]; quotidianamente, poi, aveva luogo una telefonata con lo stesso, *"sempre avente ad oggetto lo stabilimento di Torino"*; ogni dubbio sul punto è fugato quando ad ammetterlo è lo stesso imputato, che afferma di aver cercato *"sempre personalmente di verificare la situazione dei fatti"*. Anche supponendo che in occasione delle visite dell'Amministratore Delegato i luoghi venissero sottoposti ad una qualche pulizia da parte degli addetti, non sembra condivisibile l'opinione secondo cui ciò impediva all'imputato di percepire correttamente le condizioni in cui il sito versava, per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, non sembra che qualche operazione di pulizia e/o manutenzione potesse modificare significativamente lo stato dei luoghi, posto che nemmeno l'attività straordinaria eseguita da professionisti del settore in seguito all'incendio del 6 dicembre è stata capace di migliorare il sito sotto tale profilo; in secondo luogo, è stato richiamato dal giudice il criterio *"personologico"*[301]: posti la preparazione, gli studi, le competenze e l'esperienza di E.H. nel settore dell'acciaio, dallo stesso confermate, sembra di potersi affermare che non solo egli fosse in grado di comprendere le reali condizioni del sito attraverso le sue visite, sebbene edulcorate da qualche intervento di pulizia *ad hoc*, ma che addirittura, anche senza vedere di persona lo stabilimento, potesse conoscerle a partire dai dati in suo possesso circa gli esigui -ed in decrescita- investimenti in materia di pulizia e manutenzione, disponibilità di personale, soprattutto qualificato, attività di formazione ed informazione dello stesso e gli specularmente cospicui consumi di materiale estinguente e di olio idraulico[302].

Sempre sotto il profilo personologico, l'Assise torinese ha definito il livello di competenza e professionalità dell'imputato come *"neppure paragonabile"* a quello, di gran

---

[300] L'interruzione delle visite mensili di E.H. nello stabilimento torinese sembra fugacemente messa in relazione, dal giudicante, con la già illustrata *willful blindness*; la Corte, infatti, afferma che la focalizzazione dell'Amministratore Delegato esclusivamente sul profilo produttivo, trascurando quello della sicurezza, accompagnata dalla circostanza per cui lo stesso vide per l'ultima volta il sito produttivo in settembre, non può affatto comportare un *""alleggerimento delle sue responsabilità"*, anche perché *"egli non poteva liberarsi di quest'ultima "voltando lo sguardo altrove""*.

[301] Come lo definiscono C.Maggiore, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per il "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, cit., p.70, e S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, cit., p.1386.

[302] Che E.H. disponesse di tali informazioni è, infatti, ritenuto provato dalla Corte. Il profilo delle pulizie straordinarie e di come le stesse abbiano potuto deviare la percezione dell'Amministratore Delegato, con conseguenti ripercussioni sull'elemento psicologico dello stesso, è evidenziato dal giudice di legittimità; il punto è affrontato *infra*, in relazione ai rilievi mossi dal giudice d'Appello e da quello di legittimità avverso la ricostruzione della ragionevole speranza del reo.

lunga inferiore, dei collaboratori S.R. e C.C., ed ha rammentato la grande attenzione che egli prestava al tema della pulizia nel sito ternano, tanto da arrivare a rimproverare un dipendente, aneddoto citato *supra*, per aver lasciato un bicchierino a terra. Il dato risulta aggravato dal confronto che si presentava inevitabilmente di fronte all'Amministratore Delegato tra le condizioni di Terni e quelle di Torino, nonché tra gli investimenti complessivi effettuati e programmati in ciascuno dei due poli, ingenti nel primo, inconsistenti nel secondo[303]. L'alto livello di preparazione dell'Amministratore Delegato è confermato dall'imputato stesso in sede di esame, dove egli afferma di avere studiato economia tecnica dei materiali grezzi al politecnico di Hagen, *"centro per l'acciaieria in Germania"*, e di aver acquisito una formazione anche legale in tale ambito; in seguito, egli seguì un percorso formativo supplementare in economia nel medesimo polo universitario, iniziò a prestare servizio presso la ThyssenKrupp nel 1990, seguì un obbligo formativo ed effettuò *"diverse esperienze presso Duisburg"*; specializzatosi negli ultimi anni nell'ambito del management, egli ha affermato di conoscere le tecnologie di prevenzione *"a grandi linee"*, non dettagliatamente. Sempre delineando la personalità dell'imputato, il giudicante lo qualificò -in funzione di numerose testimonianze- come *"persona preparata, determinata, competente, scrupolosa"*, con *"sensibilità"*, *"incisività"* e *"severità"* nella materia antinfortunistica e particolarmente attento alla pulizia dei luoghi di lavoro. I risultati dell'indagine personologica hanno portato il giudicante a ritenere quanto mai riprovevole la condotta dell'imputato, connotando negativamente uno di quegli indici che, tipicamente, si sono qualificati come ambivalenti nella prima parte del presente lavoro; chiave di volta dei giudizi di primo grado e di appello, l'attenta analisi della personalità di E.H. si è rivelata un elemento in grado di spostare significativamente l'ago della bilancia in favore della qualificazione dell'elemento soggettivo come doloso o, al contrario, colposo. Al contempo, si tratta di un profilo che interseca tanto il profilo della rappresentazione, quanto quello della volizione dell'evento, e costituisce, nell'opinione di parte della dottrina, uno dei punti deboli della ricostruzione conclusiva a cui giungerà la Corte d'Assise torinese; a riguardo della previsione dell'evento, non è difficile concludere che, poste le conoscenze del reo circa tutti i segnali d'allarme segnalati nella trattazione, l'alta professionalità e competenza dello stesso hanno, con ogni probabilità, consentito allo stesso di rappresentarsi la verificazione dell'evento incendio; ci si permette di

[303] La conseguenza è quella, più volte citata, di un *"deficit di sicurezza, soprattutto per il rischio incendio -che [...] si era verificato più lentamente sino alla primavera del 2007, per poi precipitare dall'estate e nel periodo immediatamente precedente l'incendio del 6/12/2007"*.

segnalare che, invece, non è chiaro in che misura possa qualificarsi come sussistente la rappresentazione dell'evento morte di sette lavoratori; gli elementi maggiormente indicativi potrebbero, forse, ravvisarsi nella conoscenza dell'incendio di Krefeld, *"miracolosamente"* non mortale, della dinamica dell'evento *flash fire* in sé considerato e della pericolosità insita in ogni incendio, della cui periodica verificazione presso la Linea 5 l'imputato era consapevole, sempre alla luce dell'alta professionalità e competenza dello stesso. Sul punto, però, non sembra di potersi ravvisare una pregnante indagine della Corte d'Assise, che si limita ad indicare l'incendio e l'infortunio, anche mortale, unitariamente considerati, quali eventi previsti e -come si vedrà- il cui *rischio* venne accettato.

Proprio in relazione all'accettazione del rischio -o dell'evento- di incendio ed infortunio anche mortale, filtrato attraverso il criterio personologico, il quadro si complica ulteriormente e comporta l'emersione di quella natura bifronte che caratterizza la spiccata competenza dell'agente in determinati ambiti; sul punto, si rimanda a quanto esposto *infra*, in relazione all'accettazione del rischio da parte di E.H.

L'attività di monitoraggio della situazione incendi a Terni è già stata indicata; per un utile confronto tra l'attenzione di E.H. a tale tema nei due stabilimenti, si rammenta che nel polo ternano l'imputato si riuniva una volta al mese con i propri tecnici, *"per "monitorare" la situazione incendi in quello stabilimento"*, mentre riteneva sufficiente, circa il sito torinese, ricevere notizie da S.R. circa i più grandi incendi ivi verificatisi. Oltre ad evidenziare la diversità di trattamento riservata ai due stabilimenti, quanto rammentato presenta, comunque, un risvolto allarmante, perché, anche limitando E.H. la propria attenzione agli incendi di maggiori dimensioni, egli deve necessariamente essere venuto a sapere dei tre, grandi, incendi avvenuti sulla Linea 5 nell'anno e mezzo precedente l'incidente mortale; il punto viene considerato dal giudicante un elemento *"sufficiente per E.H. a "rappresentarsi" la concreta possibilità del verificarsi dell'evento"*.

In punto riduzione del personale dal punto di vista numerico e qualitativo, nonché in ambito di formazione ed informazione dei dipendenti, si rammenta il *"continuo contatto"* che intercorreva tra il responsabile del personale, Fe.Ar., e l'Amministratore Delegato.

Un ulteriore campanello d'allarme indicativo della consapevolezza della centralità dell'attività di *fire prevention* all'interno della TK AST, ed, in particolare, nella persona di E.H., è rappresentata da un progetto da essa elaborato ed approvato dalla casa madre, nel

quale venne contemplata la creazione della figura del Manager del Rischio Tecnico presso la TKL -ossia, la capogruppo- e di Ingegneri del Rischio in ogni sito produttivo.

Per ciò che concerne la disciplina internazionale di riferimento, relativa alle misure antincendio ed ai fenomeni che vanno fronteggiati durante le lavorazioni come quelle che erano effettuate negli stabilimenti ThyssenKrupp, è lo stesso imputato ad affermare, durante l'esame a cui fu sottoposto, di conoscere ed *"utilizzare"* tali norme; la Corte ha rammentato, in particolare, la puntuale descrizione del fenomeno *flash fire* operata dal colosso assicurativo F.M.Global nella raccomandazione 7-98[304].

23 – Il profilo volitivo del dolo eventuale in relazione all'Amministratore Delegato

Ciò che caratterizza la posizione dell'imputato E.H. consiste però, come è noto, nel rimprovero di avere *"accettato il rischio"* del verificarsi degli eventi della notte del 6 dicembre. A fini ricostruttivi e decisori l'organo giudicante ha riportato, all'interno della motivazione, un ampio stralcio della decisione Cass.Pen. (Sez.I) sent.10411/2011, più volte citata nel presente scritto, qualificandola come la *"traccia"* a cui ispirarsi nella ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo eventuale; si tratta, invero, della riproposizione di quel sistema che configura il dolo eventuale come rappresentazione ed accettazione della *"concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria"*; la sentenza 10411/2011 prosegue richiamando l'accettazione del rischio di verificazione dell'evento, rappresentato come probabile, per concludere richiamando l'azione -*rectius*, la tenuta della condotta- *"anche a costo"* di realizzarlo[305]. Come nelle più classiche esposizioni, la decisione del giudice di

[304] La raccomandazione in parola è disponibile in lingua inglese in www.fmglobal.com, con l'intitolazione *"Understanding the Benefit – FM Approved Spray Fire Shields"*; si tratta di una norma volta a proteggere non il personale, ma i beni materiali funzionali alla produzione; quest'ultimo punto, peraltro, non riveste particolare importanza, descrivendo la raccomandazione un fenomeno che può cagionare la morte dei dipendenti che si trovino nei pressi del *flash fire* e che deve essere preso in considerazione dai garanti della sicurezza dei lavoratori, indipendentemente dalla limitata finalità della disposizione.

[305] La giustapposizione di differenti criteri, apparentemente simili ma che, invero, generano un quadro nebuloso, rappresenta quel *"sincretismo additivo"* a cui si è già fatto riferimento; è proprio in riferimento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., che G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., p.4, impiega tale espressione. All'interno di tale decisione, proprio nello stralcio riportato nella sentenza della Corte d'Assise torinese,

legittimità passa poi a delineare la figura della colpa cosciente introducendo, accanto alla rappresentazione dell'evento, l'esclusione della verificazione dello stesso, in funzione della convinzione o della ragionevole speranza di evitarlo grazie ad abilità personale o altri fattori; poco dopo -a parere di chi scrive, contraddicendosi- si legge, però, che la previsione deve sussistere al momento della condotta, e *"non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione"*; in seguito viene citato il dubbio, elemento particolarmente problematico ed *infra* sviscerato, identificando la rimozione dello stesso con la controprevisione, per richiamare, inoltre, la non coincidenza tra dubbio e dolo e tra accettazione del rischio e condotta in assenza di controprevisione; poco sotto, si richiede che la rimozione del dubbio, per escludersi il dolo eventuale, abbia *"un'obiettiva base di serietà"* e che *"il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato"*. Infine, non mancano richiami all'accettazione del fatto e alla tenuta della condotta anche in caso di certezza dell'evento -si tratta della formula di Frank-, per concludere con l'esposizione della teoria del bilanciamento e la necessità di accettazione del danno[306].

Procedendo con ordine, è opportuno rammentare che le condotte avverso le quali l'organo giudicante muove i suoi rilievi sono rappresentate dal rinvio degli investimenti ad un momento successivo al trasferimento degli impianti da Terni a Torino e dalla prosecuzione della produzione; l'esame delle ragioni per cui tali scelte siano state effettuate dal reo deve necessariamente tenere conto di due pilastri, costituiti dalla consapevolezza dell'imputato circa tutte le criticità che caratterizzavano lo stabilimento e dai risultati emersi a seguito dell'indagine personologica. Non è semplice comprendere, infatti, la ragione per cui un soggetto preparato ed esperto, consapevole della situazione di rischio che era venuta a crearsi nei luoghi di lavoro di cui era responsabile e delle possibili conseguenze che essa poteva generare, abbia potuto decidere di non destinare alcuna somma ai fini prevenzionistici nello

---

compare altresì, giustapposta ad altre formule e criteri, l'indicazione della formula di Frank; si tratta, probabilmente, di un *"espediente retorico"*, come evidenzia D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, cit., p.172; il richiamo alla formula di Frank appare *"meramente evocativo"* nell'opinione di D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.12. Che la formula di Frank non ha giocato un ruolo determinante nella decisione di primo grado è posto in evidenza da F.D'Alessandro, *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, cit., p.104, e A.De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness*, cit., p.492.

[306] Si tratta, invero, di una ricostruzione che richiama la sostanziale totalità dei differenti -e, ci si permette, confliggenti- criteri che, negli anni, sono stati elaborati al fine di riempire di significato e semplificare l'identificazione del dolo eventuale; sul punto, ci si limita a richiamare i numerosi rilievi che saranno sollevati in seguito in relazione ad ognuna di tali ricostruzioni.

stabilimento, disponendo, al contrario, che la produzione proseguisse. Si tratta di un'opzione che desta sconcerto e che viene interpretata dalla Corte alla luce del principio del bilanciamento, spianando la strada a quella condanna a titolo di dolo eventuale qualificata, da più voci, come storica ed epocale[307]. L'organo giudicante è partito dall'assunto per cui, posta la personalità scrupolosa e preparata di E.H., non può essersi trattato di una scelta *"presa con leggerezza o non meditata o in modo irrazionale"*; a seguito di tale premessa, essa ha intrapreso l'indagine sulle ragioni che hanno portato l'imputato a determinarsi in tal senso. Dall'esame dell'Amministratore Delegato è emerso che la decisione di non investire nulla nel sito torinese venne concordata dallo stesso e l'imputato M.D.; la ragione è economica ed è rappresentata dalla volontà di -per usare le parole della Corte- *"non [...] sprecare somme in "infrastrutture" destinate ad essere dopo breve tempo inutilizzate"*. Scelta apparentemente razionale, trattandosi di uno stabilimento la cui dismissione era statuita da almeno due anni, essa si accompagna alla decisione di proseguire la produzione, pur in assenza dei necessari investimenti ed interventi, per i 15 mesi successivi all'annuncio ufficiale della chiusura del sito[308]. Le due condotte contestate all'imputato sono, quindi, strettamente connesse a due obiettivi perseguiti dallo stesso, entrambi di natura economica: il risparmio di denaro, ottenuto evitando di investire in prevenzione, ed il perdurante guadagno, rappresentato dalla prosecuzione della produzione. L'organo giudicante applica, quindi, la teoria del bilanciamento ad un caso concreto: risolta la questione circa la previsione dell'evento "incendio o infortunio anche mortale", essa ha affermato che l'imputato rivolse la propria volontà verso quei due obiettivi, agendo anche a costo di cagionare l'evento[309]; rammentando tre espressioni che vengono di frequente impiegate in sede di definizione del dolo eventuale, l'Assise torinese si accinge a trarre le proprie conclusioni circa la posizione dell'Amministratore Delegato: sussisterebbe l'elemento soggettivo in analisi nel caso in cui l'agente abbia posto in essere un'azione (*rectius*, una condotta) accettando il rischio di

[307] Il concetto di bilanciamento sarà trattato in maniera maggiormente approfondita nel secondo capitolo del presente scritto.

[308] La chiusura venne, infatti, annunciata nel mese di giugno 2007; la decisione di dismettere progressivamente gli impianti, proseguendo la produzione su ogni macchinario fino al momento in cui esso fosse smontato, venne concordata da E.H., Fe. ed i sindacati, attraverso la mediazione governativa.

[309] La personalità di E.H. è, in tale sede, nuovamente richiamata dal giudicante, al fine di evidenziare la gravità e riprovevolezza della scelta effettuata.

verificazione dell'evento, rappresentato come probabile[310]. Indicati tali due profili, la Corte si è focalizzata, però, sul diverso criterio del bilanciamento, affermando che il soggetto che versa in dolo eventuale agisce anche a costo di realizzare l'evento e che il rischio[311] deve essere accettato all'esito di una deliberazione con cui l'agente *"subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro"*; i beni in gioco in tal caso sarebbero gli obiettivi economici aziendali, ritenuti prevalenti dal reo, e l'incolumità dei lavoratori, valore che a seguito del bilanciamento sarebbe risultato soccombente. Detto diversamente, nell'opinione della Corte, l'Amministratore Delegato, persona esperta, attenta e preparata, a conoscenza di tutte le criticità in cui il sito versava, non può essersi determinato in modo irrazionale: l'opzione per la prosecuzione della produzione nonostante l'assenza di investimenti in sicurezza deve essere scaturita da una deliberazione dello stesso dove la finalità economica (risparmio e perdurante guadagno) è stata perseguita anche a costo di sacrificare l'incolumità dei dipendenti[312]. Infine, il giudice di primo grado cita la necessità che il *"danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare"* per raggiungere l'obiettivo primario sia accettato, avvicinandosi alla teoria -da più voci definita preferibile, *infra*- dell'accettazione dell'evento.

24 – L'irragionevole speranza dell'Amministratore Delegato

Ultimo profilo di particolare rilievo è quello concernente la speranza e la ragionevolezza della stessa; come si è visto, la Corte non si è spinta fino a negare che ognuno dei sei imputati nutrisse, dentro di sé, la speranza che *"nulla"* accadesse, ma ha ritenuto di aderire alla corrente secondo cui tale moto interiore, al fine di impedire la configurabilità del

---

[310] Per i plurimi rilievi di cui sono suscettibili tali formulazioni si rimanda a quando esposto nella seconda parte del presente lavoro.

[311] Si sta qui analizzando la posizione espressa dalla Corte torinese in sede di motivazione del provvedimento; si riportano, perciò, le espressioni impiegate dalla stessa, tra cui compare il criterio dell'accettazione *del rischio*; sulla preferibilità dell'espressione "accettazione dell'evento" ci si pronuncerà ampiamente *infra*, trattazione a cui si rimanda.

[312] Si rimanda a quanto si dirà circa l'"intercambiabilità" tra gli eventi ed i beni oggetto di bilanciamento; in tal caso, il confronto può considerarsi effettuato dal reo tra il bene "incolumità dei dipendenti" e il "valore"/obiettivo/interesse/evento "profitto", ovvero tra quest'ultimo e l'evento "infortunio anche mortale". La Corte aggiunge che è necessario che tra il sacrificio di un bene ed il soddisfacimento dell'interesse sussista una correlazione, come si verifica nel caso in esame.

dolo eventuale, deve presentare il carattere della ragionevolezza[313]. Così, se per cinque imputati il giudicante ritenne di ravvisare una speranza ragionevole, lo stesso non può dirsi a riguardo dell'Amministratore Delegato; la Corte ha affermato, infatti, di non essere riuscita ad individuare fattore alcuno atto conferire ragionevolezza alla speranza di E.H. L'indagine si è focalizzata in particolar modo su due elementi, introdotti dall'imputato durante il proprio esame: si tratta della presenza di un impianto antincendio nel locale sotterraneo, dove era situato il serbatoio principale di olio minerale, e delle capacità dei collaboratori di Torino. Circa il primo elemento, il giudicante ha ritenuto che esso non potesse qualificare come ragionevole la speranza di E.H., perché, poste la competenza professionale e le conoscenze dello stesso circa le condizioni del sito, non pare ragionevole confidare che un solo impianto, nemmeno posto a bordo linea, possa impedire incendi e conseguenti infortuni, anche mortali, nei locali diversi da quello sotterraneo.

A riguardo del secondo punto, interviene nuovamente il criterio *personologico*: considerate *"la competenza, l'attenzione, la preparazione di E.H. anche in questa materia - delle lavorazioni in corso, della sicurezza sul lavoro, della prevenzione antincendio-"*, non può ritenersi che l'imputato abbia potuto ragionevolmente confidare[314] nelle capacità dei propri collaboratori di Torino, posto che essi non possedevano poteri decisionali autonomi, né adeguate preparazione tecnica e capacità di gestione[315]. Per tali ragioni, l'organo giudicante ha ritenuto sussistenti, in relazione all'imputato E.H., la rappresentazione dell'evento *"incendio ed infortunio, anche mortale"*, l'accettazione del rischio dello stesso e l'assenza di

---

[313] In relazione alla speranza *tout court*, si segnala un interessante rilievo avanzato da D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, cit., p.171, per cui l'affermazione di una speranza in capo ad E.H., sebbene non ragionevole, avrebbe comportato per ciò solo l'esito negativo della Formula di Frank (che, si rammenta, nella decisione di primo grado è stata solo incidentalmente citata dal giudicante); nell'opinione dell'Autore, ciò rappresenta un ulteriore indicatore dell'inadeguatezza della formula di Frank quale strumento di discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente; sul contrasto tra l'intima speranza e l'esito dell'applicazione della formula di Frank si pronuncia altresì D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.12.

[314] In altre parole, la Corte sembra affermare che l'imputato, confidando nelle competenze dei collaboratori, non si comportò in modo ragionevole: si tratta di un vero e proprio rimprovero che, se si assumesse per genuina la speranza del reo, finirebbe per condannare a titolo doloso colui che abbia riposto la propria fiducia in altri soggetti in modo superficiale. Ciò rappresenta, invero, una condotta evidentemente colposa, anziché dolosa. Si tratta del medesimo rilievo che può muoversi nei confronti del primo elemento indicato da E.H. a sostegno della propria speranza, rappresentato dall'impianto antincendio sotterraneo, e del concetto di "ragionevole speranza" in sé considerato; il tema è già stato affrontato nella prima parte del presente lavoro, a cui si rimanda.

[315] La Corte d'Assise aggiunge che ciò si rivela particolarmente irragionevole se si tiene a mente il momento della dismissione di un sito, come quello che stava attraversando il polo torinese, si presenta sempre come *"delicato"*.

una ragionevole speranza. Il punto riveste un ruolo centrale nell'intera vicenda ed è stato oggetto di rivalutazioni in sede di appello e di giudizio di legittimità; al fine di porre in evidenza le differenze tra le soluzioni a cui sono pervenuti i tre giudici, si riportano qui le conclusioni a cui sono giunte la Corte d'Assise d'Appello torinese e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite[316].

Innanzitutto, per quanto concerne il giudizio di appello, è necessario segnalare che la Corte torinese ribadì la necessità che ogni giudicante tenga conto di tutti gli elementi specifici che caratterizzano il caso concreto, indicando, come finalità di tale operazione, la ricostruzione di *"ciò che avrebbe deciso l'agente ove -diversamente dal reale- si fosse prefigurata come certa la verificazione dell'evento."*: si tratta della formula di Frank, *infra* analizzata, a cui il giudice d'appello sembra, perciò, aderire. Esso pare altresì condividere la speculare ricostruzione della colpa cosciente, enunciata da Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., richiamata in sentenza, per cui tale elemento soggettivo sarebbe configurabile nel caso in cui la rappresentazione dell'evento come certo avrebbe trattenuto l'agente dall'azione; in seguito, la Corte torinese ha focalizzato la propria attenzione sulla condotta, ritenuta sorretta da dolo eventuale, dell'automobilista che non rispetta il semaforo rosso in diversi incroci successivi, pur di riuscire a fuggire dalla Polizia che lo insegue[317]. Forniti tali pilastri ricostruttivi, il giudice d'appello è passato quindi ad evidenziare la differenza che ritiene ravvisabile tra l'ipotesi di automobilista in fuga e la vicenda concreta oggetto di giudizio: nel primo dei due casi, a detta della Corte, l'interesse perseguito (la fuga dalla Polizia) e l'evento previsto (incidente stradale, eventualmente anche mortale) non sono tra loro confliggenti, ma, anzi, l'evento lesivo rappresenterebbe il prezzo da pagare pur di riuscire a fuggire[318]; diversamente, nella vicenda ThyssenKrupp, dove l'Amministratore

[316] Peraltro, nell'opinione di D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.19, l'affermazione del dolo eventuale, nonostante il riconoscimento della sincera speranza dell'imputato, rappresenterebbe la *"principale novità"* della sentenza di primo grado.

[317] Poco dopo, la medesima Corte richiama altresì il caso di chi, con la finalità di fuggire, esploda un colpo di arma da fuoco in direzione della guardia giurata che lo insegue; su tale ipotesi -come sulla figura della colpa cosciente- ci si pronuncerà *infra*; si ritiene di anticipare che tale condotta pare possa essere altresì sorretta da dolo diretto o, addirittura, intenzionale; chiaramente, l'indagine dovrà essere quanto mai scrupolosa ed attenta, dovendo scoprire se l'evento intenzionalmente perseguito, rappresentato come certo oppure accettato nonostante l'incertezza di verificazione fosse rappresentato dalle lesioni oppure dalla morte della guardia.

[318] Si segnala che, nonostante la ricostruzione della Corte d'Appello faccia riferimento ai concetti chiave impiegati dall'impostazione fondata sulla formula di Frank, non mancano riferimenti alla teoria del bilanciamento, quale l'indicazione del *"prezzo da pagare"* appena citato ed oltre esaminato. Si coglie l'occasione per evidenziare un rilievo avanzato da G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più*

Delegato ha perseguito l'obiettivo economico[319], l'evento dannoso si pone in contrasto con la finalità perseguita: non è difficile immaginare gli ingentissimi costi che avrebbe potuto cagionare, e che ha effettivamente cagionato, l'incidente. Nello specifico, *"anche a voler estromettere qualunque considerazione circa le remore morali davanti alla previsione della morte dei propri dipendenti, rimangono danni di rilevantissima entità (dell'ordine di vari milioni di euro)"*, rappresentati dalla distruzione degli impianti, dal blocco della produzione - che per Krefeld fu di ben un anno-, dal risarcimento dei danni per le morti causate, dal danno all'immagine dell'impresa -non solo nei confronti del mercato, ma anche all'interno del gruppo societario, posti la campagna antincendio e gli stanziamenti provenienti dalla casa madre-. Nell'opinione della Corte, quindi, E.H., che con la sua condotta perseguiva l'obiettivo del risparmio, non può aver accettato un evento tanto "dispendioso"[320]. Ci si permette di richiamare, in tale contesto, una delle critiche che verranno richiamate *infra* nei confronti della formula di Frank, rappresentata dalla circostanza per cui non è escluso che, pur in presenza di dolo eventuale, la stessa dia esito positivo, trattandosi di un caso in cui la verificazione dell'evento rappresenta il fallimento del piano. In altre parole, non si ritiene che la negazione dell'obiettivo perseguito ad opera dell'evento possa sempre essere un sicuro indice di esclusione del dolo eventuale[321]. Ciò detto, la conclusione a cui è giunta la Corte

---

recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, cit., p.6, 12, secondo il quale la valutazione della personalità dell'imputato potrebbe costituire una applicazione implicita della prima formula di Frank, criticata proprio, tra le altre ragioni, per fondare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente su una *"diagnosi della personalità del reo e/o su di una valutazione delle sue inclinazioni morali"*.

[319] Come detto, si tratta del risparmio del denaro che sarebbe stato impiegato per mettere in sicurezza il sito destinato alla chiusura, insieme al profitto ottenuto continuando a produrre sulle linee in via di dismissione.

[320] È chiaro che le conseguenze economiche della vicenda sono probabilmente secondarie, rispetto alle cosiddette *"remore morali"* ed alla vicenda processuale -durata ormai più di sette anni e non ancora giunta al termine-, per l'imputato, ma avendo l'obiettivo primariamente perseguito una natura economica, è a tale profilo che la Corte rivolga la propria attenzione, al fine di evidenziare come la finalità perseguita sia stata sostanzialmente negata dalla verificazione dell'evento.

[321] Per aggiungere un ulteriore esempio a quelli *infra* forniti al fine di esemplificare dei casi in cui è possibile che sussista il dolo eventuale, nonostante l'evento integri il fallimento del piano, si richiama il *"caso dell'accattone"*, riportato da P.Astorina Marino, *Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente*, cit., pp.1575, 1576; G.De Vero, *Corso di diritto penale, Volume1*, Giappichelli, Torino, 2012, p.490; G.Di Biase, *ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, p.15, cit.; L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.185; si tratta del caso di scuola, elaborato dalla dottrina tedesca, in cui un uomo (un accattone, per alcuni un giocoliere) infligge una grave mutilazione ad un bambino, per suscitare maggiore pietà nei passanti ed ottenere maggiori guadagni con l'accattonaggio (o con le esibizioni dello stesso): nell'ipotesi in cui il bambino, a seguito della lesione, muoia, il

sembra peraltro corretta: che si applichi al caso la teoria del bilanciamento, o che la vicenda si sottoponga all'indagine volta a verificare se essa rappresenti un'ipotesi in cui l'agente si è comportato da *"scommettitore"* (*infra*), si ritiene comunque di poter affermare che l'evento, in particolare l'evento morte di sette lavoratori, non venne accettato dall'imputato.

La Corte d'Appello ha evidenziato, inoltre, un ulteriore obiettivo che l'Amministratore Delegato stava perseguendo: si tratta dell'intenzione, attestata dai documenti sequestrati, di continuare ad utilizzare gli impianti torinesi, una volta trasferiti a Terni; sebbene lo stato manutentivo degli stessi sembri negare tale intento, il giudicante ha evidenziato che sono in sequestro dei progetti concernenti *"la sistemazione e la precisa ubicazione proprio della LAF5 in un'area dismessa dello stabilimento di Terni."*. Tale obiettivo è stato qualificato come economico dal giudice d'Appello e, analogamente a quanto appena esposto, esso sarebbe stato vanificato -come, effettivamente, è stato- nel caso in cui si fosse sviluppato un incendio sulla Linea 5[322]. In seguito all'esposizione di tale ricostruzione, la Corte d'Appello torinese ha richiamato il criterio *personologico*, affermando che *"Per un imputato come Espenhahn, imprenditore esperto, abituato a ponderare le proprie decisioni nel tempo, anche confrontandosi con altri collaboratori specializzati, è impensabile che egli abbia agito in maniera tanto irrazionale."*. Infine, il giudicante si soffermò sul profilo della ragionevolezza della speranza, che ha fondato -come visto- la differenziazione dell'elemento soggettivo nella decisione di primo grado tra l'Amministratore Delegato ed i suoi collaboratori; la Corte ha posto in evidenza, analizzando la posizione di ognuno di questi ultimi, che non esistono valide motivazioni per ritenere che essi confidassero ragionevolmente -poste le conoscenze possedute circa lo stabilimento- in un improvviso cambio di indirizzo da parte di E.H., o in un intervento dello stesso, *"da solo ed efficacemente"*, volto ad attuare le misure prevenzionistiche. Anziché negare la ragionevolezza della speranza in capo ad ognuno degli imputati, però, la Corte ha spostato la propria attenzione sulla ricerca di un qualche, altro, elemento, suscettibile di conferire credibilità alla speranza degli imputati nella non verificazione dell'evento; essa lo ha individuato in due diversi fattori, che già comparivano nella decisione di primo grado: innanzitutto, i focolai sulla linea 5, in passato, erano sempre

---

piano dell'uomo fallirebbe; allo stesso modo però, non si può per ciò solo escludere che l'atto di mutilazione sia sorretto da dolo eventuale.

[322] In tal caso, infatti, il sarebbe stato l'evento "incendio" a vanificare l'intento; che la finalità sia definita come economica o sia, semplicemente, identificata con la preservazione degli impianti, può comunque affermarsi che l'evento verificatosi ha rappresentato il fallimento del piano.

stati spenti dagli addetti, sebbene attraverso mezzi inadeguati e pericolosi[323] ed, in secondo luogo, nel Piano di Emergenza e di Evacuazione gli addetti alla produzione erano indicati come *"primo fronte di intervento contro gli incendi"*. L'Amministratore Delegato e gli altri imputati, quindi, avrebbero confidato in tali fattori, ritenendo che non si sarebbero verificati *"incendi disastrosi"*; chiaramente, si tratta di un affidamento molto imprudente, ma sufficiente ad integrare un ragionevole speranza[324].

Avverso l'opinione del giudice d'Appello, secondo cui sarebbero ravvisabili delle differenze tra il caso dell'automobilista in fuga e la vicenda in esame, perché nel primo caso l'evento non è incompatibile con il fine perseguito, mentre lo è nel secondo, si levano alcune voci della dottrina; in particolare, non manca chi evidenzia che anche nel caso del fuggitivo la verificazione dell'evento comporta la negazione dell'obiettivo perseguito: se l'incidente stradale si verifica, infatti, non solo la fuga del reo verrebbe interrotta o seriamente ostacolata, ma comporterebbe l'insorgenza in capo allo stesso di ulteriori responsabilità[325].

---

[323] Invero, ci si permette di segnalare che, nell'anno e mezzo precedente all'incendio mortale, risultano essersi sviluppati tre grandi incendi sulla Linea 5: sebbene non abbiano causato la morte di alcuno -elemento che, nell'ottica del giudice d'Appello, avvalorerebbe la speranza-, essi rappresentano un campanello d'allarme per quanto concerne la capacità del personale di domare le fiamme.

[324] Tale ricostruzione pone in evidenza come il concetto di ragionevole speranza possa riempirsi di differenti significati; in particolare, sembra di potersi affermare che il giudice d'Appello sia andato alla ricerca di una "comprensibile" speranza, in luogo della speranza quasi "razionale" esaminata dalla Corte d'Assise di primo grado. Sul punto, cfr. anche P.Astorina Marino, *Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente*, cit., pp.1579 e 1585, dove, rispettivamente, si osserva che, nell'ottica della Corte d'Appello, *"non si può affermare che la speranza di Espenhahn fosse riposta in un miracolo* [come quello di Krefeld, incendio disastroso senza vittime]*, visto che, di "miracoli", fino ad allora , molti se ne erano visti accadere"* e che *"non è affatto detto che nel contesto di cui egli* [E.H.] *era partecipe i "miracoli" non fossero la misura quotidiana di una "ragionevole" speranza"*. Sul punto, cfr. anche F.D'Alessandro, *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, cit., pp.106, 107.

[325] P.Astorina Marino, *Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente*, cit., pp.1573, 1574, dove l'Autore evidenzia l'assenza di sostanziali differenze tra i due casi suggerirebbe la riemersione del *"vecchio criterio del versari in re illicita"*; analogamente F.D'Alessandro, *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, cit., pp.100, 101. Che anche il contesto in cui agiva l'Amministratore Delegato E.H. possa qualificarsi come illecito, integrando il reato di cui all'art.437 c.p., è sostenuto da D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, cit., p.172; sul punto, si rimanda alle osservazioni effettuate nella seconda parte del lavoro; in sintesi, sembra di potersi affermare che la qualificazione del contesto come lecito o illecito può variare, a seconda del punto di vista: se si prende in considerazione il tipo di attività, il contesto lavorativo in cui si cala l'attività di E.H. è inquadrabile come lecito; se ci si focalizza sulla tenuta di condotte penalmente punibili, esso apparirà illecito.

Altri, poi, si soffermano sulla ricostruzione operata dalla Corte d'Appello in relazione alla ragionevolezza della speranza: l'affidamento dell'Amministratore Delegato nell'attività di spegnimento degli incendi effettuata dal personale, infatti, può apparire tutt'altro che ragionevole, posti i lacunosi *deficit* formativi degli addetti e l'inadeguatezza dei mezzi antincendio posti a loro disposizione; parte della dottrina rileva, inoltre, un carattere di *"contraddittorietà"* nell'opinione per cui la ragionevolezza della speranza possa fondarsi *"sulla altrui violazione di regole cautelari"*[326].

Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è soffermata sul punto: non attribuendo rilevanza all'elemento della ragionevole speranza in sede definitoria (ed accertativa) del dolo eventuale, essa ha focalizzato la propria attenzione su altri due elementi, rappresentati dalla personalità del reo, unita alle linee di politica aziendale provenienti dalla capogruppo, e dagli errori percettivi che potevano essere generati nello stesso dagli interventi di pulizia *ad hoc* in vista delle visite nello stabilimento[327]. Innanzitutto, in un'ottica personologica, alla Corte non parve affatto condivisibile la tesi per cui l'Amministratore Delegato, *"importante dirigente, cui era stato affidato un ruolo di grande rilievo"*, possa avere scientemente violato le linee della radicale campagna antincendio avviata dalla casa madre, accettando la verificazione di eventi simili a quello della notte del 6 dicembre; nella stessa direzione si pongono le osservazioni di parte della dottrina, che evidenziano che E.H., *"agente razionale massimizzatore"*, non avrebbe avuto interesse alcuno per violare la politica antincendio infragruppo, opzione in sé aziendalmente infedele, nonché generatrice di conseguenze dannose per l'economia del gruppo[328].

Inoltre, il giudice di legittimità ha posto l'accento su un profilo che la Corte di primo grado ritenne di non valorizzare: se, infatti, l'Assise torinese affermò che le pulizie *ad hoc* non deviarono la percezione delle condizioni del sito, anche in ragione delle altre informazioni di cui era al corrente E.H., le Sezioni Unite hanno posto l'accento sull'*"impatto*

---

[326] Questi i rilievi offerti da A.Natale, *"Il cd. caso Thyssen: la sentenza di appello"*, cit., p.86; analogamente R.Bartoli, *Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp*, cit., pp.6,7.

[327] Le conclusioni a cui perviene il giudice di legittimità sono riportate in questa sede per chiarezza espositiva, in modo tale da rendere evidenti le differenze ricostruttive tra le decisioni di primo grado, d'appello e del giudice di legittimità.

[328] Così G.Marra, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, cit., p.436, che evidenzia che la violazione di tali linee direttrici impartite dalla *holding* sarebbe apparsa come *"irrazionale"* proprio perché, oltre che aziendalmente infedele, avrebbe potuto causare danni all'economia del gruppo e, si aggiunge, della società TK AST stessa.

comunicativo" esercitato dalla diretta osservazione di luoghi che si presentavano, in tali occasioni, migliori di quanto fossero realmente.

25 – Il rapporto tra i reati commessi

Nonostante ci si sia qui focalizzati sulla posizione del solo imputato a cui i delitti di incendio ed omicidio furono ascritti innovativamente a titolo di dolo eventuale, pare opportuno indicare i reati di cui ognuno dei soggetti venne ritenuto responsabile all'esito del giudizio di primo grado, accennando alla relazione si è ritenuta intercorrere tra le fattispecie da parte della Corte d'Assise d'Appello e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Per quanto concerne l'Amministratore Delegato, la responsabilità penale è stata ritenuta sussistente ai sensi degli artt.110 e 437, primo e secondo comma, 575 e 423 c.p.; i reati sono stati commessi all'interno del medesimo disegno criminoso, ai sensi dell'art.81, secondo comma, c.p., ed in concorso formale tra loro, *ex* art.81, primo comma, c.p.; l'elemento soggettivo dell'imputato E.H. in relazione ai reati di incendio e di omicidio è stato riconosciuto nel dolo eventuale[329]. Circa gli altri cinque imputati, l'Assise torinese rinvenne la violazione dell'art.437 c.p., unico reato sorretto dall'elemento soggettivo doloso; per tale ragione, esso non può essere unificato agli altri reati sotto il vincolo della continuazione. La responsabilità degli stessi venne altresì ritenuta sussistente ai sensi dell'art.589 c.p. e dell'art.449 c.p. in relazione all'art.423 c.p., entrambi commessi con colpa cosciente; la Corte ha specificato, inoltre, che la colpa relativa al comma secondo dell'art.589 è specifica, perché il fatto venne commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro[330].

[329] Per ciò che concerne la determinazione della pena, corrispondente a 16 anni e 6 mesi di reclusione, a seguito del giudizio di bilanciamento delle circostanze, nonché l'applicazione delle pene accessorie, si rimanda al testo della decisione in commento. Ci si limita qui a segnalare il riconoscimento di due attenuanti, consistenti nel risarcimento del danno ai familiari delle sette vittime e nelle attenuanti generiche, in ragione del comportamento tenuto nel corso dell'esame dinnanzi alla Corte; il giudicante, al riguardo, rammenta che E.H. riconobbe di rivestire il ruolo di datore di lavoro anche per il polo torinese, non negò lo stretto controllo che esercitava su di esso, rivendicò la decisione di non effettuare interventi di *fire prevention* sugli impianti siti nello stabilimento di Torino.

[330] In punto circostanze attenuanti, ci si limita a segnalare le differenze ravvisabili tra il comportamento processuale dell'Amministratore Delegato e quello di quattro dei cinque imputati in esame; P.G. e P.M., infatti, negarono l'esistenza di fatti e circostanze emerse documentalmente in giudizio; S.R. e C.C. cercarono, nel

Il giudicante non ritenne che il reato di omicidio colposo, di cui all'art.589 c.p., potesse ritenersi assorbito nel secondo comma dell'art.437 c.p.; richiamando un ampio stralcio di Cass.Pen. (Sez.IV), sent.10048/1993, cit., la decisione in esame ha indicato che il danno alle persone rappresenta un effetto solo eventuale, non essenziale, del disastro o infortunio contemplati dal comma secondo dell'art.437 c.p.; per tale ragione, la morte di uomo, sebbene conseguente all'omissione dolosa di cautele, integra un autonomo titolo di reato, non restando assorbita nella norma da ultimo indicata. Essa ha aggiunto che la pena massima per l'omicidio colposo plurimo, rappresentata da 12 anni di reclusione, è più grave di quella prevista per l'omissione aggravata di cautele, pari a 10 anni di reclusione: per tale ragione, non si tratta di una *"duplice condanna dello stesso fatto (bis in idem)"*. Il comma secondo dell'art.437 e l'art.589 c.p., considerano, inoltre, *"distinte situazioni tipiche"*: l'omissione dolosa con conseguente disastro, la prima, *"la morte non voluta di una o più persone"*, la seconda; peraltro, anche l'elemento soggettivo si presenta differente: in un caso, si tratta della più grave conseguenza non voluta di un reato doloso, nell'altro si configura un delitto colposo. Si aggiunge che diverso è anche l'interesse che esse tutelano: la pubblica incolumità la prima, la vita umana la seconda; infine, essa ha aggiunto che le norme in parola disciplinano fatti tipici e materie differenti.

Focalizzando l'analisi sul comma secondo dell'art.589 c.p., la decisione n.10048/1993 non ha escluso che la norma possa comunque applicarsi, sebbene la condotta tipica da essa descritta al fine di aggravare la pena per l'omicidio colposo coincida con quella autonomamente punita dall'art.437 c.p.; le due norme, infatti, sono poste a tutela di *"interessi distinti e giuridicamente autonomi"*: la pubblica incolumità il 437 c.p., la vita della persona l'art.589, secondo comma c.p. Ancora, esse disciplinano situazioni differenti e puniscono

---

periodo immediatamente successivo all'incidente, di mutare le carenti condizioni del sito torinese, disponendo attività di pulizia straordinaria e di sostituzione degli estintori; un'ulteriore condotta evidenziata dal giudicante è rappresentata dalla cena aziendale che essi organizzarono, coinvolgendo dipendenti attuali e passati dello stabilimento, che avrebbero dovuto testimoniare in giudizio; il punto, peraltro, si presenta particolarmente oscuro, non essendo in corso procedimento alcuno volto a gettare luce su tale fatto -come, peraltro, sui fogli contenenti domande e risposte che l'imputato C.C. ed alcuni colleghi avrebbero consegnato ad alcuni testi, in vista del giudizio-; il giudicante si limita, pertanto, a stigmatizzare tale condotta, senza addentrarsi però nei dettagli. Circa l'imputato Moroni la Corte evidenzia, invece, un corretto comportamento processuale, nonché l'avvenuto risarcimento del danno ai familiari delle vittime. Per una panoramica più ampia a riguardo dell'applicazione delle circostanze e del disposto di cui all'art.133 c.p., anche per quanto concerne la posizione dell'imputato M.D., trattata separatamente dalla Corte rispetto a quella di P.G., P.M., S.R. e C.C., si rimanda al testo della decisione in esame.

violazioni diverse, sebbene realizzate con la medesima condotta, *"quasi in concorso formale fra reato e circostanza aggravante di un altro reato"*[331].

26 – Considerazioni

Numerosi elementi necessitano, qui, di essere presi in considerazione, in un'ottica distinta dalla posizione dell'Assise torinese: innanzitutto, tanto la Corte d'Appello, quanto il giudice di legittimità, hanno evidenziato che la ricostruzione corretta del dolo eventuale si impernia non sull'accettazione del rischio dell'evento, ma sull'accettazione dell'evento stesso, *"prezzo (eventuale) da pagare"* che l'agente accetta a seguito di bilanciamento.

La Suprema Corte a Sezioni Unite ha, inoltre, evidenziato la non correttezza della distinzione tra l'elemento soggettivo dell'Amministratore Delegato e quello degli altri cinque imputati, poiché anche questi ultimi *"erano i protagonisti attivi del medesimo processo decisionale e vi contribuirono, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie prerogative."*[332].

Come anticipato, interessante può risultare l'analisi delle fattispecie che vennero ritenute integrate nei tre giudizi, in particolar modo sotto il profilo dei rapporti tra le stesse: se all'esito del processo di primo grado l'Amministratore Delegato venne ritenuto, come detto, responsabile dei reati di cui agli artt.437, primo e secondo comma, c.p., 423 e 575 c.p. (tutti e tre in concorso formale tra loro ai sensi dell'art.81, comma secondo, c.p., perché *"uniti dal medesimo disegno criminoso"* e quindi *"unificati [...] dal vincolo della continuazione"*),

---

[331] La differente ricostruzione del rapporto tra i reati in analisi fornita dal giudice dell'Appello e dalla Suprema Corte sarà a breve esposta. Per completezza, si segnala che nel caso in esame è stata altresì affrontata la tematica della responsabilità da reato degli enti; per un approfondimento, si rimanda a A.Manna, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, cit., pp.409, 410, 416-422; M.N.Masullo, *Il commento*, cit., pp.937-939; M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, cit., pp.968, 969. Un altro profilo affrontato dalla decisione, su cui non ci si è soffermati ma che rappresenta un argomento di particolare interesse, è costituito dalle conseguenze patite dai soggetti intervenuti la notte della tragedia, quali l'insorgenza di fobie, disturbi acuti da stress e post-traumatici da stress, disturbi depressivi, disturbi dell'adattamento ed altri ancora; si consiglia la lettura di tale passaggio della motivazione, di estremo interesse ed, a suo modo, utile anche al fine di comprendere l'aurea di emotività ed il forte "desiderio di giustizia" che hanno accompagnato l'intera vicenda giudiziaria.

[332] Perplessità circa tale differenziazione sono altresì manifestate da R.Bartoli, *Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.7; D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.25; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, cit., p.1079.

mentre agli altri imputati furono applicati, oltre all'art.437, primo e secondo comma, c.p., gli artt. 449 in relazione al 423 c.p. e 589 c.p., all'esito del giudizio d'appello le imputazioni a titolo doloso dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione per quella dell'art.437, vennero qualificate come colpose; si pose, inoltre, il problema del rapporto sussistente tra la fattispecie di cui all'art.437, comma secondo, e quella contemplata dall'art. 449, in relazione al 423 c.p. Innanzitutto -ha affermato la Corte d'Appello torinese- essi si riferiscono al medesimo evento, rappresentato dalla esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone; essi si differenziano, però, per il profilo della condotta, essendo il reato contemplato dall'art.449 c.p. a forma libera (*"la descrizione dell'azione manca"*) e quello punito dal comma secondo dell'art.437 commesso con una condotta descritta con precisione, costituita dalla omessa collocazione -o rimozione- di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro; per tale ragione, la fattispecie delineata dall'art.437 c.p. è speciale rispetto a quella descritta dall'art.449 c.p., in quanto contiene *"tutti gli elementi descrittivi dell'altra (che ha margini più generici) più altri particolari."*[333]. Inoltre, il giudicante ha aggiunto che tanto il reato di cui all'art.437, secondo comma, quanto quello contemplato dall'art.449 c.p., sono imputati a titolo colposo; ne discende la specialità della fattispecie di cui all'art.437 c.p., assorbente rispetto a quella dell'art.449 c.p. Circa il rapporto tra l'art.437 c.p. e l'art.589 c.p., la Corte d'Appello torinese ha escluso il possibile assorbimento del reato di omicidio nel comma secondo dell'art.437[334]; si può, quindi, concludere che all'esito della ricostruzione operata dal giudice d'Appello risultano applicabili al caso di specie gli artt.437, primo e secondo comma, e 589 c.p., in concorso formale tra loro, perché ritenuti entrambi violati dalle medesime condotte[335].

---

[333] La Corte d'Appello si sofferma, inoltre, su un argomento proposto dall'accusa, secondo cui anche l'art.449 c.p. conterrebbe un elemento di specialità rispetto all'art.437 c.p., rappresentato dalla *"mancata connotazione antinfortunistica della condotta"*; nell'opinione della Corte si tratta di una tesi da respingere, non avendo ruolo nel giudizio di specialità le connotazioni negative degli elementi essenziali.

[334] Le ragioni richiamate dalla Corte sono rappresentate dalla circostanza per cui la struttura dell'art.437 *"prescinde totalmente dal numero delle vittime decedute e ciò dimostra una totale indifferenza della fattispecie criminosa rispetto a tali pur gravi conseguenze"* e dall'adesione ad una interpretazione sistematica dell'art.437 c.p., per cui, se si ritenesse assorbito il reato di omicidio colposo nel comma secondo dell'art.437, si finirebbe per punire con sanzione minore chi abbia commesso un omicidio colposo plurimo attraverso l'omissione dolosa di cautele rispetto a chi sia responsabile di omicidio colposo plurimo senza omissione dolosa di cautele.

[335] Come si vedrà, quest'ultimo profilo sarà rovesciato in sede di legittimità, focalizzando la Suprema Corte la propria attenzione sull'elemento soggettivo delle due fattispecie; si segnalano qui le osservazioni offerte da G. di Biase, *ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, p.5: innanzitutto, l'Autore evidenzia come l'applicazione degli artt..437 e 449 c.p. nel giudizio di primo grado avesse comportato

In sede di legittimità, essendosi ritenuto non sussistente il nesso di causa tra l'omissione dello *sprinkler*, qualificato come non realizzabile entro la data dell'incidente, e gli eventi dannosi di cui al secondo comma dell'art.437 c.p., venne statuita la non applicabilità dello stesso al caso di specie; in conseguenza di ciò, la fattispecie di incendio colposo, non più assorbita nel secondo comma, ha acquisito la propria autonomia. Al caso in analisi sono quindi applicabili gli artt.437, limitatamente al primo comma, 449 e 589 c.p.; per quanto concerne l'applicabilità del concorso formale (*ex* art.81, primo comma, c.p.), le Sezioni Unite hanno specificato che esso è configurabile esclusivamente nel caso in cui gli illeciti siano stati posti in essere con la medesima condotta. Mentre l'art.437 c.p. è sorretto dall'elemento soggettivo doloso, quello di cui all'art.589 c.p. ha natura colposa: per la diversità dell'elemento soggettivo, contrariamente a quanto statuito in Appello, non è configurabile concorso formale tra le due fattispecie. Per ciò che concerne il rapporto tra il reato di incendio colposo e quello di omicidio colposo, il concorso formale è stato ritenuto, invece, configurabile, poiché *"i due eventi sono espressione dei medesimi fatti, della medesima catena causale. L'evento morte è immediatamente successivo all'anello*[336] *incendio; e discende in tutto e per tutto dai medesimi accadimenti e dalle medesime condotte"*. In conclusione, perciò, la Suprema Corte ha ritenuto applicabili al caso gli artt.437, primo comma, c.p., non in concorso formale con reato alcuno, e gli artt.589 e 449 c.p., in concorso formale tra loro ai sensi dell'art.81, primo comma, c.p.

Un profilo che merita particolari attenzioni consiste, poi, nel significato che è possibile attribuire alle spiccate competenze tecniche, alla scrupolosità ed, in generale, alla personalità dell'agente nell'indagine concernente l'elemento soggettivo del reo; come già osservato in sede di analisi dei differenti indicatori del dolo, si tratta di un indice suscettibile di spostare l'ago della bilancia verso l'integrazione del dolo eventuale o, viceversa, di indurre l'interprete a propendere per un'imputazione colposa; la particolare preparazione o abilità in un determinato ambito può, infatti, avvalorare la tesi per cui il soggetto era consapevole delle conseguenze che la sua condotta avrebbe generato: se ha deciso di agire, è possibile che

---

il duplice addebito, nei confronti di ogni imputato, del medesimo evento; in secondo luogo, suggerisce la possibilità di rinvenire la medesima violazione del principio del *ne bis in idem "nella contestazione simultanea dell'art.437 e dell'aggravante contemplata dell'art. 589 comma 2 c.p."*. Sul punto si pronuncia il giudice d'Appello, dando risposta affermativa al quesito che domanda se *"gli imputati, non installando l'impianto automatico di rivelazione e spegnimento, fatto da cui sono derivati la morte, le lesioni e l'incendio, violarono contemporaneamente sia la norma incriminatrice di cui all'art.437.2 c.p. sia quella di cui all'art. 589.2 c.p.*

[336] Il termine *"anello"* è impiegato dalla Corte in relazione al concetto di *"catena causale"*.

l'abbia fatto perché aveva accettato un possibile esito dannoso. Al contempo, esso può rappresentare un indice favorevole al reo; per citare due esempi, chi è esperto in un certo ambito, come avviene per chi abbia dimestichezza con l'uso delle armi o per il medico che opti per l'effettuazione di un'operazione più rischiosa in luogo di un'altra, può essere indotto a tenere la condotta, nonostante la rappresentazione dell'evento, pur nell'assenza dell'avvenuta accettazione dello stesso[337]. Le particolari competenze ed abilità in determinati settori possono, poi, costituire un elemento favorevole al reo per le pressioni che possono esercitare in quanto tali: in presenza di un soggetto scrupoloso ed attento, il dubbio che egli non possa avere davvero accettato l'evento si affaccia con particolare facilità. Così, proprio come è avvenuto nella vicenda in esame, l'affermazione per cui E.H., soggetto preparato, esperto e scrupoloso abbia potuto davvero accettare la morte di sette persone può suscitare sicuramente delle perplessità[338]. In relazione all'impiego del criterio personologico, si segnala

---

[337] Si esporrà in seguito che la contro-rappresentazione non può giocare un ruolo determinante nel quadro ricostruttivo del dolo eventuale e della colpa cosciente; la fiducia nelle proprie capacità non è, qui, impiegata a fini definitori in funzione dell'esclusione del dolo eventuale, ma rappresenta un elemento che necessita di essere preso in considerazione, insieme a tutti gli altri indicatori del dolo, al fine di meglio comprendere se l'agente abbia, effettivamente, accettato o meno l'evento. In altre parole, non si sta dicendo che ai fini dell'esclusione del dolo eventuale nel caso -ad esempio- Spaccarotella (su cui si veda anche *infra*) si debba indagare se l'agente di Polizia, al momento dello sparo in direzione dell'auto dei tifosi in fuga, sia stato certo di evitare l'evento in funzione delle proprie abilità di tiratore: si sta dicendo che, nell'indagine sull'accettazione dell'evento, la dimestichezza o l'esperienza con le armi possono aver indotto il reo ad agire avventatamente o, comunque, senza che egli avesse accettato l'evento; lo stesso si dica del caso, citato in seguito, di un uomo che spari dei colpi di arma da fuoco dal balcone al fine di allontanare dei ragazzi rumorosi. Sarà compito del giudice del caso prendere in considerazione tutte le circostanze della vicenda, ivi compresi tali profili *personologici*, al fine di stabilire se il soggetto agente aveva, o meno, accettato l'evento lesivo.

[338] Si segnala qui la posizione di L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.180, nota 22, secondo cui gli aspetti della personalità del reo potrebbero essere valutati esclusivamente in senso a lui favorevole, ossia *in bonam partem"*. Segnalano la possibilità che un aspetto positivo della personalità possa anche essere valutato come indice sfavorevole al reo, nonostante dovrebbe, a rigor di logica, far propendere per la sussistenza della colpa con previsione anziché del dolo eventuale D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, cit., p.171, G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., p.13, e D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.23. L'attenzione dedicata dall'imputato al tema della sicurezza sul lavoro, nell'opinione di G.Marra, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, pp.438,439, rappresenterebbe un indice da valutarsi positivamente, spostando l'ago della bilancia nel senso dell'affermazione della colpa cosciente; l'Autore si focalizza sulla gerarchia di valori che risulta appartenere all'imputato, concludendo che *"dato che non risultano fatti idonei a provare l'intervenuta mutazione nella gerarchia valoriale caratterizzante l'ordine delle preferenze generalmente propria dell'amministratore delegato"*, non sembra di poter concludere che l'agire del soggetto era sorretto dal dolo eventuale. Infine, si segnala l'opinione di A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., p.68, che offre risposta negativa alla domanda se si possa realmente sostenere che E.H.

infine un'opinione dottrinale, la quale -coerentemente con quanto finora esposto- evidenzia che l'effettuazione di valutazioni psicologiche sulla personalità del reo che *"non si espongano a ragionevoli dubbi"* e *"resistano al vaglio dibattimentale"* si presenta essere un'operazione particolarmente ardua[339].

In senso più o meno critico, non mancano voci della dottrina che si soffermano sulla solida componente rappresentativa che la Corte di primo grado è riuscita a delineare, a fronte di un momento volitivo *"piuttosto debole"*: se tale asimmetria è ritenuta accettabile da alcuni commentatori, non può comunque non auspicarsi che, in eventuali decisioni future, particolare attenzione venga posta proprio sull'avvenuta accettazione (non del rischio, bensì) dell'evento da parte del reo, pilastro della recente ricostruzione della figura del dolo eventuale fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[340].

Merita di essere segnalata, poi, l'opera di attenta analisi effettuata da parte della dottrina, volta ad evidenziare profili meno indagati della vicenda in analisi[341]; tale voce ha preso in considerazione aspetti altrove trascurati, quali le eccezioni procedurali, forse strumentali, sollevate talvolta dalla difesa durante il giudizio[342], la ritrattazione di precedenti dichiarazioni ad opera di alcuni testi, nonché la denuncia per falsa testimonianza nei confronti di altri; è stata, inoltre, posta in luce la probabile unicità di tale giudizio in ragione della celebrazione dello stesso dinnanzi ad una corte d'assise. L'attento commentatore ha posto inoltre in luce l'ipotesi dell'accusa secondo cui i controlli nello stabilimento venivano preannunciati da parte dei pubblici ufficiali, accusati per tale ragione di abuso d'ufficio; vengono, poi, evidenziate le dichiarazioni di Klaus Schmitz, presidente della ThyssenKrupp Italia S.p.A., da cui emerge una profonda avversione nei confronti della pronuncia di primo grado, manifestata dallo stesso attraverso considerazioni che suggeriscono il possibile

---

accettò la morte di sette persone, pur di risparmiare qualche centinaio di migliaia di euro, a maggior ragione se si tiene a mente che egli era una persona *"preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa"* .

[339] S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza,* cit., p.1112

[340] Evidenziano e sembrano condividere tale asimmetria tra le due componenti nella decisione di primo grado S.Podda, *Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?*, cit., p.1386; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, cit., p.1079; sul punto si pronuncia anche D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.18.

[341] Si tratta di A.Natale, *Dopo la Thyssen*, cit., pp.147-166

[342] Il riferimento è all'eccezione avanzata da E.H. per la mancata traduzione degli atti processuali a lui notificati dalla lingua italiana a quella tedesca, sebbene lo stesso dimostri di possedere un'ottima padronanza della prima, correggendo anche un'interprete durante il giudizio; per la stessa ragione sembra di potersi affermare, peraltro, che egli comprendesse perfettamente i documenti redatti in lingua italiana di cui veniva in possesso nello svolgimento dell'attività lavorativa.

allontanamento degli investimenti della società dall'Italia, proprio in ragione di condanne dure come quella della Corte d'Assise di Torino. Nel medesimo quadro, vengono citati l'applauso nei confronti di E.H. durante un incontro di Confindustria il 7/05/2011, quasi a manifestare la solidarietà nei confronti della stesso da parte di alcuni membri del mondo imprenditoriale, nonché lo stretto legame che può instaurarsi tra i momenti di crisi economica, o di modificazioni interne all'impresa, e l'aumento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori[343]. L'attenzione è stata poi focalizzata sul ruolo dei sindacati in tale vicenda, indotti o costretti ad occuparsi del futuro occupazionale dei dipendenti, in luogo della loro sicurezza, e sulla necessità di pervenire ad un potenziamento di corpi organi intermedi, con un significativo richiamo all'art.3, comma 2, della Costituzione; non mancano di essere citati il profilo dei controlli, essenziale per garantire un'effettiva attività preventiva sui luoghi di lavoro, il nesso tra la tutela anticipata e l'efficienza dei controlli pubblici, nonché le patologie da cui questi ultimi possono essere affetti. Infine, l'originale ricostruzione ha preso in considerazione due questioni emerse all'esito delle riflessioni elaborate dalla magistratura: innanzitutto, il vigente divieto di *"ricoprire per più di dieci anni la medesima posizione tabellare […] o di fare parte del medesimo gruppo di lavoro"*[344]; in secondo luogo, la necessità, o meno, di istituire una Procura Nazionale dedicata specificamente alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

---

[343] L'Autore impiega l'efficace espressione *"Dunque, la sicurezza vissuta come ostacolo alla crescita"*.

[344] Per i magistrati giudicanti di primo e secondo grado, la prima limitazione, per i magistrati requirenti di primo grado, la seconda. La questione è approfonditamente trattata da C.Blengino, C.Torrente, *Nuovo management pubblico e crimini di impresa: il caso della procura di Torino*, cit., specificamente alle pp.89-91; la seconda questione compare alla p.89; l'intera opera si distingue per l'interessante analisi effettuata nei confronti dell'attività organizzativa ed operativa delle procure, in particolar modo quella Torinese, in relazione alla questione degli infortuni sul lavoro.

CAPITOLO II

IL DOLO

CAPITOLO II – IL DOLO

1 – Il dolo

Il dolo è definito, insieme alla colpa e alla preterintenzione, dall'art.43 c.p., da cui si evince che esso è la forma più grave di colpevolezza[1] e di imputazione soggettiva[2]. È utile aggiungere che, secondo il dettato dell'art.42 secondo comma c.p., costituisce la forma ordinaria di responsabilità colpevole per i delitti[3]: ciò significa che se la norma incriminatrice non indica l'elemento soggettivo necessario ai fini della sussistenza del reato, si deve intendere che il fatto è punito a titolo di dolo, e non anche di colpa; con le parole di parte della dottrina, "*per i delitti [...] la colpa rileva solo in via di eccezione espressa*"[4]. Dal primo comma dell'art.43 c.p. si deduce che gli elementi strutturali del dolo sono tre: previsione e volontà[5], che caratterizzano il dolo come fenomeno psicologico, e l'evento dannoso o pericoloso, che è l'"oggetto" che deve essere rappresentato e voluto[6].

La previsione, detta altrimenti rappresentazione, è la visione anticipata del fatto che costituisce reato; tale fase è chiamata anche momento intellettuale[7], conoscenza o coscienza[8]. La volontà consiste in uno sforzo cosciente del volere, diretto alla realizzazione del fatto rappresentato. Il momento volitivo è preceduto dalla risoluzione[9], consistente nella decisione

---

[1] E.Musco e G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2006, p.314.

[2] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.327.

[3] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2000, p.338; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.327; E.Musco e G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.313; D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2013, f.1, p.22 e 23, dove l'Autore specifica che, al di fuori dei delitti contro la vita e l'incolumità personale e dei delitti contro l'incolumità pubblica, le figure di delitto colposo sono rare.

[4] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2012, cit., p.291.

[5] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.314; D.Pulitanò, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2013, p.319.

[6] Tra gli altri, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., p.533 e ss.; numerosi aspetti di tale sentenza verranno in seguito ripresi. Per ora, ci si limita a segnalare che si tratta del primo caso in cui la Corte di Cassazione qualificò come dolosi l'omicidio e le lesioni personali commessi con violazione della disciplina concernente la circolazione stradale, come ricorda S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito""*, p.9, in www.penalecontemporaneo.it.

[7] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.344.

[8] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.314.

[9] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.344.

di agire; essa sola, però, essendo un fatto puramente interno alla psiche del soggetto, non rileva, quando non è seguita da uno sforzo della volontà; altrimenti detto, *"la volontà criminosa assume rilevanza non in quanto tale, ma in quanto si traduca in realizzazione"*[10]. L'art. 43 c.p. indica chiaramente che oggetto di previsione e volizione deve essere l'evento dannoso o pericoloso. Se, aderendo alla concezione naturalistica, si attribuisse al termine "evento" l'esclusivo significato di "evento naturalistico"[11], si potrebbe trarre l'errata conclusione che nei reati di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessaria la verificazione di alcun evento, non è possibile la configurazione del dolo[12]. A smentire tale asserzione intervengono l'istituto dell'errore in diritto penale e la concezione normativa dell'evento. Per ciò che riguarda l'errore, esso è il contrario speculare della corretta rappresentazione, necessaria ai fini della sussistenza del dolo. Gli articoli 47 e 59 c.p., applicabili a reati d'evento e di mera condotta, escludono la punibilità se sussiste errore sulla rappresentazione di uno degli elementi della fattispecie incriminatrice o di una causa di giustificazione. Essendo l'errore il contrario del dolo, ciò significa che quando l'errore non sussiste, possono essere coperti da dolo non sono i reati d'evento, ma anche quelli di mera condotta[13] (esiste solo un'ipotesi in cui la sussistenza dell'errore non esclude il dolo: il caso di errore sull'identità della persona offesa, previsto dall'art.60 c.p.). Si aggiunga che un ordinamento che punisca a titolo di dolo solo i reati d'evento, e non anche quelli di mera condotta, si porrebbe probabilmente in collisione con il principio di ragionevolezza (ricavabile dall'art.3 Cost.); inoltre, pure ove si ritenga di non aderire alla teoria della rappresentazione (*infra*), non si può non condividere l'osservazione secondo cui sarebbe assurdo affermare che l'agente può rappresentarsi e volere un evento naturalistico, e non i propri movimenti corporei. Secondo la concezione normativa, contrapposta a quella naturalistica, l'evento coincide con l'offesa arrecata dal reato e consiste nella lesione o messa in pericolo del bene tutelato dalla norma; essa non esclude che esistano eventi naturalistici, ma nega che possano essere penalmente rilevanti solo gli eventi con tale carattere[14]. Essa

---

[10] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.313.

[11] Ossia un *"accadimento temporaneamente e spazialmente separato dall'azione* -*rectius*, dalla condotta- *e che da questa dev'essere causato*", G.Perrotta, *L'elemento oggettivo del reato: la condotta, l'evento e il nesso causale,* in www.justowin.it.

[12] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.330.

[13] Enciclopedia Treccani, voce *Dolo . Diritto penale,* in www.treccani.it ; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.330.

[14] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, Giuffrè, Milano, 1993, p.59.

prende le mosse dall'art.49 c.p.[15], ne fa discendere il principio di necessaria offensività del reato e, per ciò che qui rileva, permette di ritenere la sussistenza del dolo ogniqualvolta l'offesa è preveduta e voluta dall'agente.

La disputa su quale sia il corretto significato da attribuire al termine "evento" all'interno dell'art.43 c.p., al fine di legittimare la sussistenza del dolo anche con riferimento ai reati di mera condotta, perde comunque parte della sua rilevanza, ove si aderisca a quella che può considerarsi la "migliore teoria"[16]: il nucleo del dolo deve abbracciare non solo l'evento, ma anche tutti gli altri elementi del fatto, necessari e sufficienti a fondare la corrispondenza del fatto realizzato con la fattispecie. Si può quindi pacificamente affermare

---

[15] *"La punibilità è [...] esclusa quando [...] è impossibile l'evento dannoso o pericoloso";* un'espressione equivalente ad "evento in senso normativo" è "evento giuridico", utilizzata, *ex pluribus*, da R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2000, p.171, dove si legge anche che *"una condotta che provoca l'offesa (lesione o messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale è già per sé stessa un evento giuridico".*

[16] M.Conzutti, commento a Cass.Pen. (Sez.V), sent. 44712/2008, *Aids; donna contagia l'uomo; colpa cosciente o dolo eventuale?*, in www.personaedanno.it; la sentenza in questione si può leggere in "Cassazione Penale", 2009, pp.4271 e ss.

che l'oggetto del dolo è il fatto tipico[17]: rappresentazione e volontà devono investire ogni elemento astrattamente previsto dalla fattispecie di reato[18].

Ne consegue che non rileva il *"dolus generalis"*, in cui l'elemento soggettivo in questione non è rivolto ad ogni specifico elemento previsto dalla norma, ma consiste nella rappresentazione e volontà dell'evento in termini astratti e generici[19]. Perché sussista dolo, il soggetto agente deve rappresentarsi la condotta, il nesso di causalità, l'evento naturalistico[20] e tutti gli altri elementi che, in positivo o in negativo, definiscono la fattispecie[21]; devono essere

---

[17] *Ex pluribus*, Cass.Pen. (Sez.I), 20 ottobre 1986, in "Il Foro Italiano", 1987, parte seconda, p.509 e ss.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; afferma che *"Tutti gli elementi del fatto [...] costituiscono, invece, elementi integranti dell'oggetto del dolo e, a seconda della loro struttura, dovranno essere voluti e rappresentati, ovvero solo rappresentati"* M.Gallo, voce *Dolo*, in "Enciclopedia del Diritto", Giuffrè, Milano, 1964, pp.754, 755 e, dello stesso Autore, *Il dolo, oggetto e accertamento*, in "Studi Urbinati", 1951-1952, pp.146, 154, 182-184, 186, 201, 213, 214, 227 e *Appunti di diritto penale, Il reato, L'elemento psicologico*, Giappichelli, Torino, 2001, p.26, dove si legge che *"il dolo [...] comprende la rappresentazione di tutti gli elementi che integrano il fatto di reato"*; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.330; A.Malinverni, Gli stati affettivi nella nozione di dolo, Estratto dalla rivista "Archivio Penale", luglio-agosto 1955, ff.VII-VIII, Edizioni Juris Domus, Roma, p.5; S.D.Messina, G.Spinnato, *Manuale breve. Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012, p.115; M.Romano, *Commentario sistematico del codice penale, art.1-84*, 1987, Giuffrè, Milano, p.366, dove si legge che *"oggetto della necessaria rappresentazione-e-volizione è infatti ogni e ciascun elemento del fatto storico congruente con il modello di reato"*; T.Solignani, *Schemi di diritto penale. Parte generale*, 2011 (disponibile solo in formato elettronico), cap.4, sez.2, par.1, punto1. Evidenzia il carattere dell'antigiuridicità del fatto tipico R.Mazzon, *Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale. Civile – penale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.156. Altri preferiscono utilizzare l'equivalente espressione *"il fatto complessivo colto nella sua unità significativa"*: Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, in De Jure; G.M.d.Arnone, N.Calcagno, P.G.Monateri, *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, Giappichelli, Torino, p.7; G.Lattanzi, E.Lupo, *Codice penale: il reato: Libro 1, artt. 39-51-bis*, Giuffrè, Milano, 2010, p.318; D.Pulitanò, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2007, p.332.

[18] E.Dolcini e G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Giuffrè, Milano, 2001, p.644; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.330 e 332; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale,* cit., p.323; utilizza l'espressione *"L'oggetto del dolo è il fatto tipico, cioè tutto ciò che è inserito nella fattispecie tipica"* F.Lombardi, in ildirittopenale.blogspot.it.

[19] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2009, cit., p.270; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.333.

[20] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale,* cit., p.323.

[21] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, in "Giurisprudenza di merito", 2013, p.143; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, in De Jure; nello specifico, tali elementi sono quelli che ricadono sotto il nome di "presupposti della condotta", ossia le situazioni di fatto o di diritto che preesistono alla stessa e la cui sussistenza è richiesta perché il fatto costituisca reato. E.Barbieri indica che essi possono essere elementi di carattere naturalistico, qualificazioni di tipo normativo, possono riferirsi tanto al soggetto attivo del reato, specificandone un ruolo o una qualità, quanto al soggetto passivo, all'oggetto materiale della condotta, o al contesto che deve preesistere alla condotta; i "presupposti" sono tali dal punto di vista logico e possono essere concomitanti, o cronologicamente antecedenti, all'azione od

oggetto di volizione gli elementi, tra quelli appena indicati, che siano suscettibili di essere voluti[22].

Discusso è se, per integrare il dolo, siano necessarie la coscienza dell'offesa e la volizione di quest'ultima. Con l'espressione "coscienza dell'offesa" possono indicarsi due diversi oggetti di rappresentazione: la consapevolezza dell'antigiuridicità, ossia dell'illiceità penale del fatto, oppure dell'offesa sostanziale a un bene protetto dall'ordinamento, nella forma della messa in pericolo o in quella della lesione effettiva. Nel primo caso, si può affermare che non è necessario sondare se l'agente possiede cognizione dell'illiceità del fatto da lui commesso. Essa può intendersi come conoscenza della specifica norma incriminatrice, o come coscienza di compiere un'azione contrastante col diritto[23]; comunque la si intenda, ai fini della punibilità è irrilevante che tale conoscenza sussista o meno: l'art. 5 c.p. vieta a chiunque di invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale -il principio, integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.364/1988, cit., esclude ora la punibilità solo in caso di ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della norma-. Un diverso interrogativo riguarda l'"offesa" intesa come effettiva lesione o messa in pericolo di un interesse protetto: ci si può chiedere, infatti, se ai fini della sussistenza del dolo è necessario che l'agente si rappresenti e voglia ledere o mettere concretamente in pericolo un bene protetto. La questione merita di essere affrontata, nonostante sia condivisibile l'osservazione per cui la gran parte delle fattispecie è configurata in modo tale che, eccetto casi davvero eccezionali, *"ogni soggetto, capace di intendere e di volere, rappresentandosene il fatto, sarà conscio, al contempo, della natura lesiva della propria azione"*[24]. Secondo parte della dottrina[25] la

---

omissione. A riguardo, si vedano E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, in "Cassazione Penale", 2014, f.7 e 8, pp.2523 e 2524; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.50. Ai presupposti della condotta come possibile oggetto di sola rappresentazione, C.F.Grosso aggiunge le modalità della condotta e dell'evento: cfr. C.F.Grosso, voce *Dolo*, in "Enciclopedia Giuridica Treccani", 1989, p.6.

[22] Sulla circostanza per cui tutti gli elementi astrattamente indicati dalla fattispecie potrebbero essere suscettibili di volizione, oltreché di rappresentazione, cfr. E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., pp.2527 e 2528.

[23] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.335; sul punto cfr. anche M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.795, dove si legge che *"invero, se la coscienza di andar contro ai dettami del diritto non costituisce elemento essenziale del dolo, essa rappresenta un dato estremamente eloquente ai fini della sua valutazione quantitativa".*

[24] Queste le parole di M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.782.

[25] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.326; C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.4, dove è anche richiamato il disegno di legge che, nel 1971, affiancò il principio di lesività a quello di legalità nell'art.1 c.p.; il progetto venne approvato da un ramo del Parlamento, ma non dall'altro; R.Riz, *Lineamenti di diritto*

risposta deve essere affermativa: essendo il dolo la forma più grave di colpevolezza, esso comporterebbe necessariamente la percezione da parte dell'agente che il fatto commesso è lesivo. In altre parole, ogni fatto di reato ha carattere dannoso o pericoloso; essendo il dolo coscienza e volontà del fatto tipico, l'attributo di offensività a un interesse protetto è connaturato al fatto stesso: lo caratterizza sul piano oggettivo[26]. Il dolo non dovrebbe quindi ritenersi integrato quando l'agente non si rende conto di ledere un interesse protetto dall'ordinamento. Una differente argomentazione[27], che giunge alle medesime conclusioni, si può fondare sull'art.49, secondo comma, c.p., coordinato con il primo periodo dell'art 43 c.p.: intendendo il termine "evento", contenuto in entrambi gli articoli, con il significato di "offesa", è possibile ricavare il principio di necessaria offensività dall'art 49 secondo comma c.p., e trarre l'indicazione che sussiste dolo quando l'offesa (danno effettivo o messa in pericolo dell'interesse protetto) è dall'agente preveduta e voluta, dall'art. 43 c.p.. É opportuno aggiungere che in sede giudiziale sarà comunque improbabile che, in presenza della prova di rappresentazione e volizione di tutti gli altri elementi che integrano la fattispecie tipica, l'imputato sia scagionato per mancanza di rappresentazione dell'offesa[28]: è alquanto inverosimile che, provate la rappresentazione e la volizione della condotta, del nesso e dell'evento, risulti plausibile l'assenza della coscienza dell'offesa. Accertando il dolo circa tutti gli altri elementi del fatto, sarà infatti possibile impiegare quella massima d'esperienza per cui, essendo essi coperti da coscienza e volontà, l'elemento psicologico investirà anche l'offesa; spetterà all'imputato il compito di provare, eventualmente, il contrario[29]. Nel caso in

---

penale. Parte generale, p.257; si veda anche T.Solignani, *Schemi di diritto penale*, cit., cap.4, sez.2, par.1, punto2, lett.3b, dove l'offesa è posta, insieme alla condotta, all'evento ed al nesso di causalità, tra gli elementi che devono essere oggetto sia di rappresentazione che di volizione.

[26] D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2013, cit., p.319.

[27] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.327.

[28] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.335, dove si afferma che sono sostanzialmente inesistenti pronunce giurisprudenziali in tal senso. Sull'incompatibilità tra la necessaria presenza di coscienza e volontà dell'offesa e i reati senza offesa, si veda T.Solignani, *Schemi di diritto penale*, cit., cap.4, sez.2, par.1, punto2, lett.3b, con richiamo alla posizione di F.Mantovani. Dell'opinione per cui la violazione di una norma penale comporta sempre l'offesa (come lesione o messa in pericolo), R.Riz, *lineamenti di diritto penale, Parte generale*, cit., p.170; evidenzia come ogni norma penale tutela una data situazione di interessi, per cui ogni reato costituisce offesa ad essa, M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.782; afferma *"non esist(a) reato senza evento"* S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.58; sul punto si pronuncia anche T.Padovani, *In tema di coscienza dell'offesa e teoria del dolo*, in "Cassazione Penale", 1979, pp.326, 327.

[29] F.Bricola, *Dolus in re ipsa*, 1960, Giuffrè, Milano, pp.108-111, che evidenzia come non ci si trovi in presenza di un'inversione dell'onere della prova: la prova del dolo spetterà, infatti, al Pubblico Ministero, mentre in capo all'imputato residuerà il compito di controbattere alle argomentazioni attraverso cui il Pubblico Ministero stesso

cui emergano invece *"specifiche circostanze idonee a far dubitare della congruità"* dell'applicabilità di tale massima al caso concreto si potrà *"imporre al giudice un'indagine particolare, ed un conseguente onere di motivazione, destinati diversamente ad essere soddisfatti con l'accertamento e la motivazione del dolo sugli elementi del fatto"*[30]. Vi è, infine, l'ulteriore posizione di chi evidenzia che il vaglio del giudice sulla sussistenza o meno della rappresentazione e volontà dell'offesa debba essere effettuato *"solo in casi sporadici, ove la tutela penale è costruita in modo troppo "formalistico""*: secondo tale opinione, chiedere all'organo giudicante di verificare in ogni caso la focalizzazione del dolo sull'offesa renderebbe il giudice "arbitro della fattispecie", mettendo quindi a rischio il principio di stretta legalità[31].

Un secondo interrogativo concerne il carattere antisociale del fatto, ossia il contrasto con valori fondamentali della società civile[32]; a riguardo è necessario evidenziare innanzitutto che non tutte le condotte punite penalmente sono accompagnate dal carattere antisociale: i cd. reati di pura creazione legislativa ne sono un chiaro esempio. Inoltre, tale consapevolezza solitamente manca nei reati politici ed in quelli che dipendono da *"particolari vedute etiche e sociali dei reggitori dello stato[33]"*. Ne consegue che non per tutti i reati sarà possibile indagare, ai fini dell'affermazione della sussistenza del dolo, se l'agente ha coscienza del carattere antisociale del fatto. Ma anche nei casi in cui tale accertamento fosse astrattamente possibile, ossia nei cd. delitti naturali, resta possibile sollevare la solida obiezione per cui nell'art.43 c.p., che definisce il dolo, non è possibile ravvisare alcun accenno alla consapevolezza del disvalore sociale dell'azione[34]; con uno sguardo all'esperienza giurisprudenziale emerge, inoltre, che vi è comunque la tendenza a non pronunciare sentenze

---

è giunto alla prova dell'elemento soggettivo; T.Padovani, *In tema di coscienza dell'offesa e teoria del dolo*, cit., pp.326, 327.

[30] F.Bricola, *Dolus in re ipsa*, cit., pp.108-111; T.Padovani, *In tema di coscienza dell'offesa e teoria del dolo*, cit., pp.326, 327.

[31] Il concetto è esposto da A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in "L'Indice Penale", 2010, f.1, p.11; l'Autore richiama come esempio di tutela penale costruita in modo troppo formalistico il caso dei delitti di falso, indicando che la giurisprudenza ha individuato le tipologie di falso penalmente irrilevanti, ossia il falso inutile, quello grossolano e quello innocuo.

[32] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.334.

[33] M.Gallo, *Dolo e buonafede*, in "Giurisprudenza Italiana", 1948, parte seconda, p.353, richiamando N.Levi, *Dolo e coscienza dell'illiceità nel diritto vigente*, in "Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari", 1928.

[34] M.Gallo, *Dolo e buonafede*, cit., p.353.

di assoluzione nel caso in cui si ravvisi la non coscienza del carattere antisociale del fatto[35]. Di diverso avviso è l'opinione di chi ritiene che ai fini della sussistenza del dolo sarebbe necessario che l'agente sappia che il proprio comportamento è giudicato antisociale dalla generalità dei cittadini; in caso contrario, si dovrebbe escludere la sussistenza del dolo[36].

Prima di passare alla trattazione del profilo rappresentativo nel dolo, si intende brevemente segnalare l'irrilevanza del dolo antecedente e susseguente: il momento in cui la condotta è tenuta è l'unico rilevante ai fini della sussistenza del dolo, ed è quindi l'unico a cui guardare quando si vogliono individuare la rappresentazione e volizione del fatto tipico[37].

1.1 – Il momento rappresentativo del dolo

A riguardo del momento rappresentativo, può sorgere l'interrogativo se sia necessario, ai fini dell'imputazione per dolo, che la conoscenza di ogni elemento del fatto tipico, da parte dell'agente, sia particolarmente approfondita o, al contrario, sia sufficiente una rappresentazione dei "tratti essenziali" dei diversi elementi. In prima battuta può essere utile riprendere l'affermazione secondo cui "*per essere in dolo non devo sapere tutto. Mi basta sapere l'essenziale*"[38].

Per ciò che concerne gli elementi descrittivi (ad es.: "uomo" nel delitto di omicidio, art.575 c.p.) e normativi (ad es.: "altruità" della cosa mobile nel delitto di furto, art.624 c.p.)

---

[35] In questo senso, C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.334; D.Pulitanò, *Diritto penale*, cit., p.319.

[36] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.359.

[37] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, cit., 2012, p.296; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.332; nell'opinione di M.Gallo, C.F.Grosso, il dolo antecedente, concomitante o susseguente non sono forme particolari di dolo; in particolare, per il secondo Autore, si tratta di "*evoluzioni dell'atteggiamento psicologico dell'agente, che potranno essere prese in considerazione a diversi effetti (es., determinazione della pena in concreto)"*. Si veda la voce *Dolo*, rispettivamente, in "Enciclopedia del Diritto", cit., p.795, e in "Enciclopedia Giuridica Treccani", p.9.

[38] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo,* in "Criminalia", 2010, p.500, in www.edizioniets.com; lo confermano la Corte di Cassazione (Sez.I): *"La rappresentazione, che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto…"*, sent.10411/2011, cit., D.Pulitanò. Diritto penale, 2007, cit., p.331; e S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.54; a riguardo, si veda anche la storica sentenza della Corte Costituzionale n.364/1988, dove in più punti si sottolinea come, perché sia rispettato il disposto dell'art.27, primo comma, della Costituzione, ed abbia ragione di essere la funzione rieducativa della pena, gli "elementi significativi" della fattispecie tipica debbano essere, per lo meno, "coperti" da colpa: solo se è soddisfatto tale requisito, può ritenersi sussistente un rapporto psichico tra soggetto e fatto.

della fattispecie, non è richiesta la conoscenza tecnico-giuridica: è sufficiente la conoscenza della sfera laica[39], ossia la percezione del senso comune. Esigere la conoscenza tecnica degli elementi naturalistici e giuridici indicati dalla fattispecie significherebbe escludere la sussistenza del dolo ogniqualvolta tale specifica conoscenza è in concreto assente.

Nel caso in cui si tratti di un reato proprio, ossia nel quale il reo riveste una determinata qualifica giuridica o naturalistica, per riscontrare la presenza del dolo è sufficiente che il reo si rappresenti i substrati di fatto della qualifica soggettiva (ad es.: "imprenditore" nel reato di bancarotta propria, artt.216 e 217 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267). Lo stesso si può ritenere quando la qualifica soggettiva indicata nella fattispecie è riferita a soggetti diversi dall'agente (ad es.: "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" nella resistenza a pubblico ufficiale, art.337 c.p.).

Circa il rapporto di causalità, ai fini della sussistenza del dolo il soggetto agente deve prefigurarsi lo svolgimento nei suoi tratti essenziali; i decorsi causali anomali non determinano il venire meno della rappresentazione del nesso di causa[40]. L'unico caso in cui è richiesta una rappresentazione del rapporto di causalità maggiormente dettagliata è quello in cui il legislatore predetermini le specifiche modalità di causazione dell'evento, ai fini della sussistenza del reato: in tal caso è necessario che l'agente si rappresenti quelle specifiche modalità[41]. A riguardo del nesso di causa, è utile specificare l'oggetto della rappresentazione in presenza di reato omissivo: in caso di reato omissivo proprio, è necessario che il soggetto si rappresenti, oltre a tutti gli altri elementi indicati nella fattispecie astratta, che sussiste la situazione tipica descritta dalla norma (ad es.: che c'è un corpo umano che è o sembra inanimato o una persona ferita o in pericolo nell'omissione di soccorso, art.593 secondo comma c.p.), il termine per adempiere (anche implicito) e la possibilità di agire nella direzione imposta dalla norma; deve cioè rendersi conto che l'azione doverosa è concretamente praticabile. (ad es.: l'azione di soccorso si può effettivamente intraprendere).

---

[39] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.330; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.324; D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.340.

[40] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.331; sulla necessità che il nesso di causa sia oggetto di rappresentazione ai fini della sussistenza del dolo, cfr. C.F.Grosso, voce *Dolo*, p.6; G.De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, in "Diritto penale e processo", 2009, f.11, p.1319 e, dello stesso Autore, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in "Cassazione Penale", 2009, f.12, p.5019; l'Autore utilizza, a riguardo, l'espressione *"rappresentazione del concreto collegamento tra l'agente e il fatto commesso"*.

[41] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.323.

Se il reato è omissivo improprio, l'agente deve rappresentarsi la possibilità di agire (come in caso di reato omissivo proprio), in particolare la sua possibilità di tenere una condotta idonea ad impedire l'evento, l'azione che impedisce l'evento e che egli si trova in posizione di garanzia rispetto al bene tutelato[42].

Infine, bisogna distinguere la rappresentazione della condotta da quella dell'evento: nel primo caso, l'agente si prefigura i movimenti corporei che terrà; se alla rappresentazione seguirà la condotta, quest'ultima potrà ritenersi voluta. Più complesso il discorso circa l'evento naturalistico: a differenza della condotta, su cui l'agente ha il completo dominio, l'evento è una conseguenza "esterna" dell'azione od omissione, che può verificarsi con diversi gradi di probabilità. La rappresentazione dell'evento sarà integrata con il prefigurarsi dei tratti caratterizzanti dello stesso; tale formula appare preferibile ad un'altra, talvolta utilizzata, che recita: *"l'agente deve prevedere quel determinato evento poi verificatosi*[43]*"*: si ritiene di prediligere la prima, poiché quest'ultima rischia di indurre l'interprete a ricercare una sorta di preveggenza, anziché di previsione, nella psiche dell'agente. Nello stesso senso si esprime la Corte di Cassazione[44] -sebbene riferendosi ai reati omissivi impropri- sottolineando che nel dolo eventuale è necessaria la rappresentazione di un *"evento-reato tipologicamente coincidente con quello del quale si è chiamati a rispondere"*, non essendo richiesta anche la prospettazione delle specifiche caratteristiche fattuali del reato. Come si vedrà in seguito, per poter considerare voluto l'evento è necessaria una particolare combinazione degli elementi rappresentativo e volitivo, a seconda che si sia in presenza di dolo intenzionale, diretto o eventuale.

Sotto il profilo cronologico, si ritiene che la conoscenza degli elementi essenziali del fatto debba sussistere "*nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica"*[45].

Si sono qui utilizzati indifferentemente i concetti di "rappresentazione", "prefigurazione", "percezione" e "conoscenza"; effettua un'ulteriore classificazione la Corte di Cassazione, che parla di "conoscenza" in riferimento agli elementi preesistenti e concomitanti al

---

[42] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.331 e 332; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.63. Quest'ultimo evidenza inoltre, nelle pagine seguenti, come sia discusso se il dolo di omissione comporti o meno la conoscenza dell'obbligo giuridico di attivarsi.

[43] U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della corte d'appello di Roma*, in "Giurisprudenza di merito", 2011, p.1894.

[44] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, in De Jure.

[45] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, cit., 2009, p.274.

comportamento, di "coscienza" riguardo alla condotta, di "previsione" per quanto concerne elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato [46].

1.2 – Il momento volitivo del dolo

A riguardo di cosa può essere oggetto di volontà, si fronteggiano due teorie[47]. La più risalente è la "teoria della rappresentazione", secondo cui l'agente può volere soltanto i propri movimenti corporei[48], e non anche le conseguenze della condotta: egli ha il potere di determinarsi nel senso dell'azione o dell'inerzia, ma non ha dominio sugli eventi originati dal comportamento che ha deciso di tenere. Le conseguenze dipendono anche da circostanze estranee all'agente, per cui l'evento potrà essere solo sperato, oggetto di rappresentazione particolarmente intensa o, al limite, potrà essere detto "intenzionale"[49], ad indicare che la condotta fu tenuta con il proposito di causarlo. Esso non può però considerarsi propriamente voluto[50]. L'obiezione che viene usualmente mossa nei confronti dell'esposta impostazione sta nel rilievo per cui ogni condotta nasce nella prospettiva di conseguire un certo obiettivo, che non sempre coincide con un movimento corporeo fine a sé stesso[51]. Inoltre, sebbene non si neghi che sia apprezzabile la realistica consapevolezza della teoria in parola circa la grande

---

[46] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; tale passo è ripreso da diversi autori, tra cui M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it; G.M.d.Arnone, N.Calcagno, P.G.Monateri, *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p.7; sul punto, cfr. M.Gallo, voce *Dolo*, p.793, dove l'Autore ritiene corretto parlare di "rappresentazione" in relazione ad ogni elemento del fatto diverso dalla condotta in senso stretto, e di "previsione" nei confronti degli avvenimenti futuri rispetto alla condotta.

[47] Ad esse, ne aggiunge una terza l'annotazione al codice penale fornita dalle edizioni giuridiche Simone, reperibile in www.simone.it. Ci si riferisce alla teoria dell'intenzione, secondo cui *"l'essenza del dolo è la volontà di cagionare l'evento come fine ultimo della condotta. L'accoglimento di tale orientamento escluderebbe la possibilità di configurare l'ipotesi del dolo eventuale".*

[48] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.332; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.315.

[49] Cass.Pen. (SS. UU.), sent.38343/2014 , ThyssenKrupp, cit.

[50] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.53; una critica nei confronti dell'esposta teoria è formulata da G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1999, f.1, p.246, dove si legge che essa non riesce a spiegare come possa essere presente la previsione dell'evento anche nella colpa cosciente.

[51] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, Morcelliana, Brescia, 1993, p.28; si noti come qui non si stia disquisendo circa la volontarietà del proprio movimento muscolare, che si assume come volontario, bensì sull'ascrivibilità all'agente degli effetti che ne derivano; cfr. ancora L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., pp.28 e 31.

difficoltà di investigazione e dimostrazione, da parte dell'indagine giudiziaria, dei *"più intimi moti interni"*, si segnala comunque il rischio che, aderendo ad essa, il dolo perda *"gran parte del suo connotato d concreto atteggiamento interiore ed assuma un volto astratto, oggettivato, presuntivo, così vulnerando il principio di colpevolezza"*[52]. Secondo l'opposta "teoria della volontà" o "teoria della volizione", possono essere oggetto di volontà tanto la condotta, quanto le sue conseguenze. Quando un soggetto si rappresenta come possibili determinati effetti della sua azione o inerzia e decide di agire o, rispettivamente, di non farlo, è come se volesse anche tali conseguenze. Effettivamente l'evento naturalistico è ciò a cui la condotta mira[53], per cui risulta coerente considerare voluta non solo la condotta, ma anche l'evento che ne deriva. Ciò non significa che si debba rinunciare al requisito della rappresentazione: in tale ricostruzione, esso è considerato come presupposto implicito della volontà[54]. A riguardo, va segnalato un pericolo: cercando di cogliere l'effettiva volizione del soggetto circa un determinato risultato, la teoria della volizione rischia di far dipendere la sussistenza del dolo dalla sfera emotiva del soggetto, dalla sua sensibilità e dal suo senso della realtà[55].

Il legislatore stesso ha optato per la seconda delle due teorie, riconoscendo però pari dignità ad entrambi i profili; la scelta emerge già dai lavori preparatori del Codice Penale[56] e si riflette nel testo dell'art.43 c.p. primo comma, dove si legge che l'evento *"è dall'agente preveduto e voluto"*[57], a conferma della tesi per cui la volontà può comprendere anche gli effetti della condotta, oltre alla condotta stessa. Come si vedrà tra poco analizzando le tre

---

[52] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; la sentenza segnala inoltre che la negazione dell'investigabilità del suddetto profilo persegue un obiettivo di semplificazione e standardizzazione della prova.

[53] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.348.

[54] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.315; circa tale teoria, G.Forte osserva come essa si trovi in difficoltà quando *"intende ascrivere al concetto di volontà conseguenze che l'agente non aveva intenzione di cagionare e rispetto alle quali una volontà [...] sembra mancare"*; cfr. G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., pp.246 e 247.

[55] Questo il rilievo di Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[56] *"Circa il dolo, tra le due teorie dominanti, della previsione dell'evento (teoria della rappresentazione) e della volontà dell'evento (teoria della volontà), si è scelta quest'ultima, come del resto fa l'art.45 del Codice Penale del 1889. Dolo si ha quando l'evento non solo è stato preveduto, ma è stato voluto. [...] O l'evento dannoso è stato voluto, e c'è dolo; o non è voluto, e non c'è dolo"*, A.Rocco, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, Atti della commissione ministeriale incaricata di dare un parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, parte 11°, verbali delle sedute di commissione*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1929, pp.139 e 140; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2012, p.509

[57] Cass.Pen. (SS. UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., dove si parla di una *"sobria, ma netta opzione per la teoria della volontà"* da parte del legislatore.

forme del dolo, il termine "volizione" viene declinato in modo differente a seconda che ci si riferisca al dolo intenzionale, diretto o eventuale; in ognuno dei tre casi deve essere ricercata una componente volitiva, ma l'accezione in cui essa deve essere intesa varia[58]. Anticipando ciò che si dirà, quando l'evento (in senso normativo) è direttamente preso di mira, si è in presenza di dolo intenzionale; quando è previsto dall'agente come conseguenza necessaria dell'impiego di un mezzo o del verificarsi di un risultato finale, sussiste dolo diretto; se l'evento è previsto come possibile conseguenza della propria condotta ed è accettato, sussisterà dolo eventuale[59].

Come per l'oggetto della rappresentazione, devono essere voluti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie[60]; logicamente, non potranno essere voluti quelli suscettibili esclusivamente di rappresentazione. Ne deriva che la volontà può investire sostanzialmente le tre componenti dell'elemento oggettivo del reato, ossia la condotta, il nesso causale e l'evento[61]. In particolare, per quanto concerne la condotta, può essere utile richiamare le parole della Corte di Cassazione, secondo cui, nel dolo, l'agente *"modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico"*[62]. È inoltre necessario differenziare i reati in due classi: reati a forma vincolata e a forma libera (detti anche causalmente orientati): nel primo caso, l'attività esecutiva è rigidamente fissata dalla norma incriminatrice, per cui si richiede che la volontà abbracci le specifiche modalità con cui si realizza il fatto[63]; un esempio è il delitto di truffa, disciplinato dall'art.640 c.p. Nei reati a forma libera, invece, è richiesto che la condotta sia idonea a cagionare l'evento previsto dalla norma, senza che siano seguite particolari modalità: in tal caso è sufficiente che la volontà abbia ad oggetto l'ultimo atto compiuto prima del momento in cui il decorso causale non è più

---

[58] Di diverso avviso E.Di Salvo, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001 in "Cassazione Penale", 2003, f.6, p.1939 nell'opinione dell'Autore, comprendere *"una gamma di atteggiamenti psicologici del tutto eterogenei tra loro"* all'interno della responsabilità per dolo contrasta con la ratio dell'art. 43 c.p.

[59] Cass.Pen. (SS. UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[60] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.332.

[61] Indica come oggetto di rappresentazione e volizione la condotta, l'evento ed il nesso di causalità Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; G.M.d.Arnone, N.Calcagno, P.G.Monateri, *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p.7; T.Solignani, *Schemi di diritto penale*, cit., cap.4, sez.2, par.1, punto2, lett.3b, che specifica che per parte della dottrina può essere oggetto di volizione anche l'offesa; nello stesso senso, A.M.Casale, P.De Pasquali, M.S.Lembo, *Profili criminali e psicopatologici del reo*, Maggioli editore, 2014, p.21. A riguardo della volizione dell'evento, si vedano le precisazioni in tema di rapporto tra volontà e rappresentazione nelle tre diverse figure di dolo -intenzionale, diretto ed eventuale-, *infra*.

[62] Cass.Pen. (Sez.I), sent. 10411/2011, cit.

[63] Cass.Pen. (Sez.I), sent. 10411/2011, cit. ; nello stesso senso, si veda C.F.Grosso, voce *Dolo*, p.5.

controllabile dall'agente; per un esempio si pensi al delitto di omicidio, regolato dall'art.575 c.p.

C'è da aggiungere che in caso di reato omissivo la volontà consiste nella decisione consapevole di non compiere l'azione doverosa: è la decisione di violare l'obbligo giuridico di agire[64].

2 – Tripartizione del dolo

Si deve premettere innanzitutto che, contrariamente alla vecchia tesi per cui "*la volontà c'è o non c'è e, se esiste, esisterebbe necessariamente nella sua pienezza*[65]", è ormai pacifico che il dolo è suscettibile di graduazione in funzione della sua intensità; l'affermazione del contrario si scontrerebbe con il disposto dell'art.133 c.p., dove si legge a chiare lettere che la gravità del reato va desunta anche dall'intensità del dolo[66].

Utilizzando come criterio classificatorio l'intensità della rappresentazione e volizione, è possibile individuare tre figure di dolo[67]. Queste ultime sono una *"realtà naturalistica pregiuridica"*, in funzione di cui, in sede giudiziale, viene graduata la pena[68].

---

[64] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.333.

[65] F.Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1988, pag. 316, ripresa *pro manuscriptu*, da F.Azzolina, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Sicilia Centrale, lezione del 6 marzo 2014, in www.unikore.it

[66] Tra gli altri, parlano di intensità del dolo G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1988, f.1, p.149; M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.793; S.Maresca, L.Nacciarone, *Compendio di diritto penale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, p.123; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.123; con le espressioni *"gradi del dolo"* ed *"intensità del momento rappresentativo e volitivo"*, E.Dolcini e G.Marinucci, 2009, cit., p.279; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1993, in "Il Foro Italiano", 1994, parte seconda, p.437 e ss. e Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., parlano invece di *"intensità della volontà dolosa"*.

[67] Parlano esplicitamente di "tripartizione" Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; A.Nappi, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2010, p.397; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Studium Iuris", 2001, f.1, p.76.

[68] F.Rigo, nota a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.3571/1996, in De Jure.

2.1 – Il dolo intenzionale

La prima è il "dolo intenzionale", o "dolo diretto di 1° grado"[69]. In esso, la componente volitiva è completamente integrata, poiché l'agente ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa, nei reati di mera condotta, o la causazione dell'evento naturalistico, nei reati d'evento[70]: il reo agisce al fine di realizzare il fatto illecito[71]. Nel dolo intenzionale la volontà presenta un'intensità massima: esso costituisce la forma più grave di dolo e rappresenta il caso ordinario nelle attività spiccatamente criminali[72]. Per ciò che riguarda il profilo rappresentativo, è sufficiente che la causazione dell'evento naturalistico sia percepita dal reo come possibile[73]: non si richiede che egli si figuri un particolare grado di probabilità di

---

[69] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale,* cit., p.328; l'espressione è utilizzata anche da S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, Giuffrè, Milano, 1999, p.46.

[70] Cass.Pen. (SS. UU.), sent. 38343/2014 , ThyssenKrupp, cit.; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., pp.70 e 71.

[71] D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale,* cit., p.24; secondo un'equivalente espressione spesso utilizzata, sussisterebbe dolo intenzionale quando *"l'evento è perseguito come scopo finale"*: *ex pluribus,* si vedano Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1986, cit.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996 in "Diritto Penale e Processo", 1997, p.55 e s.; Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, in "Cassazione Penale", 2007, fascicolo 11, p.4175 e ss. Parla semplicemente di agire *"proprio allo scopo di commettere quel fatto"* A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità,* cit., p.12.Altri ancora preferiscono l'equivalente espressione *"L'evento [...] è voluto come fine ultimo"*, come F.Rigo, nota a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.3571/1996, cit. Utilizza l'espressione *"la realizzazione della fattispecie [...] costituisce la causa motrice della condotta*" S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.133.

[72] D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.24; sul ruolo dominante della volontà in tale forma di dolo, cfr. C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.7; proprio *"la particolare influenza esplicata sul processo volitivo del risultato prefiguratosi dall'agente"* andrebbe a caratterizzare la spiccata intensità di tale forma di dolo e costituirebbe, quindi, un carattere aggiuntivo e peculiare proprio del dolo intenzionale. Ne conseguirebbe che il dolo intenzionale non è, come usualmente si afferma, la figura dolosa paradigmatica e più comune ma che è, al contrario, una figura speciale, caratterizzata proprio da tale connotato suo proprio; ulteriore conseguenza di tale impostazione sarebbe l'assunzione, da parte del dolo eventuale, del ruolo di "figura-base" dell'imputazione dolosa. Questa l'opinione di G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., pp.149,150 e 151. *Contra,* G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.241, che evidenzia come da tale affermazione discenderebbe la necessità, nel processo penale, di dimostrare innanzitutto l'esistenza del dolo eventuale, essendo quest'ultimo la "forma-base" del dolo, per provare in un secondo momento quel *quid pluris* che differenzierebbe il dolo eventuale dalle residue figure dolose; l'Autore segnala inoltre come la sussistenza di tale incombenza sul giudice sia da sempre osteggiata tanto dalla giurisprudenza, quanto dalla dottrina.

[73] Un esempio, fornito da D.Pulitanò, riguarda il caso di chi esplode un colpo d'arma da fuoco in direzione di un uomo, con l'intenzione di ucciderlo, da una distanza che rende *"problematico ma comunque possibile"* colpire la vittima. Si veda D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.25; in termini molto simili, F.Rigo, nota a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; efficaci le espressioni di

verificazione dell'evento; nei reati di mera condotta, la rappresentazione deve investire la condotta stessa. Può essere opportuno precisare che il testo dell'art.43 primo comma c.p. non deve trarre in inganno: sebbene reciti *"il delitto è doloso, o secondo l'intenzione…"*, esso si riferisce alle tre possibili figure di dolo, non solamente alla prima[74]. Il fulcro della definizione legale è il termine "voluto", che assume una diversa accezione a seconda della figura di dolo a cui ci si riferisca; l'intenzione è solo una delle possibili forme di manifestazione della volontà[75]. Si coglie inoltre l'occasione per segnalare che, sebbene la definizione comunemente accolta di dolo intenzionale, ad un primo sguardo, appaia molto chiara, essa può assumere diversa portata a seconda del significato che si decida di attribuire ai termini "fine ultimo". Se infatti con essi si intende l'obiettivo strettamente correlato alla condotta, ossia a cui essa mira "direttamente", si includono nel dolo intenzionale dei casi che, qualora all'espressione si attribuisse il significato di "fine a cui mira il disegno criminoso globale", ricadrebbero sotto il nome di dolo diretto. Per un esempio, si prenda il caso di un rapinatore che esploda un colpo di pistola contro una guardia, che lo sta rincorrendo, al fine di ferirla e quindi di interrompere l'inseguimento: se si ritiene che il fine ultimo della condotta sia colpire la guardia, le lesioni saranno coperte da dolo intenzionale; se si ritiene invece che per "fine ultimo" debba intendersi il compimento della rapina o la riuscita della fuga, le lesioni alla guardia ricadranno nell'ambito applicativo del dolo diretto[76].

Diverso dal dolo intenzionale è il movente, consistente nella motivazione personale per cui l'agente commette il reato, ossia la causa psichica che stimola la condotta[77], il

---

F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.476, dove si legge che nel dolo intenzionale *"non conta la probabilità dell'evento. […] L'intenzione è soverchiante rispetto alla probabilità."*.

[74] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.268; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.33; nell'opinione di G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.147, il legislatore ha preferito, nell'art.43 c.p., parlare di un evento "voluto come conseguenza", anziché "intenzionalmente voluto", proprio al fine di escludere una totale coincidenza tra volontà ed intenzione.

[75] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, in capienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.510.

[76] L'argomento verrà ripreso in seguito; sul punto, si veda anche G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, Giuffrè, Milano, 2010, p.141.

[77] *"Il movente è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l'individuo ad agire e, perciò, è distinto dal dolo che è l'elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell'evento"*, Cass.Pen. (Sez.I), sent. 11 novembre 1993, in Cassazione Penale 1995, p.1205 ; Cass.Pen. (Sez.I), sent. 31449/2012 , in "Guida al Diritto", 2012, f.41, p.71; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.150.

"carburante dell'azione volta al raggiungimento di specifici fini[78]*"*. Esso non è un elemento costitutivo del reato, ma può rilevare come circostanza aggravante (art.61 primo comma n.1 c.p.) o attenuante (art.62 primo comma n.1 c.p.)[79]. Si aggiunga che, in relazione all'accertamento del dolo eventuale (*infra*), la presenza del movente può essere uno dei numerosi indici che l'organo giudicante prende in considerazione ai fini della decisione: come si vedrà, nessuno di tali indici è sufficiente, di per sé solo, a provare oltre ogni ragionevole dubbio l'avvenuta accettazione dell'evento da parte dell'agente; essi devono infatti essere presi in considerazione dal giudice nel maggior numero possibile, analizzati in maniera approfondita e confrontati tra loro.

2.2 – Il dolo diretto

La seconda figura è il "dolo diretto", o "dolo diretto di 2° grado": esso sussiste nel caso in cui l'agente si rappresenta con certezza o con altissima probabilità, vicina alla certezza ("*probabile al limite della certezza*"[80]), gli elementi costitutivi del fatto, sa che la sua condotta

---

[78] G.Gulotta, *Compendio di psicologia giuridico forense, criminale e investigativa,* Giuffrè, Milano, 2011, p.66.

[79] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale,* cit., pp.338 e 339.

[80] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale,* cit., 2012, p.367. Parla di *"certezza oltre ogni ragionevole dubbio, oggettivamente e soggettivamente percepita"* della verificazione dell'evento offensivo L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, p.124, in www.penalecontemporaneo.it; dello stesso autore, le espressioni *"rappresentazione in termini di virtuale certezza"* e *"(l'agente) è praticamente certo che la condotta cagionerà il risultato", Il dolo come volontà,* cit., rispettivamente p.44 e p.48. Talvolta si legge la diversa formula *"l'evento… è previsto come conseguenza certa o altamente probabile"*: per alcuni esempi si vedano Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, in "Il Foro Italiano", 2010, parte seconda, pp.306 e ss.; F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Giurisprudenza di merito", 2009, f.6, parte1, p.1492; S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis,* in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2001, f.3, p.937; E.Di Salvo, *Colpa cosciente, dolo eventuale, diretto e alternativo*, in "Giurisprudenza di merito", 2009, f.2, p.442; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., pp.245 e 270; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.134, ma si ritiene di preferire una definizione di dolo diretto incentrata sulla "certezza o quasi certezza", essendo il campo della elevata probabilità dell'evento, senza che esso sia intenzionalmente perseguito, spesso coperto dal dolo eventuale. Per maggior chiarezza, si rammentino le parole di L.Eusebi, *Il dolo come volontà,* cit., p.54: *"al di là di qualsiasi esattezza matematica, ciò che si può dire, onde non incrinare il confine col dolo eventuale, è che dovrà venire in gioco un livello di previsione soggettiva superiore a quello di "alta probabilità"*; in linea di massima, perciò, si ritiene di concludere che la sostanziale certezza della previsione, identificata con un livello ancora più alto rispetto all'"alta probabilità", permetta di configurare dolo diretto; il dolo eventuale potrà

integrerà la fattispecie criminosa, ma la commissione del reato non è l'obiettivo che determina la condotta. In altre parole, l'agente decide di agire anche se sa che sicuramente commetterà un reato, il quale non è la finalità principale per cui la condotta è tenuta. In tale figura, la rappresentazione ha un ruolo dominante[81]: l'agente sa che, se decide di agire, la sua condotta sboccherà certamente (o quasi certamente) in un fatto di reato; quest'ultimo può considerarsi voluto, nonostante non sia riscontrabile intenzionalità del risultato, perché il reo era certo che, tenendo la condotta, avrebbe causato l'evento. È come se la rappresentazione con certezza del verificarsi dell'evento, seguita dall'azione (o dall'omissione), assorbisse e provasse la volontà di causare l'evento stesso. La mancata intenzione di causare l'evento può assumere la consistenza della volontà solo se è accompagnata dalla certezza della verificazione[82]. Si tratta di una regola logica senza eccezioni che, sul piano probatorio, rende irrilevante qualsiasi tentativo della difesa inteso a dimostrare che l'evento non era voluto dall'agente[83]: provate la rappresentazione dell'evento come certo[84] e la successiva tenuta della condotta, non residua spazio alcuno per la prova della non volizione dell'evento. Si coglie fin da ora l'occasione per precisare che, mentre l'applicazione di tale regola logica è ammissibile in caso di prefigurazione della verificazione dell'evento come certa, non lo è nel caso in cui l'evento sia rappresentato come meramente "possibile": la rappresentazione con certezza, seguita

---

sussistere in presenza di rappresentazione dell'evento, al minimo, come possibile, fino ad un massimo che raggiunge la alta probabilità. Su quest'ultimo punto, si veda *infra*.

[81] Cass.Pen. (SS. UU.), sent. 38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.501, parla a riguardo del *"trionfo della teoria della rappresentazione"*; sul punto, cfr. anche A.Canepa, *Dolo eventuale e tentativo: le ragioni di un'incompatibilità*, in www.unige.it, nota 15, il quale ritiene che la particolare intensità del profilo rappresentativo del dolo possa rilevare ai fini della commisurazione della pena, ma non permetta di ravvisare nel cd. dolo diretto una figura con una specifica autonomia rispetto al dolo cd. intenzionale.

[82] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.541. Utilmente, alla pagina seguente, l'Autore evidenzia come l'evento debba essere rappresentato come certo nella psiche dell'agente, e poco rilevino le oggettive probabilità di verificazione dello stesso: un evento oggettivamente molto improbabile, se non addirittura impossibile, sarà coperto da dolo diretto, nel caso in cui sia rappresentato come certo da chi tiene la condotta. Cristalline sono inoltre le parole utilizzate da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.: *"il momento cognitivo in ordine agli elementi di fattispecie ed alle conseguenze del proprio agire è talmente netto che dal solo fatto di tenere una certa condotta sulla base di alcune informazioni sullo sviluppo degli accadimenti si inferisce, normalmente, una determinazione nel senso dell'offesa del bene giuridico protetto"*.

[83] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.501; l'Autore, alla pagina precedente, utilizza anche l'efficace espressione: *"nel cd. dolo diretto [...] "non potevi non volere"."*.

[84] Specifica che la certezza soggettiva che l'evento si verificherà deve sussistere effettivamente e va accertata, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

dall'azione, costituisce dolo diretto, ma la rappresentazione con possibilità, seguita dall'azione, non sempre indica la presenza di dolo eventuale. Appare utile precisare che, caratterizzando il profilo volitivo ogni graduazione del dolo, sia preferibile evitare espressioni che, riferendosi al dolo diretto quanto a quello eventuale, parlino della ricerca di una componente psicologica "assimilabile" alla volontà[85]: seguendo tale impostazione, si giungerebbe alla conclusione per cui l'unica, vera, figura dolosa sarebbe quella intenzionale, rendendo le due residue, al confronto della prima, delle difettose imitazioni. Si preferisce concepire la componente volitiva come diversamente declinata, a seconda che il dolo si configuri come intenzionale, doloso o eventuale; diversamente, sarebbe come affermare che solamente nel dolo intenzionale l'evento (giuridico) è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione. Può sembrare una mera questione terminologica, ma è una precisazione volta ad evidenziare come tanto nel dolo diretto, quanto in quello eventuale, sussista una componente volontaristica. Nelle forme diretta ed eventuale è quindi presente una volizione vera e propria, con specifici caratteri, differenti da quelli tipici della forma intenzionale. Tale impostazione è volta a rispettare la lettera dell'art.43 c.p., che parla di volizione dell'evento, e ad evitare che, sottovalutando la ricerca del profilo volitivo nel dolo diretto, ma soprattutto in quello eventuale, si possano qualificare come dolose fattispecie in cui, a rigore, non è ravvisabile alcuna volizione[86].

Un caso spesso utilizzato per esemplificare il dolo diretto è quello di chi, per lucrare un'assicurazione, incendia un edificio, pur essendo certo che nell'incendio morirà un'anziana

---

[85] Circa il dolo diretto, si noti l'espressione di L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.45, dove l'Autore parla di una "contiguità alla sfera della volizione" a riguardo di quelle situazioni in cui l'agente si rappresenti con certezza la verificazione di un evento, pur non perseguendola intenzionalmente; a p.56 si indica che il dolo diretto costituisce una "estensione" del dolo intenzionale; di quest'ultima opinione, anche G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.270. *Ex pluribus*, parlano del dolo eventuale come una figura "assimilabile" o "equivalente" alla volontà L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.175, che lo accosta ancora una volta al dolo diretto; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che in diversi punti della sentenza richiama il concetto di "equivalenza" e utilizza l'espressione, forse preferibile, *"momento lato sensu volontaristico"*; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.510. Scelta con attenzione appare, invece, l'espressione utilizzata da M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p.5, in cui l'Autore parla di volontà dell'evento dannoso in relazione ad ogni forma di dolo, compreso quello eventuale.

[86] Il problema si presenta massicciamente in riferimento al dolo eventuale dove, di frequente, non è effettuata un'approfondita ricerca sul versante della volontà, inglobando all'interno dello stesso fattispecie concrete che, a rigore, dovrebbero ricadere nell'ambito applicativo riservato alla colpa con previsione.

persona paralitica[87]; nell'esempio, l'evento certo ma non intenzionale è un evento accessorio. Maggiori problemi e contrasti si presentano in caso di evento intermedio, ossia quando l'evento naturalistico è mezzo necessario per conseguire il fine ultimo perseguito; nella ricostruzione di parte della dottrina[88], un caso di evento intermedio coperto da dolo diretto sarebbe lo sparo esploso contro le guardie del corpo da chi intende rapire un uomo politico[89]. Contrariamente, altri Autori[90] ravvisano in tal caso la presenza di dolo intenzionale,

---

[87] Tale esempio è ripreso, *ex pluribus*, da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1993, cit., p.437 e ss.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp; E. Di Salvo, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, in "Cassazione Penale", 2003, f6, p.541; I.Figiaconi, commento a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.3571/1996 in "Diritto Penale e Processo", 1997 , n.1, p.56 e ss.; A.Pagliaro, *Trattato di diritto penale – il reato*, Giuffrè, Milano, 2007, p.92; A.Pagliaro, S.Ardizzone, *Sommario del diritto penale italiano. Parte generale* , 2006, Giuffrè, Milano, p.182; con variazioni, D.Pulitanò , Diritto penale, cit., p.311 (che parla di persone che si trovano nella casa). Desta particolare stupore Cass.Pen. (Sez.I), sent.591/2002, in "Studium Iuris", 2003, f.3, pp.380 e ss., dove venne sussunta una fattispecie concreta sostanzialmente coincidente con quella illustrata nell'esempio sotto il *nomen juris* di dolo eventuale, anziché sotto quello, a parere di chi scrive corretto, di dolo diretto. Un altro caso in cui appare affermabile la presenza del dolo diretto è quello dell'armatore che mette una bomba sulla propria nave, al fine di ottenere il risarcimento dei danni dall'assicurazione che protegge il carico: non si tratta di un esempio di pura fantasia, essendosi verificata almeno due volte nella storia. Il riferimento è al caso di Sir Thomas, del 1985, e al caso Proksh, del 1986: sul punto cfr. R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, cit., p.259. Da notare come, nell'impostazione qui adottata, si ritiene di qualificare come dolo diretto la morte dei marinai perché conseguenza accessoria, rappresentata con certezza , ma non intenzionalmente perseguita, dall'agente; in tal caso, infatti, ad essere intenzionalmente perseguita era la distruzione del carico, soggetto a copertura assicurativa. Diversa sarebbe stata la conclusione se l'agente fosse stato assicurato contro la morte del suo equipaggio: in tal caso, anche se il fine ultimo del progetto criminoso "globale" era il perseguimento del risarcimento, si ritiene che la morte dell'equipaggio non sarebbe stata più una conseguenza accessoria, ma sarebbe stato proprio l'evento intenzionalmente perseguito dall'agente, quindi coperto da dolo intenzionale.

[88] G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., p.141.

[89] Della stessa opinione sono G.Musco, E.Fiandaca, *Manuale di diritto penale: parte generale*, cit., p.328; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre1993, cit.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/96, cit.; Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, cit.: in tutti questi casi la Suprema Corte qualificò come scopo ultimo del rapinatore la fuga dall'inseguitore, e come mezzo necessario l'esplosione dei colpi di arma da fuoco contro l'inseguitore stesso. In tale impostazione, è come se il fine a cui tende il disegno criminoso globale attraesse al suo interno ogni evento intermedio e necessario, volontariamente cagionato, dequalificandolo da intenzionale a "non intenzionalmente perseguito, ma rappresentato con certezza". In tale prospettiva, lo scopo dell'agente è rapire l'uomo politico (o fuggire dopo aver compiuto una rapina), e il ferimento o la morte delle guardie del corpo (o degli addetti alla sicurezza) è l'evento intermedio, strumentale e certo, ma non intenzionalmente perseguito, e per questo coperto da dolo diretto. Aderisce a tale impostazione, ma evidenzia che, in caso di evento che è mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, il dolo diretto si avvicina a quello intenzionale, I.Figiaconi, commento a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit., p.59.

[90] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, cit., 2009, p.280; D.Pulitanò, *Diritto penale*, cit., p.311, dove si legge a chiare lettere *"Il fatto intenzionalmente realizzato può essere [...] un momento intermedio nella realizzazione di un piano più complesso"*, espressione seguita proprio dall'esempio dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione degli uomini della scorta di un uomo politico, al fine di sequestrare quest'ultimo.

mostrando come si concretizzino due differenti ricostruzioni dell'elemento soggettivo in questione: una si muove nell'ottica di un disegno criminoso "globale", unitario, dove un evento intermedio e necessario, sebbene intenzionale, viene considerato alla luce del ruolo che riveste nella prospettiva del raggiungimento del fine ultimo del progetto operativo, nell'esempio la riuscita del rapimento dell'uomo politico; la seconda si focalizza sull'intenzionalità che comunque sorregge l'evento intermedio, considerandolo quindi coperto da dolo intenzionale. Si tratta di due differenti impostazioni, entrambe avallate da validi argomenti; nell'opinione di chi scrive, è forse preferibile la seconda: ponendo l'attenzione sull'evento che si intende addebitare al reo, si verifica se, nel momento in cui la condotta venne tenuta, l'intenzione da cui era mossa la condotta era il cagionamento dell'evento[91]. Per riprendere gli esempi poco fa esposti, se l'intenzione dell'agente al momento dello sparo era la morte o lesione della guardia del corpo, sussisterebbe dolo intenzionale; se tale evento non era l'intenzione che mosse la condotta, ma era rappresentato con certezza, sarebbe integrato il dolo diretto (come nel caso della nave che viene fatta esplodere, al fine di ottenere dall'assicurazione l'indennizzo per la distruzione delle merci)[92]. In ragione di tale "doppia concezione" del dolo diretto, vi è anche chi propone di effettuare, in luogo della comune tripartizione che vede fronteggiarsi dolo intenzionale, diretto ed eventuale, una quadripartizione del dolo[93]: in tale ricostruzione vengono mantenuti i due estremi, ossia il dolo intenzionale e quello eventuale, ma si propone di scindere quello che comunemente viene qualificato come dolo diretto, proprio in funzione dell'evento "ulteriore" che si verifica: in presenza di evento che è mezzo necessario per conseguire un fine ultimo, si dovrebbe

---

[91] In riferimento alla centralità del momento in cui la condotta è tenuta, è possibile ravvisare un parallelismo tra la graduazione del dolo e l'esclusione dello stesso per irrilevanza del dolo antecedente o susseguente: bisogna guardare al momento della condotta, e solo a quel momento, sia quando si afferma (o meno) la sussistenza del dolo, sia quando si procede alla graduazione dello stesso.

[92] Un ulteriore esempio, utile forse per la sua somiglianza con il caso dello sparo nei confronti delle guardie del corpo al fine di rapire un politico, può essere quello della bomba posta sotto l'auto di un uomo politico: il fine intenzionalmente perseguito è uccidere l'uomo politico, mentre la morte della scorta, possibile ma non intenzionalmente perseguita al momento dell'azione, sarà addebitabile a titolo di dolo diretto o eventuale, a seconda che fosse essa rispettivamente prevista come certa o come possibile (chiaramente, in quest'ultimo caso, si dovrà anche ottenere la prova dell'avvenuta accettazione dell'evento). Si noti come spesso, seguendo tale impostazione, risultano coperti da dolo intenzionale gli eventi cosiddetti "intermedi", e ricadano nell'ambito applicativo del dolo diretto quelli conosciuti come "accessori".

[93] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.132 e ss.; di diverso avviso F.Rigo, nota a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.3571/1996, cit., che non reputa necessario effettuare tale scissione, ritenendo che l'evento ulteriore, necessario od accessorio che sia, è voluto dall'agente con il medesimo grado di intensità.

parlare di dolo diretto; se l'evento è una conseguenza collaterale certa o altamente probabile della condotta, sussisterebbe dolo indiretto.

Stando alle definizioni ed esemplificazioni del dolo diretto fornite tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza, permangono in ogni caso alcuni punti parzialmente oscuri; in particolare, viene sempre richiamato il caso in cui ad un reato A, coperto da dolo intenzionale, segue la commissione del reato d'evento B, rappresentato con certezza dall'agente, ma non intenzionalmente perseguito. Si rivela molto raro rinvenire delle riflessioni circa la possibilità che la condotta/evento A non costituisca reato, o che B sia un reato di mera condotta; a riguardo del primo caso, il nodo può sciogliersi col richiamo all'esempio per cui, durante un incontro di boxe, uno dei due avversari sappia con certezza che se colpirà l'altro con un particolare atto di violenza fisica, autorizzato dalle regole del gioco, ne cagionerà la morte, e decida di tenere la condotta dannosa, volendo vincere l'incontro. In tal caso la condotta (A) non costituisce reato, trattandosi di uno sport "a violenza necessaria"[94] ed essendosi per ipotesi qualificata come regolare la mossa stessa, ma rispetto all'evento "morte" (B) sarà configurabile l'elemento psicologico del dolo diretto. Si è segnalato inoltre come il reato B, coperto da dolo diretto, sembrerebbe sempre caratterizzato dalla verificazione di un evento naturalistico; potrebbe quindi risultare utile chiedersi se sia, invece, configurabile l'elemento del dolo diretto in relazione ad un reato di mera condotta. La risposta apparrebbe a prima vista negativa, non potendosi concepire casi in cui una condotta, non essendo intenzionalmente voluta, sia però rappresentata con certezza; tuttavia, ponendo l'accento sui presupposti della condotta, la soluzione cambia[95]: quando è rappresentato come certo un presupposto della

---

[94] L.Cantamessa, G.M.Riccio, G.Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, p.338; nell'esempio, tanto la condotta, quanto il fine perseguito, sono legittimi: la prima, come già detto, perché calata in un contesto che ne determina la legittimità; il secondo, essendo lecito lo scopo di conseguire la vittoria dell'incontro di boxe. L'esempio potrebbe essere esteso ad ogni sport "a contatto istituzionalizzato tra i contendenti", come ad esempio il judo; la peculiarità di tali contesti sta anche nel fatto che essi rappresentano un esempio dei casi in cui *"la responsabilità dolosa può sussistere anche se, in assenza di dolo, non si sarebbe potuto configurare un'imputazione a titolo di colpa"*: così S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.115 e 116.

[95] È ciò che viene proposto da E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2009, cit., p.280; gli autori propongono il caso dell'antiquario che *"sappia per certo che un determinato quadro è stato sottratto da una collezione - ne hanno ampiamente parlato i giornali e ha anche ricevuto il bollettino ufficiale delle opere trafugate - e con questa piena consapevolezza decida di acquistare il quadro."*: in tal caso, sarebbe integrato il dolo diretto di ricettazione (art.648 c.p.). Resta comunque possibile il rilievo per cui non è limpida la differenza che sussisterebbe tra l'esempio esposto ed il caso in cui l'antiquario sapesse per vie "dirette", ad esempio proprio dal rivenditore, che il quadro fu rubato. In altre parole, non si capisce perché un'informazione

condotta, caratterizzante la fattispecie, e la condotta tipica viene comunque tenuta, si potrebbe ritenere integrato il dolo diretto.

Può risultare utile segnalare che, nella ricostruzione di alcuni autori, l'espressione "dolo diretto" si riferisce a un elemento soggettivo differente. Ad esempio, vi è chi costruisce una bipartizione che vede fronteggiarsi due differenti classi: il dolo chiamato "diretto" e quello "indiretto"; in tale sistema, con primo dei due si indicano tanto il dolo comunemente chiamato "diretto", quanto quello intenzionale (considerato una sottospecie aggravata del primo)[96], col secondo termine ci si riferisce al dolo eventuale. Nella ricostruzione di altri, i termini "diretto" e "intenzionale", riferiti al dolo, sono sinonimi e indicano ciò che abitualmente è chiamato dolo intenzionale[97]. Secondo un'ulteriore opinione, il dolo diretto sarebbe caratterizzato dal fine di voler offendere il bene giuridico e il dolo intenzionale sarebbe una sottospecie del primo[98] e ricorrerebbe quando l'evento è perseguito come scopo finale, come se il dolo diretto costituisse una sorta di genere, al cui interno sarebbe rinvenibile la specie del dolo intenzionale.

Occorre ancora precisare che non sembra da condividere la posizione assunta da taluni organi giudicanti[99], i quali riconoscono il dolo diretto se l'evento è previsto come probabile, ed il dolo eventuale quando l'evento è rappresentato in termini di possibilità: come già indicato, e come si vedrà oltre, le due figure di dolo si differenziano perché nel dolo diretto la rappresentazione ha un grado talmente elevato di probabilità, confinante con le certezza, che

---

certa, ma acquisita per vie "indirette", darebbe luogo a dolo diretto, mentre un'informazione ottenuta "direttamente" sfocerebbe nel dolo intenzionale.

[96] Tra gli altri, F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.359.

[97] A.Pagliaro, *Trattato di diritto penale*, cit., p.91; l'autore stesso ammette di non comprendere la ragione per cui parte della dottrina e della giurisprudenza indica come dolo diretto un dolo che *"non si dirige direttamente verso l'evento tipico, ma l'abbraccia come conseguenza accessoria ma necessaria della condotta"*. Similmente, L.Eusebi suggerisce di chiamare "dolo indiretto" il cd. dolo diretto: cfr. *Il dolo come volontà*, cit., p.51. Probabilmente tali ricostruzioni poggiano sul rilievo che l'evento, pur essendo previsto con certezza, non è intenzionalmente, e quindi in tal senso "direttamente", perseguito. La denominazione dolo "indiretto", peraltro, appare a sua volta giustificabile, poiché enfatizza la certezza con cui l'evento venne previsto: quest'ultimo appare, infatti, come conseguenza direttamente collegabile alla condotta tenuta.

[98] Riprendendo le parole di R.Riz, il dolo intenzionale sarebbe "*una forma accentuata di dolo diretto*": R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 259 e 261.

[99] Ad esempio, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit., p.964 e ss.; Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, cit., p.4175; si coglie l'occasione di segnalare, per inciso, il rilievo che viene mosso da G.De Francesco nei confronti di una certa giurisprudenza che, talvolta, è portata a riconoscere la sussistenza del dolo diretto al fine di aggirare il complesso problema della compatibilità tra dolo eventuale e tentativo: sul punto, cfr. G.De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., p.5024.

permette di ritenere integrato l'elemento volitivo. Diversamente, nel dolo eventuale l'evento è percepito come possibile o probabile, ma sarà necessario indagare a fondo al fine di accertare che vi fu un'opzione dell'agente nel senso dell'accettazione dell'evento.

3 – Il dolo eventuale

3.1 – Le origini del dolo eventuale nell'attuale sistema

La terza e più controversa figura è il "dolo eventuale", o "dolo indiretto"[100]. Va segnalato innanzitutto che il diritto positivo difetta di una definizione espressa di dolo eventuale[101]. Le ragioni di tale mancanza sono da tempo discusse: alcuni suggeriscono di prendere in considerazione i lavori preparatori del codice penale, al fine di apportare maggiore chiarezza sul punto, tenendo a mente che sebbene essi non siano vincolanti, non costituendo norma vigente, possono comunque dimostrarsi utili al fine di ricostruire la posizione del legislatore sul punto[102]. Dalla lettura di tali lavori emerge con evidenza un passo: *"Dice il commissario Marciano che vi è un dolo indiretto, e dice il commissario Ferri che vi è un dolo eventuale. Ma che sono queste distinzioni di dolo? Esse sono finite nel nulla: o l'evento dannoso è voluto, e c'è dolo; o non è voluto, e non c'è dolo"*[103]. Sembra quindi affiorare a chiare lettere la non concepibilità del dolo nella sua forma eventuale; se, poi, ci si

[100] I due termini sono abitualmente considerati interscambiabili; per alcuni esempi, si vedano Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; in dottrina, A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.12; T.Padovani, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2008, p.202; F.Rigo, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.. Tra le poche opinioni contrastanti, si segnala quella di A.Pagliaro, secondo cui dolo indiretto ed eventuale sarebbero differenziati dal diverso coefficiente statistico di previsione dell'evento: se l'evento non è preso di mira dalla condotta, ma è rappresentato con certezza, sussisterebbe dolo indiretto (esso sembra quindi coincidere con l'elemento soggettivo comunemente individuato nel dolo diretto); se è previsto come mera possibilità sarebbe integrato il, meno intenso, dolo eventuale. A riguardo si veda A.Pagliaro, *Trattato di diritto penale parte generale*, cit., pp.91, 92.

[101] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., pp.508 e 509; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.267; V.Giovanniello; *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.155; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.20, P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale*, in "La giustizia penale", 2011, p.440.

[102] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.509.

[103] Passo già citato *supra*, in relazione alla irrinunciabilità del profilo volitivo nel dolo: si tratta di A.Rocco, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale,* cit., pp.139, 140.

vuole affidare al brocardo che suggerisce, a fini interpretativi, di intendere i silenzi della legge come disconoscimenti, e si tiene a mente che, altrove, il legislatore ha largheggiato, la conclusione sembra evidentemente essere quella di un non riconoscimento del dolo eventuale da parte del vigente codice penale[104].

C'è però chi sostiene che quella del codice fu una scelta di compromesso, con cui i compilatori provarono a conciliare la teoria della rappresentazione e quella della volontà, che ai tempi si contendevano il campo: l'impossibilità di raggiungere un consenso circa la teoria volta a spiegare il nucleo essenziale del dolo avrebbe, forse, indotto il legislatore a tacere sul punto[105].

Altri ancora, ponendo in evidenza un diverso passo dei lavori preparatori, affermano che il legislatore si è astenuto dal compito definitorio di una figura tanto discussa con l'intento di affidare tale, ardua, incombenza, all'elaborazione giurisprudenziale[106]. A riguardo, un attento appunto è mosso da parte della dottrina, che ricorda come una simile operazione sia ammissibile solo nella misura in cui la figura in questione, come definita dalla giurisprudenza, possa farsi rientrare nel concetto di volizione, che costituisce l'essenza del dolo: in caso contrario si ricadrebbe nella -inammissibile- analogia in *malam partem*[107].

Può essere interessante soffermarsi inoltre sulle parole impiegate da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit., punto 1 della motivazione in diritto, dove non si comprende se con l'espressione *"il dolo eventuale è una figura di costruzione giurisprudenziale e dottrinale"*, la Corte intenda confermare che il codice penale non la disciplinò per lasciare consapevolmente tale compito alla giurisprudenza e alla dottrina, o se voglia indicare che, nonostante il codice non se ne sia occupato, a tale mancanza abbiano supplito la dottrina e a

---

[104] "*Ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit", ossia* "laddove la legge ha voluto disse, ove ha taciuto non volle", tradotto spesso con l'espressione "se il legislatore avesse voluto dirlo, l'avrebbe detto", Voce *Ragionamento giuridico,* in www.treccani.it; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato,* cit., p.509.

[105] Tale posizione e la successiva sono ricordate da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[106] G.Cocco, *Gli insuperabili limiti de dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., pp.1950 e 1951 e G.Lattanzi, E.Lupo, *Codice penale: il reato: libro I, artt.39-51-bis,* cit., p.311 evidenziano infatti il passo dei lavori preparatori in cui si afferma che all'interprete è assegnato il compito di verificare se l'atteggiamento della volontà di fronte alla previsione sia, nel caso concreto, equivalente alla volontà dell'evento. Del medesimo avviso appare V.Zagrebelsky, *Sentenza Thyssen un'indignazione non giustificata,* in "La Stampa", 21 settembre 2014, affermando che *"i redattori del Codice penale rinunciarono a definire* [il concetto di dolo eventuale], *lasciandone l'onere alla giurisprudenza e alla dottrina.".*

[107] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato,* cit., pp.510, 511.

giurisprudenza, di propria iniziativa. In ogni caso, in tale sentenza è chiaro il pensiero della Corte, che al punto 3 della motivazione in diritto afferma che *"la sua* -del dolo eventuale-*costruzione è rimessa all'interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche".* Ora, è chiaro che un'affermazione di questo tipo può risultare pericolosa, poiché equivale ad affermare che, in mancanza di una norma in ambito penale, è possibile che il vuoto sia colmato dagli operatori del diritto; essi, quindi, non solo sarebbero legittimati a creare istituti e discipline, a maggior ragione penali -compito che non spetterebbe loro fin dal principio, essendo indubbio che competa al legislatore[108]-, ma che addirittura la configurazione del dolo eventuale possa essere "differenziata per fattispecie". Ne consegue con evidenza il rischio di una costruzione discrezionale di tale figura, a seconda delle necessità che di volta in volta si presentano, con conseguente, inevitabile, incertezza del diritto[109]. Se si vuole ritenere che il dolo eventuale non venne disconosciuto dal legislatore, ma fu lasciato all'elaborazione giurisprudenziale, è in ogni caso opportuno giungere ad una identificazione dei confini di tale istituto il più possibile chiara ed univoca, e quindi garantistica, al fine di evitare che il dolo eventuale assuma contorni sempre diversi a seconda della contingenza del caso concreto in cui si trova ad operare.

Sulla legittimazione normativa del dolo eventuale si pronuncia anche Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.: nell'opinione della Corte, l'art.43 c.p., indicando che nel delitto doloso l'evento deve essere preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, illumina anche quelle situazioni in cui *"l'evento, senza essere intenzionalmente perseguito, venga posto in correlazione causale con la propria azione e, proprio per questa ragione, voluto come conseguenza nel momento stesso in cui l'agente decide di porla in essere, conscio del risultato che ne può derivare".*

Ancora un'annotazione circa l'evoluzione del dolo eventuale: esso trova il suo primo terreno di applicazione in contesti illeciti o sconsideratamente pericolosi, dove i protagonisti erano tipicamente il rapinatore ed il *"temerario conducente di un autoveicolo"*; si trattava sostanzialmente di una responsabilità oggettiva che muoveva dal principio per cui *qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*. Solo nell'ultimo decennio essa si estende a contesti di base leciti e a *"tipi d'autore normali e socialmente inseriti"*; è possibile che tale espansione sia avvenuta anche in ragione della sempre maggiore diffusione, nel presente periodo storico,

---

[108] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.20.

[109] P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazione brevi sul dolo eventuale*, cit., pp.435, 436.

di attività pericolose, dove soggetti normali si trovano ad agire in contesti di per sé leciti e socialmente utili -o addirittura necessari-, ma rischiosi[110]. Giungendo quindi in contesti leciti, si è caratterizzato per una maggiore attenzione degli operatori del diritto alle motivazioni per cui il soggetto ha agito, all'atteggiamento interiore, ai processi decisionali ed, in linea generale, ha causato l'emersione della consapevolezza circa la necessità di un approfondimento maggiore, da parte degli organi giudicanti, nei confronti di tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto. Al tempo stesso, è emersa la consapevolezza che un addebito per dolo non può ritenersi legittimo, quando la conseguenza della condotta non viene dall'agente voluta, e tantomeno prevista. Tale approccio maggiormente attento e garantista si riflette altresì sugli indicati casi di contesto illecito, dove inizia a presentarsi come configurabile la possibilità che il reo, pur volontariamente ponendosi in un contesto illecito, non abbia però necessariamente accettato ogni conseguenza lesiva della propria condotta, portando a concepire la possibilità della presenza della colpa cosciente all'interno di un contesto criminoso[111]. Parallelamente, la figura del dolo eventuale ed il suo rapporto con la rappresentazione di un evento accompagnata dallo stato di dubbio sulla sua verificazione muta, passando dall'identificazione del dubbio, seguito dalla condotta, con il dolo eventuale, alla presenza del dolo solo in caso di dubbio -seguito dalla condotta- che non sia rimosso con una base di serietà, fino ad arrivare all'esclusione del dolo in presenza di una ragionevole speranza ed, infine, alla ricostruzione per cui il dubbio non significhi ancora nulla circa l'esistenza del dolo eventuale, essendo compatibile con il dolo e con la colpa, costringendo ad approfondire l'indagine e a permettere l'affermazione del dolo eventuale solo in presenza dell'accettazione dell'evento[112].

---

[110] O.Custodero, *Spunti di riflessione a margine della responsabilità per colpa*, in "La Giustizia Penale", 2006, f.8-9, parte seconda, p.530; S.Canestrari, come esempi di contesti leciti ma pericolosi, indica le attività economiche, produttive, lavorative, sanitarie e sportive; cfr. S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.3, a cui si ritiene di aggiungere, in relazione al ruolo giocato dall'infezione da virus HIV nella definizione dei confini del dolo eventuale, l'attività sessuale. Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., indica specificamente la circolazione stradale, le relazioni sessuali e le attività imprenditoriali.

[111] Per tale ricostruzione, si vedano S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.2 e 3; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., pp.8 e ss.; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.80; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[112] Le fasi qui accennate verranno riprese in seguito, in differenti occasioni.

3.2 – Il dolo eventuale

Innanzitutto, può sussistere dolo eventuale solo se il soggetto agisce senza il fine di commettere il reato[113] (in tale caso vi sarebbe dolo intenzionale) e comunque senza avere la certezza che l'evento si verificherà (poiché, se così fosse, si sarebbe in presenza di dolo diretto).

Sebbene la figura del dolo eventuale si sia sviluppata in relazione ai reati d'evento[114], si può affermare che è possibile versare in dolo eventuale anche quando si commette un reato di mera condotta. Nonostante risulti difficile immaginare casi in cui l'agente accetti di tenere una condotta che non è certa, ma solo possibile, è comunque affermabile la presenza del dolo eventuale nei reati di mera condotta quando ad essere accettato è l'evento in senso normativo (ossia l'offesa al bene protetto, in questo caso rappresentata non come certa, ma come possibile), o, nello specifico, l'esistenza di un presupposto della condotta (anch'esso non certo, ma solo possibile[115]). Può risultare quindi utile effettuare una distinzione tra la figura del "dolo eventuale del futuro", dove la rappresentazione come possibile ha ad oggetto l'evento naturalistico, ed il "dolo eventuale del passato", sussistente in caso di incertezza su un presupposto della condotta[116]. Nel primo caso, l'incertezza investe lo sviluppo causale generato dalla condotta, e si presenta come "invincibile", ossia irrisolvibile, poiché non risulta in alcun caso possibile la piena conoscibilità della progressione di fatti che ancora non si sono

---

[113] E.Dolcini e G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, cit., 2009, p.280; M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.768; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.340; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.329; con le parole *"non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso…"*, Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012 in De Jure.

[114] D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.45; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.213, che afferma che il codice penale modella sui reati d'evento le definizioni di dolo e colpa.

[115] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, cit., 2009, p. 280; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit., dove si legge anche che *"non c'è ragione di distinguere il caso in cui il dubbio cade sulla verificazione dell'evento, che viene accettato, da quello in cui cade su un presupposto. In un caso e nell'altro l'agente si rappresenta la possibilità di commettere un delitto e ne accetta la realizzazione"*. La questione sull'accettazione dell'offesa o del presupposto risulta, invero, sostanzialmente coincidente, se si concorda sull'affermazione per cui il dubbio sull'esistenza di un presupposto, se seguito dalla condotta, permette la configurazione del dolo eventuale nei reati di mera condotta.

[116] Distinzione effettuata da E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., pp.2528 e 2529; sul punto, cfr. L.Gizzi, *Osservatorio sulla Giurisprudenza Penale, 15 aprile 2010,* in www.ildirittoamministrativo.it.

verificati[117]; nel secondo, il dubbio investe una situazione di fatto o di diritto che potrebbe essere conosciuta dall'agente, se egli acquisisse ulteriori dati conoscitivi. In quest'ultimo caso, sarà configurabile il dolo eventuale quando sia dimostrato che la ragione per cui tali informazioni non sono state acquisite trova origine nell'opzione dell'agente nel senso *"di un "sacrificio calcolato" del bene giuridico in gioco"*[118]. A riguardo si possono immaginare alcuni esempi: nel delitto di furto (art.624 c.p.), il soggetto versa in dolo eventuale quando ritiene possibile, ma non certa, l'altruità della cosa mobile, e tiene comunque la condotta[119]. Nel delitto di omissione di soccorso (art.593, secondo comma, c.p.), sussiste dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la possibilità che vi sia una persona in pericolo, non ne è certo, e decide di non intervenire. Resta ancora lo spazio per una possibile riflessione: nel caso in cui si presenti un reato d'evento, nella cui fattispecie sia rinvenibile un presupposto della condotta, è possibile che venga integrato il dolo eventuale, quando sia rappresentata ed accettata la presenza del presupposto stesso? La risposta, probabilmente, deve essere che in caso di reato d'evento naturalistico debba sempre essere accettato quest'ultimo, se vuole affermarsi come integrato il dolo eventuale; vero è, però, che nel momento in cui venga appurata la rappresentazione di un presupposto e nonostante ciò la condotta sia tenuta, il passo nel senso dell'affermazione dell'accettazione dell'evento è breve. Si pensi al reato di epidemia (art.438 c.p.), o a quello di procurato aborto (art.545 c.p., abrogato dall'art.22, L.194/1978, che tuttavia costituisce un utile esempio al fine della presente trattazione): la rappresentazione come possibile (ma non come certa) della patogenicità del germe o dello stato di gravidanza della donna, seguita dalla condotta, potrà essere un elemento a sostegno dell'affermazione per cui anche l'evento naturalistico (cagionamento di un'epidemia o

---

[117] Cfr. anche S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.55.

[118] E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.2529. La colpa cosciente trova invece spazio nei casi in cui la non acquisizione di ulteriori informazioni è assoggettabile ad un rimprovero colposo.

[119] Si tratta di reati di mera condotta, per la cui integrazione è sufficiente che la condotta stessa sia voluta; non sono invece suscettibili di volizione i presupposti della condotta, essendo questi ultimi esistenti o meno, indipendentemente dalla volontà dell'agente: non sembra che possano essere oggetto di autentica volizione, ma solo di rappresentazione; su questo punto, cfr. S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.49. Perciò si ritiene di affermare che, per la sussistenza del dolo eventuale in caso di reato di mera condotta, sia sufficiente che, alla rappresentazione come possibile dei presupposti della condotta, segua la tenuta della condotta, non potendosi richiedere la volizione dei presupposti stessi. In senso opposto, M.Donini, nota a Cass.Pen. 12433/2009, in De Jure, dove si legge che *"il dubbio sul presupposto non è automaticamente dolo (eventuale) anche se non è stato risolto in modo convincente"* e dove è qualificato come "furto colposo" il caso in cui un soggetto, non sicuro della proprietà di un cellulare, identico al suo, per la fretta se ne impossessi, nonostante il dubbio che potrebbe non appartenergli.

dell'aborto) venne accettato, ma non ne esaurirà la prova, potendosi avere il caso in cui colui che si rappresentò la possibilità dello stato di gravidanza della donna, ed agì ugualmente (ad esempio tenendo una condotta violenta nei confronti della stessa), non aveva anche accettato l'evento morte del feto. Lo stesso si dica del caso di epidemia: sebbene la rappresentazione della patogenicità del germe, seguita dalla condotta, sia un elemento in direzione dell'accettazione dell'evento, è possibile il caso di chi, anche solo per negligenza o leggerezza, abbia agito senza per questo aver accettato positivamente la verificazione dell'evento "epidemia". Un ulteriore esempio è fornito da parte della dottrina[120], che in relazione al delitto di omicidio (575 c.p.) ipotizza il caso di un cacciatore che veda una sagoma dietro ad un cespuglio e sia in dubbio circa la natura umana della stessa: è chiaro come il dubbio sul presupposto si risolva in un dubbio sulla verificazione dell'evento. É particolarmente interessante, in tali casi, chiedersi se la condotta che venne tenuta nonostante l'evento fosse mossa dall'accettazione dello stesso o meno: da un lato, infatti, risulta quasi logicamente automatica la conclusione per cui chi si rappresenti come possibile -ad esempio- la presenza di un uomo dietro ad un cespuglio e comunque esploda un colpo di fucile in quella direzione abbia accettato la morte dell'uomo; da un altro punto di vista, però, è anche vero che si rivela davvero difficile credere che il cacciatore abbia accettato il prezzo "morte di un uomo", pur di conseguire l'obiettivo che muove l'azione, ossia l'uccisione di un animale selvatico. Spetterà quindi all'organo giudicante il compito di prendere in considerazione ogni elemento caratterizzante il contesto dell'azione, al fine di verificare se la condotta venne tenuta -nonostante il dubbio sul presupposto- in ragione di trascuratezza, negligenza, superficialità o, al contrario, perché l'evento venne accettato: il mero dubbio, d'altronde, *"va ritenuto di per se stesso idoneo a fondare un'imputazione a titolo di colpa, non di dolo"*[121].

Trattandosi di una forma di dolo, non è sufficiente che sia integrato il profilo rappresentativo, seguito dalla decisione di agire, ma è necessario riscontrare la presenza dell'elemento volitivo[122] tipico del dolo eventuale: come si vedrà, esso è costituito dall'accettazione dell'evento; la necessità di indagare entrambe le componenti è perfettamente

[120] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.52; l'Autore ricorda inoltre, alle pp.54 e 183, che se il dubbio può integrare il dolo eventuale -ma, si noti, non coincida con esso-, deve essere invece escluso in presenza di errore o ignoranza. Per l'insufficienza del puro dubbio sui presupposti della condotta ai fini del dolo eventuale nei reati d'evento, si veda p.57.

[121] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.227.

[122] "Il dolo è *anche* previsione, ma *soprattutto* volontà", S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.509.

in linea con la teoria della volontà ed è confermata da molti autori[123], nonché da copiosa giurisprudenza[124]. Se ne è occupata la Corte di Cassazione, specificando che ciò è utile a fronteggiare i *"pericoli connessi ad un concetto dilatato di dolo eventuale*[125]*"*: se si trascurasse di indagare accuratamente uno dei due profili, in particolare quello volitivo, vi sarebbe il rischio di sanzionare con le pene previste per il dolo eventuale fattispecie che non vi ricadono. Si precisa che tale atteggiamento della giurisprudenza non è del tutto assente, potendosi rinvenire decisioni e ricostruzioni dottrinali che si limitano a ricercare la prova del profilo conoscitivo, facendo discendere automaticamente la prova del dolo eventuale dalla decisione di agire nonostante la rappresentazione. Un esempio è riscontrabile nell'affermazione che *"Chi si rappresenta l'evento, anche solo come possibile, e ciononostante non desiste dall'agire, versa in uno stato di dolo ("eventuale") e mai di colpa; egli, in senso giuridico penale, "vuole" l'evento stesso*[126]*"*. Tale ricostruzione non nega la necessità della compresenza dei profili rappresentativo e volitivo, ma intende quest'ultimo come "rappresentazione dell'evento al momento dell'azione". In altre parole, sembrerebbe

---

[123] Tra gli altri, A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, p.38, in www.penalecontemporaneo.it; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.509; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, in "Responsabilità civile e previdenza", 2011, f.10, p.1951; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni generalpreventive e principio di legalità*, cit., pp.143, 223 e 232; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, in "Cassazione Penale", 2012, f.4, p.1333; F.Pavesi, *Appunti "aggiornati" sul dolo eventuale*, in "Giurisprudenza Italiana", 2009, f.6, p.1496; U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'appello di Roma*, cit., p.1895, ma con una diversa accezione del profilo volitivo. Si ritiene di non condividere l'affermazione di I.Figiaconi, commento a 3571/96 cit., secondo cui *"L'evento non è più semplicemente previsto, ma voluto, e dunque fuoriesce dall'ambito del dolo eventuale per rientrare ad ogni buon conto in quello diretto"*: da tali parole sembrerebbe concludersi che, in caso di dolo eventuale, l'evento non debba essere voluto, ma solo previsto. Lo stesso si dica dell'espressione *"Si sarebbe, quindi, in presenza di dolo eventuale quando l'agente, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che si verifichi…"*, utilizzata in Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit., p.4271 e ss.: risulta contraddittorio definire una forma di dolo escludendo la volizione da parte dell'agente. Chiaramente, nel dolo eventuale l'evento non è voluto con la stessa intensità presente in caso di dolo intenzionale, ma non risulta condivisibile escludere *tout court* la componente volitiva dal dolo eventuale.

[124] Cass.Pen. 20 ottobre 1986, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.6581/1988, massima in www.difesa.it, ripresa da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, in De Jure; Cass.Pen. (SS.UU.), 12 ottobre 1993, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; per la formula *"posto che il dolo eventuale è pur sempre una forma di dolo e che l'art.43 c.p. richiede non soltanto la previsione, ma anche la volontà di cagionare l'evento,…"*, si veda Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., p.306 e ss.

[125] Cass.Pen. 20 ottobre 1986, cit.

[126] U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma*, cit., pp.1895 e 1896.

che, appurata la sussistenza della rappresentazione dell'evento da parte dell'agente, la volizione si debba ritenere provata dal mero fatto che l'agente, persistente la rappresentazione, ha agito comunque. Sembra invece corretto ritenere, come si vedrà, che il profilo volitivo del dolo eventuale è integrato solo quando l'evento è stato accettato dall'agente, con una "calcolata subordinazione di un bene all'altro"[127]. L'illustrata impostazione, che si traduce in una sostanziale semplificazione probatoria del dolo eventuale, è chiaramente contrastante con il principio di legalità[128]: priva la componente dolosa della prova del profilo volitivo, che a norma dell'art.43 c.p. dovrebbe essere invece irrinunciabile. Come si approfondirà in seguito, l'impiego di tale espediente può essere indotto da istanze preventive, ma soprattutto punitive, di politica criminale. Più raro è trovare riflessioni che prendano in considerazione il caso in cui sussista il profilo volitivo, ma non anche quello rappresentativo; se ne occupano alcuni Autori, confermando la necessità della compresenza di entrambi i profili per poter ritenere sussistente il dolo eventuale[129] e affermando che *"non può volersi qualcosa senza averne la rappresentazione*[130]*"*.

Come già indicato in riferimento ad ogni forma di dolo, rappresentazione e volizione devono abbracciare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica[131] che siano suscettibili di rappresentazione o volizione; ciò deve avvenire nella misura prima esposta, ossia nei loro tratti essenziali. In particolare, può risultare utile soffermarsi brevemente sul rapporto tra dolo eventuale e nesso causale: il profilo rappresentativo può ritenersi integrato quando l'evento è posto dal reo in *"correlazione con la propria azione*[132]*"* (*rectius*, condotta). È quindi

---

[127] Queste le parole di S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.38. Per alcuni esempi applicativi di tale impostazione, si veda *infra*.

[128] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni generalpreventive e principio di legalità,* cit., p.223; sulla semplificazione probatoria che si effettua in tali casi, cfr. A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.14; si segnala inoltre, ma il discorso verrà ripreso in seguito, che tale impostazione, identificando il dolo eventuale con la tenuta della condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, tende a rinvenire tale elemento soggettivo proprio nei casi in cui, secondo la lettera dell'art. 61 n.3 c.p., sarebbe integrata la colpa con previsione.

[129] G.De Francesco, *L'enigma del dolo eventuale,* in "Cassazione Penale", 2012, f.5, p. 1975; sul punto, cfr. anche C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.5 dove si legge *"mentre può esistere rappresentazione senza volontà, non può esistere volontà penalmente rilevante senza rappresentazione, poiché una volizione non accompagnata dall'elemento intellettivo finirebbe con l'essere cieca e pertanto non significativa"*.

[130] M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.751.

[131] Cass.Pen. (Sez.I), sent. 10411/2011, cit.

[132] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni generalpreventive e principio di legalità*, cit., p.153. È preferibile parlare di "condotta", anziché di azione, al fine di includere i casi in cui la

necessario che l'agente abbia consapevolezza dell'influenza della sua condotta sulla realizzazione del fatto[133], non essendo sufficiente la percezione di un pericolo astratto connesso con la violazione di una regola cautelare[134]; in sede giudiziaria dovrà quindi essere oggetto di prova l'effettiva rappresentazione del nesso di causa, da parte del reo[135]. Circa la volizione del nesso di causa in caso di dolo eventuale, non è frequente riscontrare riflessioni dottrinali o giurisprudenziali che distinguano la volontà del nesso dalla volontà dell'evento naturalistico: la ricostruzione usualmente richiamata parla di rappresentazione dell'evento come conseguenza della propria condotta, accompagnata dall'accettazione del rischio: null'altro si aggiunge, specificatamente, circa la volizione del nesso. Quest'ultimo è però comunemente posto tra gli elementi del fatto tipico suscettibili sia di rappresentazione che di volizione (*supra*); volendosi quindi effettuare uno sforzo in tal senso, si ritiene di poter applicare al nesso di causa la stessa accezione del termine "volontà" utilizzata in relazione all'evento nel dolo eventuale: si conclude che ai fini della sussistenza del dolo eventuale è necessario che il reo accetti il decorso causale che intercorre tra la condotta tenuta e l'evento naturalistico (quest'ultimo, si noti, non intenzionalmente perseguito, né previsto con certezza) o, in altre parole, accetti l'evento come conseguenza della propria condotta.

Le maggiori criticità circa il dolo eventuale riguardano, però, la rappresentazione e volizione in relazione ad uno specifico elemento della fattispecie: l'evento naturalistico.

4 – La rappresentazione dell'evento naturalistico nel dolo eventuale

Trattandosi di una forma di dolo, il primo profilo che deve essere integrato è quello rappresentativo; sebbene possa sembrare superfluo segnalarlo, si ritiene di sottolineare come la semplice conoscibilità dell'evento non possa in alcun modo rilevare ai presenti fini, quando non sia seguita da un'effettiva rappresentazione. La conoscibilità può, infatti, caratterizzare

---

commissione del reato consegua ad una inerzia od omissione; sul punto, cfr. E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali", 12/2013, p.1085.

[133] G.De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., p.5017.

[134] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.155.

[135] G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.145.

solamente la colpa incosciente[136], ma non potrà mai assumere particolare rilievo ai fini della sussistenza del dolo eventuale o -lo si accenna fin d'ora- della colpa cosciente, richiedendosi in entrambi i casi che sussista un *quid* ulteriore, consistente nella rappresentazione (più o meno lucida e chiara, come si vedrà) dell'evento. Si è preferito porre in evidenza il punto poiché, sebbene appaia pacifico che l'oggettiva prevedibilità non basta per ritenere integrato il profilo intellettivo del dolo eventuale[137], non è infrequente imbattersi in casi dove il breve salto logico, di cui si discute, viene effettuato[138]. Ci si riferisce in particolar modo a tutti quei casi in cui, in sede decisoria, viene utilizzata la locuzione "l'agente non poteva non sapere": essa si rivela, invero, inammissibile, ogniqualvolta faccia discendere una presunta prova dell'effettiva previsione dell'evento dalla mera prevedibilità dello stesso, dalla conoscibilità di determinati elementi del fatto o, ancora, da un "dovere di informarsi" che incombe sul

---

[136] Il carattere della prevedibilità è tipico anche della preterintenzione, che è comunque da qualificarsi come una particolare forma di imputazione per colpa; l'evento morte, discendente da atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581 e 582 c.p., o l'evento interruzione della gravidanza, derivante da azioni volte a provocare lesioni alla donna, deve infatti apparire come conseguenza prevedibile ed evitabile della condotta. A riguardo si vedano E.Di Salvo, nota a Cass.Pen.(Sez.I), sent.30425/2001, cit., pp. 1933, 1940 e 1941; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.394 e 395; R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.274, 275.

[137] Tra i molti esempi possibili, si vedano Cass.Pen. (Sez.I), sent.6581/1988, cit., ripresa da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.23838/2007, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, in "Studium Iuris", 2009, f.10, p.1148; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, in De Jure; G.de Francesco, *L'enigma del dolo eventuale*, cit., p.1981; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.541, dove si legge che *"ciò che importa non è accertare le oggettive probabilità di verificazione dell'evento, ma il riflesso che di tale eventualità l'agente ha riportato nella sua psiche"*; D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.39, con le parole *"non è consentito, sul piano probatorio, saltare dalla colpa al dolo, considerando prova del dolo quella conoscibilità che di per sé definisce la colpa"*.

[138] Ad esempio furono usate le parole *"ne consegue un quadro fattuale dal quale chiunque poteva trarre [...] che un sinistro stradale sarebbe stato provocato"*, dal Tribunale di Alessandria, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva *ex* art.292 c.p.p. del 17 agosto 2011, in www.penalecontemporaneo.it; sul punto, si noti l'approccio critico di A.Martini, il quale sottolinea come il piano della possibile previsione sia stato confuso dall'organo giudicante con la concreta rappresentazione della possibilità dell'evento, *Tensioni generalpreventive e struttura del dolo: la volontà come stato potenziale*, in "Diritto penale e processo", 2011, vol.11, I, p.10; più comprensibile la scelta effettuata dall'organo giudicante nel caso di un uomo che, per vendicarsi nei confronti dell'ex fidanzata, appicchi il fuoco al letto della stessa, e contestualmente impieghi degli acceleranti di fiamma e lasci aperti tutti i rubinetti del gas: sebbene si faccia uso della medesima formula ("chi dia fuoco ad un materasso non può non prevedere che l'incendio non rimanga isolato al singolo oggetto…"), è chiaro come in tale articolato contesto gli elementi a favore dell'effettiva rappresentazione dell'evento incendio (e, eventualmente, della morte di alcuni condomini, conseguente all'incontrollabilità dello stesso) fossero molteplici ed univoci, rendendo quindi particolarmente plausibile l'avvenuta rappresentazione dell'evento; si tratta della sentenza della Corte di Assise di La Spezia, 31/07/2012, n.1, in De Jure.

soggetto[139]; l'unico caso in cui è legittimo ricorrere a tale formula è quando essa non costituisce una *"persuasione intuitiva"*, bensì l'esito di un procedimento rigoroso volto all'accertamento di singoli indizi ed all'applicazione di massime di esperienza[140]. La questione del rapporto tra prevedibilità e previsione dell'evento viene talvolta affrontata in dottrina: vi è chi parla dell'immedesimazione di due distinte inferenze [141]: la prima, che dalla non possibilità di non rappresentarsi l'evento ricava l'affermazione di un'avvenuta rappresentazione, e la seconda, che da ciò fa discendere la volizione dell'evento stesso; sulla stessa linea si pone chi mette in evidenza il pericolo che dalla prevedibilità si scivoli, attraverso un salto logico, verso l'affermazione di un'effettiva previsione e che, anzi, si possa evitare tale induzione solo quando dalle specifiche peculiarità della vicenda si possa ritenere che *"lo spettro cognitivo e valutativo del reo [...] si sia discostato dall'id quod plerumque accidit*[142]*"*. Interessante un'ulteriore posizione, che vede moltiplicarsi il numero dei salti logici in questione: parte della dottrina[143] individua cinque "tempi" che scandirebbero la formula del dolo eventuale, concatenati tra loro da un legame induttivo quasi automatico: a partire dall'affermazione della probabilità, viene posto in evidenza come, quasi a cascata, normalmente si opti per ritenere integrata la prevedibilità, e quindi la previsione, l'accettazione del rischio ed, infine, l'accettazione dell'evento. Per evitare che il dolo eventuale si trasformi quindi in un automatismo logico, che ne muta la natura da garanzia a strumento inquisitorio, è chiaramente necessario arginare la tentazione di sovrapporre i piani indicati. Ne deriva che in presenza di una obiettiva prevedibilità dell'evento, l'organo giudicante dovrà effettuare ogni tentativo in suo potere nel senso della ricerca di elementi a sostegno di un'avvenuta rappresentazione da parte dell'agente, senza abbandonarsi a facili presunzioni ed automatismi. Un'attenta indagine in tal senso venne effettuata dagli organi giudicanti nel caso di D.M., autista di un autoarticolato che, effettuando una irregolare manovra di inversione ad "U" in una strada Statale a scorrimento veloce e conseguentemente impattando contro un'automobile, anziché arrestarsi, iniziò a compiere ripetute manovre di trascinamento e retromarcia, per una distanza di circa 100 metri, al fine di disincagliare l'auto

---

[139] Sul punto cfr. G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1965.

[140] Così M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in www.penalecontemporaneo.it, p.82.

[141] G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., p. 175.

[142] E.Di Salvo, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., p.1941; segnala il medesimo pericolo L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.3.

[143] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., pp.484, 485.

incastrata nella parte posteriore sinistra del semirimorchio e darsi alla fuga. Nel caso esposto, numerosi furono gli elementi a sostegno di un'effettiva rappresentazione dell'evento morte da parte dell'autista, in particolare si ritenne comprovato che egli vide che il corpo esanime della vittima era fuoriuscito per metà dall'abitacolo dell'auto, e successivamente procedette comunque all'effettuazione di numerose manovre di trascinamento e retromarcia; in secondo luogo, fu proprio l'autista stesso ad ammettere, in sede di interrogatorio reso al P.M., di avere agito in uno stato di trauma, causato proprio dalla consapevolezza delle eventuali conseguenze che l'incidente poteva aver cagionato all'occupante della vettura[144]. Insolitamente cristallina fu poi la prova dell'effettiva rappresentazione dell'evento da parte del reo nel caso Costa: un uomo, titolare di un'impresa agricola familiare, assunse irregolarmente numerosi braccianti stranieri; uno di essi ebbe un collasso cardiocircolatorio ed il titolare, anziché chiamare i soccorsi, lo trasportò -accompagnato dalla moglie- in un campo lontano dall'azienda, abbandonandolo sotto la calura estiva. Al ritardato intervento dei soccorsi ed all'esposizione ad alte temperature conseguì la morte del bracciante; per ciò che qui interessa, la previsione dell'evento morte in tal caso fu provata in maniera insolitamente lampante, avendo uno dei due imputati affermato, in sede di interrogatorio, di non essersi adoperato all'immediato trasporto del bracciante in ospedale per evitare dei concorsi di colpa, poiché quest'ultimo *"avrebbe potuto morire sul furgone"*[145]. Un'ulteriore ragione per cui è auspicabile uno sforzo nel senso della distinzione tra prevedibilità dell'evento e previsione dello stesso, sebbene talvolta siano separate da un salto logico davvero sottile, sta nel rispetto della lettera normativa: proprio la previsione dell'evento, come entità distinta dalla prevedibilità, costituisce la variabile in funzione della quale è possibile effettuare l'aumento di pena previsto dall'art.61 n.3 c.p.. Si aggiunga ancora che la previsione effettiva dell'evento è cosa distinta dall'approfondita ed ampia conoscenza che può possedere l'agente circa i diversi elementi caratterizzanti la situazione di fatto: l'amministratore delegato che conosca dettagliatamente la situazione di degrado ed alta insicurezza in cui versa uno stabilimento, non necessariamente ha previsto l'evento "morte" dei lavoratori che vi prestano servizio[146]; in

---

[144] Si tratta del caso esaminato dalla Corte di Cassazione (Sez.Fer.) nella sentenza 40878/2008, in De Jure.

[145] Tali le testuali parole della sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano, in qualità di giudice del rinvio, del 16 febbraio 2013, n.81, il cui testo è disponibile sul sito Olympus - osservatorio per il monitoraggio permanente della e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, olympus.uniurb.it; sul punto cfr. anche A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., pp.44, 45.

[146] Il riferimento è chiaramente al caso ThyssenKrupp; si noti come si possa ulteriormente distinguere tra la conoscibilità di un segnale, la sua effettiva conoscenza, l'oggettiva prevedibilità dell'evento e l'effettiva

altre parole, se l'agente è a conoscenza dell'esistenza di un segnale perspicuo, non è detto che abbia necessariamente effettuato l'ulteriore passo del "vederci attraverso", ed, ancora, ciò non significa che si sia rappresentato proprio l'evento che poi si verificò: solamente in quest'ultimo caso sarà possibile ritenere la sussistenza dell'effettiva previsione dell'evento. L'esistenza del segnale si pone sul piano della prevedibilità dell'evento, l'avere visto attraverso di esso *"qualcosa d'altro, e precisamente il fatto costitutivo di reato"* si colloca su un gradino superiore: quello, appunto, della effettiva previsione[147]. Si noti, infine, il rilievo per cui l'avvenuta rappresentazione dell'evento andrebbe, in via di principio, esclusa quando ci si trovi in presenza di "misure volte ad impedire il verificarsi dell'evento lesivo"[148]; sul punto si tornerà più avanti, costituendo le stesse un ambiguo indice che, se per alcuni può essere inteso nel senso dell'esclusione di un'effettiva rappresentazione, per altri non si rivela nemmeno incompatibile con l'accettazione dell'evento.

Appurato quindi che ai fini dell'integrazione del dolo eventuale non è sufficiente l'obiettiva prevedibilità dell'evento, sorge l'interrogativo su quali debbano essere i caratteri della suddetta rappresentazione[149]. A riguardo si apre uno scenario di numerose e differenti opinioni, che va dalla presa in considerazione della "possibilità" dell'evento, senza null'altro aggiungere, fino alla caratterizzazione della stessa come necessariamente "concreta" o "seria", o alla metamorfosi della stessa nel senso della "probabilità" o, ancora, della "elevata probabilità".

---

conoscenza dello stesso. Vero è che, in presenza di numerosi ed univoci segnali perspicui, il salto logico verso l'affermazione di una plausibile effettività della previsione dell'evento si accorcia; si è però qui ritenuto di soffermarsi sul punto, cercando di fugare ogni possibile tentativo di "presunzione della previsione" in presenza della mera prevedibilità, provando così ad allontanare l'ombra di inquisitorietà che, come si è visto, alcuni autori sospettano esista sopra al dolo eventuale.

[147] Sul punto, cfr. D.Pulitanò, *Diritto penale*, cit., pp.322, 323; dello stesso Autore, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2013, f.1, pp.38, 44.

[148] Il riferimento è ad A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., pp.45, 46

[149] Sul punto, esiste anche chi sottolinea come i concetti di rappresentazione e conoscenza non siano equivalenti, dovendosi preferire il secondo al primo: nell'opinione di D.Pulitanò, tale termine sarebbe più opportuno, in quanto espressivo del contenuto razionale, agganciato a dati della realtà, del dolo in ogni sua forma. La conoscenza può infatti riferirsi a *"qualcosa che già esiste (presupposto o elemento del fatto tipico)"* o a qualcosa che *"probabilmente avverrà in conseguenza della nostra condotta"*, ossia un evento futuro; il termine rappresentazione, invece, sarebbe maggiormente distante dai dati della realtà, potendosi parlare di rappresentazione anche a riguardo degli scenari che un sognatore potrebbe immaginare come possibili, senza però aggancio alcuno ai dati della realtà; si veda D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale,* cit., pp.34, 35.

Un primo approccio al problema è quello, come si è indicato, che parla di una rappresentazione dell'evento come "conseguenza anche soltanto possibile della propria condotta", senza che siano specificati ulteriori attributi[150]; con lo stesso significato, ad aggettivare il termine "possibilità" in caso di dolo eventuale è possibile trovare il vocabolo "semplice"[151].

Molta fortuna ebbe una seconda formulazione, dove la figura del dolo eventuale viene accostata, già a livello definitorio, a quella della colpa cosciente. Si sostiene infatti che sussiste dolo eventuale in presenza della *"rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto di reato e accettazione del rischio (quindi, volizione) del fatto medesimo; la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio "semplice") possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto l'evento non si realizzerà (quindi, non volizione del fatto stesso)"*[152]. Il seguito avuto dall'esposta ricostruzione della forma di dolo in questione fu tanto copioso da farne una della più utilizzate formule definitorie del dolo eventuale, finendo per costituire una delle espressioni che vengono frequentemente giustapposte ad altre nel momento in cui un organo

[150] L'espressione è utilizzata fa F.Rigo, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; sostanzialmente identica è quella impiegata nella Relazione alla proposta di legge n.1646 della Camera dei Deputati, volta ad effettuare modificazioni al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e al Codice della Strada in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, disponibile su www.leggioggi.it; similmente, parla di *"rappresentazione positiva, nell'agente, anche della sola possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato"* Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit.; fanno riferimento alla previsione del risultato dannoso come "possibile", senza ulteriori attributi, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; in dottrina, M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.768; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.67; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.71; L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.119, che indica anche come la consapevolezza della possibilità di causare l'evento sia un presupposto comune alla colpa e al dolo eventuale. Si rileva però che tale formulazione viene, molto spesso, utilizzata invece in riferimento alla colpa con previsione, dove alla "non aggettivata" previsione dell'evento è accostata, a seconda dei casi, la prospettazione che esso non si verifichi o la ragionevole speranza, quasi come se la non specificazione di alcun attributo in relazione alla previsione nella colpa cosciente permettesse di eludere il problema circa le differenze del profilo rappresentativo nei due differenti elementi soggettivi. Ad esempio, la previsione e prospettazione che l'evento non si verifichi è accostata alla previsione dell'evento, in funzione definitoria della colpa cosciente, da A.Pontalti (a cura di), *Pareri di diritto penale, prova scritta esame avvocato,* Giuffrè, Milano, 2010, p.45; accoppia, con la medesima finalità, la rappresentazione della possibilità alla ragionevole speranza Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit.
[151] Un esempio può rinvenirsi in Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit., o nelle parole di S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.44.
[152] M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, vol.I, Giuffrè, Milano, 2004, p.443.

giudicante si trovi ad approcciarsi al dolo eventuale[153]. Si rileva, però, che nonostante siano numerosi i casi in cui viene effettuato il ricorso a tale espressione, si rivela davvero arduo individuare dei tentativi di procedere ad una specificazione circa il significato da attribuirle. La generalizzata tendenza è quella di citare una non meglio specificata rappresentazione della possibilità "concreta" dell'evento, accompagnata dall'accettazione del rischio ad integrare il profilo volitivo, in contrapposizione con l'astrattezza della possibilità rappresentata e la presenza di una "sicura fiducia" in caso di colpa cosciente: il risultato è quello di un apparente ordine concettuale, a fronte di un'equazione dove ognuno dei quattro termini costituisce una variabile. Detto altrimenti, si fornisce una definizione dove "concreto" ed "astratto" si colorano di significato solo in funzione dell'accettazione del rischio, il primo (espressione a sua volta ambigua), e della sicura fiducia, il secondo[154]. Appena si cerca di indagare più a fondo, ad esempio chiedendosi se sia possibile una rappresentazione della possibilità concreta accompagnata dalla sicura fiducia di non verificazione o, viceversa, se sia configurabile una rappresentazione della possibilità astratta accompagnata dall'accettazione del rischio, risulta evidente come tali attributi vengano connotati dall'assenza di un preciso significato. Proprio a

---

[153] Il riferimento è a quello che viene etichettato come "sincretismo additivo" da G.Fiandaca, consistente appunto nella tendenza giurisprudenziale a giustapporre differenti formule e criteri, nel momento in cui si cerchi di definire il dolo eventuale; sul punto, cfr. G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, cit., p.4. La questione è affrontata anche da V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.144, che suggerisce che il richiamo a criteri compositi in funzione definitoria del dolo eventuale può forse rivelare l'insufficienza, a tale fine, di un unico criterio. Evidenzia come tali, svariate, formule possano addirittura porsi in reciproco contrasto, *"a riprova della loro scarsa influenza sulla decisione del caso concreto"* E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, in "Diritto Penale e Processo", 2013, f.10, p.1148. Per un esempio della tendenza giurisprudenziale in parola, si veda Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; sembra essere affetta dal medesimo vizio la proposta di svolgimento per la prova scritta dell'esame da avvocato fornita in A.Pontalti (a cura di), Pareri di diritto penale - prova scritta esame avvocato, cit., pp.43-47.

La suddetta espressione, per cui il dolo eventuale sarebbe caratterizzato da una rappresentazione "concreta", è rinvenibile in numerose sentenze, tra cui Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.28231/2009, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.45395/2010, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit.

[154] Una conferma di ciò sta nel fatto che è possibile riscontrare delle formule definitorie del tutto simili a quella in parola, eccetto per il riferimento proprio ai caratteri di astrattezza e concretezza, ivi assenti. Per un esempio, si veda S.Beltrani, *L'accettazione del rischio insito nell'azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell'accaduto*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, in "Guida al Diritto", 2012, f.41, p.77: in relazione al dolo eventuale l'Autore parla di *"accettazione del rischio"*, *"anche a costo di determinare l'evento"*, circa la colpa con previsione richiama la rappresentazione dell'evento come possibile, accompagnata dalla ragionevole convinzione che esso non si verificherà. Si tratta quindi di una ricostruzione per molti punti assimilabile a quella esposta, ad eccezione del riferimento ai concetti di "astrattezza" e "concretezza".

tal riguardo risulta illuminante la posizione di parte della dottrina che, dopo aver proceduto ad una approfondita analisi di numerose sentenze concernenti il dolo eventuale, ritiene di poter affermare che il carattere dell'astrattezza e l'esclusione della possibilità di verificazione dell'evento non sono altro che *"due facce della stessa medaglia"*, il che è in linea con i rilievi poco sopra evidenziati[155]. In altre parole, è dall'agente rappresentata quella che viene comunemente chiamata "possibilità concreta", quando non è rilevabile l'avvenuta esclusione dell'evento; in presenza di quest'ultima, è rappresentata una possibilità solamente astratta; l'Autore individua anche l'unica sentenza[156] che si sia mai soffermata ad approfondire il punto: si tratta della sentenza Lucini, dove il Tribunale di Cremona si esprime nello stesso senso. Si ritiene pertanto di non aderire all'impostazione che vede nella concretezza l'attributo che caratterizzerebbe il profilo intellettivo del dolo eventuale[157], rinviando le questioni concernenti i confini dell'applicabilità della colpa con previsione a successiva trattazione.

Per qualche verso simile alla formula appena analizzata è la ricostruzione per cui il dolo eventuale sarebbe caratterizzato dalla rappresentazione della possibilità del fatto di reato, qualificabile come "concreta" e pertanto distinta dall'agire per leggerezza o imprudenza, seguita dalla tenuta della condotta "a costo di" produrre l'evento; vi sarebbe invece colpa

---

[155] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.6 e ss.; nello stesso senso, S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.529.

[156] È l'Autore stesso ad affermare che si tratta dell'unica sentenza che si sia mai soffermata sul punto; si deve pertanto ritenere valida tale affermazione per quanto concerne le sentenze anteriori alla pubblicazione del numero n.3/2013 del periodico dove compare il contributo in parola. Il riferimento è alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona il 14 ottobre 1999, pubblicata in "Il Foro Italiano", 2000, parte seconda, p.348 e ss.; segnatamente, a p.378 si legge *"con l'affermazione che la rappresentazione del pericolo nella colpa cosciente deve essere meramente astratta si intende, in buona sostanza, richiedere che l'agente abbia escluso, in concreto, la possibilità di verificazione dell'evento, ossia che abbia agito nella certezza che l'evento non si sarebbe realizzato"*. La vicenda è nota per costituire uno dei rari casi in cui la sentenza definitiva condannò a titolo di colpa cosciente, anziché di dolo eventuale, il soggetto portatore del virus HIV.

[157] Sulla coppia "concreto/astratto" si sofferma anche R.Bartoli, ma con un'interpretazione differente: secondo l'Autore, gli attributi di astrattezza e concretezza sarebbero da riferirsi non tanto alla possibilità oggetto di rappresentazione, quanto alla pericolosità della condotta; si legge inoltre che maggiore sarà la consapevolezza dell'agente circa il *"rapporto che intercorre tra la propria condotta e le dinamiche causali e di contesto di produzione dell'evento"*, più sarà possibile parlare di concretezza della pericolosità, più intensa sarà la volizione dell'evento; sul punto, cfr. R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, in "Diritto Penale e Processo", 2011, f.12S, p.32. Ancora, nell'opinione di altri l'attributo della concretezza sarebbe da riferirsi alla rappresentazione stessa, anziché alla possibilità, nel senso di *"rappresentazione del concreto collegamento tra l'agente e il fatto commesso"*; si veda G. De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, cit., p.1318 e 1319, dove l'Autore indica l'identità tra la soluzione proposta e l'art.13 del Progetto Pisapia.

cosciente in caso di una previsione astratta "che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa"; si aggiunge, infine, che in caso di dubbio non radicato o rimosso sarebbe integrato il dolo[158]. Tale impostazione si presenta maggiormente articolata rispetto a quella prima esposta, e se ne differenzia per il riferimento degli attributi "concreta" ed "astratta" non al termine "possibilità", bensì a quello di "rappresentazione"; si introduce il concetto di bilanciamento, che -a parere della recente dottrina e giurisprudenza- correttamente riempie di sostanza il profilo volitivo del dolo eventuale; si effettua poi un riferimento al concetto di dubbio ed, infine, si riprende l'aspetto della "previsione negativa" che, come nella precedente ricostruzione, dovrebbe caratterizzare la colpa cosciente. Anche in tal caso non è chiaro quale debba essere il preciso significato da attribuire alla dicotomia "concreto/astratto"[159]; vero è che, dalla ricostruzione complessiva, emerge un "*fumus*", quasi una sensazione, per cui il concetto di dolo evocherebbe qualcosa di maggiormente tangibile e determinato rispetto alla colpa cosciente, ma non è chiaro quali esattamente siano i profili che permettano di distinguere i due elementi soggettivi. Nel focalizzarsi sulla colpa cosciente, il richiamo torna ad essere quello già rilevato, ossia alla presenza di quella previsione negativa che colorerebbe di significato il termine "astratta": profilo che verrà ripreso più avanti ma che, lo si accenna fin da ora, non sembra correttamente qualificare la colpa con previsione. Circa il concetto di dubbio, il discorso sembra complicarsi; numerose sono le voci che si sono pronunciate a proposito del rapporto tra dolo, colpa e stato di dubbio. Innanzitutto, è necessario chiarire che esso si pone sul piano della rappresentazione dell'evento[160] e verte sulla verificazione o meno dello stesso; si profila quindi il caso di un soggetto che si rappresenta un evento come possibile, ma non certo: egli non sa se esso si verificherà, ma decide comunque -e ciò è possibile per molte, diverse, ragioni- di tenere la condotta.

---

[158] Tale ricostruzione è ad es. ravvisabile in Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; essa si presenta con le parole *"Nel dolo eventuale l'agente si rappresenta la possibilità che si realizzi un fatto di reato, volontariamente egualmente determinandosi nella sua condotta a costo di produrre quell'evento, a seguito di una rappresentazione concreta che va ben oltre il mero agire con leggerezza ed imprudenza; concreta previsione che invece manca nella colpa cosciente. […] la colpa cosciente si caratterizza per una previsione astratta che si evolve nel superamento del dubbio e si risolve in una previsione negativa. Al contrario il dubbio, se non superato o rimosso, radica il dolo".*

[159] Sulla questione, cfr. S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato,* cit.,p.529, dove si legge che *"la mancata, doverosa, precisazione dei requisiti che dovrebbero caratterizzare tale alternativa fra astrattezza e concretezza della previsione si riflette in un'inevitabile fluidità decisoria".*

[160] *"Il dubbio è atteggiamento meramente rappresentativo e manca, dunque, di per se stesso, di quella componente volitiva he è coessenziale alla categoria del dolo":* così S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.57

Nell'opinione di alcuni, colui che, nonostante la rappresentazione, decida di agire, verserebbe sempre in dolo. Sembra il caso a cui si riferisce la formulazione stessa: affermando la presenza del dolo eventuale ogniqualvolta il dubbio non sia superato, ritiene configurabile la colpa cosciente solo in caso di superamento dello stesso: quindi, di rappresentazione negativa[161]. La stessa impostazione sembra talvolta condivisa dalla Suprema Corte che, sebbene parli di "superamento" del dubbio sia in caso di dolo eventuale, sia di colpa cosciente, risulta però giungere sempre alla conclusione più volte indicata, ossia quella per cui il perno del sistema sarebbe l'esclusione da parte dell'agente dell'evento, ossia la cosiddetta "contro-rappresentazione": in presenza della stessa, nonostante un'iniziale rappresentazione dell'evento come possibile, l'agente verserebbe in colpa cosciente; nei casi residui, sussisterebbe dolo eventuale[162]. Si noti come, da siffatte ricostruzioni, non emerga con chiarezza in cosa consista il profilo volitivo del dolo eventuale, riducendosi sostanzialmente alla previsione dell'evento, seguita dalla tenuta della condotta e dall'assenza, ancora limitata al piano rappresentativo, di una certezza circa la non verificazione dell'evento. In una seconda ricostruzione, si afferma che lo stato di dubbio sarebbe compatibile tanto con il dolo, quanto con la colpa; subito dopo, però, si tiene a precisare bisogna accertare che *"la rimozione del dubbio rivesta un carattere di (soggettiva) serietà, in quanto l'agente sia pervenuto in buona fede al convincimento che l'evento non si sarebbe verificato"*[163]; ne deriva che la colpa

---

[161] Nello stesso senso, le parole di C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.8:*"In caso di dubbio, quindi, si avrebbe sempre dolo, mentre la colpa con previsione sarebbe presente quando il soggetto ha agito con la sicura convinzione che l'evento non si realizzerà."*; concordemente M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.792, che riguardo alla colpa cosciente utilizza l'espressione "previsione negativa".

[162] Il riferimento è a Cass.Pen.(Sez.), sent.11222/2010, cit., dove si legge che *"Il dolo eventuale presuppone che il "superamento del dubbio" si risolva positivamente ("volizione"), serbando l'agente quella condotta anche a costo di cagionare l'evento [...] la colpa cosciente si radica quando l'agente, pur prospettandosi la possibilità o probabilità dell'evento, tuttavia confida che esso non si realizzi ("superamento del dubbio" in senso negativo; "non volizione")."*. Provando a ritenersi esaustiva tale ricostruzione, ogni volta che l'agente decida di agire nonostante la rappresentazione, assente la certezza di non verificazione dell'evento, dovrebbe presumersi che la condotta fu tenuta "anche a costo" di cagionare l'evento: conclusione, questa, che risulterebbe automaticamente dall'assenza di esclusione della verificazione dell'evento da parte dell'agente. In altre parole, il dolo eventuale dovrebbe presumersi dalla mancata esclusione dell'evento, con una non chiara identificazione degli elementi costitutivi del profilo volitivo del dolo eventuale.

[163] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.29, 30; si esprime nel medesimo senso G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.272. La stessa formulazione si trova in Cass.Pen.10411/2011, cit., dove però si parla, circa la rimozione del dubbio nella colpa cosciente, di "un'obiettiva base di serietà", in luogo della "soggettiva serietà" indicata dall'Autore. In quest'ultimo senso si pronuncia anche la Corte di Assise di Torino, Sez.II, sent.31095/2011, ThyssenKrupp, cit. Il punto verrà ripreso più avanti, in relazione alla colpa con previsione.

risulterebbe da escludersi solo in presenza della certezza, maturata in buona fede, della non verificazione dell'evento: avvicinandosi, così, alla prima concezione, appena esposta. Tali impostazioni non si rivelano sostanzialmente diverse: richiedere che la rimozione del dubbio sia sostenuta dalla convinzione di non verificazione non significa altro se non porre al centro della ricostruzione, ancora una volta, l'esclusione dell'evento, che caratterizzerebbe la colpa con previsione, o la sua assenza, con il riconoscimento di un ruolo, identificato "per esclusione", del dolo eventuale. Si noti fin d'ora come ognuna delle esposte ricostruzioni cerchi di ricavare un fattore discriminante sul piano della rappresentazione, senza che emergano chiaramente i confini del profilo volitivo che dovrebbe essere riconoscibile nel dolo eventuale; si veda inoltre come richiedere la rappresentazione con certezza che l'evento non si verificherà, ossia una "contro-previsione", coincida con una *"non realistica semplificazione ed idealizzazione della realtà"*[164], sembri non rispettare la lettera normativa dell'art.61 n.3 c.p. ed appaia in netto contrasto con il carattere di negligenza che caratterizza proprio l'elemento soggettivo della colpa. A riguardo del dubbio sulla verificazione dell'evento può quindi essere utile addentrarsi in una ulteriore riflessione; innanzitutto, si può parlare di "scioglimento" o "risoluzione" del dubbio solo nel caso in cui l'agente si rappresenti con certezza la verificazione, o la non verificazione, dell'evento: nel primo caso sarà configurabile il dolo diretto, nel secondo la colpa con previsione, al confine con la colpa incosciente (su quest'ultimo punto, si veda *infra*). In caso di permanenza del dubbio, seguito dalla tenuta della condotta, si potrà parlare di un dubbio che è stato accantonato, ignorato, bypassato; le ragioni possono essere molteplici: dalla semplice "inerzia della razionalità" dell'agente[165], sorretta o meno da una sincera speranza di non verificazione, alla decisione di tenere la condotta anche a costo di cagionare l'evento. Si ritiene quindi di affermare che lo stato di

[164] Il punto, affrontato esplicitamente da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., verrà ripreso più avanti, insieme agli altri rilievi, per il momento solo accennati, che vengono mossi nei confronti dell'indicata ricostruzione.

[165] Nello stesso senso sembra esprimersi M.Donini, quando parla di un soggetto che *"agisca rimuovendo il problema, senza dissipare veramente l'incertezza, per spavalderia, superficialità, sufficienza, inesperienza, ignoranza o, semplicemente, con la disattenzione per gli interessi pubblici che il perseguimento di un vantaggio personale sa spesso consigliare tanto bene"* o, ancora, per *"irrazionalità, immaturità, ignoranza* -di nuovo-, *emotività, rimozione"*: cfr. M.Donini, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit. Si veda anche M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.33, dove si legge che *"chi agisce dubitando, a volte rimuove o agisce in condizioni di comprovata irrazionalità motivazionale"*.

dubbio è compatibile tanto con il dolo eventuale, quanto con la colpa cosciente[166]; la differenziazione tra le due forme di colpevolezza potrà avvenire solamente guardando alla ragione per cui il soggetto ha deciso di agire, nonostante la rappresentazione. Della stessa opinione appare la Corte di Cassazione (SS.UU.) nella recente sentenza n.38343/2014[167], dove si può leggere che *"il dubbio accredita l'ipotesi di un agire che implichi una qualche adesione all'evento, ma si tratta appunto solo di un'ipotesi che deve confrontarsi con tutte le altre contingenze del caso concreto"* -quindi, compatibilità del dubbio con il dolo, ma non coincidenza dei due- e che *"chi agisce dubitando a volte si determina in condizioni di irrazionalità motivazionale, oppure versa in uno stato di opacità che rapporta il rimprovero giuridico alla sfera della colpa"* -perciò, compatibilità del dubbio anche con la colpa-. Solo in caso di tenuta della condotta in ragione dell'accettazione dell'evento sarà possibile parlare di dolo eventuale, configurandosi, in tutti i casi residui, l'elemento soggettivo della colpa con previsione, nel pieno rispetto, peraltro, della lettera dell'art.61 n.3 c.p..

Un'ulteriore impostazione identifica il profilo rappresentativo del dolo eventuale con la rappresentazione dell'evento come "probabile"[168], ritenendo che si configuri colpa

---

[166] In questo senso, M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.32, il quale evidenzia come la compatibilità del dubbio con la colpa cosciente ed il dolo eventuale costituisca il vero superamento della teoria della rappresentazione. Nello stesso senso, l'osservazione per cui *"la rappresentazione di un evento non dice ancora nulla sul modo di rapportarsi dell'agente all'evento stesso, e quindi sul dolo"*: l'espressione appartiene a L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.21.

[167] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[168] Sussisterebbe dolo eventuale quando, letteralmente, l'agente ha *"la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonché dell'accettazione volontaria di tale rischio"*: si tratta delle parole utilizzate in Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1993, cit., p.439, poi riprese da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; molto simili le parole di V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni generalpreventive e principio di legalità*, cit., p.152; il concetto di rappresentazione dell'evento come probabile compare anche nei Progetti Grosso, Nordio e Pisapia di riforma al Codice Penale. Il Progetto Grosso, testo approvato il 26 maggio 2001, all'art.27 (Dolo), recita: *"Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato [...] se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come probabile"*, testo disponibile su www.giustizia.it. Il Progetto Nordio, testo licenziato nel dicembre 2004, all'art.19 (Reato doloso), recita: *"Il reato è doloso quando l'agente compie la condotta attiva od omissiva con l'intenzione di realizzare l'evento dannoso o pericoloso costitutivo del reato, ovvero con la rappresentazione che, a seguito della sua condotta, la realizzazione dell'evento offensivo è certa o altamente probabile"*, disponibile in www.senato.it. Si noti come in tale articolo manchi il riferimento alla volizione dell'evento, introducendosi però una componente rappresentativa "rafforzata" ("*altamente probabile*"). La proposta di articolato Pisapia, infine, nella relazione del 19 novembre 2007, testo successivamente rivisto e licenziato nel 2008, all'art.13 (Dolo, colpa, colpa grave) recita: *"1.prevedere che : a) [omissis]; b) [omissis]; c) il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, ciò risulti da*

cosciente quando lo si ritenga solamente possibile; a tal riguardo, è necessario specificare come non si ritenga di dare più alcun credito a tale ricostruzione, denominata comunemente "teoria della probabilità". Le ragioni sono essenzialmente tre: innanzitutto, si presenta eccessivamente arduo il compito di *"stabilire in termini percentualistici la differenza – che deve riflettersi nella valutazione del reo – tra probabilità e semplice possibilità"*; tale rilievo è suscettibile però di un'obiezione, poiché l'ordinamento penale fa riferimento, in varie sedi, proprio al concetto di probabilità[169]. Se anche si giungesse ad un accordo a riguardo, non può ritenersi in ogni caso legittimo effettuare la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in funzione di criteri "puramente quantitativi", trattandosi di due elementi soggettivi radicalmente diversi; infine, tale distinzione verterebbe essenzialmente sull'aspetto rappresentativo, dimenticando di indagare il profilo volitivo che deve caratterizzare ogni forma di dolo[170]. L'illustrata ricostruzione, insieme a quella, per molti versi assimilabile, che parla di "rappresentazione e accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità…"[171], costituiscono però lo spunto per affrontare la questione del grado minimo di probabilità con cui l'agente, che versi in dolo eventuale, dovrebbe rappresentarsi l'evento. Il concetto di probabilità è idealmente ricollegabile ad un "limite superiore" del grado di verificazione che, nella rappresentazione dell'agente, investe l'evento. Al di sopra di uno specifico tetto, non potrà configurarsi il dolo eventuale, trovando applicazione la diversa figura del dolo diretto: come si è già detto, tale limite coincide con la *"certezza virtuale"* di verificazione dell'evento, ossia una sostanziale certezza che si pone ancora al di sopra della elevata probabilità di verificazione. Nel caso in cui l'agente si figuri

---

elementi univoci, salva in tal caso l'applicazione di un'attenuante facoltativa", disponibile in www.giustizia.it. Particolare la ricostruzione fornita da M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.791, per cui secondo la teoria della probabilità *"l'agente sarebbe, cioè, in dolo se si è rappresentato come più probabile il verificarsi, anziché il non verificarsi, dell'evento; in colpa nel caso contrario"*; nello stesso senso, S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.44, e G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.247.

[169] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.44.

[170] Per tali critiche, cfr. S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.34 e M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.791; circa il terzo rilievo, l'Autore specifica che *"occorre accertare l'effettiva volizione dell'evento, la quale non può essere ricondotta con disinvolte equazioni nell'ambito della componente cognitiva"*. Si coglie l'occasione per segnalare come quest'ultimo punto venga affrontato anche da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.44, dove l'Autore si sofferma sul profilo rappresentativo nella colpa cosciente e nel dolo eventuale; in particolare, si legge che la previsione dell'evento come probabile è compatibile anche con la colpa cosciente e, specularmente, la previsione dello stesso come "semplicemente possibile" non escluda la configurabilità del dolo eventuale.

[171] Formula richiamata, ad.es., da Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, in De Jure; Corte di Assise di Torino, 31095/2011, ThyssenKrupp, cit.

come altamente probabile la verificazione dell'evento, vi sarà spazio per l'indagine circa l'accettazione o meno dello stesso; in caso di rappresentazione con certezza, tale analisi non sarà necessaria, essendo sufficiente ai fini del dolo diretto la rappresentazione dell'evento come sostanzialmente certo, seguita dalla condotta. Sorge quasi spontaneo l'interrogativo circa la speculare esistenza di un "limite minimo" di probabilità che deve caratterizzare la previsione del reo, ai fini del dolo eventuale. Si potrebbe sostenere che, per ragioni di garanzia, al di sotto di un certo limite di probabilità di verificazione dell'evento sarebbe configurabile la sola colpa cosciente[172]; ciò varrebbe esclusivamente per il dolo nella sua forma eventuale, essendo ben possibile l'integrazione del dolo intenzionale in presenza di rappresentazione dell'evento come scarsamente probabile. Tale impostazione sembra condivisa da tutti coloro che si configurano la rappresentazione dell'evento come necessariamente "probabile", "altamente probabile" o in termini di "elevata probabilità" e può apparire a prima vista corretta, a maggior ragione se si tiene a mente la relazione che deve sussistere tra i due profili di ogni forma di dolo: quando un evento è rappresentato come scarsamente probabile, è davvero configurabile un'autentica accettazione dello stesso? La risposta sembrerebbe negativa: colui che, ad esempio, si ponga a notte fonda alla guida di un veicolo e, per abbreviare il tragitto verso casa, si immetta contromano in una via dove il traffico è, anche di giorno, inesistente, può ben rappresentarsi la remota possibilità che qualcuno passi di lì proprio in quel momento, ma difficilmente avrà accettato l'evento "impatto" tra le due autovetture. La probabilità di verificazione dell'evento in questione è rappresentata come talmente insignificante, che risulta difficile individuare un'opzione a favore del proprio obiettivo, che metta in conto l'evento collaterale. L'opinione può però cambiare se si sposta l'attenzione su un diverso ambito di operatività del dolo eventuale: la trasmissione del virus HIV. Tale contesto si presenta come particolarmente complesso: ad una, volontaria, condotta che costituisce un'attività in sé lecita, può conseguire l'evento contagio, caratterizzato da una probabilità di verificazione decisamente bassa: pur variando a

---

[172] *"Laddove l'agente preveda il verificarsi di un determinato accadimento in una prospettiva di mera possibilità o di ristretta probabilità e tuttavia agisca, si versa nel campo della colpa cosciente. Laddove invece il coefficiente probabilistico da cui, nella sua prospettazione, è connotata la previsione dell'evento, sia elevato, ci si trova in presenza del dolo eventuale. [...] ove per dolo eventuale si intenda l'atteggiamento psicologico di chi, pur non perseguendo un evento, se lo raffiguri come conseguenza accessoria della propria condotta, in una prospettiva di mera possibilità o di scarsa probabilità, occorrerà espungere questa nozione dall'orizzonte della responsabilità a titolo di dolo"*: queste le parole di E.Di Salvo, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., p.1944. Ci si sofferma qui sul caso di rappresentazione, da parte dell'agente, dell'evento come scarsamente probabile; circa il caso di probabilità oggettivamente basse di verificazione, si veda *infra*.

seconda del tipo di amplesso e del ruolo attivo o passivo del soggetto sieropositivo, la percentuale di contagio per un singolo rapporto non protetto va da un minimo dello 0,05% ad un massimo dello 0,8%; al tempo stesso, però, nel caso in cui il contagio si verifichi, le conseguenze si presentano come certe, disastrose ed irreversibili [173]. Sorge quindi una riflessione: nel caso in cui l'agente si sia rappresentato l'evento contagio con probabilità di verificazione tanto basse, ed abbia deciso di agire comunque, è davvero plausibile escludere, per ciò solo, la configurabilità del dolo eventuale? Si ritiene di rispondere di no: spetterà all'organo giudicante il compito di appurare se, nella consapevolezza di una pur bassissima probabilità di verificazione, l'agente accettò o meno l'evento contagio[174]. Proprio circa l'approccio giurisprudenziale al presente tema si noti come, molto spesso, l'indagine non si soffermi tanto sul grado di probabilità con cui venne rappresentato l'evento, quanto piuttosto su profili che concernono le conoscenze effettive del reo sulla malattia in questione. Un caso emblematico riguarda la vicenda di "Dark Love", un uomo che cercava partner occasionali su un sito internet dedicato a persone omosessuali -firmandosi, appunto, con lo pseudonimo di "Dark Love"-, otteneva degli incontri con esse e intratteneva rapporti sessuali isolati e non protetti, consapevole della propria sieropositività; esso si presenta come particolarmente interessante perché, a differenza della maggior parte dei casi concernenti il contagio da virus HIV, non si pone all'interno di una relazione stabile e caratterizzata da una pluralità di rapporti, reiterati nel tempo. Affrontando il caso in questione, la Corte di Cassazione[175] non si soffermò sulla maggiore o minore probabilità con cui l'uomo si rappresentava la verificazione dell'evento, bensì evidenziò diversi, univoci, profili, già sottolineati dalla Corte d'Appello, che permisero di ritenere accettato l'evento "contagio"; in particolare, si legge che il soggetto

---

[173] Nello specifico, le percentuali di contagio sono, per un rapporto sessuale ricettivo non protetto con una persona HIV+, da un minimo dello 0,3% ad un massimo dello 0,8% se anale, e tra lo 0,05% e lo 0,2% se vaginale. Il sesso attivo, sia anale che vaginale, ha una probabilità di contagio tra lo 0,03% e lo 0,09%. Per il sesso orale, si stimano percentuali di contagio ancora inferiori. Dati disponibili in www.stopaids.it. Si è parlato di irreversibilità perché, sebbene l'infezione sia curabile, non è guaribile: nella migliore delle ipotesi, è possibile solamente ritardarne ed attenuarne gli effetti. Accenna alla *"scarsa percentuale di rischio di infezione nel singolo rapporto sessuale"* e all'*"alta probabilità dell'esito letale una volta avvenuto il contagio"* S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.932.

[174] Lo stesso si deve concludere, a maggior ragione, nel caso in cui l'evento sia dal reo fallacemente rappresentato come maggiormente probabile rispetto alle oggettive probabilità di verificazione: nemmeno in tal caso si ritiene di escludere il dolo eventuale, senza prima procedere ad ulteriori indagini circa l'elemento volitivo. Sulle opinioni circa la non configurabilità del dolo eventuale in presenza di probabilità oggettivamente basse di verificazione dell'evento, si veda *infra*.

[175] Si tratta di Cass.Pen. (Sez.V), sent.13388/2009, in De Jure.

era *"ben consapevole della sua malattia, e ciò non ostante cercava compagni disposti a condividere esperienze erotiche estreme, caratterizzate dalla ebbrezza morbosa di esporsi ad un rischio mortale; non a caso si presentava come "Dark Love""*, e che costrinse il partner ad intrattenere il rapporto sessuale senza l'impiego di protezioni, contro suo espresso dissenso[176]: la conoscenza sufficientemente dettagliata delle peculiarità dell'infezione da virus HIV da parte del portatore permise di ritenere accettato l'evento contagio da parte dell'agente[177]. Prendendo spunto dalla vicenda illustrata, sembra di poter affermare che anche se si fosse appurato che "Dark Love" si rappresentava come scarsamente probabile l'evento contagio, per ciò solo non sarebbe stato ragionevole escludere l'indagine circa il profilo volitivo. Analoga affermazione si potrebbe effettuare con riguardo al caso della "roulette russa": se, per ipotesi, il reo si rappresentasse uno scarso grado di probabilità di verificazione dell'evento -quale, effettivamente, investe la verificazione dell'evento da un punto di vista oggettivo, avendosi, nel classico caso del revolver con sei camere di scoppio per l'alloggiamento dei proiettili nel tamburo, di cui solo una è effettivamente occupata dal proiettile, una probabilità di esplodere l'unico colpo inferiore al 17%-, non sembrerebbe

---

[176] Specificamente, il partner espresse netto dissenso nei confronti di un rapporto non protetto, ma vi fu costretto, trovandosi, al momento decisivo, in impossibilità fisica di opporsi, essendo legato al letto in posizione prona. Elemento ulteriore a sostegno della tesi per cui l'evento contagio venne accettato, sebbene nella sentenza in parola non sia preso specificamente in considerazione, è la dichiarazione che il reo avrebbe rilasciato su internet, che recitava *"La mia arma è così sottile e desiderata che non ci saranno mai sospetti ma solo la certezza scritta e pronunciata alla prossima tua visita in ospedale. Stanotte goditi la pazzia e domani risvegliati accanto al tuo carnefice»*, in archiviostorico.corriere.it. Si aggiunga che non si ritenne di qualificare l'evento contagio come "intenzionale" da parte di "Dark Love"; in quest'ultimo caso, lo scarso livello di probabilità nella rappresentazione dell'agente non sarebbe stato di nessun ostacolo al fine della condanna a titolo di dolo intenzionale.

[177] La valorizzazione del profilo conoscitivo circa i caratteri dell'infezione da virus HIV è l'approccio privilegiato dalla giurisprudenza, quando si tratta di pronunciarsi circa un episodio di contagio. Tanto nel caso illustrato, quanto in quelli in cui l'evento si pone all'interno di una relazione affettiva continuativa - come in Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit., Cass.Pen. (Sez.V), sent.38388/2012-, l'attenzione dell'organo giudicante si concentra più sull'effettiva conoscenza della pericolosità del virus, che sulla rappresentazione dell'evento come più o meno probabile. Si è scelto di illustrare la vicenda "Dark Love" perché si trattò di un episodio emblematico e caratterizzato da un unico rapporto sessuale. Nei casi in cui il contagio si presenti all'interno della relazione affettiva, il discorso cambia parzialmente, portando la reiterazione dei rapporti, in genere, ad un innalzamento del livello di probabilità di verificazione dell'evento che il partner infetto si rappresenta. Si ricordi, comunque, che se, per ipotesi, un partner si rappresentasse con il corretto grado di probabilità la verificazione del contagio all'interno di una relazione affettiva continuativa, prevedendo -ad esempio- che ogni 100 rapporti i casi di effettiva trasmissione sarebbero comunque pari allo 0,05%-0,8%, si rimarrebbe in presenza della rappresentazione dell'evento come scarsamente probabile.

corretto escluderne a priori, per ciò solo, l'avvenuta accettazione. Si conclude quindi affermando che anche quando si accerti che l'agente si figurò l'evento come scarsamente probabile, è opportuno che venga effettuata l'indagine circa l'accettazione o meno dell'evento; nel caso in cui quest'ultimo punto risulti incerto, all'organo giudicante non resterà altra via, se non quella di escludere il dolo eventuale.

Un'ulteriore ricostruzione richiede che, per aversi dolo eventuale, la possibilità di verificazione dell'evento sia dal reo rappresentata come "seria"; l'espressione è utilizzata, ad esempio, da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit., in riferimento all'esistenza di presupposti della condotta o alla verificazione dell'evento come conseguenza dell'azione[178]. Il termine può essere inteso con diverse accezioni: in talune occasioni sembrerebbe acquistare il significato di "elevata probabilità", al cui riguardo già si è detto; in altri casi apparrebbe interpretabile come "realmente possibile", ossia indicherebbe che il profilo rappresentativo del dolo eventuale sarebbe integrato quando l'agente si rappresenta l'evento come suscettibile di effettiva realizzazione. Si ritiene di attribuire quest'ultimo significato anche a tutte quelle espressioni che richiedono che l'evento sia figurato dall'agente come "concretamente possibile", senza che sia effettuato richiamo ad una, opposta, rappresentazione della possibilità astratta[179]: in tali casi, quanto in quelli di "seria possibilità", si potrebbe avere dolo eventuale in presenza di una rappresentazione dell'evento come "veramente possibile"; in tal caso, però, il rilievo torna ad essere quello per cui in tale manifestazione del dolo, a differenza della colpa cosciente, l'evento sarebbe rappresentato come verificabile, mentre la colpa cosciente sarebbe caratterizzata dalla rappresentazione di un evento come "non veramente possibile" e quindi, ancora una volta, la cui verificazione è sostanzialmente esclusa dall'agente.

Sull'interrogativo circa i caratteri del profilo rappresentativo in caso di dolo eventuale, prende finalmente posizione, in tempi recenti, la Corte di Cassazione; nella sentenza n.38343/2014, caso ThyssenKrupp, cit., essa effettua a riguardo numerose osservazioni, che si

---

[178] Altri esempi sono riscontrabili in Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2009, cit., p.281; D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.32.

[179] È, infatti, talvolta riscontrabile il richiamo ad una "rappresentazione della possibilità concreta" che dovrebbe caratterizzare il dolo eventuale; si vedano ad es. Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, cit.; sul punto si veda anche P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, in "Archivio penale", 2013, n.1, p.9, dove l'Autrice sostiene che il riferimento alla concretezza verrebbe immediatamente smentito dal sostantivo "possibilità", sfociando in un'evidente contraddizione.

pongono su un versante per certi versi differente rispetto alle speculazioni finora esposte. Si è visto, infatti, come numerose ricostruzioni focalizzino la propria attenzione sulla rappresentazione di una possibilità concreta, sufficientemente alta, di probabilità dell'evento; nella sentenza indicata, invece, la Corte evita di dilungarsi su tale profilo, per così dire, "quantitativo"[180], per portare l'attenzione sugli attributi che, qualitativamente, dovrebbero caratterizzare il profilo intellettivo del dolo eventuale. Innanzitutto, la Corte ricorda che il dolo e la colpa *"sono forme di colpevolezza radicalmente diverse, per certi versi antitetiche"*, che si distinguono -tra l'altro- per una diversa struttura della previsione. In caso di dolo, anche eventuale, *"non può mancare la puntuale e chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico proprio del modello legale descritto dalla norma incriminatrice [...] l'evento deve essere oggetto di chiara, lucida, rappresentazione"*; a riguardo della colpa cosciente, la Corte indica poco dopo che il profilo rappresentativo della stessa va desunto dall'essenza della colpa, ossia da "qualcosa che è mancato", dai tipici caratteri colposi di trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza. Perciò *"la rappresentazione, nella colpa, occorre ribadirlo, può ben essere vaga ed alquanto sfumata, pur preservando i tratti essenziali che connettono causalmente la violazione cautelare con l'evento medesimo"*. Si può quindi desumere che, che ai fini del dolo eventuale, non rilevi tanto la rappresentazione dell'evento come più o meno probabile, o come "davvero verificabile", assumendo ruolo centrale la qualità della rappresentazione, la sua chiarezza e lucidità e, si ritiene di aggiungere, la sua precisione ed il suo essere dettagliata. Una vaga rappresentazione dell'evento potrà sostenere uno stato di colpa cosciente, ma solo un evento lucidamente rappresentato potrà consentire l'imputazione a titolo di dolo eventuale -e diventare, quindi, il cd. prezzo che il reo accetta di pagare pur di tenere la condotta-; si ritiene qui di rammentare, in ogni caso, che non potrà mai chiedersi una previsione dell'evento così particolareggiata da paragonarsi alla preveggenza. È possibile che già rimandassero a tale impostazione coloro che, precedentemente alla sentenza indicata, accostavano l'attributo della concretezza non alla possibilità, bensì al termine "rappresentazione"[181]; vi era già, infatti, chi indicava che l'attribuzione di un ruolo decisivo al

---

[180] La Corte indica solo, senza null'altro aggiungere, che *"l'evento oggetto della rappresentazione [...] sia caratterizzato da un apprezzabile livello di probabilità"*.

[181] Si tratta di G.De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, cit., p.1319 e D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.27. Diverso il discorso circa quelle posizioni, già trattate, che pur riferendo la concretezza alla rappresentazione, richiamavano in un'unica ricostruzione i concetti di "superamento o meno del dubbio", "astrattezza della rappresentazione" e "previsione negativa".

quantum di probabilità può risultare fuorviante, dovendo essere, piuttosto, la concretezza della rappresentazione a giustificare un'imputazione per dolo [182]. Lo stesso si dica della posizione di chi afferma che non è sufficiente rappresentarsi un *tipo* di evento, necessitandosi la previsione dell'evento *hic et nunc* [183]. Nel delimitare i confini di dolo eventuale e colpa cosciente, si ritiene perciò di poter affermare che sia preferibile evitare il riferimento del termine concretezza a quello di possibilità per definire il profilo intellettivo del dolo, potendosi avere una rappresentazione dell'evento come "davvero possibile" anche in caso di colpa cosciente; sul punto, sembra essere d'accordo la sentenza in parola, quando afferma che *"Nella colpa cosciente [...] la verificazione dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente"*. Il concetto di concretezza sembra invece legittimamente ricollegabile alla vera e propria rappresentazione dell'evento in caso di dolo eventuale, sempre che venga inteso con l'illustrato significato di chiarezza e lucidità. Sorgono però due nuovi interrogativi: una rappresentazione dell'evento che sia sufficientemente chiara e dettagliata è compatibile anche con la colpa cosciente, oltre che con il dolo eventuale? Ed inoltre, specularmente, è possibile l'integrazione del dolo eventuale, in assenza di una rappresentazione lucida e chiara? Circa la prima questione, la risposta sembra essere positiva, non essendo escluso che, pur in presenza di una previsione dell'evento sufficientemente dettagliata e circostanziata, l'agente non abbia accettato l'evento; compatibili con tale conclusione appaiono peraltro le parole della Cassazione, che -come già detto- afferma che la rappresentazione, nella colpa, "può" essere vaga e sfumata, utilizzando quindi il predicato della possibilità anziché il verbo "dovere". Il secondo interrogativo appare maggiormente complesso e si ricollega parzialmente a quanto si dirà circa colui che, pur non rappresentandosi l'evento, ne accetti ogni possibile conseguenza; qui il discorso verte non sulla mancanza di rappresentazione *tout court*, bensì sulla sussistenza di una previsione vaga e non lucida dell'evento. Ad esso sono possibili due risposte: nel caso in cui si ritenga concepibile che un soggetto, pur rappresentandosi un evento con contorni sfumati, ne accetti comunque la verificazione, si risponderà che in tali, rari, casi, potrà sussistere dolo eventuale anche in assenza di una previsione sufficientemente chiara e lucida dell'evento; se invece,

---

[182] G.De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, cit., p.1319.

[183] F.M.Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, cit., pp.499, 500; in particolare, al paragrafo intitolato *"Prevedere che cosa? La specificità dell'evento"*, si legge che *"Non basta prevedere che qualcosa di brutto avverrà. Né basta preveder un tipo di evento. Il dolo richiede la rappresentazione dell'evento hic et nunc."*

come sembra suggerire la Corte, si creda che per integrare il dolo eventuale sia sempre necessaria una base rappresentativa più "solida", come è quella descritta in sentenza, alla seconda questione si dovrà rispondere in senso negativo.

Viste quindi le peculiarità che devono caratterizzare il versante intellettivo del dolo eventuale, restano solamente da prendere in considerazione i casi in cui tale profilo manchi; in linea di principio, quando l'agente non si rappresenti affatto la verificazione di un evento come conseguenza della propria condotta potrà ritenersi integrata la colpa incosciente. Vi sono però due particolari situazioni, che devono essere qui richiamate; si tratta del caso, di cui si è già detto, in cui il soggetto voglia tenere la condotta "ad ogni costo" e di quello della cd. *"willful blindness"*. Quest'ultima consiste in una strategia che l'agente può adottare, tenendo volontariamente sé stesso all'oscuro di determinate informazioni che, se conosciute, lo porterebbero necessariamente a prevedere l'evento. Per utilizzare un'efficace espressione, si tratta di una *"imprevedibilità deliberata"*[184], letteralmente di una "cecità preordinata": chiunque sia dotato di media intelligenza e venga pagato profumatamente per trasportare un pacco da una zona all'altra della città, con il chiaro divieto di aprirlo per vederne il contenuto, capisce immediatamente di non trovarsi in una situazione comune e legittima; lo stesso si dica di colui che viene stipendiato per firmare dei documenti in un'impresa, con la proibizione di informarsi maggiormente sugli affari aziendali. Il soggetto in questione è sostanzialmente certo di trovarsi in un contesto anomalo e quasi sicuramente illegittimo, e può scegliere la via della superficialità, della cecità appunto, perché sa che se si informerà a riguardo ed approfondirà le proprie conoscenze, verrà a scoprire ciò che già sospetta tanto fortemente. Si pone, quindi, in una situazione di volontaria ignoranza a riguardo di determinati elementi del fatto, proprio perché sa che la conoscenza effettiva di detti elementi lo porrebbe in condizione di essere pienamente conscio della propria condotta o in grado di prevedere l'evento naturalistico. La *willful blindness*, però, proprio per la sua particolare configurazione, non consente di escludere la sussistenza del dolo per mancanza di effettiva conoscenza di tutti gli elementi del fatto o della previsione dell'evento; la ragione è che chiudere gli occhi per non vedere ciò che si è sicuri che, altrimenti, si vedrebbe, equivale a vedere: *"Non è incuria, sventatezza, imprudenza: è l'alibi di chi sa e vuole rimuovere dalla propria sfera cognitiva tale sapere. […] A questo punto non puoi nemmeno dire che non c'è dolo, perché il dolo deve*

---

[184] Utilizza questa espressione e si sofferma sulla *willful blindness* F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., pp.499, 506.

investire l'evento hic et nunc con tutte le sue caratteristiche concrete, mentre tu non sai nulla dell'evento concreto."[185]. Nei casi illustrati, infatti, la commissione del reato sarebbe facilmente prevedibile, se solo l'agente aprisse gli occhi: è proprio questa la ragione per cui decide di non farlo.

5 – La volizione dell'evento naturalistico nel dolo eventuale

5.1 – Le differenti teorie

Le difficoltà definitorie e accertative si moltiplicano a riguardo del secondo dei due momenti, ossia quello volitivo; differenti teorie si sono succedute, al fine di individuare un criterio valido per delineare i confini della componente volitiva del dolo eventuale e, quindi, per definire tale figura dolosa. É possibile effettuare una suddivisione tra le stesse, in particolare ponendo sotto la denominazione di "teorie intellettualistiche", dove grande rilievo è attribuito al profilo rappresentativo, la teoria della possibilità e quella della probabilità; di "teorie volitive" si dovrebbe, invece, parlare con riguardo alla teoria del consenso -detta anche dell'approvazione- e a quella dell'indifferenza[186].

La prima indicata, denominata "teoria della possibilità", si limita ad affermare che ai fini della sussistenza del dolo eventuale è sufficiente che l'agente si rappresenti la possibilità di verificazione dell'evento e decida di agire. Come è evidente, tale impostazione prende in considerazione solo il primo dei due momenti, ritenendo che il dolo eventuale sia provato dalla semplice previsione dell'evento, seguita dall'azione[187]. Aderendo a tale teoria, non sarebbe altresì chiaro lo spazio di applicazione che residuerebbe in capo alla colpa cosciente, dato che essa verrebbe sostanzialmente a coincidere con il dolo eventuale: probabilmente si

---

[185] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.506.

[186] Tale bipartizione è effettuata da S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.33 e ss. e 43 e ss., dove però, tra le teorie volitive, viene anche indicata la formula di Frank (che verrà analizzata successivamente). Se con l'espressione "teorie volitive" si intendono indicare quelle ricostruzioni dove l'accento viene posto non solo sull'elemento rappresentativo, ma anche su quello volitivo, si ritiene allora di poter aggiungere a quelle individuate dall'Autore altre tre teorie, che saranno in seguito analizzate: il riferimento è alle teorie del disprezzo, dell'accettazione del rischio e dell'accettazione dell'evento.

[187] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.341.

giungerebbe ad una negazione della configurabilità della stessa, così come tradizionalmente intesa[188].

Alla detta teoria sono seguite la "teoria della probabilità", secondo cui un evento può considerarsi voluto quando l'agente se ne rappresentò la verificazione come probabile, ed abbia comunque tenuto la condotta, e quella della "non improbabilità"[189], differente dalla teoria appena esposta, intuitivamente, per la sostituzione del coefficiente probabilistico che caratterizza l'elemento intellettivo con quello della "non improbabilità". Circa la rappresentazione dell'evento naturalistico come probabile, si è già parlato in relazione al profilo intellettivo del dolo eventuale; si noti, però, che richiedere la previsione dell'evento come probabile ai fini dell'integrazione del profilo rappresentativo del dolo eventuale -*supra*- e richiederla come unica condizione per la sussistenza dello stesso -come fa la teoria della probabilità- sono cose ben diverse: nel secondo caso, infatti, si trascura ancora una volta la necessaria indagine circa il profilo volitivo del dolo[190], nel mancato rispetto dll'art.43 c.p. Nel diverso caso del dolo diretto, è la rappresentazione dell'evento come certo a permettere di ritenere sussistente la volontà dello stesso; quando, invece, le conseguenze della condotta non sono certe, ma solo possibili, la decisione di agire non è di per sé sola idonea a permettere di ritenere sussistente la volizione dell'evento.

Risulta quindi irrinunciabile l'individuazione di un atteggiamento interno che costituisca il profilo volontaristico del dolo eventuale; tentativi in tal senso sono stati effettuati innanzitutto dalla teoria del consenso, la prima delle teorie volitive. Essa sostiene che per la sussistenza del dolo eventuale sia sufficiente, da parte del soggetto agente, una "accettazione interiore", detta anche "approvazione interiore", della verificazione dell'evento[191]. La critica a tale teoria riguarda l'interiorità della accettazione e si articola in diversi rilievi. Innanzitutto, il diritto penale italiano è orientato alla protezione dei beni

---

[188] S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.36.

[189] La teoria della "non improbabilità" venne elaborata da G.Jakobs, come segnalano S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.58; L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.93; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.44; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.330.

[190] Lo stesso rilievo è, ovviamente, applicabile alla teoria della "non improbabilità"; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., pp.341, 342; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.330.

[191] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.342; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.45 e 46, utilizza le espressioni "approvazione", "accettazione con approvazione", "adesione interiore" e "sorta di compiacimento" come equivalenti al termine "consenso". Parla di "adesione psicologica" G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.250.

giuridici[192]: la sussistenza di una mera accettazione interiore di un evento, senza ulteriori specificazioni, non è di per sé sola sufficiente a mettere in pericolo un bene giuridico. Inoltre, come già rilevato, ai fini della sussistenza del dolo -anche in forma eventuale- è necessario che rappresentazione e volontà investano ogni elemento costitutivo della fattispecie tipica; la teoria del consenso, richiedendo solo un atteggiamento interiore di accettazione dell'evento, non impone una indagine adeguata circa la rappresentazione e volizione del nesso causale e la volizione dell'evento, rischiando quindi di violare il principio di colpevolezza (principio ispiratore del nostro sistema punitivo). Ulteriori critiche evidenziano come tale teoria richieda l'accertamento di requisiti, quale appunto l'approvazione interiore dell'evento, che sono estranei alla struttura stessa del dolo ed, anzi, non hanno nulla a che fare con la volontà a cui si riferisce l'art.43, primo comma, c.p.[193]. Si rileva inoltre che, qualora si aderisse a tale impostazione, si dovrebbe affermare la sussistenza della colpa cosciente ogni volta che l'agente si oppone interiormente alla verificazione dell'evento[194]; il che si tradurrebbe in un'estrema difficoltà, se non addirittura in un'impossibilità, di provare in sede giudiziale un mero, labile, atteggiamento interiore[195], al fine di poter affermare la presenza del dolo eventuale -in caso di approvazione interiore- o della colpa con previsione -se vi è "rifiuto interiore" dell'evento-. A risultati maggiormente soddisfacenti giungerà la teoria dell'accettazione della verificazione dell'evento, la quale abbandona l'aspetto di "interiorità" della suddetta accettazione e impone di individuare degli indici esteriori all'interno del fatto storico, in presenza dei quali è possibile ritenere provata una effettiva accettazione della verificazione dell'evento.

Un'ulteriore impostazione suggerisce di identificare il profilo volitivo del dolo eventuale con un atteggiamento di disprezzo che l'agente proverebbe nei confronti del bene sacrificato in caso di verificazione dell'evento; esso sarebbe infatti assimilabile ad una forma di partecipazione del reo all'evento, e potrebbe perciò rientrare nel concetto di "volizione" indicato dall'art. 43 c.p.[196]. La critica mossa nei confronti di tale teoria recita che *"chi*

---

[192] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.330.

[193] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.251.

[194] Così, S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.46.

[195] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.342; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.250, 251.

[196] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.254; A.Pagliaro, *Principi di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2007, p.96, dove si può leggere che *"Dal punto di vista normativo, è "volontà" anche il fatto del soggetto che si rappresenta il verificarsi dell'evento quale*

"disprezza" non necessariamente "vuole""[197]: è infatti possibile che l'agente disprezzi un determinato bene, senza volerne la lesione, versando, quindi, in uno stato di colpa. Si aggiunge che non ammettendo la compatibilità del disprezzo tanto con il dolo, quanto con la colpa, si rischierebbe di condannare in funzione di un dolo d'autore; come per la teoria precedentemente illustrata, infine, introdurrebbe all'interno del dolo eventuale un elemento ad esso estraneo.

Vi è chi propone di identificare la volizione del dolo eventuale con un atteggiamento interiore di indifferenza -o di acquiescenza-, anziché di disprezzo, nei confronti della, possibile, conseguenza "accessoria" della propria condotta; il dolo eventuale sarebbe, per contro, da escludersi qualora l'agente ritenesse indesiderato l'evento[198]. Numerosi sono i rilievi che vengono mossi contro il criterio dell'indifferenza: innanzitutto, che individuare il momento volitivo del dolo eventuale in funzione di un'entità psichica che non coincide con la nozione di volontà è contraddittorio; altri evidenziano che non solo i concetti di volontà ed indifferenza non sono sovrapponibili, ma che uno si rivela addirittura il "contrario netto" dell'altro; si aggiunge che l'acquiescenza è manifestazione di una non volontà, o di mancanza di volontà[199]; per altri ancora, l'indifferenza *"è solo "la radice" da cui deriva la decisione di agire"*[200]. A parere di chi scrive, però, la questione si presenta maggiormente complessa. Innanzitutto, il termine "indifferenza" non è univoco, né scevro da accezioni di valore; in sede definitoria, può infatti affermarsi che, da un punto di vista filosofico, si tratta di uno stato dell'animo per cui l'individuo non prova, in relazione ad un oggetto, *"né desiderio è*

---

conseguenza accessoria possibile della propria condotta (=accettazione del rischio di produrre l'evento), purché questo comportarsi sia accompagnato da un atteggiamento di disprezzo verso quel bene particolare e concreto che viene offeso dall'evento in questione.".

197 G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.255.

198 S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.44; appare aderire a tale teoria Cass.Pen. (Sez.I), sent.20 ottobre 1986, cit., quando -alla p. 512- afferma *"L'accettazione del rischio del verificarsi di un evento (ossia la indifferenza del soggetto rispetto alla produzione dell'evento)…"*; in senso opposto, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.5 ottobre 1987, massima in De Jure, dove si afferma che la situazione di indifferenza rispetto all'evento caratterizzerebbe la colpa con previsione; poco dopo però, contraddittoriamente, si indica che la colpa cosciente si configura in presenza della speranza di non verificazione e della convinzione del soggetto che l'evento sia evitabile per abilità personale o per intervento di altri fattori. Sotto la denominazione di "teoria della speranza", L.Pettoello Mantovani, *Il concetto ontologico del reato*, p.203, sostiene che la colpa cosciente sussisterebbe in presenza di speranza nella non verificazione dell'evento, mentre il dolo eventuale sarebbe integrato in caso di posizione di indifferenza nei confronti di tale verificazione.

199 S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.44; E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1080.

200 Così M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, 1987, cit., p.372, richiamando H.-H. Jescheck

repulsione"; *"di fronte all'esigenza di una decisione volontaria, non propende più per l'uno che per l'altro termine di un'alternativa"*; *"nell'uso comune, spesso con tono di biasimo, condizione e comportamento di chi, in determinata circostanza o per abitudine, non mostra interessamento, simpatia, partecipazione affettiva, turbamento e simili"*. L'ambivalenza del termine emerge già dalla definizione: se, da un punto di vista concettuale, l'indifferenza può non apparire compatibile con una anche minima partecipazione all'evento, la realtà dei fatti appare più complessa. Non si tralasci, poi, che in alcuni contesti il termine può addirittura assumere una connotazione positiva: il riferimento è al D'Annunziano *"me ne frego"*, dichiarazione di indifferenza che -nell'ottica del poeta e, successivamente, del movimento fascista- denotava le apprezzabili doti della temerarietà e dello sprezzo del pericolo. Tante sono quindi le accezioni che accompagnano tale termine; nel tentativo di fare maggior chiarezza sul punto, si prendano in considerazione due famosi casi giudiziari in cui venne riconosciuta la sussistenza del dolo eventuale: il riferimento è a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, Vasile, cit., e Cass.Pen. (Sez.V), sent.13388/2009, cit. Il primo riguarda un uomo che, fuggendo dalla Polizia su un furgone rubato, superò numerosi incroci nonostante la luce semaforica rossa, continuando a mantenere un'elevata velocità nonostante il traffico intenso, finché finì per impattare contro un'autovettura che impegnava regolarmente un incrocio, cagionando la morte di uno degli occupanti; il secondo caso è già stato illustrato e vede come protagonista un uomo che, con lo pseudonimo di "Dark Love", ricercava partner sessuali occasionali con cui intrattenere rapporti non protetti, pur essendo consapevole di essere portatore del virus HIV. In entrambe le vicende appare assolutamente condivisibile e fondata la condanna a titolo di dolo eventuale, emergendo oltre ogni ragionevole dubbio l'avvenuta accettazione dell'evento -che, come si è già accennato e si vedrà più avanti, costituisce il profilo volitivo del dolo eventuale-. Per ciò che qui interessa, appare realmente escludibile una sorta di indifferenza, da parte dell'autista del furgone, nei confronti dell'incolumità di tutti coloro che potevano impattare con il mezzo? Lo stesso interrogativo può porsi nei confronti del giovane infetto da virus HIV: non ha forse egli dimostrato assoluta indifferenza nei confronti del contagio, disinteressandosi completamente delle conseguenze della propria, rischiosa, condotta? Ulteriori argomenti a riguardo potrebbero essere portati dalla ricostruzione che richiede la presenza di una speranza al fine di poter escludere il dolo eventuale: alla luce di tale impostazione, appare ragionevole concludere che se il reo spera che alla propria condotta consegua un certo evento, sarà configurabile il dolo intenzionale; in

presenza della speranza nel senso opposto, ossia nel senso della non verificazione dell'evento, tale ricostruzione rinviene la colpa cosciente; quando non si spera nella verificazione di un evento, ma nemmeno si spera il contrario, si versa in uno stato di indifferenza. Quali, allora, le ragioni per respingere la teoria in parola? La risposta sta, probabilmente, nella considerazione che il termine "indifferenza", oltre ad essere ambiguo, rimanda ad un mondo di significati attinenti più alla sfera emotiva, che a quella della volontà. Sono proprio questi contenuti a creare le maggiori confusioni nel campo del dolo eventuale: è possibile che l'agente, pur di tenere la condotta, accetti l'evento come "prezzo", ma che nella sua più profonda interiorità speri che esso non si verifichi, o provi indifferenza nei confronti dello stesso. Sebbene talvolta possano assumere rilievo, nell'indagine circa il dolo eventuale, le ragioni che hanno portato l'agente a provare uno stato d'animo[201], gli stati emotivi in sé considerati non devono fuorviare l'interprete, né assumere un indebito ruolo al fine dell'accertamento del dolo eventuale. La volontà penalistica, da un lato, ed i sentimenti, gli stati d'animo, gli atteggiamenti emotivi, dall'altro, si pongono su due piani paralleli e distinti[202]. In altre parole, è possibile che Igniatiuc Vasile, autista del furgone in corsa, sperasse di non impattare contro alcun mezzo -ciò avrebbe potuto oltretutto ostacolare la sua corsa- o provasse indifferenza ed assoluto disinteresse nei confronti dell'evento "morte" di qualcuno che si trovasse sulla sua via di fuga, noncurante delle possibili conseguenze collaterali della sua condotta, volendo solo riuscire a fuggire alla Polizia. Ciò che importa ai fini del dolo, però, è che l'evento fosse stato previsto ed accettato come prezzo della condotta dal reo. In caso si risposta negativa, l'eventuale disinteresse per l'incolumità altrui si porrà nell'ambito del rimprovero colposo; in presenza di accettazione dell'evento, la mancata partecipazione emotiva del reo allo stesso non sarà di ostacolo all'imputazione per dolo eventuale.

---

[201] Come avvenne nel caso Oneda, Cass.Pen. (Sez.I), sent.667/1983, Rv. 162316, in cui venne attribuito particolare rilievo alle ragioni per cui i genitori nutrivano la speranza di non verificazione dell'evento: essi, pur non intendendo proseguire le pratiche emotrasfusionali nei confronti della figlia, affetta da talassemia, in ragione della propria fede religiosa, erano a conoscenza dell'imposizione della cura in forma coatta da parte del Tribunale dei minorenni, a cui il personale ospedaliero -almeno in un primo momento- diede attuazione. In tal caso le ragioni che portarono i genitori a nutrire la speranza di non verificazione dell'evento, ossia la conoscenza dell'attività del personale medico nei confronti della figlia, costituiscono un indice che può essere valorizzato al fine dell'esclusione del dolo. Sul punto, cfr. Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[202]*Ex pluribus*, S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.31: *"ogni mero atteggiamento emotivo risulta in se stesso inidoneo a distinguere il dolo dalla colpa, quanto meno alla luce della definizione del dolo dettata dall'art.43 c.p."*.

La teoria dominante in dottrina e frequentemente utilizzata in sede giudiziale è però la "teoria dell'accettazione del rischio". La formula è largamente impiegata, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, e deve probabilmente la sua origine alla ricostruzione per cui si avrebbe dolo eventuale in presenza dell'"*accettazione del rischio (quindi, volizione) del fatto medesimo"*[203]. L'espressione è impiegata in misura massiccia, talora riprendendola letteralmente[204], altre volte con qualche minima variazione; molto spesso si afferma, ad esempio, che *"accettare il rischio di produrre l'evento equivale a volerlo"*[205]. Tra le prime sentenze che, in materia di dolo eventuale, effettuano un richiamo al concetto di rischio, compare Cass.Pen. (Sez.V), sent.17 ottobre 1986[206], dove l'accettazione del rischio viene posta in contrapposizione con la volontà propriamente detta e compare accanto al criterio del bilanciamento; altrove, la Corte si limita a parlare di "accettazione del rischio", senza null'altro aggiungere[207]. In altri casi ancora, essa distingue chiaramente l'accettazione del rischio, che caratterizzerebbe il dolo eventuale, dall'accettazione dell'evento, tipica del dolo

---

[203] M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, 2004, cit., p.443: si veda *supra*.

[204] Come fa Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit., e Cass.Pen. (Sez.IV), sent.28231/2009, cit., entrambe giustapponendo , tra l'altro, la formula in parola ad altre -anche reciprocamente contraddittorie-, dando origine quel "sincretismo additivo" a cui fa riferimento G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo,* cit., p.4, su cui si veda *supra.*

[205] Espressione impiegata da Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., e ripresa testualmente da numerosi scritti quando si tratta di illustrare la figura del dolo eventuale, tra cui R.Giovagnoli, *Studi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2008, p.486; T.Guerrieri, *Studi monografici di diritto penale*, Halley editrice, Matelica, 2007, p.261; G.Marseglia, L.Viola, *La responsabilità penale e civile del medico*, Halley editrice, Matelica, 2007, p.74; G.Riccardi, *Reati alla guida. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2010, p.194.

[206] *"Nel nostro sistema penale, la linea di demarcazione che separa il dolo (eventuale o alternativo) dalla colpa con previsione va ricercata nell'accettazione del rischio; per cui risponderà a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche a costo di determinarlo; risponderà, invece, a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi."*: Cass.Pen. (Sez.V), sent.17 ottobre 1986, massima in De Jure. Con identiche parole, si pronuncia tre anni dopo Cass.Pen. (Sez.I), sent.12 gennaio1989, in De Jure. Associa accettazione del rischio e criterio del bilanciamento -oltre a richiamare, comunque, molte delle formule abitualmente impiegate ai fini definitori del dolo eventuale- anche Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[207] Cass.Pen. (Sez.I), sent.20 ottobre 1986, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.12 maggio 1992, in "Cassazione Penale", 1993, f.5, pp.1121 e ss.; simili le formule impiegate da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1993, cit., che parla di *"accettazione volontaria di tale rischio"*, ed , in dottrina, da R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale,* cit., p.259, dove si legge che *"l'agente prevede [...] e agisce accettando in pieno il rischio del suo verificarsi."*.

diretto[208]; frequente è incontrare la ricostruzione che accosta il dolo eventuale, caratterizzato dall'accettazione del rischio, alla colpa cosciente, contraddistinta dalla esclusione dell'evento per la sicura fiducia di evitarlo[209]; è possibile, infine, trovare l'ambigua e fuorviante formula per cui l'agente si rappresenta l'evento e *"pone in essere un'azione, accettando il rischio della sua verificazione*[210]*"*, su cui si tornerà più avanti. È a tale coacervo di opinioni ed impieghi che si riferisce la Corte di Cassazione quando, nel delineare con apprezzabile lucidità i confini del dolo eventuale, afferma che *"L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale nella materia in esame. La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le soluzioni più diverse*[211]*".*

Nonostante la formula sia costantemente richiamata ogniqualvolta si parli di dolo eventuale, è infrequente incontrare delle riflessioni che si soffermino sul preciso significato da attribuire all'espressione in parola. Un raro esempio è riscontrabile in Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., che evidenzia che *"l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosi."*[212]. Le parole della Corte rivelano con estrema chiarezza l'ambivalenza del termine "rischio": esso può indicare tanto la situazione in cui versi il soggetto, caratterizzata dalla pericolosità, quanto, letteralmente, la possibilità che l'evento si verifichi[213]. In tale ambiguità si annida uno dei più grossi punti oscuri del dolo eventuale; può affermarsi che vi è accettazione di una situazione di pericolo nel caso in cui l'agente tenga una condotta che egli sa essere rischiosa: chi si pone al volante

---

[208] Si tratta di Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.: *"dolo eventuale, in cui vi è la sola accettazione del rischio dell'evento [...] dolo diretto in cui l'evento è accettato perché altamente probabile o certo"*; nello stesso senso, Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, cit., e Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit.

[209] È la formula impiegata da M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, 2004, cit., p.443, ripresa ad esempio da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.28231/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV) , sent.13083/2009, cit.

[210] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., ma si presenta, con termini del tutto equivalenti, in numerosi altri casi: sul punto si veda *infra*.

[211] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[212] La stessa affermazione, nel senso della non sufficienza dell'accettazione di una generica situazione di pericolo ai fini del dolo eventuale, è effettuata da G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale" - Napoli, 7 marzo 2014*, p.1982; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.30472/2011, in De Jure, che afferma che l'accettazione della sola situazione di pericolo è presupposto anche della colpa cosciente. Si noti come la formula ricordi l'affermazione di S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.35, per cui oltre all'accettazione del pericolo è necessaria, nel dolo eventuale, l'accettazione del danno.

[213] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.83; voce *Rischio*, in dizionari.corriere.it.

in stato di ebbrezza sa di essere pericoloso e di generare in una situazione rischiosa. Ciò non significa, però, che abbia necessariamente accettato la possibilità di cagionare un incidente: in questo contesto va interpretata l'affermazione per cui *"accettare il rischio significa "rischiare"*[214]*"*; chi agisce nella consapevolezza del rischio, senza accettarne lucidamente le conseguenze, sarà tipicamente imprudente, sconsiderato, negligente: attributi che si rispecchiano perfettamente nel rimprovero colposo. In questo senso, si condivide l'affermazione secondo cui l'accettazione del rischio *"corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo"*[215], dato che il soggetto, agendo, ha violato la regola cautelare che gli imponeva di non agire, o di agire, comunque, diversamente[216]; nello stesso senso si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, affermando cristallinamente che *"trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza e pur tuttavia regolarsi in modo malaccorto, trascurato, irrazionale, senza cautelare il pericolo, è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole, rimproverabile.*[217]*"*. Se, in tali casi, si ritenesse integrato il dolo eventuale, alla volizione dell'evento, necessaria ai fini di ogni forma di dolo, si sostituirebbe la volizione della mera situazione di pericolo; a riguardo, vi è chi evidenzia come tale impostazione si riveli *contra legem*, poiché pone ad oggetto dell'accettazione non l'evento, bensì il pericolo che esso si verifichi, così trasformando i reati d'evento in *"reati di pericolo del verificarsi dell'evento"*[218]. È opportuno rilevare, inoltre, che

---

[214] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.253.

[215] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., pp.253, 255, 266, 273; si rammenti che anche l'osservazione di L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.121, dove si legge che *"mai è impossibile sostenere, rispetto a chi agisce in colpa cosciente, che accetta di rischiare"*.

[216] A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.16.

[217] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; in tale occasione, la Corte condanna duramente la formula dell'accettazione del rischio, indicandola come fallace e precisando che *"L'espressione è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale della ,materia in esame, La si vede utilizzata in giurisprudenza in forma retorica quale espressione di maniera, per coprire le situazioni più diverse."*.

[218] E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2012, cit., p.299; nello stesso senso, si vedano Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit., Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che, in diversi punti, anziché riferirsi all'accettazione dell'evento, richiamano l'accettazione della possibilità che esso si verifichi; sul punto cfr. anche G.De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., p.5018 e A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.16, dove le parole "di danno" e "di pericolo" vengono riferite non all'evento, bensì al dolo stesso:

così facendo lo spazio destinato -si ritiene, correttamente- al rimprovero colposo, verrebbe indebitamente occupato da tale forma dolosa. Ancora una precisazione circa il concetto di accettazione, che spesso è accostato a quello di rischio: accettare una situazione ed accettare un evento futuro sono due cose diverse. Per aversi accettazione di una situazione di pericolo, è sufficiente che l'agente tenga una condotta nonostante la consapevolezza che questa genererà tale situazione: il termine "accettazione" non può assumere qui altri significati; diversa è l'accettazione, ponderata, di un evento futuro ed incerto: mentre si può affermare che accetta la situazione di pericolo colui che attraversa un incrocio nonostante la luce semaforica rossa nella sua direzione, regolandosi quindi negligentemente, nulla può ancora dirsi circa la accettazione del possibile evento "morte" del conducente che sta regolarmente impegnando l'incrocio[219]. L'accettazione della situazione pericolosa coincide con l'aver tenuto la condotta, l'accettazione della possibilità dell'evento (ossia, dell'evento) consegue necessariamente ad una ponderazione tra più interessi, al termine della quale risulta soccombente l'evento collaterale. Nulla si aggiunge, comunque sia inteso il termine "rischio", quando si parla di una "accettazione consapevole del rischio"[220]: ogniqualvolta un soggetto tenga una condotta sapendo di porsi in una situazione di pericolo, l'accettazione del pericolo sarà consapevole; ciò non toglie che egli permarrà nell'ambito colposo. Quando l'accettazione consapevole riguarda la possibilità che l'evento si verifichi, sarà accettato l'evento, e sarà integrato il profilo volitivo del dolo eventuale; in altre parole, per aversi una vera accettazione della possibilità dell'evento futuro, è inevitabile che essa sia caratterizzata dall'attributo della consapevolezza.

Nella seconda delle sue accezioni, il termine "rischio", come detto, significa letteralmente "possibilità, eventualità che l'evento si verifichi"; nel caso in cui essa sia l'oggetto dell'accettazione, le conclusioni cambiano: non si è più in presenza di un soggetto che accetta la situazione pericolosa ed essa soltanto -essendo perciò suscettibile di un rimprovero tipicamente colposo-, ma ci si trova di fronte ad un agente che ha accettato di poter cagionare l'evento. Chi, oltre a sapere di agire in una situazione pericolosa, si

---

si legge infatti che *"il rischio medesimo notoriamente si identifica con quello del pericolo. Ciò tuttavia conduce ad una surrettizia trasformazione del dolo di danno in dolo di pericolo"*.

[219] Sul punto, cfr. anche M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.31, dove -fra l'altro- si legge che *"È dunque possibile, ma anche realistico, volere un fatto pericoloso, talora anche molto pericoloso in concreto, e tuttavia non volere, né accettare le conseguenze che da quel fatto si possono verificare"*.

[220] *Ex pluribus*, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.30805/2013, in De Jure, Cass.Pen. (Sez.V), sent.26399/2014, in De Jure; F.Pavesi, *Appunti "aggiornati" sul dolo eventuale*, cit., p.1493.

rappresenta la possibilità -ad esempio- di uccidere qualcuno e la accetta, accetta l'evento morte, ossia la possibile conseguenza della sua condotta; si pronuncia in tal senso anche la Corte di Cassazione, quando afferma che *"la consapevole accettazione di tale possibilità trasferisce nella volontà ciò che era nella previsione"*[221]. In altre parole, chi accetta il rischio, inteso nella prima accezione, sa di agire in una situazione di pericolo; chi, oltre a porsi consapevolmente in una situazione rischiosa, accetta la possibilità di cagionare un evento, accetta invece l'effetto della condotta[222]: solo in quest'ultimo caso è possibile rinvenire una compatibilità con quella "volizione" che deve caratterizzare ogni forma di dolo. Per riprendere il famoso esempio di Lacmann[223], colui che accetti la possibilità di colpire, con un proiettile, la mano dell'assistente che sorregge la biglia di vetro, accetta l'evento "ferimento"; colui che accetti la possibilità di far morire la persona da lui seviziata o sequestrata, accetta l'evento "morte": chi ha davvero accettato la possibilità che si verifichi l'evento, ha accettato l'evento stesso. L'affermazione per cui oggetto di accettazione dovrebbe essere, anziché il rischio, la "possibilità di verificazione dell'evento" è rinvenibile ogniqualvolta sia richiamata la formula per cui il fondamento del dolo eventuale sarebbe identificabile *"nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria*[224]*"*: tralasciando il profilo della concretezza della possibilità e quello della elevata probabilità, già analizzati, dalle parole impiegate risulta plausibile evincere che, nell'opinione della Corte, l'accettazione della possibilità può costituire il profilo volitivo del dolo eventuale, ed equivale alla cd. accettazione del rischio di verificazione dell'evento, richiamata subito dopo, ma anche all'accettazione dell'evento stesso, come si può leggere poco oltre; in aggiunta, la sentenza si sofferma sul concetto di bilanciamento, che è abitualmente richiamato quando si illustra la teoria dell'accettazione dell'evento. Proprio sul rapporto tra accettazione del rischio ed "azione anche a costo di cagionare l'evento" è

---

[221] Cass.Pen. (Sez.I), sent.12 novembre1987, in De Jure.

[222] Vi sono alcune ragioni per cui all'accettazione della possibilità dell'evento, in sede definitoria del dolo eventuale, appare preferibile la diversa formula dell'accettazione dell'evento; esse verranno a breve illustrate.

[223] Esposto, tra gli altri, da S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.927 e, dello stesso Autore, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.48; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.64; G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, cit., p.6; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.74.

[224] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; particolare l'espressione impiegata da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., che parla di "*accettare anche la concreta probabilità che si realizzi quell'evento*".

opportuno spendere qualche parola: anticipando ciò che poi si dirà, si ritiene configurabile il dolo eventuale quando l'agente si rappresenta la possibilità di cagionare l'evento, ma decide di tenere comunque la condotta, "anche a costo di cagionare l'evento": parlando di "bilanciamento", ci si intende riferire a tale calcolo economicistico. In altre parole, il reo compara l'obiettivo da lui perseguito con un possibile effetto collaterale della condotta, ed accetta che esso possa verificarsi; si ritiene, quindi, che quando viene impiegata tale formula accanto al criterio dell'accettazione del rischio[225], quest'ultimo possa essere inteso come "accettazione della possibilità che l'evento si verifichi", avvicinandosi all'impostazione che la Suprema Corte ha recentemente qualificato come corretta.

Evidenziata l'ambiguità del termine in parola e prima di passare alla trattazione della ricostruzione che, secondo la giurisprudenza e dottrina più recenti, delinea correttamente i confini del profilo del dolo, è necessario soffermarsi ancora brevemente su alcune questioni che investono la concezione del dolo eventuale come accettazione del rischio. Il riferimento è innanzitutto alla posizione di quegli Autori secondo cui l'accettazione del rischio costituisce un denominatore comune al dolo eventuale ed alla colpa cosciente, distinguendosi le due figure per "come" tale rischio sarebbe accettato: si legge, infatti, che *"è necessario appurare se il rischio è stato accettato per pura imprudenza, leggerezza, trascuratezza, indolenza od, invece, a seguito di un bilanciamento, di una valutazione di interessi, quale "prezzo" per il raggiungimento di uno specifico risultato intenzionalmente perseguito, cui l'agente ha consapevolmente, deliberatamente ritenuto valesse la pena sacrificare altro bene, associando mentalmente l'eventuale sacrificio al risultato desiderato."*[226]. Ci si permette di notare come, nella prima parte del periodo, il concetto di accettazione del rischio sembri riferirsi non tanto all'evento collaterale, quanto alla situazione di pericolo: sembra infatti corretto interpretare

---

[225] Ad esempio, come fa Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2011 in De Jure: *" Il soggetto, quindi, non vuole direttamente l'evento lesivo, ma si prefigura la possibilità che esso si produca e ne* accetta *il* rischio*; l'attività, dunque, viene compiuta* anche *a* costo *di produrre tale evento."*.

[226] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.36, 46 e 47; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.73. Sul punto effettua una critica G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.255, che afferma che parlare di accettazione del rischio in ragione della negligenza, ai fini della colpa cosciente, e a seguito si un'opzione, nel dolo eventuale, *"comporta lo spostamento dell'oggetto del dolo e della colpa dall'evento ad uno stato soggettivo (l'accettazione del rischio) di inconsistente natura."*. Si coglie qui l'occasione per effettuare una puntualizzazione e fugare un possibile equivoco: come si vedrà in seguito, la figura della colpa cosciente -disciplinata dall'art. 61 n.3 c.p., a cui si è già fatto cenno ripetutamente, ed a cui sarà dedicato maggiore spazio in seguito- non consiste nella mera accettazione di una situazione di pericolo, necessitandosi, ai fini della sua sussistenza, la rappresentazione -anche vaga e sfumata- dell'evento futuro e la tenuta della condotta nonostante tale rappresentazione, accompagnate dall'assenza dell'accettazione dell'evento.

l’espressione nel senso di “accettazione del pericolo in ragione di pura imprudenza, leggerezza, trascuratezza o indolenza”. Successivamente, però, nell’illustrazione del concetto di bilanciamento, il termine “rischio” assume il significato di “bene” sacrificabile, a conferma dell’assunto per cui, ai fini del dolo eventuale, ciò deve costituire l’oggetto dell’accettazione. Tale osservazione appare a maggior ragione corretta se si coordina il passo citato con un altro, appartenente allo stesso autore, dove si legge che a chiare lettere che *“nel dolo eventuale, oltre all’accettazione del rischio (o del pericolo), vi è l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato*[227]*”.*

Altri Autori si sono occupati del presente tema, giungendo a peculiari ricostruzioni; in particolare, vi è chi prende in considerazione il cd. “rischio consentito” e quello “non consentito” quando essi si calano in un contesto lecito[228]; il termine “rischio” è impiegato in tal caso con la prima delle due accezioni sopra esposte, come si evince dall’espressione *“il dolo e la colpa devono presupporre una dimensione oggettiva di pericolo*[229]*”*. In caso di rischio, ossia di pericolo, consentito, non potrà esservi spazio né per il dolo, né per la colpa, essendo tollerata dall’ordinamento l’entità di quel pericolo. Se il rischio risulta non consentito, sarà possibile distinguere un pericolo cd. “doloso”, coincidente con quel pericolo che un *homo eiusdem professionis et condicionis*[230] non potrebbe mai riconoscere come proprio, da un pericolo “colposo”, che l’uomo *“modello dell’agente concreto”* sarebbe disposto ad assumersi. In tale ricostruzione, viene quindi effettuata una distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente già a livello oggettivo del rischio; su tale pericolo “situazionale” per il bene giuridico si innesterà poi la successiva analisi, volta ad indagare il profilo cognitivo e quello volitivo del dolo eventuale[231].

---

[227] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., pp.35, 36.

[228] Il riferimento è a S.Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit.

[229] S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., p.103.

[230] Ciò significa che sussisterà rischio non consentito, qualora si risponda negativamente all’interrogativo: un uomo con le medesime cognizioni possedute dall’agente, a cui sono note le stesse circostanze e con uguali capacità psicofisiche, appartenente alla sua stessa “tipologia di agenti”, potrebbe seriamente prendere in considerazione l’assunzione di un simile rischio? Sul punto, cfr. S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., p.88; S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis,* cit., pp.921-923.

[231] Per tale ricostruzione, si vedano S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* in particolar modo pp.19-23, 90, 91, 96, 97, 103, 110, 117, 118, 126; dello stesso Autore, *La definizione legale del dolo,* pp.916, 918, 920, 925. Circa i concetti di rischio doloso e colposo, si vedano G.Fiandaca ,*Sfrecciare col rosso e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?,* in “Il Foro Italiano”, 2009, parte seconda, p.416; criticamente,

Riferimento al rischio, inteso come pericolo in sé considerato, viene anche effettuato dai sostenitori della teoria del "rischio schermato " e "non schermato". "Non schermato" è quel pericolo, generato dall'agente, che l'agente stesso, ad una riflessione razionale, non può considerare dominabile con una prestazione propria o altrui, essendo affidato in toto -o quasi- al caso ed alla fortuna. Esso consentirebbe di procedere ad un'imputazione del fatto, che da tale situazione si è generato, a titolo di dolo eventuale. É invece "schermato" quel rischio che è dominabile dall'agente, dal soggetto posto in pericolo o da un terzo, adottando ulteriori precauzioni; si ritiene controllabile il pericolo la cui potenzialità rischiosa è suscettibile di essere azzerata, o comunque ridotta sotto il limite dell'accettabile[232]. La principale critica a tale teoria consiste nel rilievo che l'ordinamento italiano fonda la differenza tra dolo e colpa su elementi di natura psicologica, non sull'oggettiva dominabilità o meno di una situazione di pericolo: fondare la distinzione tra dolo e colpa su una base puramente oggettiva *"significherebbe tradire completamente la lettera e la ratio di una precisa scelta del legislatore*[233]*"*. Un secondo rilievo, discendente dal primo, sta in ciò: aderendo all'impostazione in parola, nel caso in cui un soggetto ritenga, erroneamente, di poter dominare il rischio, che però si rivela oggettivamente non controllabile, il fatto dovrà essergli imputato a titolo di dolo eventuale, nonostante la presenza di una condotta suscettibile di rimprovero tipicamente colposo e l'assenza di qualsivoglia volizione dell'evento; non si può negare, infatti, che tale ricostruzione eluda le difficoltà accertative circa l'effettivo

---

D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., pp.31, 32, che qualifica la formula "rischio doloso" come *"non bella, che mescola oggettivo e soggettivo"*.

[232]S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., p.62, 63; L.Eusebi, *Il dolo come volontà,* cit., pp.71, 72; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione,* cit., p.1954; G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., pp.131-133.; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.257; M.Ronco, S. Ardizzone, *Codice penale ipertestuale,* Utet, Milano Fiori Assago, 2003, p.259, che porta come esempio di rischio schermato il caso del capomastro che manda un operaio su un'impalcatura senza i dispositivi di sicurezza, facendo affidamento sulla maggiore prudenza del lavoratore, di rischio non schermato quello proposto da Lacmann, per cui un uomo, per scommessa, spara ad una biglia posta nella mano di una ragazza, consapevole di poterla colpire. Simile alla teoria del rischio schermato e non schermato appare la posizione illustrata da S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.529, dove il fattore determinante al fine del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente appare essere l'esistenza di uno spazio di autodeterminazione o meno in capo al soggetto passivo: se egli ha la possibilità di intervenire e reagire alla condotta del reo, quest'ultimo verserà in colpa cosciente; in caso contrario, sarà integrato il dolo eventuale.

[233] G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., pp.133 e 134; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., p.64.

atteggiamento psicologico del reo, trasferendo il problema sul piano oggettivo dell'intrinseca natura del rischio.

Vi è poi chi propone di attribuire autonomo rilievo al livello oggettivo del rischio, ossia, sostanzialmente, alle probabilità obiettivamente più o meno alte di verificazione dell'evento[234]; tali ricostruzioni non negano che ai fini del dolo eventuale si debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza dei profili rappresentativo e volitivo del dolo[235], ma evidenziano che, oltre ad essi, sia necessaria la sussistenza di livelli di rischio di verificazione dell'evento *"obiettivamente importanti, significativi"*. La ragione è garantistica, volta ad evitare che in sede probatoria assuma un ruolo indebito il dolo d'autore e che le decisioni si rivelino incontrollabili[236]. Nello stesso senso si pongono le parole di altra parte della dottrina, la quale ritiene che l'elevata probabilità dell'evento debba essere un criterio probatorio oggettivo del dolo eventuale, insieme alla deliberata violazione della regola cautelare ed alla gravità della violazione[237]. Similmente a ciò che si è già detto circa la rappresentazione di un evento come scarsamente probabile, non si ritiene di condividere l'illustrata impostazione, potendosi verificare casi in cui l'evento, pur scarsamente probabile, sia stato accettato dall'agente. Il caso che si richiama è, ancora una volta, la vicenda Cass.Pen. (Sez.V), sent.13388/2009, cit.: pur essendo le probabilità oggettive di verificazione dell'evento contagio da virus HIV, a fronte di un solo rapporto sessuale, decisamente scarse, non si ritiene per ciò solo di escludere, senza procedere ad ulteriore analisi circa l'effettiva sussistenza dell'accettazione dello stesso, la sussistenza del dolo eventuale. Sul punto avrebbe potuto pronunciarsi Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che a riguardo si

---

[234] Ciò viene effettuato, però, in un sistema differente da quello proposto, come visto, da S.Canestrari.

[235] L'imputazione a titolo doloso in assenza di un'indagine concernente tali profili, e quindi esclusivamente in funzione del livello di rischio accettabile, o meno, da una persona "ragionevole", non potrebbe comunque essere legittima, poiché impiegherebbe un *"parametro di sconsideratezza"*, ossia colposo: così M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., pp.44, 58.

[236] M.Donini, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit., e, dello stesso Autore, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., pp.41, 45 e 58; in quest'ultima, l'Autore afferma che il dolo eventuale ricorre quando *"il soggetto attivo non agisce con lo scopo di realizzare il fatto o l'evento lesivo, e non ha neppure nessuna certezza che questo si verifichi, ma: a) prevede l'evento concreto, e pur in presenza di un b) rischio oggettivamente grave, c)percepito come tale, nondimeno assume una decisione che d) asseconda il piano dell'illecito, valutandolo (l'illecito, non il rischio) come un "prezzo" accettabile per realizzare gli scopi perseguiti.";* a p.41 si legge che *"risulta preferibile esiger in via interpretativa che si tratti di una significativa probabilità, e quindi di un rischio oggettivamente molto alto."*.

[237] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo,* cit., p. 497; l'Autore specifica che, nonostante si tratti di criteri oggettivi, essi sono comunque sufficientemente flessibili da poter aderire al caso concreto.

limita ad osservare che la possibilità di trasmissione del virus per effetto di un rapporto isolato è molto bassa, e ad affermare successivamente che per concludere nel senso della colpa cosciente o del dolo eventuale si dovrà guardare alle *"specifiche contingenze che hanno qualificato i fatti"*; la Corte, perciò, sembra non negare la configurabilità del dolo eventuale in ragione della sola, scarsa, obiettiva probabilità di verificazione dell'evento.

Può essere opportuno prendere in considerazione un'ulteriore formula che viene spesso impiegata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di dolo eventuale; essa afferma che quest'ultimo *"sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle*[238]*"*. Si ritiene di segnalare tale impostazione in ragione dell'ambiguità di cui si fa portatrice: non appare chiaro, infatti, se l'accettazione del rischio -qui intesa come accettazione della possibilità di cagionare l'evento- debba essere considerata come una condizione logicamente antecedente rispetto all'azione, o se debba ritenersi automaticamente sussistente, ogniqualvolta l'agente si determini a tenere la condotta nonostante la rappresentazione. Sebbene si possa correttamente obiettare che la seconda interpretazione costituirebbe di fatto una lettura abrogatrice della figura della colpa cosciente, non si può negare come, in numerosi casi, l'accettazione del rischio sia stata ritenuta provata in ragione della semplice rappresentazione dell'evento, seguita dalla condotta. Con maggiore evidenza emergono, poi, quei casi in cui si afferma che *"il dolo che sorregge l'azione o l'omissione va qualificato come eventuale, quando vi* sia *la rappresentazione […]e il* rischio *di tale accadimento* sia stato accettato *con* l'attuazione *della* condotta.[239]*"*: in tal caso affiora a chiare lettere che dal solo fatto che l'agente avesse tenuto la

---

[238] *Ex pluribus* e talvolta con insignificanti variazioni, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; Cass.Pen. (Sez.II), sent.12401/2009, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, in Leggi d'Italia; C.F.Grosso, voce *Dolo,* cit., p.8 ; R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale,* cit., p.259: *"il soggetto da un lato prevede […] e dall'altro agisce accettando in pieno il rischio del suo verificarsi."*; Cass.Pen. (Sez.I), sent.17/03/1980, massima in De Jure: *"perseverando nella sua azione, l'agente ne accetta il rischio"*; Cass.Pen. (Sez.V), sent. 27/04/1984, massima in De Jure: *"in presenza della concreta rappresentazione della probabilità di verificazione dell'evento, quando malgrado ciò si persevera nell'azione, accettandosene il rischio."*; la formula è stata proposta anche in relazione alla condotta tipica del reato omissivo improprio: *"(l'omittente) si è sottratto consapevolmente all'adempimento dei propri doveri di controllo, accettando il rischio che l'evento si verificasse"*: Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit.

[239] Cass.Pen. (Sez.I), sent.8 novembre 1995, n.832, massima in De Jure; nei medesimi termini, Cass.Pen. (Sez.V), sent.13836/2007, in De Jure; similmente, Cass.Pen. (Sez.I), sent.24217/2013, in "Cassazione Penale", 2014, f.6, pp. 2126 e 2127; lo stesso si dica della formula *"l'agente si sia rappresentato come probabile e possibile anche l'evento morte e, tuttavia, abbia agito,* così accettando preventivamente *il* rischio *di* esso *e*

condotta, l'organo giudicante ha ritenuto di poter concludere nel senso dell'accettazione del rischio. Lo stesso può dirsi di un'espressione impiegata da Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit., dove si afferma che l'agente si rappresentò la possibilità di cagionare un evento dannoso, ma esplose comunque il colpo*, "e perciò ne accettò tutte le possibili conseguenze"*: così facendo, non solo si fanno coincidere condotta e accettazione, ma addirittura non si pone nemmeno l'accento su uno specifico evento da accettare, ritenendo implicita nella tenuta della condotta l'adesione a tutti i possibili effetti dannosi della stessa; lo stesso approccio può rinvenirsi, talvolta, in dottrina[240]. È evidente come, in tali casi, non si cerchi realmente una accettazione della possibilità di verificazione dell'evento, desumendo la

---

mostrando*, in definitiva, di volerlo cagionare (dolo indiretto eventuale)",* riscontrabile ad esempio in Cass.Pen. (Sez.V), sent.30 settembre 1981, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.24 ottobre 1984, massima in De Jure.

[240] M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.792 *"Il vero è che possediamo un solo criterio per stabilire quale è stato l'atteggiamento del soggetto nei confronti dell'evento rappresentato; e questo criterio è dato in tutto e per tutto dal comportamento tenuto. Se una persona si determina ad una certa condotta, malgrado la previsione che essa possa sboccare in un fatto di reato, ciò significa che accetta il rischio implicito nel verificarsi dell'evento; qualora avesse voluto sottrarsi a tale rischio, qualora non avesse acconsentito all'evento, evidentemente non avrebbe agito."*; nello stesso senso si pronuncia l'Autore in "*Accettazione del rischio: tra perché e come*", in "Critica del diritto", 2007, pp.251, 252 e "*Ratio e struttura nel dolo eventuale*", in Critica del diritto, 1999, p.412; l'espressione è ripresa, *ex pluribus*, da Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit.; tale "criterio del comportamento tenuto" sembra, perciò, semplicemente richiedere che "il comportamento sia stato tenuto nonostante la rappresentazione", il che coincide, tra l'altro, con le definizione legislativa della colpa cosciente. Apparentemente diversa, ma vertente nel medesimo senso, l'espressione utilizzata da A. De Francesco, *Sentenza Spaccarotella: risponde a titolo di dolo eventuale l'agente che agisce nonostante la previsione dell'evento delittuoso*, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, in De Jure: *"É ovvio che se si agisce nonostante la previsione dell'evento si può parlare di dolo, ma se e solo se l'agente abbia in effetti ritenuto che tale evento potesse comunque verificarsi come conseguenza della propria condotta."*: se il riferimento alla "conseguenza della condotta" evidenzia utilmente la necessità della rappresentazione del nesso causale, non sembra, però, porre adeguatamente in luce l'elemento volitivo; ritenere che l'evento possa essere una conseguenza della condotta, ed agire comunque, non equivale a volere l'evento stesso: la prova del dolo sembra qui nuovamente ricadere nella prova della sola rappresentazione. Lo stesso ragionamento è sotteso all'affermazione per cui il conducente che guidi in stato di ebbrezza *"potrà essere chiamato a rispondere di dolo eventuale solo se la sua condotta di guida ed il contesto in cui essa è tenuta consentono di ritenere che egli si è rappresentato l'eventualità che il suo comportamento [...] potesse ledere l'altrui integrità fisica e ciononostante avesse deciso di non desistere"*: G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale" - Napoli, 7 marzo 2014*, cit., p.1982, o che *"chi si rappresenta l'evento, anche solo come possibile, e ciononostante non desiste dall'agire, versa in uno stato di dolo ("eventuale") e mai di colpa; egli, in senso giuridico penale, "vuole" l'evento stesso",* come sostiene U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma,* cit., p.1896 o, ancora, T.Padovani, *Diritto penale*, cit., pp.202, 203: "*il problema dell'accettazione del rischio consiste nell'accertare se l'evento è stato previsto o meno come conseguenza possibile in concreto. Se così è, infatti, l'accettazione del rischio risulta in re ipsa, perché il solo fatto di agire nonostante una tale previsione dell'evento implica la sua accettazione: se il soggetto non avesse inteso correre il rischio, si sarebbe infatti astenuto dalla condotta."*.

sussistenza del dolo eventuale dalla semplice rappresentazione, seguita dalla condotta; in altre parole, ci si trova in presenza di una velata adesione alla teoria della rappresentazione[241]. Si tratta di un approccio che pretende di *"poter dedurre l'essere* -ossia il dolo- *dal dover essere*[242] -ossia, dal doversi astenere dalla condotta, in presenza della rappresentazione dell'evento-"; non mancano, poi, voci che pongano in evidenza come, tramite automatismi, l'impostazione in commento parta dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento, ne deduca automaticamente che il rischio è stato accettato, e concluda che, se il rischio fu accettato, l'evento fu (indirettamente) voluto, trasformando così il dolo in un elemento psicologico a contenuto ipotetico, anziché reale[243]. Non si nega qui che, in taluni casi, l'aver tenuto la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento possa rendere particolarmente plausibile l'avvenuta accettazione dell'evento -si pensi al caso della classica roulette russa, dove lo sparo non viene esploso per errore[244], o alla condotta di colui che pone il gatto di Schrödinger nella scatola-: in tali casi la condotta è particolarmente eloquente e lo scarto tra la stessa e l'affermazione che l'evento venne accettato è breve, seppure irrinunciabile; si è però voluta cogliere l'occasione per segnalare come debba ritenersi inaccettabile qualsiasi approccio volto ad attribuire alla mera tenuta della condotta il significato di accettazione del rischio (o, comunque, dell'evento), dovendosi sempre indagare nella maggior misura possibile, ed in maniera autonoma, il profilo volitivo del dolo eventuale, senza cedere ad invitanti scorciatoie che, di fatto, traghetterebbero una condotta colposa nel solco del dolo eventuale. La ragione per cui quest'ultimo viene spesso identificato con la tenuta della condotta, nonostante la rappresentazione dell'evento, sta probabilmente nel fatto che tale figura dolosa, oltre ad essere uno stato interiore -e quindi, già per ciò solo, difficilmente sondabile-, non è definita dal diritto positivo, vantando numerose, differenti e -reciprocamente ma anche intimamente- contraddittorie ricostruzioni; il profilo rappresentativo, come si vedrà più avanti, è inoltre indagabile con minori difficoltà, da parte di un osservatore esterno,

---

[241] *"così descritto, il dolo eventuale consterebbe infatti di una volontà non accertata, ma per di più ricavata in modo pressoché automatico dall'elemento* rappresentativo": P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, cit., p.11.

[242] L'espressione è di G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.235.

[243] P.Morello *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, cit., p.5.

[244] Diverso si presenta infatti il caso in cui la condotta si discosti da quella della stereotipata roulette russa dell'immaginario collettivo, per assumere connotati meno univoci ed instillare il dubbio della possibile presenza della colpa cosciente, anziché del dolo eventuale; esempio di roulette russa "maldestra" ed atipica è rinvenibile in Corte d'Assise d'Appello di Napoli, 28/06/2011, in Leggi d'Italia.

rispetto alla volizione[245]. Sono probabilmente queste le ragioni che spesso inducono tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, ad indagare in maniera approfondita esclusivamente l'elemento rappresentativo del dolo eventuale, risolvendo la prova della volizione con il ricorso a sincretismo additivo[246], presunzioni e automatismi [247]. Per un esempio della tendenza a giustapporre differenti formule ricostruttive del dolo eventuale, al fine di delinearne i contorni, ma che si risolve in un nulla di fatto, dando origine ad *"un sistema composito di soluzioni che lascia perplessi in quanto a coerenza rispetto alle premesse e si svela non univoco nel momento applicativo e ricostruttivo del caso concreto*[248]*"*, si prenda in considerazione Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.: i criteri richiamati dalla Corte furono la rappresentazione ed accettazione della concreta possibilità, intesa in senso di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio alla scopo perseguito in via primaria, l'accettazione del rischio dell'evento, che è rappresentato come probabile; l'azione *"anche a*

---

[245] Così R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.30; confermano che la centralità del momento rappresentativo in sede di accertamento del dolo troverebbe la sua ragione nella difficoltà di prova della volizione Demuro, *Il dolo: l' accertamento*, cit., p.175; F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.465.

[246] G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., p.4.

[247] Confermano la tendenza, soprattutto giurisprudenziale, ad indagare maggiormente il profilo rappresentativo, a scapito della volontà A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.41; L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.62; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo,* cit., pp.1333 e 1340, che evidenzia anche come ciò porti alla riduzione del dolo *"a mera previsione, se non, addirittura, a mera prevedibilità, dell'evento"*; parla del valore decisivo attribuito alla consapevolezza del pericolo, a scapito dell'indagine sulla volontà, A.Martini, *Tensioni generalpreventive e struttura del dolo: la volontà come stato potenziale*, cit., p.10; con tono esplicitamente di rimprovero nei confronti della Corte d'appello, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.: *"la sentenza impugnata [...] ha incentrato l'iter dell'argomentazione pressoché esclusivamente sull'elemento rappresentativo, trascurando un'adeguata analisi ricostruttiva del profilo della volizione"*. Ancora differente si presenta invece l'opinione per cui, pur dovendo essere presenti nel dolo eventuale tanto la componente rappresentativa, quanto quella volitiva, sia sufficiente la minore intensità di una delle due, quando sia compensata dalla maggiore intensità dell'altra: richiamano tale impostazione G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., pp.44, 45; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.154.

[248] Così, V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p. 1335; a riguardo della medesima sentenza, V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.144, evidenzia che la Corte richiama *"criteri compositi, quasi a confermare implicitamente l'insufficienza di un criterio unico e la necessità dell'integrazione reciproca delle diverse teorie."*; differente è, invece, l'approccio adottato da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che, dopo aver precisato i caratteri del dolo eventuale, indica una pluralità di indici al fine di pervenire alla prova della figura dolosa in parola.

costo che questo (l'evento) *si realizzasse"* e, per la colpa cosciente, l'esclusione della possibilità di verificazione dell'evento, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori. La sentenza prosegue giustapponendo ulteriori formule e ricostruzioni, quali la non compatibilità tra la "controprevisione" e la lettera dell'art.61, primo comma, n.3 c.p., la non sufficienza del dubbio per integrare il dolo, la sussistenza dell'accettazione del rischio ogniqualvolta si deliberi di agire senza avere la certezza di non verificazione dell'evento, la non esclusione dell'accettazione del rischio in caso di accantonamento del rischio non supportato da un'obiettiva base di serietà, la rappresentazione del fatto tipico come probabile o possibile come presente tanto nel dolo eventuale, quanto nella colpa cosciente (contraddicendo quindi la precedente affermazione, per cui il profilo rappresentativo sarebbe integrato solo dall'elevata probabilità di verificazione dell'evento), la formula di Frank e l'accettazione del danno -non si comprende se tale formula sia dalla Corte considerata equivalente a quella dell'"accettazione del rischio"-.

Tale approccio, come la predetta tendenza ad indagare maggiormente il profilo rappresentativo del dolo eventuale a scapito di quello volitivo, nasce dall'assenza di un'individuazione nitida dei confini dell'elemento soggettivo in parola. La chiara identificazione di ogni figura giuridica, a maggior ragione quando l'ambito di operatività della stessa sia quello penale e possa determinare il quantum di pena quando non, addirittura, l'applicabilità o meno della stessa[249], costituisce prima di tutto una garanzia; il dolo eventuale stesso presenta, dal punto di vista sostanziale, la natura di garanzia[250]. L'indeterminatezza dei confini di tale forma dolosa, in particolar modo del profilo volitivo, finisce però per trasformare la figura garantistica nel suo esatto contrario: innanzitutto, verrà meno la certezza del diritto, non potendosi individuare *ex ante* quale sarà l'applicazione che ne farà l'organo giudicante e, quindi, il futuro esito della decisione[251]; in secondo luogo, è evidente che nel dubbio circa i confini di una figura tanto importante, sarà maggiormente arduo vagliare il percorso argomentativo del giudice. Il rischio di un esercizio arbitrario del potere punitivo si accentua, poi, quando l'interprete si faccia portatore di istanze punitive proprie, o provenienti

---

[249] Il riferimento è chiaramente al rapporto con la figura della colpa cosciente e all'eventualità che un fatto possa essere punibile a titolo doloso, ma non anche colposo.

[250] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.484.

[251] Sulla necessità che la figura del dolo eventuale sia circoscritta *"entro confini ristretti e chiari, in modo che sicura e prevedibile ne sia l'applicazione"* si pronuncia anche Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

dalla collettività; esempio di pressioni avanzate dall'opinione pubblica possono rinvenirsi, ad esempio, nella richiesta dell'applicazione di pene più severe nei confronti di chi si ponga alla guida in stato di ebbrezza, dei cd. "pirati della strada" o di imprenditori che non investano quanto dovuto nella sicurezza sul lavoro[252]. In altri casi è l'organo giudicante a trovarsi di fronte a vicende che, sebbene non destino particolare allarme sociale agli occhi dei consociati, presentano caratteri tali da indurre l'interprete ad applicare la pena più severa possibile; la tentazione può essere forte in ragione della particolare illiceità del contesto in cui la condotta è calata, come in caso di rapimento che si concluda con la morte accidentale della vittima[253], o per differenti tratti del caso concreto, che solleticano un istinto punitivo più che comprensibile, ma non condivisibile. L'opzione a favore della sussistenza del dolo eventuale nel caso concreto, oltre ad innalzamenti dal punto di vista sanzionatorio, comporta anche un

[252] Circa la sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti delle vittime della strada, cfr. F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, in "Il Foro Italiano", 2011, seconda parte, pp.542, 543; dello stesso Autore, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?*, commento a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, in "Il Foro Italiano", 2010, parte seconda, p.314; G.Fiandaca, *Sfrecciare col rosso e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.414; A.Martini, *Tensioni generalpreventive e struttura del dolo: la volontà come stato potenziale*, cit., p.9; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p.1342, specificamente a riguardo di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p.2; per gli incidenti sul lavoro, M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.68; D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.49 e Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; parla di *"domanda sociale di non indifferenza verso accadimenti dolorosi"* L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.121; sul punto, si veda anche M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.69. Che il dolo eventuale corrisponda a istanze di punizione di comportamenti che *"sono comunemente ritenuti riprovevoli e meritevoli di giuridica sanzione"* viene rammentato da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; similmente, e sempre in senso critico, F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank,* commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., pp.542,543; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.142, 157; F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.494; A.Martini, *Tensioni generalpreventive e struttura del dolo: la volontà come stato potenziale*, cit., p.11; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p.1345; D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., pp. 48,52; P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale*, pp.445, 447.

[253] L'esempio è proposto da F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.487.

valore stigmatizzante particolarmente accentuato[254] nei confronti del reo: si tratta, in entrambi i casi, di spinte motivazionali particolarmente potenti nel senso della qualificazione del fatto come doloso. Basti pensare al caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.13349/2012, in De Jure: chi non sarebbe tentato di optare per il riconoscimento del dolo eventuale -se non del dolo intenzionale o diretto- di fronte ad un uomo che, abusando sessualmente di una bambina di pochi anni di vita, finisca per ucciderla, in ragione dello schiacciamento del corpo *"fino a provocarne lo scoppio dell'ansa ileale e l'emorragia subdurale"*, scuotendolo poi brutalmente, *"anche con asportazione di intere ciocche di capelli dalla nuca"*? Di fronte a vicende quali le due appena illustrate, è difficile negare che, ottenuta la prova del profilo rappresentativo, non sorga la tentazione di ritenere sussistente anche la volizione dell'evento, pur in assenza di elementi che consentano di ritenerla presente oltre ogni ragionevole dubbio, al fine di poter applicare la pena prevista per il fatto doloso. Se il rischio si affaccia impiegando una formulazione nitida dell'elemento volitivo -quale quella indicata da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.-, esso aumenta esponenzialmente quando, in luogo di confini netti e difficilmente eludibili, vi siano formule generiche e ambivalenti[255]. Non è un segreto che *"dolo e colpa sono [...] per loro natura intrisi [...] di preoccupazioni politico-criminali"*[256], ma è fuor di dubbio che scelte ed interventi di tale natura, volti ad adeguare la risposta sanzionatoria a fenomeni particolarmente gravi ed allarmanti, spettino solo, e soltanto, al legislatore[257].

Riprendendo la trattazione della teoria che afferma la presenza del dolo eventuale quando l'agente "tiene la condotta, accettando "il rischio" della verificazione dell'evento", è opportuno porre in evidenza che è possibile, comunque, individuare un pregio dell'impostazione in parola: esso sta nell'impiego del termine "accettazione" come alternativa a quello di volizione. Esso evidenzia, infatti, che ai fini del dolo eventuale non è sufficiente

---

[254] G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, cit., p.2; M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p.17.

[255] Nella stesso senso si pronuncia S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.6: *"Con maggiore frequenza, però, si opta per un generico rinvio a quelle formulazioni dottrinali che garantiscono un ampio margine di manovrabilità, necessario per soddisfare le varie istanze di politica criminale."*

[256] G.Fiandaca, *Sfrecciare col rosso e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.419.

[257] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni genera preventive e principio di legalità*, cit., p.157; M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione,* cit., p.17.

rappresentarsi l'evento ed agire comunque, eventualmente accompagnando la condotta con un sentimento di indifferenza, disprezzo o consenso nei confronti del bene sacrificato: è necessario che il profilo volitivo sia integrato da un atteggiamento psicologico[258] di "accettazione", termine che, quando riferito ad un evento futuro, implica perlomeno una ponderazione sul punto da parte dell'agente. Un secondo merito che va riconosciuto a tale teoria è inoltre quello di richiamare, talvolta, la necessità che il soggetto abbia deciso di agire "anche a costo di cagionare l'evento", o a seguito di un bilanciamento[259]: in tal modo si richiama la deliberazione, la scelta tra due beni, all'esito della quale uno risulta soccombente rispetto all'altro; il concetto è un caposaldo della teoria -che verrà illustrata a breve- dell'accettazione dell'evento.

Come già accennato, sebbene la teoria dell'accettazione del rischio, intesa come accettazione della possibilità dell'evento, si avvicini a quella che viene ad oggi considerata l'impostazione più fedele al dettato normativo, residuano dei rilievi che evidenziano come, a tale formula, sia invece preferibile quella che pone ad oggetto dell'accettazione l'evento, anziché la possibilità di quest'ultimo. La ragione è rigorosamente ancorata alla circostanza per cui la volizione, sebbene si declini diversamente a seconda che si tratti di dolo intenzionale, diretto od eventuale, deve abbracciare i tratti essenziali di tutti gli elementi del fatto antigiuridico tipico suscettibili di essere voluti, tra cui l'evento naturalistico. Come si è già detto, chi accetta la possibilità che un uomo muoia in conseguenza alla propria condotta non fa altro che accettarne la morte: sostanzialmente, possibilità dell'evento ed evento possibile coincidono; a rigore, però, appare maggiormente corretto parlare di accettazione dell'evento, anziché di possibilità dello stesso, proprio in ragione della necessità per cui, per aversi dolo, la volizione deve investire -oltre agli altri elementi della fattispecie- proprio l'evento naturalistico: è quest'ultimo a fare parte del fatto antigiuridico tipico, non la possibilità di esso[260]; vi è addirittura chi ricorda che *"la volontà dell'evento è il nucleo peculiare e fondante*

---

[258] Il termine "atteggiamento" è qui impiegato con significato propriamente psicologico, si tratta cioè di *"una tendenza psicologica che si esprime valutando una determinata entità con un certo grado di favore o di sfavore"*: A.Hendrickson Eagly, S.Chaiken, *The psychology of attitudes*, Harcourt, Brace Jovanovich College Publishers, San Diego, California, 1993 , p.3.

[259] Un esempio è riscontrabile in Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., dove si legge che *"Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale si subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro"*.

[260] Si è preferito illustrare tale percorso argomentativo, anziché quello ancorato all'art.43, primo comma, c.p., poiché, come si è detto, nel contesto di tale articolo il significato attribuito all'espressione "evento dannoso o pericoloso" può essere anche quello di "evento in senso normativo", oltre a "evento naturalistico". Nello stesso

del dolo": nessun accenno viene fatto alla possibilità dell'evento[261]. Infine, la formula si pone in un rapporto di coerenza con le altre due figure di dolo, dove è l'evento a dover essere intenzionalmente perseguito, o rappresentato con certezza[262]. La formula dell'accettazione dell'evento è quindi un passo in direzione della *"pulizia del linguaggio"*, e si presenta *"più in linea con la definizione generale del dolo quale rappresentazione e volontà del fatto costitutivo di reato"*.

Si ritiene, pertanto, che la formulazione corretta debba essere quella che specifica che oggetto di accettazione deve essere non il rischio-pericolo in sé, né la possibilità dell'evento, ma l'evento stesso. Essa traspare con estrema chiarezza dalle recenti parole della Corte di Cassazione a Sezioni Unite[263] quando, oltre ad effettuare una rassegna delle sentenze maggiormente rilevanti in tema di dolo eventuale -evidenziando i passaggi delle stesse a sostegno della necessaria accettazione dell'evento[264]-, essa afferma: *"l'accettazione concreta dell'evento […] caratterizza il dolo eventuale"*, *"ciò che risulta dirimente è, infine, un*

---

senso si esprime D.Pulitanò. Diritto penale, 2007, cit., p.335, dove si legge che *"La dottrina giustamente vi* [ossia alla formula dell'accettazione del rischio]*contrappone la formula della accettazione dell'evento: accettazione, cioè, del verificarsi del fatto tipico, e non semplicemente del rischio che esso si verifichi."*. Segnala, inoltre, l'inesistenza di una norma nella parte generale del codice penale che identifichi nel rischio uno degli elementi costitutivi del reato, G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.256.

[261] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.510.

[262] Ricorda che ai fini della sussistenza del dolo di cui all'art.43, primo comma, c.p. è necessaria, oltre alla previsione, anche la volontà dell'evento, Cass.Pen. (SS.UU.), 12 ottobre 1993, cit., segnatamente alla p.439; circa la necessaria presenza, per ragioni di *"coerenza o ragionevolezza intrasistematica"*, di tratti comuni -quale si ritiene essere anche la volizione dell'evento naturalistico, ove quest'ultimo sia presente- a tutte le forme di dolo, D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.49.

[263] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[264] In particolare, la Corte prende in considerazione, tra l'altro, i casi Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, Lucidi, cit., e Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, Vasile, cit.; della prima richiama le parole *"ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento - proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo"*; la formula è esattamente quella proposta da E.Dolcini e G.Marinucci, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2012, cit., p.299. Si noti come tale sentenza, pur schierandosi a favore della necessaria accettazione dell'evento, affermi anche che *"l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto."*, quasi a confermare l'equivalenza tra accettazione dell'evento e accettazione della possibilità dello stesso. La seconda fondamentale sentenza richiamata dalla Corte è Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, Vasile, cit., che afferma -riprendendo la fortunata formula di S.Prosdocimi- che *"è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato"*.

atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi" e che *"si cercano sulla scena i segni dai quali inferire la sicura accettazione degli effetti collaterali della propria condotta."*[265]. Tale conclusione era già presente nella formula, talvolta impiegata dalla stessa Corte, secondo cui *"ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento- proprio la morte*[266]*"*; la differenza rispetto all'approccio di Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., sta però nel fatto che gli organi giudicanti che la impiegano la richiamano sostanzialmente sempre al termine di un excursus che inizia indicando la formula dell'accettazione del rischio ed il bilanciamento, eventualmente accanto ad ulteriori -più o meno ambigue- formulazioni, ed, infine, conclude riportando tale formula, senza rinnegare esplicitamente la validità del criterio dell'accettazione del rischio[267]. La sentenza n.38343/2014, invece, si pone in rotta di collisione con tale "accondiscendente" tendenza, schierandosi apertamente a favore del criterio dell'accettazione dell'evento. Talvolta è possibile incontrare espressioni equivalenti a quella in parola: le più frequenti sono "adesione all'evento", "accettazione degli effetti collaterali della condotta", "messa in conto

---

[265] Per "accettazione concreta dell'evento", è probabile che si intenda semplicemente che l'accettazione deve realmente avvenire. A conferma dell'equivalenza tra l'accettazione della possibilità dell'evento e l'accettazione dell'evento stesso, si veda come la sentenza in parola, nonostante si pronunci con estrema chiarezza a favore della seconda delle due formule, nell'illustrare il concetto di bilanciamento affermi: *"dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare,* [l'agente] *si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa."*

[266] Per esteso, essa enuncia: *"Invero, perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento -proprio la morte-: è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo."*: E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2012, cit., pp.299 e 300. Circa l'accettazione dell'evento si nota, per inciso, che afferma la necessità dell'accettazione dell'evento, e non solamente del rischio, anche S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.11; dello stesso Autore, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.943 e *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, in "L'Indice Penale", 2013, f.1, pp.34, 35; data la particolare ricostruzione del sistema operata dall'Autore, però, si ritiene che si trattasse di una conclusione obbligata, affermando egli stesso che un certo livello di rischio dovesse caratterizzare sia il dolo, sia la colpa; in altre parole, era inevitabile che l'accettazione del rischio, come formula definitoria del dolo eventuale, non fosse compatibile con l'impostazione proposta dall'Autore.

[267] Per un esempio di tale tendenza, si veda Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit.; Cass.Pen.(Sez.I), sent.30472/2011, cit.. Richiamando, in un primo momento, il criterio dell'accettazione del rischio, ma propendendo successivamente per l'accettazione dell'evento e poi, nuovamente, per l'accettazione del rischio, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010; lo stesso si dica circa quelle sentenze che richiamano, in un primo momento, il criterio dell'accettazione del rischio, per poi concludere il discorso riguardante la volizione nel dolo eventuale con il richiamo alla formula ideata da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.35, per cui *"oltre all'accettazione del rischio (o del pericolo), vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno…"*, su cui *infra.*

dell'evento"[268], accettazione delle "eventuali conseguenze lesive"[269] della propria condotta, "consentire all'evento"[270]; taluno, poi, identifica il profilo volitivo del dolo eventuale con la cd. "decisione per l'illecito" o "decisione contro il bene giuridico[271]". Su tale linea si pongono i progetti di legge delle Commissioni Grosso e Pisapia, comparendo in entrambi l'indicazione per cui potrebbe sussistere dolo eventuale solo in presenza dell'accettazione del fatto[272].

Attribuiscono, poi, all'espressione "accettazione dell'evento" un significato peculiare e differente da quello di cui qui si tratta alcune sentenza della Suprema Corte, nelle quali si può leggere che *"in caso di consapevolezza della alta probabilità o certezza del verificarsi di un evento, l'agente accetta l'evento e non il rischio[273]"*. L'espressione evoca la possibilità di distinguere l'accettazione dell'evento da quella del rischio; a ben vedere, però, il discorso della Corte è volto a distinguere il dolo diretto da quello eventuale: nel primo caso, essendo accettata la probabilità di verificazione dell'evento, si sarebbe in presenza dell'accettazione

---

[268] Impiegata, ad esempio, da F.Viganò, *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in www.treccani.it e, come visto, da E.Dolcini e G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2012, cit., p.300.

[269] D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.27.

[270] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.331; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.47.

[271] In ciò consisterebbe il carattere peculiare del dolo eventuale secondo Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit., che aggiunge che *"l'accettazione del rischio non è un vero processo mentale."*; si tratta dell'indirizzo dominante in Germania: sul punto si veda L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.38; W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, in "L'Indice Penale", 1991, p.488 sembra condividere la necessità di un'indagine circa la *"decisione a favore della violazione di un bene giuridico"*; nello stesso senso, S.Canestrari, *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, cit., p.35; sul punto, cfr. anche S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.67, che, richiamando C.Roxin, parla di *"decisione per la possibile violazione di beni giuridici"*; A.Manna, *È davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, in "Archivio Penale", 2012, n.2, p.20, che , sempre con riferimento a C.Roxin, richiama le formule di *"decisione contro il bene giuridico"* e *"decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico"*; impiega quest'ultima espressione anche F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, in De Jure; similmente, anche G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.244; parla di *"presa di posizione da parte del soggetto agente nel senso della lesione o messa in pericolo del bene protetto"* F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1501; recentemente, afferma che nel dolo eventuale *"il rimprovero giuridico coglie la scelta d'azione, o d'omissione, che si dirige nel senso della offesa al bene giuridico protetto."* Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[272] In particolare, come si è già visto, il Progetto Grosso, testo approvato il 26 maggio 2001, cit., all'art.27 (Dolo), afferma "*se agisce accettando la realizzazione del fatto"*; come già detto, essa va interpretata nel senso che l'accettazione deve costituire la ragione che determina la tenuta della condotta, non ritenendosi accettabile che essa venga desunta dal solo fatto di aver agito; il Progetto Pisapia, nella relazione del 19 novembre 2007, cit., all'art.13 (Dolo, colpa, colpa grave) recita: *"...il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto [...] solo per averlo accettato".*

[273] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1993, cit.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit.

dell'evento; nel secondo, l'evento sarebbe solo possibile, per cui sussisterebbe accettazione del rischio. La differenza tra accettazione del rischio e dell'evento starebbe, quindi, nel maggiore o minore coefficiente probabilistico con cui è rappresentata la verificazione dell'evento. Tale ricostruzione non risulta, pertanto, utile ai fini del presente lavoro; le ragioni sono essenzialmente due: come si è esposto, si ritiene che il dolo eventuale sia compatibile con la rappresentazione tanto della possibilità dell'evento, quanto della probabilità dello stesso; dovrebbe ritenersi integrato il dolo diretto solo in caso di evento rappresentato come prossimo alla certezza. Inoltre, la Corte associa il dolo eventuale al concetto di rischio, senza che sia però chiaro il preciso significato da attribuire a quest'ultimo.

5.2 – Il cd. "giudizio di bilanciamento"

Per aversi accettazione del fatto, è necessario che l'agente abbia coscientemente posto in relazione l'evento con la propria condotta ed abbia effettuato un giudizio di bilanciamento, a seguito del quale ha optato per tenere comunque la condotta, pur sapendo che potrebbe verificarsi, in conseguenza della stessa, l'evento. Il concetto di bilanciamento, ossia della comparazione, seguita dalla scelta, tra due elementi potenzialmente contrastanti tra loro, è frequentemente richiamato tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza; si tratta di una spiegazione psico-motivazionale della scelta compiuta[274], ossia di quel processo mentale che porta il reo ad accettare la verificazione di quell'evento lesivo che possibile, ma non intenzionalmente perseguito. Mutano talvolta i due termini della comparazione, parlandosi ora del confronto tra lo scopo perseguito dall'agente e l'evento collaterale[275], ora della decisione di tenere la condotta anche a costo di cagionare l'evento[276],o della comparazione di un bene o

---

[274] G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1959, per cui l'accettazione dell'evento risulta essere la conseguenza della consapevole subordinazione di un bene allo scopo perseguito.

[275] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.40; F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, cit., parla di una scelta dell'agente nel senso della causazione dell'evento, pur di non rinunciare all'obiettivo da lui perseguito.

[276] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.331: "il soggetto decidendo di agire anche a costo di provocare l'evento, finisce col consentire all'evento stesso.". Anche E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, 2012, cit., pp.299, 300: *"Invero, perché sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento* - *proprio la morte* - *: è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria*

interesse dell'agente, che viene preferito ad un bene o interesse altrui[277]; è anche possibile riscontrare casi in cui si parli di una comparazione tra il proprio interesse e l'evento lesivo[278], e chi parla di una *"deliberata svalutazione radicale dei diritti altrui rispetto agli intenti propri*[279]*"*. Che si tratti di tenere la condotta anche a costo -ad esempio- di cagionare la morte di un uomo, o di curare i propri o interessi anche a scapito di quelli altrui -ad esempio, l'incolumità degli altri utenti della strada-, la sostanza non cambia: viene comunque in considerazione un'opzione consapevole[280] del reo, che fa prevalere lo scopo da lui perseguito, un proprio bene o interesse, sui beni o interessi altrui, che verrebbero danneggiati nel caso in cui l'evento si verificasse. In tal senso si parla anche di un "prezzo" che l'agente sarebbe disposto a pagare, pur di perseguire il proprio obiettivo[281]; l'agente effettua quindi una

---

possibilità di provocarlo.", ripreso da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., che aggiunge che la condotta, continua ad essere dispiegata anche a costo di determinare l'evento medesimo. Parla di una scelta ponderata con cui l'agente decide di compiere l'azione accettando pienamente il prezzo del verificarsi dell'offesa M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.59.

[277] Con l'espressione *"subordinazione consapevole di un bene ad un altro",* S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.32; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.11; M.L.Sciuba, Osservazioni su Cass.Pen. (Sez.I), sent.24217/2013, in "Cassazione Penale", 2014, f.6, p.2127; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; parla di *"consapevole bilanciamento di interessi che porti a sacrificare un bene per un altro"* V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.153; con l'espressione *"tutti gli interessi in gioco"*, S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.32; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., pp.11, 12; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2011, cit.. Confronta beni e interessi in gioco, in particolare la propria vendetta, da un lato, e la vita e incolumità di chi viveva nel palazzo incendiato, dall'altra, Corte d'Assise di La Spezia, 31/07/2012, cit.; parla di interesse perseguito e bene giuridico eventualmente leso A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.32.

[278] Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2011, cit., dove il bilanciamento venne effettuato tra *"interesse economico alla percezione dei compensi"* ed *"eventi lesivi".*

[279] L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank),* cit., p.121.

[280] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.34; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.32; a riguardo si parla anche di "deliberazione" dell'agente che decide di subordinare un bene ad un altro: Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.;, V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.141.

[281] *"è necessario anche* -e soprattutto- *che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato*" e che *"vi* [sia] *l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato"*: così S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., rispettivamente alle pp.32, 33 e 35, 36; la fortunata espressione è ripresa, *ex pluribus,* da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., e Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; in ragione di tale comparazione, dove uno dei due termini è il contrappeso dell'altro, l'Autore parla, alle pp.37 e 34, di un *"atteggiamento economicistico"* e di una *"componente di "calcolo" di carattere lato sensu economico implicita nel dolo eventuale*"; A.Pontalti (a cura di), *Pareri di diritto penale, prova scritta esame avvocato*, cit., p.44, impiega l'espressione *"criterio di carattere pianificatorio"*; richiamando S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* pp.31

valutazione comparata degli interessi in gioco (suoi e altrui) e, consapevolmente, subordina quelli altrui al proprio[282], cosciente *"del nesso che può intercorrere tra il soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso[283]".*

Sul concetto di bilanciamento si è anche soffermata la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; essa ha ribadito i punti fondamentali della teoria del bilanciamento, senza aggiungere alla ricostruzione comunemente accolta profili particolarmente innovativi. La Corte richiama, infatti, il confronto che l'agente effettua tra il fine perseguito, o le "finalità primarie", e l'eventuale prezzo da pagare, la consapevole tenuta della condotta, l'accettazione dell'eventualità della causazione dell'offesa -concetto affine alla seconda della due illustrate accezioni del termine "rischio"-, cita l'effettuazione di una scelta razionale -sulla "razionalità elementare" di tale opzione, si tornerà tra poco-, e ribadisce la necessità che si tratti di un reale atteggiamento psichico e che sussista la ponderata e consapevole adesione allo specifico evento lesivo[284]. Proprio in ragione di tale ponderazione, l'"agire nonostante la rappresentazione", che *ex* 61 numero 3 c.p. caratterizza la colpa cosciente, si trasforma in una scelta qualificata in favore della lesione[285], in grado di riempire di contenuto il profilo volitivo del dolo eventuale. A ben vedere, ciò appare in linea con la maggiore pericolosità di chi consapevolmente accetta il

---

e ss., parla di *"valutazione economicistica"* F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, cit.; cita il cd. "criterio economico" il Tribunale di Milano, ufficio del giudice per le indagini preliminari, sentenza del 04/04/2012, caso Levacovich; Chiarisce che il criterio economico consiste in una *"valutazione di "preferenza" del fine perseguito rispetto al bene sacrificato"* V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.155. Infine, parla esplicitamente di "prezzo della propria libertà", in relazione all'accettazione della morte altrui, nel caso di un malvivente che fugga dalla Polizia, pur di evitare di scontare anni di carcere M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.44.

[282] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.42.

[283] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.32.

[284] Le esatte parole impiegate dalla corte sono: *"Occorrerà comprendere se l'agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa. [...] Ciò che è di decisivo rilievo è che si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi. [...] concreta prospettiva dell'evento collaterale; e si traduce in adesione a tale eventualità, quale prezzo o contropartita accettabile in relazione alle finalità primarie".*

[285] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.42.

verificarsi dell'evento lesivo, pur di perseguire il proprio obiettivo, rispetto a chi, pur rappresentandosi l'evento, ha agito per negligenza, senza effettuare alcun calcolo economicistico[286].

Il fine perseguito dal reo "anche a costo" di cagionare l'evento viene spesso denominato "obiettivo primario[287]" o "scopo perseguito in via primaria[288]"; vi è, poi, chi evidenzia che sarebbe opportuno riferirsi ad esso con i termini di "scopo", "vantaggio" o "profitto", evitando il ricorso al termine "risultato": esso rimanderebbe, infatti, ad entità dotate di una qualche consistenza naturalistica, carattere che non necessariamente investe l'obiettivo primariamente perseguito[289]. Si sostiene che tale fine possa costituire, o meno, reato[290]: è possibile che la morte di uomo sia accettata tanto da chi, per sfuggire alla Polizia, attraversi ad alta velocità un centro abitato, quanto da chi, in ragione del mero profitto, o per mantenere intatto il proprio prestigio -finalità di per sé lecite- decida di procedere all'effettuazione di un'operazione chirurgica, pur sapendo di non essere sufficientemente

---

[286] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.43.

[287] M.L.Sciuba, Osservazioni su Cass.Pen. (Sez.I), sent.24217/2013, cit., p.2127; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.48 parla anche di "obiettivo finalistico"; con l'espressione "fine principale", V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.153; tra le diverse espressioni impiegate da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., a p.57 compare anche *"intento perseguito con determinazione"*.

[288] Ad esempio, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[289] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.130, 131. Si ritiene di segnalare la posizione di P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, cit., pp.2, 3, che sostiene che non vi debba necessariamente essere sempre una vicenda a doppio evento: l'Autrice evidenzia, infatti, che, l'asserzione per cui nel dolo eventuale vi sono un evento voluto e uno, diverso, collaterale, è *"priv[a] di una seria giustificazione in diritto, al punto di apparire una sorta di generalizzato luogo comune."*. Secondo l'Autrice, il dolo eventuale può sussistere anche nel caso in cui l'agente si rappresenti un unico evento, ed esso non sia direttamente perseguito; si intende condividere tale posizione, in quanto il fine primario che viene perseguito anche a costo di cagionare l'evento collaterale può consistere in qualsiasi obiettivo che assuma, agli occhi del reo, una rilevanza tale da consentire al sacrificio di un bene o interesse altrui. Si ritiene di segnalare, però, che in molti casi il fine primario coincide in un certo senso con la verificazione di un evento: la riuscita della fuga del malvivente, la percezione di compensi per attività medica, il soddisfacimento del piacere personale o del proprio senso dell'umorismo, il risparmio di denaro dell'impresa possono considerarsi, in un certo qual modo, degli eventi perseguiti primariamente. L'impiego del termine "fine primario" in luogo di "evento primario" risulta, però, preferibile, al fine di inglobare tutte le possibili finalità per cui un uomo possa arrivare ad accettare il sacrificio di un interesse altrui.

[290] Conferma la non necessità della rilevanza penale dell'obiettivo primario S.Prosdocimi, *Dolus eventualis* , cit., p.79, che segnala inoltre come non manchino voci che richiedano, ai fini del dolo eventuale, che tale obiettivo non abbia carattere criminoso.

competente affinché essa vada a buon fine[291]; nell'opinione di altri, invece, il fine primario a cui tende il reo che versi in dolo eventuale dovrebbe sempre integrare una fattispecie penalmente rilevante[292].

L'evento naturalistico che il reo mette in conto pur di tenere la condotta viene, invece, comunemente indicato sotto il nome di "evento collaterale" o "evento accessorio"[293]; vi è comune accordo nell'affermare che tale bilanciamento avvenga proprio in relazione all'evento accessorio o, comunque, a scapito di un bene o interesse altrui che il reo accetta di sacrificare.

Si noti, per inciso, che l'opera di bilanciamento viene effettuata dall'agente prima che il fatto si verifichi, ossia quando la verificazione dell'evento è possibile, ma ancora incerta: ne deriva che in caso di dolo eventuale, ad essere "eventuale" non è il dolo stesso, sussistendo già l'accettazione del possibile evento, bensì l'evento naturalistico[294]; attribuire il carattere di eventualità al dolo, anziché all'evento, permetterebbe di dedurre l'esistenza del dolo dalla semplice possibilità dello stesso[295] e ne sfumerebbe i confini: anziché ricercare -operazione già di per sé ardua- l'avvenuta accettazione di un evento possibile, si dovrebbe individuare una non meglio definita "possibile volizione" dell'evento collaterale, con simultanea negazione della lettera dell'art.43, primo comma, c.p. Si ritiene, quindi, opportuno specificare che il dolo eventuale non consiste in una "eventualità di dolo", bensì in un dolo già esistente -specificamente, sotto forma di "accettazione" o "adesione"- , che si focalizza su un evento, questo sì, eventuale.

Il criterio del bilanciamento presuppone l'idea per cui le azioni umane siano riconducibili ad un principio di razionalità elementare: non una razionalità riflessiva, che sarebbe irrealistico richiedere, bensì minima, che consiste nella capacità di valutare *"a livello*

---

[291] Esempio elaborato prendendo spunto da Cass.Pen.(Sez.V), sent.3222/2011, cit., e S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.115.

[292] Opinione che, secondo S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.129, 130, non dispone di alcun fondamento convincente.

[293] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.153.

[294] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; M.Gallo, *Accettazione del rischio: tra perché e come*, cit., p.253; F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.508; T.Padovani, *Diritto penale*, 2008, cit., p.202, con le parole *"Dove l'attributo di "eventuale" non concerne il dolo, che in realtà deve sussistere, ma il risultato possibile -"eventuale", appunto- cui il dolo si riferisce".*

[295] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., pp.508.

[...] elementare (e magari erroneamente) il rapporto tra costi attesi e benefici sperati connessi alle proprie azioni e ad orientare, sulla base di tale valutazione, queste ultime"[296].

È opportuno evidenziare che è proprio l'evento collaterale, rappresentato -come già detto- in maniera sufficientemente lucida e chiara, a dover essere accettato dal reo: solo se l'adesione avverrà nei confronti dell'evento tipico, in modo tale che l'accertamento rispetti i principi di legalità e colpevolezza[297], si potrà ritenere integrato il profilo volitivo rispetto al fatto di reato. Chiaramente, non potrà richiedersi l'accettazione di un evento identico in ogni particolare a quello verificatosi, poiché si tratterebbe di richiedere una accettazione, oltre ad una previsione, che sconfinerebbe nella preveggenza; a riguardo, si legge comunemente che ciò che deve essere accettata è la verificazione dell'evento *hic et nunc* verificatosi[298]; la recente sentenza n.38343/2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite afferma che l'atteggiamento psichico del reo deve rapportarsi *"allo specifico evento lesivo"*, nei cui confronti deve sussistere una ponderata e consapevole adesione. Si ritiene di affermare che l'accettazione del soggetto debba investire l'evento nel suo nucleo essenziale, in senso cd. "*meno specificante*[299]"; ad esempio, potrà addebitarsi l'omicidio a titolo di dolo eventuale nei confronti di colui che fugge dalla Polizia in un centro abitato senza rispettare numerosi semafori con luce rossa solo se si riuscirà a raggiungere la prova che egli accettò l'evento "morte di un uomo a seguito di collisione tra mezzi di trasporto", senza che sia necessaria l'accettazione -si ritiene, inverosimile- dell'evento in ognuna delle sue peculiari connotazioni effettivamente presentatesi -ad es., impatto contro un'auto e morte conseguente di uno dei giovani passeggeri-[300]. La questione appare, invero, più complessa di quanto possa apparire: nel caso in cui il reo abbia accettato la morte altrui, pur di tenere la condotta, dovrà rispondere

---

[296] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., pp.32 e 46, 47.

[297] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/13, cit.

[298] A.M.Carella, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/11, in De Jure.

[299] F.P.Di Fresco, *Incidente causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?,* commento a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., p.316.

[300] F.P.Di Fresco, *Incidente causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?,* commento a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., p.316; l'esempio originario rimandava chiaramente alla vicenda Lucidi; lo si è adattato al caso Vasile, essendosi il primo concluso con l'affermazione della colpa cosciente, anziché del dolo eventuale. Di opinione contraria sembra U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma*, p.1894, dove afferma, in relazione al caso Lucidi -Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010-, che *"Nel caso di specie, per potersi affermare il dolo, l'agente doveva avere previsto l'investimento di quel ciclomotore poi effettivamente investito e non, per esempio, di un altro e diverso utente della strada."*.

anche nel caso in cui a perdere la vita siano -ad esempio- quattro persone, anziché una[301]? Lo stesso si dica dell'accettazione dell'evento "ferimento" nei confronti di un uomo, quando il susseguirsi delle circostanze concrete ne cagioni la morte: in tali casi, si tratta di una sostanziale non adesione all'evento lesivo, essendo accettata la verificazione di un fatto tipico differente rispetto a quello poi avvenuto[302]. Proprio a tal riguardo deve segnalarsi un'osservazione riguardante il caso ThyssenKrupp, dove si evidenziò come mancassero sufficienti elementi a sostegno della tesi per cui l'amministratore delegato H.Espenhahn avesse accettato proprio l'evento morte dei lavoratori che prestavano servizio presso lo stabilimento di Torino: sebbene fossero numerosi gli indici nei confronti della conoscenza dell'amministratore circa la situazione degradata e pericolosa in cui versava il luogo di lavoro, scarsi erano gli indicatori in direzione della rappresentazione ed accettazione dell'evento morte di una, o più, persone[303]. Su questa stessa linea di pensiero, si ritiene di affermare che può rivelarsi fuorviante l'esemplificazione del bilanciamento in caso di fuga spericolata dalla Polizia che reciti "Meglio morto che in galera!": sebbene l'esposizione di sé stessi ad un pericolo sia uno degli indici che in sede giudiziale deve essere preso in considerazione nell'indagine circa l'adesione all'evento, e possa eventualmente costituire un serio indicatore nel senso della non accettazione dello stesso, è necessario non dimenticare che i due termini che vengono comparati nell'opera di bilanciamento devono sempre essere l'obiettivo primario dell'agente e l'evento collaterale, per cui l'espressione esemplificativa della suddetta operazione dovrebbe consistere in "Meglio uccidere qualcuno che in galera!": solo in tal modo viene adeguatamente posto in luce che, oltre alla possibilità di danneggiare sé stesso, il reo deve accettare proprio la verificazione di quell'evento accessorio.

---

[301] La questione è modellata sul caso affrontato da Cass.Pen.(Sez.I), sent.23588/2012, dove, in conseguenza alla guida contromano in autostrada tenuta da un uomo, morirono quattro ragazzi francesi che si trovavano su un auto che procedeva nel corretto senso da marcia, salvandosi solo il conducente. Similmente, cfr. M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p58, dove si afferma che *"chi prevede un ferito e ne cagiona cinque non prevede l'evento concreto: ne prevede uno su cinque."*.

[302] Nello stesso senso si pongono le osservazioni di M.Donini, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, cit., p.65, per cui è possibile che un soggetto si figuri la verificazione di un evento, ma che nei fatti ne cagioni uno, non previsto -o, si aggiunge, comunque non accettato- *"magari più grave e incommensurabile"*.

[303] L'osservazione appartiene all'avvocato C.Maggiore: *"Abbiamo tanti elementi che ci dicono dove si dirigeva la volontà di Espenhahn, ma non ne abbiamo a sufficienza per dire se in qualche modo la volontà deviava verso la morte dei lavoratori: abbiamo troppo poco rispetto alla morte, tanto rispetto agli interessi economici"*, nella lezione di diritto penale del lavoro tenutasi presso l'Università degli Studi di Torino tenutasi il 13 maggio 2013. Circa il caso ThyssenKrupp, si veda *supra* ed a conclusione del presente capitolo.

A seconda delle circostanze del caso concreto, l'effettuazione del bilanciamento da parte dell'agente può rivelarsi più o meno plausibile: nel caso in cui l'obiettivo perseguito dall'agente si riveli obiettivamente di poco rilievo -come la volontà di arrivare rapidamente ad uno spettacolo- e l'evento collaterale sia sproporzionatamente più grave -ad esempio, lesioni o morte di un altro utente della strada-, si tratterà di vagliare se, nella personale ottica del soggetto in questione, possa ritenersi che egli accettò di cagionare l'evento, pur di perseguire il proprio obiettivo o se, diversamente, si trattò di una condotta sconsiderata ed imprudente, ma senza accettazione alcuna dell'offesa altrui. Trattandosi di beni incomparabili sotto il profilo dell'obiettiva rilevanza, è chiaro che la valutazione dell'agente medio non potrebbe concepire la possibilità di sacrificare la salute, o addirittura la vita, altrui, per un fine tanto futile: questo il contenuto della massima di esperienza in tal caso applicabile[304]; venendo però in rilievo, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato, la particolare valutazione dell'agente, e di lui solo, si tratterà di verificare se ci si trova in presenza di un discostamento dalla massima. Tale indagine è possibile grazie ad un attenta analisi di tutte le circostanze del caso concreto, ivi inclusa la personalità dell'agente. Ciò non significa scivolare verso un dolo d'autore, bensì effettuare un'indagine che non trascuri alcun possibile indizio; ad esempio, è difficile che un uomo dotato di media intelligenza preferisca provare piacere per una notte di passione, anche a costo di infettare il partner occasionale con un virus inguaribile e potenzialmente mortale; se il soggetto in questione, però, riveli ad una attenta analisi una personalità amante del rischio, incurante delle possibili conseguenze lesive nei confronti delle altre persone e che, anzi, prova una sorta di compiacimento nel trasmettere ad altri il virus così dannoso[305], la valutazione può cambiare: non si tratta di un "cieco" dolo

---

[304] Sul punto, A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.49 afferma che *"è piuttosto infrequente, cioè, che qualcuno accetti consapevolmente rischi di rilevante gravità per ottenere benefici assai limitati o praticamente assenti"*.

[305] Chiaramente, il riferimento è alla vicenda di "Dark Love", Cass.Pen. (Sez.V), sent.13388/2009, su cui si veda anche A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.53; un altro caso in cui appare difficilmente credibile l'accettazione della morte di un uomo, per l'incomparabilità dei beni in gioco, è quello di un uomo che, di notte, al fine di allontanare alcuni ragazzi che stavano intrattenendosi rumorosamente sotto casa sua, esploda tre colpi di arma da fuoco verso l'alto e quattro verso il basso, colpendo un conglomerato cementizio che faccia rimbalzare un proiettile in direzione di uno di essi, uccidendolo: sulla vicenda si pronunciò Cass.Pen. (Sez.I), sent.832/1995, cit. Maggiormente plausibile appare, invece, l'accettazione dell'evento "morte altrui" nel caso di chi tenga una condotta univocamente volta ad incendiare e far esplodere l'abitazione della propria fidanzata, sebbene il fine primario possa, ad un giudizio obiettivo, apparire irrazionale e futile, consistendo nel mero desiderio di vendetta: il riferimento è al caso affrontato dalla Corte di Assise di La Spezia, 31/07/2012, cit.

d'autore, ma del dolo di quello, specifico, soggetto. Delle ragioni per cui si ritiene sussistente il dolo eventuale dovrà essere data indicazione, da parte dell'organo giudicante, in motivazione, in modo tale da evidenziare che, nel caso concreto, ci si trovò in presenza di un discostamento dell'agente dalla massima esperienziale[306]. Quando i due beni in gioco possono considerarsi, anche da un punto di vista obiettivo, maggiormente comparabili[307], potrà apparire più plausibile la scelta del reo nel senso del sacrificio dell'interesse collaterale, a favore dell'obiettivo da lui perseguito, ma sarà comunque necessaria l'effettuazione di un'indagine circa l'effettiva opzione dell'agente: l'analisi dovrà, anche in tal caso, focalizzarsi su tutti gli elementi della fattispecie concreta, al fine di provare che egli accettò di sacrificare il bene o interesse altrui, pur di perseguire l'obiettivo; assumerà quindi un ruolo particolarmente rilevante la "speciale efficacia motivante" che tale fine primario possiede agli occhi del soggetto agente[308].

Particolari sono quei casi in cui, almeno apparentemente, sembra mancare un obiettivo perseguito in via primaria dall'agente; si pensi, ad esempio, al caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, Held, cit. Se è vero che il bilanciamento è quel procedimento mentale che porta all'accettazione dell'evento, l'assenza di un fine primario in funzione del quale il bene sacrificato risulterebbe soccombente dovrebbe portare all'esclusione del dolo eventuale. Da un altro punto di vista, però, si ritiene di condividere l'affermazione per cui *"qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato*[309]"; è quindi possibile rinvenire, anche quando ciò sia meno evidente, un fine che muove la condotta del reo, tenendo a mente anche il monito per cui l'obiettivo perseguito non deve necessariamente tradursi in un risultato tangibile[310]: può considerarsi obiettivo primario perseguito dalla condotta, per quanto futile o irrazionale, anche lo sfogo della propria rabbia, come nella vicenda Lucidi, una sensazione di ebbrezza, onnipotenza, divertimento o sfogo di

---

[306] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., pp.49, 50.

[307] Un esempio può riscontrarsi nel caso Vasile, dove appare plausibile che l'agente avesse accettato la morte di un utente della strada, pur di riuscire a fuggire dalla Polizia; diversamente, nel caso Levacovich, il Tribunale di Milano, con sentenza 04/04/2012, concluse nel senso dell'esclusione del dolo eventuale, nonostante si trattasse, anche in tal caso, di una fuga spericolata al fine di sfuggire alla cattura da parte delle forze dell'ordine. Sul punto, si veda A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.53, dove l'Autore evidenzia che evitare di trascorrere il resto della vita in carcere possa apparire, agli occhi di un rapinatore che sta fuggendo dalla Polizia, un beneficio comparabile alla morte di un uomo.

[308] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.61.

[309] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[310] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.130, 131.

una condizione di infelicità e solitudine, come può accadere nel caso di lancio di sassi dal cavalcavia o, ancora, la "soddisfazione" ricavata dal gesto di esplodere un colpo di arma da fuoco in un locale chiuso[311]. Peculiare si presenta, in tale contesto, la vicenda su cui si pronunciò Cass.Pen. (Sez.I), sent.31951/2008[312]: la notte del 31 dicembre 2007, la figlia di tre anni di una coppia di tossicodipendenti rinvenne in casa delle sostanze stupefacenti e le assunse, morendo poco dopo. La condotta presenta in tal caso caratteri atipici, consistendo nella sostanziale omissione di *"ogni precauzione al fine di evitare che le bambine […] venissero a contatto con sostanze pericolose"*; v'è però da dire che non appare chiaro quale potesse essere la finalità principale che, nel giudizio di bilanciamento, risultò vittoriosa rispetto alla morte della bambina. La ragione sta forse nel fatto che tale fine primario non solo era inesistente nella vicenda appena illustrata, ma che addirittura l'omissione stessa non costituì una condotta volontaria, dovendosi ricondurre alla negligenza della coppia, e che l'evento morte, oltre a non essere accettato, non fu nemmeno rappresentato dai genitori. La non individuabilità di un fine primario a cui la condotta tendeva trova, quindi, la sua ragione nel fatto che, nel caso concreto, fu lo stesso dolo eventuale a mancare, sembrando corretto concludersi che l'omissione dovesse essere inquadrata -a parere di chi scrive- correttamente nell'ambito colposo.

L'obiettivo primario che risulta dominante nel giudizio di bilanciamento dovrà essere allegato e provato nel processo, e *"puntualmente individuato ed evidenziato in motivazione"*[313]: nel caso in cui non si procedesse a tale operazione, si renderebbe impossibile

---

[311] I riferimenti sono, rispettivamente, a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, Lucidi, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.5436/2005, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, Held, cit.; chiaramente, si tratterà di vagliare se l'agente accettò o meno l'evento collaterale, pur di soddisfare tale "pulsione".

[312] Cass.Pen. (Sez.I), sent.31951/2008, in De Jure: la Corte ritenne di sciogliere il nodo circa il profilo volitivo del dolo eventuale in tal senso: *"il* dolo eventuale *postula l'accettazione consapevole - solo in via ipotetica ma come dato avverabile - del conseguimento del risultato previsto all'esito della condotta posta in essere […] elementi univoci e concordanti nel far ritenere che l'ingestione del* metadone *(in dose letale) da parte della piccola - fosse esso disponibile sul comodino della camera da letto o fosse contenuto in una bottiglia lasciata nel furgone in loro uso - fosse ipotesi prevista ed accettata dal D.M."*; l'impostazione adottata dalla Corte sembra individuare correttamente i confini del profilo volitivo del dolo eventuale, parlando non di accettazione del rischio, ma dell'evento "ingestione"; ciò che appare criticabile è, invece, la non individuazione di uno dei due termini del bilanciamento che dovrebbe costituire l'antecedente dell'adesione all'evento.

[313] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., pp.48, 49; per tali ragioni l'Autore muove un rilievo critico nei confronti della sentenza del Tribunale di Alessandria del 17 agosto 2011, cit., dove non si illustrano con precisione quali fossero le ragioni per cui l'imputato guidò per circa dieci minuti contromano in autostrada. La lacuna appare ulteriormente rilevante se si tiene a mente che l'evento collaterale consistette nella morte di quattro persone: trattandosi di un avvenimento piuttosto grave, si rivelava oltremodo

affermare la presenza del dolo eventuale, essendo il bilanciamento un presupposto essenziale per la cd. accettazione dell'evento.

Riprendendo ciò che già si è detto circa il profilo rappresentativo del dolo eventuale, si può quindi affermare che, per quanto concerne i reati d'evento, ci si trova in presenza del dolo eventuale quando l'agente si rappresenta l'evento in maniera sufficientemente chiara e lucida, effettua un bilanciamento tra il fine da lui perseguito e gli interessi altrui ed accetta la verificazione dell'evento collaterale.

5.3 – La mancanza di una seria ponderazione della verificazione dell'evento

Se l'agente, prima di tenere la condotta, si rappresenta la possibilità di verificazione dell'evento ma non la pondera seriamente, sono possibili due alternative: egli agisce per leggerezza, oppure perché ha intenzione di tenere la condotta, qualsiasi cosa accada. Nel primo dei due casi, si tratta sostanzialmente di un atteggiamento superficiale; secondo parte della dottrina[314], nell'ipotesi descritta sarebbe eccessivamente rigoroso ritenere integrato il dolo eventuale: sussisterebbe invece la colpa con previsione. Di diverso avviso sembrano però tutti coloro che affermano che *"il semplice accantonamento del dubbio [...] non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia una obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato"*[315]. In tale ottica, si dovrebbe ammettere l'esclusione del dolo eventuale solo quando il dubbio è superato in ragione della certezza che l'evento non si sarebbe verificato, e non anche in caso di accantonamento del dubbio dovuto a

---

irrinunciabile un'indagine circa il termine che, nell'operazione di bilanciamento, sarebbe stato preferito dal reo, anche a costo di uccidere quattro persone.

[314] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale,* cit., p.331.

[315] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., si tratta della prima sentenza della Corte di legittimità che applicò il dolo eventuale in un caso tipico di sinistro stradale da guida spericolata, come rammenta V.Giovanniello, La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità, cit., p.143; Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, ThyssenKrupp, cit.; in dottrina, *ex pluribus*, G.Rovagnoli e E.M.Francini, *Giurisprudenza Penale 2012, Guida Ragionata per la prova scritta dell'esame di avvocato e magistrato ordinario,* Giuffrè, Milano, 2012, p.81; N.Ferrara (a cura di*), Pareri di diritto penale, Prova scritta esame avvocato*, Giuffrè, Milano, 2011, p.25; N.Ferrara, G.Potenza, Y.Russo (a cura di), *Pareri di diritto penale, Prova scritta esame avvocato,* Giuffrè, Milano, 2012, p.23; come già indicato *supra,* effettuano invece un riferimento alla "soggettiva base di serietà" che è sottesa alla rimozione del dubbio S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.29, 30 e G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.272.

leggerezza. Sul punto si è già evidenziato come il dubbio concerna, invero, solamente il profilo rappresentativo del dolo eventuale, e che appare corretto ritenere che il dolo eventuale stesso possa sussistere solo in presenza dell'accettazione dell'evento, non essendo sufficiente, ad integrare l'elemento volitivo, una "non esclusione con certezza dell'evento". L'impiego di quest'ultima come criterio definitorio del dolo e del confine tra esso e la colpa cosciente porterebbe ad una trasmigrazione di numerose condotte in sé colpose nell'alveo del dolo eventuale, comportando la dilatazione dell'intervento punitivo, l'aumento delle sanzioni quando non, addirittura, il passaggio dalla non punibilità alla punibilità[316]. Si ritiene, pertanto, di condividere l'opinione di coloro che ritengono che sarebbe eccessivamente rigoroso fare confluire nell'ambito del dolo anche tutti quei casi in cui l'agente non effettua una ponderata accettazione dell'evento in ragione di un atteggiamento superficiale[317]. Si segnala, inoltre, il rilievo per cui richiedere che la base di serietà con cui superare il dubbio abbia il carattere dell'obiettività rischia di dare origine ad una ricostruzione del dolo dove non trovano adeguato rilievo i contenuti psicologici[318].

Differente è il caso in cui l'agente, prima di tenere la condotta, non ha ponderato seriamente la possibilità di verificazione dell'evento, perché ha già deciso che, qualsiasi siano le conseguenze, egli terrà la condotta voluta[319]. Tale caso risulta particolarmente problematico, poiché il soggetto non si sofferma su una compiuta rappresentazione dell'evento dannoso, né ne accetta scientemente la verificazione. Si possono immaginare due soluzioni: o si esclude il dolo eventuale perché l'evento non è stato rappresentato -o comunque non è stato rappresentato in termini sufficientemente precisi, si veda *supra*- e, quindi, non è nemmeno possibile che sia stato accettato, oppure lo si ritiene sussistente, essendo integrata l'accettazione di qualsiasi evento-conseguenza, sebbene con contorni indefiniti. In altre parole, nella seconda delle due soluzioni proposte, chi agisce "ad ogni

---

[316] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.229; F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, cit.; L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.122; F.Pavesi, *Appunti "aggiornati" sul dolo eventuale*, cit., p.1493; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.277, dove aggiunge che *"sarebbe allora opportuno un intervento del legislatore che estendesse la punibilità per colpa, dove naturalmente ci siano effettive esigenze di protezione di beni di rilevanza costituzionale o, quantomeno, per quel tipo di colpa che è caratterizzata dalla coscienza del rischio di provocare l'evento"*.

[317] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.331.

[318] D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.33.

[319] E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, cit., p.331.

costo" accetta la verificazione di ognuno dei possibili eventi conseguenti alla sua condotta, anche in assenza di rappresentazione; è come se l'indeterminatezza della rappresentazione fosse colmata dalla cieca determinazione ad agire, qualsiasi possano essere le conseguenze. Un esempio può essere rinvenuto nel caso in cui un automobilista, pur di sfuggire alla cattura delle forze dell'ordine, attraversi un centro abitato ad altissima velocità: se egli, in ragione della sua assoluta determinazione ad agire "ad ogni costo", non si rappresenti l'evento, verserà in dolo eventuale. C'è da evidenziare come il caso in parola non sia particolarmente frequente, dato che -in genere- colui che agisce ed accetta realmente le conseguenze della sua condotta si è anche rappresentato queste ultime. Nel caso in cui il reo si rappresenti l'evento, risulta opportuno ricondurre la situazione illustrata negli ordinari binari, ritenendo che colui che voglia tenere una condotta ad ogni costo, ma si rappresenti l'evento come conseguenza della stessa, abbia invero accettato l'evento stesso. Non appena si esce dall'illustrato "caso limite", comunque di difficile configurazione nella realtà delle cose e di ancor più difficile accertamento, torna a valere il criterio ordinario: chi non si rappresenta l'evento o comunque non lo accetta per ragioni diverse dalla determinazione ad agire "ad ogni costo" non versa in dolo eventuale, nemmeno nei casi di mero accantonamento mentale e di superficialità. Ad esclusione di questo caso problematico, per integrare il dolo eventuale sono sempre necessarie la -sufficientemente determinata- rappresentazione dell'evento e l'accettazione dello stesso.

In ragione delle osservazioni appena esposte e della circostanza per cui, come si è detto, nel dolo eventuale l'adesione dell'agente deve riguardare proprio l'evento verificatosi, o comunque la lesione dell'interesse altrui -che costituisce il termine soccombente nell'operazione di bilanciamento-, si ritiene di affermare che sia preferibile, in relazione al profilo volitivo del dolo eventuale, parlare di una condotta che il reo ha inteso tenere "anche a costo di cagionare l'evento"[320], piuttosto che di un'azione tenuta "ad ogni costo[321]"; così facendo, è maggiormente evidente che il cd. "prezzo" che il reo accetta di pagare coincide

[320] Utilizzata, *ex pluribus*, da Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit.; in dottrina F.Rigo, nota a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.3571/1996, cit.; S.Beltrani, *L'accettazione del rischio insito nell'azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell'accaduto*, cit., p.77.

[321] La formula per cui nel dolo eventuale la condotta sarebbe tenuta "ad ogni costo" è impiegata, ad esempio, da G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., pp.89, 503. Lo stesso si dica per l'espressione "il soggetto decide di agire costi quel che costi"; l'accettazione dell'evento assume però confini maggiormente nitidi, avvicinandosi alla soluzione qui proposta, quando le formule qui indicate si accompagnano alle parole "mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto", come avviene in Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit.

proprio con l'evento dannoso, anziché con ogni, possibile ed indeterminata, conseguenza che può generarsi dalla condotta[322].

Prima di passare alla trattazione dell'elemento psicologico della colpa cosciente, è opportuno soffermarsi brevemente su quei casi in cui la formulazione della fattispecie penale sembri non consentire di ritenere ammissibile la presenza del dolo eventuale: quando la norma stessa indichi che il reo debba agire scientemente, sapendo che un determinato elemento della fattispecie sussiste, o che egli voglia intenzionalmente cagionare il fatto, il dolo eventuale sarà da ritenersi incompatibile con la previsione normativa[323]. Invero, è opportuno evidenziare come, anche in tali casi, non sia esclusa in radice la configurabilità del dolo eventuale: sebbene siano normativamente richieste la piena consapevolezza o la volontà intenzionale circa un determinato elemento della fattispecie, è possibile che il dubbio su un altro elemento consenta di configurare comunque il dolo eventuale[324].

---

[322] Per tale ragione si ritiene di non condividere le affermazioni effettuate da Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit., dove si legge che *"l'autore dello sparo si rappresentò la possibilità di cagionare un evento dannoso [...] e, ciononostante, effettuò lo sparo e, perciò, ne accettò tutte le possibili conseguenze." e, ancora, che "la consapevolezza nell'autore del concreto rischio di ledere l'integrità fisica altrui [...] e, ciononostante, l'attuata esplosione con accettazione, pertanto, di tutte le sue possibili conseguenze."*

[323] G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., pp.1962, 1963; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.278; specificamente circa la necessaria conoscenza dei presupposti della condotta, si veda S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp. 182-186. Per alcuni esempi, si prendano in considerazione gli artt.367-369 c.p., dove è necessario, rispettivamente, che il reo sappia di riferire falsamente che è avvenuto un reato, sia a conoscenza dell'innocenza di colui che egli incolpa di un reato, o sappia che il reato di cui si sta incolpando di un reato che non sia avvenuto, o che sia stato commesso da altri; un esempio di necessaria intenzionalità è rinvenibile nell'art.323 c.p., dove è necessario che il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio procuri intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio ingiusto, o intenzionalmente arrechi ad altri un danno ingiusto. Sul punto, si veda anche Cass.Pen. (Sez.VI), sent.9357/1997, in De Jure.

[324] G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1963; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.185, 186.

6 – La colpa cosciente

6.1 – La colpa cosciente: le differenti ricostruzioni

Come si è già osservato, una figura contigua al dolo eventuale, ma ben distinta da esso, è quella della colpa cosciente, o colpa con previsione[325]; a differenza del dolo eventuale, essa è disciplinata normativamente dagli artt.43, terzo comma, c.p. e 61, primo comma, n.3 c.p. Nell'opinione di alcuni, si tratterebbe di due figure distinte, ma confinanti[326]; secondo altra parte delle dottrina esse sarebbero, piuttosto, accomunate dal fatto di essere poste agli estremi di due distinti universi: la colpa con previsione costituirebbe l'estremo superiore dell'universo colposo, il dolo eventuale il limite inferiore di quello doloso[327]. Anche su ciò si è pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., evidenziando con grande chiarezza che, sebbene sia possibile parlare di un tratto di confine che separa le due forme di colpevolezza, ciò non deve portare all'erronea conclusione per cui esisterebbe, tra esse, una sorta di sfumata continuità[328]; dolo eventuale e colpa cosciente costituiscono infatti -prosegue la Corte- due figure *"radicalmente diverse, per certi versi antitetiche"*. Come si è in più occasioni evidenziato, non è affatto raro incontrare, in sede definitoria del dolo eventuale, una complementare ricostruzione della colpa con

---

[325] Sul comune impiego delle due espressioni come equivalenti, si vedano Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1081; O.Custodero, *Spunti di riflessione a margine della responsabilità per colpa*, cit., p.536; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.71; sulla preferibilità dell'espressione "colpa con previsione", si veda S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.16; sul punto si sofferma anche S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, p.41, che individua una differenza tra esse: si avrebbe colpa cosciente nel caso in cui l'agente è consapevole del carattere negligente, antidoveroso della condotta da lui tenuta; la colpa con previsione sarebbe invece quella colpa che, oltre ad essere cosciente, è caratterizzata anche dalla tenuta della condotta nonostante la previsione dell'evento; sul punto cfr. anche P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale*, p.438. Quando il contenuto psicologico della colpa non investa un evento futuro, ma un dato esistente al momento della condotta, lo stesso Autore segnala che l'espressione da impiegare dovrebbe essere "colpa con rappresentazione": S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.56. La questione della compatibilità tra colpa cosciente e rappresentazione di un presupposto della condotta, tanto nei reati d'evento quanto in quelli di mera condotta, si presenta però complessa e verrà affrontata in seguito.

[326] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, cit., p. 378; F.Viganò, *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in treccani.it.

[327] S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.16.

[328] Sulla fallacia dell'opinione secondo cui esisterebbe un continuum tra dolo e colpa si era, invero, già pronunciata brevemente Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit.; nello stesso senso, si veda S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa e divergenza tra voluto e realizzato*, p. 514.

previsione; la ragione sta probabilmente nell'intento di non far residuare alcun vuoto di tutela in sede ricostruttiva delle due figure, in modo tale da fare sì che ogni condotta accompagnata dalla previsione dell'evento ricada in uno dei due ambiti; come si segnala da più parti, però, le incertezze sussistenti circa i confini della figura dolosa in parola hanno così finito per attrarre nella medesima *"situazione di precarietà ricostruttiva"* anche la colpa cosciente[329]. Nella descrizione della figura della colpa cosciente che viene frequentemente fornita si afferma che l'agente si rappresentò l'evento, ma ne escluse la verificazione[330]: questo è, sostanzialmente, il significato delle numerose formule che possono rinvenirsi tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, con intento ricostruttivo della colpa cosciente; i termini impiegati sono vari: talvolta, si afferma semplicemente che nella colpa cosciente l'agente si prospetta[331], o confida[332], che l'evento non si realizzi; in altri casi, viene indicata la "certezza" circa la non verificazione dell'evento[333], la "sicura fiducia"[334] -spesso, richiamando l'intera ricostruzione, di cui si è già detto, in cui compare, relativamente alla colpa cosciente, la *"rappresentazione della (astratta, o meglio semplice) possibilità della realizzazione del fatto"*, in contrapposizione con la rappresentazione della possibilità concreta che caratterizzerebbe il dolo eventuale[335]-, la "piena fiducia", la "convinzione"[336] o la "sicura convinzione"[337]. Per

---

[329] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa e divergenza tra voluto e realizzato*, p.555; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.275; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.24.

[330] Esplicitamente nel senso che nella colpa cosciente *"il soggetto esclude il verificarsi dell'evento"*, Cass.Pen. (Sez.I), sent.591/2002, cit., a cura di G.Martiello, p.380.

[331] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.

[332] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11024/1996, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; Tribunale di Alessandria, 17/08/2011, cit..

[333] C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.8, dove si legge che nella colpa cosciente il soggetto *"perviene ad escludere con certezza che esso -l'evento- si verificherà"*; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.19, intende come sinonimi certezza e sicura fiducia. Per un'elencazione delle sentenze che richiamano la certezza, la convinzione o la sicura fiducia di evitare l'evento, si veda A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.7, note n.7,8 e 9.

[334] F.Antolisei, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, cit., p.378; R.Riz, *Lineamenti di diritto penale, Parte generale*, cit., p.272; M.Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, 1987, cit., p.397 a cui rimandano Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.28231/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.

[335] Si tratta della ricostruzione offerta da M.Romano , *Commentario sistematico del Codice Penale*, 1987, cit., pp.371, 373.

[336] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., quando osserva che *"Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si*

indicare la convinzione nel senso della non verificazione dell'evento sono state coniate le equivalenti espressioni *"previsione negativa"*[338], "contro-rappresentazione" e "controvolontà"[339]; in tale ottica, si configurerebbe una *"situazione a due tempi"*: inizialmente, l'agente si rappresenta l'evento tipico, ma al momento della condotta è subentrata una differente rappresentazione, che esclude il verificarsi dello stesso[340].

Molto spesso si afferma che sussiste la colpa cosciente *"qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori."*[341]. L'agente, secondo la prima delle due opzioni, si rappresenta quindi l'evento, ma è certo di evitarlo grazie alle proprie capacità[342]; gli esempi che vengono

---

sarebbe verificato."; tale formula è impiegata anche da Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, ThyssenKrupp, cit.; lo stesso si rilevi circa le parole di S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.29 e 30, sebbene l'Autore, come si è detto, parli di una "soggettiva" base di serietà. In quest'ultimo senso, cfr. anche G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.272. Infine, si segnala che è possibile incontrare espressioni che, riferendosi a tale "convinzione di evitare l'evento", aggiungono "giusta o sbagliata che sia", come fa Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., o equivalenti espressioni, come "non importa se erronea" o "sia pure "erronea"": per due esempi, si vedano S.Beltrani, *L'accettazione del rischio insito nell'azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell'accaduto*, cit., p.77 e O.Custodero, *Spunti di riflessione a margine della responsabilità per colpa*, cit., p.536.

[337] Relazione alla proposta di legge n.1646 della Camera dei Deputati, cit.; citano la "piena convinzione" E. Di Salvo, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., p.1935; M.Gallo, voce *Colpa*, in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano, 1960, p.628. Alle dette espressioni è talvolta accostato il riferimento alla ragionevole speranza, su cui si veda *infra*.

[338] M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.792 e voce *Colpa*, cit., p.628; l'espressione è anche ricordata da L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.82 ed impiegata da Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit.; M.Gallo, *Accettazione del rischio: tra perché e come*, cit., p.253 esplicita che la cd. previsione dell'evento consiste nella previsione che l'evento non si verifichi; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.9, evidenzia la coincidenza tra la cd. previsione negativa e l'assenza di previsione.

[339] I.Figiaconi, commento a Cass.Pen. (SS.UU.??), sent.3571/1996, cit., p.57; è possibile incontrare anche il termine "contro-previsione".

[340] U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma*, cit., pp.1896, 1897.

[341] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit., Cass.Pen. (Sez.V), sent.12 maggio 1992, cit.; sul punto cfr. anche G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione,* cit., p.1955; ; ci si sofferma qui sull'esclusione dell'evento da parte dell'agente per affidamento sulle proprie capacità o altri fattori, rimandando a prossima trattazione le osservazioni circa la figura della ragionevole speranza.

[342] Si sofferma sul punto S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.16.

abitualmente forniti a riguardo sono quello del lanciatore di coltelli[343], che si rappresenta la possibilità di colpire l'assistente, ma è certo di evitarlo per le particolari abilità che possiede, e quello del pilota professionista che, pur figurandosi che procedendo a velocità elevata su una pubblica via potrebbe cagionare un incidente, confida di poterlo evitare, in ragione delle eccellenti capacità di guida da lui possedute. Per certi versi simile a quest'ultimo caso si presentò la vicenda affrontata da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit., dove la Corte evidenziò che il giovane autista che, in preda all'ira -ed in stato di ebbrezza alcoolica-, sgommando perse il controllo del veicolo di grossa cilindrata ed impattò contro due pedoni che si trovavano sul marciapiede, era convinto che nulla gli sarebbe potuto accadere, poiché confidava nelle sue abilità di guida e nella capacità di controllare l'azione[344]; sebbene non si trattasse di un pilota professionista, quindi, la Corte ritenne comunque che il reo avesse maturato la convinzione di evitare l'evento e ravvisò, pertanto, la sussistenza della colpa cosciente.

Quando si afferma che la convinzione di evitare l'evento è originata dall'affidamento su fattori esterni, ci si riferisce invece al caso in cui l'agente, pur rappresentandosi l'evento e non ritenendo di poterlo evitare in ragione delle proprie abilità, ne esclude la verificazione perché si affida all'intervento altrui: riprendendo l'esempio appena esposto, nel caso in cui un automobilista procedesse spericolatamente e a velocità sostenuta in un centro abitato, sussisterebbe l'elemento soggettivo della colpa cosciente se egli fosse certo di non cagionare danni ad alcun soggetto, nella convinzione che altri veicoli riuscirebbero ad evitare l'impatto e che eventuali pedoni si scanserebbero, per non essere investiti. Lo stesso si dica per in caso in cui l'agente, pur figurandosi l'evento, ne escluda la possibilità di verificazione, poiché confida che i terzi osserveranno il dovere di diligenza che incombe su di loro in quella particolare circostanza[345]. A riguardo, non manca chi ritiene che sia legittimo escludere la sussistenza del dolo eventuale in presenza di convinzione nella non verificazione dell'evento dovuta all'affidamento nelle proprie capacità ed alla dominabilità dei fattori impeditivi da

---

[343] L'esempio è rammentato da M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.792; A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.9; M.Antonella, M.Trapani (a cura di), *Temi penali*, Giappichelli, Torino, 2013, p.173; E.Di Salvo, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., p.1935; Cass.Pen. (Sez.I), sent.24901/2009, in De Jure.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[344] La capacità dell'agente di "controllare l'azione" è proposta come indice individuante della colpa cosciente già da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11024/1996, cit., a cui Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit., rimanda.

[345] Sul punto si veda G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.253, alla nota n.149.

parte dell'agente, ma non anche in caso di affidamento del reo a fattori esterni; esemplificativamente, vengono portati, per la colpa cosciente, l'esempio del lanciatore di coltelli, che può confidare nelle proprie abilità -e nella, convenuta, immobilità dell'assistente-, per il dolo eventuale il caso di colui che guidi spericolatamente e confidi nella non verificazione dell'evento lesivo in ragione del fatto che i passanti, vedendolo arrivare, si scanseranno rapidamente[346]. In tal caso la contro-rappresentazione, infatti, riporterebbe l'agente allo stato psicologico precedente alla rappresentazione dell'evento, cosa che non è credibile per l'affidamento su altri.

6.2 – I rilievi nei confronti della contro-rappresentazione

Tale impostazione delinea, quindi, un sistema dove la rappresentazione dell'evento, seguita dalla contro-rappresentazione, darebbe origine all'imputazione a titolo di colpa cosciente; nei casi residui sarebbe configurabile il dolo eventuale[347]. Nei confronti della ricostruzione in parola sono però stati mossi solidi rilievi: innanzitutto, l'art.43 c.p. indica che l'evento deve essere preveduto, e l'art.61, n.3, c.p. parla di un'azione che viene compiuta *"nonostante la previsione dell'evento"*: quest'ultima deve quindi sussistere al momento della condotta e costituisce un fattore ostativo che dovrebbe dissuadere il soggetto dalla stessa[348]. L'ipotetica non-previsione o contro-previsione può, invero, assumere due accezioni: letteralmente, come insussistenza di rappresentazione alcuna -ponendosi, come visto, in

---

[346] M.Ronco, S.Ardizzone, *Codice penale ipertestuale*, cit., p.256.

[347] Effettuando un riferimento all'accettazione del rischio, impostazione -come si è detto- che non si ritiene di condividere, identificano la figura della colpa cosciente con l'esclusione della verificazione dell'evento coloro che affermano che "*Una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire, pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l'evento previsto non si verificherà.":* così Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, ripresa -*ex pluribus*- da G.M.d.Arnone, N.Calcagno, P.G.Monateri, *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p.8; la formulazione originaria è fornita da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.29.

[348] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.28: *"La norma parla, invero, di un'azione compiuta "nonostante la previsione dell'evento". Ciò significa che detta previsione deve sussistere al momento della condotta, non deve essere stata sostituita da una non previsione o contro-previsione [...] L'avverbio "nonostante" sottolinea efficacemente il permanere di un fattore-ostacolo che dovrebbe frapporsi alla condotta."*; così anche A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., pp.11, 36 e M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.34, che a p.55 qualifica esplicitamente come erronea la tesi che per la colpa con previsione esige la certezza o sicura fiducia di evitare l'evento.

contrasto con la lettera normativa dell'art.61 n.3 c.p. e dell'art.43 c.p.[349]-, oppure come rappresentazione di un "non-evento"; in quest'ultimo caso, viene a sostituirsi all'evento, che fa parte del fatto tipico ed è oggetto del nesso psichico del reo, un non evento[350]. Al contempo, la negazione dell'evento si riverbera sulla previsione stessa, risolvendosi nella mancata previsione[351]: si può quindi affermare che esigere l'esclusione dell'evento da parte dell'agente al fine della colpa cosciente priva il fatto tipico tanto della rappresentazione, quanto dell'evento che è oggetto della stessa.

Si pone, poi, un'ulteriore questione: talvolta, anziché esigere che la certezza, convinzione o fiducia nella non verificazione dell'evento sia "sicura", si richiede che essa sia *"seria, adeguata, solida, motivata, ragionevole, razionale, fondata, sorretta da motivazioni irrazionali*[352]*"*; ciò viene esplicitato solo raramente dalla giurisprudenza, ma non mancano opinioni nel senso che esso sia comunque un contenuto implicito di tutte quelle pronunce che, per ritenere integrato il dolo eventuale, ricerchino una scelta a favore della lesione di beni giuridici altrui, richiedendo per la colpa cosciente, specularmente, un'opzione responsabile contro tale lesione[353]. Nei confronti di tale approccio vengono però sollevati alcuni rilievi: non è chiaro il parametro in base al quale ritenere ragionevole, o meno, tale convincimento[354]; se anche esso venisse individuato, si tratterebbe comunque di un indicatore di colpa, in funzione del quale si rileverebbe il dolo eventuale: sarebbe infatti integrata tale forma di dolo quando, ad esempio, un soggetto escludesse con certezza, ma irragionevolmente, la

---

[349] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.136; E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1081; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.254; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.9 parla al riguardo di *"assenza di previsione dell'evento"*.

[350] G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.136, ripreso anche da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.254; A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.10 utilizza l'espressione *"previsione che, nel fatto concreto, l'evento non abbia a verificarsi"*.

[351] G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.136.

[352] S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.5 e, dello stesso Autore, *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, cit., p.28; utilizza le parole "ragionevole convinzione" S.Beltrani, *L'accettazione del rischio insito nell'azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell'accaduto*, cit., p.77.

[353] G.Fiandaca, *Sfrecciare col "rosso" e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.416.

[354] S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.5 e, dello stesso Autore, *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, cit., p.28; l'Autore aggiunge che *"Nessuno, tuttavia, si accolla l'onere di dimostrare il procedimento di accertamento della "fondatezza", della "ragionevolezza", della "serietà" di codesto convincimento"*.

verificazione dell'evento[355]. A tal riguardo è inoltre opportuno segnalare come si giungerebbe, così facendo, ad individuare il *discrimen* tra colpa cosciente e dolo eventuale nel diverso atteggiarsi del solo profilo rappresentativo, accompagnato dalla contro-rappresentazione nell'una, e sprovvistone nell'altro[356].

Si noti, poi, che richiedere che l'agente si rappresenti l'evento, per poi arrivare ad escluderlo con certezza, equivale a richiedere che il soggetto si comporti *"in modo veramente mindful*[357]*"*, lucido e razionale; ma qualificare come colposo l'atteggiamento di un uomo che, dopo essersi figurato un evento, si sofferma a riflettere su di esso per giungere, infine, ad escluderlo, appare contrastante con l'essenza stessa della colpa, connotata da superficialità, negligenza e sconsideratezza. Per contro, sarebbe dolosa la condotta di colui che, pur rappresentandosi l'evento, agisse comunque, non in ragione dell'avvenuta accettazione dello stesso, ma per mera negligenza, noncuranza, imprudenza.

Vi è anche chi evidenzia che non è chiaro quanto la pubblica accusa, in sede giudiziale, sia tenuta ad arretrare nel tempo, alla ricerca dell'avvenuta rappresentazione da cui far dipendere l'applicazione dell'art.61 n.3 c.p.; provocatoriamente, ci si può chiedere se sia

---

[355] Sul punto si notino anche le parole di M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p.11, e Cass.Pen. (Sez.IV) 11222/2010, cit., per cui *"non è sufficiente far leva su quanto fosse irragionevole prevedere di poter evitare l'evento: «una previsione irragionevole connota una colpa generica che può unirsi a quella specifica ma non fa trasmigrare la fattispecie dall'area della colpa a quella del dolo»".* Di previsione irragionevole parla anche il Tribunale di Roma, sent. 26 novembre 2008, indicando che essa connota la colpa e non fa trasmigrare la fattispecie dall'area della colpa a quella del dolo, come indicato dalla Corte di Appello di Roma, 18/06/2009, in De Jure.

[356] Ricavano la definizione del dolo eventuale "per esclusione", richiedendo a tal fine la rappresentazione dell'evento seguita dalla non esclusione della possibilità di verificazione dell'evento, ad es., Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, Bodac, cit., che conclude per l'insussistenza del dolo eventuale, e, con minore evidenza, ma nello stesso senso -affermando prima che la colpa cosciente è integrata da un iniziale giudizio dubitativo, che si conclude con l'asserzione che l'evento non si verificherà, ed in seguito che nel caso concreto l'agente agì nonostante la permanenza del dubbio, *"con accettazione, pertanto, di tutte le [sue] possibili conseguenze"* -, Cass.Pen. (Sez.I), sent,31449/2012, cit. In senso critico nei confronti di tale approccio si pone S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.513, dove si legge che *"L'accettazione del rischio si desume sostanzialmente in negativo, attraverso la riscontrata mancanza, nella rappresentazione dell'agente, di fattori su cui contare per evitarlo. [...] nella configurazione del dolo eventuale la volontà dovrebbe, al contrario, essere individuabile con certezza, con nettezza, e non assumere, invece, le ibride sembianze della colpa (per imprudenza), che si può scorgere in ogni atteggiamento in cui l'agente decide di correre il rischio di cagionare un previsto ma disvoluto evento penalmente rilevante".*

[357] M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.34.

sostenibile l'imputazione di un fatto a titolo di colpa cosciente, in ragione di una rappresentazione avvenuta anni prima della condotta[358].

Non mancano altresì voci che, da un punto di vista testuale, pongono in evidenza come tanto l'art.61 n.3 c.p., quanto l'art.43 c.p., impieghino i medesimi vocaboli (*"evento[...] preveduto"*) per descrivere il profilo rappresentativo sia della colpa cosciente, sia del dolo eventuale, a riprova del fatto che il termine "previsione" assume in entrambi i contesti il significato suo proprio, senza che sia legittimo assegnargli l'accezione -peraltro, che mai compare nella lettera codicistica- di "contro-previsione", "previsione negativa" o "previsione superata al momento del fatto"[359].

Si rilevi inoltre che l'individuazione di una contro-previsione come carattere peculiare della colpa cosciente sembra rendere immotivato l'aumento di pena appositamente previsto dall'art.61, n.3, c.p.: ci si chiede, infatti, quali potrebbero essere la ragioni retributive e special preventive che portano a punire più severamente chi, rappresentandosi la possibilità di verificazione dell'evento, ha tenuto comunque la condotta, in ragione della certezza di non verificazione, rispetto a colui che nemmeno è giunto a figurarsi tale possibilità[360]. Sembra, infatti, di poter osservare che chi si sia, per lo meno, figurato l'evento, dimostri di possedere una certa capacità di valutare il rischio, sebbene sbagli a valutare le circostanze del caso, giungendo erroneamente ad escludere la verificazione dell'evento; vi è inoltre chi evidenzia come l'esclusione della verificazione dell'evento riporti il soggetto nell'esatto stato mentale in cui si trovava prima di figurarsi l'evento, o in cui si trovi chiunque non si sia mai figurato la verificazione dell'evento, rendendo insensato qualsiasi aumento di pena[361].

---

[358] Così A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.38.

[359] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p..41.

[360] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.37; G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.138, 139; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.275; P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione,* cit., pp.10, 11; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.25; nello stesso senso, M.Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, 1987, cit., p.397, dove si legge che *"una sicura fiducia di essere in grado di scongiurare il verificarsi dell'evento previsto può di per sé essere meno grave di una disattenzione enorme che ha escluso la rappresentazione dell'evento stesso"*.

[361] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., pp.37, 38, 63, dove l'Autore evidenzia anche che tale soggetto si trova nel medesimo stato, quindi, di chi versa in colpa incosciente. Non manca, peraltro, chi si schiera avverso tale affermazione, segnalando che la consapevolezza di agire superando il rischio, anche quando si sia in presenza di una contro-rappresentazione, rimane: così G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.253, su cui si veda ancora *infra*.

Un ulteriore rilievo è mosso da coloro che evidenziano che si rischierebbe di giungere a punire maggiormente coloro che, per propria natura, sono -ad esempio- ansiosi, scrupolosi, pessimisti o comunque tendenti, in linea generale, ad immaginare le conseguenze negative delle proprie azioni, rispetto a chi agisce superficialmente, senza riflettere sugli effetti della propria condotta[362].

Mosse le illustrate critiche, vi è chi propone di far confluire nell'alveo della colpa incosciente i casi in cui l'agente, dopo essersi rappresentato l'evento, sia però giunto alla convinzione che esso non si sarebbe verificato[363].

Un rilievo molto potente proviene dalla sentenza Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.: la Corte evidenzia, infatti, che tale ricostruzione *"sottende una non realistica semplificazione ed idealizzazione della realtà: un agente che lucidamente analizza, discerne e si persuade nel senso della negazione dell'evento. Si tratta di una visione delle cose molto lontana dalla varietà delle contingenze che si verificano nella vita*[364]*."*. Il giudice di legittimità non esclude che ciò possa verificarsi, ma ricorda comunque che si tratta di un'idea irrealistica che non costituisce un tratto fondante ed immancabile di quella particolare colpa disciplinata dall'art.61, n.3, c.p.; isolate voci della dottrina, peraltro, si erano già pronunciate nel medesimo senso, indicando la successione degli stati psicologici della previsione e della contro-rappresentazione come difficilmente configurabile nella realtà ed elaborata in ragione di esigenze di *"nitidezza sistematica"*[365]; non è mancato chi rammentasse che nella colpa cosciente la rappresentazione dell'evento, più che essere

---

[362] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.37; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.73 ; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.26, 27.

[363] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.63.

[364] La Corte prosegue: *"Essa è certamente valida nel caso di scuola del lanciatore di coltelli, ma non nelle mille sfumate irripetibili contingenze del reale; tanto più nel mondo spesso buio, opaco, subliminale della colpa. Qui la sconsideratezza, la superficialità, l'irragionevolezza accreditano forme di previsione sommarie ed irrisolte, buone per la colpa ma non per il dolo."*; singolare è la circostanza per cui Cass.Pen. (Sez.II), sent.43348/2014, in De Jure, di poco successiva alla sentenza ThyssenKrupp, che tra l'altro richiama, impieghi ancora una volta proprio il criterio della previsione negativa al fine di individuare i tratti tipici della colpa cosciente, affermando che la "colpa *cosciente,* [è] *ravvisabile nel caso del soggetto che, confidando nella propria capacità di controllare l'azione e/o nel concorso di* altri fattori*, esclude, respinge, rifiuta l'evento diverso da quello in vista del quale agisce. Sebbene il c.p. parli di "previsione dell'evento" (cfr. art. 61 c.p., n. 3; v. anche art. 43 c.p.), in realtà è più esatto dire che il soggetto che agisce in stato di* colpa *cosciente prevede che l'evento non abbia a verificarsi, confidando nella capacità, propria o di* altri fattori*, di evitarlo. Dalla rappresentazione dell'astratta pericolosità dell'azione si passa al convincimento che, per questo o quel motivo (circostanza di fatto esterna o propria particolare abilità) la condotta posta in essere non produrrà in concreto conseguenze diverse da quelle volute".*

[365] Così L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.82.

accompagnata da un convincimento lucido -come appare essere la cd. previsione negativa-, è semplicemente seguita da un comportamento irragionevole, superficiale, affrettato o sconsiderato[366].

È quindi opinione condivisa che la colpa cosciente non possa essere definita come la rappresentazione dell'evento, seguita dall'esclusione dello stesso ed , infine, dalla tenuta della condotta; permangono però degli interrogativi circa il raro caso, non del tutto escluso dalla Corte, in cui tale contro-previsione si verifichi; come visto, nell'opinione di alcuni si tratterebbe di una regressione dell'agente allo stato psicologico precedente al momento in cui avvenne la rappresentazione, per cui l'imputazione dovrebbe confluire nel solco della colpa incosciente. A ben vedere, però, non sempre può dirsi che chi effettua realmente una previsione negativa -caso, lo si tenga a mente, comunque raro- si ritrova nel medesimo stato di chi non vide mai affacciarsi la prospettazione dell'evento: il soggetto che decide di agire nonostante rappresentazione e contro-rappresentazione, infatti, può ben essere cosciente di star violando una regola cautelare e di agire superando la soglia di rischio consentita[367]; egli sta sostituendo la propria valutazione a quella della regola di diligenza che è tenuto a rispettare[368], ignorando un campanello d'allarme che, una volta percepito, dovrebbe dissuaderlo dalla tenuta dalla condotta[369]. Non manca chi evidenzi che chi tiene la condotta, nonostante la previsione dell'evento seguita dalla sicura fiducia di evitarlo, si è comunque comportato imprudentemente ed in maniera maggiormente pericolosa[370]. In caso di colpa incosciente, l'agente è "cieco", la sua coscienza non riesce a vedere il possibile evento futuro; tale iniziale cecità è invece assente nel caso in cui il reo si figuri l'evento, ma decida di agire comunque; infine, essendosi verificato l'evento, ciò significa che la previsione negativa del reo si è rivelata erronea: se l'organo giudicante riterrà di trovarsi in un caso in cui, in ragione di uno -o più- dei rilievi appena illustrati, il soggetto che agì in presenza di contro-previsione

---

[366] M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.34.

[367] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato,* cit., p.528; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., pp. 253, 276.

[368] S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato,* cit., p.527; G.De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* p.140-142; l'Autore evidenzia anche, alla nota n.54, come la convinzione -ad esempio- dell'automobilista che i pedoni si scanseranno quando vedranno arrivare l'auto che procede a velocità elevata è compatibile con la consapevolezza dell'automobilista stesso di star violando una regola di diligenza.

[369] Con le parole di G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.276, *"Il maggior rimprovero si spiega, quindi, nella circostanza che la rappresentazione del pericolo di realizzare l'evento avrebbe dovuto costituire un richiamo più incisivo all'impiego della diligenza necessaria ad evitarlo".*

[370] R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale,* cit., p.272.

sia suscettibile di un rimprovero maggiore rispetto a chi agisce senza nemmeno figurarsi l'evento, applicherà l'aggravante prevista dall'art.61, n.3, c.p. Nel caso in cui ritenga, invece, che la contro-previsione ha realmente riportato il reo allo stato psicologico antecedente al momento rappresentativo, per cui egli si trova nel medesimo stato di chi non abbia mai previsto l'evento, che non sia da rinvenirsi una maggiore rimproverabilità dell'agente rispetto ai casi di colpa incosciente, che la condotta sia poco lesiva in concreto o che non sia ravvisabile alcuna ragione d'essere di un eventuale aumento di pena, ritenendo quest'ultimo immotivato in relazione alla funzione educativa della pena, l'organo giudicante applicherà la pena base per il reato colposo, senza dare applicazione all'aggravante dell'art.61, n.3, c.p. -comportandosi, perciò, come suggerito dalla posizione poco sopra esposta-. La funzione tanto delle aggravanti, quanto delle attenuanti, è infatti quella di *"ridurre il divario tra l'astrattezza della norma di reato e la varietà delle situazioni in cui la condotta incriminata viene posta in essere.*[371]; ciò significa che l'applicazione dell'aggravante comune in questione, quando si riveli iniqua nel caso concreto, sarà modulata opportunamente dal giudice, eventualmente aumentando di poco, o non aumentando affatto, la pena prevista per i casi di colpa incosciente. Nel codice penale, specificamente agli artt.64 e 66, si legge infatti quale può essere l'aumento massimo di pena in presenza di una o più circostanze attenuanti, ma non è indicato alcun aumento minimo obbligatorio corrispondente; seguendo la soluzione qui proposta, sarà quindi possibile applicare una pena adeguata al disvalore del fatto commesso. In tal modo si può rispondere anche al rilievo per cui un fatto rappresentato, ma poi escluso con certezza, può essere meno grave di una disattenzione enorme caratterizzante, per ipotesi, un caso di colpa incosciente[372]: se così fosse, al giudice non sarebbe affatto precluso di applicare la pena, eventualmente al limite inferiore della forbice edittale, prevista per il reato colposo.

6.3 – La colpa cosciente: una diversa ricostruzione

Volendo individuare i confini della figura della colpa cosciente, è opportuno ricorrere, ancora una volta, alla recente sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che -come già

---

[371] Quotidiano giuridico - studio Cataldi, in www.studiocataldi.it.

[372] Come si è visto *supra*, il rilievo è mosso da M.Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, 1987, cit., p.397.

anticipato- differenzia innanzitutto colpa cosciente e dolo eventuale per il profilo rappresentativo: nella prima, infatti, la verificazione dell'evento costituisce un' *"evenienza concretamente presente nella mente dell'agente"*, ma è sufficiente una rappresentazione vaga e sfumata, a differenza del profilo conoscitivo del dolo eventuale, dove la rappresentazione deve essere *"chiara e lucida"*[373]. Nonostante gli artt.43 e 61, n.3, c.p. effettuino il riferimento alla previsione sia in relazione al dolo eventuale, sia alla colpa cosciente, la lettura delle Sezioni Unite cala il concetto di rappresentazione all'interno dell'essenza stessa della colpa, *"caratterizzata immancabilmente, al fondo, da qualcosa che è mancato"*, e del dolo, connotato dalla *"puntuale, chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice"*: come rammenta una autorevole voce della dottrina, l'agente doloso può configurarsi come "razionale", mentre quello colposo è "emotivo"[374]. Pertanto, anche il medesimo riferimento alla "previsione" può assumere una differente connotazione, se letto alla luce dei tratti caratterizzanti delle due diverse forme di imputazione soggettiva: la previsione dolosa dovrà essere il più possibile chiara e lucida, tipica di un agente "razionale", per portare ad una decisione nel senso dell'adesione all'evento e della lesione del bene giuridico; la previsione colposa potrà calarsi in un contesto convulso, mancare di lucidità e chiarezza e, anzi, presentarsi "vaga e sfumata", come tipicamente si presenta uno stato psicologico colposo[375]. L'affermazione della Corte rappresenta un innovativo avanzamento rispetto a tutte quelle posizioni che ravvisano una differenza tra le due figure sotto l'esclusivo profilo volitivo, ritenendo che colpa cosciente e dolo eventuale condividano la medesima componente rappresentativa; si legge spesso, infatti, che *"poiché la rappresentazione dell'intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo*

---

[373] Poco dopo, la sentenza rammenta che nel dolo eventuale l'evento, prima di essere accettato, è *"chiaramente rappresentato"*. Senza effettuare un'analisi approfondita quanto quella delle Sezioni Unite, aveva già accennato alla possibilità di ravvisare una differenza tra il profilo rappresentativo colposo e quello doloso Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit., con le parole *"La differente struttura deve far dubitare che la previsione dell'evento si atteggi in ambo le aree (quella della condotta dolosa e quella della condotta colposa) allo stesso modo."*.

[374] L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.121, dove l'Autore indica che l'agente razionale effettua un bilanciamento tra il fine perseguito ed il costo dello stesso, ossia la verificazione dell'evento offensivo, ritenendo il primo *"più importante"* del secondo, mentre l'agente emotivo, spesso calato in una situazione convulsa, non effettua alcuna *"ponderazione fra il vantaggio perseguito e il danno che potrebbe realizzarsi"*.

[375] Come già si è detto, si ritiene comunque di affermare che se, per ipotesi, ci si trovasse in presenza di una rappresentazione sufficientemente lucida e chiara, ma, nonostante ciò, non si pervenisse al raggiungimento della prova nel senso dell'accettazione dell'evento, l'opzione dovrebbe essere quella dell'imputazione dell'evento a titolo di colpa cosciente, nonostante la compatibilità del profilo rappresentativo con il dolo eventuale.

eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione"[376] o che dolo eventuale e colpa cosciente hanno *"identità di prospettazione"*[377]. Guardando alle parole impiegate dall'art.61, n.3, c.p., si può quindi affermare che sussiste la colpa cosciente nel caso in cui un soggetto, rappresentandosi un evento che costituisce conseguenza possibile del suo comportamento, tenga comunque la condotta: solamente in ciò consiste il dettato del suddetto articolo; rammentando l'effettuata ricostruzione della figura del dolo eventuale, può essere opportuno aggiungere una precisazione: nella colpa cosciente, la condotta che viene tenuta nonostante la rappresentazione non deve essere accompagnata dall'accettazione dell'evento, poiché, in tal caso, sarebbe integrato il diverso elemento soggettivo del dolo eventuale. Attraverso tale ricostruzione, sembra di poter affermare che vengano rispettate tanto la lettera normativa dell'art.61, n.3, c.p., quanto quella dell'art.43 c.p.; non sembrano residuare, inoltre, degli spazi vuoti nel tessuto repressivo, risultando ogni condotta tenuta "nonostante la rappresentazione dell'evento" inquadrabile, quando accompagnata dall'accettazione dell'evento, nell'ambito doloso e, nei casi residui, nella colpa cosciente[378]. Esclusa l'adesione dell'agente all'evento, poco interessano le ragioni per cui il soggetto tenne la condotta, nonostante la rappresentazione: potrà trattarsi di un agire superficiale, distratto, noncurante, speranzoso, negligente, indolente, nel "*torpore della volontà*"[379], ma non sarà comunque qualificabile come doloso, stante l'assenza dell'accettazione dell'evento. Nello stesso senso si pongono le osservazioni di parte della dottrina, quando si afferma che chi agisce prevedendo il verificarsi dell'evento *"versa in*

---

[376] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., richiamata da Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, ThyssenKrupp, cit.

[377] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11024/1996, cit., richiamata, tra le altre, da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.45395/2010, cit.; intendono probabilmente indicare che colpa cosciente e dolo eventuale sono caratterizzati dalla medesima rappresentazione anche coloro che qualificano tale profilo come "comune" alle due forme di imputazione: per alcuni esempi, si vedano le parole di M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione,* cit., pp.6,7: *"L'elemento rappresentativo, dunque, corrisponde al primo segmento psichico comune sia al dolo eventuale che alla colpa cosciente."*, o di S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa e divergenza tra voluto e realizzato*, rispettivamente a p.509 e p.514: "*l'elemento strutturale della previsione dell'evento non è di per sé sufficiente a caratterizzare il dolo -anche per la sua comunanza con la diversa figura della colpa cosciente [...]- "* e *"nessuna vera contiguità è possibile riscontrare fra il dolo (eventuale) e la colpa (con previsione), al di là di possibili, parziali, coincidenze strutturali (come la comunanza di previsione dell'evento)".*

[378] Sulla necessità di non lasciare tali spazi vuoti, *"terra di nessuno"*, cfr. S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.105.

[379] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.67, 37, dove si parla anche di una *"inerzia della volontà"*; riferimento a negligenza, imprudenza, avventatezza e indolenza viene effettuato dall'Autore a p.227.

realtà in colpa cosciente nel momento in cui tale evento non sia effettivamente voluto, ma solo cagionato da negligenza"[380]; un'espressione portatrice del medesimo significato è rinvenibile dal testo di Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.: si legge, infatti, che vi è dolo eventuale quando l'agente *"accetta quel possibile evento prospettatosi (volizione)"* -sebbene, in altri punti della sentenza, la Corte faccia riferimento all'accettazione del rischio-, mentre sussiste colpa cosciente quando il soggetto *"non consente alla verificazione dell'evento medesimo (non-volizione)"*. Chiaramente, si ritiene che tale ultima espressione debba essere intesa non nel senso di una attiva esclusione della verificazione dell'evento, bensì nel senso che per aversi colpa cosciente deve mancare una accettazione, in positivo, dell'evento: anziché richiedere l'esclusione dell'evento per la sussistenza di tale figura colposa, residuando il dolo eventuale in tutti gli altri casi, sembra opportuno focalizzarsi sull'accettazione dell'evento, qualificando come colposi i casi in cui ciò non avvenga[381]; tale ricostruzione rispetta anche il dettato dell'art.43, terzo comma, c.p., ravvisando la colpa cosciente in assenza di volizione dell'evento ed in presenza di una condotta negligente, imprudente o imperita[382]. Nello stesso senso si pongono le parole di Cass.Pen. (Sez.VI), sent.36400/2014, in De Jure: *"Il rimprovero* (colposo) *è dunque di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l'evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia ("colpa cosciente")."*.

---

[380] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.247; sul punto, cfr. anche L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.121.

[381] Lo stesso si dica in relazione a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit.; R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, cit., p.272; E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1081, dove si legge rispettivamente che *"nella colpa cosciente alla previsione dell'evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso"*, che *"nel caso di colpa cosciente l'evento non solo non deve essere voluto, ma non deve nemmeno essere accettato"* e che *"il dato di base, comune ad ogni* caso -di colpa cosciente-, *è pur sempre comunque la previsione dell'evento accompagnata dalla non volizione di causarlo"*: si ritiene tali espressioni possano assumere il corretto significato, se interpretate nel senso che la mancata accettazione o non volizione dell'evento non debba consistere in una attiva presa di posizione contro il verificarsi dell'evento, ma è sufficiente la mera assenza di qualsivoglia accettazione dello stesso.

[382] Nello stesso senso, si vedano le parole di E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1079, che evidenzia come il delitto colposo difetti della volontà dell'evento, "quella volontà che ci appare in buona sostanza come fondamentale discriminante fra il dolo e la colpa."; si coglie l'occasione per richiamare quanto già detto circa la compatibilità dello stato di dubbio sulla verificazione dell'evento con la colpa cosciente, *supra*; sul punto, si veda anche G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1960.

Mancanza di accettazione dell'evento ed esclusione dello stesso, pur apparendo sinonimi, non lo sono: si pensi ai casi Lucidi e ThyssenKrupp[383]: sebbene non sia individuabile una netta esclusione dell'evento da parte degli agenti, non è consentito affermare che vi fu una adesione all'evento dannoso: nelle due vicende, pur mancando una attiva non accettazione dell'evento, si ravvisa la semplice assenza di tale accettazione, il che è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del dolo eventuale[384]; l'inquadramento di tali casi nell'alveo della colpa cosciente, peraltro, appare perfettamente in linea con i tratti tipici dell'imputazione colposa e rispetta la lettera e la ratio dell'art.61, n.3, c.p.: l'aumento di pena è giustificato da un comportamento particolarmente negligente e noncurante, posto che il reo si rappresentò il possibile evento e, pur mancando l'accettazione dello stesso, agì comunque. Egli, infatti, si rendeva conto *"della pericolosità della propria condotta"*[385] o, meglio, della possibilità che l'evento si verificasse, ma anziché astenersi dalla condotta, come avrebbero suggerito le regole di prudenza e diligenza, l'ha tenuta; in altre parole ancora, si tratta di una colpa più intensa, la cui pena deve essere opportunamente aumentata, poiché *"neppure la previsione della possibilità dell'evento ha indotto l'agente ad adottare le dovute cautele."*[386].

Come detto, l'accettazione dell'evento tipica del dolo eventuale è accompagnata dalla cd. operazione di bilanciamento, per cui non manca chi evidenzi che tale attività è assente in caso di colpa cosciente, affermando che in tal caso *"l'accettazione del rischio di realizzare il fatto di reato [...] è dovuta a mera leggerezza od incuria"*, mentre nel dolo eventuale è originata da *"una precisa opzione, a seguito di un bilanciamento di interessi"*, o anche che *"l'agente non accetta l'eventuale risultato come "prezzo" di un altro risultato, desiderato, voluto in senso pieno"*[387].

---

[383] Rispettivamente, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, Lucidi, cit.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[384] In questo senso, sembra di poter condividere l'affermazione di coloro che ritengono che sia la volontà a distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, come si legge in Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.153; E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.1081, 1082.

[385] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.254.

[386] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.40.

[387] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, rispettivamente alle pp.56 e 45; nello stesso senso, a p.36, quando si afferma che sarà integrata la colpa con previsione *"quando il rischio sia accettato non in quanto meditata controfaccia, proiezione, prezzo della realizzazione di una precisa intenzione, ma per effetto di un atteggiamento soggettivo riconducibile, nella sua essenza, al concetto di mera imprudenza o negligenza."*. Sebbene l'Autore faccia riferimento all'accettazione del rischio tanto in relazione alla colpa cosciente, quanto al dolo eventuale, appare opportuno -come già precisato- intendere tale formula, in relazione alla colpa cosciente, come "tenuta della

6.4 – Il concetto di speranza

È ora il momento di prendere in considerazione i concetti di "speranza" e "ragionevole speranza", che spesso si trovano ad accompagnare la colpa cosciente; può accadere, infatti, di incontrare delle ricostruzioni della figura colposa in parola che accostino tale stato alla certezza nella non verificazione dell'evento[388]; vi è, poi, chi -all'interno della ricostruzione che distingue dolo eventuale e colpa cosciente in funzione della concretezza o astrattezza della rappresentazione- lascia intendere che *"la sola rappresentazione che può lasciare all'agente la ragionevole speranza di evitare l'evento è quella astratta"*[389]; altri ancora effettuano la ricerca della ragionevole speranza -o della speranza, *tout court*[390]- in caso di imputazione a titolo di dolo eventuale, al fine di escluderlo nel caso in cui la rinvengano. Il concetto di speranza si accompagna a particolari difficoltà di inquadramento, specialmente in relazione alle figure del dolo eventuale e della colpa cosciente; sebbene si condivida l'osservazione per cui la speranza di non verificazione dell'evento può essere astrattamente compatibile anche con il dolo intenzionale e diretto, per cui il ricorso alla stessa appare poco convincente in sede ricostruttiva del dolo eventuale[391], vero è che non appare così irrealistico

---

condotta nonostante la consapevolezza di una situazione di pericolo", e non come "accettazione della possibilità di verificazione dell'evento", essendo quest'ultima accezione compatibile esclusivamente con il dolo eventuale.

[388] Come già indicato, è ciò che fa chi ricorre alla formula per cui l'agente *"risponde, invece, a titolo di* colpa *se, pur prevedendo la possibilità dell'evento, ha agito nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di evitarlo per abilità personale o per intervento di* altri fattori*.",* come fanno Cass.Pen. (Sez.V), sent.12 maggio 1992, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2011, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit.; richiamano la sola ragionevole speranza, senza citare la convinzione di evitare l'evento, Cass.Pen. (Sez.V), sent.17 ottobre 1986, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.12 gennaio 1989, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.Fer.), sent.40878/2008, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent. 24901/2009, cit.

[389] Così A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.9, in ricognizione dell'orientamento adottato da Cass.Pen. (Sez.Fer.), sent.40878/2008, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit.

[390] Per alcuni esempi di casi in cui viene attribuito autonomo rilievo alla speranza *tout court* si vedano Cass.Pen. (Sez.I), sent.24 maggio 1984, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.15 dicembre 1982, massima in De Jure; contra, Cass.Pen. (Sez.V), sent.27 aprile 1984, massima in De Jure, dove si legge che *"Si considerano voluti (dolo eventuale) tutti quei risultati che l'agente prevede come conseguenza certa o probabile del suo comportamento, o anche solo come conseguenza possibile, quando malgrado ciò persevera nella sua azione, accettandone il rischio, dando così un'adesione di volontà al verificarsi dell'evento, quantunque speri che non si realizzi."*. Particolare la posizione di Cass.Pen. (Sez.IV), 5 ottobre 1987, cit., che singolarmente associa la speranza *tout court* nella non realizzazione dell'evento all'indifferenza nei confronti dello stesso.

[391] Circa il dolo intenzionale, si veda D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.25: *"è compatibile col dolo intenzionale anche un atteggiamento emozionale negativo rispetto*

sostenere che chi non è certo della verificazione di un evento, e tiene comunque la condotta, al contempo sperando che l'evento non avvenga, non vuole davvero quell'evento[392]. Al tempo stesso, appare condivisibile l'opposta affermazione per cui l'accettazione dell'evento, *"quasi fatalistica, è compatibile con il desiderio o l'auspicio che non si verifichi.*[393]*"*. In tale ambivalenza del concetto di speranza si annida la questione della compatibilità o meno della stessa con la figura del dolo eventuale -e, di riflesso, con la colpa cosciente-.

Innanzitutto, appare opportuno vagliare il criterio della ragionevole speranza, al fine di indagare circa la compatibilità dello stesso con il dolo eventuale e la colpa cosciente; esso, come visto, viene talvolta impiegato come parametro per inquadrare la fattispecie concreta nei confini colposi, quando presente, o dolosi, se assente. Il rilievo che si vuole qui porre in luce sta in ciò: la ragionevolezza o meno della speranza nutrita dal reo non è forse un criterio oggettivo, in funzione del quale si vorrebbe qualificare una condotta come dolosa, in funzione della sola non riconducibilità della speranza stessa ad un agente modello? Quando si imputa un fatto a titolo doloso, è essenziale riscontrare la presenza, come detto, del profilo rappresentativo e di quello volitivo, anche solo sotto forma di accettazione dell'evento; non si rivela compatibile con tali presupposti la conclusione di attribuire un reato a titolo doloso per il semplice fatto che l'agente, quando tenne la condotta, nutrì una speranza che non appare ragionevole agli occhi di un osservatore esterno: impiegare il canone della obiettiva ragionevolezza -applicato, peraltro, ad uno stato emotivo- equivarrebbe a negare che il dolo consiste in uno stato psicologico, lasciando spazio ad un dolo imputato oggettivamente. Con un'espressione della dottrina, *"Chi vuol sperare in un miracolo a fronte di un rischio inaffrontabile da una persona ragionevole dovrà dunque rispondere "automaticamente" per dolo solo in caso di dolo diretto*[394]*"*: la speranza irragionevole non può, di per sé sola, spostare l'ago della bilancia nel senso dell'affermazione del dolo eventuale, piuttosto che

---

all'evento: un evento in sé indesiderato può essere intenzionalmente realizzato in vista di obiettivi ulteriori, o per ragioni ritenute prevalenti"; dello stesso autore, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2007, p.336, per cui un atteggiamento emozionale negativo è compatibile con ogni forma di dolo; per il dolo diretto, M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.791.

[392] In questo senso, si vedano le parole di S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p.519, per cui *"Questa speranza* -che l'evento previsto, ma indesiderato, non si verifichi- *può essere fondata su elementi che oggettivamente rendono più o meno improbabile, se non addirittura impossibile, il verificarsi dell'evento previsto, oppure è soltanto un pio desiderio fondato sul nulla: in entrambe le situazioni, però, la volontà non accompagna la previsione e dunque è assente. Ci si muove, così, in un ambito più consono all'imputazione colposa".*

[393] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.487.

[394] M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.35.

della colpa cosciente. Trattandosi di un parametro, poi, sarebbe per lo meno opportuno delinearne con chiarezza i contorni, non essendo chiaro se la speranza che il reo doloso debba essere irragionevole agli occhi dell'uomo medio, del modello virtuoso di agente, o di una ulteriore figura-tipo. La finalità perseguita dalla creazione e dall'impiego del canone della ragionevole speranza è probabilmente probatoria: trattandosi la speranza di uno stato interiore, perciò difficilmente indagabile, si è proceduto all'introduzione di un parametro volto a discriminare quei casi in cui appare plausibile che il reo davvero sperasse di non cagionare l'evento da quelli in cui è difficile credere che ciò davvero sia avvenuto, nonostante la -prevedibile- tesi difensiva in senso contrario. Date le premesse, si prospettano diverse soluzioni: o la speranza, essendo uno stato emotivo, non deve rilevare, e perciò non può assumere ruolo alcuno nella differenziazione tra dolo eventuale e colpa cosciente, o le deve essere attribuito un qualche rilievo; il punto fermo è che, comunque, nessun impiego può essere fatto della ragionevole speranza, costituendo un criterio che porterebbe ad imputare il fatto a titolo doloso, nonostante l'assenza della reale accettazione dell'evento.

Da più voci giunge il rilievo per cui gli stati affettivi ed emotivi sono irrilevanti ai fini del dolo, ad esempio con le parole *"ogni mero atteggiamento emotivo risulta in se stesso inidoneo a distinguere il dolo dalla colpa, quanto meno alla luce della definizione del dolo dettata dall'art. 43 c.p.; ché, in particolare, il concetto di "volizione" non è comunque riconducibile a tale stregua*[395]*"*; oltretutto, appare perfettamente condivisibile l'affermazione

---

[395] Così, S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.31; l'Autore, alle pp.42 e 43, rammenta anche che non sempre la speranza di non cagionare l'evento ha *"radici genuinamente altruistiche"*, poiché è possibile che l'agente speri di non causare l'evento perché ciò potrebbe *"determinare indirettamente conseguenze sfavorevoli per il reo medesimo"*, che possono -ad es.- consistere in difficoltà di carattere legale, compromissione del buon nome dell'impresa, difficoltà nel perseguire il fine primario per cui si agisce. Con le parole *"l'esclusivo ricorso a simili criteri -di natura prevalentemente "sentimentale" o "emotiva"- produce l'unico effetto di palesare la loro evanescenza"*, in relazione al caso Oneda, S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.936. Nello stesso senso si pongono le parole di Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit., e di D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.30, secondo cui non fa sostanziale differenza se la verificazione dell'evento delittuoso costituisce per l'agente *"un fatto gradito, o indifferente, o altamente spiacevole"*, e p.32, per cui *"non rilevano stati soggettivi come approvazione [...], o per contro disapprovazione o speranza che l'evento non si verifichi"*. Afferma che la speranza è *"un semplice atteggiamento emotivo che non fa venir meno in alcun modo"* il dolo eventuale L.Pettoello Mantovani, *Il concetto ontologico del reato*, cit., p.203 dove, richiamando Schröder, aggiunge che chi agisce sperando in un esito favorevole *"lascia decidere al caso"*. Peculiare invece la posizione di A.Malinverni, *Gli stati affettivi nella nozione di dolo,* cit., pp.17-19: l'Autore riesuma la rilevanza degli stati affettivi, poiché essi operano effettivamente nell'animo umano; ad esempio, egli indica che in caso di rappresentazione dell'evento e convinzione di evitarlo *"portiamo in campo un elemento che ha le sue radici solo nella sfera affettiva"*, o che il desiderio di evitare l'offesa, quando è più forte ed avrebbe ipoteticamente portato l'agente ad astenersi se avesse

che se si definisce il dolo come (rappresentazione e) volontà, non appare corretto escluderlo o ritenerlo integrato sulla base di entità psichiche diverse[396]. Non respingono in toto il concetto di speranza altri autori, che limitano ora la rilevanza degli aspetti emozionali al solo caso in cui essi *"influiscano sul momento intellettivo della rappresentazione dei fatti e quindi su quello volitivo, come nel caso di un wishful thinking, vale a dire l'illusione o travisamento ottimistico della realtà o dei fatti, [che] impedisca il formarsi di una previsione dell'evento altrimenti ragionevole."*[397], ora evidenziando che la sussistenza di stati affettivi può esporre il soggetto a violare le norme di diligenza con maggiore facilità[398]; vi è, poi, chi afferma che la sfera emotiva non rileva ai fini del dolo eventuale, se non per comprendere ciò che il soggetto ha veramente deciso[399] o per dare origine alla configurazione di circostanze attenuanti o aggravanti, o per commisurare la pena[400].

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., evidenzia che, sebbene gli atteggiamenti della sfera emotiva e gli stati d'animo non rilevino in quanto tali nell'analisi circa il dolo eventuale, può essere comunque interessante analizzare le ragioni che hanno portato l'agente a provarli: nel caso Oneda, Cass.Pen. (Sez.I), sent.667/1983, Rv. 162316, venne -ad esempio- attribuito particolare rilievo alle ragioni per cui i genitori nutrivano la speranza di non verificazione dell'evento: essi, pur non intendendo proseguire le pratiche emotrasfusionali nei confronti della figlia, affetta da talassemia, in ragione della propria fede religiosa, erano a conoscenza dell'imposizione della cura in forma coatta da parte del Tribunale dei minorenni, a cui il personale ospedaliero -almeno in un primo momento- diede attuazione. In tal caso le ragioni che portarono i genitori a nutrire la speranza di non verificazione dell'evento, ossia la conoscenza dell'attività del personale

---

saputo che l'evento si sarebbe verificato, darebbe origine alla colpa cosciente, mentre nel dolo eventuale il desiderio di non causare l'evento cede il passo alla decisione di cagionare l'offesa, piuttosto che astenersi dalla condotta.

[396] D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.336.

[397] G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione,* cit., p.1956; D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.337; il fenomeno qui descritto è stato ritenuto sussistente nel caso Lucini, affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit.

[398] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., pp.249, 250; l'Autore aggiunge che *"Si deve infatti tener presente che colui che spera che l'evento previsto non si verifichi non prende seriamente in conto tale eventualità, omettendo in tal modo di prendere le cautele necessarie."*.

[399] M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.33.

[400] D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.332; nel senso che la presenza della speranza può avere l'effetto di mitigare la pena, integrando un minor grado di ostilità del reo nei confronti del bene giuridico che può essere leso dall'evento, si veda L.Pettoello Mantovani, *Il concetto ontologico del reato,* cit., p.203.

medico nei confronti della figlia, costituiscono un indice che può essere valorizzato al fine dell'esclusione del dolo. La Corte richiama, inoltre, i fattori emotivi per indicare che, in relazione ai casi di contagio da virus HIV, è possibile che l'eventuale rapporto di affetto tra i partner e la bassa probabilità di contagio in caso di rapporto sessuale isolato inducano nell'agente stati emotivi di fiducia, speranza, desiderio che il contagio non abbia luogo; le Sezioni Unite indicano che i fattori che agiscono all'interno del processo decisionale del dolo eventuale possono essere connotati in chiave emotiva, o essere frutto di un'analisi razionale; evidenziano, poi, che gli atti compiuti in uno stato emotivo alterato possono indiziare più facilmente un atteggiamento di grave imprudenza, *"piuttosto che la volontaria accettazione della possibilità che si verifichino eventi sinistri."*.

Se, quindi, si intendesse attribuire un qualche rilievo alla speranza nutrita dal reo nei confronti della non verificazione dell'evento, non essendo consentito il ricorso all'oggettivo criterio della ragionevole speranza, l'unica via che resterebbe da percorrere sarebbe quella dell'affidamento alla speranza *tout court*; come detto, il problema che emerge è di tipo probatorio, trattandosi di uno stato emotivo interno all'agente e che chiunque sarebbe indotto ad invocare, pur di evitare l'imputazione del fatto a titolo doloso. Qualsiasi soggetto potrebbe, infatti, affermare a propria difesa che egli intimamente sperava nella non verificazione dell'evento dannoso; l'unica soluzione che si presenta è, perciò, quella di ricercare degli indici esteriori a sostegno dell'effettiva sussistenza della speranza stessa. Si pensi ai casi Vasile ed Oneda: in entrambi i casi i rei potrebbero sostenere di aver provato una intima speranza di non verificazione dell'evento; l'affermazione appare ancor più plausibile, se si tengono a mente le conseguenze negative per l'agente nel caso in cui l'evento si verificasse -un eventuale incidente avrebbe potuto ostacolare la fuga ed avrebbe potuto aggravare la responsabilità del fuggitivo, nel primo caso; i genitori avrebbero perso la propria figlia, con eventuale insorgenza di responsabilità penale, nel secondo-. Sarebbe opportuno, allora, indagare circa la sussistenza di una speranza "provata" -ossia, una speranza "plausibile alla luce degli elementi del fatto"-; così facendo, emergerebbe che nel primo dei due casi la speranza ventilata dal reo risulta contraddetta dallo svolgimento concreto dei fatti: egli non può affermare di aver realmente nutrito la speranza di non verificazione dell'evento, perché la sua condotta contraddice in toto tale affermazione. Nel differente caso Oneda, invece, la sussistenza della reale speranza di non verificazione dell'evento può essere provata, in particolare perché i genitori erano a conoscenza delle attività curative nei confronti della figlia da parte degli

operatori sanitari, tenuta in ragione dell'imposizione della cura in forma coatta da parte del Tribunale dei minorenni.

Due osservazioni necessitano però di essere ora effettuate: innanzitutto, se anche si volesse impiegare il criterio della speranza "provata", gli indizi che permetterebbero di sostenere la sussistenza della stessa sarebbero, a ben vedere, i medesimi che -nella ricostruzione proposta, che fa a meno del concetto di speranza- si porrebbero nel senso della non avvenuta accettazione dell'evento. In altre parole, il nodo circa la possibile compatibilità tra la speranza "provata" ed il dolo eventuale si scioglie sul piano probatorio: richiamando l'emblematico caso Oneda, la circostanza per cui i genitori erano consapevoli del dovere di cura imposto dal Tribunale dei minorenni ai sanitari, unita alla consapevolezza che tali cure erano state intraprese dal personale medico, si pone come indice contrastante con l'affermazione dell'accettazione dell'evento morte della figlia; lo stesso si dica di ogni altro caso in cui sia possibile provare che l'agente nutriva una speranza nel senso della non verificazione dell'evento: ogni indizio a favore della speranza non è altro che un indizio contrastante con l'adesione del reo all'evento.

In secondo luogo è opportuno notare che nei confronti della speranza è possibile muovere uno dei rilievi che già si sono esposti circa la non ammissibilità della convinzione di evitare l'evento come discrimine tra i casi di dolo eventuale e quelli di colpa cosciente: essa, oltre a non comparire nella lettera normativa né dell'art.43 c.p., né del 61, n.3, c.p., non coincide con i confini -sopra delineati- della figura della colpa cosciente, né del dolo eventuale: come si è detto, è possibile ravvisare il profilo volitivo caratterizzante il dolo eventuale nella accettazione dell'evento, mentre nella colpa cosciente è assente qualsivoglia adesione all'evento. Introducendo il parametro della speranza, anche se "provata", si richiede ancora una volta una sorta di presa di posizione avverso la verificazione dell'evento, con la conseguenza di qualificare come doloso l'atteggiamento di colui che, per mera inerzia o negligenza, dopo essersi rappresentato l'evento tenga comunque la condotta, non accettando la conseguenza dannosa della stessa, ma nemmeno sperando che non si verifichi (o sperandolo, ma senza riuscire a provarlo). Appare quindi opportuno, per diverse ragioni, abbandonare ogni riferimento alla speranza, ed affidarsi unicamente, al fine di qualificare una condotta come colposa o dolosa, agli elementi concreti del fatto che indizino o meno nel senso dell'avvenuta accettazione dell'evento, unico discrimine tra le due forme di colpevolezza. Solo quando non persisterà alcun ragionevole dubbio circa la non accettazione

dell'evento sarà possibile condannare l'agente a titolo di dolo eventuale; in tutti gli altri casi, anche quando connotati da gravissime negligenze come i casi Oneda, Lucidi, ThyssenKrupp, non potrà essere l'assenza della speranza, ragionevole o meno, o della convinzione nella non verificazione dell'evento, a spostare l'ago della bilancia dalla parte del dolo eventuale.

Il concetto di speranza venne in gioco anche nel caso ThyssenKrupp: come già *supra* esposto, nel giudizio di primo grado si affermò che l'Amministratore Delegato *"nutriva dentro di sé la "speranza" che nulla accadesse; la Corte lo deve ribadire, ricordando ancora una volta come nessuno, nel presente processo, abbia mai dubitato di ciò."*, ma che sarebbe stato possibile qualificare la condotta in questione come colposa solo nel caso in cui la speranza fosse stata caratterizzata dalla ragionevolezza, nel caso concreto assente; l'imputato indicò due elementi in cui *""confidava (,"sperando" che nulla accadesse)"*[401], ma l'organo giudicante li qualificò come non idonei a conferire il carattere di ragionevolezza alla speranza. La Corte sembra quindi, in tal caso, conferire centralità al criterio della ragionevole speranza: la Corte d'Assise di Torino ritenne di trovarsi in presenza della speranza del reo nella non verificazione dell'evento, ma trattandosi di speranza irragionevole, optò per il dolo eventuale; se avesse riscontrato la presenza della ragionevolezza, avrebbe invece propeso per l'integrazione della colpa cosciente. Il giudice d'Appello, con sentenza 28/02/2013[402], prese in considerazione il fatto che la speranza nutrita dall'Amministratore Delegato venne ritenuta irragionevole dal giudice di prime cure, mentre quella dei collaboratori dello stesso apparve ragionevole; esso ritenne, inoltre, non corretta e contraddittoria la differente qualificazione della speranza per i diversi imputati, richiamando anche il concetto di bilanciamento. Nessuna critica sembra ravvisarsi, però, nei confronti della possibile rilevanza della speranza ragionevole ai fini della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Tale rilievo è invece sollevato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, come già si è indicato, ha evidenziato che il tratto caratterizzante del dolo eventuale consiste nell'accettazione dell'evento, lasciando un ruolo del tutto marginale alla speranza, ed agli altri stati emotivi, in sé considerati.

---

[401] Queste le esatte parole che compaiono nella sentenza di primo grado, Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, ThyssenKrupp, cit.; sul punto, si veda quanto esposto nel primo capitolo del presente lavoro.
[402] La sentenza è disponibile in www.penalecontemporaneo.it.

7 – La prova del dolo eventuale

Delineati i confini del dolo eventuale -e della colpa cosciente-, è opportuno prenderne in considerazione il profilo probatorio; innanzitutto, si tratta di un atteggiamento psicologico interno al reo, ma non per questo deve considerarsi irreale[403]. Gli unici casi in cui tale stato interiore sembra concretizzarsi maggiormente sono quelli in cui è l'agente stesso ad esplicitare la propria volontà, tramite una confessione o l'uso di determinate espressioni durante la condotta[404], a cui qualcuno aggiunge la testimonianza di una persona a cui l'agente ha confidato, in epoca non sospetta, l'intenzione di commettere il reato[405]. In tutti gli altri casi si tratta di un fatto puramente interno, non tangibile: questa la ragione per cui l'accertamento del dolo eventuale solleva da sempre particolari difficoltà[406]; è opinione condivisa che esso sia indagabile esclusivamente attraverso la valutazione di elementi concreti, *"percepibili sensorialmente o comunque frutto di inferenza (processualmente controllabili)"*[407]: si tratta

---

[403] G.Fiandaca, *Sfrecciare col "rosso" e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.415; M.Gallo, *Ratio e struttura nel dolo eventuale*, cit., p.412; C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.1; E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1153; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p.1340; D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.331; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[404] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.44; G.Fiandaca, *Sfrecciare col "rosso" e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.415; qualifica la prova cd. diretta del dolo eventuale, *"fondata sulla confessione dell'interessato o su testimonianze relative a dichiarazioni rese dal medesimo circa i propri intenti"*, come *"strumento induttivo di tipo particolare"* L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., pp.108, 109; rammenta che anche le ammissioni da parte dell'agente vanno comunque vagliate criticamente dal giudice S.Beltrani, *Condotta da valutare in modo diverso a fronte di eventi sicuramente prevedibili*, in "Guida al Diritto", Il Sole - 24 ore, 2009, f.16, pp.87, 88.

[405] C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.10.

[406] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.234; C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., p.10; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p.1340.

[407] Così G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., p.444, condiviso da A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.44; sempre G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., pp. 32, 33, indica che il dolo è *"uno stato interiore non direttamente osservabile"*; da notare il rilievo di M.L.Sciuba, Osservazioni su Cass.Pen. (Sez.I), sent.24217/2013, cit., p.2128, che rammenta come sia inevitabile un certo grado di approssimazione, trattandosi di un ragionamento che inferisce un atteggiamento interiore da dati esteriori attraverso l'impiego delle massime di esperienza; circa queste ultime, si veda fra poco. Interessante, ma maggiormente applicabile ai casi di dolo diretto ed intenzionale, piuttosto che eventuale, è la posizione di U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma*, cit., p.1898, secondo cui l'evento cagionato con colpa viene legato *"probatoriamente"* al suo autore che, venendo colto di

della cd. prova indiretta o artificiale, dove si inferisce la sussistenza di una realtà psicologica dall'esistenza di indizi, ossia di *"elementi fattuali di carattere esteriore"*[408]. I dati esterni che si ritengono idonei a provare il dolo sono costituiti dalle modalità e da tutti gli elementi concreti che hanno caratterizzato il fatto nel suo svolgimento reale[409], a cui taluno aggiunge la probabilità di verificazione dell'evento e la percezione della stessa da parte dell'agente[410]; particolare attenzione merita l'analisi della condotta dell'agente[411]. Essenziale è che ogni elemento del fatto, nell'indagine circa la sussistenza del solo eventuale, venga preso in considerazione dall'organo giudicante, nonché adeguatamente valorizzato; questa la ragione del rimprovero mosso, ad esempio, da parte di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., nei confronti della sentenza di appello: la Corte ravvisò, in tal caso, la mancata valorizzazione di diversi aspetti che caratterizzavano la vicenda in analisi, ed indicò esplicitamente quali sarebbero dovuti essere tutti profili da prendere in considerazione, al fine del corretto inquadramento del caso in esame[412]. Tali *"manifestazioni tangibili"* del dolo eventuale

---

sorpresa, non si è precedentemente adoperato a mettersi al riparo dalle conseguenze fisiche e probatorie della condotta, come invece può essere indotto a fare in caso di dolo.

[408] Così L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.115 e, dello stesso Autore, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., pp.125, 126, dove si legge che *"La prova del dolo [...] si fonda sulla descrizione accurata [...] del contesto situazionale in cui una certa condotta è stata tenuta"*; nello stesso senso, ossia che la prova del dolo va desunta da elementi concreti, esteriori, Cass.Pen. (Sez.I), sent.19897/2003, in De Jure; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1957; E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1153; V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p.1341.

[409] Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit., che evidenzia che l'ambito dei dati esterni da cui desumere il dolo *"non è assolutamente suscettibile di essere aprioristicamente determinato"*: ciò non appare affatto contrastante con l'elencazione degli indicatori del dolo effettuata da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., posto che le Sezioni Unite indicarono esplicitamente il carattere di non esaustività del catalogo da loro fornito; Cass.Pen. (Sez.II), sent.17 febbraio 1993, massima in De Jure, ripresa da Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit.; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.150, 157; G.De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riform*e, cit., p.1319 e, dello stesso Autore, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.134; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1964.

[410] Così, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[411] Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit. parla di *"Analisi approfondita della condotta dell'agente, nel contesto delle circostanze del caso concreto"*, come già faceva Cass.Pen. (Sez.I), sent.28 gennaio 1991, massima in De Jure.

[412] A ciò si riferisce A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.26, quando evidenzia che può accadere che determinate circostanze di fatto vengano ignorate in sede motivazionale; è opportuno, infatti, che ogni aspetto del fatto venga adeguatamente vagliato dall'organo giudicante, a maggior

vengono comunemente denominate "indici" o "indicatori[413]" del dolo, costituiscono un catalogo aperto e sono state recentemente elencate da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014; la Corte a Sezioni Unite segnatamente individua, pur rammentando che si tratta di un catalogo aperto, le caratteristiche dell'arma, la ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite, per quanto riguarda gli illeciti di sangue in particolare; la lontananza dalla condotta standard, ossia la gravità della colpa, specialmente negli ambiti regolati da discipline cautelari; la personalità, la storia, le precedenti esperienza del reo; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione -ossia quello che, in un'ottica di bilanciamento, può considerarsi il "fine primario"; la probabilità di verificazione dell'evento percepita dal reo; le conseguenze negative o lesive anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento; il contesto lecito od illecito in cui la condotta è calata; l'iter che ha condotto l'agente a provare un atteggiamento fiducioso nella non verificazione dell'evento; il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank[414].

La giurisprudenza della Corte[415] ha anche chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi è articolato in due distinte fasi: innanzitutto, deve essere preso in considerazione ognuno di essi singolarmente, al fine di vagliarne il livello di gravità e di precisione; in un secondo momento, gli indicatori vengono esaminati unitariamente, nel tentativo di *"dissolverne la relativa ambiguità"*. Così facendo, la rilevanza di ciascuno nel senso dell'affermazione o meno del dolo eventuale viene superata, fondendosi e bilanciandosi con quella degli altri indicatori, per spostare l'ago della bilancia dalla parte -o meno- del dolo eventuale[416]. Si specifica inoltre che la gravità e precisione di ogni indicatore *"è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al*

---

ragione se si tiene a mente che ogni indicatore può giocare un ruolo nel giudizio di valutazione complessiva degli indicatori stessi; sul punto, si vedano le osservazioni circa i casi Levacovich, Tribunale di Milano, 04/04/2012, cit., e Vasile, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., *infra*.

[413] Propone inoltre le espressioni *"caratteristiche esteriori del dolo"* ed *"elementi esteriori del dolo"* W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, cit., pp.500, 501, 503; citando quest'ultimo, si riferisce agli indicatori del dolo S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.74, 75 con l'espressione *"caratteristiche dell'avvenimento esterno*"; parla di "indici rivelatori" G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., p.443.

[414] Tutti gli indicatori del dolo qui indicati verranno ripresi in seguito.

[415] In particolare, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.4 febbraio 1992, massima in De Jure; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.33748/2005, in De Jure; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; sul punto, cfr. anche G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1964.

[416] W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, cit., p.499 pone in evidenza come si tratti di un'operazione che richiede grande cura da parte dell'interprete, proprio perché *"non possiamo conoscere nulla del dolo al di fuori della deduzione tramite indicatori. Perciò il catalogo degli indicatori deve essere differenziato e complesso."*.

fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza[417]*"*: il punto verrà ripreso più avanti, in relazione alla maggiore o minore ambivalenza che può essere riscontrata in ogni indice. L'importanza del singolo indice emerge con evidenza comparando due casi molto simili, ossia le vicende Vasile e Levacovich[418]; in entrambe le vicende il reo, sprovvisto di patente, stava fuggendo dalla Polizia guidando un veicolo rubato ad velocità, tenne una condotta sconsiderata ed estremamente rischiosa per gli altri utenti della strada, finendo per impattare contro un'automobile e cagionando la morte di un uomo; subito dopo l'impatto, entrambi cercarono di darsi alla fuga (il Vasile fallendo, il Levacovich riuscendoci). A fronte di due condotte tanto simili, mosse dal medesimo fine, sono i singoli elementi del caso concreto ad assumere funzione discriminatrice tra le due fattispecie: mentre la zona in cui il Levacovich tenne la condotta sconsiderata era senza traffico, sostanzialmente deserta, quella di Vasile era caratterizzata da traffico intenso; la fuga del Levacovich fu breve, *"un tempo assai ridotto non idoneo a sostenere una precisa ponderazione con conseguente scelta di proseguire ad ogni costo nella fuga"*, quella del Vasile si protrasse più a lungo; la vettura guidata dal Levacovich non era tale da offrire speciali garanzie di incolumità per gli occupanti in caso di scontro, il furgone guidato da Vasile era particolarmente massiccio e caratterizzato dal peso di circa due tonnellate; sul luogo dove avvenne l'impatto del Levacovich si sono ravvisate tracce di frenata e di deviazione della traiettoria, assenti nel caso Vasile; infine, il Levacovich, pur procedendo a fari spenti, segnalò ripetutamente agli altri utenti della strada la propria, anomala, condotta, lampeggiando più volte con i fari abbaglianti, fino a meno di un secondo prima dello scontro. In ragione delle differenze ravvisabili nei dettagli fattuali delle due vicende, gli organi giudicanti condannarono a titolo di dolo eventuale il Vasile, di colpa cosciente il Levacovich; a tale approccio valorizzatore dei concreti elementi del fatto si riferisce Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., quando evidenzia che la giurisprudenza, in particolar modo in presenza di casi molto controversi, *"si dedica con*

[417] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[418] Si tratta dei casi decisi con sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., e Tribunale di Milano, 04/04/2012, cit.

grande attenzione alla lettura dei dettagli fattuali che possono orientare alla lettura del moto interiore che sorregge la condotta"[419].

Ogni elemento che contraddistingue il fatto come concretamente verificatosi deve essere accuratamente interpretato alla luce di una massima di esperienza -ossia, dell' *id quod plerumque accidit*-[420], al fine di inferire l'atteggiamento psicologico che lo sottende; il riferimento è innanzitutto alle modalità con cui la condotta è tenuta e le circostanze che precedono, accompagnano o seguono la stessa; non è però escluso che possano assumere rilevanza elementi di altra natura, purché permettano di ricostruire l'atteggiamento interno del reo[421]. Le massime di esperienza sono spiegazioni, *"illazioni universalmente acquisite"*[422], che legano un dato esterno ad uno stato psicologico, permettendo di affermare la presenza del secondo, a partire dal primo; vi è anche chi le denomina "criteri di inferenza", che permettono di giungere ad un'informazione sconosciuta partendo da una nota[423]. Le massime esprimono *"regolarità psicologico-finalistiche"*; si presume, infatti, che la condotta tenuta da un uomo, posto in determinate condizioni (non solo di contesto, ma anche di ordine psicologico ed emotivo), sia causata dai medesimi moti interni[424]: ad esempio, può dirsi di generalizzata applicabilità la regola per cui una persona, quando mira ad un determinato obiettivo, cerca comunque di non cagionare danni alla propria salute, o che chi persegue una finalità per lui di poco conto non sarà disposto a sacrificare dei beni di valore sproporzionatamente maggiore, pur di raggiungere il risultato. Il primo adempimento che dovrà essere effettuato, nell'applicazione della massima, consiste nella verifica da parte dell'organo giudicante della

---

[419] Nello stesso si pronuncia S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.231: *"il sistema penale deve salvaguardare con decisione quella particolare attenzione alle realtà umane che non può non costituire un suo tratto caratterizzante."*.

[420] G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1964; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.235; M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.751; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.145, 151; A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.12; U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma,* cit., p.1900; D.Pulitanò *Diritto penale*, 2007, cit., p.343; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit.

[421] D.Pulitanò *Diritto penale*, 2007, cit., p.343; un'elencazione di tali, vari, dettagli fattuali sarà fornita dopo aver analizzato i singoli indici individuati da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

[422] F.Bricola, *Dolus in re ipsa, cit.*, p.45; L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.116.

[423] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.646, dove viene anche citato A.de Gandino, *Tractatus diversi super maleficiis*, nempe D.A. de Gandino, B. de Vitalinis, B. de Periglis, I. de Arena, Iunta, 1555, p.220, che alla domanda *"Come viene provato il dolo?"* risponde *"Attraverso congetture"*.

[424] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., pp.118, 122; a p.180 ricorda che le massime si fondano sull'assunto per cui *"gli uomini (di un certo tipo) si comportano ordinariamente allo stesso modo."*

sussistenza delle condizioni essenziali all'utilizzabilità della regola d'esperienza[425]; in altre parole, riprendendo l'esempio dell'autoconservazione dell'agente, il giudice dovrà, prima di affermare che un evento dannoso non era voluto in ragione della messa in pericolo del soggetto stesso, vagliare se egli si pose realmente in una situazione di pericolo, ad esempio procedendo a velocità sostenuta in un centro abitato, tenendo una condotta sconsiderata, magari viaggiando contromano o a fari spenti. Appare opportuno precisare che le massime di esperienza non sono applicabili solo in presenza di dati positivamente sussistenti: è possibile, infatti, che si possa inferire un determinato stato psicologico anche dall'assenza di un elemento[426]. Ciò non contrasta, peraltro, con l'affermazione -già indicata- per cui tutti gli elementi del caso devono essere presi in considerazione, al fine di ritenere integrato o meno il dolo eventuale; impiegando il medesimo esempio, anche all'assenza di tracce di frenata o di sterzata del veicolo è attribuibile un significato, attraverso l'applicazione della massima per cui chi non effettua alcuna manovra per evitare uno scontro ha accettato di cagionarlo[427]. L'impiego delle massime di esperienza risponde all'esigenza di fondare la razionalità *"dell'argomentazione giudiziaria che sostiene l'accertamento stesso"* e rende non arbitraria, quindi controllabile, l'inferenza di uno stato psicologico a partire da un dato della realtà[428].

Non mancano voci critiche nei confronti dell'impiego delle massime d'esperienza, definite talvolta come scontate e banali, a favore invece di un approccio che enfatizzi la situazione in cui l'agente è calato[429]; a tale rilievo è possibile rispondere, semplicemente, rammentando che l'applicazione delle massime d'esperienza non deve mai presentarsi come acritica ed automatica: per ogni regola d'esperienza che appare applicabile al caso concreto,

---

[425] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.155.
[426] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.158.
[427] Chiaramente, a fini espositivi si stanno impiegando le massime fingendo che esse si presentino come univoche e scevre da criticità; per un'analisi maggiormente approfondita dei diversi indicatori del dolo e delle massime ad essi applicabili, si veda *infra*. Lo stesso si dica circa la possibilità di desumere la presenza del dolo da una singola massima: dovendosi prendere in considerazione tutti gli elementi concreti del fatto ai fini dell'indagine circa la sussistenza del dolo eventuale, si applicherà sempre una pluralità di differenti massime, anche contrastanti tra loro; in questo contesto, è chiaro che non potrà desumersi la sussistenza di tale forma di colpevolezza in presenza della semplice presenza od assenza di tracce di frenata sul manto stradale.
[428] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., pp.116, 117; l'Autore segnala in ogni caso il rischio che proprio l'impiego indebito di una massima di esperienza o a una sua formulazione inattendibile portino ad ascrivere erroneamente all'agente un fatto a titolo doloso.
[429] Così K.R.Popper, *La logica delle scienze sociali e altri saggi*, Armando editore, Roma, 2005, p.35, dove - prendendo ad esempio Carlo Magno- si legge che *"se io fossi stato nella sua situazione, che ho ora analizzato (dove la situazione include gli scopi e le conoscenze), avrei agito come lui, e lo stesso avresti fatto anche tu"*; sul punto, cfr. anche L.Eusebi. *Il dolo come volontà*, cit., p.160.

bisognerà indagare anche se non ci si trova in presenza di elementi che contraddicano la massima stessa nel caso concreto[430]. Le regole d'esperienza non possono, infatti, assumere il ruolo di presunzioni assolute[431], ma devono essere sottoposte ad un tentativo di falsificazione, che ne rafforzi -o, al contrario, ne indebolisca- la credibilità: sempre in relazione all'esempio dell'automobilista sconsiderato, è possibile contraddire la massima quando si dimostri che l'agente era convinto di essere un ottimo pilota. In ciò consiste la cd. *"rottura della consequenzialità tra fatto esterno, massima di esperienza e fatto psichico da provare"* di cui parla Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; a questo si riferiscono coloro che affermano che per ritenere dimostrato il fatto ignoto da provare è sufficiente che non emergano elementi da cui desumere che la massima non risulta applicabile nel caso concreto[432]. Si noti ancora che gli elementi che consentono di ravvisare una deviazione rispetto alla massima possono essere acquisiti dal giudice, dall'accusa o dalla difesa, non dando nemmeno origine, pertanto, ad un'inversione dell'onere probatorio[433]. Si evidenzia inoltre che è rinvenibile una differenza rispetto a quanto detto circa la rappresentazione e volizione dell'offesa: mentre in tal caso, stante l'accertamento del dolo nei confronti di tutti gli elementi del fatto tipico, è possibile asserire la presenza del dolo a riguardo dell'offesa con un grado di probabilità che rasenta la certezza -residuando la prova contraria in capo all'imputato-, il rapporto tra fatto noto e stato psicologico ignoto da sondare con l'applicazione di una massima di esperienza si presenta meno stringente. Nel secondo caso, infatti, ci si trova in presenza di una vasta gamma di dati storici *"di cui non è possibile definire a priori i confini"*[434], a cui è a sua volta applicabile una

---

[430] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.471; come rammenta L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.132, infatti, *"Se le massime di esperienza esprimono generalizzazioni comportamentali, non si possono escludere, eccezionalmente, comportamenti atipici"*, ossia casi in cui la massima di esperienza risulti non applicabile.

[431] Ciò porterebbe ad *"una sostanziale rinuncia all'accertamento del dolo nel caso concreto"*: V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.156; si veda anche L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.32, dove si legge che *"Se le massime di esperienza esprimono generalizzazioni comportamentali, non si possono escludere, eccezionalmente, comportamenti atipici"* che interromperebbero, quindi, il nesso tra stato psicologico e dato esterno che la massima è volta ad evidenziare. Mette in guardia dal rischio di *"appiattimenti su criteri manipolabili"* ed indica la necessità di una attenta disamina dei fatti M.L.Sciuba, Osservazioni su Cass.Pen. (Sez.I), sent.24217/2013, cit., p.2129.

[432] M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.801, F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.471; Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012 , Spaccarotella, cit.

[433] C.F.Grosso, voce *Dolo*, cit., pp.10, 11; sul punto si veda anche F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.471, dove si indica che l'elemento che potrebbe escludere il dolo deve essere provato dall'accusa, ma anche che *"il giudice è tenuto a disporre dei suoi poteri integrativi di accertamento"*.

[434] M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.801; T.Padovani, *In tema I coscienza dell'offesa e teoria del dolo* pp.326, 327.

moltitudine di differenti illazioni: come si vedrà anche in seguito, non è affatto escluso che ad un certo dato fattuale sia possibile ricondurre due diversi stati psicologici, a seconda della massima che si intenda ritenere maggiormente adeguata. Solo per indicare un esempio, si pensi a chi superi numerosi semafori rossi mentre fugge dalla Polizia: secondo una regola di esperienza, egli potrebbe aver maturato l'intima convinzione di riuscire ad evitare eventuali incidenti, proprio perché è già riuscito a farlo più volte, durante la sua corsa; al tempo stesso, è plausibile l'affermazione per cui la violazione ripetuta di determinate regole può indicare, secondo un'altra massima, la persistenza della volontà dell'agente nel senso dell'accettazione dell'evento lesivo, la cui probabilità di verificazione aumenta man mano che si prosegue nella condotta illecita. Lo stesso può dirsi di ogni altro caso in cui la condotta presenti una certa continuità a livello temporale, ma non è escluso che tale carattere ambivalente possa riscontrarsi in ulteriori elementi della vicenda concreta, come la particolare abilità dell'agente in una determinata attività o l'adozione di contromisure volte a rendere meno probabile la verificazione dell'evento. Il punto rappresenta una forte criticità del momento accertativo del dolo; spetterà, anche in tal caso, all'organo giudicante il compito di vagliare se al dato concreto siano applicabili una o più massime, anche contrastanti tra loro, se vi siano elementi da cui desumere una rottura della consequenzialità e se, nell'eventuale applicabilità di più regole di esperienza contrastanti, ma ugualmente plausibili[435], debba ritenersi prevalente una anziché l'altra, anche alla luce di tutti gli altri elementi che caratterizzano il fatto nel suo svolgimento concreto.

7.1 – Gli indicatori del dolo eventuale individuati da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'elencare gli indizi, o indicatori, del dolo eventuale, chiarisce innanzitutto che essi non incarnano tale forma di colpevolezza, ma *"servono a ricostruire il processo decisionale e i suoi motivi"*, rammentando poco dopo che si tratta di un catalogo aperto; esso, infatti, varia a seconda della possibile conformazione

[435] In linea di principio l'organo giudicante è tenuto ad individuare, per ogni elemento caratterizzante il caso concreto, la massima che *"si configuri con ampio margine più adeguata alla situazione concreta"*: così L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.151; la questione in parola riguarda invece il caso in cui due o più massime si presentino come ugualmente plausibili e, quindi, entrambe applicabili al dato in analisi.

della vicenda, come concretamente verificatasi[436]. L'intento della Suprema Corte è quello di indicare la via attraverso cui giungere alla prova del dolo eventuale, figura che resterebbe, altrimenti, nell'astratto mondo della teoria: qualsiasi ricostruzione, per quanto concettualmente impeccabile, non può che rivelarsi inutilizzabile, quando si dimostri insuscettibile di applicabilità in sede processuale[437]. Come detto, le Sezioni Unite giungono quindi a focalizzarsi sul momento applicativo del dolo[438] e chiariscono che è necessario affidarsi alla prova indiziaria, trattandosi di indagare la sfera interiore del reo[439]; come per ogni valutazione indiziaria, quindi, la forza finale della decisione risulterà maggiore, quanto più alta sarà *"la affidabilità, la coerenza e la consonanza dei segni"*. Della necessità di prendere in considerazione il maggior numero possibile di indicatori si è già detto[440]: è ciò che viene segnatamente richiesto al giudice, il quale deve operare un *"estremo, disinteressato sforzo di analisi e comprensione dei dettagli"*, impiegando gli indicatori con estrema

---

436 S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.926; F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1494; evidenzia che la selezione degli indicatori e l'inferenza attuabile a partire da essi risultano ancora molto incerti R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.30.

437 Sul punto si pronuncia, oltre a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343 /2014, ThyssenKrupp, cit., anche A.Manna, *È davvero irrisolvibile il mistero del dolo eventuale?*, cit., p.21, dove viene richiamato il caso affrontato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.96/1981, dove la Corte dichiarò incostituzionale l'art.603 c.p. riguardante il reato di plagio, in ragione della insuscettibilità di prova della stessa in sede processuale. Si segnalano, segnatamente, i passi della sentenza in cui la Corte afferma che *"Da quanto premesso, risulta pertanto che la compiuta descrizione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta. [...] La formulazione letterale dell'art. 603 prevede pertanto un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, né come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalità, legislativamente dichiarata, non è mai stata giudizialmente accertata. [...] Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l'asservimento totale di una persona."*.

438 Sul punto si pronuncia E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1143, dove afferma che *"per quanto definite sul piano concettuale, le categorie penalistiche assumono forma compiuta solo nel momento in cui entrano in contatto con la materialità e l'irripetibilità del fatto, superando quella condizione di precarietà che deriva loro dall'essere concepite per il fatto, ma in assenza di esso."*.

439 Nello stesso senso si pronuncia M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.50, quando afferma che è necessario ricorrere all'impiego di indicatori del dolo, e che *"Occorre sempre provare una colpevolezza soggettive che qui* -nel dolo eventuale- *è oggetto di prova indiziaria assai più che nelle altre forme di dolo"*.

440 Sul punto si pronuncia anche M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.39, che afferma che le teorie che prendono in considerazione solo alcuni dei possibili indicatori del dolo si presentano parziali e insoddisfacenti.

oculatezza[441], lontano da pregiudizi a scelte di politica criminale, che non gli competono. Il dolo eventuale costituisce una figura di difficile accertamento e per l'indagine della quale si richiede all'organo giudicante una particolare cautela, trovandosi spesso in presenza di materiale probatorio povero o ambiguo; si ritiene opportuno ricordare -come, d'altronde, si preoccupa di fare la Corte a Sezioni Unite- che nel caso in cui non sia possibile affermare la presenza del dolo eventuale oltre ogni ragionevole dubbio, al giudice non rimarrà che seguire il principio "*in dubio pro reo"*, optando per l'imputazione a titolo di colpa, qualora il fatto sia punibile a tale titolo, o prosciogliendo l'imputato, sempre motivando la sua scelta in maniera logica e coerente[442]. In ciò consiste, peraltro, un'ulteriore conferma della ricostruzione del dolo eventuale qui esposta: nel caso in cui, come è avvenuto ad esempio in Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., o Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, cit.[443], non si riesca a

---

[441] V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p.1344; evidenzia che ogni indicatore, preso singolarmente, non è mai in grado di indicare se ci si trovi in presenza di dolo eventuale o colpa cosciente R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.33.

[442] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che richiama Corte d'Assise di Roma, 13/09/1999, massima in De Jure; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; in dottrina, A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.15; M.F.Artusi, *Sui labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale)*, in "Giurisprudenza Italiana", 2012, p.411; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione,* cit., p.1962; A.De Francesco, *Sentenza Spaccarotella: risponde a titolo di dolo eventuale l'agente che agisce nonostante la previsione dell'evento delittuoso*, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit..; L.Eusebi, *Il dolo come volontà,* cit., p.184, 185; U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma,* cit., p.1893; A.Pontalti (a cura di), *Pareri di diritto penale, prova scritta esame avvocato*, cit., p.47; M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, 1995, cit., p.413, che aggiunge che il giudice che in tal caso non condanni a titolo di colpa, se possibile, o non prosciolga violerà l'art.27, primo comma, Cost, ripreso da S.Beltrani, *Condotta da valutare in modo diverso a fronte di eventi sicuramente prevedibili*, cit., p.88; F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, cit.; M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., p.11; rammenta che, in caso contrario, si effettuerebbe una inaccettabile e "*surrettizia traslazione nel solco del dolo (eventuale) di condotte (pur gravemente) colpose"* V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.147; qualificandolo come *"criterio cardine della giustizia penale"* e soggiungendo, in relazione al caso ThyssenKrupp, che *"Non c'è vicenda, per quanto grave, che possa rovesciare questo principio"*, V.Zagrebelsky, *Sentenza Thyssen un'indignazione non giustificata*, cit.

[443] Si tratta, rispettivamente, dei casi Lucidi e ThyssenKrupp; è proprio in vicende come queste che la questione del dolo eventuale diviene ancora più spinosa, trattandosi di stati psicologici non razionali, ma non per questo non riscontrabili nella realtà dei fatti. In entrambi i casi non furono ritenute provate né la convinzione di evitare l'evento, né la ragionevole speranza, ma non per questo il collegio giudicante optò per la qualificazione come dolo eventuale: quest'ultimo non si ritenne integrato perché, a mancare, fu proprio l'accettazione dell'evento. In ultima battuta, perciò, è evidente come possano presentarsi situazioni fumose ed in qualche misura irrazionali,

pervenire alla prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza di un'accettazione dell'evento lesivo ma, al contempo, non sussista nemmeno la cd. esclusione dell'evento -che, nell'opinione di molti, costituisce il carattere fondante della colpa con previsione-, all'organo giudicante non rimarrà che l'opzione nel senso più favorevole al reo, ossia la qualificazione del fatto come colposo -quando esso sia punibile a tale titolo-, a conferma dell'impostazione per cui l'accettazione dell'evento integra il dolo eventuale, mentre l'assenza di tale presa di posizione permette di ravvisare la colpa cosciente, pur nella mancanza di qualsivoglia contro-rappresentazione.

Si noti, per inciso, che la prova dell'elemento volitivo del dolo si presenta maggiormente complessa rispetto a quella del profilo rappresentativo per due ragioni: mentre la conoscenza -e la rappresentazione- si origina attraverso *"l'ingresso del mondo"* all'interno del soggetto, per cui risultano individuabili *"i momenti di contatto tra il soggetto e il mondo"* -ossia, i dati conoscitivi di cui era in possesso il soggetto-, il momento volitivo si presenta caratterizzato da un movimento inverso, che vede l'agente entrare in rapporto con il mondo attraverso la propria condotta, mosso da forze interne e più difficili da sondare da parte di un osservatore esterno[444]. In secondo luogo, i *"meccanismi di percezione e valutazione"* dei dati conoscitivi si presentano sufficientemente uniformi nei diversi individui, mentre ciò che l'agente vuole varia da soggetto a soggetto, presentando maggiori difficoltà di standardizzazione[445].

Il primo indicatore preso in considerazione dalla Suprema Corte riguarda in particolar modo gli illeciti di sangue ed è costituito dalle *"caratteristiche dell'arma, la ripetizione dei colpi, le parti prese di mira e quelle colpite"*, a cui parte della dottrina aggiunge la potenza dell'esplosione e la distanza dall'oggetto minacciato[446]; tale ambito è probabilmente il primo in cui si pone il problema del dolo eventuale, come rammentano la stessa Corte e parte della

---

dove l'unico criterio per escludere o affermare l'esistenza del dolo, anche se nella forma attenuata del dolo eventuale, è quello dell'accettazione dell'evento; poco spazio residua quindi per il criterio dell'esclusione "in positivo" dell'evento, essendo essa solamente, quando sussistente, un indice a favore dell'esclusione del dolo. Proprio a riguardo del caso ThyssenKrupp si pongono le parole di M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.66: *"il problema va serenamente risolto: in dubio pro culpa, con le più adatte cornici edittali"*.

[444] R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.30.

[445] R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.30; L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.3; F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.470.

[446] Così, S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.927; si rammenti che, ad ogni modo, ogni dettaglio che caratterizza il fatto, come concretamente verificatosi, può rilevare ai fini dell'individuazione, o dell'esclusione, del dolo eventuale.

dottrina, quando affermano che il campo di tale forma di imputazione soggettiva è tradizionalmente popolato da persone che *"impugnano una pistola e sparano ad un avversario"*[447].

In secondo luogo, segnatamente al punto 51.2 della sentenza in parola, le Sezioni Unite indicano la lontananza della condotta standard da quella tenuta dall'agente; come evidenzia anche la Corte, ciò consiste, sostanzialmente, nella gravità della colpa: quanto più il comportamento di un soggetto si discosta dalla condotta dovuta in base alle regole cautelari vigenti in tal caso -quanto più, quindi, sarà grave la colpa e negligente la condotta-, tanto più sarà plausibile concludere nel senso dell'affermazione del dolo eventuale. Si noti che con l'espressione "condotta standard" non si intende indicare quella di un ipotetico agente medio -che, a ben vedere, può spesso rivelarsi disattento e superficiale-, bensì quella che terrebbe un agente modello, rispettoso delle regole che ne disciplinano l'agire. Più un uomo si allontana dal comportamento imposto dalla norma cautelare, più grave sarà la sua colpa; chiaramente, tale indice -come gli altri- deve essere valutato insieme a tutti gli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, indicando, di per sé solo, una condotta particolarmente pericolosa, negligente e noncurante, ma non ancora dolosa[448]. In questo senso si pone un'affermazione effettuata dalla Suprema Corte nella sentenza 11222/2010, dove si legge che *"Anche l'elevato grado di colpa "non si traduce di per sé nella prova che l'agente abbia voluto uccidere": diversamente il dolo, pur nella sua forma eventuale, sarebbe ravvisabile in re ipsa "per il solo fatto di una condotta rimproverabile""*[449]; nello stesso senso si pongono le osservazioni

---

[447] Così, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343 /2014, ThyssenKrupp, cit.; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., pp.16, 17, dove l'Autore associa il contesto illecito che caratterizzò fin dalle origini la figura del dolo eventuale al *"rapinatore che sparava all'auto della polizia"*; F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.493, dove si legge *"Omicidio e pistola: ecco l'ambiente del dolo eventuale".*

[448] Mette in guardia dal rischio di presumere il dolo *in re ipsa*, in presenza di una condotta pericolosa, G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.234; similmente, si veda V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.151; impiega l'espressione *"La culpa lata è indizio grave -anche se non univoco- del dolo"* F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.482; afferma che negli ultimi anni la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha talvolta ravvisato la presenza del dolo eventuale in caso di incidenti automobilistici causati da *"macroscopica e consapevole violazione delle regole cautelari"* G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale"*, cit., p.1980.

[449] Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; fondamentale è un'ulteriore espressione impiegata all'interno della medesima decisione, per cui *"la constatazione di un grado quanto si voglia elevato di colpa non può porsi come di per sé dirimente al fine di discernere se l'agente abbia agito in colpa ovvero abbia agito dolosamente"* ; nello stesso senso, circa una *"grave violazione delle regole dell'attività medica"*, si pone V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.150.

di parte della dottrina, che, da un lato, pongono in guardia dal pericolo di presumere la sussistenza del dolo dall'oggettiva gravità della violazione e, dall'altro, rammentano che *"l'abnormità del comportamento, la gravità della violazione, l'entità del rischio creato"*, possano costituire -ma non necessariamente siano- sintomi del dolo eventuale[450]. Per alcuni esempi in cui l'agente tenne una condotta ampiamente distante dalle regole di diligenza, si vedano Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, Vasile, cit., Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit., Tribunale di Roma, 16/11/2007, in De Jure; in particolare, nell'ultimo caso, quando il reo -fermo con la sua auto sul ciglio della strada, intento nell'attività di spostare degli oggetti da una vettura ad un'altra- avvistò l'auto della Polizia Stradale, si affrettò a risalire sul mezzo ed effettuò un'inversione non consentita, immettendosi contromano sulla corsia di marcia, proseguì la fuga ad elevata velocità -probabilmente superiore ai 160/180 km/h-, nonostante il fondo stradale bagnato, imboccò successivamente una corsia molto più stretta, sempre contromano, destinata all'immissione delle auto in senso contrario, senza rallentare né segnalare in alcun modo la propria anomala presenza, e dopo l'impatto contro una vettura che procedeva nel regolare senso di marcia non si curò minimamente delle possibili lesioni causate con la propria condotta, adoperandosi esclusivamente a proseguire la propria fuga[451]. Lo stesso si dica del caso in cui il conducente di un autoarticolato intraprenda una manovra irregolare[452] di inversione ad "U", causando così lo scontro del mezzo con un veicolo che procedeva nel corretto senso di marcia, ed accorgendosi che la vettura era rimasta incastrata sotto il semirimorchio, proceda a ripetute manovre di trascinamento (per circa 100 metri) e retromarcia al fine di liberarsene e potersi dare alla fuga.

Poiché le Sezioni Unite, nell'illustrazione dell'indice in parola, affermano che il dolo eventuale venne ravvisato in casi dove l'agente dimostrò un'estrema determinazione nel senso di *"correre rischi altissimi senza porre in essere alcuna misura per tentare di governare tale eventualità"*, può essere opportuno i soffermarsi sul concetto delle cd. "contromisure" atte ad

---

[450] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.156.

[451] L'agente, quindi, oltre comportarsi in modo particolarmente negligente e sconsiderato, violò anche le norme di carattere positivo che disciplinano la circolazione stradale. Al riguardo è opportuno rammentare un'espressione impiegata da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., che, condividendo quanto rilevato dalla Corte d'Assise d'Appello, afferma che *"occorre distinguere la volontà dell'evento dannoso da cui dipende l'esistenza del reato [...] dalla volontà di non osservare leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell'evento sono intesi ad evitare"*.

[452] Irregolare perché contraria al disposto di cui all'art.6 del Codice della Strada, commi 4-14, e all'art.146 del Codice della Strada, comma 2; si tratta del caso Cass.Pen. (Sez.Fer.), sent.40878/2008, cit., già illustrato *supra*.

evitare la verificazione dell'evento dannoso. In prima battuta, può affermarsi che colui che si adoperi al fine di impedire l'evento non ne abbia realmente accettato la verificazione, mentre chi non faccia nulla a proposito abbia consentito alla causazione di eventuali conseguenze collaterali; la prima delle due ipotesi potrebbe costituire, perciò, indice di colpa cosciente, mentre nel secondo caso è plausibile la presenza di dolo eventuale[453]. Parte della dottrina ha addirittura sostenuto che l'agente debba rispondere di tutte le conseguenze che egli ha previsto come certe o possibili, poiché le ha indirettamente volute, a meno che *"non creda di poterle evitare e non si adoperi ad evitarle"*: l'adoperarsi in senso contrario alla verificazione dell'evento assume, in tale ricostruzione, un ruolo centrale al fine della qualificazione della condotta come colposa, anziché dolosa[454]. Esempi di contromisure che possono essere predisposte dal soggetto sono, in ambito di circolazione stradale, la frenata, la sterzata o altre manovre atte ad impedire lo scontro, la segnalazione della propria presenza attraverso l'uso del clacson o di fari lampeggianti[455]; ai fini della trasmissione da virus HIV è invece guardato

---

[453] Si noti che si tratterebbe, comunque, di un singolo indizio del dolo eventuale, come ricorda S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.42; si tratta di quella che viene anche definita *"operosa volontà impeditiva"*, espressione impiegata ad es. da M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.41, o *"teoria della operosa volontà di evitare"*: così S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.6. Che le contromisure possano condurre alla negazione del dolo eventuale è indicato da S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.11; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., pp.1954, 1955; evidenzia che esse possono interrompere il decorso causale come rappresentato dall'agente, V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.155; con riferimento a casi giudiziari effettivamente avvenuti, A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.24. Specularmente, evidenzia come la mancata adozione di cautele volte ad impedire l'evento abbia, talvolta, assunto rilevanza al fine dell'affermazione del dolo eventuale A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.23; nel senso che l'assenza di una misura impeditiva dell'evento -segnatamente, del contagio da virus HIV- confermi la piena accettazione dell'evento, S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis,* cit., pp.934, 935.

[454] Così G.Delitala, *Diritto penale - raccolta degli scritti*, Giuffrè, Milano, 1976, p.446; la ricostruzione in parola si scontra, a ben vedere, con l'insegnamento fornito da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., dalle cui parole emerge chiaramente che il dolo eventuale presenta dei caratteri ben definiti, primo fra tutti l'accettazione dell'evento, che deve essere provata tramite l'impiego di numerosi indici, e non può risultare quasi "per esclusione" ogni qual volta non si ravvisi la predisposizione di contromisure da parte dell'agente. Simile a quella di Delitala sembra la posizione di P.Nuvolone, *Il sistema del diritto penale,* Cedam, Padova, 1982, p.306, quando afferma che *"nella colpa cosciente, il soggetto prevede come possibile l'evento ma non tende a cagionarlo, neppure mediatamente, e anzi opera in modo ch'esso non si verifichi".*

[455] Segnalò la propria anomala presenza durante la fuga dalle forze dell'ordine attraverso il ripetuto impiego dei fari abbaglianti lampeggianti Levacovich, come si legge in Tribunale di Milano, 04/04/2012, cit.; evidenzia il

con favore l'impiego del profilattico, come rammenta anche parte della dottrina[456]. Come è evidente, le misure impeditive dell'evento possono presentarsi, da un punto di vista temporale, come più o meno ravvicinate all'evento dannoso: colui che segnali la propria, anomala, condotta, con ininterrotte segnalazioni acustiche, fin dal momento in cui imbocchi contromano l'autostrada, avrà predisposto una misura impeditiva con maggiore anticipo rispetto a chi si limiti, un attimo prima dell'impatto, a premere il pedale del freno o a sterzare; in tali casi, non è escluso che sia attribuito maggiore rilievo a favore dell'esclusione del dolo a quegli accorgimenti che sono stati predisposti anticipatamente nel tempo, rispetto a quelli impiegati solo all'ultimo secondo. Le contromisure possono, poi, presentarsi come più o meno univoche: mentre l'impiego del condom si presenta come elemento nettamente contrario all'accettazione dell'evento contagio, l'effettuazione di una frenata o manovra un attimo prima dello scontro può costituire un dato decisamente ambiguo. Se, come si è visto, essa è stata in più occasioni valorizzata quale indicatore contrario al dolo eventuale, e la cui assenza ha invece indotto a ritenere sussistente l'accettazione dell'evento[457], non mancano voci che pongano criticamente in evidenza che l'effettuazione di tali manovre è dettata dall'istinto, per cui non può risultare indicativa di alcunché sul versante dell'accettazione dell'evento[458]; vi è, poi, chi sostiene che l'assenza di tracce di frenata o altre manovre non possa comunque escludere un *"estremo tentativo di decelerazione o di inizio di frenata senza il bloccaggio delle ruote, mentre verosimilmente l'assenza di un tentativo di deviazione dalla traiettoria andava ricondotto alla velocità e alla scarsa manovrabilità del furgone in relazione ai ridottissimi tempi di avvistamento."*: in tale ottica, nemmeno la mancanza dei suddetti indizi potrebbe indicare che lo scontro mortale venne accettato dal reo[459]. Illustrate le

---

possibile rilievo dell'uso del clacson, dispositivo non utilizzato dal reo, cha avrebbe invece potuto segnalarne la pericolosa presenza, Tribunale di Roma, 16/11/2007, cit.

[456] S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.933.

[457] Ad esempio, Cass.Pen. (Sez.IV), sent.45395/2010, cit., prese in considerazione le manovre di emergenza effettuate dall'imputato, chiaramente unitamente ad altri elementi del fatto, al fine di qualificare la condotta come colposa; specularmente, l'assenza di frenate e manovre venne intesa come indicativa dell'accettazione dell'evento nei casi Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit. e Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit.; per un'elencazione più ampia dei casi giudiziari che si sono soffermati sul punto, cfr. A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., pp.23, 24.

[458] Così, Tribunale di Milano, 21/04/2004, in "Il Corriere del Merito", f.1, 2005, pp.70 e ss.

[459] Così, Corte d'Assise d'Appello di Roma 18/03/2010, come emerge dal testo di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; sulla scorta della concezione per cui la colpa cosciente sarebbe caratterizzata dalla convinzione di evitare l'evento, sarebbe anche possibile sostenere che proprio l'effettuazione di una manovra di emergenza negherebbe la certezza del reo di non causare l'evento: a ciò sembra riferirsi A.Aimi, *Dolo eventuale*

voci che ritengono di poter ravvisare un collegamento tra le contromisure e l'accettazione, o meno, dell'evento, risulta particolarmente interessante prendere in considerazione i rilievi critici che vengono mossi nei confronti di tale indicatore, in sé considerato. Innanzitutto, la predisposizione di cautele volte ad impedire la verificazione dell'evento costituisce un comportamento connotato da un certo livello di diligenza; se in esso può ravvisarsi, quindi, un indice nel senso dell'esclusione dell'evento, non pare corretto affermare che nell'assenza di contromisure possa ravvisarsi il dolo, trattandosi, in fin dei conti, di una "assenza di diligenza all'interno della negligenza"[460]. Vi è, poi, chi pone in evidenza la possibilità che un soggetto non metta in atto delle contromisure per la semplice ragione che, nella situazione concreta, non ne aveva la possibilità[461] o, ancora, perché non aveva preso seriamente in considerazione l'eventualità che il fatto si verificasse[462], o, addirittura, confidava nella non verificazione dello stesso[463]; affermare che l'adozione di contromisure è un indice nel senso della consapevolezza dell'evento, poiché la predisposizione di ogni cautela trova la sua radice nella coscienza che l'evento è possibile -perché, altrimenti, cautelarsi?- non deve inoltre fuorviare, perché si tratta di un'osservazione che investe il profilo rappresentativo, ma non anche quello volitivo. Argutamente, vi è poi chi pone in evidenza che, attribuendo rilievo scriminante alla predisposizione di misure impeditive dell'evento, si giungerebbe ad una disparità di trattamento: la condotta di colui che si rappresenti l'evento con una probabilità di verificazione, ad esempio, del 10%, e non attui alcuna misura impeditiva, verrà considerata tendenzialmente come dolosa, mentre colui che si rappresenti una probabilità di verificazione del 15% e, tramite contromisure, ritenga di averla ridotta al 10%, sarà considerato un reo colposo[464]. Secondo parte della dottrina, gli sforzi del reo per impedire l'evento potrebbero

---

e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., pp.25, 26, in relazione alla sentenza Cass.Pen.(Sez.I), sent.44219/2005, in De Jure.

[460] Nello stesso senso si pongono le osservazioni di M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.42, per cui sarebbe prudente predisporre delle misure impeditive dell'evento, *"ma il non farlo può rivelare, appunto, solo imprudenza e non dolo"*; ugualmente, S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.17; sul punto si pronuncia anche G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.248, che afferma che così facendo si giungerebbe ad un controsenso.

[461] Così S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.42; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.248; W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, cit., p.484.

[462] G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p. 248.

[463] S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.43.

[464] L'esempio è fornito da S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.43; afferma, più genericamente, che *"è compatibile col dolo (eventuale) l'attivarsi per ridurre le chances della realizzazione dell'evento indesiderato"* D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.45.

addirittura essere *"il frutto di un calcolo di strategia criminale"*[465]; a ciò sembra riferirsi anche chi evidenzia che, in particolare quando la verificazione dell'evento collaterale rappresenterebbe il fallimento del piano, è possibile, ed anzi probabile, che il reo disponga degli accorgimenti per impedirne la verificazione[466]. Come già indicato, infine, non è escluso che la contromisura sia originata da una reazione istintuale, che non rivela, perciò, alcunché circa la volizione dell'evento. Sembra allora corretto concludere che se l'impiego di contromisure può costituire un indice di non accettazione dell'evento lesivo[467], l'assenza delle stesse non si presenta come particolarmente indicativa dell'integrazione del dolo eventuale; è opportuno rammentare, inoltre, che alcune cautele nei confronti dell'evento si presentano particolarmente ambigue e che, all'interno della valutazione globale di tutti gli elementi del caso, la singola contromisura potrebbe anche rivelare una non determinante efficacia probatoria nel senso dell'esclusione del dolo eventuale[468].

Il terzo indicatore del dolo eventuale che viene posto in evidenza da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., consiste nella personalità, la storia e le precedenti esperienze dell'agente[469]; si tratta di un indice peculiare per diverse ragioni; innanzitutto, è opportuno specificare che attribuire rilievo alla personalità del reo non

---

[465] S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.42, G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.248; W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, cit., p.484.

[466] S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.17; l'Autore richiama l'esempio delle sevizie: il torturatore potrà ben disporre delle contromisure per evitare la morte del seviziato, ma ciò non significa che il decesso dello stesso non fosse stato accettato.

[467] Sempre rammentando, comunque, che *"le azioni tese ad evitare non possono da sole rendere plausibile l'esclusione di un dolo"*: così W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo*, p.484; in altre parole, l'esistenza o esclusione del dolo non può essere determinata prendendo in considerazione l'esclusivo indicatore rappresentato dalla contromisura.

[468] Per un esempio, si pensi al caso Tribunale di Roma, 16/11/2007, cit.: se alla fuga spericolata ad elevatissima velocità, procedendo contromano, nonostante il fondo stradale bagnato, con successiva ed ulteriore immissione, sempre contromano, nella corsia di ingresso a senso unico contrario, con impatto contro un'autovettura che procedeva regolarmente e conseguente fuga quasi inarrestabile del reo, con tentativo di ledere l'incolumità dell'inseguitore (tramite il lancio di una porta), si aggiungesse -per ipotesi- un elemento in più, consistente in una contromisura univoca quale la segnalazione acustica della propria presenza tramite clacson, risulterebbe comunque arduo affermare che l'ipotizzata cautela avrebbe potuto spostare il giudizio del tribunale dalla qualificazione del fatto dal dolo eventuale alla colpa cosciente.

[469] Si tratta del criterio che si è denominato, *supra* , "personologico"; condivide la necessità di analizzare ogni profilo elemento del fatto come concretamente verificatosi, *"ivi incluse le stesse caratteristiche ed esperienze individuali proprie del soggetto della cui responsabilità si discute"* G.de Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, cit., p.1319; afferma che nell'accertamento del dolo eventuale possono assumere rilievo anche gli indicatori attinenti la persona G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1965.

significa affatto scivolare verso il cd. "dolo d'autore": come in più punti già sottolineato, il singolo indice, oltre a non assumere rilevanza decisiva ai fini dell'affermazione del dolo eventuale, dovendosi sempre confrontare con gli altri elementi del fatto, deve essere preso in considerazione dal giudice abbandonando ogni pregiudizio[470]; ne deriva che l'indagine circa la personalità dell'agente non costituisce una facile scorciatoia nel senso dell'affermazione del dolo, bensì, per contro, rappresenta un tentativo di indagine volto a svelare cosa davvero avvenne all'interno della psiche del reo[471]. Accanto alla personalità del reo vengono spesso posti in luce le precedenti esperienze dello stesso, le abitudini di vita e le eventuali capacità particolarmente qualificate in specifici ambiti[472]. Nel caso Lucini, affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., grande rilievo venne attribuito allo scarso livello culturale del reo, indice di plausibilità della non rappresentazione -e, quindi, anche della non accettazione- dell'evento contagio da virus HIV nei confronti della moglie[473]; le abitudini ed il regime di vita del reo vennero analizzati con particolare attenzione nel caso deciso con sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.31951/2008, cit.: si tratta della vicenda in cui, a causa dell'ingestione di metadone, morì una bambina di tre anni, figlia di una coppia di tossicodipendenti. In tal caso si attribuì decisiva rilevanza al fatto che i genitori portavano con sé la bambina deceduta e la sorella quando si recavano a cercare la droga e che le piccole assistevano mentre i genitori la consumavano, sia in casa, sia fuori; venne inoltre rilevato che la bambina aveva già assunto eroina e/o morfina da diciannove a due mesi prima della morte, che la madre era inaffidabile, poiché sotto costante effetto di *sostanze* alcoliche o stupefacenti, e che il padre non osservava

---

[470] Sul punto si rammentano le parole impiegate da V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.156,157, secondo cui è possibile attribuire rilievo alle conoscenze e condizioni personali del reo, pur *"senza introdurre surrettiziamente alcuna presunzione che porti ad affermare o negare il dolo per "categorie" d'autore"*.

[471] Nello stesso senso si pongono le parole di G.De Francesco, *L'enigma del dolo eventuale*, cit., pp.1985, 1986: *"non si potrà inoltre prescindere da un esame approfondito delle stesse caratteristiche del soggetto responsabile: [...] al fine di desumerne, in una logica essenzialmente strumentale (ed unitamente alle altre circostanze) il profilo psicologico alla base della scelta di tenere la condotta"*.

[472] La personalità dell'imputato, l'elevato livello di conoscenze specifiche in determinati ambiti ed ulteriori profili inerenti la persona vennero in considerazione anche nella vicenda ThyssenKrupp, come si è esposto *supra*.

[473] Nel caso in parola venne inoltre evidenziato che l'imputato consultò i medici in rarissime occasioni e che il suo stato di salute era buono e non aveva subito, negli anni, alcun sostanziale peggioramento. Circa quest'ultimo punto si notino, però, le osservazioni di E.Di Salvo, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., p.1936, che sottolinea come non risulti che l'imputato, una volta conosciuta la diagnosi, abbia evitato di intrattenere rapporti sessuali non protetti con la moglie, riprendendoli solo dopo aver constatato che il suo stato di salute non peggiorava negli anni.

nemmeno le cure più elementari nei confronti delle bambine[474]. L'assunzione di cocaina e lo stato di tossicodipendenza vennero invece qualificate come circostanze *"inidonee ad essere valutate in riferimento alla tematica che occupa"* nel caso Lucidi, essendo la Corte orientata verso la qualificazione dell'elemento soggettivo come colpa cosciente: essa ritenne di tralasciare i suddetti indicatori, che macchiano negativamente la personalità del reo, focalizzandosi esclusivamente sullo stato di stupefazione o ebbrezza al momento della guida; essa concluse, infine, che la questione viene già risolta dal D.L.23 maggio 2008, n.92, art.1, convertito in L.24 luglio 2008, n.125, che ha modificato l'art.590 c.p., comma 3, che considera come aggravante della fattispecie colposa di lesioni gravi o gravissime la condotta del conducente che guidi in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. A riprova che se, da un lato, la plasticità di ogni singolo indice può rivelarsi un vantaggioso strumento per effettuare un'analisi approfondita del caso concreto, alla ricerca di quello che fu il reale atteggiamento psicologico sotteso alla condotta, dall'altro lato può costituire un delicato strumento nelle mani del giudice, che può talvolta sfociare in una sconfortante imprevedibilità della decisione. Per evitare di scivolare verso l'incertezza del diritto, quindi, sarà quanto mai opportuna l'analisi approfondita di ogni elemento della fattispecie, singolarmente ed unitamente agli altri, accompagnata da una adeguata motivazione dell'organo giudicante circa l'applicazione di ogni massima di esperienza e di ogni scelta effettuata circa la qualificazione dell'elemento soggettivo.

Le precedenti esperienze dell'agente acquistarono in Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit.: l'imputata, infetta dal virus HIV e consapevole di esserlo, contagiò il compagno intrattenendo con lo stesso numerosi rapporti sessuali non protetti, nonostante fosse ben consapevole della gravità del male, avendo perso il marito, tempo prima, proprio a causa dell'Aids[475]. Similmente, venne attribuita rilevanza a un'esperienza pregressa del reo nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano, 12/03/2012[476]: si trattava del caso di un uomo che, guidando in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, invase

[474] Sul punto, cfr. anche A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., pp.29, 30; profili inerenti la persona, quali la sostanziale incensuratezza dell'imputato, la stabile attività lavorativa e la regolare situazione familiare vennero richiamati dalla difesa nel caso deciso in Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit.

[475] Si aggiunga, per completezza, che la donna si era sottoposta a numerosi controlli clinici, per cui era sicuramente a conoscenza delle caratteristiche del male di cui era portatrice.

[476] Sentenza disponibile in www.penalecontemporaneo.it; il richiamo alle esperienze pregresse dell'agente è alle pp.6, 7.

l'opposta corsia di marcia, impattando contro un'automobile guidata da una ragazza e cagionandone la morte; la precedente esperienza venne ravvisata dalla Corte in un incidente risalente a -circa- 80 giorni prima, causato dall'imputato che, in conseguenza all'assunzione di sostanze stupefacenti, cagionò un incidente stradale. Anche le spiccate abilità dell'individuo in specifici ambiti possono assumere rilievo al fine di indagare se egli avesse o meno accettato l'evento lesivo; nei casi di delitti causati da colpi di arma da fuoco, spesso rilevano le particolari capacità nell'uso delle armi. Si tratta di un indicatore non univoco, potendo risultare compatibile con due differenti massime di esperienza: colui che sia abile nell'uso di una pistola, infatti, potrà richiamare tale circostanza a suo favore, affermando che confidava di poter manovrare l'arma con sicurezza, evitando la verificazione dell'evento; allo stesso tempo, però, può trattarsi di un indicatore sfavorevole al reo, poiché chi è esperto in un determinato ambito conosce anche la pericolosità di determinate condotte[477]. Nel caso Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit., la Corte evidenziò come la specifica competenza dell'agente in materia si ponesse a sostegno della tesi per cui egli avesse accettato le possibili conseguenze dello sparo[478]; con sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.8 novembre 1995, cit., si occupò del caso di un uomo che, disturbato tra la mezzanotte e l'una di notte da un gruppo di giovani che si intrattenevano dialogando ed ascoltando musica ad alta voce in strada, esplose alcuni colpi di arma da fuoco in aria e verso il basso: l'iscrizione del reo alla Sezione Locale di tiro a segno venne presa in considerazione -in particolare, dalla Corte d'Assise d'Appello- come indice di sicura rappresentazione ed "accettazione del rischio" che i colpi esplosi verso il basso *"colpissero "di rimbalzo", anche con esito letale, i giovani che lo avevano disturbato".* In senso contrario rispetto ai due casi appena illustrati si pone la sentenza 10/04/2010 della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, poi annullata con rinvio da Cass.Pen. (Sez.II), sent.34717/2010, in De Jure, che escluse il dolo eventuale in ragione dell'affidamento che i due alti funzionari di Polizia, particolarmente capaci ed esperti, avrebbero fatto sulle proprie capacità di mira e di sparo, quando da un elicottero in servizio anti contrabbando aprirono il fuoco verso un motoscafo impiegando pistole, mitraglietta M12,

---

[477] Sul punto, si veda anche A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica,* cit., p.16.

[478] Nella vicenda in parola, la personalità dello Spaccarotella, la non propensione dello stesso all'uso delle armi ed il fatto che la sua condotta professionale non avesse mai dato addito a rilievi vennero richiamati a favore dell'imputato dall'avv. Bagattini, nel secondo motivo di ricorso.

un fucile a pompa, bombe a mano e nonostante l'obiettivo -il motoscafo di un contrabbandiere- si fosse fermato presso una motovedetta della Guardia Costiera.

Nell'ambito degli indicatori inerenti la persona si ritiene di porre anche il binomio ottimismo/pessimismo del reo; il punto è controverso, e la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., come già ricordato, afferma che tali stati non risolvono la questione del dolo eventuale, sebbene possano rilevare al fine di comprendere quale fu l'iter che condusse l'agente ad un atteggiamento fiducioso e -si aggiunge- all'accettazione o meno dell'evento. Critica nei confronti di un possibile ruolo di ottimismo e pessimismo appare parte della dottrina, che propone l'esempio di un'auto di criminali inseguita dalle forze dell'ordine, al cui interno si trovi una microspia; si ipotizzano due differenti casi: nel primo, uno dei fuggitivi mostra il proprio atteggiamento ottimistico, confidando agli altri di trovarsi nel suo giorno fortunato e di essere sicuro che, pur sparando un intero caricatore sull'auto inseguitrice allo scopo di interromperne la corsa, non ucciderà nessuno; nel secondo caso ci si trova, invece, in presenza di un reo pessimista, che è sicuro di colpire gli inseguitori, nonostante la sua mira infallibile, sparando anche solo un colpo. L'esposizione prosegue dubitando della razionalità di un sistema che condanni a titolo di colpa il primo dei due casi, ed a titolo doloso il secondo[479]. Se si tiene a mente che il dolo eventuale è caratterizzato dall'accettazione dell'evento e che ogni singolo elemento del fatto va comunque posto a confronto con tutti gli altri, l'approccio negativo o positivo nei confronti della verificazione dell'evento ed, in generale, della realtà, può però trovare un suo, seppur limitato, spazio di azione. Secondo un'intuitiva massima di esperienza, infatti, è possibile affermare che in presenza di un verace ottimismo, che sfocia nella sincera convinzione di non cagionare l'evento, non sia semplice ammettere che l'evento disvoluto sia stato accettato[480]; specularmente, non appare così irrealistico che chi tenga comunque la condotta, pur nella convinzione che probabilmente l'evento si verificherà -perché è convinto che quella sia la sua giornata sfortunata, o perché si tratta di un pessimista cronico- abbia accettato la verificazione della conseguenza dannosa del suo agire. È chiaro come, nella realtà dei fatti, si presenti di ben difficile verificazione un caso simile a quello esposto nell'esempio -ed in presenza del quale, probabilmente, il primo sospetto dell'interprete sarebbe quello di una artificiosa

[479] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.488.

[480] Ci si troverebbe, anzi, in presenza di uno stato psicologico del tutto assimilabile a quello che viene tradizionalmente richiesto ai fini dell'integrazione della colpa cosciente, ossia la certezza di non verificazione dell'evento.

costruzione di prove a proprio favore da parte del reo, piuttosto che di sincera esternazione del proprio stato emotivo-; il ruolo che nella realtà dei fatti potrà essere ricoperto dall'ottimismo e pessimismo dell'agente risulterà, infatti, residuale, a maggior ragione se si tiene a mente la difficoltà di accertare tali stati tanto come tratti caratteristici della personalità, quanto come stati emotivi passeggeri, e che un pessimista leopardiano potrà ben agire senza aver accettato l'evento, o un inguaribile ottimista potrà tenere la condotta in ragione dell'accettazione dell'evento lesivo. Si è però voluto porre in evidenza come, al pari di altri aspetti della personalità del reo e di tutti i singoli elementi che caratterizzano il fatto, anche un approccio sinceramente positivo o negativo nei confronti dell'evento -si pensi all'esempio estremo, ma nitido, appena esposto- possa indirizzare l'affermazione dell'avvenuta -o meno- accettazione dell'evento.

Il quarto indicatore del dolo eventuale posto in evidenza dalla sentenza n.38343/2014 consiste nella durata e ripetizione della condotta[481]: rapporti sessuali non protetti reiterati negli anni, superamento di numerosi semafori a luce rossa durante un inseguimento[482], violazione persistente e grave delle regole che disciplinano l'attività medica[483], omissione di cautele in ambito lavorativo per lungo tempo possono indicare, in linea di principio -anche se l'accertamento dovrà sempre effettuarsi sul caso concreto- l'integrazione del versante rappresentativo: chi persiste con un certo comportamento è portato a conoscere meglio le circostanze in cui agisce ed a figurarsi il possibile esito lesivo dei propri atti con sufficiente chiarezza; circa il profilo volitivo, è plausibile che la perduranza della condotta indichi la risoluzione dell'agente ad agire anche a costo di causare l'evento. Come già indicato, si tratta però di un indice a cui è applicabile anche una differente massima di esperienza, secondo cui chi constati che ad una certa condotta consegua ripetutamente un determinato effetto -ossia, che nel perdurare della violazione, la conseguenza lesiva comunque non si verifica-, sarà portato ad estendere la propria esperienza ad accadimenti futuri, prevedendo che l'evento

---

[481] "*Il lasso di tempo durante il quale perdura un'azione di ferimento*" viene citato da S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., pp.926, 927, in relazione al caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.10 febbraio 1992, massima in De Jure, caso in cui venne cagionata la morte di una persona tenendo premuto a lungo sulla sua bocca un cuscino; afferma G.Capitani, *Non più l'accettazione del rischio qualifica il dolo eventuale. L'adesione all'evento lo distingue dalla colpa cosciente*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che *"la celerità e la poca riflessione della condotta nel caso dei reati d'impeto parrebbe escludere il dolo eventuale"*.

[482] Cfr. R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.35.

[483] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.150.

lesivo continui a non presentarsi. La perduranza della condotta venne presa in considerazione come elemento a sostegno del dolo eventuale nel caso sfociato nella sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, dove un uomo viaggiò contromano in autostrada per circa 17 km, nonostante ripetute segnalazioni acustiche e luminose provenienti dagli utenti della strada che procedevano regolarmente; per contro, come si legge nella sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2010, Vasile, cit., la Corte d'Appello che si occupò della vicenda sostenne che *" il superamento o per l'assenza di ostacoli o grazie ad appropriate manovre di guida di alcuni incroci prima di quello con via (OMISSIS) poteva avere ingenerato nell'imputato non già la volontà di persistere ad ogni costo in una situazione di grave pericolo per l'altrui incolumità, quanto piuttosto il convincimento di poter superare con relativa facilità anche l'incrocio tra viale (OMISSIS) e via (OMISSIS)."*[484]. Specularmente, una condotta repentina, impulsiva, che si pone all'interno di uno sviluppo particolarmente rapido delle circostanze del caso, appare maggiormente compatibile con una mancata rappresentazione dell'evento, per lo meno in maniera sufficientemente dettagliata e nitida, e comunque sembra scarsamente compatibile con una ponderazione di interessi, al cui esito uno risulti soccombente e sacrificabile rispetto all'altro[485]. Si rammenti, in ogni caso, che si tratta di considerazioni in linea di principio, la cui compatibilità deve essere testata con il dato concreto, ed infine posta a confronto con il fatto unitariamente considerato; come osserva autorevole dottrina, infatti, non è escluso che, nella psiche dell'agente, la valutazione comparativa -il cd. bilanciamento- si presenti particolarmente rapida, avvenendo anche solo in pochi secondi[486]. Si coglie qui l'occasione per segnalare un aspetto che, in relazione al profilo cronologico dell'evoluzione che porta di

---

[484] La condotta del reo venne però qualificata come dolosa dalla Corte di Cassazione, che rimproverò alla Corte di Appello di non aver preso in adeguata considerazione molti elementi che caratterizzavano il fatto nel suo svolgimento concreto; la perdurante omissione di cautele in ambito lavorativo, cagionata dalla reiterata posticipazione degli investimenti destinati a disporle, è un fattore presente anche nella vicenda ThyssenKrupp, come si è esposto *supra*.

[485] Effettua espressamente la considerazione per cui un comportamento repentino ed impulsivo possa indicare un'insufficiente ponderazione delle conseguenze lesive Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; non ebbe invece efficacia dirimente la repentinità della condotta agli occhi di Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit. Sul punto si pronuncia anche F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.507: *"Il dolo eventuale -come fatto psichico reale- richiede un ragionamento complesso psico-logico (percezione delle informazioni, elaborazione delle stesse, calcolo della probabilità dell'evento, deliberazione dei pro e dei contro, decisione di correre il rischio e di accettare l'evento) che è inimmaginabile possa avvenire in una frazione di tempo. Mancano i tempi tecnici."*.

[486] Così, S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.35, che comunque subito dopo aggiunge che *"D'altro canto, più il soggetto si sofferma, anche sotto il profilo cronologico, sul risultato rilevante, più è facile che il suo atteggiamento nei confronti di esso acquisti la fisionomia del dolo."*.

volta in volta all'evento lesivo, può configurarsi poco chiaro e fuorviante: ciò che viene considerato come possibile indice di dolo eventuale è la perduranza della condotta del reo, il tempo in cui egli ha proseguito la sua azione, consapevole della possibile verificazione dell'evento. Come già si è detto, ciò può avvenire quando un guidatore tenga una condotta altamente sconsiderata, viaggiando ad alta velocità e violando la disciplina che regola la circolazione stradale, per un lasso di tempo considerevole; la circostanza per cui il fatto lesivo in sé considerato, ossia l'impatto con conseguente ferimento di un altro utente della strada, possa essere incredibilmente repentino non deve fuorviare. È ciò che, invece, pare avvenire quando si opti per la qualificazione del fatto come colposo, in ragione dell'avvistamento del mezzo che subirà l'impatto "*quando* -ormai- *null'altro poteva fare*" per evitare lo scontro[487]; è chiaro, infatti, che l'evento lesivo si presenterà sostanzialmente sempre repentino, *"a fulmine"*: esso sembra essere un tratto caratterizzante di ogni incidente stradale, infortunio sul lavoro ed, in un certo senso, anche della trasmissione del virus HIV. La percezione, nel caso Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., della presenza di un ciclomotore che stava impegnando regolarmente un incrocio, dopo che il reo tenne la condotta sconsiderata per un tempo sufficientemente rilevante, non risulta essere elemento idoneo ad escludere l'accettazione dell'evento; anche perché, se lo fosse, permetterebbe di ritenere sussistente un indice nel senso dell'esclusione del dolo ogniqualvolta ci si trovi in presenza di un incidente stradale che consegue all'avvistamento del veicolo altrui "quando, ormai, null'altro si poteva fare".

Sintomatica del dolo eventuale sarebbe, poi, la condotta tenuta dall'agente successivamente al fatto, secondo l'assunto per cui chi abbia accettato di cagionare un evento, pur di perseguire un obiettivo, continuerà a cercare di perseguirlo, nonostante l'evento collaterale, mentre che non abbia accettato un effetto lesivo della condotta, quando lo cagiona, cercherà di porvi rimedio. Anche in tal caso, si tratta dell'applicazione di una generalizzazione ad un elemento che caratterizza il fatto come concretamente verificatosi, che, in quando generalizzazione, sarà suscettibile di eccezioni: non è escluso, infatti, che una persona che abbia intenzione di fuggire dalla Polizia, e che al momento della condotta sarebbe disposta ad agire anche a costo di causare un incidente mortale, nel momento in cui l'impatto si verifichi davvero, interrompa la sua corsa e rinunci al conseguimento del fine primario; al

[487] Così Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit.; chiaramente, non si entra qui nel merito della decisione del caso Lucidi: si intende esclusivamente rimarcare come l'avvistamento del ciclomotore quando, ormai, lo scontro era inevitabile, non sembri porsi nel senso dell'esclusione dell'accettazione dell'evento.

contempo, è del tutto possibile che ci agisca -per mantenere l'esempio, con una condotta di guida spericolata- nella consapevolezza dell'evento, pur senza perseguire uno scopo primario anche a costo di ledere interessi altrui, nel momento in cui cagioni realmente un incidente opti per fuggire, anziché soccorrere il malcapitato: come è ben noto, i moti psichici sono spesso imprevedibili ed illogici, possono essere mossi da impeto, timori, irrazionalità; la *"mente umana (è), così duttile, flessibile e complessa da eludere qualsiasi modello scientifico*[488]*"*. Avendo quindi messo in guardia dalla possibile rottura della continuità tra l'elemento soggettivo che accompagna la condotta ed il comportamento che il soggetto può tenere dopo aver cagionato l'evento lesivo, si possono prendere in considerazione alcune vicende che sembrano adeguarsi alla regola di esperienza in parola; nel caso deciso con sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2010, Vasile, cit., viene indicato che, a causa dello scontro del furgone guidato dal reo con una vettura, il potente mezzo si rovesciò su un lato, e l'agente tentò invano di proseguire la sua fuga, cercando di sfondare a calci un finestrino. Eclatante è la condotta successiva al fatto indicata da Tribunale di Roma, 16/11/2007, cit., dove si legge che, dopo lo scontro con un'altra autovettura, il reo cercò di fuggire a piedi, scavalcando il guardrail, correndo in un dirupo e risalendo una scarpata, addirittura lanciando una porta rinvenuta per terra contro l'operatore di Polizia, per impedire l'inseguimento, proseguendo ancora la fuga attraverso il superamento di varie recinzioni in filo spinato, senza preoccuparsi minimamente delle condizioni in cui versava la donna contro cui l'auto da lui guidata era andata a schiantarsi. L'indice della condotta successiva al fatto assunse particolari sfumature nel caso Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, Lucidi, cit., dove l'uomo, dopo aver impattato contro un ciclomotore, affermò *"Oddio, Vale, li ho ammazzati"*, espressione suscettibile di essere intesa in senso contrario all'accettazione dell'evento, ma continuò la sua corsa, senza fermarsi per prestare soccorso alle vittime[489]. Similmente, anche la difesa dell'imputato Spaccarotella, caso deciso con Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit.[490], richiamò, ad indicare che non vi fu volontà di cagionare l'evento, il comportamento dell'operatore immediatamente successivo al fatto, connotato da profonda prostrazione al sapere della morte del tifoso conseguente allo sparo da lui esploso; nel caso in cui non si

---

[488] G.Gioriello, Introduzione a T.Pievani (a cura di), *L'evoluzione della mente*, Sperling & Kupfer, Milano, 2008.

[489] Attraverso la valutazione di tutti gli elementi del caso, l'organo giudicante ritenne di optare per la qualificazione del fatto come colposo, anziché come doloso.

[490] Si tratta del secondo motivo di ricorso in Cassazione dedotto dall'avv. Bagattini.

ritenga di considerare simili espressioni come un vero e proprio “comportamento successivo al fatto”, è opportuno comunque attribuire loro un qualche valore, quali indicatori in contrasto con una reale accettazione dell’evento. Si ricorda, ancora una volta, che gli indici possono assumere sfumature ambivalenti, potendosi obiettare che tanto la preoccupazione del Lucidi, quanto il dispiacimento dello Spaccarotella, potrebbero essere sintomo di un timore circa le possibili conseguenze negative per la propria persona, piuttosto che un indice in senso contrario all’accettazione dell’evento: solo la valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso potrà confermare o smentire tale sospetto. Particolare rilievo in funzione scriminante ebbe la condotta successiva al fatto nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna, ufficio Gip, 03/05/2012: dopo l’investimento di due pedoni a seguito di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’automobilista si fermò e si precipitò dalle vittime, *“ha chiamato i soccorsi, è rimasto sul posto a deviare il traffico, non ha in alcun modo ostacolato gli accertamenti, compresi quelli condotti sulla sua persona.”*: se è vero che tutto ciò appartiene al mondo del dover essere, e rappresenta quindi la condotta doverosa in tali circostanze, è altrettanto vero che costituisce un indice coerente con la mancata volontà di cagionare un danno tanto grave[491].

Talvolta, la vicenda può presentarsi maggiormente complessa, poiché ad un primo evento naturalistico -sorretto o meno da dolo- può seguire un successivo comportamento, che costituisce condotta attivamente lesiva; ci si riferisce al caso di chi, dopo aver investito un pedone che attraversava regolarmente sulle strisce, lo trasporti sul cofano anteriore per circa cento metri, “*zigzagando e cambiando continuamente direzione, frenando e ripartendo, al fine di liberarsi della vittima, cagionandone infine la caduta, con arrotamento del corpo con almeno una ruota dell'auto*” mentre si dà finalmente alla fuga[492], o come colui che, effettuando un’inversione non consentita di marcia con un autoarticolato, si scontri con un’automobile, la quale vi rimanga incastrata, ed effettui numerose manovre di avanzamento e retromarcia, per circa cento metri, al fine di liberarsene[493]; quando ci si trova di fronte a siffatte vicende, può risultare opportuno prendere in considerazione l’accettazione di uno specifico evento lesivo, da parte del reo, nel momento in cui tenne la condotta che portò al

---

[491] Sul punto, si Tribunale di Bologna, Ufficio per le Indagini Preliminari, 03/05/2012, in De Jure; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.141.

[492] Cass.Pen. (Sez.I), sent.30472/2011, cit.

[493] Cass.Pen. (Sez.Fer.), sent.40878/2008, cit.

primo evento dannoso e nel momento in cui tenne la condotta successiva al primo impatto, che costituisce la causa dell'evento lesivo morte; non è, infatti, escluso che il dolo eventuale fosse assente al momento del primo evento, ma che sia sorto successivamente e sorregga l'evento, posteriore, di morte o lesioni; anche in tal caso ci si trova in presenza di un indice a sostegno del dolo eventuale.

Il sesto indicatore posto in evidenza dalle Sezioni Unite con la sentenza n.38343/2014 è rappresentato dal fine della condotta, accostato alla compatibilità dello stesso con l'evento collaterale. Innanzitutto, al punto 51.6 della sentenza, tale fine viene accostato alla motivazione della condotta stessa, entrambi profili che sono posti in luce anche dalla dottrina al fine di meglio indagare la sussistenza del dolo eventuale[494]. Con le parole della Suprema Corte, *"Qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente [...] anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato, nel dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa."*[495]; ad esempio, finalità perseguita da chi tenga una condotta di guida spericolata potrà essere quella di fuggire alla Polizia, ma anche di arrivare

---

[494] Evidenzia la possibile rilevanza di finalità e scopo della condotta S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis,* cit., p.921; la necessità di un' "*analisi motivazionale del soggetto*", ossia della "causa motivazionale della condotta", è posta in luce da M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.51.

[495] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., che prosegue: *"In adesione ad una recente elaborazione teorica è possibile affermare che, poiché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della volontà l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela."*; invero, la formulazione originaria deve probabilmente la propria origine a L.Eusebi, *Il dolo come volontà,* cit., p.44; si è preferito indicare l'espressione impiegata dalla Suprema Corte, poiché nella formulazione dell'Autore si legge che *"qualsiasi condotta umana, esclusi i soli comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato (o lo costituisce essa stessa) e solo il riferimento a tale risultato individua l'intenzione dell'agente"*: si preferisce, qui, la versione scevra dell'alternativa presente in parentesi, richiedendo, quindi, che l'interprete effettui comunque un'indagine circa il fine per cui la condotta viene tenuta, sia esso costituito anche solo da una soddisfazione personale, un mero divertimento o uno sfogo di rabbia. Peraltro, affermava che *"ogni condotta umana, in condizioni normali, non può non risultare sorretta da un fine (lecito od illecito che esso sia sotto il profilo penale); e perciò, ogniqualvolta la realizzazione della fattispecie non sia finalisticamente perseguita dal reo, vi sarà necessariamente altro scopo che dà tono alla sua condotta, scopo in rapporto al quale andrà individuata l'indole del dolo."* anche S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.136, 137 ed, ancora prima, A.Malinverni, G*li stati affettivi nella nozione di dolo*, cit., p.7, per cui *"L'attività umana ha come suo peculiare carattere quello di essere costantemente orientata a determinati fini"*.

in tempo ad una festa, o di mostrare le proprie abilità di guidatore agli amici[496]. A ben vedere, però, fine della condotta e motivazione della stessa possono sovrapporsi, posto che la ragione per cui un individuo è portato a tenere un determinato comportamento non è altro che il perseguimento del proprio fine; così, la fuga dalla Polizia o l'arrivo in orario alla festa coincidono con la ragione per cui l'agente tenne la condotta di guida pericolosa. Ma non solo. Finalità dell'ipotetico fuggitivo non sarà esclusivamente la riuscita della fuga dalla Polizia, bensì il conseguimento dell'impunità, che costituisce ragione e fine ultimo della condotta; tanto lo scopo diretto dell'azione, quanto l'obiettivo finale di essa, poi, saranno qualificabili come quell'"obiettivo primario" che risulta vittorioso nell'operazione di bilanciamento, a scapito di un interesse o bene altrui, che dal confronto esca soccombente. A complicare ulteriormente il quadro interviene, poi, il concetto di movente: esso viene qualificato, talvolta, mediante categorizzazioni sufficientemente generiche, quali "movente passionale", "politico", "religioso"[497]; in altri casi sembra assumere tratti comuni al fine-motivazione della condotta, come quando si afferma che movente -ad esempio- di un omicidio può essere quello di porre fine alle insostenibili sofferenze di un congiunto[498]. Occorre porre in evidenzia, però, che il concetto di movente, quando introdotto nell'ambito operativo del dolo eventuale, può ingenerare confusione: esso, infatti, viene generalmente richiamato in presenza di dolo intenzionale, dove la finalità della condotta coincide con la commissione del reato, e le ragioni che muovono il reo possono essere le più varie[499]; diversamente, nel dolo eventuale l'evento non è perseguito, ma solamente accettato, come collaterale contropartita per il raggiungimento di un obiettivo primario. Nulla, quindi, sta ad indicare che l'agente abbia necessariamente un motivo per volere la verificazione dell'evento; è, anzi, possibile che esso risulti addirittura spiacevole per il reo, che però lo accetta, pur di raggiungere il proprio obiettivo. In caso di dolo eventuale, potrà parlarsi di un "movente" sotteso alla condotta, ossia, appunto, il fine della stessa, ma sarà alquanto arduo riscontrare un movente che sorregga la verificazione dell'evento lesivo: in altre parole, l'assenza di movente, nel dolo

---

[496] Per la fuga dalla Polizia, si pensi all'emblematico caso Vasile, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; voleva impressionare i propri amici il giovane conducente M.G.Bodac, protagonista della vicenda affrontata da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009, cit.

[497] Così A.Pagliaro, S.Ardizzone, *Sommario del diritto penale italiano. Parte generale*, cit., p.8.

[498] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.339.

[499] Così, F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.477: *"Se sparo alla testa di Y, il mio scopo è uccidere. I motivi possono essere infiniti."*.

eventuale, si presenterà come la regola, anziché come l'eccezione[500]. Si prendano in considerazione alcuni noti casi giudiziari: nel caso Vasile, il fine della condotta è costituito dalla fuga dalla Polizia, al fine di conseguire l'impunità; il malvivente, però, non sembrava avere alcun interesse, alcun movente, per volere la morte di altro utente della strada: l'unico motivo per cui ne ha accettato la verificazione era la volontà di riuscire a fuggire. Pur nell'assenza di un movente circa la morte di un uomo, la Corte ravvisò il dolo eventuale. Nel caso ThyssenKrupp, potrebbe sembrare corretto individuare il movente nel risparmio di denaro a beneficio del bilancio dell'impresa; invero, però, si tratta ancora una volta del fine della condotta, non potendosi individuare motivi per cui l'amministratore delegato avesse potuto desiderare la morte di sette lavoratori: assenza di movente, come nel caso Vasile, ma affermazione -da parte della Suprema Corte- della colpa con previsione. L'assenza di un movente venne, poi, posta in evidenza nel caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit. La stessa sentenza si sofferma sul tale concetto, indicando ora l'assenza di un movente razionale, ora che il movente consisteva, nel caso, nell'impedire la fuga dei tifosi; sul punto, ci si permette di evidenziare come il movente, inteso come ragione per cui si intenda cagionare una determinata lesione di beni o interessi altrui, possa assumere le più varie sfumature, non necessariamente razionali: è molto semplice immaginare episodi in cui -ad esempio- morte o lesioni altrui siano caratterizzati da forti tratti emotivi, anziché razionali: si pensi ad ogni caso di violenza intenzionale esercitata in ragione di odio, passioni, vendetta, ira[501]. In ciò consiste un movente irrazionale. Diverso è il caso del

---

[500] Volendo individuare un esempio in cui l'evento collaterale potrebbe essere effettivamente sorretto da un movente, si può immaginare il caso di una coppia, dove il portatore di virus HIV voglia vendicarsi di un torto subito dal partner, non gli comunichi di essere infetto ed intrattenga con lui ripetuti rapporti sessuali non protetti. Alla luce delle circostanze del caso, l'organo giudicante si troverà di fronte a differenti alternative: potrà qualificare il fatto come dolo intenzionale, quando attesti che il contagio costituiva l'intenzione dell'*HIV career*; come dolo eventuale, quando attesti che l'evento contagio venne accettato: il movente consistente nella vendetta potrà, qui, ricoprire un ruolo; nel caso in cui il profilo doloso non risulti provato oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante la sussistenza di un movente, al giudice rimarrà in ogni caso la possibilità di pronunciare la condanna a titolo di colpa cosciente.

[501] In questo senso, si condividono le parole di Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit., riprese da Cass.Pen. (Sez.V), sent.663/2013, in De Jure, Cass.Pen. (Sez.V), sent.2809/2013, in De Jure, Cass.Pen. (Sez.V), sent.31818/2014, Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., secondo cui *"le cause psichiche dell'agire umano, poi, non sono necessariamente razionali, ma al contrario sono aperte alle ispirazioni e impulsi più vari e misteriosi, insondabili come la complessità dell'animo umano."*. La formula, peraltro, risulta sempre preceduta dall'affermazione per cui *"il movente è la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l'individuo ad agire"*: per le ragioni illustrate, si ritiene di affermare che ciò risulti compatibile con il dolo intenzionale e, relativamente all'evento o alla condotta direttamente voluti -non, però, in relazione

movente inesistente, che si presenta come tutt'altro che congetturale in presenza di dolo eventuale: per riprendere la vicenda in questione, è assolutamente plausibile che l'agente Spaccarotella non avesse alcuna ragione per volere la morte di un giovane tifoso. Quando si legge, invece, che il movente era costituito dall'impedimento della fuga dei giovani, risulta chiaro che il riferimento è al fine della condotta; ed allora, non si starà richiedendo nulla di nuovo, dovendosi prendere in considerazione l'obiettivo primario, ossia il fine della condotta -il blocco dell'auto in fuga- e l'evento collaterale -la morte di uno degli occupanti-, al fine di calarli in un'ottica di bilanciamento, sempre dal punto di vista del reo, e di affermare o meno la sacrificabilità del secondo, a vantaggio del primo. Se di irrazionalità si vorrà parlare, in tal caso, lo si potrà fare in riferimento al fine perseguito ed all'attuazione del bilanciamento: tanto più il sacrificio di un interesse a favore di un altro risulterà irragionevole e sproporzionato, tanto più sarà opportuno sondare se l'agente concreto effettuò tale comparazione, che si discosta dal valore che ogni uomo dotato di media intelligenza attribuirebbe ai differenti beni in gioco. In questo senso, *"quanto più il* [bilanciamento] *risulti irrazionale, tanto più occorrerà verificare attentamente che una deliberazione, una scelta (in senso lesivo del bene) da parte dell'autore, per quanto irrazionale, incomprensibile e finanche contra se, ci sia effettivamente stata"*[502].

Risulta, quindi, forse consigliabile rinunciare a prendere in considerazione il concetto di movente in caso di dolo eventuale, concentrandosi sul fine della condotta, che riesce comunque ad adempiere alla sostanziale totalità dei compiti a cui assolverebbe il concetto di movente. Si ritiene di proporre, quindi, l'impiego del solo concetto di "fine della condotta", specificamente in una formulazione "lata", per ricomprendere tanto gli obiettivi immediati a cui la condotta tende, quanto i benefici meno diretti, ma inscindibilmente connessi ad essi e le ragioni che hanno mosso l'agente; potranno, ad esempio, considerarsi "fine della condotta" l'arrivo in tempo ad uno spettacolo, l'allontanamento di un gruppo di ragazzi rumorosi -e, quindi, il proprio riposo-, il senso di divertimento causato dall'esplosione di un colpo di pistola, il risparmio di denaro a beneficio del bilancio di un'impresa, l'intrattenimento di un rapporto sessuale, la fuga dalla Polizia -e, quindi, l'impunità-, la causazione di un incendio

all'evento rappresentato con certezza-, anche con il dolo diretto; il movente così definito finisce, invece, col fondersi con il fine della condotta, ossia quello primariamente conseguito, nel dolo eventuale.

[502] L'espressione appartiene a V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.156, dove, però, compare il termine "movente" al posto di quello di "bilanciamento", qui sostituito perché ritenuto preferibile.

nell'appartamento della propria ex fidanzata -e, quindi, il compimento della propria vendetta-, il raggiungimento di una persona morente in ospedale[503]. Dovendosi indagare l'accettazione dell'evento a seguito di un'operazione di bilanciamento, è chiaro che il ruolo svolto dal fine perseguito con la propria condotta potrà risultare illuminante: come già detto, sarà opportuno porsi dal punto di vista dell'agente e valutare se la lesione collaterale di interessi altrui possa risultare ai suoi occhi accettabile, pur di raggiungere tale scopo. Così, a parere di chi scrive, se è plausibile che la finalità di fuggire dalla Polizia o di vendicarsi nei confronti di una ex fidanzata possa aver indotto l'agente ad accettare un evento collaterale particolarmente tragico, quale la morte di un utente della strada o di un condomino, non lo è -o, per lo meno, non lo è oltre ogni ragionevole dubbio- che un uomo, pur di divertirsi esplodendo un colpo di pistola, accetti di uccidere la propria figlia[504], o che un poliziotto, volendo impedire la fuga di un gruppo di tifosi violenti, accetti di cagionare la morte di uno di loro[505].

Ci si trova in presenza, talvolta, di casi in cui il fine della condotta appare in concreto assente: il riferimento è, fra gli altri, ai casi decisi dalla Suprema corte con le sentenze Cass.Pen. (Sez.V), sent. 31523/2003, Scattone[506], Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969, Held, cit. e Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, Lucidi, cit. Condividendosi, però, l'opinione per cui ogni condotta -ad eccezione di quelle assolutamente irrazionali- mira ad un fine, sarà necessario indagare a fondo, in tali contesti, al fine di individuare, innanzitutto, quale fosse la finalità -magari futile ed irrilevante agli occhi di un uomo medio- della condotta, per poi analizzare se essa possa, o meno, essere considerata come plausibile contropartita perseguita dal reo, anche a costo di cagionare l'evento collaterale.

---

[503] Il riferimento è, nell'ordine, all'esempio fornito da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.13; -Cass.Pen. (Sez.I), sent.8 novembre 1995, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, cit.; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.13388/2009, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; Tribunale di Roma, 16/11/2007, cit.; Corte d'Assise di La Spezia, 31/07/2012, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.20465/2013, in De Jure; individua le possibili finalità per cui può essere tenuta la condotta di lanciare dei sassi in direzione di automobili in corsa S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., pp.21, 22, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, p.937; *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, p.47: esse possono essere quella di intralciare o interrompere la circolazione, di mostrare agli amici la propria abilità nello "schivare" i veicoli, di colpire le vetture in movimento.

[504] Si tratta del caso Held, Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, cit.

[505] Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit.; osserva che *"quanto maggiore sarà la sproporzione esistente tra scopo perseguito e bene offeso per il suo raggiungimento, tanto più intensa dovrà ritenersi la pericolosità sociale (oltre che la rimproverabilità) dell'agente."* S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.123.

[506] La massima della sentenza in parola è disponibile in De Jure; il testo completo si trova in www.eius.it.

Il fine della condotta potrà essere lecito o illecito: anche questo può indiziare la qualificazione dell'elemento soggettivo come doloso o colposo; il punto viene messo in evidenza da parte della dottrina[507], che pone a confronto la medesima condotta, ossia l'esplosione di un colpo di arma da fuoco in direzione di uomo, tenuta da un agente delle forze dell'ordine, oppure da un rapinatore: è chiaro come l'obiettivo perseguito dal primo -ossia, ad esempio, bloccare un criminale- sia visto con favore da parte dell'ordinamento, mentre ciò non avvenga quando a sparare sia il malvivente, con il fine di sfuggire alla cattura e rimanere impunito; si tratta del criterio della cd. "mano buona e mano cattiva"[508]. Come per gli altri indici, si tratta pur sempre di generalizzazioni, per cui non è escluso che, nel caso concreto, l'agente sia mosso da dolo eventuale, pur perseguendo una finalità lecita[509], o che, al contrario, chi abbia una finalità illecita -ad esempio, fuggire alla Polizia, come nel caso Levacovich[510]- non abbia però accettato l'evento lesivo.

Un ulteriore indicatore posto in luce dalle Sezioni Unite consiste nel contesto, lecito o meno, in cui viene tenuta la condotta[511]; il cd. "contesto illecito" consiste in un'attività che non è tollerata dall'ordinamento, quale la rapina, lo spaccio di stupefacenti, il rapimento di una persona, il lancio di sassi sulle auto in corsa: come è chiaro, si tratta di operazioni in nessun modo tollerate dalle norme vigenti, e compatibili con l'accettazione di un evento lesivo. Situazioni, per contro, consentite dall'ordinamento, ma in cui può comunque inserirsi una condotta dolosa, sono -ad esempio- la circolazione stradale in sé considerata, l'attività imprenditoriale, quella medica, sportiva, sessuale o l'adempimento del proprio dovere

---

[507] P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p79; preferisce le espressioni *"fine penalmente irrilevante"*, come indice di colpa cosciente, e finalità *"penalmente rilevante"*, sintomo di dolo eventuale, F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.1494.

[508] Il criterio viene richiamato da P.Piras, *Il dolo eventuale si espande anche all'attività medica*, nota a Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2012, in www.penalecontemporaneo.it.

[509] La finalità di risparmio economico, a beneficio del bilancio dell'impresa, non impedì alla Corte d'Assise di Torino, 14/11/2011, ThyssenKrupp, cit., di qualificare la condotta dell'amministratore delegato, in relazione all'omicidio di sette lavoratori dell'acciaieria, come doloso; lo stesso si dica, seppure non condividendone l'esito, di Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit.

[510] Tribunale di Milano, 04/04/2012, cit.

[511] Tale indicatore viene illustrato dalla sentenza Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343 /2014, ThyssenKrupp, cit., al punto 51.9, ma si è ritenuto di anticiparne la trattazione, ravvisando una similitudine con la liceità o meno del fine della condotta. Nel senso della valorizzazione del contesto quale indice del dolo si pronunciano anche R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.33; G.Fiandaca, *Sfrecciare col rosso e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.418; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.216-218. Di opinione contraria appare Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit., quando afferma *che "le situazioni di contesto, lecito o illecito, in cui si operi"* non possono costituire il come criterio per distinguere dolo eventuale e colpa cosciente.

istituzionale[512]; si tratta di contesti leciti o indifferenti per l'ordinamento, al cui interno possono collocarsi "comportamenti devianti", connotati alternativamente da dolo o da colpa[513]. La logica sottesa al possibile rilievo assunto dal contesto in cui si cala la condotta sta in ciò: che colui che stia svolgendo un'attività lecita sembra meno disposto ad accettare "*fino in fondo conseguenze che lo collocano in uno stato di radicale antagonismo rispetto all'imperativo della legge*[514]" rispetto a chi, invece, stia agendo in un contesto non consentito[515]. A ben vedere, però, è opportuno rammentare che ci si trova in presenza di una semplificazione della realtà, che vede fronteggiarsi, da un lato, contesti tipicamente illeciti, e, dall'altro, situazioni astrattamente lecite, dove la violazione delle regole cautelari può essere talmente macroscopica da tingere quasi di illiceità il contesto stesso. Esempio di confine è poi il caso della circolazione stradale: sebbene essa rappresenti un'attività in sé lecita, nel momento in cui viene effettuata da un criminale che fugge dalle forze dell'ordine sembra subire una metamorfosi e connotarsi di illiceità, mentre parrebbe qualificabile come contesto lecito una condotta di guida assolutamente sconsiderata e pericolosa, magari più di quella

---

[512] Si tratta delle cd. attività "originariamente lecite": così M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.16, indicando la circolazione stradale, i rapporti sessuali non protetti, l'attività d'impresa; evidenzia che circolazione stradale e incidenti mortali sul lavoro costituiscono *"campi tipici della responsabilità per colpa"* D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., pp.26, 27. L'attività istituzionale che il soggetto stava svolgendo quando tenne la condotta lesiva è stata, invece, valorizzata dalla Corte di Assise di Arezzo, con sentenza 14/07/2009, Spaccarotella, e dalla difesa; si trattava, infatti, di un contesto lavorativo assolutamente lecito, ed anzi volto a contrastare il crimine e a tutelare l'ordine pubblico. Anche in ragione di ciò, l'organo giudicante come emerge anche dalla sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit.,- qualificò la condotta dell'agente come eccessiva e macroscopicamente avventata e sconsiderata, ma non dolosa.

[513] Nell'opinione di S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.907, tali comportamenti devianti sono le sfide automobilistiche, le scommesse su condotte di guida gravemente contrarie alle norme del Codice della Strada, le attività ludico-sportive violente non riconosciute dagli organi competenti, l'impiego di sostanze chimiche e medicinali senza adeguati controlli, nella produzione industriale e nella sperimentazione sanitaria, il contagio da malattie sessualmente trasmissibili, a cui si ritiene di aggiungere - sempre esemplificativamente- la produzione industriale nel non rispetto di norme prevenzionistiche, l'esercizio dell'attività medica nonostante la consapevolezza di non avere le capacità per effettuare determinate operazioni o l'assenza di abilitazione, le condotte di guida che violano le norme cautelari e la disciplina della circolazione. Tali ambiti leciti vengono talvolta qualificati con la denominazione "contesti a rischio di base consentito", come fanno S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.907 e, di riflesso, P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazione brevi sul dolo eventuale*, cit., p.440.

[514] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343 /2014, ThyssenKrupp, cit.

[515] Sul punto, si vedano anche le osservazioni di P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.78 e F.Pavesi, *Appunti "aggiornati" sul dolo eventuale*, cit., p.1495, che evidenziano la tendenza giurisprudenziale a ritenere integrato il dolo eventuale o, addirittura, diretto, in caso di contesto illecito, mentre sembrano maggiormente propensi a rilevare la presenza della colpa cosciente nei contesti leciti.

tenuta dal malvivente in fuga, ma intrapresa al solo fine di provare un piacere personale, o di dimostrare agli amici la propria bravura al volante. L'indicatore in parola presenta, talvolta, profili comuni al fine della condotta, poiché l'illiceità del contesto e quella della finalità perseguita possono venire sostanzialmente a coincidere, come nei casi di fuga spericolata dalle forze dell'ordine tramite un mezzo di trasporto, essendo la riuscita della fuga il fine illecito, e la fuga stessa tinga di illiceità il contesto[516]. Come sempre, inoltre, si tratta pur sempre di indici espressivi di generalizzazioni, che non necessariamente corrispondono alla realtà dei fatti; si ritiene, pertanto, di non condividere l'impostazione per cui l'agente che si ponga all'interno di un contesto illecito non potrebbe rispondere per colpa degli effetti lesivi della condotta, *"non potendo essere invocabile la violazione di alcuna regola cautelare (se non quella di delinquere… con la dovuta attenzione) nel caso di errore sui mezzi di esecuzione di un reato. […] senza correre il rischio di creare contestualmente un (inquietante) ideal-tipo di "criminale modello", ragionevole e posato"*[517]. Permettere che il contesto in cui si tiene la condotta definisca l'elemento psicologico che la sorregge significherebbe, infatti, svuotare il dolo della sua essenziale componente personalistica; al contrario, si ritiene necessaria l'effettuazione di una indagine il più possibile approfondita circa il carattere doloso o colposo dell'elemento soggettivo, tanto nei contesti leciti, quanto in quelli illeciti, non credendo di potersi ritenere esclusa a priori la configurabilità della colpa cosciente *in re illicita*[518]. Nessun particolare problema sorge, invece, circa la presenza del

[516] Il contesto astrattamente lecito della circolazione stradale, infatti, può assumere i tratti del contesto illecito, essendo la fuga dalla Polizia attività in sé stessa non consentita dall'ordinamento. Accosta gli indici del contesto illecito e del fine della condotta caratterizzato da antigiuridicità, evidenziando come spesso gli organi giudicanti ravvisino il dolo eventuale in loro presenza, G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.231.

[517] L.Risicato, in G.de Vero (a cura di), *La legge penale. Il reato. Il reo. La persona offesa*, Giappichelli, Torino, 2010, p.213, che aggiunge che la configurabilità di una *culpa in re illicita* consisterebbe in una figura anomala; sembra condividere il carattere dell'eccezionalità della colpa cosciente nei contesti illeciti S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* pp.131-133; alla p.138, però, il rapporto tra situazione illecita ed elemento soggettivo sembra essere configurato dall'Autore come meno stringente.

[518] Si ritiene di condividere in toto quanto affermato da M.F.Artusi, *Sui labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale)*, cit., p.411, per cui *"È […] inammissibile che, a fronte della posizione illecita […] in cui si pone l'agente, venga desunta e presunta la sussistenza di una volontà che investa tutta una serie di eventi ulteriori […]. Attraverso tale ragionamento si scivola chiaramente nel campo del versari in re illicita, per cui tutte le conseguenze sono addebitate al soggetto a prescindere dalla prova di una responsabilità colpevole"*: l'Autrice, invero, presenta tali considerazioni riferendosi a quelli che si sono qui indicati come "comportamenti devianti" all'interno di un contesto lecito -tale sembra, infatti, il significato da attribuire all'espressione "posizione illecita", ma esse sembrano perfettamente applicabili anche ai casi di contesto *ex se* illecito. Favorevoli alla configurabilità della *culpa in re illicita* sembrano anche F.Agnino, *La*

dolo eventuale all'interno di un contesto lecito[519]. Sebbene la liceità o meno del contesto in cui è calata l'azione possa, perciò, indiziare nel senso della sussistenza o, rispettivamente, dell'assenza del dolo eventuale, nessuna soluzione è di per sé preclusa, ritenendosi configurabili tanto casi di colpa cosciente *in re illicita*, quanto di dolo eventuale *in re licita*.

Affrontati i temi del fine della condotta in quanto indicatore del dolo, dell'illiceità dello stesso e della illiceità del contesto, è opportuno soffermarsi ora sul profilo della compatibilità tra il fine della condotta e le conseguenze collaterali della stessa. In ciò le Sezioni Unite, al punto 51.6 della sentenza n.38343/2014, individuano un possibile indicatore del dolo eventuale; la logica di fondo della questione sta in ciò: se il dolo eventuale consiste nel bilanciamento tra due beni, dove il primo è perseguito dal reo, anche a costo del sacrificio del secondo, è configurabile tale figura dolosa, nel caso in cui tale sacrificio -coincidente con l'evento- avvenga? La risposta sembrerebbe, ad un primo impatto, negativa: come potrebbe il rapinatore in fuga accettare la verificazione di un incidente, che costituirebbe, invero, un ostacolo alla sua fuga -e, perciò, al perseguimento dell'obiettivo primario-? Richiamando un altro esempio, ci si può ugualmente domandare se chi sta seviziando un uomo al fine di ottenere determinate informazioni possa realmente averne accettato la morte, posto che la verificazione dell'evento lesivo non costituirebbe solo un ostacolo al perseguimento del fine, ma coinciderebbe addirittura con il fallimento del piano. In prima battuta, la conclusione corretta sembrerebbe quella per cui non vi possa essere reale accettazione dell'evento collaterale -e, quindi, dolo eventuale-, nei casi in cui la verificazione dello stesso avrebbe rappresentato un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo o il fallimento del piano[520]. Il

---

sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, cit., pp.1494, 1495, e R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.33, quando afferma che *"non si può dimenticare come in realtà il contesto illecito non possa essere di per sé risolutivo, potendosi benissimo avere ipotesi in cui un soggetto, pur agendo in un contest illecito, non accetta il rischio della verificazione dell'evento."* .

[519] Evidenzia che la funzione di prevenzione generale assolta dall'applicazione del dolo eventuale risulta più efficace in caso di contesto lecito, rispetto al contesto illecito, e che in ciò si annidi, oltretutto, la tentazione di qualificare come dolose condotte lecite colpose, M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.18: *"L'estensione del dolo eventuale ai contesti leciti di base, cioè alle attività lecite, vive costantemente sotto la minaccia, la tentazione o il rischio di trasformare l'identità dell'elemento soggettivo in una categoria diversa, alla luce di esigenze di prevenzione generale: la prevenzione generale mediante il dolo eventuale non ha molto senso rispetto al rapinatore che fugge o al violentatore di gruppo, ma rispetto all'automobilista sì."*

[520] V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, cit., p. 1345; si veda anche R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.35, che evidenzia come in caso di incidente stradale il livello oggettivo di pericolosità è molto alto, ma sul piano soggettivo vi sono due indici, in particolare, che porterebbero

punto venne posto in evidenza, tra gli altri, dalla Corte d'Assise d'Appello che si occupò del caso Vasile, che ritenne sussistente la colpa cosciente, anche in ragione del fatto che la verificazione di un incidente avrebbe determinato l'arresto del fuggitivo[521] e, quindi, il sostanziale fallimento del piano di fuga; nello stesso senso si pone Cass.Pen. (Sez.II), sent.7027/2013, quando afferma che *"Il fine di evitare l'arresto, dato come presupposto della pericolosa condotta di guida, è in via di logica del tutto incompatibile con l'impattare contro un ostacolo che, a tale fuga, pone fine."*[522]. Come per ognuno degli indicatori del dolo, però, è possibile effettuare delle considerazioni che, cercando di abbandonare ogni presunzione ed automatismo logico, possono portare a conclusioni inaspettate. A ben vedere è possibile, infatti, che vi siano dei casi in cui l'agente brama a tal punto il perseguimento del fine primario, che pur di avere una possibilità di successo decide di tenere la condotta, nonostante la verificazione dell'evento collaterale costituisca ostacolo o fallimento per lo stesso. Tale ipotesi è nominabile come "il caso dello scommettitore": il raggiungimento del fine primariamente perseguito costituisce, per lui, una prospettiva talmente allettante da assumere un'efficacia motivante particolarmente forte; così, non è assolutamente escluso che il seviziatore, pur di ottenere le informazioni dal soggetto torturato, tenti ogni possibile, estrema, via, anche a costo di cagionarne la morte, con conseguente perdita di ogni possibilità di successo del piano; ugualmente, un criminale in fuga può essere talmente "disperato"[523], da

---

ad escludere il dolo eventuale: l'esposizione di sé stessi al rischio di morte e, appunto, il fatto che l'incidente possa costituire un ostacolo alla fuga.

[521] Ciò si può evincere dal testo di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011; il punto è rammentato anche da A.Martini, *Tensioni generalpreventive e struttura del dolo: la volontà come stato potenziale*, cit., p.10.

[522] Si tratta di Cass.Pen. (Sez.II), sent.7027/2013, in De Jure; il punto è ripreso da A.Gasparre, *Rapinatore in fuga provoca lesioni al carabiniere: colpa o dolo?*, nota a Cass.Pen. (Sez.II), sent.7027/2013, in "Diritto e giustizia", f.0, 2014, p.75, disponibile in De Jure.

[523] Attributo impiegato da A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.56, proprio in relazione al tema che si sta qui affrontando; l'Autore tratta il punto alle pp.56-58, riportando l'ulteriore esempio di chi intrattenga una relazione prolungata con un partner, non comunicandogli di essere infetto dal virus HIV: sebbene il contagio nei suoi confronti possa costituire la fine della relazione stessa, portando alla morte del compagno, è possibile che l'*HIV career* intenda talmente fortemente proseguire la propria relazione affettiva, che sia anche disposto ad accettare la morte del partner. Sul punto si pronunciano anche V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.153, affermando che *"il possibile fallimento del piano di azione può essere "messo in conto" dall'agente quando per lui le possibilità di successo sono più importanti, sul piano motivazionale, rispetto al rischio di insuccesso"* e D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.336. Sembra condividere tale impostazione la Corte d'Assise di Roma che si occupò in primo grado del caso Vasile, quando afferma che il reo -come risulta dal testo di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.- *"si era rappresentato di potere cagionare con il suo*

imboccare l'unica via di riuscita del suo piano, ossia una corsa spericolata in automobile, anche se ciò potrebbe cagionare un evento che ne impedisca il compimento. Si può, quindi, concludere nel senso che ogni qual volta l'evento collaterale che si intende addebitare a titolo di dolo eventuale costituisca ostacolo o fallimento al raggiungimento del fine primariamente perseguito dall'agente, non per ciò solo sarà consentita l'esclusione del dolo eventuale: si tratterà, invece, di effettuare un'approfondita analisi del caso concreto, volta a verificare se ci si trovi in presenza di un soggetto che segua, o meno, la logica dello scommettitore.

Al punto 51.7 la Corte indica che la maggiore o minore probabilità che l'evento ha di verificarsi, agli occhi dell'agente, costituisce un ulteriore indicatore del dolo eventuale[524]. Mentre in caso di dolo diretto, come già indicato, l'ascrivibilità del fatto a titolo doloso è possibile in ragione della rappresentazione dell'evento come certo, per integrare la differente figura del dolo eventuale non è sufficiente la sola sussistenza del profilo volitivo: sarà sempre necessario indagare circa l'avvenuta accettazione dell'evento. La percezione di quest'ultimo come più o meno probabile, quindi, si pone sul piano rappresentativo dell'evento; viene però qualificata come indice di dolo in ragione del fatto che in presenza di rappresentazione dell'evento come altamente probabile è maggiormente plausibile che il reo ne abbia effettivamente accettato la verificazione, mentre risulta meno semplice la configurazione della stessa quando il fatto sia previsto come scarsamente verificabile[525].

---

comportamento un incidente anche con esiti mortali, ma aveva accettato il rischio della sua verificazione, pur di sottrarsi al controllo della Polizia".

[524] Proponevano quanto appena indicato già Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, cit.; R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.32; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.35: *"sarà più agevole constatare un atteggiamento doloso, allorquando il soggetto avverta l'alta probabilità di verificazione della conseguenza dannosa"*. Si noti, inoltre, l'affermazione di Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, in "Guida al diritto", 2012, f.41, segnatamente a p.72, quando afferma che *"la distinzione tra dolo e colpa non va impostata in termini quantitativi ovvero sul maggiore o minore grado di possibilità con cui l'agente ha previsto il prodursi dell'evento"*; ora, se ci si trova d'accordo sul fatto che in ciò non consista l'unico elemento discriminante tra dolo eventuale e colpa cosciente, è opportuno precisare che esso può comunque rappresentare uno dei differenti indicatori del dolo che, compensandosi reciprocamente in una valutazione globale del fatto, dovrebbero far emergere la presenza del dolo eventuale.

[525] Come già specificato *supra*, a rilevare è il grado di probabilità come percepito dall'agente, non il livello oggettivo di possibilità che investe la verificazione dell'evento. Si ritengono, perciò, non corrette -o, per lo meno, portatrici di ambiguità- tutte quelle formulazioni che individuano un indice del dolo eventuale nell'alto grado di probabilità di verificazione dell'evento, senza specificare che a rilevare deve essere il riflesso che di tale probabilità ha percepito la psiche dell'agente. Un esempio è riscontrabile in Tribunale di Alessandria, 17/08/2011, cit., dove si legge che *"occorre ricercare quelle circostanze sintomatiche dimostrative di tale accettazione. Tra di esse la principale è certamente il grado di probabilità di verificazione dell'evento: tanto maggiore è questo indice, quanto maggiore è la prova dell'accettazione dell'evento".*

Un ulteriore indicatore del dolo -*rectius*, indice che si pone astrattamente in contrasto con l'accettazione dell'evento- è costituito dalle conseguenze negative o lesive per l'agente stesso, nel caso in cui l'evento collaterale si verificasse. Tali effetti possono essere costituiti dalla morte o lesioni del reo, o da risultati negativi più generici, quali l'insorgenza di responsabilità penali, la perdita di un prossimo congiunto o, nel caso di infortuni sul lavoro, i danni economici e di immagine per l'impresa[526]; la regola di esperienza che appare, in tali circostanze, applicabile, consiste nella circostanza per cui gli esseri umani agiscono a tutela dei propri interessi, non contro di essi. Qualsiasi uomo ragionevole, quindi, non accetterà la verificazione di un evento che comporterà delle conseguenze negative, anche gravi, nei suoi confronti; non è comunque esclusa la presenza di elementi che si pongano in rotta di collisione con l'illustrata massima: è del tutto possibile, infatti, che ci si trovi in presenza di un agente amante del rischio, che non eviti di mettere in pericolo la sua stessa vita, o che sia *"assolutamente indifferente alle conseguenze per sé stesso*[527]*"*. Si rammenti, inoltre, quanto detto circa il cd. "scommettitore": come è possibile che un uomo voglia conseguire un certo obiettivo, anche rischiando di annientare ogni possibilità di raggiungerlo, in caso di verificazione dell'evento, così egli potrà essere motivato a tal punto dal fine primario, da mettere a repentaglio anche la propria vita o, comunque, da essere disposto a subirne le eventuali conseguenze dannose[528]. Tanto più gravi saranno gli effetti collaterali per il reo in caso di verificazione dell'evento, quanto più sarà opportuno indagare circa la possibile

---

[526] Conseguenza negativa in caso di verificazione dell'evento può essere la stessa responsabilità penale del reo, come è evidente nel caso Spaccarotella -Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2912, cit.-: le conseguenze di natura penale per omicidio sono sostanzialmente inevitabili per chi agisca in servizio, in piena riconoscibilità, rispetto a qualsiasi altro criminale; riguardo al caso in questione, la Corte di primo grado sottolineò che la morte di un occupante dell'automobile sarebbe stata palesemente foriera di conseguenze negative per lo stesso agente di Polizia. La morte della propria figlia ha costituito l'evento naturalistico collaterale nei casi Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, Held, cit., e Cass.Pen. (Sez.I), sent.31951/2008, cit., ma si ritiene che esso coincida anche con una conseguenza negativa autonomamente considerabile per il reo; ci si permette di evidenziare come un effetto tanto devastante rappresenti un elemento particolarmente potente nel senso della non accettazione dell'evento. Conseguenze negative per il reo nel caso ThyssenKrupp, sebbene si tratti di una vicenda conclusasi con l'esclusione del dolo eventuale, furono l'insorgenza di responsabilità penale e danno particolarmente rilevante alla propria immagine imprenditoriale, a cui si aggiungono gli effetti subiti dall'impresa, dal punto di vista economico e di immagine.

[527] G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., p.517.

[528] Così anche G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento*, cit., p.517, ripreso da G.De Francesco, *L'enigma del dolo eventuale*, cit., p.1984.

contraddizione della massima di esperienza in parola[529]; ad esempio, la messa in pericolo di sé stessi si pone contro il naturale istinto di autoconservazione[530], ma può risultare accettabile, agli occhi del reo, quando l'alternativa alla propria morte o lesioni sia di passare tutta la vita in carcere: il fuggitivo intenderà tanto fortemente evitare tale prospettiva, da poter essere anche disposto a rischiare la propria vita. I casi in cui l'esistenza e la salute dell'agente sono maggiormente messe in pericolo dalla verificazione dell'evento sono infatti i casi di circolazione stradale[531]; prendendo in considerazione alcune note vicende giudiziarie, è interessante notare come, talvolta, sia stato attribuito particolare rilievo alle caratteristiche del veicolo guidato dal reo, in ragione del fatto che la propria incolumità risulta maggiormente garantita quando ci si trovi a bordo di un mezzo pesante e massiccio, rispetto a quando si guidi una normale auto[532].

---

[529] G.Fiandaca, *Sfrecciare col rosso e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, cit., p.417; rammenta che la validità della massima può essere smentita dalla *"combinazione tra la personalità dell'imputato e la situazione in cui questi si trovava al momento del fatto"* F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?*, commento a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., segnatamente a p.317.

[530] F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., segnatamente a p.546; F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, cit.

[531] Nota che è tipica degli episodi riguardanti la circolazione stradale la particolarità per cui ad un'oggettiva probabilità molto alta di verificazione dell'evento si accompagnano le forti spinte contrarie esercitate dall'esposizione di sé al rischio di morte e dalla possibile verificazione di un evento impeditivo della fuga R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.35.

[532] I casi in questione sono quello deciso con sentenza Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., dove il reo era alla guida di un furgone Fiat Ducato dal peso accertato di due tonnellate; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, cit., dove si legge invece che *"un sinistro stradale, che avrebbe potuto coinvolgere mezzi ben diversi da uno scooter, poteva determinare non solo ai conducenti di mezzi antagonisti ma anche allo stesso conducente del mezzo che aveva violato la regola cautelare"*; Cass.Pen. (Sez.IV), sent.28231/2009, cit., dove si legge che l'impennata effettuata dal motociclista, che ha così invaso l'opposta corsia di marcia impattando contro un altro motoveicolo, avrebbe *"potuto arrecare danni e lesioni a lui stesso"*. Non venne attribuito, invece, particolare rilievo, in relazione agli effetti sull'autista in caso di incidente, alla massa fuori dal comune del S.U.V. Audi Q7, dal peso di 2,5 tonnellate, protagonista del caso Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, cit., limitandosi ad evidenziare il rapporto tra la mole del mezzo ed i possibili danni agli occupanti di un eventuale veicolo antagonista. Particolare attenzione alla tipologia del mezzo di trasporto impiegato, in relazione alle possibili conseguenze che avrebbero potuto ricadere sul guidatore, si rinviene nel lavoro di M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, cit., in cui l'Autore pone a confronto i casi Vasile e Lucidi, ritenendo di poter ravvisare la vera differenza tra le due sentenze nella valorizzazione dei diversi esiti per l'autista che, guidando un pesante furgone, sarebbe uscito illeso, o quasi, da un eventuale scontro, e per colui che, invece, si trovava alla guida

L'ultimo indicatore del dolo eventuale specificato dalle Sezioni Unite è *"il controfattuale alla stregua della prima formula di Frank"*; in ragione delle differenti posizioni che sono state assunte da numerosi Autori nei confronti della detta formula, appare opportuno soffermarsi, accanto a quanto sostenuto dalla sentenza n.38343/2014, cit., anche su tali, contrastanti, opinioni, che concernono quello che può forse definirsi come l'indicatore del dolo eventuale da sempre più controverso. Innanzitutto, la cd. "Prima formula di Frank" recita: *"vi è dolo eventuale quando l'agente avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza che l'evento "probabile" si sarebbe in concreto verificato."*[533]; specularmente, in ragione dello stretto rapporto che, come si è visto, intercorre tra tale forma dolosa e la colpa con previsione, si legge spesso che quest'ultima sussiste quando si accerti che, nelle medesime condizioni, il soggetto si sarebbe astenuto dall'agire[534]. È opportuno specificare che non si tratta di una formulazione con intento definitorio del dolo eventuale, ma di un criterio di prova dello stesso[535]; non può negarsi, però, che riferendosi all'accertamento di un figura

---

dell'auto (e che, per pura coincidenza, ha impattato contro un mezzo leggero, ossia il ciclomotore, ma avrebbe potuto scontrarsi con un mezzo ben più pesante, rischiando in prima persona).

[533] E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.2530; R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.31; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., pp.520, 521; L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., pp.176-178; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.342; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1952; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.48; M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.792; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.250; Cass.Pen (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; specificano che tale formula deve la sua origine non a Frank, bensì a Breidenbach, M.Donini, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit., e E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.2530.

[534] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit. p.55; E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.2530; R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.31; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, cit., p521; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.47; G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, cit., p.1952; M.Gallo, *Il dolo, oggetto e accertamento*, cit., p.219; M.Gallo, voce *Dolo*, cit., p.792; Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[535] E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.2530; M.Donini, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit.; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.47; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.152; S.Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., p.12; in senso contrario L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.180: cfr. la nota successiva.

assente nel diritto positivo e caratterizzata da profonde incertezze definitorie, la formula di Frank finisca sostanzialmente per contribuire a delineare i confini di tale forma di dolo[536]. A riprova di quanto appena detto, si noti inoltre che si tratta di uno dei protagonisti di quel "sincretismo additivo" a cui si è già fatto riferimento, come si evince, *ex pluribus*, dalle parole di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011[537]. La formula in parola ha sicuramente il pregio di ridurre l'ambito di applicazione del dolo eventuale, spesso evanescente ed i cui confini si presentano in costante e pericolosa espansione, riconducendo l'atteggiamento del reo *"a quello proprio del dolo diretto"*[538]; una seconda qualità che parte della dottrina le riconosce è rappresentata dalla valorizzazione dell'atteggiamento volitivo dell'agente[539], aspetto quanto mai essenziale, trattandosi di uno strumento accertativo di una forma di dolo. Sebbene, nell'opinione di alcuni, si tratti del *"mezzo induttivo più idoneo per cogliere una situazione psicologica effettiva"*[540], nei confronti della formula in parola sono stati mossi numerosi rilievi, a cui sono seguite altrettante obiezioni; innanzitutto, si afferma spesso che essa, richiedendo un ragionamento ipotetico, opera con "*elementi ipotetici e non reali*[541]" e sostituisce una *"situazione psicologica fittizia*[542]*"* all'effettiva relazione psicologica che intercorre tra l'agente ed il fatto; nell'opinione di diversi Autori, ciò non può risultare accettabile, poiché è necessario che l'indagine si focalizzi su quello che fu l'effettivo atteggiamento interiore del reo nei confronti dell'evento, anziché su una ricostruzione fittizia, immaginaria e ipotetica[543] dello stesso. Secondo parte della dottrina, poi, non ci si troverebbe

---

[536] Nello stesso senso sembrano porsi le parole di L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.180, quando si legge che *"non potrebbe tuttavia sostenersi che la formula di Frank costituisca, semplicemente, un criterio accertativo dell'atteggiamento interiore, perché essa, indicando una determinata strada all'accertamento, opera una precisa selezione fra gli stati mentali suscettibili, in astratto, di essere considerati*".

[537] Si tratta di Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.; un'altra sentenza che fece impiego della formula in parola è Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit.

[538] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; nello stesso senso L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.125 e, dello stesso Autore, *Il dolo come volontà*, cit., pp.177, 198.

[539] P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit., p.6, che aggiunge che ciò costituisce un indubbio pregio della formula, operando in un contesto -quello dell'accertamento del dolo eventuale- che è incline all'utilizzo di *"formule vacue"*; l'Autrice aggiunge, criticamente, che la formula basa l'indagine dell'atteggiamento volitivo del reo *"sulla "certezza" di una realtà puramente "immaginaria"".*

[540] L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.181.

[541] S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.47, 48.

[542] D.Pulitanò, *Diritto penale*, 2007, cit., p.339.

[543] V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.152, che rammenta l'elevato grado di aleatorietà connesso ad una simile operazione; similmente,

in presenza di un giudizio ipotetico, ma irreale, poiché, a differenza del primo, si effettuerebbe una vera e propria *"sostituzione di fattori reali con altri che non si sono verificati"*, ricadendo in una *"netta rottura con la realtà"*[544]. Nei confronti dei detti rilievi non manca, però, chi risponda affermando che il giudizio ipotetico può costituire *"il mezzo induttivo più idoneo per cogliere una situazione psicologica effettiva*"; tale argomentazione appare, invero, simile al giudizio controfattuale che viene abitualmente impiegato al fine di accertare il nesso causale[545]; altra parte della dottrina pone in evidenza che la formula di Frank costituisce solamente un indicatore del dolo, da impiegarsi accanto ad altri, senza che essa sola possa assumere rilievo determinante nell'intera ricostruzione del decorso causale dei fatti. Entrambi i rilievi sembrano condivisi e recepiti dalle Sezioni Unite nella sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; la Suprema Corte, infatti, afferma a chiare lettere che la scienza penalistica, che "*da valutazioni congetturali è pervasa*", impiega abitualmente lo strumento del giudizio ipotetico. Le stesse Sezioni Unite, però, rammentano che la formula di Frank costituisce uno dei differenti indicatori del dolo eventuale e che l'accertamento dello stesso deve necessariamente impiegare il maggior numero possibile degli stessi.

Un secondo rilievo nei confronti di tale formula è costituito dalla circostanza per cui il giudizio ipotetico finirebbe per individuare la sussistenza o meno del dolo eventuale in ragione della personalità del reo, dei suoi precedenti penali e delle sue inclinazioni morali[546],

---

S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.48; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.251; G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale"*, cit., p.1985; A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.21; A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, cit., p.18; E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale,* cit., p.330; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.73. A riguardo, afferma che la formula di Frank non può funzionare nemmeno come criterio probatorio, poiché si fonda su *"un giudizio meramente ipotetico, presuntivo e immaginario"* P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione,* commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, cit., p.7. Che la formula di Frank ancorerebbe il dolo eventuale ad un elemento immaginario si legge in A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.55, quando l'Autore riepiloga i differenti rilievi che vengono abitualmente mossi nei confronti della formula in parola. Parla di *"situazione psicologica fittizia"* D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale,* cit., p.45; con identiche parole lo stesso Autore, *Diritto penale*, 2007, cit., p.339.

[544] R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale,* cit., p.31.

[545] Così L.Eusebi, *Il dolo come volontà*, cit., p.181; L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank),* cit., p.124.

[546] R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, cit., p.31; S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato,* cit., p.521; G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo,* cit., p.6 ; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.251;

giungendo a qualificare il fatto come doloso in funzione della risposta che si riuscirebbe a dare al quesito *"fin dove riuscirebbe ad arrivare il reo, pur di soddisfare i propri interessi?"*[547], in direzione, quindi, di un "dolo d'autore". Nei confronti di tale critica vi è chi risponde che la formula in parola esprime semplicemente una massima di esperienza, secondo cui in caso di certezza del fallimento del piano l'agente non avrebbe tenuto la condotta: in tale ottica, gli spazi per eventuali illazioni riguardanti la personalità del reo finiscono, sostanzialmente, per scomparire[548]. Altri Autori evidenziano, invece, che il rischio che un giudizio penale venga contaminato *"da elementi estranei alla colpevolezza del fatto"* è sempre presente: *"si tratta, semplicemente, di evitarlo"*[549]; infine, ci si permette di notare che la stessa Corte a Sezioni Unite n.38343/2014, cit., non ha negato in toto la possibile rilevanza di un'indagine circa la personalità dell'agente, al fine dell'affermazione -o meno- del dolo eventuale: ciò che preme rilevare rimane, comunque, la necessità che all'indagine di ogni singolo indicatore venga accostata la presa in considerazione di tutti gli altri indici del dolo eventuale che si presentano nelle circostanze concrete del fatto[550].

Un'ulteriore critica alla formula di Frank riguarda la difficoltà di provare tale giudizio ipotetico in sede processuale: non risulta chiara, infatti, quale possa essere la modalità da seguire al fine di pervenire all'accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della circostanza per cui un uomo, anche se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento in conseguenza della propria condotta, avrebbe agito comunque[551]. A tale obiezione vi è chi

---

V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.152; G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale"*, cit., p.1985; A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?,* cit., p.18; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis,* cit., p.14.

[547] Questo il rilievo mosso da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.14.

[548] Così A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.55, dove la massima di esperienza che sarebbe espressa dalla formula di Frank reciterebbe, testualmente, che *"un evento può difficilmente dirsi consapevolmente e deliberatamente accettato quando il suo verificarsi avrebbe comportato il più o meno integrale fallimento del piano dell'agente".*

[549] L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.125.

[550] Questa la chiara posizione di Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; di segno contrario le parole di L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.125, dove si legge che la formula di Frank non è sostituibile, ma *"rappresenta, infatti, l'unica modalità in grado di rendere praticabile l'accertamento in esame"*; il concetto è ribadito dall'Autore alla p.127 e nell'opera *Il dolo come volontà* alla p.176.

[551] S.Aleo, intervento al Convegno organizzato ad Agrigento dal "Centro siciliano di studi sulla giustizia", 26 e 27 ottobre 2007, in www.centrosicilianogiustizia.it; G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* cit., p.251; F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank*, commento a Cass.Pen.

risponde, ancora una volta, ponendo in evidenza che la formula in parola ha natura espressiva della suindicata massima di esperienza, e che l'astratta indeterminatezza probatoria della stessa si riempie di significato, non appena venga calata all'interno della vicenda concreta, oggetto di accertamento[552].

Particolarmente interessante risulta essere il rilievo per cui la formula di Frank porterebbe ad escludere il dolo eventuale tutte quelle volte in cui la verificazione dell'evento ipotizzato come certo coinciderebbe con il fallimento del piano del reo: in tali casi, è chiaro che se l'agente avesse avuto certezza dell'evento si sarebbe trattenuto dall'agire, ma ciò non significa che al momento della condotta egli non stesse realmente versando in dolo eventuale[553]. L'ipotesi in parola si presenta con maggiore frequenza nei cd. "casi dello scommettitore", ossia quando l'accesso ad una chance di perseguire l'obiettivo primario sia talmente allettante per l'agente, da fare sì che egli, pur di provarci, sia anche disposto ad accettare la verificazione di quell'evento collaterale che comporterebbe il fallimento dell'intero piano[554]. All'illustrato rilievo, taluni replicano che, interpretando la formula di Frank come la suddetta regola di esperienza, nulla ne impedisca la disapplicazione, quando ciò si riveli opportuno[555]; altri preferiscono elaborare una differente formulazione della stessa,

---

(Sez.I), sent.10411/2011, cit., p.544; M.Gallo, *Il dolo, oggetto e accertamento*, cit., p.220; C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.342; P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012 (Spaccarotella), cit., p.7; che si debba rinunciare ad elaborare concetti che risultino *"inutilizzabili ai fini di una concreta applicazione del diritto"* rappresenta un monito con portata più ampia, lanciato da M.Gallo voce *Dolo*, cit., pp.751, 752.

[552] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.55.

[553] E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., pp.2530, 2531; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., p.48; F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., p.544; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.64; V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., pp.152, 153; G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura di reato: l'omicidio stradale"*, cit., p.1985; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.13, 14; D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.45; P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, cit., pp.73, 74.

[554] Per alcuni esempi, è sufficiente prendere in considerazione alcune vicende già illustrate, quali la fuga spericolata del malvivente dalla Polizia che si concluda con un sinistro stradale o le sevizie nei confronti di un uomo per estorcergli informazioni, che lo portino però alla morte. Una terza ipotesi è fornita da E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., pp.2530, 2531, che immagina il caso in cui alcuni banditi che, cercando di ottenere dal custode la combinazione per aprire la porta che li separa dalla fuga, finiscano per cagionarne la morte.

[555] A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., p.55.

da applicarsi specificamente a tali situazioni, che permette di ravvisare la sussistenza del dolo eventuale nel caso in cui si possa affermare che *"il soggetto, pur di avere ex ante la possibilità di ottenere lo scopo, avrebbe agito anche se avesse provocato"* l'evento che costituisce il fallimento del piano[556].

Il rilievo più solido che viene mosso nei confronti della formula di Frank è costituito dall'osservazione per cui è possibile che vi siano casi in cui nemmeno l'agente saprebbe affermare se, già sapendo al momento della condotta che l'evento si sarebbe certamente verificato, avrebbe agito comunque[557]. Ciò si verifica in particolar modo in tutti quei casi in cui il fine perseguito sia fortemente motivante, per cui neanche il reo saprebbe dire se, nella certezza dell'evento collaterale, avrebbe rinunciato alla tenuta della condotta[558]; sebbene ciò possa, in prima battuta, stupire, posto che il dolo eventuale consiste nell'accettazione dell'evento, è opportuno rammentare che è lo stato psicologico effettivo a dover essere preso in considerazione, e che non possono confondersi il caso che connota tipicamente il dolo diretto con quello, differente, dove l'evento, pur essendo accettato, non si presenta come certo. In ciò consiste l'ennesima sfaccettatura del dolo eventuale, dove un effetto collaterale della condotta, pur non essendo sicuro, può essere accettato, mentre magari non lo sarebbe se si presentasse come certo. Chi agisce in dolo eventuale non è affatto sicuro della verificazione dell'evento, ma decide di agire comunque, in ragione della propria determinazione a perseguire l'obiettivo primario: in tale, articolato, contesto, quello scarto che caratterizza l'evento come possibile, anziché come certo, può giocare un suo ruolo; in fin dei conti, nel dolo eventuale, al momento della condotta è avvenuta l'adesione del reo ad un evento possibile, non certo. Che si tratti di una debole speranza che, in quanto tale, riesce a coesistere con l'accettazione dell'evento, di una scommessa nel senso della non verificazione dell'evento che determinerebbe il fallimento del piano o di un qualsiasi stato psicologico che si presenterebbe differente se l'evento fosse sicuro anziché possibile, non si può ignorare che i

---

[556] Così L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, cit., p.126; lo stesso Autore si era già pronunciato sul punto nell'opera *Il dolo come volontà*, cit., p.186, dove si legge che la formula di Frank potrebbe essere integrata, ritenendo presente il dolo eventuale quando *"si possa affermare che se l'agente, paradossalmente, avesse potuto realizzare i suoi scopi cagionando l'illecito non avrebbe esitato a farlo"*.

[557] Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.64.

[558] S.Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., pp.12, 13.

moti della psiche variano, a seconda che si debba optare per una condotta nella contezza di una conseguenza certa, oppure solo possibile, della stessa.

Il ruolo che può essere rivestito dalla formula di Frank viene allora brillantemente individuato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.: essa costituisce, come detto, uno degli indicatori del dolo eventuale, e rappresenta una sorta di "prova del nove a senso unico" in direzione dell'accertamento dello stesso: nel caso in cui sia possibile, in sede giudiziale, pervenire all'esperimento con successo del giudizio controfattuale, ci si troverà in possesso di un solido elemento a sostegno della presenza di tale forma dolosa. Se, però, la formula di Frank non riveli che, oltre ogni ragionevole dubbio, l'agente avrebbe tenuto la condotta anche se avesse avuto la certezza della verificazione dell'evento, l'esistenza dell'elemento soggettivo in parola non è esclusa. Con un'espressione evocativa, si può dire che la riuscita del giudizio controfattuale si presenta come *"sostanzialmente risolutiva"* e costituisce una corsia di accesso diretto all'affermazione del dolo eventuale; nel fallimento della stessa non vale però il contrario: nulla si può ancora dire, in tal caso, circa l'avvenuta accettazione dell'evento lesivo[559].

Al contempo, è opportuno evidenziare come la formula definitoria della colpa cosciente in funzione della formula di Frank, per cui essa sussisterebbe quando l'agente, sapendo che l'evento si sarebbe verificato con certezza, si sarebbe astenuto dalla condotta, non si presenta corretta, poiché ingloberebbe tutti quei casi in cui il reo ha accettato la verificazione dell'evento proprio perché quest'ultimo si presentava come possibile, ma non come certo, prima fra tutti l'ipotesi del reo cd. "scommettitore".

In risposta ai rilievi nei confronti della prima formula fu elaborata la "seconda formula di Frank", secondo cui *"c'è dolo eventuale quando l'agente, pensando che l'evento potrà verificarsi come non verificarsi, decida comunque di agire"* [560]; essa ha il pregio di presentarsi come maggiormente aderente al reale stato psicologico del reo al momento in cui decide di agire, poiché non sostituisce il carattere -fittizio- della certezza dell'evento a quello

---

[559] In questo senso si è pensato di proporre l'espressione "prova del nove a senso unico".

[560] C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, cit., p.342; con la formulazione *"può essere così o altrimenti, succedere così o altrimenti, in ogni caso io agisco"* E.Barbieri, *I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, cit., p.2530; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.48 e, dello stesso Autore, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, cit., dove si specifica che tale seconda formula *"si differenzia dalla prima perché non richiede di provare il dolo eventuale mediante decorsi ipotetici su ciò che avrebbe fatto il soggetto."*; S.Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., p.10.

effettivo della mera possibilità dello stesso. Al contempo, però, non fa altro che ricondurre i confini dolosi a quell'impostazione, già criticata, per cui dal mero profilo rappresentativo connotato dal dubbio circa la verificazione dell'evento, seguito dalla tenuta della condotta, si perviene all'affermazione dell'integrazione del profilo volitivo del dolo. Come si è già indicato, si ritiene invece che tale fenomeno vada ricondotto nel perimetro della colpa cosciente: colui che si rappresenti la possibilità dell'evento, senza sapere se esso si verificherà o meno, e decida comunque di agire, dovrà essere considerato in colpa cosciente, finché non si riesca a provare che l'evento, oltre che rappresentato, venne anche accettato dallo stesso; in caso contrario, si finirebbe -ancora una volta- per appiattire il profilo volitivo del dolo sulla mera rappresentazione dell'evento, seguita dalla tenuta della condotta, riproponendo quella semplificazione che, al fine di pervenire con facilità alla prova del dolo, ne comporta il completo snaturamento.

7.2 – La prova del dolo eventuale: conclusioni

Si è, quindi, visto che è possibile pervenire alla prova dell'elemento soggettivo in parola tramite l'impiego di numerosi indicatori, a cui sono applicabili altrettante massime di esperienza; l'affermazione del dolo eventuale è possibile solo nel caso in cui ciò emerga da una valutazione globale di tali indici. È opportuno rammentare, però, che il catalogo indicato dalle Sezioni Unite -come specifica la Corte stessa- è aperto, e che al fine dell'affermazione o dell'esclusione del dolo eventuale è necessario che l'organo giudicante effettui un'indagine quanto mai attenta *"alla lettura dei dettagli fattuali che possono orientare alla lettura del moto interiore che sorregge la condotta"*[561]. In tale contesto, risulta interessante prendere in esame le considerazioni provenienti da alcune voci della dottrina, al fine di presentare un quadro il più possibile completo a riguardo. Innanzitutto, vi è chi propone l'impiego di ulteriori indici rispetto a quelli indicati dalle Sezioni Unite, anche connotati da una natura psicologico-motivazionale, quali l'aver agito in piena lucidità, in uno stato emotivo o

[561] Così Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2013, ThyssenKrupp, cit.; nello stesso senso si pongono le parole di F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.508, dove l'Autore afferma che il dolo eventuale va argomentato e *"richiede una quantità notevole di informazioni fattuali"*, e di E.Mazzantini, Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore", cit., p.1144: *"Le possibilità di ricostruire il nesso psichico sono, in effetti, tanto maggiori, quanto più è ricca di particolari la descrizione del fatto".*

passionale, l'abitudine dell'agente al rischio, l'aver tenuto la condotta per gioco o interesse, l'essere il reo una persona imprudente o molto abile in quell'attività, il suo livello di cultura e intelligenza, l'aver deciso in pochi attimi o a seguito di una riflessione, il particolare "vissuto" che l'ha indotto ad agire[562], a cui taluno aggiunge la vicinanza emotiva dello stesso con la vittima[563] e la situazione di spavento o stress psicologico in cui egli si trovi[564]. Ulteriori indicatori possono essere tratti dalla disamina delle numerose sentenze che si sono pronunciate a riguardo di vicende al limite tra il dolo eventuale e la colpa cosciente; l'elencazione che viene qui proposta è a fini esemplificativi ed è volta ad evidenziare la potenziale rilevanza di ogni dettaglio della situazione fattuale in cui è tenuta la condotta, quali gli stati emotivi che la accompagnano e le condizioni dei luoghi in cui essa è tenuta. L'attenzione della giurisprudenza ha, di volta in volta, attribuito rilievo ai fini dell'accertamento del dolo alla circostanza per cui un colpo di pistola venne esploso in un locale chiuso e di ridotte dimensioni, o in un vicolo estremamente angusto ed affollato, data la notte di Capodanno[565]; nell'ambito di eventi cagionati tramite l'uso delle armi non sono mancati casi in cui l'attenzione fosse focalizzata su distanza e mobilità del bersaglio preso di mira, condizioni di visibilità, garanzia di precisione di tiro dell'arma e presenza di eventuali ostacoli sulla traiettoria del proiettile[566]. Circa gli eventi lesivi verificatisi nel campo della circolazione stradale, è stato talvolta attribuito rilievo al fatto che il mezzo condotto dal fuggitivo fosse particolarmente pesante e venne guidato nel centro urbano, in una sera estiva e, quindi, in condizioni di traffico intenso, nonché la circostanza di essere inseguiti da un mezzo più veloce e leggero[567] o, al contrario, che il veicolo nel corso di una fuga spericolata venisse condotto su una strada pressoché deserta[568] o che lo scontro avvenisse in un incrocio

---

[562] M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza,* cit., p.50.

[563]F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Giurisprudenza di merito", cit., p.1494; si noti, per inciso, che ciò non impedì la qualificazione del fatto come doloso nei casi Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998 (Held), cit., Cass.Pen (Sez.I), sent.31951/2008, cit.; Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, cit., dove, rispettivamente, le vittime furono la figlia, il compagno e, ancora, la figlia del reo.

[564] S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.11; L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank),* cit., p.123.

[565] Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, Held, cit.; Cass.Pen. (Sez.I), sent.24901/2009, cit.

[566] Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit.

[567] Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., Vasile, cit.

[568] Tribunale di Milano, ufficio Gip, 04/04/2012, Levacovich, cit.

particolarmente ampio[569]; anche la circostanza per cui all'agente sia stata più volte ritirata la patente o che egli stesse guidando un mezzo rubato possono rappresentare degli elementi in favore dell'affermazione del dolo eventuale[570]. In ambito di contagio da virus HIV, possono rappresentare un indice di accettazione dell'evento gli stratagemmi che il soggetto infetto dal virus mette in atto per tenere il partner all'oscuro della propria condizione[571] e può venire in rilievo, data la differente probabilità dell'evento contagio ad essa correlata, la tipologia di rapporto sessuale intrattenuto[572]. Risulta opportuno evidenziare che i diversi elementi che caratterizzano il fatto concreto possono rilevare rilievo anche per la capacità di porsi in direzione opposta all'affermazione del dolo eventuale; in particolare, in senso contrario alla sussistenza dello stesso si posero, nel caso Bodac, la giovane età del reo, la spavalderia, lo stato di eccitazione e di ebbrezza alcolica e l'intento di mostrare agli amici la propria bravura al volante[573]. Un ruolo particolare può essere, infine, assegnato a determinate affermazioni effettuate dal reo in un momento successivo all'evento lesivo; un esempio può riscontrarsi nelle parole di S.Lucidi, che nell'attimo immediatamente posteriore all'impatto con un

---

[569] L'ampiezza dell'incrocio tra Via Nomentana e Viale Regina Margherita a Roma si pone come elemento contrastante con l'accettazione dell'evento nel caso Vasile, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit.

[570] Che la patente di guida venne più volte ritirata al reo si legge in Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, Lucidi, cit.; nella stessa sentenza compare un ulteriore dato fattuale, ossia lo stato di ira in cui versava il guidatore al momento della condotta, che venne portato dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, nel ricorso avverso la sentenza d'Appello, come elemento a sostegno della tesi per cui il Lucidi avesse accettato l'evento lesivo da lui cagionato. Guidavano un mezzo rubato i protagonisti dei casi Vasile, Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, cit., e Levacovich, Tribunale di Milano, ufficio Gip, 04/04/2012, cit.; in quest'ultimo caso, erano rubate anche le targhe apposte sulla vettura; entrambi gli agenti erano sprovvisti di patente di guida; circa il caso Vasile, è interessante prendere in considerazione i differenti elementi del fatto concreto che vennero enfatizzati dalla Corte di primo grado al fine di affermare la presenza del dolo eventuale, e quelli -parzialmente differenti- in funzione dei quali la Corte d'Appello ritenne di escludere la presenza dello stesso. In particolare, a sostegno del dolo vennero indicati l'alta velocità tenuta dall'imputato, il numero degli incroci superati prima dell'impatto, il peso del furgone, il fine illecito della condotta ed i diversi esiti per chi viaggi su un furgone pesante due tonnellate e per chi si trovi su un'auto; in secondo grado furono invece valorizzati l'avanzata ora notturna, la scarsa intensità del traffico -dato che appare contraddetto dalla Corte di Cassazione-, l'ampiezza dell'incrocio, le personali capacità di guida dell'imputato, il precedente attraversamento, per assenza di ostacoli o per appropriate manovre di guida, di altre intersezioni nonostante i semafori rossi e l'incompatibilità tra l'evento collaterale ed il fine della condotta. Sul punto si pronunciò la prima sezione della Corte di Cassazione, rimproverando al giudice di secondo grado di aver tralasciato l'analisi di numerosi elementi che avrebbero dovuto, invece, essere presi in considerazione e correlati logicamente tra loro nell'indagine sul dolo eventuale; il catalogo in parola si può leggere in "Il Foro Italiano", 2011, parte seconda, segnatamente alla p.540.

[571] E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1146.

[572] Si sofferma sul punto F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, p.1495.

[573] Cass.Pen (Sez.IV), sent.13083/2009, Bodac, cit.

ciclomotore esclamò, rivolto alla fidanzata seduta accanto a lui, *"Oddio, Vale, li ho ammazzati"*: l'espressione di stupore e rammarico sembra potersi intendere a dimostrazione della mancata accettazione dell'evento lesivo; come si è già detto, però, non è affatto escluso che ad un singolo elemento fattuale possa corrispondere una pluralità di possibili significati: ne è la prova l'affermazione di una voce della dottrina, secondo cui l'espressione in parola non sarebbe altro che una *"tardiva manifestazione di resipiscenza, apprezzabile tutt'al più ai fini della commisurazione della pena"*[574]. In un altro caso, un'affermazione pronunciata dal reo venne intesa come indice di consapevolezza della possibilità di verificazione di un evento lesivo (non già, specificamente, la morte): si tratta della vicenda Spaccarotella[575], dove l'agente, in una dichiarazione da lui resa spontaneamente, affermò che nel momento successivo allo sparo, vedendo che l'automobile dei tifosi laziali continuava a muoversi, pensò: *"É andata bene, non è successo niente"*. Ci si permette, però, di notare che se è vero che tale espressione indica una qualche consapevolezza circa la possibilità di verificazione di un evento lesivo, ciò non significa che a tale dichiarazione possa ricollegarsi la *"netta consapevolezza della possibilità del verificarsi di un evento lesivo del tipo di quello in concreto verificatosi"*[576]: l'effetto che si originò fu la morte di uno degli occupanti dell'auto, mentre l'espressione *"non è successo niente"* è molto generica e non univocamente relazionata all'evento morte[577]. Se nell'espressione in questione, poi, si cercasse anche un indice della volizione dell'evento -indagine certamente da effettuarsi, trattandosi di una forma di dolo-, si potrebbe forse concludere che non solo non venne accettato lo specifico evento morte, ma addirittura che l'agente avrebbe visto con sfavore qualsiasi tipo di lesione da lui eventualmente cagionata agli occupanti dell'auto, di cui non aveva affatto accettato la verificazione. Infine, un'esternazione che può rappresentare serio indice di accettazione dell'evento, quando non, addirittura, di intenzionalità dello stesso, è rappresentata dalle esclamazioni *"Bingo!"* o *"Ho fatto centro"*, pronunciate da chi sia intento a lanciare dei sassi

---

[574] F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?*, commento a Cass.Pen. (Sez.IV), 11222/2010, cit., p.317.

[575] Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, Spaccarotella, cit. Si noti che la detta dichiarazione venne resa dall'imputato quasi un anno e mezzo dopo il fatto: le criticità che la accompagnano, quindi, si presentano come assolutamente evidenti e suggeriscono che il peso probatorio della stessa, in senso tanto incriminante, quanto favorevole, possa risultare poco rilevante.

[576] Così, invece, S.Beltrani , *L'accettazione del rischio insito nell'azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell'accaduto*, cit., p.80.

[577] Sotto il profilo rappresentativo, sarebbe comunque interessante approfondire a quali possibili eventi spiacevoli si stesse riferendo l'espressione di sollievo dell'agente.

sulle automobili in transito[578]. Si ribadisce, in ogni caso, che ognuno dei suindicati elementi costituisce un indizio a favore o contro l'affermazione del dolo eventuale, che deve essere confrontato, all'interno di una valutazione globale, con tutti gli altri elementi del caso concreto: si tratta di singoli tasselli che, a seconda delle circostanze, possono rivelarsi poco influenti o, al contrario, rilevanti al fine di ricostruire il corretto stato psicologico dell'agente.

Come emerge dalla rassegna appena esposta, è possibile individuare alcuni ambiti "tipici" dove si calano, con maggior frequenza rispetto ad altri, condotte connotate dal dolo eventuale; in ragione di ciò, parte della dottrina si adopera nell'individuazione di *"indicatori di settore"*, al fine di superare quella *"precarietà ricostruttiva"* che caratterizza le categorie penalistiche, *"che deriva loro dall'essere concepite per il fatto, ma in assenza di esso"*[579]. Gli ambiti dove, con maggior frequenza, emerge la figura del dolo eventuale sono l'impiego delle armi -in particolare, da fuoco-[580], la circolazione stradale, il contagio da virus HIV[581], il lancio di sassi sulle auto in corsa e l'infortunistica sul lavoro[582]; esso compare, talvolta, in ambito medico ed in presenza di condotte "ludico-criminali" quali la cd. roulette russa[583], ma non è

---

[578] La prima delle due espressioni è rammentata da R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, cit., p.260; la seconda compare nel caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.I), sent.4486/1997, cit.

[579] di E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1143.

[580] Nelle quattro *"macroaree d'illecito"* individuate da A.Aimi, ossia l'omicidio o lesione mediante impiego di mezzi atti di per sé ad offendere, tramite trasmissione del virus HIV, condotte di guida spericolate e modalità residuali, alle armi da fuoco vengono accostate quelle da taglio: cfr. A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, cit., pp.14 e ss.

[581] Due note vicende giudiziarie che si occuparono del rapporto tra dolo eventuale e contagio da virus HIV sono rappresentate da Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, cit., e Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/08, cit. Interessanti si presentano le osservazioni di R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, cit., p.260, dove si legge che nei primi due commi dell'art.554 c.p., ora abrogato, già si prevedeva la punibilità del contagio di sifilide e blenorragia a titolo di dolo eventuale; risulta particolarmente degno di interesse che, già nel 1930, si ritenesse di sanzionare penalmente un fenomeno del tutto simile a quello che viene, oggi, rappresentato dal contagio da virus HIV: esso è infatti caratterizzato dalla tenuta della condotta nella contezza del proprio stato di contagiosità, a cui non necessariamente segue la trasmissione della grave malattia al partner; il testo originale del Codice Penale è disponibile in www.davite.it. Sottolineano il parallelismo tra la ricerca del dolo eventuale nel contagio da virus HIV e l'art.544 c.p. A.Cadoppi, S.Canestrari, M.Papa, A.Manna, *I delitti contro la vita e l'incolumità personale,* UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 2011, p.15.

[582] Ma sul punto si vedano, poco oltre, le considerazioni circa la difficile configurabilità del dolo eventuale come delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sent.38343/2014, cit., nell'ambito degli infortuni sul lavoro.

[583] L'espressione appartiene a S.Canestrari, *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, cit., p.47; oltre alla classica roulette russa ed al lancio di sassi dal cavalcavia, possono qualificarsi come tali vicende quali quella affrontate da Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998, Held, cit., Cass.Pen. (Sez.V), sent.31523/2003, Scattone, cit., Corte d'Assise d'Appello di Napoli, 28/06/2011, cit.

affatto escluso che possa ravvisarsene la presenza in altri contesti, quali la morte o le lesioni conseguenti a rifiuto di trattamenti medici, la vendita di stupefacenti tagliati con sostanze venefiche o altre condotte atipiche, quali la chiusura di una persona all'interno di un divano-letto richiudibile o l'appiccamento di un incendio[584]. Gli indicatori del dolo eventuale -e quelli che suggeriscono l'esclusione dello stesso- che vengono individuati in relazione a tali contesti sono, a ben vedere, i medesimi che la sentenza n.38343/2014 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, cit., ha individuato in relazione all'accertamento del dolo eventuale in sé considerato; si tratta, per la circolazione stradale, della tipologia del veicolo, della stazza dello stesso e delle garanzie che esso offre al guidatore, unite a gravità delle violazioni, contesto criminoso, possesso o meno della patente, condizione del traffico, durata della condotta ed istantaneità dell'evento, predisposizione di contromisure, precedente superamento di ostacoli senza incidenti, alterazione psichica da alcool o stupefacenti ed inesperienza, esposizione della propria persona al rischio[585]. Circa il contagio da virus HIV, un importante ruolo è giocato dalle conoscenze del reo a riguardo della malattia: colui che abbia cognizione delle modalità di contagio e della gravità del male di cui è affetto si troverà, già per ciò solo, nella condizione per cui la rappresentazione ed accettazione dell'evento risulteranno in buona misura dimostrate; il cerchio intorno al reo si stringe se all'ambito conoscitivo si aggiungono la reiterazione dei rapporti sessuali non protetti, la durata della relazione, i *"segni lasciati sul […] corpo dall'evoluzione della patologia"*, le eventuali esperienze di vita passate, quali la perdita di un congiunto proprio in ragione di tale malattia e, soprattutto, la presenza di stratagemmi volti a tenere il partner all'oscuro della patologia. Accresce il profilo rappresentativo dell'evento, poi, l'effettuazione di visite mediche; lo scarso livello culturale del reo, che ha portato in passato l'organo giudicante ad escludere dolo eventuale[586], non sembra più poter giocare un ruolo determinante, anche in ragione della massiccia opera di sensibilizzazione effettuata tramite i mezzi di comunicazione di massa. Interessante risulta, infine, il dato del mancato impiego di precauzioni contro la volontà della vittima: pur nella

---

[584] Si tratta, nell'ordine, di Cass.Pen. (Sez.I), sent.667/1983, Oneda, Rv. 162316, cit., di un esempio portato da D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, cit., p.26, accanto al caso di colui che si fa scudo di un ostaggio per sfuggire all'arresto, cagionandone la morte, e delle vicende affrontate nelle sentenze Cass.Pen.24217/2013, cit., e Corte d'Assise di La Spezia, 31/07/2012, cit.

[585] Gli indicatori specificamente attinenti al dolo eventuale nella circolazione stradale e negli altri singoli settori vengono individuati nell'opera di E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit.,pp.1143 e ss.; specificamente, quelli appena indicati compaiono alle pp.1147-1149.

[586] Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001, Lucini, cit.

scarsissima probabilità di verificazione dell'evento, in ciò è ravvisabile un solido indicatore dell'accettazione dello stesso[587], quasi come se ci si trovasse in presenza dell'essenza di quella "volontà cattiva" che è "conscia del male che è insito nel comportamento realizzato"[588] e che consente di affermare la sussistenza del dolo (eventuale) nonostante un'obiettivamente scarsa probabilità di verificazione dell'evento contagio. Nel settore dell'attività medica, uno dei principali indicatori del dolo eventuale è rappresentato dalla violazione delle *leges artis*, quale la prescrizione di farmaci in dosaggi di molto superiori a quelli consentiti o la somministrazione di medicinali in via sperimentale, quando non accompagnata dal debito monitoraggio: in ciò solo risulta già ravvisabile *"il venir meno del carattere terapeutico della pratica medica"*[589]; in secondo luogo, grande rilievo può essere assunto dalle conoscenze del terapeuta circa l'inefficacia o la non necessità del trattamento e delle eventuali menomazioni che vengono subiti dal paziente, nonché dagli eventuali artifici e raggiri messi in atto al fine di carpire il consenso del paziente alla cura; ad essi, si ritiene di aggiungere la consapevolezza dell'agente circa l'inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione, delle proprie competenze o capacità in relazione allo specifico trattamento da intraprendere[590]. Il difetto di un valido consenso informato costituisce un ulteriore indicatore del dolo eventuale in tale ambito[591],

---

[587] E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., pp.1145, 1146.

[588] Quest'ultima espressione appartiene a M.Gallo, *Diritto penale italiano: Appunti di parte generale. Volume I*, Giappichelli, Torino, 2014, p.456.

[589] E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1149.

[590] Sul punto, si veda l'esempio fornito da S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., p.115, dove si ipotizza il caso di un medico che non dispone, nella propria clinica, di preparati alternativi da impiegare in caso di allergia all'anestesia.

[591] Si noti, per inciso, che l'assenza di consenso informato dei confronti del trattamento comporta la mancata copertura costituzionale nei confronti di possibili menomazioni, lesioni o morte conseguenti all'intervento medico, come evidenziato da E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., p.1149. Sulla questione si pronunciò anche la Corte Costituzionale, con sentenza n.438/2008, in www.cortecostituzionale.it, successivamente richiamata da Cass.Pen. (SS.UU.), sent.2437/2008, in De Jure, affermando che *"il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione"*. La mancanza di consenso informato venne ravvisata nel caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.IV), sent.21799/2010, in De Jure, dove fu ritenuto integrato il dolo eventuale da parte del medico che, non informando il paziente circa un trattamento oculistico, ne carpì il consenso fraudolentemente, effettuò l'operazione con una metodologia differente da quella indicata al paziente -PRK in luogo di Lasik, trattamento, quest'ultimo, che la struttura medica in questione non era nemmeno attrezzata per effettuare-, non diede luogo agli esami preliminari ed agì nell'ignoranza di altre specifiche caratteristiche dell'occhio del

accompagnato dall'esercizio di attività medica in assenza di abilitazione professionale[592] quando non, addirittura, a seguito di un "lavaggio del cervello" effettuato da sedicenti guaritori. Dovendosi indagare la sussistenza del dolo eventuale, risulta necessario individuare il fine primario perseguito dal reo, anche a costo di cagionare un danno alla salute altrui; frequentemente, nel contesto in parola l'obiettivo perseguito è di natura economica, il che rappresenta un ulteriore indice a sostegno della tesi dolosa[593]: il fine di lucro, infatti, oltre a discostarsi da quello di tutela della salute -che dovrebbe essere la ragione e l'effetto di ogni attività medica-, può esercitare un forte impulso motivante sul reo, rendendo plausibile la scelta, a seguito di bilanciamento, a favore di tale, ignobile, fine, con possibile sacrificio della salute altrui. Infine, gli indicatori del dolo eventuale che parte della dottrina ritiene particolarmente eloquenti nell'ambito degli infortuni sul lavoro sono rappresentati, innanzitutto, dal profilo temporale dilatato in cui permangono determinati inadempimenti in fatto di sicurezza, in ragione dell'assunto per cui la durata dell'omissione rafforza la consapevolezza del rischio che incombe sui lavoratori[594]; in secondo luogo, possono assumere rilievo le conoscenze e competenze altamente qualificate che il soggetto possiede in campo prevenzionistico. Numerosi elementi del fatto concreto possono, però, farsi portatori di quell'ambiguità di cui si è già detto *supra*: la *"particolare "sensibilità" dell'agente per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività"*, la verificazione di precedenti incidenti e l'avvenuto impedimento degli stessi, le stesse competenze qualificate e la durata delle violazioni possono assumere l'ambivalente veste di indicatori del dolo e di indici di esclusione dello stesso; infine, sembra costituire una solida obiezione all'avvenuta accettazione dell'evento da parte dell'agente la circostanza per cui l'obiettivo del risparmio -

---

paziente. Sul punto cfr. anche P.Piras, *Il dolo eventuale si espande anche all'attività medica*, nota a Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2012, cit.

[592] Si ritiene, peraltro, che l'assenza di abilitazione tinga di illiceità il contesto: si tratta di un ulteriore indice del dolo eventuale, conseguente alla mancanza della stessa; si noti che nel caso in parola è applicabile l'art.348 c.p., che sanziona, appunto, l'esercizio abusivo di una professione. L'assenza di abilitazione venne ravvisata, insieme alla mancanza di valido consenso informato, alla violazione delle *leges artis* -in particolare, il Tribunale di Milano parlò di "operazioni chirurgiche inadeguate"-, e alla mancanza delle competenze tecniche richieste ai fini del trattamento nel caso affrontato da Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2011, cit. Sul punto si pronuncia anche P.Piras, *Il dolo eventuale si espande anche all'attività medica*, nota a Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2012, cit.

[593] Gli indicatori del dolo eventuale in ambito di attività medica che si sono qui esposti sono segnalati da E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, cit., pp.1149, 1150; un fine primario alternativo a quello economico può essere rappresentato dalla fama del medico, come si evince dalle parole di S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente,* cit., p.115.

[594] Gli indicatori di settore che E.Mazzantini, titolo, p.p.1151-1152 individua in relazione agli infortuni sul lavoro vengono modellati dall'Autore a partire dal caso ThyssenKrupp.

che connota tipicamente l'omissione di cautele sul lavoro- si rivela incompatibile con l'adesione alla verificazione dell'evento lesivo.

Illustrato quindi il procedimento suggerito recentemente dalle Sezioni Unite al fine di pervenire alla prova del dolo eventuale, permane un ultimo interrogativo concernente la figura della colpa cosciente; parte della dottrina afferma, infatti, che l'accusa, dopo aver dimostrato la plausibilità logica dell'ipotesi dolosa, debba anche procedere all'esclusione del *"dubbio ragionevole sulla ipotesi alternativa della colpa"*[595]. Analogamente, un simile procedimento è stato seguito -come visto supra- dalla Corte di Assise di Torino, nella sentenza 14/11/2011, ThyssenKrupp, cit.: dopo il percorso argomentativo a sostegno della sussistenza del dolo eventuale, l'organo giudicante ha ritenuto di soffermarsi in punto esclusione della colpa cosciente, considerata coincidente con la presenza della cd. "ragionevole speranza", ed ha proceduto ad argomentare sulla non ragionevolezza della stessa, al fine di negarne la possibile sussistenza[596]. Sebbene debba essere visto con favore qualsiasi tentativo volto a vagliare approfonditamente la sussistenza del dolo eventuale, prima di emettere una condanna a tale titolo, ci si permette di notare che, grazie alle indicazioni fornite dalla sentenza n.38343/2014 circa la prova del dolo eventuale, l'utilità dell'operazione poco sopra illustrata può risultare, probabilmente, priva di una autentica utilità. Nel caso in cui, infatti, l'organo giudicante che abbia seguito l'iter probatorio individuato dalla sentenza in parola ritenga, dopo una attenta e globale valutazione di tutti gli elementi che caratterizzano il fatto, di poter affermare che, oltre ogni ragionevole dubbio, la condotta in analisi fu sorretta da dolo eventuale, l'incombente rappresentato da un ultimo tentativo di indagine circa la compatibilità della colpa con previsione con il quadro probatorio non potrà che rivelarsi infruttuoso[597].

---

[595] F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, cit., p.504.

[596] In particolare, la Corte evidenziò la non ragionevolezza di quella speranza di non verificazione di alcun evento lesivo che si fondi sui due fattori espressamente indicati dall'imputato; si tratta, nello specifico, della presenza di un impianto anti incendio nel locale sotterraneo e della capacità dei collaboratori di Torino: questi i *"due fattori sui quali* -l'amministratore delegato- *"confidava" (,'sperando" che nulla accadesse)".*

[597] Tale considerazione può ritenersi valida tanto per il caso in cui la colpa cosciente sia ritenuta configurabile come proposto nel presente lavoro, sia nel caso in cui si aderisca all'impostazione, qui non condivisa, della necessaria presenza di una "ragionevole speranza" al fine dell'integrazione della stessa.

8 – Considerazioni finali

8.1 – Il profilo sanzionatorio

Pare opportuno effettuare ancora qualche considerazione circa il profilo sanzionatorio del dolo eventuale e della colpa cosciente, tanto nella vicenda ThyssenKrupp quanto in linea più generale; innanzitutto, diverse voci hanno evidenziato come, all'esito del giudizio di primo grado, nonostante la *"epocale"* condanna a titolo di dolo eventuale, il divario sanzionatorio tra la pena irrogata all'Amministratore Delegato (16 anni e 6 mesi di reclusione) ed agli altri imputati (13 anni e 6 mesi di reclusione, fatta eccezione per la condanna di M.D. a 10 anni e 10 mesi di reclusione) non sia stato particolarmente accentuato[598]; il punto si presenta di particolare interesse se confrontato con quanto già detto circa il rapporto tra dolo eventuale e colpa cosciente, due figure antitetiche ma confinanti, separate dall'avvenuta accettazione -o meno- dell'evento[599]. Al contempo -ed al di là dello specifico caso in esame-, pare comunque opportuno rilevare come la comminazione di una pena maggiore di "soli" tre anni possa rappresentare proprio la ragione per cui un organo giudicante, in sede di qualificazione del fatto, opti per ritenere integrato l'elemento soggettivo del dolo, in luogo della colpa. Il rischio aumenta se si tiene a mente che, scegliendo di qualificare il fatto come doloso, il giudice può accedere alla forbice edittale prevista per esso, che può divergere in

---

[598] S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, cit., p.1387 pone in evidenza la non eccessiva differenza tra la sanzione impartita all'Amministratore Delegato a titolo doloso e quella, per colpa, degli altri imputati; ciò rappresenta l'ulteriore dimostrazione, nell'opinione dell'Autrice, della *"prossimità di dolo eventuale e colpa grave"* (*rectius*, cosciente), nonché della *"finalità stigmatizzante della condanna a titolo di dolo"*; analogamente, D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, cit., p.164. Lo stesso può dirsi, come evidenziato da D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.5, per quanto verificatosi in relazione al caso *Spaccarotella*: se in primo grado la pena irrogata è stata pari a 6 anni di reclusione, ritenendosi prevalente sulle attenuanti generiche l'aggravante di cui all'art.61, n.3, c.p., in sede di giudizio di appello, pur ritenendosi integrato l'elemento soggettivo del dolo eventuale, l'applicazione delle attenuanti generiche ha consentito l'applicazione di una pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione. Peraltro, come si dirà tra poco, ci si permette di rilevare che, come nel caso ThyssenKrupp, anche nella vicenda Spaccarotella la qualificazione di un fatto come doloso o colposo ha determinato l'applicazione di una pena che si discosta della misura di alcuni anni rispetto a quella precedentemente irrogata: se, da un lato, ponendo a confronto le due forbici edittali lo scarto di circa tre anni può apparire di poco momento, confermando la prossimità delle due figure, dall'altro non consente di escludere che la facoltà di irrogare una pena maggiore di alcuni anni abbia potuto indurre il giudicante a procedere ad una qualificazione del fatto come doloso.

[599] Si rammenti, però, quanto detto circa il profilo rappresentativo del dolo eventuale e della colpa cosciente, come ricostruito da Cass.Pen.(SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit.

maniera ancor più significativa da quella del corrispondente reato colposo[600]; se si tengono a mente, poi, i casi in cui non esiste un corrispettivo colposo del reato, la funzione stigmatizzante della qualificazione di una condotta come dolosa e la ricostruzione del dolo eventuale poggiata sulla -manipolabile- "accettazione del rischio"[601], è evidente il pericolo che l'elemento soggettivo ravvisato nel caso concreto possa variare in funzione della pena che il giudice ritenga più appropriato irrogare[602].

Vero è che un'applicazione del dolo eventuale finalizzata alla comminazione di pene maggiori rispetto a quelle del corrispondente reato colposo risulta ormai contrastata dalla cristallina ricostruzione offerta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., ma pare comunque opportuno soffermarsi brevemente sulla posizione di coloro che suggeriscono di contrastare tale tendenza giurisprudenziale attraverso un innalzamento delle sanzioni previste per il reato colposo[603]. Innanzitutto, la

---

[600] Una attenta analisi è proposta da S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., pp.107, 108, dove l'Autore suddivide i delitti in tre classi: nella prima, tra il minimo della sanzione del delitto doloso ed il massimo della pena di quello colposo sono divise da *"uno spazio vuoto, talvolta di enormi dimensioni"*; si noti come l'Autore, per fornire un esempio di tale ipotesi, richiami proprio il delitto di omicidio, le cui pene, all'esito del giudizio di primo grado della vicenda ThyssenKrupp, si sono comunque presentate come simili, in ragione dell'applicazione delle circostanze. Nella seconda classe evidenziata dall'Autore si pongono, invece, i delitti le cui cornici sanzionatorie si sovrappongono e si intersecano, essendo la pena minima prevista per il fatto doloso inferiore rispetto alla sanzione massima comminabile per quello colposo; infine, vi è il caso in cui la pena minima per il delitto doloso e quella massima per il fatto colposo coincidono; è necessario segnalare, però, che attraverso l'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti il divario tra la pena per il fatto colposo e per quello doloso può ancor più assottigliarsi.

[601] Similmente, D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., p.3.

[602] Sebbene la maggiore o minore entità della pena rappresenti la differenza più evidente tra una qualificazione del fatto come doloso o colposo, pare opportuno rammentare che, come già segnalato, si presentano dei casi in cui il reato è punibile esclusivamente nel caso in cui sia qualificabile come doloso; inoltre, come puntualmente evidenziato da parte della dottrina, la diversa qualificazione del fatto si riflette sui termini di prescrizione del reato, sul regime delle pene accessorie, sulla competenza del giudice, sulla possibilità *"di ricorrere a patteggiamenti o di beneficiare della sospensione condizionale della pena"*; inoltre, è possibile che le condizioni generali del contratto di assicurazione in ipotesi stipulato escludano il diritto alla copertura per danni derivanti da fatto doloso; infine, un'ulteriore differenza è ravvisabile nell'applicabilità dell'art.25 septies del D.Lgs.231/2001, ai sensi del quale il solo omicidio colposo, e non anche doloso, costituisce un reato-presupposto; così D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, cit., pp.6, 7.

[603] S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, cit., p.1387; si sofferma su tale *"sproporzione per difetto"* della sanzioni per il reato colposo rispetto al disvalore del fatto ed evidenzia che alla funzione stigmatizzante di una condanna a titolo di dolo eventuale può specularmente corrispondere, in caso di condanna per colpa cosciente, una percezione collettiva che non coglie appieno la sottigliezza dell'essere la colpa *"aggravata dall'evento"* C.Maggiore, *L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per il "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, cit., p.73. Di diverso avviso, P.Ichino, *Dopo la sentenza ThyssenKrupp è il momento di aumentare prevenzione e controlli*,

questione riveste cruciale importanza in relazione a quei fatti che destano particolare allarme sociale, che sollevano istanze punitive da parte della collettività o che, più semplicemente, nell'opinione del giudicante meritano una risposta sanzionatoria maggiore rispetto a quella consentita dal limite edittale più elevato previsto per il reato colposo; oltre agli infortuni sul lavoro, non si possono non citare i casi di condotta di guida spericolata e/o in stato di ebbrezza alcoolica o sotto l'influenza da sostanze stupefacenti[604]. In tale ottica, il rischio di applicazioni manipolatrici della figura del dolo eventuale in funzione dell'irrogazione di sanzioni più elevate sarebbe evitabile attraverso l'innalzamento, ad opera del legislatore, delle pene massime previste per il reato colposo; il che pare del tutto coerente con la considerazione che *"I reati colposi sono i reati della modernità"*: in un panorama dove le attività pericolose si presentano frequentemente come foriere di eventi lesivi, prevedibili ma difficilmente previsti o addirittura accettati, pare più corretto procedere ad un innalzamento sanzionatorio *ex lege* per determinati reati colposi, piuttosto che estendere l'applicazione delle sanzioni più elevate previste per il fatto doloso attraverso la manipolazione e l'applicazione forzata di figure come quella in analisi[605].

8.2 – La *recklessness*

Sembra inoltre opportuno volgere brevemente lo sguardo verso un istituto che viene da più voci invocato, al fine di apportare maggiore chiarezza laddove la figura del dolo eventuale ha, invece, portato dubbi ed incertezze applicative: il riferimento è alla figura della *"recklessness"*. Si premette che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n.38343/2014 più volte citata, l'elemento soggettivo in analisi sembra finalmente suscettibile di un'applicazione maggiormente prevedibile e coerente con il sistema; ne consegue che

---

intervista su "La Stampa", 17 aprile 2011, disponibile in www.pietrochino.it, secondo cui l'innalzamento delle sanzioni da applicarsi in seguito ad infortuni sul lavoro non sortirebbe particolari risultati, posto che *"chi è abituato a disapplicare le leggi non cambia comportamento per la minaccia di sanzioni più dure"*.

[604] Sul punto, cfr. V.Giovanniello, *La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, cit., p.157; P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale*, cit., p.446; specificamente in relazione alla vicenda ThyssenKrupp, S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, cit., p.1388.

[605] L'espressione riportata appartiene a B.Deidda, *Thyssen, sentenza non replicabile*, in www.rassegna.it; sul punto cfr. anche D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal "Caso ThyssenKrupp"*, cit., p.177.

l'introduzione di tale istituto, suggerita da alcuni esponenti della dottrina, potrebbe rivelarsi - oltre che ben difficilmente attuabile- non particolarmente utile, a meno di sostituire radicalmente le figure del dolo eventuale e della colpa cosciente con un istituto del tutto nuovo per la normativa vigente, o di elaborare *ex novo* un sistema che disciplini la presenza congiunta di esse e della *recklessness*, nonché la relazione ed i confini tra le medesime. Intendendo fornire una ricostruzione che rappresenti la sintesi delle numerose definizioni rinvenibili di tale figura, può affermarsi che sono distinguibili una *recklessness oggettiva*, dove alla condotta segue l'originarsi di un rischio che appare irragionevole agli occhi di un agente modello[606], ed una *soggettiva*, dove il soggetto tiene la condotta nonostante la consapevolezza di originare un rischio irragionevole di verificazione dell'evento lesivo[607]; l'attenzione viene focalizzata, quindi, non sull'avvenuta accettazione dell'evento, bensì sul precedente momento dell'azione od omissione, che deve essere connotata -in caso di *recklessness soggettiva*- dalla coscienza del rischio non ragionevole che essa genera[608]. In

---

[606] Con una differente sfumatura, si configurerebbe la *recklessness oggettiva* quando *"il rischio assunto è tale che qualsiasi soggetto ragionevole ne sarebbe stato consapevole"*, A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., pp.23, 24 e, dello stesso Autore, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale*, cit., p.22, dove sembra affermarsi che essa sussiste quando qualsiasi soggetto ragionevole sarebbe stato consapevole dell'esistenza di un rischio, senza qualificare anche lo stesso come irragionevole. Peraltro, tale figura pare accostata ad alcuni orientamenti già indicati *supra*, quali quelli che richiamano il disprezzo per il bene giuridico altrui (A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.24) ed il criterio dell'indifferenza (S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.101); sembra fare riferimento alla figura della *recklessness* G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio general-preventivo*, cit., pp.10, 11.

[607] Così, A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.23; A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale*, cit., p.22; secondo un'altra formulazione, nella *recklessness* (soggettiva) vi sarebbe una *"consapevole ed irragionevole assunzione di un rischio"*: A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale*, cit., p.22; A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., p.23; si veda anche G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, cit., p.277, secondo cui per aversi *recklessness* (soggettiva) sono necessari tre elementi: *"la previsione del rischio"*, *"un rischio di qualche grado"* e *"la irragionevolezza del rischio stesso"*; cfr. anche M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, cit., p.965.

[608] Sul punto, cfr. G.De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., pp.5028; S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, cit., p.102; accanto alla *recklessness* angloamericana, contenuta nella *section* 2.02 del *Model Penal Code* statunitense, disponibile in www.law-lib.utoronto.ca, vengono di frequente citate la *"mise en danger délibereé de la personne d'autrui"*, introdotta dal legislatore francese nel 1996 all'art.123-1 del *Code Penal*, ed il *"consciente desprecio por la vida de los demas"*: cfr. F.Bassetto, *Stefano Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, Giuffrè, 1999, pp.VII-350*, in "Critica del Diritto", 2000, f.2,

entrambi i casi, sembra comunque che il parametro di ragionevolezza sia il medesimo e coincida con un giudizio effettuato in base ai canoni di un agente esterno.

Avverso l'introduzione di un simile istituto nel sistema vigente si leva buona parte della dottrina: alcuni Autori si interrogano sugli esiti più o meno convincenti dell'applicazione della *recklessness* negli ordinamenti di origine, concludendo che le difficoltà di inquadramento di alcune fattispecie nel sistema italiano presentano, in presenza di tale figura, il medesimo carattere problematico[609]; è necessario, inoltre, riportare il rilievo per cui -come, del resto, la figura del dolo eventuale nell'ordinamento vigente- anche l'istituto in parola è connotato da una tendenza espansiva. Altri ancora evidenziano che l'introduzione di una terza categoria senza procedere, preliminarmente, a delineare con maggior precisione il concetto di *"pericolo"* ed il procedimento *"che consente di valutare l'assunzione del rischio"* da parte dell'agente non farebbe che aumentare i dubbi e le incertezze applicative[610]. Infine, non manca chi evidenzia che la figura della *recklessness* finisce per accomunare ipotesi fattuali differenti, quali il caso in cui l'agente sia a conoscenza del rischio, ma non lo reputi irragionevole, e quello in cui il soggetto sia consapevole dell'irragionevolezza del rischio[611]; ci si permette di aggiungere che in caso di applicazione della *recklessness oggettiva*, e non anche soggettiva, il profilo conoscitivo del reo finisce per perdere di rilevanza, consentendo anche all'ipotesi di tenuta della condotta in assenza di consapevolezza del rischio *tout court*

---

p.238; S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa* cosciente, cit., p.32; S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.940; G. De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., p.5028, che evidenzia come nel sistema francese l'attenzione si focalizzi sulla *"violazione manifestamente deliberata di specifici obblighi di prudenza o sicurezza"* che rivelano una assunzione colpevole del rischio; A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., pp.23, 24; A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?*, cit., p.22; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, cit., pp.1116-1119, dove sono esposte le successive modifiche della disciplina francese e dove viene indicato che, per quanto concerne la disciplina spagnola, il *"consciente desprecio por la vida de los demas"* può essere integrato limitatamente ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale o pubblica.

609 Così S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, cit., p.940; dello stesso Autore, *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, cit., pp.25, 26 e *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., pp.1-3; cfr. anche S.Belli, *A proposito di S.Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2002, f.1, pp.312, 313.

610 F.Bassetto, *Stefano Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, Giuffrè, 1999, pp.VII-350*, cit., p.238.

611 G.De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, cit., p.5029

(ipotesi di difficile configurazione, ma qui richiamata a fini di completezza) di confluire nell'alveo di tale istituto.

Per contro, alcuni si schierano a favore dell'introduzione di tale terza forma di colpevolezza nell'ordinamento italiano, in particolar modo come figura assorbente rispetto agli elementi soggettivi della colpa cosciente del dolo eventuale[612]; gli esponenti del medesimo orientamento si interrogano, inoltre, sull'opportunità -in caso di eventuale introduzione di tale *tertium genus* nel vigente ordinamento- di limitarne l'applicazione ai soli reati contro la vita e l'integrità fisica; alcune voci propongono infatti, *de iure condendo*, di sperimentare l'istituto in relazione proprio a queste ultime ipotesi, senza, perciò, discostarsi troppo dalla tradizione giuridica italiana ma arginando, al contempo, la tendenza espansiva che connota l'applicazione della figura del dolo eventuale[613].

8.3 – Considerazioni conclusive sulla configurabilità del dolo eventuale in caso di infortuni sul lavoro

In conclusione, risulta opportuno effettuare alcune considerazioni a riguardo della figura del dolo eventuale così delineata e della vicenda ThyssenKrupp: innanzitutto, si ritiene di soffermarsi sui caratteri dell'evento che venne rappresentato ed il cui rischio venne accettato dall'imputato, nell'opinione del giudice di primo grado; si è già rilevato come, facendo riferimento all'evento lesivo, l'Assise torinese abbia costantemente richiamato l'evento *"incendio ed infortunio, anche mortale"*; sebbene siano assolutamente comprensibili

---

[612] A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, cit., pp.23 – 25; A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?,* cit., pp.22 – 24; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, pp.1118, 1119; si schierano con fermezza, per contro, a favore del mantenimento della figura del dolo eventuale nel sistema vigente S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, cit., p.1 e *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive*, cit., p.24; M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., p.71; Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., che invita a *"prendere decisamente le distanze da atteggiamenti nichilistici che, sopraffatti dalle irrisolte incertezze, opinano che la figura* (del dolo eventuale) *debba scomparire o essere sostituita da un tratto squisitamente normativo, oggettivizzante, avulso dalla tradizione che pure nel dolo eventuale ricerca assiduamente un atteggiamento psichico assimilabile alla volontà."*.

[613] Così A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?,* cit., pp.23, 24; S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, cit., pp.1118, 1119, citando il *"consciente desprecio de la vida de los demas"*.

le difficoltà di accertamento del dolo eventuale, a maggior ragione in vicende tanto articolate quanto quella in esame, si ritiene comunque di dover ribadire la necessità che l'evento naturalistico, ai fini della sussistenza del dolo eventuale, venga rappresentato dal reo con un sufficiente grado di precisione, secondo le linee guida fornite dalle Sezioni Unite in occasione della pronuncia relativa al caso ThyssenKrupp. Al fine di affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso in tale vicenda sarebbe stato, quindi, necessario pervenire alla prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'Amministratore Delegato, oltre a rappresentarsi la morte dei lavoratori, la avesse anche accettata. Non mancano voci della dottrina che affermano che se, per ipotesi, l'incidente in esame avesse causato delle semplici lesioni personali, magari non gravissime, in luogo della morte di sette persone, il dolo eventuale rispetto alle stesse avrebbe, forse, potuto essere configurabile[614]. Si tratta di un profilo di particolare complessità, essendo il semplice infortunio, l'incendio, le lesioni permanenti, la morte di una o sette persone eventi differenti, incerti, che possono potenzialmente essere generati dalla combinazione dei numerosi fattori che caratterizzavano lo stabilimento e che si sono ampiamente illustrati. Ne sono la prova l'incendio nell'acciaieria russa, sfociato nella morte di ben dieci persone, quello di Krefeld, distruttivo e devastante nei confronti degli impianti, ma non letale, ed il bilancio nel sito torinese dalla decisione della chiusura fino al 5 dicembre 2007, costituito "solamente" da numerosi, meno catastrofici, incendi. Chiavi di volta per indagare circa lo specifico evento "morte di più lavoratori" avrebbero potuto essere, forse, la conoscenza della tragedia nell'acciaieria russa e la qualificazione di "miracolo" in relazione all'incendio di Krefeld; per giungere alla prova del dolo eventuale nel caso in analisi, sarebbe stato necessario riuscire a trarre, innanzitutto, la prova della effettiva rappresentazione della verificazione di un evento di tali dimensioni nel sito torinese; in seguito, il giudicante avrebbe dovuto essere certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'Amministratore Delegato avesse accettato un evento tanto tragico e devastante, pur di far risparmiare all'impresa il denaro destinato alla prevenzione e permettere alla stessa di continuare a guadagnare attraverso la prosecuzione della lavorazione sulle linee in via di dismissione. Ci si permette di concludere che tale certezza, nella vicenda in analisi, all'esito di quella valutazione di ogni elemento caratterizzante il caso concreto suggerita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., non sembra

---

[614] A.Natale, *"Il cd. caso Thyssen: la sentenza di appello"*, cit., p.86

raggiungibile[615]. Non è escluso che l'elemento soggettivo del dolo eventuale possa farsi strada proprio in relazione alle ipotesi ventilate da parte della dottrina, quali le lesioni personali conseguenti ad infortunio sul lavoro, ma ci si permette di avanzare delle riserve circa una possibile, nuova, vita del dolo eventuale in relazione al fenomeno dei morti sul lavoro. L'opera di chiarificazione attuata dalla Suprema Corte, infatti, se da un lato ha gettato luce sui confini di tale figura e sui criteri da seguire per riscontrarne la sussistenza nelle fattispecie concrete, dall'altro ne ha -apprezzabilmente e sensibilmente- limitato il campo operativo. Rammentando la prova, poco sopra indicata, che si sarebbe dovuta raggiungere al fine di emettere una condanna per omicidio doloso nella vicenda in esame, non è arduo constatare che, nella realtà delle cose, i casi in cui un soggetto responsabile in ambito lavorativo si rappresenti ed accetti che uno o più dipendenti perdano la vita, pur di ottenere determinati risultati produttivi, saranno quanto mai rari, se non, addirittura, inesistenti, tanto per le conseguenze economiche che l'evento lesivo genererebbe[616], quanto per il corollario di effetti pregiudizievoli che ne deriverebbero[617].

Si tiene a precisare che non sembra di doversi dolere della rara e difficoltosa applicazione del dolo eventuale in caso di infortunio sul lavoro a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, proprio perché essa ha inteso riportare tale elemento soggettivo a quelli che dovrebbero essere, posti i tratti caratterizzanti del dolo e della colpa nel sistema vigente, i

---

[615] Del medesimo avviso sembra G.Marra, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, cit., pp.437, 438, secondo cui l'effettiva accettazione dell'evento da parte dell'imputato *"nel caso di specie, non trova nelle risultanze processuali alcun appiglio"*; coerentemente con quanto sostenuto nella prima parte del presente lavoro, l'Autore aggiunge che la *"scelta di non astenersi dall'agire non esprime necessariamente una volontaria presa di posizione contro il bene giuridico"*.

[616] Focalizzando l'attenzione sull'esclusivo profilo economico, è opportuno tenere a mente, nell'indagine circa l'avvenuta o meno accettazione dell'evento lesivo, che la verificazione di quest'ultimo causa di frequente danni economici ben maggiori rispetto al risparmio che si può ottenere non investendo in sicurezza e che quindi, in sostanza, l'evento rappresenta la negazione dell'obiettivo primariamente perseguito; sempre considerando l'esclusivo profilo economico, si rileva che una tale opzione risulta ancor meno plausibile in presenza di imprenditori esperti: si tratta, nuovamente, dell'applicazione del profilo personologico; cfr. anche M.N.Masullo, *Il commento*, cit., pp.935, 936. Non è, comunque, escluso, che un soggetto opti per tenere la tipica condotta dello *"scommettitore"* ed accetti, così, la verificazione dell'evento, pur di accedere ad una *chance* di riuscita del piano (ossia, il risparmio in sicurezza senza la verificazione di eventi lesivi).

[617] Dovendo il giudicante effettuare una valutazione di tutti i profili che caratterizzano il caso concreto al fine di affermare o meno l'avvenuta accettazione dell'evento, egli dovrà, infatti, prendere necessariamente in considerazione gli effetti pregiudizievoli per il reo che discendono dalla verificazione del fatto, quali -nel caso di infortunio mortale sul lavoro- il coinvolgimento in una vicenda giudiziaria, le sanzioni irrogate a seguito di quest'ultima, i danni all'immagine dell'impresa, l'eventuale blocco della produzione e quelle che la Corte d'Assise d'Appello chiama *"remore morali"*, per citare i più evidenti.

confini suoi propri; non è in discussione che un innalzamento sanzionatorio per tali fattispecie potrebbe di frequente risultare adeguato ed opportuno, ma sembra che la migliore via per giungere ad esso sia rappresentata, come detto, dall'intervento del legislatore.

Singolare è che proprio un evento che si pone sostanzialmente al di fuori -fatta eccezione per casi, davvero, eccezionali- dell'ambito di configurabilità del dolo eventuale abbia portato ad una sentenza della Corte di Cassazione, innovativa e chiarificatrice, che ha delineato i confini di tale elemento soggettivo e dell'iter da seguire nel suo accertamento. Quello che poteva sembrare, all'esito del giudizio d'Appello, un *"binario morto"*[618], si è rivelato essere la via che ha portato il giudice di legittimità nella sua composizione più autorevole a delineare dopo tanta attesa i confini di tale figura, sebbene comportandone l'applicazione, principalmente, per fattispecie differenti da quella in analisi; auspicando uno scollamento tanto dottrinale quanto giurisprudenziale dal ricorso al sincretismo additivo ed a formule ambigue quali quella dell'accettazione del rischio, pur nella disillusa contezza della difficile applicazione di una figura tanto delicata, si ritiene che l'intervento delle Sezioni Unite in relazione al caso ThyssenKrupp abbia rappresentato un passo nella direzione della coerenza tra le diverse forme di imputazione soggettiva e della prevedibilità dell'applicazione del diritto, pur salvaguardando il principio del libero convincimento del giudice.

---

[618] Espressione impiegata da M.N.Masullo, *Il commento*, cit., p.936, specificamente in riferimento al bilanciamento tra l'obiettivo economico perseguito dal reo e le conseguenze economiche concretamente verificatesi.

Appendice 1 – illustrazioni tratte da A.Di Virgilio, M.De Carli, *ThyssenKrupp - Morti Speciali S.p.A.*, Becco Giallo Editore, Padova, 2009, pp.24, 25, 26.
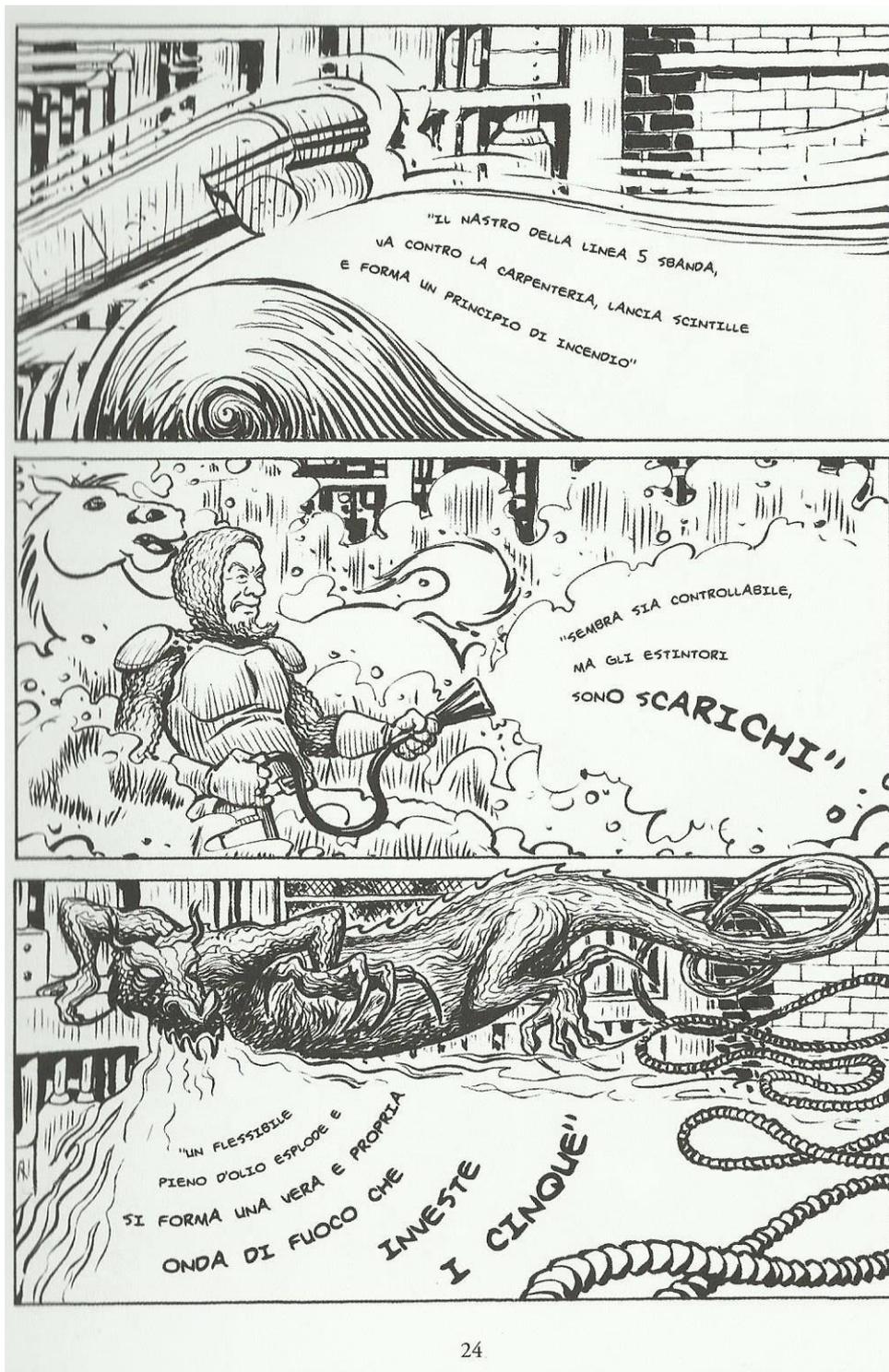
"IO STAVO DIETRO UN CARRELLO ELEVATORE PER PRENDERE UN MANICOTTO E MI SONO SALVATO."
"GLI ALTRI SONO DIVORATI DAL FUOCO MENTRE URLANO E S C A P P A N O"
"IL PRIMO CHE HO VISTO E' ROCCO E...
ERA COME IN QUEI TABELLONI DAL MEDICO...
FASCE MUSCOLARI E NERVI..."
25
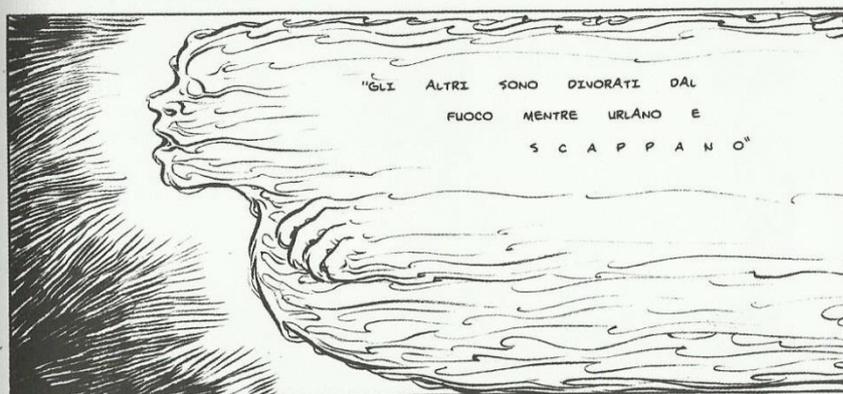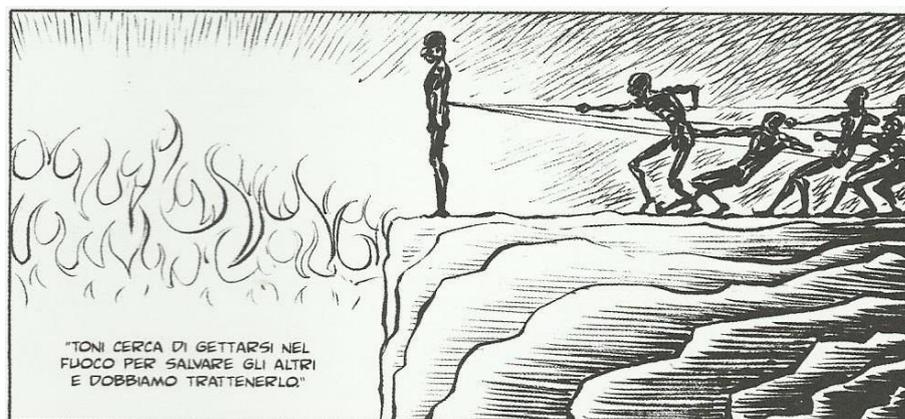
"TONI CERCA DI GETTARSI NEL FUOCO PER SALVARE GLI ALTRI E DOBBIAMO TRATTENERLO."

<u>Appendice 2</u> – Estratti dalla Relazione del Prof. Ing. M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio Thyssen Krupp*, cit., Consulente Tecnico di Parte Civile nel Procedimento Penale.

Dinamica del *flash fire* ed arresto della Linea APL 5:

"Le fiamme bruciarono i rivestimenti di gomma dei flessibili sottostanti la raddrizzatrice dilatando altresì i raccordi terminali pressati, causando il collasso di un primo flessibile sotto pressione. Ciò provocò un violentissimo getto d'olio idraulico, che, in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori (la frazione leggera dell'olio) e di goccioline minutissime, per l'effetto della repentina depressurizzazione[1]*. Lo spray d'olio ha immediatamente trovato un innesco nel focolaio d'incendio già in atto, sviluppando una "vampata" (flash fire), che ha interessato un'ampia area attorno alla raddrizzatrice Aspo 2, estesa almeno fino alla parete lato operatori, ed ha investito in pieno quasi tutti i presenti. Solo Boccuzzi (in posizione protetta dal muletto) è stato risparmiato. L'innesco della nube ha causato il rumore testimoniato da Boccuzzi ("un rumore sordo quasi come si trattasse più correttamente di un boato tipo quello che si sente all'accensione di uno scaldaacqua a gas ma molto più forte"). A seguito della cospicua fuoriuscita d'olio le fiamme hanno aumentato a dismisura la loro intensità, in modo pressoché istantaneo. Il collasso di altri flessibili presenti sotto la raddrizzatrice ha alimentato ulteriormente l'incendio, e causato "altre esplosioni più piccole rispetto alla prima e più acute, dei veri e propri scoppi" così come descritte sempre dal Boccuzzi e da diversi testimoni che riferiscono di aver sentito altri "scoppi" ad incendio già sviluppato. La quantità d'olio fuoriuscita dai vari flessibili collassati è stata certamente cospicua, poiché la fuoriuscita di olio in pressione è proceduta, con abbassamento del livello all'interno del serbatoio, fino al raggiungimento del livello di minimo, evento che ha provocato l'arresto della linea e della centrale idraulica con conseguente cessazione della fuoriuscita di olio. La differenza del volume d'olio contenuto nel serbatoio tra i due livelli costituisce una stima di minimo del quantitativo d'olio fuoriuscito; essa è pari a 430 litri. L'incendio era poi spento con apposito schiumogeno dai sopraggiunti VV. FF."*

---

[1] *"La pressione dell'olio ai vari utilizzi era compresa tra 70 e 140 bar, essendo la pressione di mandata delle pompe pari a quest'ultimo valore."*

Descrizione delle Sezioni Forno, Raffreddamento e Chimica:

*“**Sezione forno**, alimentato a metano, in cui il nastro nel passaggio subisce il trattamento di ricottura a 1180 °C tramite riscaldamento a fiamma diretta e successivo raffreddamento. La sezione del trattamento termico ha la funzione di restituire al materiale incrudito, proveniente dalla laminazione, la sua struttura cristallina originaria, e quindi di rilasciare le tensioni residue accumulate.*

***Sezione raffreddamento**, divisa in due zone:*

A. Raffreddamento ad aria, immessa tramite ventilatore e diretta sulla superficie del nastro, la stessa aria è poi convogliata ed emessa tramite impianto di aspirazione.

B. Raffreddamento ad acqua, dove tramite ugelli è spruzzata dell’acqua direttamente sulla superficie del nastro.

***Sezione chimica o di decapaggio**, dove in apposite vasche, i nastri sono decapati, allo scopo di asportare lo strato superficiale di ossido e di passivarne la superficie. La prima vasca lavora con una soluzione acquosa di $Na2SO4$ a 180 g/l ad una temperatura massima di 85 °C. Il sistema opera a circuito chiuso, ella vasca è presente costantemente un volume di circa 30 m³ di soluzione, tramite un troppopieno la soluzione in esubero è scaricata in parte verso uno sfangatore ed in parte in due serbatoi della capacità di 50 m³, collegati a 2 pompe di rilancio le quali inviano la soluzione alla vasca di decapaggio. Dopo la prima vasca la superficie del nastro è spazzolata e lavata con acqua per eliminare i residui della soluzione appena utilizzata. Nella seconda vasca si effettua la passivazione ad una temperatura di 65 °C, con una soluzione acquosa di HF, $H2SO4$ e $H2O2$, la concentrazione del primo è compresa tra 0,5 e 3,5 % il secondo ha una concentrazione massima del 16%. All’interno della vasca vi sono degli ugelli spruzzatori che inviano la soluzione su tutta la superficie del nastro. La soluzione defluisce tramite tubazione in un serbatoio sottostante di circa 30 m³ nel quale è installata una pompa che rilancia la soluzione agli spruzzatori della vasca formando un circuito chiuso. Successivamente, il nastro subisce una spazzolatura meccanica unita mente ad un lavaggio a spruzzo mediante acqua demineralizzata, per eliminare i residui della soluzione appena utilizzata. La preparazione dell’acqua demineralizzata avviene mediante l’utilizzo dì resine anioniche e cationiche che trattengono tutti gli ioni presenti nell’acqua. Le resine sono rigenerate periodicamente mediante acido cloridrico per le resine cationiche e soda caustica per le resine anioniche.”*

Bibliografia:

-F.Agnino, *La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Giurisprudenza di merito", 2009, f.6, parte1, pp.1492, 1494, 1495, 1501

-P.Andreini, F.Pierini, *Generatori di vapore di media e piccola potenza,* Ulrico Hoepli Editore, Milano, 2009, pp.112, 114

-F.Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 335, 338, 344, 348, 359, 378

-M.Antonella, M.Trapani, (a cura di), *Temi penali*, Giappichelli, Torino, 2013, p.173

-G.M.d.Arnone, N.Calcagno, P.G.Monateri, *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, Giappichelli, Torino, 2014, pp.7, 8

-M.F.Artusi, *Sui labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a proposito di un sinistro stradale),* in " Giurisprudenza Italiana" 2012, p.411

-P.Astorina Marino, *Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2013, f.3, pp.1565- 1585

-D.Bandinelli, M.Ronge, *Tra scienza e* tecnologia, Sillabe, Livorno, 2000, p.98

-E.Barbieri*, I difficili rapporti tra dolo e presupposti della condotta: l'accertamento del dolo nel delitto di riciclaggio*, in "Cassazione Penale", 2014, ff.7-8, pp. 2523, 2524, 2527-2531

-R.Bartoli, *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale,* in "Diritto Penale e Processo", 2011, f.12-S, pp.30-33, 35

-R.Bartoli, *La sentenza sul rogo della ThyssenKrupp: tra prassi consolidata e profili d'innovazione*, in "Legislazione Penale", 2012, f.2, pp.529-536

-F.Bassetto, *Stefano Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, Milano, Giuffrè, 1999, pp.VII-350*, in "Critica del Diritto", 2000, f.2, p.238

-S.Belli, *A proposito di S.Canestrari, Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2002, f.1, pp.312, 313

-M.Bellina, *Infortuni sul lavoro: la giurisprudenza penale alla "svolta" del dolo eventuale?*, in "Il lavoro nella Giurisprudenza", 2012, f.2, pp.152-159

-S.Beltrani, *Condotta da valutare in modo diverso a fronte di eventi sicuramente prevedibili,* in “Guida al diritto”, Il Sole - 24 ore, 2009, f.16, pp.87, 88

-S.Beltrani, *L’accettazione del rischio insito nell’azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell’accaduto*, in “Guida al diritto”, 2012, f.41, pp.77, 80

-C.Blengino, C.Torrente, *Nuovo management pubblico e crimini di impresa: il caso della procura di Torino*, in “Studi sulla Questione Criminale”, 2013, f.1, pp.75-92

-F.Bricola, *Dolus in re ipsa*, Giuffrè Milano, 1960, pp.45, 108-111

-A.Cadoppi, S.Canestrari, M.Papa, A.Manna, *I delitti contro la vita e l’incolumità personale*, UTET Giuridica, Milanofiori Assago, 2011, pp.15, 365

-S.Camaioni, *Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto e realizzato*, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, 2012, pp.508-511, 513, 514, 520, 521, 527-529, 541, 542, 555

-S.Canestrari, *Dolo eventuale e colpa cosciente – ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Giuffrè, Milano, 1999, pp.2, 3, 16, 19-23, 32-36, 42-48, 58, 62-64, 67, 74, 75, 88, 90, 91, 96, 97, 103, 110, 115-118, 126, 131-133, 138, 213

-S.Canestrari, *La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis*, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, 2001, f.3, pp. 907, 916, 918, 920-923, 925-927, 932-937, 940, 943

-S.Canestrari, *Dolus eventualis in re licita: limiti e prospettive,* in “L'Indice Penale”, 2013, f.1, pp. 24-26, 28, 34, 35, 47

-L.Cantamessa, G.M.Riccio, G.Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, p.338

-A.M.Casale, P. de Pasquali, M.S.Lembo, *Profili criminali e psicopatologici del reo*, Maggioli Editore, 2014, p.21

-P.Cendon, *La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale*, Volume I, Utet, Milanofiori Assago, 2008, p.1364

-G.Cocco, *Gli insuperabili limiti del dolo eventuale. Contro i tentativi di flessibilizzazione*, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2011, f.10, pp.1950-1952, 1954-1957, 1959, 1960, 1962- 1965

-E.Colombini, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in “Archivio Giuridico della Circolazione e dei Sinistri Stradali”, 12/2013, p. 1079-1082, 1085

-O.Custodero, *Spunti di riflessione a margine della responsabilità per colpa*, in “La Giustizia Penale”, 2006, ff.8-9, parte seconda, p.530, 536

-F.D'Alessandro, *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, in "Questione Giustizia", 2013, f.4, pp.91-108

-N.D'Angelo, *Infortuni sul lavoro e responsabilità penale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2008, pp.141, 142

-D.D'Auria, *Fin dove il dolo eventuale? Qualche riflessione, traendo spunto dal caso "ThyssenKrupp"*, in "Legislazione Penale", 2013, f.1, pp.163-177

-G. De Francesco, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1988, f.1, pp. 131-134, 136, 138-142, 145, 147, 149-151

-G. De Francesco, *Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme*, in "Diritto Penale e Processo", 2009, f.11, pp.1318, 1319

-G. De Francesco, *Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa cosciente e "colpa grave" alla luce dei diversi modelli di incriminazione*, in "Cassazione Penale", 2009, f.12, pp.5017-5019, 5024, 5028, 5029

-G.De Francesco, *L'enigma del dolo eventuale*, in "Cassazione Penale", 2012, f.5, pp.1975, 1981, 1984, 1985, 1986

-A.de Gandino, *Tractatus diversi super maleficiis,* Nempe D.A. de Gandino, B. de Vitalinis, B. de Periglis, I. de Arena, Iunta 1555, p.220

-G.De Vero, *Corso di diritto penale, Volume1,* Giappichelli, Torino, 2012, p.490

-A.De Vita, *La responsabilità del vertice aziendale nella vicenda ThyssenKrupp tra "Formula di Frank" e recklessness*, in "Diritti Lavori Mercati", 2011, pp.475-503

-G.Delitala, *Diritto penale – raccolta degli scritti,* Giuffrè, Milano 1976, p.446

-F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento?,* commento a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010, in "Il Foro Italiano", 2010, parte seconda, pp.314, 316, 317

-F.P.Di Fresco, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione "rispolvera" la prima formula di Frank*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, in "Il Foro Italiano", 2011, seconda parte, pp.542-44, 546

-E. Di Salvo, nota a Cass.Pen (Sez.I), sent.30425/2001, in "Cassazione Penale", 2003, f.6, pp.1935, 1936, 1939, 1944

-E.Di Salvo, *Colpa cosciente e dolo eventuale, diretto e alternativo*, in "Giurisprudenza di merito",
2009, f.2, p.442

-G.P.Demuro, *Il dolo: l'accertamento,* Giuffrè, Milano, 2010, pp.32, 33, 44, 45, 89, 141, 175, 443 , 444, 503, 517

-G.P.Demuro, *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale,* in www.penalecontemporaneo.it, pp.142-151

-A. Di Virgilio, M. De Carli, *ThyssenKrupp - Morti Speciali S.p.A.,* Becco Giallo Editore, Padova, 2009, pp.8, 24, 25, 26

-E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale,* Giuffrè, Milano, 2001, p.644

-E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale,* Giuffrè, Milano, 2009, pp.270, 274, 279-281

-E.Dolcini, G.Marinucci, *Manuale di diritto penale: parte generale*, Giuffrè, Milano,2012, pp.221, 222, 291, 296, 299, 300, 367

-L.Eusebi, *Il dolo come volontà,* Morcelliana, Brescia, 1993, pp. 3, 21, 28, 31,32, 38, 44, 45, 48, 51, 54, 56, 62, 71, 72, 82, 83, 93, 108, 109,115, 116, 118, 122, 155, 175-178, 180, 181, 184-186, 198, 251

-N.Ferrara (a cura di*), Pareri di diritto penale, Prova scritta esame avvocato*, Giuffrè, Milano, 2011, p.25

-N.Ferrara, G.Potenza, Y.Russo (a cura di), *Pareri di diritto penale, Prova scritta esame avvocato*, Giuffrè, Milano, 2012, p.23

-G.Fiandaca, *Sfrecciare col rosso e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo eventuale?*, in "Il Foro Italiano", 2009, parte seconda, pp.414-419

-I.Figiaconi, commento a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, in "Diritto Penale e Processo", 1997, n.1, pp.56 e ss.

-G.Forte, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?,* in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 1999, f.1, pp.231, 234, 235, 241, 244-247, 248-251, 253-257, 266, 267, 270, 272, 273, 275-278

-M.Gallo, *Dolo e buonafede*, in "Giurisprudenza Italiana", 1948, parte seconda, p.353

-M.Gallo, *Il dolo, oggetto e accertamento*, in "Studi Urbinati", 1951-52, pp.146, 154, 182-184, 186, 201, 213, 214, 219, 220, 227

-M.Gallo, voce *Colpa,* in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano, 1960, p.628

-M.Gallo, voce *Dolo,* in "Enciclopedia del diritto", Giuffrè, Milano, 1964, pp.751, 752, 768, 782, 791-793, 795, 801

-M.Gallo, *Ratio e struttura nel dolo eventuale,* in "Critica del Diritto", 1999, p.412

-M.Gallo, *Appunti di diritto penale, Il reato, L'elemento psicologico,* Giappichelli, Torino, 2001, p.26

-M.Gallo, *Accettazione del rischio: tra perché e come*, in "Critica del Diritto", 2007, pp.251-253

-M.Gallo, *Diritto penale italiano: Appunti di parte generale. Volume I*, Giappichelli, Torino, 2014, p.456

-A.Gargani, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Giuffrè, Milano, 2008, pp.560, 561

-G.Gioriello, Introduzione a T.Pievani (a cura di), *L'evoluzione della mente,* Sperling & Kupfer, Milano 2008

-R.Giovagnoli, *Studi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2008, p.486

-V.Giovanniello*, La progressiva espansione del dolo eventuale: ragioni general preventive e principio di legalità*, in "Giurisprudenza di merito", 2013, pp. 141-145, 147, 150-157, 216-218, 223, 232

-C.F.Grosso, voce *Dolo*, in "Enciclopedia Giuridica Treccani", 1989, pp. 4-11

-C.F.Grosso, M.Pelissero, D.Petrini, P.Pisa, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 327, 330-335, 338-342, 394, 395

-T.Guerrieri, *Studi monografici di diritto penale*, Halley editrice, Matelica, 2007, p.261

-G.Gulotta, *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano, 2011, p.66

-W.Hassemer, *Caratteristiche del dolo,* in "L'Indice Penale", 1991, pp.484, 488, 499-501, 503

-A.Hendrickson Eagly, S.Chaiken, *The psychology of attitudes*, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, San Diego, California, 1993 , p.3

-G.Lattanzi, *Relazione al convegno sul tema "ipotesi su una nuova figura* di *reato: l'omicidio stradale" - Napoli, 7 marzo 2014*, pp. 1980 , 1982, 1985

-G.Lattanzi, E.Lupo, *Codice penale: il reato: Libro 1, artt. 39-51-bis*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 311, 318

-C.Maggiore*, L'imputazione e la condanna del datore di lavoro per il "dolo eventuale". Le particolarità del processo ThyssenKrupp*, in "Studi sulla questione criminale", VIII, n.1, 2013, pp.61-74

-A.Malinverni, *Gli stati affettivi nella nozione di dolo,* estratto da "Archivio Penale", luglio-agosto 1955, ff.VII-VIII, pp.7, 17-19

-A.Manna, *Colpa cosciente e dolo eventuale: l'indistinto confine e la crisi del principio di stretta legalità*, in "L'Indice Penale", 2010, f.1, pp.9, 11, 12, 16, 21, 23-25

-A.Manna, *Il diritto penale del lavoro tra istanze pre-moderne e prospettive post-moderne*, in "Archivio Penale", 2011, f.2, pp.405-422

-A.Manna, *É davvero irrisolvibile il "mistero" del dolo eventuale?,* in "Archivio Penale", 2012, n.2, pp.18, 20-24

-F.Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1988, pag.316

-S.Maresca, L.Nacciarone, *Compendio di diritto penale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011, p.123

-G.Marra, *La sentenza sulla tragedia della ThyssenKrupp tra diritto penale e diritto del lavoro*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2012, pp.431-440

-G.Marseglia, L.Viola, *La responsabilità penale e civile del medico*, Halley editrice, Matelica, 2007, p.74

-A.Martini, *Tensioni generalpreventive e struttura del dolo: la volontà come stato potenziale*, in "Diritto Penale e Processo", 2011, volume 11, parte prima, pp.9-11

-M.N.Masullo, *Il commento*, in "Diritto Penale e Processo", 2013, f.8, pp.929-939

-E.Mazzantini, *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti "generali" agli indicatori "di settore"*, in "Diritto Penale e Processo", 2013, f.10, pp. 1143-1153,

-R.Mazzon, *Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale. Civile – penale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2014, p.156

-S.D.Messina, G.Spinnato, *Manuale breve. Diritto penale,* Giuffrè, Milano, 2012, p.115

-E.Musco, G.Fiandaca, *Diritto penale: parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2006, p.313, 315, 323, 324, 326-331

-A.Nappi, *Manuale di diritto penale. Parte generale,* Giuffrè, Milano, 2010, p.397

-A.Natale, *Dopo la Thyssen*, in "Questione Giustizia", 2012, f.2, pp.147-166

-A.Natale, *Il cd. caso Thyssen: la sentenza di appello*, in "Questione Giustizia", 2013, f.4, pp.65-90

-V.Notargiacomo, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione dell'elemento volontaristico del dolo*, in "Cassazione Penale", 2012, f.4 pp.1333, 1335, 1340-1342, 1344, 1345

-P.Nuvolone, *Il sistema del diritto penale*, Cedam, Padova, 1982, p.306

-T.Padovani, *In tema di coscienza dell'offesa e teoria del dolo,* in "Cassazione Penale*"*, 1979, pp.326, 327

-T.Padovani, *Diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2008, p.202

-A.Pagliaro, *Principi di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, Milano, 2007, p.96

-A.Pagliaro, *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2007, pp.91, 92

-A.Pagliaro, S.Ardizzone, *Sommario del diritto penale italiano. Parte generale* , 2006, Giuffrè, Milano, pp. 8, 182

-F.Palazzo, *Corso di diritto penale. Parte* generale, 2013, Giappichelli, Torino, pp.279-281

-P.Pascucci, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2012, pp.441-452; il medesimo saggio, corredato da un'introduzione dello stesso autore, è disponibile in www.amblav.it

-M.A.Pasculli, *Responsabilità, giustizia e diritto vivente*, in "Archivio Penale", 2012, f.3, pp.961-972

-F.Pavesi, *Appunti "aggiornati" sul dolo eventuale*, in "Giurisprudenza Italiana", 2009, f.6, p. 1493, 1495, 1496

-M.Persiani, M.Lepore, *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro,* Utet, Milanofiori Assago, 2012, pp.677-682

-L.Pettoello Mantovani, *Il concetto ontologico del reato*, Giuffrè, Milano, 1954, p.203

-U.Pioletti, *Dolo eventuale e colpa cosciente in una pronuncia della Corte d'Appello di Roma*, in "Giurisprudenza di merito", 2011, pp. 1893-1896, 1898, 1900

-S.Podda, *"Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell'evento o strumento di politica criminale?"*, in "La Giurisprudenza di Merito", 2012, pp.1377-1389

-A.Pontalti (a cura di), *Pareri di diritto penale, prova scritta esame avvocato*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 43-47

-K.R.Popper, *La logica delle scienze sociali e altri saggi,* Armando editore, Roma, 2005, p.35

-S.Prosdocimi, *Dolus eventualis*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 10, 12-14, 16, 17, 19, 20, 24-38, 40-47, 49, 50, 52-59, 63, 67, 79, 80, 101, 102, 105, 106, 108, 123 e ss., 129-131, 133, 134, 136, 137, 182-186, 227, 229, 231

-D.Pulitanò, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2007, pp.331, 332, 335-337, 339, 343

-D.Pulitanò, *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2013, f.1, pp. 22-27, 29-35, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 52

-D.Pulitanò, *Diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2013, p.311, 319, 322, 323

-S.Raffaele, *La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2012, pp.1077-1119

-C.Raffestin, intervento in occasione dell'incontro-dibattito al teatro Astra di Torino del 6 dicembre 2014

-G.Riccardi, *Reati alla guida. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2010, p.194

-L.Risicato, in G.de Vero (a cura di), *La legge penale. Il reato. Il reo. La persona offesa* Giappichelli, Torino, 2010, p.213

-R.Riz, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2000, p. 170, 171, 257, 259-261, 272, 274, 275

-A.Rocco, *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, Atti della commissione ministeriale incaricata di dare un parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, parte 11°, verbali delle sedute di commissione*, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1929, pp.139, 140

-M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale,* Giuffrè, Milano, 1987, pp.366, 371-373, 397

-M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, Giuffrè, Milano, 1995, p.413

-M.Romano, *Commentario sistematico del Codice Penale*, vol.I, Giuffrè, Milano, 2004, p.443

-M.Ronco, S.Ardizzone, *Codice penale ipertestuale*, Utet, Milanofiori Assago, 2003, pp.256, 259

-G.Rovagnoli, E.M.Francini, *Giurisprudenza Penale 2012, Guida Ragionata per la prova scritta dell'esame di avvocato e magistrato ordinario*, Giuffrè, Milano, 2012, p.81

-M.L.Sciuba, Osservazioni su Cass.Pen. (Sez.I) sent.24217/2013, in "Cassazione Penale", 2014, f.6, pp.2127-2129

-P.Silvestre, *Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale*, in "La giustizia penale", 2011, p.435, 436, 438, 440, 445-447

-T.Solignani, *Schemi di diritto penale. Parte generale,* 2011 (disponibile solo in formato elettronico), cap.4, sez.2, par.1, punto1 e cap.4, sez.2, par.1, punto2, lett.3b

-P.Veneziani, *Dolo eventuale e colpa cosciente*, in “Studium Iuris”, 2001, f.1, pp. 36, 46, 47, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79

-V.Zagrebelsky, *Sentenza Thyssen un’indignazione non giustificata,* in “La Stampa”, 21 settembre 2014

Sitografia:

-A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, in www.penalecontemporaneo.it, pp.6 e ss., 7, 9-12, 14-16, 23-26, 29, 30, 32, 36-38, 40-50, 53, 55, 56, 61, 63
Link: http://www.penalecontemporaneo.it/foto/49683_2013.pdf#page=307&view=Fit

-A.Aimi, *Dolo eventuale e colpa cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, pp.49-69 in www.penalecontemporaneo.it

-S.Aleo, intervento al Convegno organizzato ad Agrigento dal “Centro siciliani di studi sulla giustizia”, 26 e 27 ottobre 2007, in www.centrosicilianogiustizia.it

-R.Bartoli, *Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp*, pp.1-9, in www.penalecontemporaneo.it

-A.Canepa, *Dolo eventuale e tentativo: le ragioni di un’incompatibilità*, in www.unige.it, nota 15
Link:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.giuri.unige.it%2Fcorsistudio%2Fdottdiritto%2Fdocuments%2Fcanepa.doc&ei=M1KyVJCRHIX0Uoz6g6AL&usg=AFQjCNG-BiPZRFxADY0OhpkeA_gAmIjswA&bvm=bv.83339334,d.d24

-S.Canestrari, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”*, pp.1-3, 5, 6, 9, 11, 21, 22, in www.penalecontemporaneo.it,
Link: www.penalecontemporaneo.it/upload/1363694180CANESTRARI 2013a.pdf

-G.Capitani, *Non più l'accettazione del rischio qualifica il dolo eventuale. L'adesione all'evento lo distingue dalla colpa cosciente*, nota a Cass.Pen.(SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, cit., in De Jure

-A.M.Carella, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011, in De Jure

-M.Conzutti, Commento a Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008 in www.personaedanno.it

Link: www.personaedanno.it/reo-vittima/cass-pen-17-settembre-1-dicembre-2008-n-44712-pres-giangiulio-rel-marasca-aids-donna-contagia-l-uomo-colpa-cosciente-o-dolo-eventuale-mirijam-conzutti

-A. De Francesco, *Sentenza Spaccarotella: risponde a titolo di dolo eventuale l'agente che agisce nonostante la previsione dell'evento delittuoso*, in De Jure, nota a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012, in De Jure

- B.Deidda, *La sentenza d'appello per la Thyssen*, in www.questionegiustizia.it

-B.Deidda, *Thyssen, sentenza non replicabile*, in www.rassegna.it,
Link: http://www.rassegna.it/articoli/2011/05/2/73867/thyssen-sentenza-non-replicabile

-S.Della Volpe, ThyssenKrupp: la Cassazione di fronte ad una sentenza storica, in www.articolo21.org
Link: http://www.articolo21.org/2014/04/thyssenkrupp-la-cassazione-di-fronte-ad-una-sentenza-storica/

-G.di Biase, *ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, pp.1-32, in www.penalecontemporaneo.it

-G.Cocco, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 2004, in De Jure

-Voce *Dolo . Diritto penale,* Enciclopedia Treccani, in www.treccani.it

-M.Donini, *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, pp. 8 e ss., 16-18, 31-35, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 64-66, 68, 69, 71, 82, in www.penalecontemporaneo.it
Link: http://www.penalecontemporaneo.it/foto/337501_2014.pdf#page=75&view=Fit

-M.Donini, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l'elemento psicologico*, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, in De Jure

-R.Dubini, *Delega di funzioni: autonomia di spesa, pubblicità e vigilanza*, in www.puntosicuro.it,
Link: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/delega-di-funzioni-autonomia-di-spesa-pubblicita-vigilanza-AR-14256/

-R.Dubini, *Processo Thyssen: sentenza epocale*, in www.amblav.it

-L.Eusebi, *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, pp.119, 121-127 , 132, 160 in www.penalecontemporaneo.it,
Link:
http://www.penalecontemporaneo.it/foto/337501_2014.pdf#page=75&view=Fit

-P.Ferrua, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni (II) Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in "Diritto Penale e Processo", 2001, in Leggi d'Italia

-G.Fiandaca, *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo,* pp.2, 4, 6, 9-13, in www.penalecontemporaneo.it,
Link: http://www.penalecontemporaneo.it/upload/paper%20Fiandaca.pdf.

-A.Gasparre, *Rapinatore in fuga provoca lesioni al carabiniere: colpa o dolo?*, nota a Cass.Pen. (Sez.II), sent.7027/2013, in "Diritto e giustizia", f.0, 2014, p.75, disponibile in De Iure

-M.Gebbia, intervento nella lezione di diritto penale del lavoro presso l'Università degli Studi di Torino del 30/04/2013.

-G.Gentile*, Se io avessi previsto tutto questo…*, pp.1-43, in www.penalecontemporaneo.it

-L.Gizzi, *Osservatorio sulla Giurisprudenza Penale, 15 aprile 2010,* in www.ildirittoamministrativo.it
Link:
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/OSSERVATORIO%20PENALE%20AL%2015%20SETTEMBRE%202010%20A%20CURA%20DI%20LUCIA%20GIZZI.pdf

-Voce *Grippaggio* in www.dizionari.corriere.it,
Link: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/G/grippaggio.shtml

-Voce *Grippaggio* in www.treccani.it,
Link: www. http://www.treccani.it/enciclopedia/grippaggio/

-Voce *Grippare* in www.dizionari.corriere.it,
Link: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/G/grippare.shtml

-F.M.Iacoviello, *Processo di parti e prova del dolo*, in "Criminalia", 2010, pp.465, 470, 471, 476, 477, 482, 484, 485, 487, 488, 493, 494, 497, 500, 501, 504, 507, 508
Link: http://www.edizioniets.com/Priv_File_Libro/1561.pdf

-P.Ichino, *Dopo la sentenza ThyssenKrupp è il momento di aumentare prevenzione e controlli*, intervista su "La Stampa", 17 aprile 2011, disponibile in www.pietrochino.it

-F.Lombardi, *Il diritto penale – a cura di Giulio Forleo*, in ildirittopenale.blogspot.it
Link: http://ildirittopenale.blogspot.it/2012/03/lelemento-soggettivo-del-reato-il-dolo.html

-R.Marchionatti, *"Introduzione al sistema economico (Economia Politica)"*, file *"Modello non neoclassico 2"*,
Link: https://docs.google.com/gview?url=http%3a%2f%2fwww.didattica-est.unito.it%2fdo%2fdidattica.pl%2fShowFile%3f_id%3dt9xy%26field%3dfile%26key%3dfkEn.Ib%2f%2fIjac%26t%3d8750%26fn%3d1415958750.pdf)

-P.Morello, *Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più recente giurisprudenza della Cassazione*, commento a Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012 (Spaccarotella), in "Archivio Penale", 2013, n.1 pp.2, 3, 5-7, 9-11
Link: http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/2013_morello__Spaccarotella_1.pdf

-G.Mottura, E.Fileppo, S.Barboni del Servizio Pre S.A.L. dell'Asl TO5 (a cura di), *La storia dell'infortunio*, in www.dors.it

-G.Natullo, *Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni*, p.9, in www.safersrl.it,
Link:
http://www.safersrl.it/risorse/091005_Tesi_Natullo_soggetti_obblighi_sicurezza_TU.pdf

-P.Pascucci, *L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza "ThyssenKrupp": dialoghi con la giurisprudenza*, in "Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali", 2012, pp.441-452; il medesimo saggio, corredato da un'introduzione dello stesso autore, è disponibile in www.amblav.it,
Link: http://www.amblav.it/download/wpo-10-12-Pascucci-posizioni-garanzia-dopo-sentenza-Thyssen.pdf

-G.Perrotta, *L'elemento oggettivo del reato: la condotta, l'evento e il nesso causale,* in www.justowin.it,
Link: http://www.justowin.it/2012/03/lelemento-oggettivo-del-reato-la-condotta-levento-e-il-nesso-causale/

-P.Piras, *Il dolo eventuale si espande anche all'attività medica*, nota a Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2012, in www.penalecontemporaneo.it

-D.Piva, *"Tesi" e "antitesi" sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp*, pp.1-25, in www.penalecontemporaneo.it

-Procura della Repubblica di Torino (a cura di), *Requisitoria processo di primo grado*, in www.dors.it

-Quotidiano giuridico – studio Cataldi, in www.studiocataldi.it,
Link: http://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/circostanze-del-reato-attenuanti-e-aggravanti.asp

-C.Raffestin, *Régulation, échelles et aménagement du territoire*, in http://archive-ouverte.unige.ch

-C.Santoriello, *Quali responsabilità per l'incendio della Thyssen? Osservazioni a prima lettura sulla sentenza d'appello*, in "Archivio Penale", 2013, n.2, disponibile in www.archiviopenale.it

-A.Torre, Dipartimento di Matematica, Università di Pavia, in www.collegioborromeo.it,
Link: http://www.collegioborromeo.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/ripetuti.pdf

-G.P.Torricelli, *Localizzazione, mobilità e impatto territoriale*,
Link: http://www.gpt.adhoc.ch/geocom/pdf/Materiali2.pdf

-V.Vescio di Martirano, commento a Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013 in www.francocrisafi.it,
Link:
http://www.francocrisafi.it/web_secondario/sentenze%202013/cassazione%20penale%20sez%204%20sentenza%2036399%2013.pdf

-Voce *Ragionamento giuridico*, Enciclopedia Treccani, in www.treccani.it

-Voce *Rischio*, in dizionari.corriere.it

-F.Rigo, nota a Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, in De Jure

-F.Viganò, *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in www.treccani.it,
Link: http://www.treccani.it/enciclopedia/il-dolo-eventuale-nella-giurisprudenza-recente_%28Il-Libro-dell%27anno-del-Diritto%29/

-F.Viganò, *Fuga "spericolata" in autostrada e incidente con esito letale: un'ipotesi di dolo eventuale?*, in De Jure

-M.Zecca, *Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un'ipotesi di omicidio e lesioni personali "stradali" in una recente sentenza della Corte di Cassazione*, pp.2, 5-7, 11, 17, in www.penalecontemporaneo.it,
Link: http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/15-/-/882-dalla_colpa_cosciente_al_dolo_eventuale__un___ipotesi_di_omicidio_e_lesioni_personali____stradali____in_una_recente_sentenza_della_corte_di_cassazione/

-S.Zirulia, *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in De Jure

-M.Zucchetti, *Alcuni fatti sull'incendio Thyssen Krupp*, in Staff.polito.it,
Link: http://staff.polito.it/massimo.zucchetti/Relazione_Thyssen_Zucchetti.pdf

-Testo originale del Codice Penale: in www.davite.it

-Articolo *"prevenire è meglio che spegnere"*,
Link:
www.terninox.it/index_2.asp?mnPr=news&mnSiNu=Ultime&mnBl=news&mnGr=gen&newsApri=antincendio

-Atti del convegno *"La prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro secondo la moderna strategia di derivazione Europea"*, Bergamo, 16 novembre 2012, pagina 3, nota 1, disponibili in www.ordineingegneri.bergamo.it LINK: http://www.ordineingegneri.bergamo.it/wp/wp-content/uploads/2012/12/AVV.-ELENA-SICA.pdf

-Raccomandazione *"Understanding the Benefit – FM Approved Spray Fire Shields"*, in www.fmglobal.com,
Link: http://www.fmglobal.com/assets/pdf/P14059.pdf

-Specifiche guaina antifiamma Anamet: Link: http://pdf.directindustry.it/pdf/anamet-europe/protezione-alta-temp/41162-596360.html

-Specifiche guaina antifiamma Difast: Link: http://www.difast.it/guaina-antifiamma/

-www.airc.it,
Link: www.airc.it/tumori/mesotelioma.asp

-www.chimica-online.it
Link: http://www.chimica-online.it/composti/acido-fluoridrico.htm

-www.cipaatpistoia.it
Link:
http://www.cipaatpistoia.it/corsi/corsoRSPP/scheda%20sicurezza%20acido%20fluoridrico.pdf

-www.coni.it

-in www.di-elle.it,
Link: http://www.di-elle.it/giurisprudenza/55-sicurezza-sul-lavoro/381-sicurezza-sul-lavoro-in-genere)

-www.knoc.com.ar
Link: http://www.knoc.com.ar/earth/it/?tema=47870)

-www.law-lib.utoronto.ca,
Link: http://www.law-lib.utoronto.ca/bclc/crimweb/web1/mpc/mpc.html

-www.liceoeinsteintorino.it,
Link: http://www.liceoeinsteintorino.it/images/sicurezza/VVF_corso_antincendio_parte2.pdf), p.135

-www.iso.org

-www.ispesl.it,
Link: http://www.ispesl.it/amianto/amianto/caratter/1_2.htm

-http://www.itisterni.it/MUSEO2/schede/schede_chimica/00CH028.pdf

-http://osservatorioamianto.jimdo.com

-www.mesoteliomamaligno.it,
Link http://www.mesoteliomamaligno.it/info.htm,

-www.puntosicuro.itm,
Link: http://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/prevenzione-incendi-misure-di-protezione-C-85/l-abc-degli-incendi-compartimentazioni-scale-antincendio-AR-12613/

-www.treccani.it,
Link: http://www.treccani.it/enciclopedia/alcali/

-www.unikore.it
Link:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unikore.it%2Findex.php%2Fbiennio-2013-2015%2Fa-a-2013-2014-i-anno%2Fmateriali-didattici%2Fitem%2Fdownload%2F5746_b0c55feb17a14e5fa9bf011524c4a615&ei=9VyIVfrWGub9yQPs9JfIBA&usg=AFQjCNHSwRfb54RSdXUjoNKYZxV2VpV9Xw

-http://web.quipo.it/AdPunicum/ProPyrgi/incendio.html

-www.sicurezzaonline.it

Progetti di riforma al Codice Penale:

-Progetto Grosso, testo approvato il 26 maggio 2001, testo disponibile in www.giustizia.it

-Progetto Nordio, testo licenziato nel mese di dicembre 2004, testo disponibile in www.senato.it

-Progetto Pisapia, nella relazione del 19 novembre 2007, testo successivamente rivisto e licenziato nel 2008, disponibile in www.giustizia.it

Giurisprudenza:

Giurisprudenza Costituzionale:

-Corte Costituzionale, sent.96/1981, in www.cortecostituzionale.it

-Corte Costituzionale, ordinanza n.232/1983, in www.cortecostituzionale.it

-Corte Costituzionale, sent.364/1988, in www.cortecostituzionale.it

-Corte Costituzionale, sent.438/2008, in www.cortecostituzionale.it

Giurisprudenza di primo grado:

-Tribunale di Cremona, 14/10/1999, in “Il Foro Italiano”, 2000, parte seconda, pp.348 e ss.

-Tribunale di Milano, 21/04/2004, in “Il Corriere del Merito” f.1, 2005, pp.70 e ss.

-Tribunale di Roma, 16/11/2007, in De Jure

-Tribunale di Alessandria – ufficio del giudice per le indagini preliminari – ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva ex art.292 c.p.p.-, 17/08/2011, in www.penalecontemporaneo.it

Link:

www.penalecontemporaneo.it/upload/Trib.%20Alessandria,%2017.8.11%20%28ord.%29,%20Giud.%20Moltrasio.pdf

-Tribunale di Milano, ufficio del giudice per le indagini preliminari, 04/04/2012 (Levacovich), in www.penalecontemporaneo.it

-Tribunale di Bologna, ufficio del giudice per le indagini preliminari, 03/05/2012, in De Jure

-Tribunale di Torino, sent.14/05/2012, Eternit, in http://osservatorioamianto.jimdo.com

-Corte d'Assise di Roma, 13/09/1999, massima in De Jure

-Corte d’Assise di Torino, 14/11/2011, n.31095, ThyssenKrupp, in De Jure; la scannerizzazione del testo originale della decisione è disponibile al link http://www.amblav.it/download/Testo_Sentenza_Thyssen.pdf

-Corte d'Assise di La Spezia, 31/07/2012, in De Jure

Giurisprudenza d’Appello:

-Corte d'Appello di Roma, 18/06/2009, in De Jure

-Corte d'Assise d'Appello di Napoli, 28/06/2011, in Leggi d'Italia

-Corte d'Assise d'Appello di Milano, 12/03/2012, in www.penalecontemporaneo.it

Link:

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1396973974Mega%20Appello%20rinvio.pdf

-Corte d'Assise d'Appello di Milano, 16/02/2013, n.81, in olympus.uniurb.it

Link:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8638:corte-di-assise-dappello-di-milano-sez-2-2012-n-81-manodopera-clandestina-e-omissione-di-richiesta-di-aiuto-per-un-lavoratore-indiano-colto-da-malore-e-poi-deceduto-dolo-eventuale&catid=19:corti-di-merito-tribunali-e-corti-dappello&Itemid=60

-Corte d’Assise d’Appello di Torino, 28/02/2013, n.31095/2007, in www.penalecontemporaneo.it oppure in www.questionegiustizia.it al Link: http://www.questionegiustizia.it/doc/Corte_dAppello_Torino_sentenza_28_febbraio_2013.pdf

Giurisprudenza di legittimità:

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.03/07/1978, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.17 marzo 1980, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.30 settembre 1981, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent. 15 dicembre 1982, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.667/1983 (Oneda), Rv. 162316

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.27 aprile 1984, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.24 maggio 1984, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.24 ottobre 1984, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.17 ottobre1986, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.20 ottobre 1986, in "Il Foro Italiano", 1987, parte seconda, pp.509 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent. 5 ottobre 1987, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.12 novembre 1987, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.6581/1988, massima in www.difesa.it

Link:

http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Legislazione/Giurisprudenza/Lesione_personale/Pagine/Cass_pen_15_luglio_1988_323.aspx

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.12 gennaio 1989, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.14/09/1990, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.26/10/1990, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.12367/1990, RV.185325

-Cass.Pen. (Sez.I), sent. 28 gennaio 1991, massima in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.4 febbraio 1992, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.10 febbraio 1992, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.12 maggio 1992, in "Cassazione Penale", 1993, f.5, pp.1121 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.II), sent.17 febbraio 1993, massima in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12 ottobre 1991, in "Il Foro Italiano", 1994, parte seconda, pp.437 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.11 novembre 1993, massima in "Cassazione Penale", 1995, p.1205

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.10048/1993, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.8 novembre 1995, n.832, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.1802/1995, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.III), sent.3437/1995, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.952/1996, in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.3571/1996, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11024/1996, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.4486/1997, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.VI), sent.9357/1997, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.III), sent.215/1998, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.350/1998, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.5969/1998 (Held), in Leggi d'Italia

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.3567/1999, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.3580/1999, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12115/1999, in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.26351/2001, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.30425/2001 (Lucini), in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.591/2002, in "Studium Iuris", 2003, f.3, pp.380 e ss. (a cura di G.Martiello)

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.11894/2002, massima in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.30328/2002, Franzese, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4981/2003, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent 19897/2003, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.37432/2003, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.31523/2004, Scattone, in www.eius.it

-Cass.Pen. (Sez.I), sent 5436/2005, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.6393/2005, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12230/2005, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent 44219/2005, in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent 33748/2005, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.VI), sent.1367/2006, in "Cassazione Penale", 2007, fascicolo 11, p.4175 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.20370/2006, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.5117/2007, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.6820/2007, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.12794/2007, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.13836/2007, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.23838/2007, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.25502/2007, in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.2437/2008, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.4123/2008, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13939/2008, massima in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.22615/2008, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.31951/2008, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.Fer.), sent.40878/2008, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.44712/2008, in "Cassazione Penale", 2009, f.11, pp.4271 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.II), sent.12401/2009, in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.12433/2009, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.13083/2009 (Bodac), in "Studium Iuris", 2009, f.10, pp.1147 e 1148, a cura di C.Castaldello

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.13388/2009, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.14440/2009, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.24901/2009, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.28231/2009, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11222/2010 (Lucidi), in "Il Foro Italiano", 2010, parte seconda, pp.306 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.21799/2010, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.23944/2010, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.33661/2010, in De Jure,

-Cass.Pen. (Sez.II), sent.34717/2010, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.38991/2010, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.45395/2010, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.3222/2011, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.10411/2011 (Vasile), in "Il Foro Italiano", 2011, parte seconda, pp.533 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.30472/2011, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.10702/2012, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.13349/2012, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.23588/2012, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.31449/2012 (Spaccarotella), in "Guida al Diritto", 2012, f.41, pp.64 e ss.

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.38388/2012, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.663/2013, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.2809/2013, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.II), sent.7027/2013, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.20465/2013, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.I), sent.24217/2013, in "Cassazione Penale", 2014, f.6, pp.2126, 2127

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.30805/2013, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.36399/2013, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.31818/2014, in De Jure

-Cass.Pen. (SS.UU.), sent.38343/2014, ThyssenKrupp, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.II), sent.43348/2014, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.V), sent.26399/2014, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.VI), sent.36400/2014, in De Jure

-Cass.Pen. (Sez.IV), sent.11819/2015, in De Jure